



## Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 926

### G/926/1/5

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

dal 2014 l'Italia ha una procedura di infrazione aperta nei confronti della Commissione Europea per l'utilizzo reiterato dei contratti a tempo determinato nella pubblica amministrazione;

nel parere motivato del 19 aprile 2023, relativo alla procedura di infrazione 2014\_4231, la Commissione Europea contesta all'Italia come: "La normativa italiana non previene né sanziona in misura sufficiente l'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato per diverse categorie di lavoratori del settore pubblico in Italia. Tra questi, insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica, operatori sanitari, lavoratori del settore dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e del settore operistico, personale degli istituti pubblici di ricerca, lavoratori forestali e volontari dei vigili del fuoco nazionali. Alcuni di questi lavoratori hanno anche condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato, situazione che costituisce una discriminazione e contravviene al diritto dell'Unione", aggiunge la Commissione;

risulta essere necessario avviare una progressiva e continuativa azione di stabilizzazione del precariato della pubblica amministrazione e garantire per tutti i lavoratori della pubblica amministrazioni parità di diritti indipendentemente dalla tipologia contrattuale di servizio;

impegna, quindi, il Governo:

nelle more dell'archiviazione della procedura di infrazione europea, a prevedere la destinazione di una parte delle risorse riservate alle assunzioni nella pubblica amministrazione alle stabilizzazioni nei settori in cui permangono forti tassi di precarietà.

### G/926/2/5

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

La Commissione 5<sup>a</sup>, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 1, commi da 231 a 252 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha introdotto la definizione agevolata, cosiddetta "rottamazione-*quater*", dei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022;

alla scadenza del termine di presentazione del 30 giugno 2023 sono state inviate circa 3,8 milioni di domande di adesione alla definizione agevolata, dimostrando un buon successo dell'iniziativa. Successo confermato dagli ottimi risultati registrati all'indomani della scadenza della prima rata del 31 ottobre, che ha garantito un incasso di circa 4 miliardi di euro, con 1 miliardo di euro di extra gettito rispetto alle attese;

considerato che:

ciononostante, come confermato anche dal Centro Studi sulla fiscalità internazionale (Cesfi), alcune problematiche riscontrate dai contribuenti sulle piattaforme informatiche di pagamento hanno determinato la decadenza dal beneficio di molti soggetti che avevano aderito all'iniziativa, con una conseguente importante perdita anche per le casse dello Stato;

a ciò si aggiungano le oggettive e diffuse difficoltà economiche e di liquidità che investono molti contribuenti, e che hanno evidentemente reso difficoltoso l'assolvimento tempestivo dell'impegno assunto mediante l'adesione alla definizione agevolata;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di differire la scadenza della seconda rata della cosiddetta "rottamazione-*quater*", prevista il 30 novembre 2023, al 31 gennaio 2024, rimettendo nei termini i soggetti decaduti dal beneficio, e consentendo il versamento delle prime due rate entro il predetto termine del 31 gennaio 2024.

### **G/926/3/5**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), nei quali sussiste la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi sorti in assenza o in difformità dei programmi di fabbricazione ovvero in violazione di norme di legge nazionali o regionali, all'epoca vigenti, che comportavano limiti di edificabilità, purché realizzati anteriormente all'approvazione del nuovo strumento urbanistico generale e non recuperati in sede di adozione dello stesso o di successive varianti alle norme di attuazione;

considerato che:

la destinazione degli immobili abusivi, acquisiti al patrimonio del Comune, ad alloggi per l'edilizia residenziale pubblica può costituire prevalente interesse pubblico ai sensi dell'articolo 31, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sempre che la costruzione abusiva non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico e non sia stata eseguita su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilità;

la presenza diffusa e significativa di costruzioni e nuclei edilizi residenziali abusivi laddove la demolizione integrale degli immobili abusivi e il ripristino dello stato dei luoghi risultano economicamente non sostenibili per il bilancio dei comuni in ragione della comprovata indisponibilità di risorse finanziarie da destinare a tali fini,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di considerare, nell'ambito della graduatoria, anche i nuclei familiari che avevano la propria residenza negli immobili acquisiti al patrimonio del comune e che risultino avere diritto nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi secondo i requisiti previsti dalla vigente normativa purché estranei alla realizzazione dell'opera abusiva.

### **G/926/4/5**

[Cantù](#), [Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#), [Murelli](#), [Silvestro](#), [Ternullo](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge 926, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026

premessi che:

il Gruppo parlamentare della Lega ha presentato due disegni di legge, AS 224 e AS 227, che hanno come finalità il rafforzamento della medicina territoriale per risposte più rapide e contemporaneamente più umanizzate ai bisogni che non richiedono ospedalizzazione agendo efficacemente con un modello di continuità di cura e assistenza accessibile 24 ore su 24 per le necessità di primo livello e primo soccorso (codici bianchi o verdi), contrastando anche l'utilizzo inappropriato dei pronto soccorso per un buon 25/30%, ed il riordino dell'emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, che affronta le debolezze e criticità di sistema sia sul piano del necessario investimento in capitale umano che in innovazione, non solo tecnologica, ma organizzativa e funzionale, liberando risorse dalla marginalizzazione di inefficienze e disfunzioni, grazie alla tracciabilità degli impieghi e degli esiti e a un sistema di valutazione delle performance;

trattasi di provvedimenti incardinati in Commissione 10 con ampia sottoscrizione che potrebbero essere gran parte della soluzione dei problemi di cui al collegato alla legge di bilancio "riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" agendo per un verso sul rafforzamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema

integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa,

nell'apprezzare gli sforzi fatti in manovra di bilancio per la sostenibilità del nostro Servizio Sanitario Nazionale universalistico, vi è consapevolezza di dover intervenire correttivamente per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e dei lavoratori tutti, agendo nel reperimento di risorse sul versante dell'evasione fiscale, inoltre si ritiene che la flat tax sia la soluzione perché dobbiamo imparare che per pagare di meno dobbiamo pagare tutti;

Impegna il governo,

in linea con le disposizioni indicate nei disegni di legge 224 e 227 già incardinati in Commissione 10 a confluire nel collegato alla legge di bilancio "riorganizzazione e potenziamento dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale e dell'assistenza ospedaliera" le soluzioni prospettate naturalmente migliorabili che potrebbero essere gran parte della soluzione del problema agendo per un verso sul potenziamento della medicina territoriale in prevenzione e assistenza primaria e per altro verso sul riordino dell'emergenza urgenza per la presa in carico dei bisogni delle patologie tempo dipendenti secondo principi di massima tempestività e appropriatezza in un sistema integrato di emergenza urgenza preospedaliera e ospedaliera, continuità assistenziale e medicina territoriale in grado di assicurare appropriatamente la gestione e la presa in carico delle attività in elezione e andando a incidere proattivamente per la marginalizzazione della cosiddetta medicina difensiva con conseguente normalizzazione delle liste di attesa, con nuove regole di ingaggio degli erogatori e contrattualizzazione innovativa dei professionisti che non può prescindere dalla verifica degli impieghi e degli esiti, agendo in prevenzione e appropriatezza in tutta la filiera;

di agire nel reperimento di risorse per la migliore tutela previdenziale del personale sanitario e per i lavoratori tutti per esempio sul versante dell'evasione fiscale tenendo conto che la flat tax è una delle soluzioni percorribili per il cambio di paradigma necessario perché dobbiamo imparare che per pagare meno dobbiamo pagare tutti.

## **G/926/5/5**

**Castellone, Patuanelli, Damante**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale (1978), la riforma del 1992-1993 e quella del 1999 hanno confermato e sancito che il principale strumento di programmazione pluriennale in materia di salute e sanità è il piano sanitario nazionale (PSN);

tramite il PSN vengono indicate: a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute; b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del piano; c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza; d) gli indirizzi finalizzati a orientare il SSN verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovraregionale; e) i progetti obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali; f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca; g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane; h) le linee guida e i percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei LEA; i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti;

valutato che:

in assenza di PSN viene meno il necessario legame, coordinamento e indirizzo tra livello centrale (Ministero della Salute) e i sistemi sanitari regionali; l'intero sistema sanitario italiano perde la sua caratteristica di sistema (e dunque di servizio sanitario nazionale) rischiando di ridursi a somma di singole realtà fra loro sconnesse e forzatamente confliggenti;

da 15 anni il piano sanitario nazionale non è stato predisposto né approvato (l'ultimo è scaduto nel 2008);

la scarsa reattività e la reazione confusa ad eventi improvvisi e gravi come la pandemia da COVID-19 sono stati anche l'effetto della pluriennale mancanza di PSN e del conseguente indebolimento della sanità italiana come sistema;

l'assenza di PSN e delle sue indicazioni di sistema facilita l'amplificarsi delle disomogeneità territoriali per quantità e qualità dei servizi sanitari disponibili e delle disuguaglianze di accesso alle prestazioni per i cittadini;

non è possibile tollerare ulteriormente la colpevole indifferenza verso obblighi e le scadenze previste dalla normativa sanitaria a tutela della salute dei cittadini,

impegna, quindi, il Governo:

a predisporre, approvare in Consiglio dei Ministri e presentare in Parlamento entro il mese di febbraio 2024 il nuovo Piano Sanitario Nazionale, che contenga i necessari indirizzi, vincoli, criteri e linee di sviluppo pluriennale per l'intero sistema sanitario, che consentano di governare le attuali criticità e di attuare un'efficace politica di salute per i prossimi anni.

## **G/926/6/5**

[Castellone, Patuanelli, Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

il processo di accreditamento consiste nel coinvolgimento controllato di strutture private erogatrici di servizi sanitari nell'ambito dei Servizi Sanitari Regionali (SSR);

tale processo si conclude con contratti di acquisto di determinate prestazioni sanitarie da parte dei SSR a condizioni fissate dagli stessi SSR. La normativa in materia si ispira alla logica di soddisfare al meglio le esigenze di salute e di sanità della popolazione e di sopperire a possibili insufficienze di erogazione di specifiche prestazioni da parte dei SSR;

il crescente sviluppo dell'accreditamento, del volume delle prestazioni e della spesa conseguente porta all'esigenza di un maggiore governo e controllo dell'intero processo, al fine di ottimizzarne l'efficacia e l'efficienza in termini di spesa, di risultati di salute e di garanzia di gratuità e universalità di accesso per i cittadini;

è riservata al Ministero della Salute l'opera di programmazione, coordinamento, indirizzo e controllo sull'intero sistema,

impegna, quindi, il Governo a:

1) predisporre entro il mese di maggio 2024 una analisi puntuale dei meccanismi attuativi e delle principali misure caratterizzanti il processo di accreditamento in tutte le regioni, al fine di evidenziare eventuali carenze di programmazione e controllo a livello regionale, di suggerire strumenti migliorativi di misura e di attuazione, di meglio supportare le politiche regionali in materia;

2) adottare provvedimenti che impongano alle Regioni, sulla base dei bisogni di salute e le necessità sanitarie della popolazione, la periodica predisposizione di analisi di confronto tra quanto il servizio regionale pubblico è in grado di garantire direttamente e quanto è opportuno garantire tramite il processo di accreditamento;

3) relazionare al Parlamento in merito.

## **G/926/7/5**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

negli anni precedenti al diffondersi dell'epidemia Covid-19, parallelamente al definanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), si è assistito ad una crescente convergenza d'interessi per fondi sanitari, assicurazioni e varie forme di welfare aziendale;

le compagnie assicurative possono usufruire di misure di agevolazione per le attività inerenti alle polizze sanitarie integrative;

sarebbe opportuno introdurre una disciplina in materia di assistenza sanitaria aziendale da applicare quantomeno ai nuovi contratti di assicurazione e ai rinnovi contrattuali, al fine di tutelare il diritto di scelta del proprio curante e garantire una migliore qualità delle cure,

impegna il Governo:

a istituire un tavolo tecnico-politico presso il Ministero dello sviluppo economico al fine di valutare e porre in essere uno specifico intervento di carattere normativo in materia di assistenza sanitaria aziendale con l'obiettivo di:



1) stabilire la nullità della clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi esclusivamente di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici;

2) prevedere, altresì, che le previsioni contenute nelle clausole nulle siano sostituite da altre che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato;

3) prevedere che il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti.

## **G/926/8/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

La Commissione 5<sup>a</sup>, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

si ritiene necessario, alla luce dell'introduzione del regime di tassazione concorrente, e ancor più in considerazione del contributo al Servizio sanitario nazionale previsto ai sensi del presente disegno di legge, estendere il meccanismo della detrazione del 19 per cento per le spese sanitarie anche i lavoratori frontalieri per la parte dichiarata e tassata in Italia,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere ai lavoratori frontalieri soggetti al regime di tassazione concorrente il meccanismo di detrazione delle spese sanitarie applicato ai contribuenti il cui reddito è tassato integralmente in Italia.

## **G/926/9/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premessi che:

l'articolo 49 del presente disegno di legge di bilancio prevede che i lavoratori frontalieri contribuiscano al Servizio sanitario nazionale mediante il versamento di una quota di compartecipazione familiare definita annualmente dalle regioni di residenza, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera dai predetti lavoratori;

considerato che:

con legge 13 giugno 2023, n. 83, è stata autorizzata la ratifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, il quale Accordo modifica il precedente del 3 ottobre 1974, con l'obiettivo di applicare ai lavoratori frontalieri il metodo della tassazione concorrente ed attribuire i diritti di imposizione sia allo Stato di residenza del lavoratore sia allo Stato presso cui si genera il reddito da lavoro dipendente;

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a modificare il meccanismo di contribuzione, introducendo un criterio di progressività del prelievo in rapporto al reddito netto, con un tetto minimo e massimo mensile del contributo da 30 a 190 euro

## **G/926/10/5**

[Alfieri](#), [Manca](#), [Giacobbe](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premesso che:

l'articolo 49 del disegno di legge de quo, ai commi da 1 a 3, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria; quest'ultima è posta a carico: dei residenti in Italia che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale; di alcune categorie di lavoratori frontalieri operanti in Svizzera; dei familiari a carico delle due predette tipologie di soggetti;

il predetto articolo prevede che le risorse derivanti dalla citata compartecipazione alla spesa sanitaria siano destinate al sostegno del servizio sanitario delle aree di confine e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, con modalità da definirsi con decreto interministeriale;

la disposizione nel prevedere un prelievo dal 3% al 6% sui salari netti delle lavoratrici e lavoratori frontalieri per avere l'assistenza sanitaria contrasta apertamente con gli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera. Infatti mentre da un lato con l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, ratificato e reso esecutivo ai sensi della legge 13 giugno 2023, n. 83 è salvaguardata la tassazione esclusiva in Svizzera dei "vecchi frontalieri", con l'articolo in oggetto, invece, il Governo chiede loro di versare fino al 6% del proprio salario per l'assistenza sanitaria;

considerato che:

il Ministero della Salute era intervenuto in passato con propria nota prot. DGPROGS/8394 dell'8 marzo 2016 inviando precisazioni in ordine all'iscrizione al SSN dei frontalieri, occupati nei Cantoni Grigioni, Ticino e Vallese, nonché in favore dei titolari di pensione Svizzera che hanno svolto attività lavorativa nei predetti Cantoni e disponendo che: "Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del vigente Accordo tra la Svizzera e l'Italia del 3 ottobre 1974, ognuno dei Cantoni svizzeri sopra menzionati, versa all'Italia una quota del gettito fiscale (compresa tra il 38% e il 40%) proveniente dalla imposizione a livello federale, cantonale e comunale, dei redditi da lavoro dei frontalieri italiani, come compensazione finanziaria delle spese sostenute per i lavoratori frontalieri che risiedono sul territorio italiano ma esercitano, o hanno esercitato nel passato, un'attività dipendente presso uno dei predetti Cantoni. Pertanto, in considerazione della circostanza che i predetti soggetti contribuiscono al sistema fiscale nazionale, gli stessi non sono tenuti a versare ulteriori contributi per l'iscrizione al SSN al fine di beneficiare dell'assistenza nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

si impegna il Governo:

ad intervenire, già in sede di primo provvedimento utile, al fine di superare le criticità esposte in premessa nel rispetto degli Accordi bilaterali assunti con la Svizzera e in accordo con i sindacati.

## **G/926/11/5**

[Bergesio](#), [Bizzotto](#), [Cantalamessa](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (AS 926);

premesso che:

il disegno di legge in esame reca, fra le diverse misure, interventi a favore del comparto agricolo, finalizzati a sostenere gli investimenti delle imprese che operano in determinate filiere produttive del Paese, dall'agroalimentare, alla zootecnia e alla pesca;

da tempo le imprese del comparto zootecnico, nell'ambito della riorganizzazione del sistema della qualità nazionale della zootecnia, hanno indirizzato i loro investimenti verso una maggiore qualità e sostenibilità delle produzioni, anche con riguardo al rispetto del benessere animale;

la produzione di carne bovina in Italia copre il 50% del fabbisogno nazionale. Una cifra che sale al 74% se si considerano anche i bovini importati e poi ingrassati negli allevamenti italiani. Il 26% delle carni consumate in Italia è invece importato già macellato;

gli allevamenti di razze autoctone, come piemontese, chianina, marchigiana, maremmana, romagnola e podolica, contribuiscono, in particolare, all'8% del fabbisogno nazionale di carne bovina; tuttavia senza un adeguato sostegno e una valorizzazione, si rischia di perdere alcune fra le posizioni più rilevanti nell'ambito delle eccellenze agroalimentari italiane, a vantaggio delle carni straniere;

in risposta ad una interrogazione immediata in Aula, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha evidenziato come la filiera delle carni necessiti di un sostegno, anche alla luce dell'importanza strategica che gli allevamenti italiani rivestono per l'economia del Paese;

a tal riguardo, con l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per la sovranità alimentare, con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, anche a favore delle carni collegate alla linea "vacca vitello" e delle carni SQNZ, a cui è riconosciuto un aiuto di 5 milioni di euro;

l'impegno annunciato dal Governo è quello di dotare il suddetto fondo di ulteriori risorse per poter sostenere gli allevatori delle razze bovine autoctone. Si tratta infatti di un mercato di grande rilevanza per il Paese, la cui crisi sta mettendo a serio rischio di sopravvivenza diversi allevamenti,

impegna il Governo a:

ad adottare le misure necessarie affinché gli interventi del Fondo per la sovranità alimentare, di cui l'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 siano indirizzati anche al sostegno degli allevamenti delle razze bovine autoctone, e alle attività di selezione e certificazione, allo scopo destinando ad esse risorse aggiuntive ed adeguate rispetto a quelle già stanziare da Fondo medesimo

## **G/926/12/5**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premesso che:

l'articolo 53 autorizza l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ad erogare prestiti cambiari in favore delle PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo, uno dei molteplici settori trinatori del comparto agroalimentare;

la strategia "dal produttore al consumatore" è al centro del Green Deal europeo e ha l'obiettivo di rendere i sistemi alimentari più equi, sani e rispettosi dell'ambiente e elemento fondamentale della suddetta strategia è il miglioramento delle norme dell'UE in materia di benessere degli animali;

a ottobre 2023 sono stati pubblicati i risultati di un'indagine Eurobarometro che evidenzia quanto sia importante il benessere degli animali per gli europei e per gli italiani. Nello specifico un'ampia maggioranza di cittadini europei (84%) e italiani (88%) desidera che il benessere degli animali allevati a scopo alimentare sia maggiormente tutelato. Inoltre, la maggioranza degli europei (89%) e degli italiani (91%) è favorevole al divieto dell'allevamento di animali in gabbie singole;

il forte interesse dei cittadini per il tema del benessere degli animali, e in particolare l'avversione dell'opinione pubblica per il sistema di allevamento in gabbia, sono anche evidenti dal successo dell'Iniziativa dei Cittadini Europei (ICE) End the Cage Age. Questa ICE, contenente la richiesta alla Commissione UE di vietare l'uso delle gabbie negli allevamenti, ha infatti raccolto 1,4 milioni di firme certificate di cittadini europei, di cui circa 90.000 italiani;

in risposta alla suddetta ICE, il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione di sostegno e la Commissione europea ha dato riscontro positivo, impegnandosi formalmente a presentare una proposta legislativa per eliminare progressivamente l'uso delle gabbie negli allevamenti;

premesso, altresì, che:

a maggio 2022 l'indagine SWG-AISA ha rilevato che per i cittadini italiani il benessere degli animali all'interno degli allevamenti è un tema cruciale nella considerazione di uno sviluppo ambientale sostenibile, ma anche un elemento tenuto in considerazione dai consumatori nelle scelte di acquisto, specialmente per quanto riguarda le modalità di allevamento e il miglioramento della qualità di vita degli animali allevati,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di istituire un Fondo nazionale per la conversione a metodi di allevamento senza uso di gabbie con l'obiettivo di sostenere gli allevatori nella transizione a sistemi senza gabbie per galline, scrofe, conigli, vitelli e quaglie e a sistemi a stabulazione libera per vacche da latte.

## **G/926/13/5**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

esaminato, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026 (AS926),

premessi che:

nell'attuale contesto geopolitico di forte instabilità, la concentrazione di Materie Prime Critiche in Paesi terzi rende sempre più urgente un investimento nella produzione domestica di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

con 55,5 milioni di tonnellate prodotte a livello globale nel 2020 e una previsione di crescita al 2030 pari a 75 milioni di tonnellate, i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), da cui si possono ricavare Materie Prime Critiche, rappresentano un'importante fonte alternativa di approvvigionamento. Diventa, quindi, strategico, migliorare il riciclo dei rifiuti tecnologici in Europa (maggior produttore di rifiuti elettronici, con una quantità pro capite pari a 16,2 kg), ma soprattutto in Italia se si considera che nel 2021 solo il 39,4% di questi è stato riciclato correttamente, a fronte di un target europeo da raggiungere del 65%. Lo stesso vale per pile e accumulatori, per cui il nostro Paese è tra gli ultimi classificati in Europa con il 43,9%;

considerato che:

se l'Italia raggiungesse il tasso di raccolta dei best performer europei (70-75%), si potrebbero recuperare 7,6 mila tonnellate di Materie Prime Critiche, pari all'11% di quelle importate dalla Cina nel 2021;

con l'attuale tasso di raccolta, al 2025, rischiano di non essere recuperati circa 280 mila tonnellate, pari ad una perdita di 15,6 mila tonnellate di materie prime critiche;

evidenziato che:

l'aumento del tasso di raccolta dei RAEE genererebbe, inoltre, notevoli benefici ambientali, con una riduzione di quasi 1 milione di tonnellate di CO2, che si tradurrebbero in benefici sociali per la comunità quantificabili in circa 208 milioni di euro;

la maggiore disponibilità di Materie Prime Critiche a sostegno dell'intera economia del Paese ridurrebbe il costo delle importazioni, generando un vantaggio economico pari a quasi 14 milioni di euro;

per centrare gli obiettivi europei di raccolta dei RAEE e ridurre la percentuale di rifiuti RAEE,

impegna il Governo a:

1) favorire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di "ecopoint" diffusi sull'intero territorio nazionale;

2) individuare meccanismi di controllo per contrastare i flussi paralleli di utilizzo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

3) incrementare anche mediante lo stanziamento di apposite risorse e nell'ambito della propria competenza, la capillarità dei centri di raccolta comunali distribuiti territorialmente in modo disomogeneo;

4) finanziare campagne informative finalizzate ad accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti di cui in premessa al fine di ridurre il conferimento in discarica degli stessi.

## **G/926/14/5**

[Marton](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),



premessi che:

il disegno di legge di bilancio riflette una situazione economica e di finanza pubblica delicata e appare non adeguato a invertire una preoccupante tendenza, instauratasi nel primo anno di vita del Governo, di un ritorno a stagioni segnate dalla stagnazione e dalla riduzione delle prestazioni sociali effettive;

la debolezza e l'insufficienza delle misure adottate emerge soprattutto con riguardo alle parti di competenza della Commissione, dove permangono massicce misure di investimento in spese militari che nulla o poco tengono conto della condizione socio-economica del Paese,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.

### **G/926/15/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone limitrofe alle stazioni delle grandi città italiane è un tema della massima importanza e viene percepito con crescente preoccupazione da parte dei cittadini, non solo dai residenti, ma anche soprattutto di chi le stazioni le vive da utente, viaggiatori e pendolari;

le cronache dell'ultimo anno descrivono un quadro estremamente grave circa la sicurezza all'interno delle stazioni e nelle immediate prossimità delle stesse di tutto il Paese;

basti citare i due principali snodi ferroviari nazionali, la stazione di Roma Termini e di Milano Centrale, che nonostante un'intensificazione dei controlli, vedono il permanere di situazioni di estrema criticità e pericolosità sociale,

impegna, quindi, il Governo:

a prevedere un piano straordinario di controllo e sicurezza delle stazioni ferroviarie dei Capoluoghi di provincia e delle Città metropolitane, attraverso lo stanziamento di adeguate risorse per le forze dell'ordine e un aumento dell'organico assegnato alla polizia ferroviaria.

### **G/926/16/5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

la sicurezza nelle zone periferiche dei centri, urbani, nelle stazioni delle grandi città e nelle aree urbane meno illuminate è un tema di massima importanza e viene percepito con preoccupazione dalla popolazione;

soprattutto la percezione di sentirsi sicuri tornando a casa, andando al lavoro, tornando dall'università è una necessità delle donne, che devono avere la possibilità di attraversare i centri urbani in sicurezza anche attraverso un'adeguata illuminazione pubblica,

impegna, quindi, il Governo:

a promuovere di concerto con gli enti locali, una programmazione strutturale di interventi per la sicurezza urbana attraverso progetti di illuminotecnica per le aree urbane scarsamente illuminate.

### **G/926/17/5**

[Romeo](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

l'articolo 67 del presente disegno di legge di bilancio prevede misure in materia di trattamento economico previdenziale e assistenziale della magistratura onoraria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di trattenimento in servizio volontario e a richiesta del personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981 n. 27 fino al compimento del settantatreesimo anno di età

## **G/926/18/5**

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026" (A.S. 926),

premessi che:

sono sempre più frequenti gli eventi calamitosi che colpiscono tutto il territorio nazionale, anche la Sicilia è stata interessata da fenomeni alluvionali sia nel 2022 che nel corso del 2023;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, di almeno ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024 la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, al fine di assicurare gli interventi di messa in sicurezza sul territorio nazionale e garantire adeguate risorse alla Sicilia sud orientale colpita dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023.

## **G/926/19/5**

[Potenti, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da una violenta ondata di maltempo il 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale;

le conseguenze di tali eventi sono state drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

impegna il Governo a

stanziare urgentemente risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

## **G/926/19/5 (testo 2)**

[Potenti, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premessi che:

il Titolo XI reca misure in materia di calamità naturali ed emergenze, tra le quali agevolazioni per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

l'articolo 73 introduce credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;

la Toscana è stata colpita da violente ondate di maltempo tra fine ottobre e inizio novembre che hanno provocato numerosi danni sul territorio ed enormi disagi alla popolazione;

l'evento alluvionale del 2 e 3 novembre u.s., che ha portato la Regione Toscana a proclamare lo stato di emergenza regionale e successivamente a chiedere quello nazionale, ha avuto conseguenze particolarmente drammatiche: sono decedute 8 persone, i fiumi sono straripati ed oltre 40 mila utenze sono rimaste senza corrente, inondate case e capannoni, allagati garage, uffici, cantine e magazzini, interrotte arterie strategiche come la Fi-Pi-Li, oltre ad aver registrato difficoltà di accesso ad ospedali e Pronto Soccorso della zona;

l'IRPET, l'Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, ha stimato in circa 2,1 miliardi di euro il totale dei danni subiti da famiglie ed imprese;

ad oggi almeno 150 delle industrie colpite tra Prato, Pistoia, la Città metropolitana di Firenze e Lucca, sono inattive a causa dei danni, il che ne amplifica notevolmente gli impatti considerando che molte di esse sono parte di filiere produttive anche molto articolate,

ma danni importanti sono stati registrati anche in altre province della Toscana, con decine di famiglie sfollate e con danni imponenti a imprese e filiere strategiche, che rendono necessario l'estensione dello stato di emergenza anche alle province di Lucca e Massa se non all'intera regione, per tutelare tutti quei comuni che hanno subito ingenti danni alluvionali già precedentemente al giorno di emanazione dei decreti di emergenza.

Impegna il Governo:

ad estendere lo stato di emergenza a tutte le province interessate dagli eventi alluvionali di fine ottobre e del 2 e 3 novembre 2023 nella regione Toscana, prevedendo lo stanziamento urgente di risorse adeguate ad assicurare l'efficace e tempestiva attuazione di interventi a supporto delle esigenze delle popolazioni colpite, incluse misure per l'immediata sospensione degli oneri fiscali.

## **G/926/20/5**

[Murelli, Claudio Borghi, Dreosto](#)

La Commissione 5<sup>a</sup>, Programmazione economica, bilancio,

in sede di esame del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026";

premessi che:

all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata prevista l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

dopo alcune proroghe della norma, da ultimo, con l'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si è disposta la proroga di tale esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

considerato che:

l'articolo 72 del presente disegno di legge, ai commi 5 e 6 affronta il tema del sisma del 2012, disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2024 dello stato di emergenza e delle gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, nonché l'autorizzazione di una spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno 2024 per funzionamento, assistenza tecnica, contributo di autonomia sistemazione e assistenza alla popolazione e interventi sostitutivi relativi ai medesimi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna;

nel medesimo articolo però manca la disposizione relativa all'esenzione IMU dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile, tanto più alla luce della congiuntura

economica dell'ultimo anno, legata, fra l'altro, all'incremento dei prezzi dei materiali e dell'energia, che ha necessariamente rallentato i lavori di ricostruzione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa di propria competenza finalizzata ad estendere l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012

## **G/926/21/5**

[Pirovano](#), [Stefani](#), [Tosato](#), [Spelgatti](#), [Claudio Borghi](#), [Dreosto](#)

Il Senato, esaminato il provvedimento recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026", premesso che:

l'articolo 88, comma 3, riduce le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, ai fini del concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023;

il comma 8 dispone che, in considerazione delle esigenze di contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei principi di coordinamento della finanza pubblica, nelle more della definizione delle nuove regole della *governance* economica europea, i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna assicurino un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane;

il taglio previsto per i Comuni ha inevitabilmente delle ripercussioni sull'ordinaria gestione dell'amministrazione locale e aggrava situazioni già a rischio, come ad esempio la presa in carico dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento. Il problema si pone per tutti i comuni, ma principalmente per quelli di piccole dimensioni, che sono condizionati dalle spese non programmabili per la tutela dei minori;

la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini. Secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500-3.000 euro al mese. Ecco, quindi, che un ente locale è soggetto a costi che, nell'arco di un anno, ammontano a circa 30.000 euro per ogni minore, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione;

per sostenere le attività di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati da parte dei comuni, l'articolo 23, comma 11, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha istituito un Fondo (cap. 2353 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno) che reca uno stanziamento di 186 milioni per il 2022. La gestione del Fondo, inizialmente affidata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata trasferita (dall'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 2014, n. 190) al Ministero dell'interno, che provvede annualmente e nei limiti delle risorse di cui al citato Fondo, con proprio decreto, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla copertura dei costi sostenuti dagli enti locali per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

partendo dai dati pubblicati negli ultimi report del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, calcolando una media annuale di 7.000 minori per un costo mensile di 2.500 euro ciascuno, il costo è di 210 milioni annui per i soli minori non accompagnati;

in capo ai comuni rimane quindi, una parte degli oneri sostenuti per i minori stranieri non accompagnati e l'intera copertura degli oneri per gli altri minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza. A fine 2019, il report presentato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha certificato la presenza sul territorio nazionale di 27.608 minori collocati fuori famiglia (al netto dei minori stranieri non accompagnati), di cui 13.555 bambini e ragazzi di minore età in affidamento familiare e 14.053 bambini accolti in servizi residenziali per minorenni. I bambini in affidamento familiare sono l'1,4 per mille della popolazione minorile residente in Italia. A livello economico, considerando circa 30.000 euro annui i costi per ogni ragazzo, per i soli ragazzi accolti in servizi residenziali, si stimano 420.000.000 a carico degli enti locali;

nel 2021 il Governo aveva istituito un fondo di 3 milioni nello stato di previsione del ministero dell'Interno (art. 56 quater del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n.106) per le spese sostenute dai comuni, con popolazione fino a 3.000 abitanti, per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare



con provvedimento dell'autorità giudiziaria. La rilevazione condotta dal Ministero dell'Interno al fine di modulare il riparto ha mostrato una dimensione certamente superiore (pari a circa 10 volte lo stanziamento);

non esiste un fondo stabile a sostegno di queste spese;

ma se da un lato le misure di allontanamento a scopo di tutela dei minori decise dai giudici comportano spese che gravano sui conti delle amministrazioni locali, allo stesso tempo le tariffe pagate alle strutture in cui i minori finiscono non sono sempre sufficienti per garantire un servizio adeguato. Gli standard delle strutture sono definiti singolarmente da ogni Regione, cosa che aumenta la complessità del problema e le disparità da zona a zona. Inoltre negli ultimi anni l'intero processo di affido o di collocamento in comunità è stato al centro di polemiche che hanno creato un generale clima di sfiducia, in particolare dal 2019 a partire dal grande clamore mediatico e politico intorno al "caso Bibbiano".

Impegna il Governo:

alla luce di quanto esposto in premessa, a mettere in atto ogni azione necessaria, anche di carattere economico, affinché sia prevista una compartecipazione dello Stato agli oneri sostenuti dai Comuni, con particolare riguardo a quelli di piccole dimensioni, per organizzare e gestire il sistema di accoglienza dei minori nelle comunità in seguito a sentenze di affidamento;

a prevedere un intervento normativo che renda obbligatoria da parte delle comunità di tipo familiare o gli istituti di assistenza che ricevono contributi pubblici per l'accoglienza dei minori, la presentazione annuale all'ente erogatore, in formato digitale, di un rendiconto dettagliato delle spese sostenute debitamente rappresentate e giustificate da idonea documentazione, oltre alle informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno.

## **G/926/22/5**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Il Senato,

in sede di esame del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026,

premesse che:

lo scorso 4 settembre il ministro per gli affari europei ha incontrato a Bruxelles i rappresentanti della commissione europea. Al centro dell'incontro il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in particolare la proposta di revisione dell'agenda e di integrazione del capitolo RepowerEu;

sette progetti da 16,7 milioni del Pnrr sono compromessi. Altri 28 interventi da 124,5 milioni, quasi la metà del totale, sono a rischio perché in ritardo rispetto alla tabella di marcia con inevitabili ripercussioni nei settori come l'edilizia scolastica, dei servizi sociali e dei beni confiscati, presentano, altresì, criticità sui tempi anche le opere fondamentali come quelle sulla costa sud e per il potenziamento della raccolta dei rifiuti;

considerato che:

i tagli riguardano i progetti di rigenerazione urbana (messa in sicurezza di edifici, piste ciclabili etc.) di circa 300 comuni il cui target per la realizzazione degli stessi è fissato al 2026;

i dati sugli appalti ANCE, su 2300 codici unici di progetto (CUP) circa la metà risulta già a bando per più del 70% del valore dei fondi PNRR assegnati, 300 risultano già aggiudicati e i cantieri aperti. I tempi medi dichiarati dalle imprese (e dall'evidenza su opere precedenti) per completare un'opera dal bando al collaudo sono inferiori ai 600 giorni;

anche i piani urbani integrati (PUI) candidati al taglio hanno un target al 2026 e, come la rigenerazione urbana, sono addirittura in parte già i PUI sono piani complessi e riguardano 14 aree metropolitane (per esempio le piazze drenanti di Milano, la ristrutturazione dell'area della stazione di Bologna e del waterfront di Genova, le case popolari di Scampia). Ogni città metropolitana può avere uno o più PUI. In tal caso, su 610 CUP, la metà è già aggiudicata per più del 70% del valore dei fondi. In questo caso il problema può essere il modo in cui è scritto il target (almeno un PUI per ogni città metropolitana è un target penalizzante);

considerato che:

l'articolo 88, comma 8, della legge di bilancio prevede che i comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e le Regioni Sicilia e Provincia assicurino un contributo alla finanza pubblica paria 250 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2028. Il contributo

richiesto ai comuni determina, inevitabilmente, una riduzione delle risorse che incide sulla realizzazione delle opere del PNRR, il contrario di quel che serve per finanziare il mantenimento futuro delle opere PNRR;

considerato, altresì, che:

nel quadro generale del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), il recupero e la rigenerazione di edifici e territori urbani, con particolare attenzione alle periferie e aree interne del territorio italiano, vengono qualificati come obiettivi principali all'interno della missione 5, "Inclusione e coesione", componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale", al fine di supportare l'inclusione soprattutto giovanile, nonché favorire la riduzione del degrado sociale e ambientale che rischiano di essere compromessi non solo dai ritardi in materia di PNRR ma anche dalla spending review che graverà sui comuni, le province e le città metropolitane,

impegna il Governo a:

scongiurare che una grave mancanza di finanziamenti associati anche al contributo di finanza pubblica di cui all'articolo 88 comma 8 della legge di cui in premessa, possa precludere la realizzazione dei progetti di rigenerazione urbana già avviati nonché la possibilità di realizzare opere rilevanti per la ripresa di interi territori.

## **G/926/23/5**

[Romeo, Claudio Borghi, Dreosto](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, A.S. 926,

premesso che:

l'articolo 88 del presente disegno di legge di bilancio prevede, al comma 8, un contributo alla finanza pubblica a carico degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di 250 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2028;

La disposizione esclude espressamente dal perimetro degli enti locali tenuti a contribuire al concorso alla finanza pubblica gli enti locali in dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 244 del TUEL (d. lgs. n. 267 del 2000) o in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, ai sensi dell'articolo 243-bis del TUEL, alla data del 1° gennaio 2024, o che abbiano sottoscritto, gli accordi per il ripiano del disavanzo di amministrazione e il rilancio degli investimenti, dai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro o per il ripiano del disavanzo di amministrazione, dai comuni capoluogo di provincia con disavanzo pro-capite superiore a 500 euro;

considerato che:

la misura appare disincentivante sul piano della gestione efficiente ed efficace degli enti che non presentano disavanzi ma al contrario dimostrano buona amministrazione e responsabilità di spesa, oltreché determinare un precedente per l'applicazione di queste disposizioni di esclusione anche in altri comparti di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare gli enti di cui sopra all'interno della platea dei soggetti coinvolti dal contributo alla finanza pubblica di cui al presente articolo

## **G/926 Sez. I/1/7**

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

**Accolto**

La 7<sup>a</sup> Commissione,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 926, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026»,

premesso che:

nello Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, di cui all'allegato Tabella n. 14 - parte I, all'analisi strategica e degli obiettivi e indirizzi di interesse dell'amministrazione, fanno seguito, nel dettaglio, le Note integrative e l'Allegato tecnico per Azioni e Capitoli relativi al medesimo Ministero;

L'Italia, come è stato ripetuto infinite volte nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali e deve saper salvaguardare questa sua inestimabile ricchezza, anche perché la tanto auspicata ripresa economica passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle

risorse culturali;

considerato che:

già nelle linee-guida del suo Dicastero, esposte a principio legislatura presso le Commissioni cultura di Camera e Senato, a proposito del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il ministro Sangiuliano sosteneva che: «Dobbiamo pensare a un paradigma diverso: far diventare il Fondo un investimento dello Stato sui propri talenti, con risorse mirate a incrementare una comunità e il suo tessuto artistico nazionale»;

il Doc. XXIV, n. 8 (Risoluzione della 7<sup>a</sup> Commissione permanente approvata in data 2 agosto 2023 in materia di Istituzioni concertistico orchestrali) riporta - fra gli impegni al Governo - quelli in particolare:

- a perfezionare il quadro normativo del lavoro del settore, uniformando i contratti per le ICO, sulla base del modello delle fondazioni lirico-sinfoniche ovvero creandone uno *ex novo* all'uopo;

- a incrementare e a consolidare la disponibilità delle risorse, anche attraverso un nuovo modello di finanziamento che permetta a ciascuna istituzione di sostenere appieno i costi fissi per avere almeno 35 professori stabili (come richiesto dal medesimo Ministero della cultura per i concerti), e organizzare stagioni artistiche di alta qualità e con una programmazione di livello, favorendo la delocalizzazione anche al fine di ampliare lo spettro della musica dal vivo ad attività rivolte a *target* specifici con obiettivi formativi e di inclusività sociale;

- a modificare la disciplina del FUS in modo che a ciascuna delle ICO sia data possibilità di conoscere, al principio di ciascun triennio, la misura minima del contributo annuo spettante per ciascun esercizio, consentendo così di conoscere - *ex ante* e con certezza - la misura delle risorse disponibili per permettere nonché per agevolare l'organizzazione di una programmazione a medio-lungo termine, qualitativamente più elevata ed efficiente;

tuttavia dall'Allegato tecnico per Azioni e Capitoli emerge chiaramente una generale e diffusa erosione del FUS nel suo complesso, attraverso una serie di tagli lineari relativi agli specifici finanziamenti, fra cui spiccano quelli destinati a «tutela», «valorizzazione» e «sostegno» di specifiche attività;

al netto di pochissime eccezioni, viene operato un taglio lineare su tutte le missioni; viene tagliato il sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale, lirico-sinfonico, teatrale, di danza, e via enumerando; vengono tagliati finanziamenti alle Fondazioni lirico-sinfoniche, al teatro Carlo Felice di Genova, ai *festival* musicali e operistici di prestigio e di rilevanza internazionale, al Fondo nazionale per la rievocazione storica, alle attività teatrali di prosa, alla valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di spettacolo dal vivo, e si potrebbe continuare;

valutato che:

la continuità degli investimenti nel settore appare doppiamente necessaria, perché favorisce la conservazione (ovvero recupero e restauro) che, insieme con la tutela e la valorizzazione, partecipa di quel treppiedi armonico su cui si fonda la promozione e la sopravvivenza stessa dei beni culturali, incrementando al tempo stesso l'occupazione;

lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse declinazioni, è stato già fra i comparti maggiormente colpiti e penalizzati dalle misure di contenimento e dalle restrizioni poste in atto per la pandemia da Covid-19 e ora esce, dal presente disegno di legge di bilancio, ulteriormente sacrificato,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di reintegrare il Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo e ripristinare il livello dei finanziamenti, nonché a destinare ulteriori risorse per il rilancio dello spettacolo dal vivo, delle Fondazioni lirico-sinfoniche e delle Istituzioni concertistico-orchestrali nel loro complesso.

## **G/926 Sez. I/2/7**

[Pirondini, Aloisio, Castiello](#)

### **Accolto**

La 7<sup>a</sup> Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge A.S. 926, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026» (AS 926),

premessi che:

nello Stato di previsione del Ministero della cultura per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, di cui all'allegato Tabella n. 14 - parte I, all'analisi strategica e degli obiettivi e indirizzi di interesse dell'amministrazione, fanno seguito, nel dettaglio, le Note integrative e l'Allegato tecnico per azioni e capitoli relativi al medesimo Ministero;

L'Italia, come è stato ripetuto infinite volte nelle più diverse sedi, è di gran lunga il Paese con la maggior offerta di beni culturali e deve saper salvaguardare questa sua inestimabile ricchezza, anche perché la tanto auspicata ripresa economica passa necessariamente attraverso la valorizzazione delle risorse culturali;

considerato che:

dall'Allegato tecnico per azioni e capitoli presente nella Tabella n. 14, parte I, emerge chiaramente un taglio lineare operato su tutte le missioni, con una evidente erosione del Fondo nazionale per lo spettacolo e la particolare penalizzazione del sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale, lirico-sinfonico, teatrale, di danza;

vengono tagliate risorse non solo per via orizzontale - come alle Fondazioni lirico-sinfoniche, ai *festival* musicali e operistici di prestigio e di rilevanza internazionale, al Fondo nazionale per la rievocazione storica, e per le attività teatrali di prosa, alla valorizzazione della cultura italiana all'estero in materia di spettacolo dal vivo, e via enumerando - ma anche per via chirurgica, come nel caso del teatro Carlo Felice di Genova su cui viene effettuato un taglio pari a 43.631 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026: una istituzione che si è sempre contraddistinta per i risultati artistici ottenuti e per una programmazione differenziata e di qualità che, nel rispetto della cultura lirico-sinfonica, ha potuto corrispondere a esigenze divulgative presso diverse fasce generazionali di pubblico;

valutato che:

lo spettacolo dal vivo, nelle sue diverse declinazioni, è stato già fra i comparti maggiormente colpiti e penalizzati dalle misure di contenimento e dalle restrizioni poste in atto per la pandemia da Covid-19 e ora esce, dalla presente legge di Bilancio, ulteriormente sacrificato;

garantire la continuità degli investimenti nel settore significa, in particolare per i teatri d'opera e di tradizione - vera prima linea nella difesa e nella diffusione della cultura ad ampio raggio, da quella più compostamente classica e tradizionale fino alle derive più esposte del rinnovamento e dell'ibridazione dei linguaggi - non solo garantire la sopravvivenza stessa dei beni culturali, ma promuovere la diffusione della cultura incrementando al tempo stesso l'occupazione,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare tempestivamente misure, anche di carattere normativo, per reperire le risorse necessarie al fine di ripristinare il livello dei finanziamenti, con particolare riferimento al teatro Carlo Felice di Genova.

## **G/926 Sez. I/1/8**

[Di Girolamo, Sironi, Trevisi](#)

### **Respinto**

La Commissione 8<sup>a</sup>

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026"(AS 926);

premesso che:

l'articolo 56, al comma 1, stanziava 13,5 miliardi di euro per la realizzazione del ponte sullo stretto di Messina di cui 1,1 miliardi di euro che saranno finanziati dal contratto di programma RFI;

per le opere complementari e di ottimizzazione alle connessioni stradali di minor impatto economico, verranno meglio definite e dettagliate nell'ambito dei prossimi contratti di programma con ANAS;

considerato che:

numerosi sono i dubbi sulla effettiva ecosostenibilità dell'infrastruttura;

dal punto di vista ambientale tutta l'area dello Stretto di Messina è sostanzialmente ricompresa in due importantissime Zone di Protezione Speciale - ZPS (sul lato calabrese la ZPS della Costa Viola e su quello siciliano dalla ZPS dei Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antenna a Mare e area marina dello Stretto) e da un sistema di ben 11 ZSC (Zone Speciali di Conservazione) che, ai sensi della Direttiva comunitaria Habitat, tutelano un ambiente unico che va dalla fragile costa calabrese, alla importante zona umida della Laguna di Capo Peloro, al prezioso ecosistema botanico dei Monti Peloritani tanto da determinare dalla Commissione VIA del Ministero dell'ambiente -nel 2013- un parere



negativo di valutazione di incidenza sul progetto definitivo del ponte ad unica campata proprio a tutela dello Stretto di Messina, importantissimo luogo di transito per l'avifauna e per i mammiferi marini, nonché luogo in cui si concentra una delle più alte concentrazioni di biodiversità al mondo;

considerato, altresì, che:

la riduzione delle emissioni non è affatto scontata e la realizzazione del ponte sullo stretto- in un'area delicatissima dal punto di vista naturalistico - va nel verso opposto rispetto agli obiettivi del Green deal europeo;

non si riscontrano l'effettiva necessità e priorità dell'opera vista la carenza infrastrutturale ferroviaria, stradale e autostradale presente nelle regioni interessate dal ponte sullo stretto;

considerato, infine, che:

la quantificazione dell'onere degli 11, 63 miliardi di euro autorizzati, andrebbe supportata da dati e elementi per una effettiva valutazione circa la congruità delle risorse stanziare,

impegna il Governo a:

a) destinare il finanziamento pari a 11, 5 miliardi di euro per la realizzazione del Ponte sullo Stretto alla realizzazione, al completamento della rete intermodale trasporti delle regioni Calabria e Sicilia;

b) destinare una quota parte delle risorse di cui in premessa ad incrementare il fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

## **G/926 Sez. I/2/8**

[Di Girolamo](#)

### **Respinto**

La Commissione 8<sup>a</sup>

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026",

premessi che:

l'articolo 56 riguarda il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

considerato che:

lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali contribuisce all'abbattimento delle emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera,

impegna il Governo a:

incrementare il fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane intermodali così come previsto dall'articolo 1, commi 479-482, della legge 197 del 2022.

## **G/926 Sez. I/3/8**

[Di Girolamo](#)

### **Respinto**

La Commissione 8<sup>a</sup>,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024- 2026",

premessi che:

l'articolo 56 riguarda il rifinanziamento di interventi in materia di investimenti e infrastrutture;

considerato che:

la tratta ferroviaria Roma Pescara funge da collegamento tra l'Abruzzo e il Lazio, volta a collegare il corridoio Adriatico con quello Tirreno ragione per cui vi è la necessità di ammodernamento della suddetta linea in quanto molto dotata di infrastrutture vetuste;

evidenziato che:

la linea ferroviaria fu inserita nel piano di ripresa e resilienza redatto nel 2021 e furono stanziati per l'ammodernamento della infrastruttura ferroviaria Roma-Pescara 650 milioni di euro da concludere nel 2026;

i 620 milioni di euro inizialmente previsti per il progetto sono stati spostati su altri interventi ferroviari nel centro e nel sud Italia;

considerato, inoltre, che:

la realizzazione della infrastruttura suddetta consentirebbe non solo il collegamento tra il Lazio e l'Abruzzo ma favorirebbe la densificazione delle aree interne,

impegna il Governo a:

realizzare in tempi certi e con investimenti adeguati la tratta ferroviaria di cui in premessa, al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi finalizzati alla velocizzazione e al potenziamento della linea suddetta.

## 02.1

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo, premettere il seguente:

### **"Art. 02**

*(Ripristino del Reddito di Cittadinanza)*

1. È istituito, per gli anni 2024 e 2025, il Reddito di cittadinanza, di seguito denominato "Rdc", quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro. Il Rdc costituisce livello essenziale delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili.

2. Per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza quale misura di contrasto alla povertà delle persone anziane. I requisiti per l'accesso e le regole di definizione del beneficio economico, nonché le procedure per la gestione dello stesso, sono le medesime del Rdc, salvo dove diversamente specificato. In caso di nuclei già beneficiari del Rdc, la Pensione di cittadinanza decorre dal mese successivo a quello del compimento del sessantasettesimo anno di età del componente del nucleo più giovane, come adeguato ai sensi del primo periodo.

3. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:

a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla

casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;

c) con riferimento al godimento di beni durevoli:

1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

d) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati dal presente articolo.

4. Ai fini dell'accoglimento della richiesta e con specifico riferimento ai requisiti del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 non si applicano:

a) nei confronti dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;

b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;

c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 4. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei quali non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013.

6. I casi di accesso alla misura possono essere integrati, in ipotesi di eccedenza di risorse disponibili, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base di indicatori di disagio socioeconomico che riflettono le caratteristiche di multidimensionalità della povertà e tengono conto, oltre che della situazione economica, anche delle condizioni di esclusione sociale, di disabilità, di deprivazione socio-sanitaria, educativa e abitativa. Possono prevedersi anche misure non monetarie ad integrazione del Rdc, quali misure agevolative per l'utilizzo di trasporti pubblici, di sostegno alla casa, all'istruzione e alla tutela della salute.

7. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

8. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 3, lettera b), numero 4), è pari ad 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.

9. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione; se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° giugno 2023, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;

b) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione;

c) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

10. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 3, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente articolo, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.

11. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 3, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.

12. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE.

13. Il beneficio economico del Rdc, su base annua, si compone dei seguenti due elementi:

a) una componente ad integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi del comma 10, fino alla soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 8;

b) una componente, ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all'ammontare del canone annuo previsto nel contratto in locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino ad un massimo di euro 3.360 annui.

14. Ai fini della definizione della Pensione di cittadinanza, la soglia di cui al comma 13, lettera a), è incrementata ad euro 7.560, mentre il massimo di cui al comma 13, lettera b), è pari ad euro 1.800 annui.

15. L'integrazione di cui al comma 13, lettera b), è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.

16. Il beneficio economico di cui al comma 13, è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Il beneficio in ogni caso non può essere complessivamente superiore ad una soglia di euro 9.360 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, ridotta per il valore del reddito familiare. Il beneficio economico non può essere altresì inferiore ad euro 480 annui.

17. Il Rdc decorre dal mese successivo a quello della richiesta e il suo valore mensile è pari ad un dodicesimo del valore su base annua.



18. Il Rdc è riconosciuto per il periodo durante il quale il beneficiario si trova nelle condizioni previste e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi. Il Rdc può essere rinnovato, previa sospensione dell'erogazione del medesimo per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza.

19. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione del Rdc suddiviso per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare. La Pensione di cittadinanza è suddivisa in parti uguali tra i componenti il nucleo familiare.

20. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2024 devono contenere l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente è comunque comunicato dal lavoratore all'INPS secondo modalità definite dall'Istituto.

21. In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all'INPS della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività ed è comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo non cumulabile, il beneficiario fruisce senza variazioni del Rdc per le due mensilità successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata di cui al comma 18. Il beneficio è successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente.

22. Le medesime previsioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio. In tal caso, i redditi di cui ai commi 20 e 21 sono comunicati e resi disponibili all'atto della richiesta del beneficio.

23. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare puntualmente all'ente erogatore, nel termine di quindici giorni, ogni variazione patrimoniale che comporti la perdita dei requisiti di cui al presente articolo.

24. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, fermi restando il mantenimento dei requisiti e la presentazione di una DSU aggiornata entro due mesi dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio nel caso in cui la variazione produca una riduzione del beneficio medesimo, i limiti temporali di cui al comma 18 si applicano al nucleo familiare modificato, ovvero a ciascun nucleo familiare formatosi a seguito della variazione. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, la prestazione decade d'ufficio dal mese successivo a quello della presentazione della dichiarazione a fini ISEE aggiornata, contestualmente alla quale i nuclei possono comunque presentare una nuova domanda di Rdc.

25. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 13, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati nei commi successivi.

26. Nell'ipotesi di interruzione della fruizione del beneficio per ragioni diverse dall'applicazione di sanzioni, il beneficio può essere richiesto nuovamente per una durata complessiva non superiore al periodo residuo non goduto. Nel caso l'interruzione sia motivata dal maggior reddito derivato da una modificata condizione occupazionale e sia decorso almeno un anno nella nuova condizione, l'eventuale successiva richiesta del beneficio equivale a prima richiesta.

27. Il beneficio è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione. A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, l'ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato, ad eccezione di arretrati, è sottratto, nei limiti del 20 per cento del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è

stato interamente speso. Con verifica in ciascun semestre di erogazione, è comunque decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio dei soli importi complessivamente spesi e prelevati sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio secondo quanto previsto al presente comma, le possibili eccezioni, nonché le altre modalità attuative.

28. L'erogazione del beneficio è condizionata alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni all'adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro e all'inclusione sociale.

29. Sono tenuti agli obblighi di cui al presente articolo tutti i componenti il nucleo familiare che siano maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, ferma restando per il componente con disabilità interessato la possibilità di richiedere la volontaria adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale essendo inteso che tale percorso deve tenere conto delle condizioni e necessità specifiche dell'interessato. Sono esclusi dai medesimi obblighi i beneficiari della Pensione di cittadinanza ovvero i beneficiari del Rdc titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni, nonché i componenti con disabilità, come definita ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva ogni iniziativa di collocamento mirato e i conseguenti obblighi ai sensi della medesima disciplina. I componenti con disabilità possono manifestare la loro disponibilità al lavoro ed essere destinatari di offerte di lavoro alle condizioni, con le percentuali e con le tutele previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68.

30. Possono altresì essere esonerati dagli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di età ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilità grave o non autosufficienza, come definiti a fini ISEE, nonché i lavoratori di cui al comma 47 e coloro che frequentano corsi di formazione, oltre a ulteriori fattispecie identificate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti, con accordo in sede di Conferenza Unificata, principi e criteri generali da adottarsi da parte dei servizi competenti in sede di valutazione degli esoneri di cui al presente comma. I componenti con i predetti carichi di cura sono comunque esclusi dagli obblighi di cui al comma 46.

31. La domanda di Rdc resa dall'interessato all'INPS per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, come definito dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro. La domanda di Rdc che non contiene le dichiarazioni di immediata disponibilità al lavoro di cui al presente comma è improcedibile.

32. I componenti dei nuclei familiari beneficiari, tra quelli tenuti agli obblighi, sono individuati e resi noti ai centri per l'impiego affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, se in possesso di uno o più dei seguenti requisiti al momento della richiesta del Rdc:

- a) assenza di occupazione da non più di due anni;
- b) essere beneficiario della NASpI ovvero di altro ammortizzatore sociale per la disoccupazione involontaria o averne terminato la fruizione da non più di un anno;
- c) non aver sottoscritto un progetto personalizzato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.

33. Sono altresì resi noti ai centri per l'impiego i beneficiari del Rdc maggiorenni e di età pari o inferiore a 29 anni, indipendentemente dal possesso dei requisiti di cui al comma 32 del presente articolo e dall'eventuale presa in carico del nucleo familiare di appartenenza affinché siano convocati entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio.

34. Nel caso in cui l'operatore del centro per l'impiego ravvisi che nel nucleo familiare dei beneficiari siano presenti particolari criticità in relazione alle quali sia difficoltoso l'avvio di un percorso di inserimento al lavoro, invia il richiedente ai servizi comunali competenti per il contrasto della povertà, che si coordinano a livello di ambito territoriale.

35. L'invio del richiedente deve essere corredato delle motivazioni che l'hanno determinato in esito agli incontri presso il centro per l'impiego. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento, sono definiti con il medesimo accordo in sede di Conferenza unificata di cui al comma 30 i principi e i criteri

generali da adottare in sede di valutazione per l'identificazione delle condizioni di particolare criticità di cui al comma 34.

36. I beneficiari di cui ai al comma 32, non esclusi o esonerati dagli obblighi, stipulano presso i centri per l'impiego ovvero, laddove previsto da provvedimenti regionali, presso i soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 150 del 2015, un Patto per il lavoro. Il Patto per il lavoro deve contenere gli obblighi e gli impegni previsti dal comma 37, lettera b). Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti appositi indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoro.

37. I beneficiari di cui al comma 36 sono tenuti a:

a) collaborare alla definizione del Patto per il lavoro;

b) accettare espressamente gli obblighi e rispettare gli impegni previsti nel Patto per il lavoro e, in particolare:

1) svolgere ricerca attiva del lavoro, verificando la presenza di nuove offerte di lavoro, secondo le ulteriori modalità definite nel Patto per il lavoro, che, comunque, individua il diario delle attività che devono essere svolte settimanalmente; la ricerca attiva del lavoro è verificata presso il centro per l'impiego in presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione senza comprovato giustificato motivo si applica la decadenza dal beneficio;

3) accettare di essere avviato alle attività individuate nel Patto per il lavoro;

4) sostenere i colloqui psicoattitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate;

5) accettare almeno una di due offerte di lavoro congrue, ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 150 del 2015, come integrato al comma 938; in caso di rinnovo del beneficio ai sensi del comma 18, deve essere accettata, a pena di decadenza dal beneficio, la prima offerta utile di lavoro congrua ai sensi del comma 38.

38. La congruità dell'offerta di lavoro è definita anche con riferimento al numero di offerte rifiutate. In particolare, è definita congrua un'offerta dalle caratteristiche seguenti:

a) entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, se si tratta di prima offerta, ovvero, fermo quanto previsto alla lettera d), ovunque collocata nel territorio italiano se si tratta di seconda offerta;

b) in caso di rapporto di lavoro a tempo determinato o a tempo parziale, con le caratteristiche di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, quando il luogo di lavoro non dista più di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o è comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici, in caso sia di prima sia di seconda offerta;

c) è congrua un'offerta ovunque sia collocata nel territorio italiano anche nel caso si tratti di prima

offerta;

d) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti con disabilità, come definita ai fini dell'ISEE, non operano le previsioni di cui alle lettere b) e c) e, in deroga alle previsioni di cui alla lettera a) relative alle offerte successive alla prima, indipendentemente dal periodo di fruizione del beneficio, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di cento chilometri dalla residenza del beneficiario.

e) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera c) e, in deroga alle previsioni di cui alle lettere a) e b), con esclusivo riferimento alla terza offerta, l'offerta è congrua se non eccede la distanza di duecentocinquanta chilometri dalla residenza del beneficiario. Le previsioni di cui alla presente lettera operano esclusivamente nei primi ventiquattro mesi dall'inizio della fruizione del beneficio, anche in caso di rinnovo dello stesso.

39. Le offerte di lavoro congrue di cui al presente decreto possono essere proposte ai beneficiari di cui al comma 32 direttamente dai datori di lavoro privati. L'eventuale mancata accettazione dell'offerta congrua da parte dei beneficiari di cui al medesimo comma 32 è comunicata dal datore di lavoro privato al centro per l'impiego competente per territorio, anche ai fini della decadenza dal beneficio. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di comunicazione e di verifica della mancata accettazione dell'offerta congrua.

40. Nel caso in cui sia accettata una offerta collocata oltre duecentocinquanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario, il medesimo continua a percepire il beneficio economico del Rdc, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento sostenute, per i successivi tre mesi dall'inizio del nuovo impiego, incrementati a dodici mesi nel caso siano presenti componenti di minore età ovvero componenti con disabilità, come definita a fini ISEE.

41. I nuclei familiari beneficiari che non abbiano componenti nelle condizioni di cui al comma 32 sono individuati e resi noti ai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale, affinché siano convocati, entro trenta giorni dal riconoscimento del beneficio, dai servizi competenti per il contrasto della povertà. Agli interventi connessi al Rdc, incluso il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo, il richiedente e il suo nucleo familiare accedono previa valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 147 del 2017.

42. Nel caso in cui, in esito alla valutazione preliminare, i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla situazione lavorativa, i servizi competenti sono comunque individuati presso i centri per l'impiego e i beneficiari sono ad essi resi noti entro i successivi trenta giorni.

43. Il Patto per il lavoro e i sostegni previsti, nonché la valutazione multidimensionale che eventualmente li precede, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

44. In coerenza con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego ovvero presso i servizi dei comuni, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non inferiore al numero di otto ore settimanali, aumentabili fino ad un numero massimo di sedici ore complessive settimanali. Nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti. Lo svolgimento di tali attività da parte dei percettori di Rdc è a titolo gratuito, non è assimilabile ad una prestazione di lavoro subordinato o parasubordinato e non comporta, comunque, l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego con le amministrazioni pubbliche. La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. Le forme e le caratteristiche, nonché le modalità di attuazione dei progetti di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I comuni comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione del sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dedicato al programma del Rdc. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario di cui al presente comma sono subordinati all'attivazione dei progetti. L'avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni.

45. Per le finalità di cui al presente articolo e ad ogni altro fine, si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46. La convocazione dei beneficiari da parte dei centri per l'impiego e dei comuni, singoli o associati, può essere effettuata anche con mezzi informali, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

47. I Patti per il lavoro prevedono necessariamente la partecipazione periodica dei beneficiari ad attività e colloqui da svolgere in presenza.

48. Il Rdc è richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese, presso il gestore del servizio integrato di cui all'articolo 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Rdc può anche essere richiesto mediante modalità telematiche, alle medesime condizioni stabilite in esecuzione del servizio affidato. Le richieste del Rdc possono essere presentate presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Le richieste del Rdc e della Pensione di cittadinanza possono essere presentate presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e valutate come al numero 8 della tabella D allegata al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 10 ottobre 2008, n. 193. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al precedente



periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti del finanziamento previsto dall'articolo 13, comma 9, della citata legge n. 152 del 2001. Con provvedimento dell'INPS, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato il modulo di domanda, nonché il modello di comunicazione dei redditi. Con riferimento alle informazioni già dichiarate dal nucleo familiare a fini ISEE, il modulo di domanda rimanda alla corrispondente DSU, a cui la domanda è successivamente associata dall'INPS. Le informazioni contenute nella domanda del Rdc sono comunicate all'INPS entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta.

49. Il Rdc è riconosciuto dall'INPS ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l'INPS verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 48, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati. A tal fine l'INPS acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati

50. L'esito delle verifiche è comunicato dai comuni all'INPS entro centoventi giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. Durante il decorso di tale termine il pagamento delle somme è sospeso. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto. Il responsabile del procedimento del comune che deve fornire i dati risponde per il danno erariale causato dall'eventuale corresponsione delle somme non dovute.

51. Resta salva, in capo all'INPS, la verifica dei requisiti autocertificati in domanda, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

52. Il beneficio economico è erogato attraverso la Carta Rdc. Oltre che al soddisfacimento delle esigenze, la Carta Rdc permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori esigenze da soddisfare attraverso la Carta Rdc, nonché diversi limiti di importo per i prelievi di contante. Al fine di prevenire e contrastare fenomeni di impoverimento e l'insorgenza dei disturbi da gioco d'azzardo (DGA), è in ogni caso fatto divieto di utilizzo del beneficio economico per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità. Le informazioni sulle movimentazioni sulla Carta Rdc, prive dei dati identificativi dei beneficiari, possono essere utilizzate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a fini statistici e di ricerca scientifica. La consegna della Carta Rdc presso gli uffici del gestore del servizio integrato avviene esclusivamente dopo il quinto giorno di ciascun mese.

53. Ai beneficiari del Rdc sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate e quelle relative alla compensazione per la fornitura di gas naturale nonché le agevolazioni relative al servizio idrico integrato.

54. Al fine di consentire l'attivazione e la gestione dei Patti per il lavoro, assicurando il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché per finalità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del programma del Rdc, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo del Reddito di cittadinanza. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle piattaforme e sono individuati misure appropriate e specifiche a tutela degli interessati, nonché modalità di accesso selettivo alle informazioni necessarie per il perseguimento delle specifiche finalità e adeguati tempi di conservazione dei dati.

55. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini è punita con la reclusione da uno a tre anni.

56. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui al comma 57 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo

73, commi 1, 1-*bis*, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-*ter*, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

57. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma precedente, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi del comma 70, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva.

58. Fermo quanto previsto dal comma 56, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

60. È disposta la decadenza dal Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare:

a) non si presenta presso il centro per l'impiego entro il termine da questo fissato;

b) non sottoscrive il Patto per il lavoro;

c) non partecipa, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altra iniziativa di politica attiva o di attivazione, di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) non aderisce ai progetti nel caso in cui il comune di residenza li abbia istituiti;

e) non accetta almeno una di due offerte ovvero, in caso di rinnovo non accetta la prima offerta congrua utile;

f) non effettua le comunicazioni previste ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore;

g) non presenta una DSU aggiornata in caso di variazione del nucleo familiare;

h) viene trovato, nel corso delle attività ispettive svolte dalle competenti autorità, intento a svolgere attività di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa in assenza delle comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ovvero altre attività di lavoro

autonomo o di impresa, in assenza delle comunicazioni. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso.

61. In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di una mensilità del beneficio economico in caso di prima mancata presentazione;

b) la decurtazione di due mensilità alla seconda mancata presentazione;

c) la decadenza dalla prestazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.

62. Nel caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, da parte anche di un solo componente il nucleo familiare, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la decurtazione di due mensilità, in caso di prima mancata presentazione;

b) la decadenza dalla prestazione in caso di ulteriore mancata presentazione.

63. In caso di mancato rispetto degli impegni previsti nel Patto per l'inclusione sociale relativi alla frequenza dei corsi di istruzione o di formazione da parte di un componente minorenni ovvero impegni di prevenzione e cura volti alla tutela della salute, individuati da professionisti sanitari, si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la decurtazione di due mensilità dopo un primo richiamo formale al rispetto degli impegni;
- b) la decurtazione di tre mensilità al secondo richiamo formale;
- c) la decurtazione di sei mensilità al terzo richiamo formale;
- d) la decadenza dal beneficio in caso di ulteriore richiamo.

64. L'irrogazione delle sanzioni diverse da quelle penali e il recupero dell'indebito, di cui al presente articolo, sono effettuati dall'INPS. Gli indebiti recuperati nelle modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, al netto delle spese di recupero, sono riversati dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato. L'INPS dispone altresì, ove prevista la decadenza dal beneficio, la disattivazione della Carta Rdc.

65. I centri per l'impiego e i comuni, nell'ambito dello svolgimento delle attività di loro competenza,

comunicano alle piattaforme al fine della messa a disposizione dell'INPS, le informazioni sui fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di cui al presente articolo entro dieci giorni lavorativi dall'accertamento dell'evento da sanzionare. L'INPS, per il tramite delle piattaforme mette a disposizione dei centri per l'impiego e dei comuni gli eventuali conseguenti provvedimenti di decadenza dal beneficio. La mancata comunicazione dell'accertamento dei fatti suscettibili di dar luogo alle sanzioni di decurtazione o decadenza della prestazione determina responsabilità disciplinare e contabile del soggetto responsabile, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

66. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente accertato illegittimo godimento del Rdc, i comuni, l'INPS, l'Agenzia delle entrate, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), preposti ai controlli e alle verifiche, trasmettono, entro dieci giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica.

67. I comuni sono responsabili, secondo modalità definite nell'accordo delle verifiche e dei controlli anagrafici, attraverso l'incrocio delle informazioni dichiarate ai fini ISEE con quelle disponibili presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali e ogni altra informazione utile per individuare omissioni nelle dichiarazioni o dichiarazioni mendaci al fine del riconoscimento del Rdc.

68. Al fine di consentire un efficace svolgimento dell'attività di vigilanza sulla sussistenza di circostanze che comportino la decadenza o la riduzione del beneficio nonché su altri fenomeni di violazione in materia di lavoro e legislazione sociale, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 6, comma 3, e 11, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dando piena attuazione al trasferimento delle funzioni ispettive all'Ispettorato nazionale del lavoro, il personale dirigenziale e ispettivo del medesimo Ispettorato ha accesso a tutte le informazioni e le banche dati, sia in forma analitica che aggregata, trattate dall'INPS, già a disposizione del personale ispettivo dipendente dal medesimo Istituto e, in ogni caso, alle informazioni e alle banche dati individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Con provvedimento del direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'INPS e il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati le categorie di dati, le modalità di accesso, da effettuare anche mediante cooperazione applicativa, le misure a tutela degli interessati e i tempi di conservazione dei dati.

69. Nei confronti del beneficiario o del richiedente cui è applicata una misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché del condannato con sentenza non definitiva per taluno dei delitti indicati dal comma 56 l'erogazione del beneficio è sospesa. La medesima sospensione si applica anche nei confronti del beneficiario o del richiedente dichiarato latitante ai sensi dell'articolo 296 del codice di procedura penale o che si è sottratto volontariamente all'esecuzione della pena. I provvedimenti di sospensione sono adottati con effetto non retroattivo dal giudice che ha disposto la misura cautelare, ovvero dal giudice che ha emesso la sentenza di condanna non definitiva, ovvero dal giudice che ha dichiarato la latitanza, ovvero dal giudice dell'esecuzione su richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il condannato si è volontariamente sottratto.

70. Nel primo atto cui è presente l'indagato o l'imputato l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare se gode del beneficio. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono comunicati dall'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione, all'INPS per l'inserimento nelle piattaforme che hanno in carico la posizione dell'indagato o imputato o condannato. La sospensione del beneficio può essere revocata dall'autorità giudiziaria che l'ha disposta, quando risultano mancare, anche per motivi sopravvenuti, le condizioni che l'hanno determinata. Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti, l'interessato deve presentare domanda al competente ente previdenziale allegando ad essa la copia del provvedimento giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto al ripristino

dell'erogazione decorre dalla data di presentazione della domanda e della prescritta documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.

71. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al comma 69 sono versate annualmente dall'INPS all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani dei crimini domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 20.

72. Ai fini dell'erogazione del Rdc di cui al presente articolo, sono autorizzati limiti di spesa nella misura di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo per il ripristino di Rdc».

73. In caso di esaurimento delle risorse disponibili per l'esercizio di riferimento ai sensi del comma 1, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dall'esaurimento di dette risorse, è ristabilita la compatibilità finanziaria mediante rimodulazione dell'ammontare del beneficio. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, le erogazioni sono sospese. La rimodulazione dell'ammontare del beneficio opera esclusivamente nei confronti delle erogazioni del beneficio successive all'esaurimento delle risorse non accantonate.

74. Il beneficio di cui al presente articolo non è cumulabile con l'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".



*6-quater.* All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

*6-quinquies.* All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

*6-sexies.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 02.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*All'articolo premettere il seguente:*

### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto per gli anni 2024, 2025 e 2026 a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-*bis*, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 12 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 4,4 miliardi per il 2026 e 3,8 miliardi per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinquies*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.



7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

- d) sopprimere l'articolo 38;
- e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 02.3

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

All'articolo premettere il seguente:

### «Art. 02

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.";

2) al comma 2, lettera b), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: "Se il nucleo familiare è composto da", sono inserite le seguenti: "una o più";

3) al comma 3, le parole: "il nucleo familiare in cui un componente, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta", sono sostituite dalle seguenti: "il componente di un nucleo familiare, sottoposto agli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta";

b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "se il nucleo familiare è composto da", sono inserite, ovunque ricorrano, le seguenti: "una o";

c) all'articolo 4, comma 1-bis, le parole: "e di Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

d) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: "progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,", sono inserite le seguenti: ", il componente o";

e) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: "ovvero il beneficio economico di cui all'articolo 12,", sono soppresse;

2) al comma 6, l'alea è sostituita dalla seguente: "Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:";

3) al comma 13, capoverso "comma 3-*quater*", le parole: "o del Supporto per la formazione e il lavoro", sono soppresse;

f) l'articolo 12 è abrogato;

g) all'articolo 13, il comma 9 è abrogato.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

6-*quater*. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

6-*quinq*. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6-*sexies*. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

c) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

**"Art. 11-*bis* (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

**«Art. 11-ter. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti) - 1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.**

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

**«Art. 11-quater. (Sussidi ambientalmente dannosi). 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»**

d) sopprimere l'articolo 38;

e) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

**05.1**

Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

**Inammissibile C.**

All'articolo, premettere il seguente:

**«Art. 05**

*(Detrazione d'imposta maggiorata per redditi prodotti da lavoratori di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti)*

1. Dopo l'articolo 13, comma 1-*bis*, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"1-*ter*. Per i redditi prodotti dai soggetti di età compresa tra i 18 ed i 36 anni non compiuti, entro il limite complessivo annuale di euro 28.000, spetta una detrazione dall'imposta lorda in misura maggiorata della metà dell'importo stabilito ai sensi del comma 1, lettere a) e b) del presente articolo, rapportata al periodo di lavoro nell'anno. Nel caso in cui la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni previste dagli articoli 12 e 13, spetta un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 700 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-*bis*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis***

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

**051.1**

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe



All'articolo 51, premettere il seguente:

**«Art. 051**

*(Credito d'imposta alle PMI per installazione fotovoltaico)*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 1055, sono aggiunti i seguenti:

1055-*bis*. Alle piccole e medie imprese come definite dal Regolamento (UE) n. 651\_2014, che effettuano spese per l'acquisto e l'installazione di impianti solari fotovoltaici e connessi alla rete elettrica su edifici dalle stesse adibiti ad attività commerciali, agricole, industriali, artigianali e assimilabili, ovvero di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici stessi, il credito di imposta è riconosciuto nella misura di cui al comma 1055-*quinquies*.

1055-*ter*. Il credito di imposta di cui al comma 1055-*bis* spetta anche per le spese sostenute per la realizzazione di audit energetici funzionali all'individuazione delle caratteristiche energetiche dell'impresa, la rimozione dell'amianto e per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica integrati agli impianti.

1055-*quater*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* spetta per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 30 giugno 2026, ovvero entro il 31 dicembre 2026, a condizione che entro la data del 30 giugno 2026 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

1055-*quinquies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* si applica nel limite massimo di costi ammissibili complessivi pari a 2 milioni di euro e secondo le seguenti aliquote:

a) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile fino a 50 kW, l'aliquota è pari all'80 per cento della spesa complessiva sostenuta;

b) per impianti di auto-produzione da fonti di energiarinnovabile da 51 a 100 kW, l'aliquota è pari all'65 per cento della spesa complessiva sostenuta;

c) per impianti di auto-produzione da fonti di energia rinnovabile da 101 a 200 kW, l'aliquota è pari all'50 per cento della spesa complessiva sostenuta.

1055-*sexies*. In relazione agli investimenti previsti dai commi 1055-*bis* e 1055-*ter*, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche definite entro il 31 dicembre 2023 dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

1055-*septies*. Il credito d'imposta di cui ai commi 1055-*bis* e 1055-*ter* è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti 'de minimis'.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono

individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 051.2

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

All'articolo 51, premettere il seguente:

### «Art. 051

(Fondo Italia 2035)

1. Al fine di alleviare i costi socioeconomici innescati dalla transizione climatica, sostenere la diversificazione economica, la riconversione dei territori interessati e il sostegno alle filiere dei settori HtA (Hard to Abate) e dell'automotive, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale nazionale, anche in riferimento al sostenere gli investimenti produttivi nelle piccole e medie imprese, la creazione di nuove imprese, il ripristino ambientale, l'energia pulita, il miglioramento e la riqualificazione dei lavoratori, l'assistenza nella ricerca di lavoro e l'inclusione attiva dei programmi per le persone in cerca di lavoro, nonché il sostegno la trasformazione degli impianti esistenti ad alta intensità di carbonio quando questi investimenti portano a sostanziali riduzioni delle emissioni e alla tutela dei posti di lavoro, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il « Fondo Italia 2035», con la dotazione iniziale, di parte corrente, pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni per gli anni dal 2026 al 2032, nonché con una dotazione di conto capitale, di 500 milioni di euro per l'anno 2024, di 700 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2031 e di 200 milioni di euro per l'anno 2032.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è altresì incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che: a) hanno sede legale in Italia; b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.

*Conseguentemente,*

- All'articolo 56, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 7.400 milioni di euro, in ragione di 280 milioni per l'anno 2024, 335 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 780 milioni per l'anno 2027, 885 milioni per l'anno 2028, 700 milioni per l'anno 2029, 430 milioni per l'anno 2030, 460 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2033

## 051.3

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

All'articolo 51, premettere il seguente:

### «Art. 051

(Credito formazione futuro)

1. Alle imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attività di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è attribuito un credito d'imposta, denominato "Formazione Futuro" per le spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui è occupato in attività di formazione negli ambiti di cui al comma 4.

2. Nei confronti delle piccole imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. Nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

3. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le aliquote del credito d'imposta del 50 per cento e del 40 per cento previste dal comma 2, sono rispettivamente aumentate al 70 per cento e al 50 per cento, a condizione che le attività formative siano erogate da Università, *Competence Center*, ITS, centri di elevata capacità di innovazione.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie legate alla transizione digitale e a quella ecologica. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate gli ambiti e le attività ammissibili e i criteri e le modalità per la certificazione dell'acquisizione o del consolidamento delle competenze da parte dei soggetti che svolgono le attività formative.

5. Non si considerano attività ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1, deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 1 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

8. Ferma restando l'esclusione delle imprese in difficoltà come definite dall'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, la disciplina del credito d'imposta non si applica alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. L'effettiva fruizione del credito d'imposta è comunque subordinata alla condizione che l'impresa non sia destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e risulti in regola con le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

9. Ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of

Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

10. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 8 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. Nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, si considerano ammissibili al credito d'imposta, oltre alle attività commissionate ai soggetti indicati nel comma 6 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 2018, anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori.

11. Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al solo fine di consentire al Ministero delle imprese e del made in Italy di acquisire le informazioni necessarie per valutare l'andamento, la diffusione e l'efficacia della misura agevolativa, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali, le imprese che si avvalgono del credito d'imposta di cui al comma 1, sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero delle Imprese e del made in Italy. Con apposito decreto direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale.

12. Con decreto delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

13. Per l'attuazione delle disposizioni è autorizzata la spesa, nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 14.

14. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **051.4**

Misiani, Basso, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Franceschelli, Giacobbe

All'articolo 51, premettere il seguente:

#### **«Art. 051**

*(Credito destinazione futuro)*

1. Alle imprese che effettuano investimenti in beni tecnologicamente avanzati e *green*, a decorrere dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30 per cento del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro, del 10 per cento del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.



2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, si applica a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

3. Le spese ammissibili sono individuate con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con priorità per quelle legate al raggiungimento di alcuni target di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti, processi di open innovation, in linea con gli obiettivi europei. 4. In relazione agli investimenti di cui al presente articolo, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che l'investimento effettuato abbia fatto raggiungere gli obiettivi di efficienza, risparmio energetico, minor impatto ambientale, utilizzo di tecnologie emergenti e processi di open innovation.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al comma 1 e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al comma 3.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nel limite massimo complessivo, di 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031.

8. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 9

9. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## **051.5**

[Basso](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Martella](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

### **«Art. 051**

*(Fondo intelligenza naturale)*

1. Al fine di migliorare le competenze dei lavoratori, ridurre le disuguaglianze sociali e promuovere la competitività economica e la salvaguardia dei lavoratori, è istituito, presso il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo Intelligenza naturale», con dotazione iniziale pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono interamente destinate all'Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) per la copertura degli oneri relativi all'organizzazione di corsi di formazione finalizzati al rilascio di certificazioni attestanti lo sviluppo di competenze dei lavoratori necessarie per affrontare la transizione digitale ed ecologica, nonché per la copertura degli oneri relativi alle ore di formazione professionale dei lavoratori, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali.



3. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono contribuire, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo, i Fondi Paritetici Interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 nonché, per le specifiche finalità, il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, destinando ad ANPAL una quota delle risorse disponibili nell'ambito dei rispettivi bilanci.

4. Alla realizzazione e all'ulteriore finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono altresì contribuire tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano, nonché dal regime contabile adottato.

5. L'elenco delle certificazioni è individuato, previa valutazione accurata delle esigenze del mercato del lavoro, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita ANPAL, e aggiornato con cadenza semestrale.

6. I corsi di formazione che offrono le certificazioni individuate al comma 5 e che vogliono utilizzare il "Fondo Intelligenza Naturale" devono presentare ad ANPAL la loro offerta tramite una piattaforma nazionale pubblica, integrata con l'App IO, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 1, da attivare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **051.6**

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*All'articolo 51, premettere il seguente:*

### **«Art. 051**

*(Voucher Italia digitale)*

1. Al fine di favorire la digitalizzazione delle piccole imprese, delle microimprese e dei lavoratori autonomi, favorire la modernizzazione dell'economia e il potenziale di crescita a medio termine, nonché di migliorare la produttività dei fattori, la crescita dimensionale, l'internazionalizzazione e la sicurezza informatica, è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Voucher Italia digitale. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Voucher di cui al comma 1 è uno strumento riconosciuto alle piccole imprese, alle microimprese e ai lavoratori autonomi che contiene l'obbligo di essere accettato dai soggetti abilitatori di cui al comma 3 come corrispettivo a fronte della cessione di soluzioni e servizi di digitalizzazione. L'importo del voucher è parametrato in base alle dimensioni dell'impresa e al numero dei suoi dipendenti.

3. Ai fini della concessione del Voucher di cui al comma 1, è istituita, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la piattaforma nazionale denominata "Catalogo digitale" nella quale sono rese disponibili dalle imprese fornitrici interessate, in qualità di soggetti abilitatori affiliati, le soluzioni e i servizi di digitalizzazione o di installazione di soluzioni digitali. I beneficiari, anche avvalendosi di soggetti qualificati che collaborano alla gestione dell'aiuto, scegliere tra una o più soluzioni e servizi di digitalizzazione tra quelle disponibili nel catalogo.

4. Ai fini dell'utilizzo del voucher, il Catalogo digitale mette a disposizione meccanismi per elaborare le richieste dei soggetti che vogliono svolgere il ruolo di abilitatori affiliati e per pubblicare in modo trasparente il riferimento alla loro offerta di soluzioni di digitalizzazione accessibili alle imprese che intendano avvalersene.

5. I servizi e le soluzioni di digitalizzazione ammissibili riguardano l'ampliamento della presenza su Internet, del commercio elettronico, della gestione dei social network, della digitalizzazione delle relazioni con i clienti, della business intelligence e dell'analytics, dell'automazione dei processi, dell'implementazione della fatturazione elettronica, servizi e strumenti per uffici virtuali, comunicazioni sicure e sicurezza informatica, soluzioni di intelligenza artificiale. Gli aiuti per l'adozione di soluzioni di digitalizzazione possono essere utilizzati anche per sostituire soluzioni già adottate dal beneficiario purché rappresentino un miglioramento funzionale.

6. Per usufruire del Voucher di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria deve compilare un sistema di autovalutazione del livello di digitalizzazione dell'azienda necessario all'accesso dei servizi e delle soluzioni disponibili sul catalogo e alla conseguente scelta, con utilizzo del corrispettivo del voucher, delle migliori soluzioni per l'azienda per migliorare il proprio livello di maturità digitale e la propria competitività attraverso la digitalizzazione.

7. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riconoscimento del voucher di cui al comma 1, parametrati in base alla dimensione dell'impresa e al numero dei dipendenti occupati.

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2027.*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

## **073.1**

[Manca](#), [Parrini](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

*All'articolo 73 premettere il seguente:*

### **«Art. 073**

1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementata, al fine di assicurare gli immediati interventi nei territori delle regioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nel 2023 e la messa in sicurezza del territorio, di ulteriori 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## **1.1**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente Titolo:

"Titolo I-bis

(Misure di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale)

### **«Articolo 1-bis**

*(Reddito di Base Universale)*

1. È istituito, a decorrere dal mese di aprile 2024, il Reddito di Base Universale, di seguito denominato «RBU», quale misura fondamentale di riconoscimento del diritto dell'individuo alla dignità sociale e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale.

Il RBU costituisce il livello essenziale di sussistenza dell'individuo ed è finalizzato alla riduzione delle disparità economico-sociali e alla garanzia per tutti ad un'esistenza libera e dignitosa.

### **«Articolo 1-ter**

*(Beneficiari)*

1. Il RBU è riconosciuto a ciascuna persona maggiorenne che ne faccia richiesta e che possieda cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, i seguenti requisiti:

- a) residenza continuativa nel territorio nazionale da almeno due anni;
- b) con riferimento ai requisiti reddituali e patrimoniali il richiedente deve essere titolare di un reddito individuale inferiore ai 1500 euro, come risultanti dalla certificazione individuale ISEEI di cui al comma 2 che segue.

2. I requisiti per l'accesso, le regole di definizione del beneficio economico, la predisposizione dell'Indicatore della situazione economica equivalente individuale (ISEEI), nonché le procedure per la gestione delle richieste e del beneficio, verranno definite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

### **«Art. 1- quater**

*(Beneficio economico)*

1. Il beneficio economico del Reddito Universale di Base consiste in un assegno di 800 euro su base mensile, da corrispondersi integralmente o parzialmente a integrazione del reddito individuale entro la soglia reddituale individuale mensile di euro 1500.

2. Il beneficio economico di cui al comma 1 è esente dal pagamento dell'IRPEF ai sensi dell'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e si configura come sussidio di sostentamento ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di erogazione del RBU. Ogni anno, entro il mese di gennaio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali pubblica con decreto le eventuali riduzioni proporzionali al beneficio economico rese necessarie dalle variazioni delle risorse economiche disponibili ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*.

4. In caso di variazione della condizione reddituale, detta variazione è comunicata all'INPS entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalità definite dall'Istituto.

5. È fatto obbligo al beneficiario di comunicare all'ente erogatore, nel termine di trenta giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti di cui all'articolo 1-*ter*.

### **«Articolo 1-quinquies**

*(Copertura finanziaria)*

Agli oneri derivanti dagli articoli 1-*bis*, 1-*ter*, 1- quater, fino al massimo di 38 miliardi di euro per l'anno 2024 e 44 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante le maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro e per quota parte dalle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* e 16- *ter* della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

### **«Art. 16-*bis*.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **«Art. 16-ter**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**2.1**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*«01. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, al Fondo per l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare di cui all'articolo 19-*decies* del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono assegnate risorse pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del Fondo sono erogate a ciascun comune, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I criteri e le modalità di ripartizione delle risorse sono definiti con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*



2024: - 5.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -70.000.000;

CS: -70.000.000.

2025:

CP: - 0;

CS: - 0.

2026:

CP: - 0;

CS: - 0.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

## 2.2

### Rando

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## 2.3

### Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: "è incrementata di 600 milioni di euro per l'anno 2024" aggiungere le seguenti: "destinato ai soggetti con ISEE fino a 25.000 euro l'anno e a 35.000 per le famiglie con tre o più figli."

## 2.4

### Naturale, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «per l'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

b) *sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis.»;*

c) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

b) *al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».*

## 2.5

### Mazzella, Guidolin, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

*"3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e*

delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità per l'individuazione dei titolari del contributo nonché di ripartizione ed erogazione delle risorse.

*3-bis.* Il contributo di cui al comma 1 spetta, in ogni caso, anche ai nuclei familiari che includano titolari di: reddito di cittadinanza; reddito di inclusione; qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà. Il contributo spetta, altresì, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di: nuova assicurazione sociale per l'impiego e indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori; indennità di mobilità; fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito; cassa integrazione guadagni; qualsivoglia differente forma di integrazione salariale, o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato."

## 2.6

[Manca, Parrini](#)

*Al comma 3, dopo le parole: "e il Ministro dell'Economia e delle Finanze" aggiungere le seguenti: "previo parere della Conferenza Stato-Città e autonomie locali".*

## 2.7

[Sironi, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 3 dopo le parole «individuati i termini e le modalità di erogazione.» inserire, in fine, le seguenti: «, anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1».*

## 2.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Al comma 3 dopo le parole "individuati i termini e le modalità di erogazione" aggiungere le parole "anche in favore degli animali da compagnia legalmente detenuti dai beneficiari del fondo di cui al comma 1".*

## 2.9 (testo 2)

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

## 2.9

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2024 e sostenere il potere di acquisto delle famiglie, l'adeguamento del canone relativo ai contratti di locazione per abitazione di residenza non si applica, fino al 31 dicembre 2024, nel caso in cui l'indice medio annuo Istat relativo ai prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati il tasso d'inflazione (FOI), al netto dei tabacchi, di cui all'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, subisca aumenti superiori al 2 per cento rispetto al precedente periodo di riferimento.».*

## 2.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025» e all'articolo 16-ter, comma 2, del decreto legge n. 152 del 2021, le parole «10 gennaio 2024» sono sostituite dalle parole «10 gennaio 2025».*

## 2.11

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Martella, Tajani, Losacco

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici".»*

## 2.12

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Tajani, Martella

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. In considerazione dell'impatto della crisi energetica determinata dai recenti fattori geopolitici e la conseguente necessità di sostenere i consumatori rispetto all'incertezza e all'estrema volatilità dei prezzi del mercato energetico, e vista la necessità che la fine del mercato tutelato sia accompagnata dalla piena consapevolezza da parte dei clienti domestici, con regole certe e garanzia del giusto prezzo, nonché della necessità di individuare misure dirette ad assicurare un'efficace tutela dei clienti vulnerabili, nelle more della determinazione di modalità che consentano di salvaguardare il personale, diretto e indiretto, impiegato nella gestione delle attività relative all'erogazione del servizio di maggior tutela, e di garantire la copertura di tutti i costi residui riferiti alla gestione del servizio stesso, anche per i clienti diversi dai domestici e non più recuperabili dagli esercenti la maggior tutela, i clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, non forniti sul mercato libero, continuano ad essere riforniti di energia elettrica dal servizio di tutela di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 125, fino al 1° gennaio 2027. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 36-ter del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è abrogato."*

## 2.13

Patuanelli, Bevilacqua, Castellone, Damante

*Al comma 5, sostituire le parole: "di 50 milioni di euro" con le seguenti: "di 100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## 2.14

Manca, Nicita

*Al comma 5, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "100 milioni".*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

## 2.15

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 5, sostituire le parole «50 milioni di euro» con le seguenti «70 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

## 2.16

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 5 dopo le parole "per l'anno 2024." aggiungere il seguente periodo: "Della distribuzione beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dai citati indigenti".

## 2.17

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Delle risorse del Fondo di cui al presente comma beneficiano anche gli animali da compagnia legalmente detenuti dalle stesse persone indigenti.».*

## 2.18

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis) all'articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "20.000"»

## 2.19

[Irto](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 316 sono soppressi."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

## 2.20

[Basso](#), [Misiani](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole:« con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti:« e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»; b) le parole:« un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:« un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5-quater.

5-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori



spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché la fruizione dei servizi di trasporto pubblico»*

## 2.21

### Irto

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 1, le parole: ", a garanzia delle necessità" fino a "dalla pubblica amministrazione" sono soppresse;
- b) l'articolo 12 è soppresso.

5-ter. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse;
- b) al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315".

5-quater. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13 i commi 5, 6 e 9 sono soppressi,
- b) al comma 8 gli importi sono incrementati dei corrispettivi importi previsti per le medesime annualità dal comma 9
- c) al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite con le seguenti: "dal comma 8";

## 2.22

### Irto

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

"5-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2) dopo le parole: "ovunque ricorra nel presente Capo" sono aggiunte le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".
- b) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche."
- c) all'articolo 6, comma 6, dopo il secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

## 2.23

### Damante, Pirro, Lorefice, Patuanelli, Castellone, Castiello

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*



"5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministro dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per il contrasto alla povertà alimentare minorile cui possono accedere i Comuni per l'attivazione di nuovi servizi di refezione scolastica o per aumentare l'offerta gratuita nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, al fine di contrastare la povertà alimentare minorile e promuovere il diritto al cibo sano e sostenibile.

5-ter. Il fondo di cui al comma 5-bis ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025 e 90 milioni per l'anno 2026.

5-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 5-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per l'anno 2025, di 10 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

## 2.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 2 bis (Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)**

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 2.0.2

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

### **"Art. 2-bis**

*(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)*

1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole «Per le finalità di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799e al comma 792, e nel limite delle stesse nonché dei vincoli assunzionali di cui all'articolo33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28giugno 2019, n. 58, i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».

## 2.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)**

1. Alla legge n.197 del 29 dicembre 2022, articolo 1, i commi da 313 a 316 sono abrogati.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma
- 3.

3. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Conseguentemente

*Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso*

### **2.0.3 (testo 2)**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2 bis (Misure per il ripristino del Reddito di Cittadinanza)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n.197, il comma 318 è soppresso.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

"Art. 16-*bis* (Introduzione del monopolio della cannabis)

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente: **TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**

«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale). 1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico. «Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati). 1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio). 1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile). 1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

#### 2.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 2-bis**

*(Disposizioni in materia di acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico)*

1. Al comma 1, articolo 4, del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, apportare le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole «per l'anno 2023», aggiungere le parole «e 150 milioni per l'anno 2024»;
- b) sostituire le parole «31 dicembre 2023», con le parole «31 dicembre 2024»;
- c) sostituire le parole «nell'anno 2022», con le parole «e nell'anno 2023».

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

#### 2.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 2 bis (Misure per contrasto alla povertà)**

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2 comma 1, le parole da ", a garanzia delle necessità" fino al termine del periodo sono abrogate.

*Conseguentemente*

l'articolo 12 è abrogato

*Conseguentemente*

a) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono abrogati.

b) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono abrogate

c) All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315"

*Conseguentemente*

All'articolo 13 i commi 5 e 6 sono abrogati e il comma 9 è abrogato e conseguentemente è incrementata degli importi previsti dal comma 9 l'autorizzazione di spesa prevista dal comma 8 e al comma 14 le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8"

#### 2.0.6

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 2 bis (Misure a sostegno dei cittadini stranieri)**

1. All'articolo 2 del decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n.251" aggiungere le parole "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

c) Il comma 10 è abrogato.

### *Conseguentemente*

Il secondo periodo del comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## **2.0.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 2 bis (Misure per i nuclei familiari che risiedono in abitazioni in locazione)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art 2, Comma 2, Lettera b) punto 2) dopo le parole "ovunque ricorra nel presente Capo." Aggiungere le seguenti: "In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma precedente valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## **2.0.8**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 2 bis (Misure di introduzione di scala di equivalenza)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## **2.0.9**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 2 bis (Misure di sostegno al reddito)**

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Dopo articolo 2, inserire

Art. 2-bis (Modifiche soglie reddituali)

A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'art 2 Comma 2, Lettera b) della presente norma, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'art 3 comma 1 della presente norma, sono



adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 2.0.10

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2 bis (Misure in favore dei beneficiari degli assegni di inclusione)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le ovunque ricorrano nell'articolo, e parole "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono abrogate;

b) All'articolo 6 il comma 7 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 2.0.11

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2 bis (Misure per il rispetto del CCNL)

Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 6, al comma 6, al termine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale".

### 2.0.12

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2 bis

(Misure di rivalutazione delle sanzioni)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'articolo 8 il comma 1 è abrogato;

b) Al comma 2 le parole "con la reclusione da uno a tre anni" sono sostituite da "con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito";

c) Al comma 6, primo periodo, le parole da "decade dal beneficio" a "all'articolo 6" sono sostituite da "esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che".

### 2.0.13

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### «Art. 2 bis



(Misure a sostegno dei percettori della misura di contrasto contro la povertà)

1. Al decreto legge 48/2023, convertito con legge n. 85 del 3 luglio 2023 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9 il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competente è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"

## 2.0.14

Pirro, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis

*(Disposizioni in materia di inclusione sociale).*

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. A decorrere dal 2025, gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente:

a) dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

### «Art. 11-bis.

*(Modificazioni alla imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali)*

1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025:

2026:

## 2.0.15

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 2-bis.

*(Cabina di regia per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola)*

1. Al fine di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, è istituita, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la Cabina di regia per il monitoraggio sull'andamento dei costi medi di produzione agricola e dei prezzi medi all'origine, di seguito denominata Cabina di regia.

2. La Cabina di regia esamina le tematiche e gli specifici profili di criticità segnalati dagli enti e dalle autorità interessati nonché dalle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, elabora indirizzi e linee guida per il contrasto agli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi agricoli all'origine, promuove attività di informazione e comunicazione coerenti con le finalità di cui al comma 1 ed esercita poteri di impulso per il miglioramento delle strategie di intervento ai fini della piena attuazione di quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

3. Per lo svolgimento delle attività di competenza, la Cabina di regia si avvale dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea) nonché del contributo delle commissioni uniche nazionali per le filiere maggiormente rappresentative del sistema agricolo-alimentare istituite ai sensi del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

4. La Cabina di regia trasmette alle Camere, con cadenza trimestrale, una relazione sullo svolgimento delle attività di competenza contenente proposte e strumenti di soluzione rispetto alle problematiche rilevate.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite la composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **2.0.16**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Campagne informative-istituzionali per la sensibilizzazione del consumatore)*

1. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero delle imprese e del Made in Italy, promuove campagne divulgative e programmi di comunicazione istituzionale volti a favorire una corretta informazione presso il consumatore sulla composizione e sulla formazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari, ivi inclusi i prodotti agricoli freschi, lungo i passaggi della filiera nonché sulla sostenibilità economica, sociale ed ambientale della componente agricola all'interno della stessa filiera agroalimentare.

2. Per finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **2.0.17**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 2-bis.**

*(Misure sui prezzi dei prodotti agricoli)*

1. Con la finalità di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori commerciali e della difesa del Made in Italy, il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **3.1**

[Lorefice](#), [Trevisi](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 64, comma 2, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: "che non hanno compiuto trentasei anni di età." sono sostituite dalle seguenti: "che non hanno compiuto quarantuno anni di età.";

b) al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 372 milioni di euro per l'anno 2024".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 3.2 (testo 2)

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente: alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 548 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

### 3.2

[Paita](#), [Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. All'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "che non hanno compiuto quarantuno anni di età";

b) al comma 3, le parole "fino al 30 giugno 2023" e le parole "al 30 giugno 2023" sono soppresse;

c) al comma 6, le parole: « trentasei anni di età » sono sostituite dalle seguenti: « quarantuno anni di età »;

d) al comma 7, le parole "trentasei anni di età" sono sostituite dalle seguenti "quarantuno anni di età";

e) al comma 9, le parole "nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge"

2. In deroga al decreto di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili, definisce con uno o più decreti di natura non regolamentare gli importi massimi dei mutui ipotecari ammissibili alla garanzia del relativo fondo, differenziando i predetti importi avuto riguardo al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati in comuni con una popolazione superiore 500.000 abitanti e, per tutti gli altri comuni, al prezzo medio di mercato praticato per analoghi immobili situati nell'ambito della medesima provincia. La differenziazione relativa ai comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti di cui al precedente periodo in ogni caso non può escludere la garanzia del fondo per mutui ipotecari di ammontare non superiore a 250.000 euro.

3. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 582 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 282 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.*

d) *il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 182 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### **3.3**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, sostituire le parole: «Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo» con le seguenti: «I termini di cui all'articolo 64, comma 1, comma 3, primo e secondo periodo, e comma 9,» e le parole: «è differito» con le seguenti: «sono differiti»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Al Fondo di solidarietà mutui "prima casa", cd. "Fondo Gasparrini", di cui all'articolo 54, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnati ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2024.».*

*Conseguentemente, agli oneri pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 86, comma 2, le parole: "a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti. "a decorrere dal 2025"*

b) *sopprimere l'articolo 38.*

### **3.4**

[Turco, Damante, Pirro, Lorefice, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «secondo periodo,» inserire le seguenti: «e comma 9».*

*Conseguentemente all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*Ai maggiori oneri pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione della lettera a), comma 1, dell'articolo 11.*

### **3.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*



a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni

a) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

b) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-*ter*. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-*quater*. Agli oneri di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*, pari a 132,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del Decreto-legge 24 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### 3.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui".

c) dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."

1-*ter*. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - ----;

2026: - ----;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni*



*in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 7.100.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

### **3.7**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"».

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

c) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive."».

### **3.8**

[Fina](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e, allo stesso comma, le parole "40.000" sono sostituite dalle seguenti "30.000"»;

b) *dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* 1-bis. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: "con priorità", sono sostituite dalle seguenti: "esclusivamente";

b) al terzo periodo, dopo le parole "giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età" sono aggiunte le parole: "con un valore complessivo dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 30.000 euro annui";

c) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: "Il soggetto finanziatore trasmette al Gestore, contestualmente alla domanda di accesso da parte del richiedente, documentazione comprovante le motivazioni della considerata inidoneità del richiedente a fruire di servizi o dei prodotti finanziari tradizionali per l'acquisto della prima casa in assenza della garanzia del Fondo. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.".

### **3.9**

[Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo è elevata al 90% della quota capitale»;

b) al comma 2, le parole: "sono assegnati ulteriori 282 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "sono assegnati ulteriori 332 milioni di euro per l'anno 2024".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 3.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: «1-bis. Al fine di calmierare l'impatto dell'incremento dei tassi di interesse sui mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, per le spese sostenute nell'anno 2024, l'importo massimo in detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è incrementato a euro 5.000.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

### 3.11

Nicita, Misiani, Lorenzin, Manca

Dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari, fino al 31 dicembre 2024, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al mutuatario che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbia stipulato, o si sia accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario di importo originario non superiore a 400.000 euro, riferito all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, è riconosciuta la facoltà di richiedere di essere ammesso al beneficio della sospensione delle rate del mutuo ipotecario, ai sensi dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, qualora sia intervenuto, a partire dal 1 luglio 2022, un incremento delle rate mensili del piano di rimborso e il mutuatario si trovi in una situazione di difficoltà che limita o impedisce, con il reddito a disposizione, la capacità di rimborso del mutuo. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive. La sospensione prevista dal dell'articolo 2, comma 476, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 non può essere richiesta dal mutuatario in caso di ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, ovvero in caso di intervenuta decadenza dal beneficio del termine o di risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato.

1-ter. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 475 a 480, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025.

1-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-ter, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quinquies.

1-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori

spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per il 2025."».

### 3.12

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 382 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni per l'anno 2025.

*2-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-ter.

*2-ter.* Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 382 milioni per il 2024 e a 50 milioni per il 2025"».

### 3.13

[Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "282 milioni" con le seguenti: "400 milioni".

Conseguentemente

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 18.000.000

2025: - --;

2026: - --;

### 3.14

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*2-bis.* A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2024, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 15, lettera b), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito di imposta di ammontare pari 19 per cento della spesa sostenuta per i mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, direttamente all'istituto bancario concedente il mutuo. L'istituto bancario provvede a imputare l'importo ceduto nella

quota capitale delle rate del mutuo bancario nel limite di 2.000 euro annui. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

*2-ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione Bancaria Italiana, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma *2-bis*.

*2-quater.* Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si fa riferimento al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta, ferma l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dalle vigenti disposizioni tributarie, si provvede al recupero dei relativi importi secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 3.15

[Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* Il Fondo destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, istituito dal comma *2-bis* dell'articolo 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

*2-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rifinanziamento del Fondo per l'acquisto di alloggi IACP».*

### 3.16

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis.* Il Fondo per il finanziamento dei progetti volti alla realizzazione degli alloggi e residenze di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338, è integrato di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024:	- 50.000.000;
2025:	---
2026:	---

### 3.17

[Misiani, Mirabelli, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*



2-bis. Il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari istituito dal comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2037.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2037 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2038*

*alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché rifinanziamento del Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari».*

### 3.0.1

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Incentivi per l'acquisto di immobili di classe energetica A o B)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2025".

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 97,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 98,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

### 3.0.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3 bis (Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)**

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente.

2. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

3. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge si procederà a stabilire criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

### 3.0.3



[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione).*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80% delle somme sopra indicate sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture. Il restante 20% dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### **3.0.4**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 3-bis**

*(Incremento della dotazione per l'anno 2024 dei fondi per il sostegno alla locazione e per la morosità incolpevole e per sostegno alla graduazione)*

1. Per l'annualità 2024, la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di ulteriori 650 milioni di euro e quella del Fondo inquilini morosi incolpevoli di cui all'articolo 6, comma 5 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 250 milioni di euro.

2. La revisione dei criteri di ripartizione delle risorse tra le Regioni e il successivo trasferimento ai Comuni come prevista dall'articolo 1 commi 8, 9 e 10 del decreto del Ministero delle Infrastrutture 12 agosto 2020 è adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per la ripartizione e il trasferimento dell'80 per cento delle somme di cui al comma 1 sono adottate le modalità indicate dall'articolo 65, commi 2-ter e 2-quater del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo misure di ulteriore coordinamento e unificazione dei due fondi e nuovi criteri ricavati dal monitoraggio effettuato con le modalità previste nel predetto decreto del Ministero delle Infrastrutture.

4. Il restante 20 per cento dello stanziamento è destinato e vincolato a sostenere iniziative dei Comuni e delle Prefetture per la sottoscrizione con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, con l'attivazione di cabine di regia, che prevedano oltre all'utilizzo delle risorse statali anche risorse aggiuntive regionali e comunali nonché piani di utilizzo di alloggi pubblici disponibili, previa attività di recupero leggero, favorendo in tal modo il passaggio a casa a casa per il conduttore obbligato al rilascio.

5. Con decreto specifico del Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero dell'Interno adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri di utilizzo e la ripartizione delle somme tra i comuni richiedenti ove siano stati sottoscritti protocolli di graduazione.

6. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 900 milioni di euro per l'anno 2024."

### 3.0.5

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la dotazione del Fondo nazionale di cui all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2024, 600 milioni per l'anno 2025 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, a 600 milioni per l'anno 2025 e a 1.000 milioni per l'anno 2026."

4. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è, altresì, incrementata a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse derivanti dall'attività di recupero dell'evasione sulle locazioni a breve termine.»

### 3.0.6

[Mirabelli](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Tajani](#), [Losacco](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124)*

1. Al fine di garantire, entro il 31 dicembre 2024, l'attuazione degli interventi di sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è

incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro per l'anno 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni a decorrere dal 2027».*

### **3.0.7**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di diritto alla Casa).*

1. In considerazione del permanere di condizioni di disagio sociale ed economico, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 650 milioni di euro per l'anno 2024. Una quota pari al 20 per cento di detto incremento è specificatamente destinata alla promozione di iniziative degli Enti locali e delle prefetture per la sottoscrizione, con le associazioni sindacali degli inquilini e le associazioni della proprietà edilizia, di protocolli e intese per la graduazione programmata delle esecuzioni, favorendo al contempo processi di rigenerazione urbana. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di ulteriori 250 milioni di euro per il 2024. Alla ripartizione delle risorse di cui al presente comma si provvede con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente,*

*1) all'articolo 11, al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **3.0.8**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Incremento della detrazione fiscale sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione)*

1. Al fine di mitigare l'impatto negativo dell'andamento dei tassi di interesse sui mutui immobiliari per l'acquisto della prima casa di abitazione, la detrazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuta, a valere sulle maggiori spese sostenute sui predetti mutui nell'anno di imposta 2023:

a) nella misura del 60 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 50 mila euro;

b) nella misura del 70 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 40 mila euro.

c) nella misura dell'80 per cento ai nuclei con reddito ISEE non superiore a 35.000 euro.



2. I soggetti di cui al comma 1 possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un contributo sotto forma di sconto sugli importi a titolo di interessi passivi e capitale da essi dovuti per l'anno 2023 in dipendenza del mutuo per il quale beneficiano della detrazione, fino ad un importo massimo pari all'importo complessivo della predetta detrazione, anticipata dall'istituto di credito mutuatario e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, cedibile ad altri istituti di credito e agli altri intermediari finanziari, senza facoltà di ulteriore cessione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione bancaria italiana, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al comma 2.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 90 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".*

### 3.0.9

Sironi, Loreface, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio*

*edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis*, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4

del presente articolo:

a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita



negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.

12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 800 milioni di euro per l'anno 2024, 1.500 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031.

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dalle modificazioni, valutati entro il limite individuale di 50.000 euro per unità immobiliare ed entro il limite complessivo di 800 milioni di euro per il 2024 e 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, si provvede con le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);
- b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-*ter*. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

### 3.0.10

[Nicita](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-*bis***

*(Credito d'imposta in favore dei mutuatari che hanno subito un incremento del mutuo ipotecario per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione)*

1. Ai mutuatari che sono stati maggiormente colpiti dall'incremento delle rate mensili del mutuo ipotecario a decorrere dal 1 luglio 2022, individuati ai sensi del comma 3, e che abbiano rinegoziato il mutuo, o che siano stati ammessi al beneficio della sospensione, è riconosciuto un credito d'imposta sull'eccedenza dell'onere sostenuto in relazione alle rate mensili del piano di rimborso del mutuo, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 2022 e la data di rinegoziazione o di sospensione del mutuo richiesta entro il 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa complessiva ai fini della concessione del credito d'imposta di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono definiti i criteri per l'individuazione dei mutuatari beneficiari del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del maggiore onere sostenuto dal mutuatario, sul quale effettuare il calcolo per l'attribuzione del beneficio di cui al comma 1 e delle tempistiche di utilizzo del credito.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese

pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..».

### 3.0.11

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure per favorire la ripresa del mercato immobiliare)*

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2024, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 4.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### 3.0.12

[Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno dei giovani)*

1. Ai titolari della Carta giovani nazionale (CGN) di cui all'articolo 1, commi 413 e 414, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è associato il "biglietto unico giovani" che consente un prezzo agevolato per l'utilizzo di tutti i mezzi di trasporto, pubblici e privati, all'interno del territorio nazionale. Allo scopo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le funzionalità e le modalità per la realizzazione l'integrazione con la Carta giovani nazionale (CGN).».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### 3.0.13

[Castellone](#), [Lorefice](#), [Pirondini](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Misure a sostegno degli studenti universitari fuori sede)*

1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle Università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non

superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, derivanti dalla stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.

2. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, che tengono conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».*

#### 4.1

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

##### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. È riconosciuto per l'anno 2024 un contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Per le finalità di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le predette risorse sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2024.

1-bis. La scadenza del mercato tutelato per le forniture di gas e per le forniture di luce, è prorogata al 31 dicembre 2024».

#### 4.2

[Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

*Al comma 1, dopo le parole «titolari di bonus sociale elettrico» inserire le seguenti «con un ISEE fino a 30.000 euro,» e sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto 200 milioni di euro per l'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

#### 4.3

[Manca, Nicita](#)

Al comma 1, sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "250 milioni".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

#### 4.4

[Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo e il secondo trimestre 2024, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.017 milioni di euro per l'anno 2024.".».

#### 4.5 (testo 2)

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»*

#### 4.5

Tajani, Misiani, Martella, Losacco

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

1-bis. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la



fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di ulteriori 110 milioni di euro per l'anno 2024.

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 110 milioni per l'anno 2023, si provvede a valere su quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).».

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché agevolazioni tariffarie per la fornitura di energia elettrica e gas naturale»*

## 4.6

### Rando

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, per l'anno 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici."

1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

## 4.7

### Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a partire da aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di impianti solari fotovoltaici. Alla copertura degli oneri previsti si provvede con i proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30."

## 4.8

### Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato a clienti forniti sul mercato libero, per le piccole e medie imprese che dichiarino di versare in situazione di obiettiva difficoltà. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA, con propri provvedimenti disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del primo periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore delle utenze delle piccole e medie imprese."



Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 sono sostituite con le seguenti: 87 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

#### 4.9

Manca, Rando

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti: "1-bis. È autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro da destinare, a decorrere dal 1° aprile 2024, alla riduzione delle spese energetiche per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico anche tramite il finanziamento di pannelli solari fotovoltaici.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 4.10

Irto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. I nuclei che hanno un ISEE inferiore a 8.265 euro annui usufruiscono del bonus elettrico e gas anche se possiedono un immobile di proprietà, in particolare i nuclei con almeno 4 figli, o con soggetti in curatela o tutela stabilmente conviventi".

#### 4.0.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 4-bis

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni per il 2026 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1-bis. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro per l'anno 2024, 75 milioni di euro per l'anno 2025, 70 milioni di euro per l'anno 2027 e 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030

#### 4.0.2

Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili» con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per il 2026 e 35 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni per l'anno 2024, di 75 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026, di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.*

**4.0.3**

[Manca, Irto, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis**

*(Misure per promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti, con i soggetti del sistema bancario, con la società Poste Italiane, e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dal 2025.».*

**4.0.4**

[Lorefice, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4- bis**

*(Disposizioni in materia di impianti fotovoltaici di piccola taglia)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La presente detrazione si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

#### 4.0.5

Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 4 bis

(Misure in materia di decarbonizzazione del sistema energetico)

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e delle Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»



#### 4.0.6

Barbara Florida, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **"Art. 4-bis**

*(Misure in materia di comunità energetiche rinnovabili)*

1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 25 milioni per il 2026 e di 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui al comma 1. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.

3. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026, 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

#### 4.0.7

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 4-bis.**

*(Piano per la riduzione dei consumi idrici domestici)*

1. Con la finalità di limitare il valore medio dei consumi civili di acqua, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano per la riduzione dei consumi idrici domestici volto a favorire il ricorso sostenibile alle acque non potabili per gli usi compatibili, anche mediante la promozione di avanzate tecnologie di trattamento e di riuso. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### 4.0.8

Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 4-bis.**

*(Riduzione base imponibile IVA su carburanti)*



1. Al fine di mitigare l'impatto del rincaro dei prezzi dei carburanti sulle famiglie e imprese, in particolare in relazione ai costi di trasporto, in deroga all'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, dalla base imponibile dell'imposta sul valore aggiunto dovuta sulle operazioni di acquisto di benzina, oli da gas o gasolio, gas di petrolio liquefatti, usati come carburante, nonché di gas naturale usato per autotrazione, è esclusa l'accisa dovuta ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:*

**"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

5. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

6. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

7. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **4.0.9**

[Damante, Sironi, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Reintroduzione del programma di attribuzione di rimborsi in denaro - cash back)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici ai sensi dell'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è ripristinato a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025.

2. Al fine di garantire le risorse finanziarie necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo di euro 1 miliardo per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, in

quanto compatibile con le previsioni di cui al presente articolo, fermo restando la sospensione del programma di rimborso per effetto di quanto previsto dal comma 640 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4. Ai fini del comma 3, il comma 643 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.

5. Sono a carico delle risorse di cui al precedente comma 2 gli oneri e le spese per gli affidamenti di cui ai commi 289-*bis* e 289-*ter* della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2024 e 4 milioni di euro per l'anno 2025».

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2024 e 2 miliardi per l'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate provenienti dall'articolo 11, comma 6-*bis*.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-*bis*. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-*bis* è soppresso.

#### **4.0.10**

##### **Manca**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 4-*bis*.**

*(Misure di sostegno alle famiglie per la conversione a gas dei veicoli).*

1. All'articolo 73-*quinquies* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Al fine di sostenere la spesa delle famiglie per la mobilità sostenibile e con l'obiettivo di ridurre gli impatti ambientali dei veicoli circolanti, a coloro che a decorrere dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2026 installano impianti a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo pari a euro 400 per il GPL ed euro 700 per il metano.

3-*ter*. Il contributo di cui al precedente comma 3-*bis* è corrisposto dall'installatore al beneficiario dell'impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all'impianto ed all'operazione di installazione.

3-*quater*. Le imprese costruttrici ed importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano di cui al precedente comma 3-*ter* rimborsano all'installatore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui si provvede all'aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della installazione dell'impianto di alimentazione a GPL o metano. Per la disciplina applicativa e per le procedure di concessione del contributo si applicano, in quanto compatibili, le

norme dei commi da 1032 a 1036 e 1038 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019.

*3-quinquies.* Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura per l'installazione degli impianti di cui al comma *3-ter*, il costruttore o l'importatore dell'impianto conserva la seguente documentazione, che deve essere ad essere trasmessa dall'installatore entro sessanta giorni dall'emissione della fattura:

- a) copia della fattura per l'installazione, con attestazione di conformità all'originale apposta dal soggetto emittente;
- b) copia della carta di circolazione del veicolo da cui risulti l'avvenuta installazione, o attestazione equipollente".

*Conseguentemente, alla Tabella A:*

*alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*alla voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000

#### **4.0.11**

##### **Rando**

Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Eliminazione dei sussidi alle caldaie a gas)*

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi climatici e della decarbonizzazione del settore edilizio, a partire da gennaio 2024, non sono più finanziate le caldaie a condensazione ed altre tecnologie alimentate a gas attraverso il sistema incentivante, ecobonus, superbonus e Bonus case.

2. Si anticipa al 1 gennaio 2026 il divieto di vendere e installare le caldaie a gas e a combustibili fossili.

#### **4.0.12**

##### **Misiani, Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito**

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

#### **«Art. 4-bis**

*(Norme per l'adeguamento dei salari)*

1. Al fine di garantire il rinnovo dei contratti nazionali di lavoro nei termini previsti dalle scadenze ivi contenute, ai lavoratori con contratti nazionali di lavoro scaduti e non rinnovati nei suddetti termini, è riconosciuta un'indennità di vacanza contrattuale calcolata sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea, da erogarsi mensilmente fino al rinnovo degli stessi contratti.

2. La disposizione di cui al comma 1, non si applica nei casi in cui i contratti nazionali di lavoro prevedano misure analoghe di valore pari o superiore a quello previsto dal comma 1.

3. Al fine del rispetto dei contratti nazionali di lavoro e del sostegno dei salari:

a) l'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono limitati ai datori di lavoro che applicano contratti collettivi di lavoro che siano stati rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza prevista e sono condizionati all'applicazione di un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività prevalentemente svolta dal datore di lavoro;

b) il contributo di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è triplicato qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dal datore di lavoro al momento del recesso non sia stato rinnovato entro dodici mesi dalla scadenza prevista.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 4.0.13

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

#### Inammissibile C.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto

legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.

2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

#### 4.0.13 (testo 2)

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

#### Inammissibile C.

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis

*(Riforma degli oneri generali di sistema)*

1. Per il finanziamento delle misure agevolative finalizzate all'attuazione dell'articolo 17 della Direttiva 2003/96/CE e dell'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy il Fondo Energivori finanziato con i proventi derivanti dalle risorse di cui al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Le risorse destinate al Fondo pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* individua, con proprio decreto, le modalità per l'erogazione delle risorse in favore dell'ente pubblico Cassa per i servizi energetici e ambientali, al fine di compensare le agevolazioni concesse con la rideterminazione degli oneri del sistema elettrico di cui all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.



2. A partire dal 1° gennaio 2024, le misure agevolative in favore delle imprese a forte consumo di energia e il bonus sociale per gli utenti del settore elettrico non sono considerati un onere generale di sistema. L'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, entro 30 giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, adegua i propri provvedimenti.

3. All'articolo 39, comma 3, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole da: «tener conto» fino a «al medesimo comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «redistribuirne il peso in misura proporzionale ai prelievi.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."*

#### **4.0.14**

[Nicita, Martella](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

1. In favore dei soggetti residenti o domiciliati nel raggio di 30 chilometri da impianti di raffineria di petroli, è riconosciuto un contributo a copertura dei costi di acquisto di carburanti per autotrazione. Per tale finalità è stanziata la somma di 25 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso a beneficio di cui al comma 1.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

#### **4.0.15**

[Damante, Loreface, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, per i contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile che abbiano subito un incremento dell'aumento della rata mensile, in conseguenza dei maggiori interessi, la percentuale di detraibilità di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 50%.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

#### 4.0.16

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 4-bis.**

*(Incremento della detraibilità degli interessi passivi su contratti di mutuo ipotecari a tasso variabile stipulati per l'acquisto dell'abitazione principale)*

1. Per l'anno 2024, in conseguenza dei maggiori interessi applicati ai contratti di mutuo ipotecari, il limite massimo di 4.000 euro di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato a 8.000 euro.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti "15 per cento". Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024."

#### 4.0.17

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **"Art. 4-bis**

*(Incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

2. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di ulteriori 600 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire nell'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 1.200 milioni di euro."

#### 4.0.18

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **"Art. 4-bis**

*(Incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e del Fondo affitto per gli studenti fuori sede)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «6 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «660 milioni».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 660 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 660 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per gli anni 2024 e 2025 una minore spesa complessiva annua quantificata in 660 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2024, 660 milioni di euro."

#### **4.0.19**

[Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis**

1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene istituito il Fondo per la Connettività di famiglie e imprese, nel quale confluisce il totale degli importi risparmiati a seguito della completa esecuzione della Missione 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

2. Nel medesimo termine, in ragione dell'importo del Fondo di cui al comma 1 e fino ad esaurimento dello stesso, con decreto del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, vengono definite le specifiche condizioni per l'accesso, da parte di famiglie, piccole imprese e titolari di partita Iva, ad un *voucher* pari al costo di attivazione, e in ogni caso non superiore a 200 euro ad abbonato, per il passaggio ad una connessione a banda ultra-larga (*Very High Capacity network*) che consenta una velocità di trasmissione superiore a 100 Mbps potenziabile ad una velocità di 1 Gigabit, secondo gli obiettivi del "Digital Compass europeo" al 2030 e dell'"Italia a 1 Giga" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.»

#### **5.1**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10.790 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 10.790 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

#### **5.1 (testo 2)**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole «In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024,».*

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a **14.740** milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a **14.740** milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## 5.2

Patuanelli, Damante, Pirro, Castellone, Castiello

### Inammissibile C.

Al comma 1, sostituire le parole: «al 31 dicembre 2024» con le seguenti «al 31 dicembre 2026» e le parole «6 punti percentuali» con le seguenti «8 punti percentuali».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 3,6 miliardi di euro per il 2024, 14,6 miliardi di euro per ciascuno degli 2025 e 2026 e in 1 miliardo di euro per il 2027, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

6-ter. All'articolo 96, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»";

6-quater. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al comma 491, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse";

6-quinquies. All'articolo 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»".

b) dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

#### **"Art. 11-bis**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.



4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

#### **«Art. 11-ter.**

*(Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)*

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

#### **«Art. 11-quater. (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

**5.3**

Scalfarotto, Paita

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole «, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico,».

Conseguentemente,

a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro per l'anno 2024;

c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni per l'anno 2025.

**5.4**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: "sul rateo di tredicesima,".

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis.**

*(Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)*

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024 e 2025, una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024 e al 1° gennaio 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023 e 2024, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024 e 2025, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione. "

**5.5**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Al comma 1, dopo le parole "non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, al netto del rateo di tredicesima", aggiungere i seguenti periodi:

"Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro.

La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6% per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula

$$E = 6\% \times [(3.153-r)/461]$$

Dove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata

Per le risorse necessarie ad introdurre la misura, quantificate in 650 milioni per il 2024, si provvede attraverso l'abrogazione della cedolare secca sui canoni liberi di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo del Decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23

## 5.6

[Sbrollini, Paita](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.

*Conseguentemente:*

- a) *sopprimere il comma 2 dell'articolo 86;*
- b) *alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e dei datori di lavoro".*

## 5.7

[Camusso](#)

**Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:**

**"1-bis.** Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro."

**1-ter.** Ai maggiori oneri di cui al comma 1-bis, pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 650 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 650 milioni di euro per l'anno 2024."

## 5.8

[Verducci](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano, al fine di contenere il perdurare degli effetti straordinari sull'occupazione e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, anche all'area di crisi industriale complessa riconosciuta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 dicembre 2018.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «91 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 94 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029».*

### 5.0.1

[Manca](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente

**«Art. 5-bis**

*(Modifiche all'articolo 51 del TUIR in materia di Indennità di trasferta)*

1. All'articolo 51, comma 5, del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, le parole: « lire 90.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 60 » e le parole: « lire 150.000 » dalle seguenti: « euro 100 »

b) al secondo periodo, le parole: « lire 30.000 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 euro » e le parole: « lire 50.000 » dalle seguenti: « 50 euro »

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

**5.0.2**

[Sbrollini, Paita](#)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

**«Art. 5-bis**

*(Misure a sostegno del lavoro stagionale)*

1. All'articolo 2, comma 29, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole ", per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015" sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

**5.0.3**

[Patuanelli, Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Detassazione degli incrementi retributivi per rinnovo dei CCNL)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è inserito il seguente:

«182-bis. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

**5.0.4**

[Patuanelli, Naturale, Sabrina Licheri, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C., limitatamente alla lettera a), comma 2**



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Proroga esenzione Irpef redditi dominicali e agrari)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2022, 2023 e 2024".

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

**5.0.5**

[Patuanelli](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Proroga esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole "e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "e il 31 dicembre 2024"».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024, 68 milioni di euro per l'anno 2025, 78 milioni di euro per l'anno 2026, 98 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

**5.0.6**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

**5.0.7**

[Patuanelli](#), [Boccia](#), [De Cristofaro](#), [Calenda](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».

12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;

b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;

c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## 5.0.8

Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Beneficio economico in favore dei datori di lavoro per gli incrementi retributivi corrisposti ai fini dell'adeguamento al salario minimo)*

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con il presente articolo, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, a eccezione di quelli previsti alle lettere b) e c) del comma 2 del medesimo articolo 2 del decreto legislativo n. 81 del 2015.

3. In attuazione degli articoli 35, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, ai lavoratori che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione che si concreti in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, a carattere non subordinato, o effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale di cui all'articolo 2222 del codice civile, il committente è tenuto a corrispondere un compenso proporzionato al risultato ottenuto, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per conseguirlo.

4. Per «retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato» si intende il trattamento economico complessivo, comprensivo del trattamento economico minimo, degli scatti di anzianità, delle mensilità aggiuntive e delle indennità contrattuali fisse e continuative dovute in relazione all'ordinario svolgimento dell'attività lavorativa, non inferiore, ferme restando le pattuizioni di miglior favore, a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) in vigore per il settore in cui il datore di lavoro opera e svolge effettivamente la sua attività, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL, non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi.

5. Il trattamento economico minimo orario per il lavoro domestico è stabilito con regolamento adottato mediante decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei principi e delle finalità della medesima legge.

6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi nazionali applicabili ai sensi dei commi 4 e 5, la retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato non può essere inferiore a quella prevista per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva interessata.

7. Il trattamento economico minimo orario stabilito dal CCNL non può essere in ogni caso inferiore all'importo previsto al comma 4.

8. In mancanza di contratti collettivi nazionali per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili.

9. In mancanza di contratti collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento la retribuzione di cui al comma 6 non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL per il settore maggiormente affine a quello di riferimento e che disciplina mansioni equiparabili a quelle svolte nel settore privo di contratti collettivi nazionali specifici.

10. Per i lavoratori di cui al comma 3, che prestano la propria attività lavorativa in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o di un contratto di collaborazione, in mancanza di accordi collettivi nazionali specifici per il settore di riferimento stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la retribuzione dovuta non può essere complessivamente inferiore a quella stabilita dal CCNL che disciplina, nel medesimo settore, mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, avuto riguardo al tempo normalmente necessario per fornire la stessa prestazione.

11. All'articolo 2225 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il corrispettivo per la prestazione d'opera intellettuale o manuale non può essere comunque inferiore a quello stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale per mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati».



12. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi da 4 a 11, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

13. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono nominati i membri della Commissione.

14. La Commissione di cui al comma 13 è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

- a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
- c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;
- d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;
- e) un numero pari di rappresentanti delle associazioni dei datori lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

15. La Commissione di cui al comma 13:

- a) con cadenza annuale, valuta e determina l'aggiornamento dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4;
- b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato, come definita ai commi 4 e 5;
- c) raccoglie informazioni e cura l'elaborazione di specifici rapporti o studi periodici sull'applicazione dei contratti collettivi nei vari settori.

16. L'aggiornamento su base annuale dell'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

17. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.

18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 13 a 17, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'amministrazione interessata vi provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

19. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o a limitare l'applicazione delle disposizioni del presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

20. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 19 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 19. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

21. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per il salario minimo», con una dotazione complessiva pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

22. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la modalità di erogazione del beneficio economico in favore dei datori di lavoro di cui al comma 22, progressivamente decrescente e proporzionale agli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro al fine di adeguare il trattamento economico minimo orario all'importo di 9 euro di cui al comma 4,.

23. Il beneficio di cui ai commi 21 e 22 non si applica nelle ipotesi di cui agli articoli 24-ter e 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, per fatti commessi da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero delle società o associazioni anche prive di personalità giuridica, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei citati soggetti.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **5.0.9**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(ACE)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e i commi da 549 a 552 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.820,3 milioni di euro per l'anno 2025, 2.814,3 milioni di euro per l'anno 2026, 2.842,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 2.853,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

### **5.0.10**

[Patuanelli](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Detassazione rinnovi contratti collettivi)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2024, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero contributivo di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289" all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

## 5.0.11

Damante, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Castiello

### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 5-bis.

*(Esonero contributivo per la riduzione dell'orario di lavoro settimanale a parità di retribuzione)*

1. Al fine di adottare forme flessibili di organizzazione del lavoro volte ad adeguare la disciplina dell'orario di lavoro alle attuali dinamiche sociali ed economiche e alle ricadute dirette e indirette dello sviluppo tecnologico nel mercato del lavoro, nonché a promuovere l'occupazione, incrementare la produttività del lavoro e migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché le loro articolazioni territoriali o aziendali, possono stipulare specifici contratti di riduzione dell'orario di lavoro, a parità di retribuzione.

2. Ai sensi dei contratti di cui al comma 1, l'orario normale di lavoro di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, può essere ridotto fino a 32 ore settimanali. La riduzione può riguardare l'orario giornaliero o il numero delle giornate lavorative settimanali, fino a 4. In tale ultimo caso, le ore lavorative giornaliere che superano le 8 ore ordinarie non sono considerate lavoro straordinario. I medesimi contratti stabiliscono criteri e modalità di individuazione dei lavoratori interessati, anche su base volontaria, coerentemente alle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In mancanza di contrattazione collettiva, come definita al comma 1 del presente articolo, almeno il 20 per cento dei lavoratori dipendenti della medesima azienda o il datore di lavoro possono proporre un'ipotesi di accordo per una riduzione dell'orario di lavoro, fino a 32 ore, a parità di retribuzione ai sensi di commi 1 e 2, del presente articolo, specificandone le modalità. Entro 90 giorni dalla diffusione della proposta di riduzione con una comunicazione aziendale a tutto il personale dipendente, la proposta è sottoposta a referendum confermativo cui partecipa, con funzione di supervisione, un delegato dell'ente bilaterale competente per territorio, ove esistente, anche nel settore affine a quello in cui opera l'azienda interessata dall'accordo. L'ipotesi di accordo s'intende approvata se, all'esito del referendum, si esprime favorevolmente la maggioranza dei dipendenti dell'azienda e, nel solo caso in cui la proposta di riduzione provenga dai lavoratori, sia accolta anche dal datore di lavoro entro i 30 giorni dal voto. Nel caso di esito referendario negativo, la richiesta può essere riproposta dopo 180 giorni.

4. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, per la quota di retribuzione corrispondente alla riduzione dell'orario normale di lavoro di cui al presente articolo, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

5. L'esonero di cui al comma 4, è altresì riconosciuto, in relazione alla quota di riduzione dell'orario di lavoro di cui al presente articolo, ai datori di lavoro che assumono lavoratori, anche cumulativamente ad altri incentivi riconosciuti per le stesse assunzioni, per una durata non superiore a:

a) 24 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;

b) 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato. Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento, il contratto venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per ulteriori 6 mesi.

6. L'esonero contributivo di cui al comma 4, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

7. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al comma 6. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

8. In via sperimentale, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito l'Osservatorio nazionale sull'orario di lavoro, con sede presso l'Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche.

9. L'Osservatorio di cui al comma 8, ha il compito di raccogliere e di elaborare dati statistici e socio-economici relativi:

a) alle modalità e agli strumenti con i quali le imprese e i lavoratori gestiscono e organizzano l'attività lavorativa e gli orari di lavoro;

b) all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, al fine di verificarne i risultati;

c) alle dinamiche del mercato del lavoro e all'andamento dei sistemi formativi e di riqualificazione professionale, con riferimento allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie, al fine di definire il rapporto tra numero di ore di lavoro svolto, numero di lavoratori impiegati, tasso di produttività e ricchezza prodotta;

d) all'impiego dei contratti di solidarietà previsti dalla normativa vigente, al fine di verificare in che misura si faccia effettivamente ricorso ad essi;

e) alle specifiche intese raggiunte in sede di contrattazione collettiva di prossimità in riferimento alla disciplina dell'orario di lavoro, di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

10. L'Osservatorio di cui al comma 8, predispone una relazione annuale sulla propria attività e la trasmette alle Camere entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

11. Entro il 31 dicembre 2026, sulla base dell'attività svolta dall'Osservatorio di cui al comma 8, della presente legge, il Governo verifica i risultati della sperimentazione di cui ai commi 4 e 5, e presenta una Relazione alle competenti Commissioni parlamentari.

12. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, stabilisce le modalità di costituzione e funzionamento dell'Osservatorio di cui comma 8.

13. L'Osservatorio si avvale delle strutture e delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli enti strumentali vigilati dal medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

14. I contratti collettivi di lavoro nazionali e di secondo livello, aziendali e integrativi, stipulati dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché dalle loro articolazioni territoriali o aziendali, possono regolamentare le ulteriori modalità di attuazione del presente articolo, per quanto da esso non specificamente disciplinato".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

*b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## **5.0.12**

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente*

**«Art. 5-bis**



1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. ».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

### 5.0.13

[Fregolent, Musolino, Paita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

*5-bis*

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

*1-bis, "Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150".*

### 5.0.14

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2024 e di 32 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2024 e 68 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **5.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

### **5.0.15 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Stabilizzazione sgravi contributivi giovani agricoltori)*

1. Al fine di promuovere l'imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate a partire dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto, nel limite massimo di spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2024, di 27,9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 15,7 milioni di euro per l'anno 2026, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

2. L'esonero di cui al comma 1, nei limiti di spesa di cui al comma 1, non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del precedente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 9.000.000;

2025: - 27.900.000;

2026: - 15.700.000;

**5.0.16 (testo 2)**

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

**5.0.16**

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis**

*(Misure per la riduzione della pressione fiscale)*

1. Nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando, in luogo delle aliquote previste dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 28.000 euro, 23 per cento;
- b) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35 per cento;
- c) oltre 50.000 euro, 43 per cento.

2. La detrazione prevista dall'articolo 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è innalzata a 1.955 euro.

3. La somma a titolo di trattamento integrativo, di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del citato testo unico delle imposte sui redditi diminuita dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### 5.0.17

Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e a 30 milioni per l'anno 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

### 5.0.18

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 5-bis**

*(Esonero contributivo lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorre dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150"

Conseguentemente,

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;



2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

### 5.0.19

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Fondo integrazione retributiva educatori professionali)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito un fondo di 10 milioni di euro per integrare le differenze retributive spettanti agli educatori professionali che negli ultimi 10 anni, benché titolati in modo da avere diritto all'inquadramento D2 del CCNL delle Cooperative sociali, sono stati inquadrati ad un livello inferiore.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

### 5.0.20

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 5-bis.**

*(Misure in materia di adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali)*

1. Al fine di contenere i maggiori costi a carico dei datori di lavoro derivanti dagli incrementi retributivi corrisposti ai prestatori di lavoro derivante dal relativo adeguamento dell'inquadramento contrattuale ai sensi dell'articolo 1, commi 594-601, della legge 29 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per l'adeguamento dell'inquadramento degli educatori professionali», con una dotazione complessiva pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

### 5.0.21

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 5-bis**

*(Disposizioni in favore dei liberi professionisti)*

1. La disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista, nei casi e con i limiti previsti dall'articolo 1, commi da 927 a 944, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applica anche agli adempimenti contributivi e assicurativi e al pagamento di sanzioni in favore della pubblica amministrazione conseguenti a provvedimenti giudiziari.

2. Il comma 937 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

«937. In caso di parto o interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data dell'interruzione della stessa ovvero la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nel caso in cui le richieste da parte dei datori di lavoro eccedano di oltre il cinquanta per cento le quote d'ingresso stabilite, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque autorizzato un numero di ingressi di lavoratori stranieri ulteriore, nella misura minima della metà e massima dei due terzi delle richieste eccedenti".

## 6.1 (testo 2)

Malpezzi

### Inammissibile C.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 12.400.000;

2026: - 900.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.200.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

## 6.1

Malpezzi

### Inammissibile C.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 6

*(Misure fiscali in favore del welfare aziendale)*

1. A partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, al fine di incrementare il potere di acquisto del personale dipendente, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 142,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 12,4 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900.000 euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 42.200.000;

2025: - 12.400.000;

2026: - 900.000;

## 6.2

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

«1. Il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 734 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie».

## 6.3

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.»

b) Il comma 2 viene interamente abrogato.

## 6.4

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*« 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

*Conseguentemente:*

- *sopprimere il comma 2*

- *Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;

2025: - 40.000.000;

2026: - 40.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **6.5**

[Irto](#)

### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 1500, i beni ceduti e ai servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

b) sopprimere il comma 2.

## **6.6**

[Gelmini, Lombardo](#)

### **Inammissibile C.**

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: "Limitatamente al periodo d'imposta 2024";

b) sostituire le parole: "1.000 euro" con: "1.500 euro" e le parole: "2.000 euro" con: "3.000 euro"



Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente emendamento, pari a 130,75 milioni di euro annui per il 2024 e 392,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) per ciascuno degli anni 2025 e 2026, quanto a 142,25 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 250 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 6.7

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire le parole: «Limitatamente al» con le seguenti: «A decorrere dal»;*

b) *sostituire le parole: «1.000 euro» con le seguenti: «2.000 euro»;*

c) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il limite di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, limitatamente ai nuclei familiari monogenitoriali.»*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 380 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede mediante le seguenti modifiche:*

a) *all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025»*

## 6.8

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

All'articolo 6, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: "complessivo di 1.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "complessivo di 1.250" e le parole: "è elevato a 2.000" con le seguenti: "è elevato a 2.300";

b) dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

3. Ai fini del presente articolo all'articolo 100 comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o - ter) aggiungere la seguente: p) le prestazioni veterinarie, l'acquisto di alimenti e le polizze di assicurazione per responsabilità civile per animali legalmente detenuti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al precedente comma 3.

Conseguentemente all'articolo 11, la lettera a) è soppressa.

## 6.9

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

### **Inammissibile C.**

Al comma 1, dopo le parole: "delle spese per l'affitto della prima casa" inserire le seguenti: ", delle misure di sostegno alla genitorialità".

## 6.10

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: « di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».*

*2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 6, commi 2-bis e 2-ter, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **6.11**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

*«2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo, la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento" e le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".*

*2-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».*

*Conseguentemente, agli eventuali maggiori oneri, si provvede:*

*a) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dal 2024" con le seguenti: " a decorrere dal 2025";*

## **6.12**

[Irto](#)

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: «i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.»*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## **6.13**

[Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

*«2-bis. Dopo l'articolo 100, comma 2, lettera o-ter) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, "Testo unico delle imposte sui redditi", aggiungere la seguente lettera:*

"p) le prestazioni veterinarie, acquisto alimenti e assicurazione di responsabilità civile per animali legalmente detenuti. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanarsi entro 90 dall'emanazione della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei presenti benefici.".

## 6.14

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. All'interno del welfare aziendale trovano espressa collocazione interventi e servizi rivolti ai lavoratori con disabilità ai fini dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 2, comma 4 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, resa esecutiva con legge 3 marzo 2009, n. 18, attraverso la previsione espressa di misure che favoriscano l'accesso e il mantenimento del lavoro in condizioni di pari opportunità ed eguaglianza per i lavoratori con disabilità, in relazione a servizi di trasporto attrezzato o accessibile, supporti per la mobilità, ausili e trasformazioni delle postazioni di lavoro agile e da remoto. Le misure di welfare aziendale previsti all'interno dei programmi definiti in sede di contrattazione collettiva o di regolamentazione aziendale, debbano risultare pienamente accessibili e fruibili in condizioni di pari opportunità e eguaglianza ai lavoratori con disabilità.".

## 6.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 6-bis**

*(Misure di sostegno ai redditi)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 6.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

### **«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 6.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 6-bis**

*(Misure di sostegno ai redditi)*

1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### 6.0.4

Furlan, Nicita

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 6-bis**

1. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi».

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."

#### 6.0.5

Turco, Patuanelli, Castellone, Damante

Aggiungere, in fine, gli articoli seguenti:

6-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *la parola: "sconto" è sostituita con la parola: "riferimento";*

b) *le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".*

6-ter. Le disposizioni di cui al comma 6-bis si applicano a partire dal 1° gennaio 2024. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2024, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data. Per la finalità di cui al comma 6-bis è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### 6.0.6

Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 6-bis.**

*(Maggiorazione credito d'imposta assunzioni personale qualificato di start-up e PMI innovative)*

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il credito d'imposta per l'assunzione di personale qualificato da impiegare in attività di ricerca e sviluppo, ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo aziendale sostenuto per le assunzioni.».



Conseguentemente, agli oneri previsti a decorrere dall'anno 2025, stimati in 150 milioni di euro, si provvede:

all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

## 6.0.7

Basso

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

### «Art. 6-bis

1. Per gli anni dal 2024 al 2028, ai redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia, presso centri di ricerca e strutture sanitarie e sociosanitarie, da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano le agevolazioni fiscali vigenti nell'esercizio relativo all'anno 2023.

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 6.0.8

Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

**Inammissibile C., limitatamente al comma 5**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art 6 bis

(Fondo per la creazione degli asili nido aziendali)

1. Al fine di promuovere politiche di sostegno alla famiglia e di favorire la conciliazione della genitorialità col mondo del lavoro è istituito un "Fondo per la creazione degli asili nido aziendali", d'ora in poi denominato "Fondo" nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Per asili nido e micro-nidi si intendono le strutture attivate presso i luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze destinati ai figli delle lavoratrici e dei lavoratori delle aziende, di età compresa tra i tre mesi ai tre anni.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto a ripartire tra le regioni le risorse del Fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. Le regioni provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo mediante bandi pubblici rivolti alle imprese, singole o associate, in possesso della Partita IVA

5. Le eventuali spese di partecipazione alla gestione dei micro-nidi e dei nidi nei luoghi di lavoro sono deducibili dall'imposta sul reddito dei genitori e dei datori di lavoro nella misura che verrà determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -30.000.000

2025: - 40.000.000

2026: - 30.000.000

## **6.0.9**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di promozione della mobilità sostenibile casa-lavoro tramite incentivi di mobility management)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile mediante il rafforzamento dell'efficacia delle politiche di mobility management, i piani di spostamento casa-lavoro adottati ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e i piani di spostamento casa-scuola, adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, possono contenere, tra le misure utili a orientare i comportamenti dei dipendenti verso alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, anche l'erogazione di incentivi, rimborsi, buoni e contributi comunque denominati in favore del personale che sceglie forme di mobilità sostenibile per recarsi dall'abitazione alla sede di lavoro e viceversa. Per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle suddette somme, nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente, non si applicano le disposizioni e limitazioni stabilite dalle norme di legge e di contratto collettivo in materia di spesa di personale, di trattamenti economici e di welfare integrativo.

2. Al fine di favorire e semplificare l'attuazione di misure utili a orientare i comportamenti dei lavoratori verso forme di mobilità sostenibile alternative all'uso individuale del veicolo privato a motore, contenute nei piani adottati dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 229, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e nei piani di spostamento casa-scuola, adottati dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 51, comma 2, alla lettera d-bis), dopo le parole: « del medesimo articolo 12 » sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ovvero per l'incentivazione del dipendente all'uso delle altre forme di mobilità sostenibile, in conformità alle misure contenute nei piani degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola del personale adottati dal datore di lavoro ai sensi della normativa vigente in materia ».

3. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, all'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente: "d-ter) le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa in Sharing di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (corporate sharing), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste dal comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

## **6.0.10**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-bis**

*(Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori)*

1. Al fine di sostenere la mobilità dei lavoratori e favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro su tutto il territorio nazionale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo affitti per il sostegno alla mobilità dei lavoratori, con una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa.

2. Ai lavoratori che svolgono la propria prestazione lavorativa in un luogo a distanza di almeno 250 km dal luogo di residenza anagrafica e che sottoscrivono una proposta di locazione, con durata minima di dodici mesi, di un immobile ad uso abitativo ubicato nel territorio del comune ove la prestazione viene resa è riconosciuto un contributo a fondo perduto anticipato, pari all'importo di tre canoni mensili previsti dal contratto di locazione e comunque fino a un massimo di 3.000 euro. Il contributo a fondo perduto può essere riconosciuto fino alla sottoscrizione del contratto di locazione ed erogato direttamente al locatore in nome e per conto del lavoratore locatario. L'erogazione del contributo comporta il divieto, per il locatore, di esigere ulteriori somme a titolo di caparra, o ad altro titolo, comunque riferibile all'avvio della locazione. La risoluzione del contratto prima dello scadere del dodicesimo mese comporta la ripetizione del contributo ad opera della parte che recede. In caso di risoluzione consensuale, la ripetizione è effettuata in parti eguali dal locatore e dai locatari, salva diversa pattuizione.

3. Ai fini del riconoscimento del contributo, i soggetti interessati trasmettono all'Agenzia delle entrate la proposta di locazione accettata unitamente al contratto di locazione registrato, nonché ogni altra informazione utile ai fini dell'erogazione del contributo.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuate le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, nonché le modalità di monitoraggio delle comunicazioni

5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque al fine di ottenere indebitamente il contributo di cui al presente articolo rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

### 6.0.11

[Paita, Musolino](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Articolo 6-bis**

*(detassazione dei benefici derivanti dalla contrattazione di secondo livello)*

1. A decorrere dall'anno 2024, non concorrono a formare il reddito, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti del settore privato, nonché le somme erogate, in attuazione delle disposizioni contenute negli interventi salariali migliorativi rispetto ai Contratti Collettivi Nazionali dei Lavoratori privati di cui alla contrattazione di secondo livello sottoscritti dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali unitarie in caso di contratti aziendali e le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali distrettuali, provinciali o regionali presenti nel territorio, in caso di contratti territoriali.
2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### 6.0.12

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente

#### **«Art. 6-bis**

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, lettera b), primo periodo, le parole: «di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle rate in scadenza da tale data.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 7.1

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. I premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 188, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa non concorrono alla formazione del reddito.

2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 182 è abrogato.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## 7.2

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nell'anno 2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente, agli oneri aggiuntivi, pari a 235 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede:*

*all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

## 7.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

### **Inammissibile C.**

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e azzerata per le imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 100 milioni di euro per il 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

## 7.4



[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

a) «1-*bis*. All'art. 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo le parole «per il settore privato» sono aggiunte le seguenti "e per il settore pubblico»;

b) 1-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1-*bis*, pari a pari a 30 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

## **7.5**

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 1, comma 186, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "per il settore privato", sono aggiunte le seguenti: "e per il settore pubblico".».

### **7.0.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

### **7.0.2**

[Manca, Martella, Basso](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Articolo 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: "e di contratto collettivo, anche a favore di enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276".

### **7.0.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'articolo 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-*bis*) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale;"

### **7.0.4**

[Manca, Martella, Basso](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis**

*(Determinazione redditi da lavoro dipendente)*

1. All'art. 51, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) le somme erogate dagli enti bilaterali ai lavoratori dipendenti, sulla base delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale".

### **7.0.5**

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 7-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **7.0.6**

[Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 7-bis.**

*(Regime speciale lavoratori impatriati)*

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente: "3-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta ai lavoratori assunti da start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e da PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Per i soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1, la percentuale di detassazione è ridotta al 10 per cento nel caso in cui la residenza anagrafica e lo svolgimento della prestazione lavorativa ricadono nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - Zes unica di cui all'articolo 9 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124."

2. Al fine di preservare il legittimo affidamento dei lavoratori impatriati in merito al regime fiscale speciale ad essi applicabile, nelle more di una revisione organica del regime speciale impatriati, anche in recepimento della nuova disciplina sulla residenza anagrafica che verrà definita in attuazione della delega fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario, ed in particolare l'articolo 3, recante i principi generali relativi al diritto tributario dell'Unione europea e internazionale, le disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e all'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, trovano applicazione ai soggetti che conseguono la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, entro il 31 dicembre 2025. Eventuali modifiche al regime speciale, ove meno favorevoli per i lavoratori, trovano in ogni caso applicazione a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo all'entrata in vigore delle nuove disposizioni."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti «90 milioni di euro»*

## 8.1

Barbara Florida, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 8

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)*

1. La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminata in 70 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per il miglioramento della qualità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale su tutto il territorio nazionale, nell'ambito delle iniziative previste dal Contratto di servizio nazionale tra la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. e il Ministero delle imprese e del *made in Italy* di sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, è riconosciuto alla società un contributo annuale pari a 450 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il suddetto contributo è erogato in tre rate di pari importo nei mesi di gennaio, marzo e giugno.»

*Conseguentemente*

a) *all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

b) *al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 10,11 per cento per gli anni 2024, 2025 e 2026.»;*

b) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro".*

## 8.2

Furlan, Nicita

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 430 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 8.3

Barbara Florida, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Ai commi 1 e 2, sostituire le parole "l'anno 2024" con le seguenti "gli anni 2024, 2025 e 2026".*

*Conseguentemente, all'articolo 11, inserire, in fine, il seguente comma: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

b) *al comma 41, aggiungere, in fine il seguente periodo: "Tale aliquota è innalzata al 9,8 per cento per ciascuno degli anni 2025, 2025 e 2026».*

**8.4**

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. "La misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, di cui al comma 1, è soppressa dagli oneri generali di sistema, previsti dalle bollette elettriche."

**8.5**

[Barbara Florida, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole "ammodernamento, sviluppo e gestione infrastrutturale delle reti e delle piattaforme distributive, nonché di realizzazione delle produzioni interne, radiotelevisive e multimediali" con le seguenti "sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale".*

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:*

**"Art. 8**

*(Riduzione del Canone RAI e sviluppo digitale del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)";*

**8.6**

[Barbara Florida, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: "pari a 430 milioni" con le seguenti: "pari a 450 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,".*

**8.0.1**

[Durnwalder, Patton](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Detraibilità IVA per immobili alberghieri destinati al personale dipendente)*

1. All'articolo 19 bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinate esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa definita nell'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, comprendendo, così, anche alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, o alle parti dell'immobile alberghiero destinate all'abitazione del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi delle strutture ricettive. Inoltre, la disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis.".

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 80 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

**8.0.2**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:*



**«Art. 8-bis.**

*(Riduzione IVA sulle locazioni di alloggi sociali)*

1. Alla Tabella A, Parte II-*bis* (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, dopo il numero 1-*quinquies*, è aggiunto il seguente:

"1-*sexies*) Locazioni di immobili a canone concordato di cui all'art.2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n.431, adibiti ad abitazione principale, e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008.

2. Alla Tabella A, Parte III (BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 10%), allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n.633, al numero 127-*duodevices* sono eliminate le parole "e locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008."

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro»*

**8.0.3**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Detrazione d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1.All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-*bis*) è inserita la seguente:

"f-*ter*) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo;"

2. Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

**8.0.4**

[Durnwalder](#), [Patton](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Deduzione delle spese per l'alloggio del personale)*

"1. All'articolo 43 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se

non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'articolo 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62, per il medesimo periodo temporale ivi indicato."».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### 8.0.5

[Durnwalder, Patton](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Canone di abbonamento speciale)*

1. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per i soggetti sottoindicati importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5.365,00;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle, che abbiano un numero di camere e/o appartamenti pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria con un numero di televisori superiore ad uno; sportelli bancari: euro 805,00;

d) alberghi e residence turistico-alberghieri classificati con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di camere e/o appartamenti inferiore a venticinque; pensioni e locande con 2 e 1 stella; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; immobili ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche; esercizi pubblici di terza e quarta categoria con un numero di televisori superiore ad uno; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;

e) strutture ricettive di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma ed esercizi pubblici non ricettivi di cui alle lettere c) e d) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati, ad esclusione delle imprese che esercitano l'attività di riparazione o commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: euro 160,00.

2. Il pagamento del canone di abbonamento speciale consente la detenzione del numero indicato di apparecchi televisivi da parte del titolare dell'esercizio nei luoghi adibiti alla propria attività. Il canone è unico anche qualora l'attività è svolta in edifici distinti comunque autorizzati con un unico provvedimento.

3 Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico.

4 Nel canone di cui al comma 1, 2 e 3 è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.

5. Gli importi di cui al comma 1 e 2 saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione dei canoni di abbonamento dovuto alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa." ».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### 8.0.6 (testo 2)

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

## **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«8-bis.

*(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)*

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: «2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.».*

### **8.0.6**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

## **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«8-bis.

*(Detrazioni fiscali per acquisto di legna da ardere e derivati)*

1. All'articolo 14, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 dopo il comma 2-bis è inserito il seguente: « 2-bis.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 è ridotta al 10 per cento per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, relative all'acquisto di legna da ardere e derivati.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.».*

### **8.0.7**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 8-bis.**

*(Credito d'imposta per le spese di assicurazione del rischio per il mancato pagamento del canone di locazione e per i danni arrecati a unità immobiliari ad uso abitativo)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, con riferimento ai premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio del mancato pagamento del canone di locazione e i danni causati all'immobile relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50% della spesa sostenuta, entro un limite massimo di 500 euro.

2. Il credito d'imposta, da indicare in dichiarazione dei redditi, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di fruizione del credito.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

### **9.1**

[Irto](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024" con le seguenti: "per il biennio 2024 - 2025".

*Conseguentemente sostituire il comma 5, con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025."*

## 9.2

[Furlan, Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024» con le seguenti: «per il biennio 2024 - 2025»;

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 162 milioni di euro per l'anno 2024 e 162 milioni di euro per l'anno 2025 si provvede per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 162 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

## 9.3

[Nave, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "al 30 giugno 2024" con le seguenti: "31 dicembre 2024"

b) al comma 5, sostituire le parole: "81, 1 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "162,2 milioni di euro per l'anno 2024"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 18,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 9.4

[Manca](#)

Al comma 1 dopo le parole: stabilimenti termali» aggiungere le seguenti:« e le aziende del trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente,».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

## 9.5

[Manca](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la parola "termali" aggiungere "e dei parchi di divertimento";

b) al comma 5, sostituire le parole: "81,1 milioni" con le seguenti: "86,1 milioni"

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - --;



2026: - --;

## 9.6

[Lorefice, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:*

«5-bis. Al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente:

### **«Art. 4-bis.**

*(Calcolo per lavoratori stagionali)*

1. In deroga a quanto previsto all'articolo 4, per i lavoratori stagionali non agricoli, dimoranti nelle isole minori la NASpI è corrisposta mensilmente, per un massimo di 26 settimane, nella misura di un giorno di indennità per ogni giorno di contribuzione degli ultimi quattro anni, salvo il diverso e più favorevole trattamento di cui all'articolo 4. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro decorrere dall'anno 2024»*

### 9.0.1 (testo 2)

[Tajani, Furlan](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

### 9.0.1

[Tajani, Furlan](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 9-bis**

*(Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali».

2. Dopo l'articolo 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «5-*bis*. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

3. All'articolo 5, comma 15-*quater*, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

- c) alla lettera b), numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;
- d) il numero 4) è soppresso.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.".

## 9.0.2

Tajani, Furlan

### Inammissibile C.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-*bis***

*(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-*ter*) è sostituito dal seguente: "27-*ter*) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

### 9.0.2 (testo 2)

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*

(Modifiche al d.p.r. n. 633/1972)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-*ter*) è sostituito dal seguente: "27-*ter*) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-*bis*, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

### 9.0.3

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

#### «Art. 9-*bis*.

(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)

1. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è inserito il seguente:

"20-*bis*) i corsi o lezioni attinenti all'avviamento e alla formazione all'attività sportiva, tenuti da persone fisiche remunerate direttamente dai propri allievi e le prestazioni di servizi di organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, qualora operino all'esclusivo fine di rendere i servizi direttamente necessari all'attività delle stesse persone fisiche e si limitino ad esigere nei loro confronti il rimborso delle spese comuni, in proporzione ai corrispettivi da esse percepiti;"».

### 9.0.4

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di esenzione da imposte ipotecarie)*

1. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono altresì esenti da imposte ipotecarie gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli previsti dall'ordinamento dell'edilizia abitativa agevolata della Provincia autonoma di Bolzano, nonché gli atti di annotazione e di cancellazione nel libro fondiario di vincoli per immobili convenzionati o riservati a residenti ai sensi della legge provinciale in materia urbanistica."».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro».

## 9.0.5

[Paita](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Detrazioni per i libri di testo)*

1. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1-*quater*, è inserito il seguente: «1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo non superiore a 300 euro per ciascun figlio che usufruisce del diritto-dovere di istruzione e formazione e nel limite di spesa di 600 milioni di euro annui, un importo pari alle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 35.000 euro per l'acquisto dei libri di testo.

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «del comma 1» sono inserite le seguenti: «e al comma 1-*quinquies*».

2. Alle minori entrate di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

a) per gli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie. La disposizione di cui al periodo precedente non può riguardare le detrazioni di cui al presente articolo.

b) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

## 9.0.6

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Agevolazioni fiscali per gli immobili adibiti ad abitazione principale)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2024 la detrazione dall'imposta lorda è riconosciuta nella misura del 23 per cento:

a) per gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione, di cui alla lettera b) del medesimo articolo 15;



b) per i canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un comune diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno 100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unità immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi, di cui alla lettera i-sexies) del medesimo articolo 15.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 01, lettera a), le parole: «euro 300,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 600,00»;

b) al comma 01, lettera b), le parole: «euro 150,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300,00».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3 e mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1, articolo 11.

Conseguentemente, all'articolo 11, sopprimere il comma 1.

## 9.0.7

[Rossomando](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Incentivi alle aggregazioni)*

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta

precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

## 9.0.7 (testo 2)

Rossomando

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

### «Art. 9-bis.

#### (Incentivi alle aggregazioni)

1. All'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis dopo la lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Non concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze di cui alla lettera a) se realizzate con operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

b) al comma 1-quater, dopo le parole: "all'attività artistica o professionale" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183";

c) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente comma:

"8-ter. Le operazioni di conferimento effettuate in favore delle società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, non determinano in nessun caso il realizzo di componenti positivi di reddito tassabili o di componenti negativi di reddito deducibili ai sensi del presente articolo".

2. L'imposta di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è ridotta alla metà per le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, costituite anche a seguito di operazione di trasformazione eterogenea effettuata ai sensi dell'articolo 2500-octies del codice civile.

3. La riduzione dell'imposta di cui al comma 2 è applicabile sul maggior reddito a condizione che il reddito imponibile della società costituita o risultante dall'operazione di trasformazione sia superiore al reddito conseguito dal soggetto trasformato o alla somma dei redditi conseguiti nell'esercizio di arti e professioni dai soggetti conferenti, di almeno il 30 per cento, nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la trasformazione o nel periodo d'imposta precedente a quello di costituzione della società medesima. Tale riduzione non si applica in ogni caso con decorrenza dal periodo d'imposta precedente a quello in cui ha effetto la liquidazione della società tra professionisti.

4. La disposizione di cui al comma 3 è applicabile nel primo periodo d'imposta successivo alla trasformazione o alla costituzione, nel secondo e nel terzo.

5. Le società tra professionisti di cui all'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 determinano il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I ricavi non sono soggetti a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 25, comma 1, ultimo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 9.0.8

Tajani, Furlan

Inammissibile C.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **"Art. 9-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. Al comma 4-*octies* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo il primo periodo è inserito il seguente: *"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato".*»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **9.0.9**

[Manca, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 9-bis.**

*(Proroga della detassazione a fini IRPEF dei redditi agrari e dominicali per l'anno 2024).*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 237,6 milioni di euro per l'anno 2025 e a 96,9 milioni di euro per l'anno 2026. »

#### **9.0.10**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

### **«Art. 9-bis**

*(Proroga esenzione Irpef redditi agrari e dominicali)*

1. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "2022 e 2023," sono inserite le seguenti " 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **9.0.11**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

**9.0.11 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Proroga dell'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, concernente l'esclusione dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali dalla base imponibile del l'imposta sul reddito delle persone fisiche, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

**9.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Imposta sul consumo dei manufatti e imposta sul consumo delle bevande analcoliche)*

All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

**9.0.13**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«9-bis.**

*(Riduzione dell'IVA applicabile sul pellet)*

1. All'articolo 1, comma 73, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»

b) le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».



2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024.».

#### 9.0.14

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnoli](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Regime dell'imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi connessi con la pratica sportiva)*

1. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole: "decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36," sono inserite le seguenti: "nonché da parte degli organismi per l'esercizio in forma aggregata di professioni sportive, riconosciuti dallo Stato o dagli enti locali, "».

#### 9.0.15

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo la parola «euro,» sono inserite le seguenti: «ovvero redditi agrari,».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024.»

#### 9.0.16 (testo 2)

[Lorenzin](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 9-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

#### 9.0.16

[Lorenzin](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 9-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212. ».

**9.0.17**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. Per il triennio 2024-2026, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 1650 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 90 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

**9.0.18**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 9-bis**

*(Disposizioni inerenti ai lavoratori a tempo parziale ciclico)*

1. Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2023, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a sette settimane e non superiori a venti settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della Nuova prestazione di

Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o di un trattamento pensionistico, è attribuita un'indennità una tantum pari a 550 euro. L'indennità può essere riconosciuta solo una volta al medesimo lavoratore.

2. L'indennità di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

### **9.0.19**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Cessione del credito di imposta per il caro petrolio)*

1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2025, i soggetti che sostengono le spese di cui all'articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 possono, in alternativa alla compensazione di cui al comma 5 del medesimo articolo 24-ter, optare per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare alle compagnie e alle società commerciali operanti nel settore petrolifero. Le medesime compagnie e società riconoscono un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

2. L'opzione di cui al comma 1 è comunicata dai soggetti di cui all'articolo 24-ter in fase di presentazione della dichiarazione al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, allegando, altresì, la seguente documentazione:

a) le fatture di acquisto corredate dai relativi DAS e, in caso di rifornimento con cisterna di proprietà, la stampa conta litri;

b) le stampe dei cronotachigrafi comprovanti i chilometri iniziali e finali del trimestre.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione di cui al comma 2. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

4. L'irregolarità contributiva e fiscale comporta l'impossibilità di procedere alla cessione del credito. Resta salva la possibilità di utilizzare il credito in compensazione. L'eventuale credito residuo può essere oggetto di successive cessioni esclusivamente al distributore del carburante.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **9.0.20**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli).*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

**10.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025", con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5 bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

**10.2**

[Irto](#)

**Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 sostituire le parole: "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024";

b) sostituire il comma 5, con il seguente: "Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409



della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 10.3

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Al comma 1, sostituire le parole "di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti "in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2024".

### 10.4

[Sbrollini, Paita](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo sono incrementati, in aggiunta a quanto previsto dal comma 1, di ulteriori 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'incremento dell'indennità di specifica infermieristica di cui all'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019-2021, relativo al personale del comparto sanità».

*Conseguentemente:*

a) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

### 10.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58."

### 10.6

[Manca, Parrini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma: "2-bis. L'incremento erogato ai sensi del comma 2, nonché quello eventualmente erogato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58".*

### 10.7

[Castellone, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza.

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 10.8

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3-bis. In considerazione dell'avvio del patto europeo per la ricerca e l'innovazione e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, con riferimento al triennio di contrattazione 2021-2023 le parole al primo periodo del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 165/2001 tra "sono" e "dirigenza" fino al punto sono sostituite dal seguente periodo: sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza."

## 10.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

## 10.10

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

## 10.11

[Furlan, Nicita](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

"3.bis. Per l'anno 2024, in attesa della revisione dei decreti attuativi dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, la spesa di personale per i rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro per le funzioni locali e per gli emolumenti previsti dalla normativa vigente come anticipo, a decorrere dal 2023, dei successivi rinnovi contrattuali, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia e delle facoltà di assunzione."

## 10.12

[Pirro, Castellone, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:* «5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43,

appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata una spesa di 1.300 milioni euro a decorrere dall'anno 2024.

5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.300 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

## 10.13

[Irto](#)

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

5-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 5, pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.305 milioni di euro pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dal 2024."

## 10.14

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

## 10.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che

hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

## **10.16 (testo 2)**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità, triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.305 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## **10.16**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della medesima legge n. 178 del 2020, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021, sono incrementate di un importo pari a 4 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, per gli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, che hanno un rapporto di lavoro esclusivo con le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 1.305 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."

## **10.17**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 5 con il seguente:

"5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 non comprendono le indennità di cui all'articolo 1, comma 409 e comma 414 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all'articolo 1, comma 409 della medesima legge n. 178 del 2020 è attribuita, nella stessa misura e disciplina definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità - triennio 2019-2021 per il personale infermieristico, anche agli operatori di professione sanitaria ostetrica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato."



**10.18**[Matera](#)**Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Per il Servizio sanitario nazionale gli oneri di cui al comma 3 comprendono anche gli oneri per i riconoscimenti finalizzati a valorizzare le specificità medico-veterinaria, infermieristica e medica, nonché di altro personale del Servizio sanitario nazionale, secondo specifiche indicazioni da definire con gli indirizzi previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

**10.19**[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente,* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

**10.20**[Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente,* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

**10.21**[Paita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

*5-bis.* Tenuto conto del patto europea per la ricerca e l'innovazione nonché al fine di favorire l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola "quattro", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "cinque".

*5-ter.* Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 finalizzati al rinnovo del contratto collettivo nazionale del personale degli enti pubblici di ricerca."

*Conseguentemente,* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025"

**10.0.1**

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, le parole "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "tre mesi".

2. Alle lettere a), b) e c), dell'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole "50.000 euro" e "100.000 euro", ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "63.600 euro" e "127.200 euro".

3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo in assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

**10.0.2**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis**

*(Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)*

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti: "le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e"

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**10.0.3**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 10-bis (Determinazione della base imponibile IRAP per gli enti del terzo settore)**

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole: «Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le parole: «le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**10.0.4**

[Manca](#), [Parrini](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis***(Comandi e distacchi di personale)*

1. All'articolo 30, comma 1-*quinquies*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti:", o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni che ne fanno parte. Per i Comuni e le Città Metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.«

**10.0.5**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis***(Disposizioni in materia di riconoscimento dell'indennità di fine rapporto)*

1. All'articolo 12, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) primo periodo, le parole: "ma inferiore a 100.000 euro" sono soppresse;
- b) la lettera c) è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

**10.0.6**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.***(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";
- c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

**10.0.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

### 10.0.8

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di proroga termini del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

b) al comma 1, lettera c) le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026";

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2026"."

### 10.0.9

[Pirro, Loreface, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 10-bis.**

*(Norma di interpretazione di autentica)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e di cui all'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano al personale assunto mediante le procedure previste dall'articolo 35, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni."

### 10.0.10

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)*

1. L'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge n. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto previsto dai commi 557-*quater* e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario."

### 10.0.11

[Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni per un piano straordinario di assunzioni per le amministrazioni pubbliche)*



1. All'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie," sono inserite le seguenti parole "delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane,".

2. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, delle regioni, dei comuni, delle province e delle città metropolitane, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 sono incrementate di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al primo periodo sono comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e di tutti i trattamenti accessori previsti dai rispettivi ordinamenti e contratti collettivi nazionali di lavoro, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, per le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane, le spese di personale riferite alle assunzioni finanziate integralmente dalle risorse di cui al fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021 e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-*bis* e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

4. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della medesima legge n. 234 del 2021, come rideterminato dai commi 1 e 2, è ripartito tra le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici nazionali, le agenzie, le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo 2024.

5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

### 10.0.12

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-*bis***

*(Trattamento economico accessorio- Modifiche al d.l. 13/2023 come convertito in legge 41/2023)*

1. All'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13 come convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41, abrogare la lettera c);"

### 10.0.13

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori).*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole: "*dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro*", sono inserite le seguenti: ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025».*

#### **10.0.14**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di trattamenti accessori)**

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

#### **10.0.15**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, dopo le parole "dell'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro" sono inserite le seguenti parole ", dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, dell'Agenzia italiana per la gioventù".

2. Al fine di dare seguito alla graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale di cui all'articolo 19, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 44 del 2023, come modificato dal comma 1 del presente articolo, l'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, a far data dal 1° gennaio 2024, a corrispondere il medesimo trattamento economico accessorio al relativo personale dipendente, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, con risorse a valere sul proprio bilancio.

3. Al medesimo fine di cui al comma 2, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 ed è ripartito tra l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della

ricerca, l'Agenzia italiana per la gioventù con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze per corrispondere, a titolo di arretrato per gli anni 2020, 2021 e 2022, il medesimo trattamento economico accessorio al personale loro dipendente.

4. Agli oneri di cui al comma 3, pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

### **10.0.16**

[Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici).*

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, caratterizzate da carenza di organico, devono, con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione, procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione di cui all'articolo 6 del decreto legge Decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza.

2. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

3. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### **10.0.17**

[Irto](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

### **10.0.18**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di trattamenti accessori)*

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato."

**10.0.19**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10-bis (Disposizioni in materia di graduatorie di concorsi pubblici)**

1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.

2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.

**10.0.20 (testo 2)**

[Rossomando](#)

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltretutto durante la normale attività lavorativa.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»



**10.0.20**

Rossomando

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 10 inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa.»

**10.0.21**

Manca

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Misure in materia di pubblico impiego)*

1. Alle persone con disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro, evitando ogni forma di discriminazione.

2. Ai fini dell'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge 8 ottobre 2010, n. 170, l'inserimento lavorativo delle persone con DSA, nell'ambito della Pubblica Amministrazione, a partire dalle attività di selezione secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, deve evitare qualsiasi forma di discriminazione e assicurare ai lavoratori condizioni di pari opportunità mediante modalità di esecuzione di prove e di colloqui che permettano di valorizzare le loro competenze, con la garanzia di utilizzo di strumenti e misure di supporto adeguati al profilo funzionale e alle necessità individuali.

3. Per favorire l'inclusione professionale di persone con DSA, che liberamente vogliono essere riconosciute come tali, presentando la relativa certificazione diagnostica, le Amministrazioni promuovono campagne di sensibilizzazione in materia di DSA per creare l'ambiente più adatto all'inserimento e alla realizzazione professionale dei suddetti soggetti.

4. Le misure compensative e dispensative di cui al presente articolo devono essere applicate in tutte le occasioni di valutazione per l'accesso o il completamento di percorsi formativi finalizzati all'esercizio di attività e ruoli all'interno della Pubblica Amministrazione, oltreché durante la normale attività lavorativa."

**10.0.22**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche).*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

**10.0.23**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 10-bis (Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)**

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**10.0.24 (testo 2)**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di

classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **10.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di riqualificazione professionale del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

### **10.0.25**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**10.0.26**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 10 bis (Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)»**

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.27**

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di fondi per la contrattazione integrativa decentrata destinata al personale dipendente delle amministrazioni pubbliche)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75."

**10.0.28**

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 10-bis**

*(Incentivi per i dipendenti pubblici per l'attuazione del PNRR)*

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere e dei progetti degli Enti Locali a valersi sui fondi del PNRR, ai dipendenti pubblici di tali enti, con mansioni direttamente o indirettamente legati al PNRR, è riconosciuto automaticamente un incentivo premiale legato ai risultati ottenuti, sottoforma di salario accessorio.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, gli enti locali provvedono tramite le risorse generate dai ribassi d'asta relativi al conferimento degli appalti per la realizzazione delle opere e dei progetti di cui al comma 1, nel limite massimo del 15%.».

**10.0.29**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

**"Art. 10-bis**

*(Aumento della dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno)*

1. Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno è incrementata di duecento unità.

2. Ai maggiori oneri di cui al precedente comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.



Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

### 10.0.30

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento del personale di questure e prefetture)*

1. Al fine di rafforzare i servizi per l'immigrazione e rendere efficaci le procedure per il rilascio e il rinnovo dei titoli di soggiorno, è disposto l'ampliamento del personale di Questure e Prefetture, tramite contratti a tempo determinato, per un totale di 1200 unità di personale, da ripartire tra le sedi di servizio interessate, al fine di inserirle negli organici degli uffici territoriali delle rispettive amministrazioni. A tal fine, è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".*

### 10.0.31

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 10-bis.**

*(Misure per valorizzare le qualifiche nell'accesso alle carriere pubbliche)*

1. Salvo che per le mansioni fisiche connesse alla posizione posta a concorso, nelle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni, l'età anagrafica non può costituire un requisito di partecipazione ed è fatto obbligo alle predette amministrazioni di disciplinare l'ammissione alla partecipazione ai concorsi pubblici evitando ogni discriminazione basata sull'età ovvero sulla sua limitazione.

2. Qualunque limite deve essere previamente disciplinato nei regolamenti delle amministrazioni che bandiscono i concorsi nonché adeguatamente motivato, comprovando di non avere nel proprio organico e tra il personale in servizio, personale con età pari o superiore a quella richiesta nella procedura concorsuale, e che sia adibito, anche parzialmente, alle medesime funzioni per il quale è stata attivata la procedura medesima.

3. Per la verifica ed il monitoraggio dell'osservanza di quanto previsto dal presente articolo è stanziata la somma di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### 10.0.32

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Valorizzazione del personale scolastico ATA e DSGA)*

1. Per l'anno 2024, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

- a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;
- b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;
- c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.»

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 86, comma 2, *sostituire le parole*: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «71 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### **10.0.33**

[Damante, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 10-bis**

*(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)*

1. Al fine di assicurare il compiuto e corretto svolgimento delle attività istituzionali presso tutti gli enti locali e di ovviare alle carenze di organico esistenti, in conformità con i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell'amministrazione e garantire la realizzazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, in relazione al concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di 448 borsisti al corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento dell'abilitazione richiesta ai fini dell'iscrizione di 345 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del medesimo bando, il Ministero dell'interno dispone l'ammissione a una sessione aggiuntiva del corso-concorso di formazione di tutti i candidati risultati idonei non vincitori di borsa di studio a termine delle prove orali oltre il limite dei 448 candidati previsti dall'articolo 11 del bando di concorso.

2. Ai candidati di cui al comma 1, ammessi alla sessione aggiuntiva del corso-concorso, è garantita la corresponsione della borsa di studio di cui all'art. 12 del bando di concorso.

3. Al termine del corso-concorso e previo superamento della prova finale di cui all'articolo 11, comma 4, del bando di concorso, i candidati di cui al comma 1 sono autorizzati all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella prima fascia professionale.

4. Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -35.000.000.

### **10.0.34**

[Nicita](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 10-bis**

*(Termini in materia di personale delle pubbliche amministrazioni).*

1. Entro il 31 dicembre 2024, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prima di procedere alle nuove assunzioni attraverso l'attivazione di procedure concorsuali pubbliche o lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti in corso di validità, con riferimento ai medesimi profili professionali e previa accettazione degli interessati, dispongono l'inserimento nei rispettivi organici di servizio del personale distaccato da altre amministrazioni, che abbia maturato, presso le medesime amministrazioni, almeno due anni di servizio continuativi."

### **10.0.35**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-bis**

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,

n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-*bis*, del medesimo testo unico, possono definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

2. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in riferimento ai posti negli enti locali che hanno dichiarato dissesto o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti previsti dall'art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

4. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-*bis* aggiungere il seguente:

2-*ter* "Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026."

### 10.0.36

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 10-*bis***

*(Misure per il superamento del precariato negli enti locali della Regione siciliana)*

1. Per le finalità connesse al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Si intendono inclusi, in via eccezionale, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'art. 243-*bis*, del medesimo testo unico, che possono avviare le procedure di stabilizzazione del personale precario di cui al precedente comma, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'Interno del 18 novembre 2020.

3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

### 10.0.37

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 10-*bis*.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **10.0.38**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 10-bis.**

*(misure di contrattazione collettiva)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato al finanziamento di misure di contrattazione collettiva destinate alla maggior tutela di lavoratori con disabilità e gravi patologie, con particolare riferimento al mantenimento del posto di lavoro.

2. Con decreto del Ministro del lavoro, adottato, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le misure e le modalità applicative per l'accesso ai benefici a favore dei datori di lavoro pubblici e privati previsti dal presente articolo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **11.1**

[Sabrina Licheri, Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) sopprimere i commi 1 e 2.

b) dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti: *6-bis*. Ai maggiori oneri pari a 162,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma *6-ter*.

*6-ter*. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

### **11.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo, sopprimere i commi 1 e 2.

Agli oneri del comma 2 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del comma 1.

### **11.3**

[Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente:*

a) *dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«*4-bis*. All'articolo 1, comma *210-bis*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".



4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-ter è autorizzata una spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2024.»;

#### **11.4**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *sopprimere il comma 1;*
- b) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale)*

1. Per il primo trimestre dell'anno 2024, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), tenendo conto di quanto stabilito dalla medesima Autorità in attuazione dell'articolo 1, comma 18, della medesima legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite di 220 milioni di euro per l'anno 2024, compresi gli effetti derivanti dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.

2. Al fine di contenere, per il primo trimestre 2024, gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a mantenere azzerate, per il medesimo trimestre, le aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas.

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante i risparmi di spesa derivanti dalla soppressione dell'articolo 11, comma 1.»

#### **11.5**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

#### **Inammissibile C.**

Sopprimere il comma 1.

#### **11.6**

[Rando](#)

#### **Inammissibile C.**

Sopprimere il comma 1.

#### **11.7**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

1) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. Al fine di incentivare il consumo di alimenti e prodotti biologici certificati e conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 300 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

2) al comma 2, premettere la seguente lettera:

0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente:

8-bis) alimenti e prodotti ottenuti e certificati in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848

**11.8**

Castellone, Guidolin, Pirro, Barbara Florida, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Damante

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

1-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

1-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quater. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

1-septies. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, pari a 4.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 1 a 1-sexies, dall'articolo 11-bis, nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 900 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori assicurativo e armi)**

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nel settore assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

c) all'articolo 41, *al comma 1, sostituire le parole* «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «8.000 milioni di euro per l'anno 2024, 9.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027» e *dopo il comma 1, inserire il seguente:* «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e soddisfare più efficacemente le esigenze di pianificazione e organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, solidarietà e universalismo, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo non può essere inferiore al 7 per cento.»

## 11.9

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 652, concernente l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025»;

b) al comma 676, concernente l'imposta sul consumo delle bevande analcoliche, le parole: «dal 1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° gennaio 2025».

Al fine di definire linee guida specifiche per l'applicazione delle norme succitate, senza oneri di finanza pubblica presso il Ministro delle Imprese e del *Made In Italy* saranno costituite due commissioni settoriali specificatamente rivolte alla giusta transizione nel settore della plastica monouso e per l'applicazione della sugar tax. I lavori delle commissioni dovranno concludersi entro il 1° settembre 2024.

1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle Imprese e del *Made In Italy*, individua i

sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024».

### **11.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente* «1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 32.*

### **11.11**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

1) *al comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

2) *sostituire il comma 2 con i seguenti:* «2. In deroga a quanto previsto dalla Tabella A, parte II e III d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, fino al 31 dicembre 2024, i seguenti beni sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto:

1) paste alimentari; pane e altri prodotti della panetteria ordinaria anche contenenti ingredienti e sostanze ammessi dal titolo III della legge 4 luglio 1967, n. 580, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova o formaggio;

2) farina, semolino e fiocchi di patate;

3) latte fresco, latte conservato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie; burro, formaggi e latticini;

4) uova di volatili in guscio, fresche o conservate;

5) frutta commestibili, fresche o secche, o temporaneamente conservate;

6) legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati;

7) cereali (escluso il riso pilato, brillato, lucidato e spezzato);

8) olio d'oliva, oli vegetali destinati all'alimentazione umana od animale, compresi quelli greggi destinati direttamente alla raffinazione per uso alimentare;

9) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato.

*2-bis.* Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;*

b) *al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».*

*2-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-bis e mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **11.12**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera a)*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 52, comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per l'anno 2024.» con le seguenti: «nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, di cui quota parte pari a 300 milioni di euro*



destinata alla Regione Sardegna e quota parte pari a 300 milioni di euro alla Regione Sicilia, al fine di dare attuazione al principio di insularità di cui all'articolo 119, sesto comma della Costituzione.»

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 46.100.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### **11.13**

[Irto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

### **11.14**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), ovunque ricorrano, sostituire le parole «dal 1° luglio 2024» con le seguenti «dal 1° gennaio 2025».*

*Conseguentemente:*

a) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 29,1 milioni di euro per l'anno 2024,*

c) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «49 milioni di euro per l'anno 2025, 36,1 milioni di euro per l'anno 2026, 92,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 91,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

### **11.15**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

*Al comma 1, lettere a) e b), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "1° luglio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 329,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 63,9 milioni per l'anno 2026, si provvede:*

a) *per l'anno 2024, quanto a 152 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 177,1 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;*

b) *per l'anno 2026 a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.*

### **11.16**

[Manca](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*- al comma 1, lettera a), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

*- al comma 1, la lettera b), sostituire le parole "dal 1° luglio 2024" con le seguenti "dal 1° novembre 2024";*

*- sopprimere il comma 2*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai*

*precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 392 milioni di euro per l'anno 2024 e a 162 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### **11.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, lettera a), aggiungere le seguenti parole: ", ad eccezione dei prodotti di elencati nell'Allegato al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, Parte E, Sezione III, per i quali le disposizioni di cui ai commi da 634 a 650 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

### **11.18**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b)*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 52-bis**

*(Disposizioni in materia di incentivi alle imprese per gli investimenti nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale)*

1. Al fine di rafforzare l'intervento pubblico a sostegno del tessuto produttivo mediante le politiche di incentivazione, rafforzandone la capacità di perseguimento degli obiettivi di piena coesione sociale, economica e territoriale il presente articolo stabilisce le modalità per favorire nuovi insediamenti produttivi nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, attraverso la concessione di agevolazioni fiscali e contributive.

2. Sono considerate «?aree depresse?» i territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016 individuati dagli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e i comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017, individuati dall'allegato 2-bis al medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.

3. Le imprese che avviano un'attività nelle aree depresse di cui al comma 2 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025 nei settori di cui all'articolo 3 possono fruire, nei limiti delle risorse disponibili, delle seguenti agevolazioni:

a) applicazione dell'imposta sul reddito delle società con aliquota del 15 per cento per i primi cinque periodi d'imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi d'imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale unica e dalla tassa sui rifiuti per i primi cinque anni per gli immobili posseduti dall'impresa e destinati all'esercizio dell'attività;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico del datore di lavoro nella misura del 50 per cento per i primi cinque anni.

4. Le imprese di cui al comma 3 sono ammesse a fruire dei benefici ivi indicati a condizione che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) assunzione di almeno venti lavoratori, garantendo il rispetto delle prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. Nella quota dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato deve essere prevista una quota di lavoratori svantaggiati, con particolare riferimento ai lavoratori di età non inferiore a cinquanta anni, disoccupati da oltre dodici mesi, e ai soggetti beneficiari di reddito di cittadinanza. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. Non sono computati come dipendenti coloro che fanno parte dell'organo di amministrazione dell'impresa o che sono congiunti da parentela o affinità con l'amministratore, il presidente o i soci dell'impresa;

b) reclutamento di almeno il 50 per cento del personale nell'ambito della provincia o della città metropolitana in cui ha sede l'unità produttiva, assumendo almeno il 30 per cento del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

c) mantenimento dell'attività nell'area depressa per almeno dieci anni, pena la revoca retroattiva dei benefici concessi e goduti;

d) nomina di almeno un amministratore dell'impresa residente nella provincia o nella città metropolitana nel cui territorio ha sede l'unità produttiva;

e) investimenti in immobilizzazioni materiali un importo minimo di 100.000 euro entro due anni dall'inizio dell'operatività;

f) percentuale di partecipazione di società estera per un massimo del 51 per cento del capitale.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, la documentazione richiesta, l'effettuazione dei controlli, nonché la definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 3.

6. Sono ammesse ai benefici fiscali di cui al comma 3, le attività imprenditoriali di seguito indicate:

a) tecnologie innovative, elettronica, informatica, robotica e automazione;

b) ricerca per innovazione e sviluppo, transizione ecologica, salvaguardia e gestione dell'ambiente;

c) servizi per le imprese e le persone;

d) produzione e commercio all'ingrosso nel settore farmaceutico;

e) formazione, sicurezza, editoria e trasporti;

f) industrie alimentari;

g) attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.

7. Le agevolazioni di cui al comma 3 non si applicano in ogni caso alle imprese operanti nei settori:

a) petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, o che abbiano emissioni inquinanti significative;

b) del trattamento di rifiuti pericolosi o provenienti da aree esterne alla perimetrazione dei siti di interesse nazionale o regionale per le bonifiche e per quelle imprese che utilizzano metodiche di incenerimento di qualsiasi tipologia, come definite dalla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010.

8. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono individuati i criteri e le modalità per la verifica dell'efficacia degli interventi adottati in attuazione del presente articolo, con particolare riferimento ai seguenti indicatori predefiniti:

a) numero delle imprese insediate;

b) occupazione creata;

c) volume d'affari;

d) entità a consuntivo dei benefici fruiti.

9. A seguito delle verifiche effettuate ai sensi del comma 8, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità per la creazione di distretti industriali nelle aree depresse di cui al comma 2, anche associati a poli di alta formazione terziaria, nonché per il finanziamento di progetti innovativi nelle medesime aree.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 195 milioni di euro per l'anno 2024, di 165 milioni di euro per l'anno 2025, di 139,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 57,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 68,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029.»

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 88 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030»

c) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025: - 85.000.000

2026: - 50.000.000

## 11.19

Barbara Florida, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente,

a) dopo l'articolo 62 inserire il seguente:

**"Art. 62-bis.**

*(Contributi per l'adeguamento al nuovo standard DVB-T2)*

1. Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è autorizzata l'ulteriore spesa di 252 milioni di euro per l'anno 2024."

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

**11.20**

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 1, sopprimere la lettera b)

Conseguentemente, all'articolo 63, comma 1, capoverso 4-bis.2:

a) sostituire le parole «personale ausiliario» con le seguenti: «personale ATA»;

b) sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «31 agosto 2024».

**11.21**

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, inserire il seguente;

"1-bis. All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) è inserito il seguente:

"18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia.».

b) al comma 2, lettera b), dopo il numero 2), inserire il seguente:

"2-bis. dopo il numero 127 - undevieces) è inserito il seguente:

«127-vieces) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro;».

c) dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis). Il comma 1, lettera c-bis), primo periodo, dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

"c-bis. Le spese veterinarie limitatamente alla parte che eccede euro 129,11 per ogni animale legalmente detenute."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro annui" con le seguenti "di 50 milioni di euro"

**11.22**

[D'Elia](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:



2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

### **11.23**

[Valente, Furlan](#)

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **11.24**

[Gelmini, Lombardo](#)

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 162,65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

### **11.25**

[Paita, Fregolent, Musolino, Sbrozzini, Enrico Borghi, Renzi, Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 2.*

*Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 162,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.*

### **11.26**

[D'Elia, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Alla Tabella A, alla parte II-bis, numero 1-quinquies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mutande mestruali".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 32.650.000;

2025: - 32.650.000;

2026: - 32.650.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **11.27**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

"2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»".

## **11.28**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Al comma 2, la lettera a) è soppressa

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso.

**11.29**[Paita](#)

*Al comma 2, lettera b), al numero 1) premettere il seguente: «01) al numero 10-bis, le parole: "e ostriche" sono soppresse.*

Conseguentemente al minor gettito derivante dalla presente disposizione, pari a 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**11.30**[Musolino, Paita](#)

al comma 2, lett. b, prima del numero 1, inserire il seguente:

01) dopo il n. 11) è inserito il seguente:

"11-bis) bevande vegetali a base di legumi, cereali, frutta secca e frutta, diverse dai succhi, e i prodotti alimentari derivati."

Conseguentemente, al fine di provvedere alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente emendamento, all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"

**11.31**[Turco, Pirro, Damante, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: «vendita al minuto;» inserire le seguenti: «seggolini per bambini da installare negli autoveicoli;»*

Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modificazione:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»

**11.32**[Spagnolli, Unterberger, Patton](#)**Inammissibile C.**

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), inserire il seguente:*

«1-bis) al numero 98), le parole: ", esclusi i pellet", sono sostituite dalle seguenti: "e i pellet"».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.*

**11.33**[Unterberger, Spagnolli](#)**Inammissibile C.**

*Al comma 2, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, i seguenti:*

«114.3) prestazioni veterinarie;

114.4) alimenti per animali da compagnia.»

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014", come incrementato dall'articolo 86, comma 2.*

**11.34**[Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, lettera b), punto 2), dopo le parole «114.2) pannolini per bambini». inserire le seguenti «114.3) profilattici maschili e femminili».*

*Conseguentemente ai maggiori oneri, pari a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante la seguente modifica:*

*- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **11.35**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Al comma 2 lettera b), dopo il punto 2 aggiungere i seguenti:

3) dopo il numero 127 - undevieces è aggiunto il seguente numero:

«127 vieces: le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia legalmente detenuti non a scopo di lucro»

4) All' articolo 10, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il numero 18) aggiungere il seguente numero:

«18-bis) le prestazioni veterinarie per l'identificazione, le vaccinazioni e il controllo della riproduzione degli animali legalmente detenuti a scopo di compagnia».

### **11.36**

[Pirro, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 2, lettera b), dopo il numero 2) aggiungere il seguente: «2-bis) dopo il numero 127, è aggiunto il seguente: «128) le prestazioni veterinarie di diagnosi, interventi medici, cura e riabilitazione e l'acquisto del cibo per animali di affezione".».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **11.37**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Al fine di incentivare il consumo di alimenti da produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprenditori agricoli di età compresa tra diciotto e quaranta anni, attraverso una riduzione del loro prezzo di vendita, in via sperimentale per l'anno 2024 e nel limite complessivo di spesa di 150 milioni di euro, la relativa aliquota dell'imposta di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è fissata al 4%."

*Conseguentemente, al medesimo articolo:*

1) al comma 1, sopprimere la lettera b);

2) al comma 2, premettere la seguente lettera: "0a) alla parte II, concernente i beni e i servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 4 per cento, dopo il numero 8) aggiungere il seguente: 8-bis) alimenti e prodotti ottenuti in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/848 da imprese agricole giovanili"

### **11.38**

[Misiani](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 3, lettera a), numero 3) sostituire le parole: "la medesima percentuale è determinata al 98,70 per cento per l'anno 2024 e al 98,80 per cento a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "la medesima percentuale è determinata al 98,60 per cento per l'anno 2024 e al 98,70 per cento a decorrere dall'anno 2025"*

### **11.39**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:*



**6-bis.** Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2024, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro per l'anno 2025.

**6-ter.** Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 4. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

**6-quater.** In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 53-ter, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia delle entrate provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.

**6-quinquies.** Le disposizioni di cui ai commi da 6-bis a 6-quinquies, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**6-sexies.** Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità applicative dei commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

## **11.40**

**Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

**"6-bis.** Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e

non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

6-ter. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

6-quater. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

6-quinquies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine è autorizzata la spesa di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031.

6-sexies. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022»

## 11.41

Castellone, Maiorino, Sironi, Mazzella, Patuanelli, Damante

### Inammissibile C.

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti:

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

6-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

Conseguentemente, dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

**«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per il conseguimento degli obiettivi della Missione M2C2)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione M2C2 - Transizione energetica e mobilità sostenibile, all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1031 è sostituito con il seguente: "1031. A chi acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricula in Italia, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2031, un veicolo di categoria M1 nuovo, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 50.000 euro IVA esclusa, o usato è riconosciuto, a condizione che si consegna contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi da Euro 0 a Euro 5, un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO<sub>2</sub> g/km). Per l'erogazione del contributo di cui al periodo precedente si tiene conto della situazione economica equivalente (ISEE) di ciascun nucleo familiare espressa nelle seguenti tre fasce:

1. 1° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, non superiore a 30.000 euro;

2. 2° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 30.000 euro e i 60.000 euro;

3. 3° fascia in favore dei nuclei familiari con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 159, ricompreso fra i 60.000 euro e i 100.000 euro.

Il contributo di cui al primo periodo è erogato secondo gli importi di cui alla seguente tabella:

CO <sub>2</sub> g/km	Contributo (euro)
0-30	. 18.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 15.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 13.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 12.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 10.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 9.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)
31-60	. 8.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (1° fascia)
	. 7.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (2° fascia)
	. 6.000 con rottamazione Euro 0, Euro 1, Euro 2 (3° fascia)
	. 5.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (1° fascia)
	. 4.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (2° fascia)
	. 3.000 con rottamazione Euro 3, Euro 4, Euro 5 (3° fascia)

b) dopo il comma 1031, sono inseriti i seguenti:

"1031-bis. Per chi acquista un veicolo di categoria M1 alle condizioni di cui al comma 1031 in assenza della rottamazione, il contributo è dimezzato rispetto agli importi delle relative fasce.

1031-ter. Per chi acquista un veicolo di categoria N nuovo di fabbrica, con massa massima inferiore alle 7,5 tonnellate, alle condizioni di cui al comma 1031, il valore del contributo riconosciuto è quello relativo alla 3° fascia. In assenza di rottamazione, il valore del contributo è dimezzato rispetto a quello della 3° fascia.";

c) al comma 1033, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di acquisto dell'usato, la vendita deve essere effettuata da operatore del settore automobilistico e gli impianti GPL e metano bi-fuel dovranno essere di fabbrica.";

d) al comma 1037, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli operatori del settore che vendono veicoli usati recuperano l'importo del contributo quale credito d'imposta con le medesime modalità di cui al periodo precedente.";

2. Al fine di provvedere all'erogazione del contributo per il rinnovo del parco veicoli circolante, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato di 650,9 milioni di euro per il 2023, 666,9 milioni di euro per il 2024, 273,6 milioni di euro per il 2025, 582,5 milioni di euro per il 2026, 626,4 milioni di euro per il 2027, 620,2 milioni di euro per il 2028, 677,1 milioni di euro per il 2029, 644,5 milioni di euro per il 2030 e 612 milioni di euro per il 2031. La dotazione del fondo costituisce limite di spesa da destinare esclusivamente all'attuazione dei commi 1031, 1031-*bis* e 1031-*ter* del presente articolo.

## 11.42

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

*6-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2024 l'aliquota dell'imposta unica sui giochi di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Direttoriale 10 gennaio 2011, è incrementata di cinque punti percentuali.

*6-ter.* Le maggiori entrate derivanti dal precedente comma 7 opportunamente accertate, sono destinate ad incrementare la dotazione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico-GAP di cui all'articolo 1, comma 946 della legge n. 208 del 2015.

## 11.43

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

6 bis) All'articolo 15, comma 1, la lettera *c-bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 eliminare le parole "fino all'importo di euro 550." e dopo le parole "alla parte che eccede euro 129,11" aggiungere le parole "per ogni animale legalmente detenuto".

## 11.44

[Martella, Manca, Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 11, comma 6-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 11.45

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

*"6-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*



«1-bis) Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato o di pertinenza, se l'impianto è di potenza nominale complessiva non superiore a 20 kWh moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.»

## 11.46

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

## 11.47

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente*

«6-bis. All'articolo 6, comma 1 del Decreto-Legge 15 aprile 2002 n. 63, convertito, con modificazioni, in Legge 15 giugno 2002 n. 112, le parole: "non si applica alla quota del 10% degli utili netti annuali" sono sostituite dalle seguenti "si applica in ogni caso alla quota degli utili netti annuali".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

## 11.48

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 30.000 euro, qualora sempre nel medesimo anno hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di ammontare superiore a 30.000 euro.";

b) al comma 57, la lettera d-ter) è soppressa."

## 11.49

Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 23, sopprimere il comma 13.*

## **11.50**

[Manca, Martella, Basso](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. All'articolo 1 comma 683, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2025"."*

## **11.51**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso;

f) al comma 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "per essere assegnate al finanziamento" fino a fine periodo, sono sostituite dalle seguenti: "per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022.";

2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Il contributo di cui al precedente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo."

3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del contributo.».

## **11.52**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

**Inammissibile M.**

*Aggiungere il seguente comma:*

"6-bis. L'articolo 3, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si interpreta nel senso che sono escluse dall'imposta regionale sulle attività produttive anche le cooperative agricole di servizi limitatamente alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228"

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

## **11.53**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

"6-bis. Le deroghe previste dall'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche al servizio di fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento, contabilizzato nelle fatture emesse per i consumi relativi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2024. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «72 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

## **11.0.1**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 11-bis**

*(Ripristino dell'IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 4, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti «, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali»;

b) all'articolo 4, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma»;

c) all'articolo 10, comma 4:

1) al numero 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse:

2) al numero 4), le parole «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data in cui decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 11.0.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 11-bis (Ripristino del regime del fuori campo IVA per le attività mutuali svolte dalle associazioni verso i soci)**

1. All'articolo 4, comma 4, del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole «alle quali danno diritto.» sono sostituite dalle seguenti:

«, ad esclusione di quelle effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017 numero 117 e che rivestono la qualifica di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del medesimo decreto 117, anche se rese nei confronti di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonché dei rispettivi associati o iscritti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali. Per le associazioni di promozione sociale iscritte nella sezione del registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, e ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati nel secondo periodo del quarto comma».

2.All'articolo 5, comma 15-*quater*, lett. b), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:

a) al n. 1), le parole «di promozione sociale» sono soppresse;

b) al n. 4), le parole da «la somministrazione di alimenti e bevande» fino alle parole «effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività» sono soppresse.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano dalla data nella quale decorre l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-*quater*, 15-*quinquies* e 15-*sexies* del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215."

### 11.0.3

[Di Girolamo, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Interventi per l'accelerazione della messa in sicurezza e il recupero del patrimonio edilizio)*

1. All'articolo 119, comma 8-*bis* ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2024".

2.Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 894, lettere b), c) e d), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024.

3.Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, pari a 65,3 milioni di euro per l'anno 2024, 61,3 milioni di euro per l'anno 2025 e a 59,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.».



#### 11.0.4

Patuanelli, Bevilacqua, Turco, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 11-bis.**

*(Proroga detrazioni "superbonus")*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119 comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 220 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2027, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono aggiunte le seguenti: «derivanti da servizi digitali»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

#### 11.0.5

Patuanelli, Turco, Bevilacqua, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.

2. In via straordinaria, per il 2023, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.»

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 625 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 5 e 6.

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

6. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

## 11.0.6

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 11-*bis***

*(Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio)*

1. Dal 1 gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni dell'articolo 16-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non in contrasto con il presente articolo, per le spese documentate relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-*bis* spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, fino allo stesso limite di ammontare complessivo:

a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia o di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti dalla voce 32 dell'allegato A annesso al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata n. 125/CU del 20 ottobre 2016, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo di energia integrati nei medesimi impianti;

b) per gli interventi di installazione negli edifici di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici di cui all'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

c) per gli interventi finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, nonché alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione delle persone portatrici di *handicap* in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 1-*quater*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*,

comma 1, lettera *i*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno a una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.

4. Per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera *h*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni, per ogni classe migliorata, nelle misure di seguito indicate:

*a*) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3, ovvero qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al medesimo comma 3;

*b*) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 previste dall'allegato 1 annesso all'ordinanza di cui al comma 3.

5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettere da *a*) a *g*) e *l*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

*a*) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spettano le detrazioni previste ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

*b*) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, spettano le detrazioni prevista dalla lettera *a*) ridotte alla metà.

6. Al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, le detrazioni di cui al presente articolo sono incrementate di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

*a*) dai condomìni e dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

*b*) dalle persone fisiche, compresi coloro che esercitano attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

*c*) dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di «*in house providing*» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero da essi gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;

*d*) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

*e*) dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, nonché, fino al completamento delle operazioni di trasmigrazione dei relativi dati, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

*f*) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera *c*), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 e a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*bis*;

b) quanto a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 11-*ter*.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, inserire i seguenti: «*

**«Art. 11-*bis*. (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)**

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-*bis*."

**«Art. 11-*ter*. (Sussidi ambientalmente dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

### 11.0.7

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 11- bis**

*(Interventi in materia di demolizione e ricostruzione)*

1. All'articolo 119-*ter*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 11.0.8

[Patuanelli](#), [Turco](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 11-bis**

*(Misure per la tutela del credito d'imposta per bonus edilizi)*

1. All'articolo 121, comma 1-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: «due» è sostituita con la seguente «tre» e dopo le parole «medesimo intervento», sono aggiunte le seguenti «, fatta eccezione per il SAL immediatamente precedente all'asseverazione rilasciata al termine dei lavori.»

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**11.0.9**

[Damante](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi)*

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2024 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al comma precedente e non può eccedere il 6% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.».

**11.0.10**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

"6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

**11.0.11**

[Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Sironi](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 11-bis.**

*(Misure urgenti in materia di interventi edilizi effettuati dai condomini)*

1. Per gli interventi effettuati da condomini individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2024.».

**«Art. 11-ter**

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

**«Art. 11-quater.**

*(Tassa sui servizi digitali).*

1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024"».

**11.0.12**

[Trevisi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 11- bis**

*(Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, piastre ad induzione e pompe di calore)*

1. Al fine di favorire la progressiva diffusione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile presso e a servizio delle utenze residenziali domestiche o condominiali, nonché di implementare l'autoconsumo di energia rinnovabile ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dal 1° gennaio 2024 e al 31 dicembre 2030, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento fino ad un ammontare complessivo delle spese non superiore a 15.000 euro per unità immobiliare per i privati e non superiore a 30.000 euro per le microimprese, piccole e medie imprese, come definite dalla

raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, nonché per le associazioni sportive dilettantistiche, per le spese documentate relative agli interventi cumulativamente considerati concernenti:

a) per i privati, nel limite di spesa di: 10.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici sugli edifici con potenza massima fino a 6kW; 800 euro per le piastre a induzione; 1.200 euro per l'installazione di sistemi solari termici e 3.000 euro per l'installazione di pompe di calore;

b) per le microimprese, piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e per le associazioni sportive dilettantistiche, nel limite di spesa di 25.000 euro per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici con potenza massima fino a 20kW e nel limite di 5.000 euro per l'installazione di pompe di calore e sistemi solari termici.

2. L'aliquota di cui al comma 1 si applica alla quota di spesa corrispondente al limite di spesa e alla potenza massima di cui al comma 1 e per la quota di spesa eccedente spetta la detrazione stabilita dall'articolo 16-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel limite massimo di spesa complessivo di 96.000 euro riferito all'intero impianto. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.

3. L'accesso alle detrazioni di cui al comma 1 è subordinato alla cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE), con le modalità di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono individuati i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente comma.

4. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2025. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. L'opzione è esercitabile a condizione che la rata di detrazione relativa al periodo d'imposta 2024 non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le ulteriori modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente articolo."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»*

### **11.0.13**

**Naturale, Sabrina Licheri, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante**

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-*bis*.**

*(Istituzione dello scontrino verde)*

1. Al fine di promuovere il consumo di prodotti ottenuti con sistemi rispettosi dell'ambiente, mediante l'adozione di un sistema fiscale virtuoso orientato alla transizione ecologica, con provvedimento dell'Agenzia delle entrate è istituito lo «scontrino verde» per l'acquisto di prodotti di consumo biologici.

2. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un importo massimo di euro 1.200 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 150. Ai fini della relativa deduzione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;»;

b) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c-ter) è inserita la seguente:

«c-quater) le spese relative all'acquisto di prodotti di consumo biologici, fino a un massimo di euro 600 annui, limitatamente alla parte che eccede euro 100. Ai fini della relativa detrazione, la spesa per l'acquisto di detti prodotti deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni, nonché l'indicazione del codice fiscale del destinatario;».

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro delle imprese e del Made in Italy e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie di prodotti per i quali spetta la deducibilità e la detraibilità delle spese relative all'acquisto di prodotti biologici relative all'applicazione dello scontrino verde istituito ai sensi del presente articolo, nel limite di spesa complessivo di 25 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **11.0.14**

[Di Girolamo, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica del settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.

2. I contributi sono riconosciuti, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, sotto forma di rimborso pari al 40 per cento delle spese sostenute e documentate, e fino a un massimo di 2.000 euro, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica, ed eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.

3. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

4. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **11.0.15**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11- bis**

*(Misure in materia di veicoli e motoveicoli)*



1. Dal 1 gennaio 2024 i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, sono tenuti al pagamento delle tasse automobilistiche. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro stato.

2. Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell'articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica.

3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione quantificate in 50 milioni di euro, sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

4. L'articolo 63, della legge 21 novembre 2000, n. 342, è abrogato».

### **11.0.16**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Revisione della normativa fiscale su autovetture e flotte aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

d) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinques) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

f) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

g) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

h) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

i) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

j) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

3. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

g) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

h) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

i) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

j) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

k) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

l) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

4. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrize annualmente in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo, in particolare:

w) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;

x) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;

y) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;

z) 131 gCo<sub>2</sub>/km a 135 gCo<sub>2</sub>/km: 4% del costo del veicolo;

aa) 136 gCo<sub>2</sub>/km a 140 gCo<sub>2</sub>/km: 5% del costo del veicolo;

bb) 141 gCo<sub>2</sub>/km a 145 gCo<sub>2</sub>/km: 6% del costo del veicolo;

cc) 146 gCo<sub>2</sub>/km a 150 gCo<sub>2</sub>/km: 7% del costo del veicolo;

dd) 151 gCo<sub>2</sub>/km a 155 gCo<sub>2</sub>/km: 8% del costo del veicolo;

ee) 156 gCo<sub>2</sub>/km a 160 gCo<sub>2</sub>/km: 9% del costo del veicolo;

ff) 161 gCo<sub>2</sub>/km a 165 gCo<sub>2</sub>/km: 10% del costo del veicolo;

gg) 166 gCo<sub>2</sub>/km a 170 gCo<sub>2</sub>/km: 11% del costo del veicolo;

hh) 171 gCo<sub>2</sub>/km a 175 gCo<sub>2</sub>/km: 12% del costo del veicolo;

ii) 176 gCo<sub>2</sub>/km a 180 gCo<sub>2</sub>/km: 13% del costo del veicolo;

jj) 181 gCo<sub>2</sub>/km a 185 gCo<sub>2</sub>/km: 14% del costo del veicolo;

kk) 186 gCo<sub>2</sub>/km a 190 gCo<sub>2</sub>/km: 15% del costo del veicolo;

ll) 191 gCo<sub>2</sub>/km a 195 gCo<sub>2</sub>/km: 16% del costo del veicolo;

mm) 196 gCo<sub>2</sub>/km a 200 gCo<sub>2</sub>/km: 17% del costo del veicolo;

nn) 201 gCo<sub>2</sub>/km a 205 gCo<sub>2</sub>/km: 18% del costo del veicolo;

oo) 206 gCo<sub>2</sub>/km a 210 gCo<sub>2</sub>/km: 19% del costo del veicolo;

pp) 211 gCo<sub>2</sub>/km a 215 gCo<sub>2</sub>/km: 20% del costo del veicolo;

qq) oltre 216 gCo<sub>2</sub>/km: 21% del costo del veicolo;

rr) i valori emissivi gCo<sub>2</sub>/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO<sub>2</sub>/km.

### 11.0.17

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della deducibilità di autovetture e flotte aziendali)*

1. All'articolo 164 del Decreto Del Presidente Della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dopo le parole "nelle successive lettere a), b) e b-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "nelle successive lettere a) e dalla lettera b) alla lettera b-sexies";

b) al comma 1, le lettere b) e b-bis), sono sostituite dalle seguenti:

"b) A decorrere dall'anno di imposta 2024 per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100%;

b-bis) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

b-ter) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

b-quater) Per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

b-quinquies) per i veicoli con valori di emissioni di g CO2/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

b-sexies) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

**11.0.18**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km)*

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 19-bis1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, sono calcolate in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo  $\geq 60$ ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

**11.0.19**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)



Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Revisione della tassazione sulle autovetture concesse come fringe benefit ai lavoratori dipendenti aziendali in base ai parametri emissivi di CO2/km))*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 4, lettera a) del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1986, n. 917, sulle auto aziendali concesse come *fringe benefit* ai lavoratori dipendenti, si prevede una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

a) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

b) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

c) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

d) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026; è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

e) per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO2/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

**11.0.20**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 11-bis**

*(Disposizioni per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO2)*

1. A decorrere dall'anno di imposta 2024 le tasse di immatricolazione dei veicoli a partire dai 116 g CO2/km per mezzo, NEDC, 116 g CO2 /km WLTP, ai sensi del Regolamento (UE) 2019/631, sono parametrata annualmente in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo, in particolare:

a) 116 gCo2/km a 120 gCo2/km: 1% del costo del veicolo;

b) 121 gCo2/km a 125 gCo2/km: 2% del costo del veicolo;

c) 126 gCo2/km a 130 gCo2/km: 3% del costo del veicolo;

d) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;

e) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;

f) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;

g) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;

h) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;

i) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;

j) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;

k) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;

l) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;

m) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;

n) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;

o) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;

p) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;

q) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;

r) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;

s) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;

t) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;

u) oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

v) i valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.



**11.0.21**

[Lorefice, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**11.0.22**

[Lorefice, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**11.0.23**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**11.0.24**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.25**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.26**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**11.0.27**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **11.0.28**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)*

1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **11.0.29**

[Trevisi](#), [Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la sostituzione di apparecchiature di refrigerazione commerciale altamente inquinanti)*

1. Per il perseguimento delle finalità di tutela dell'ambiente, di transizione energetica e di sviluppo sostenibile di cui alla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM/2019/640, a beneficio delle imprese che esercitano in maniera prevalente un'attività di commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande, riferita al codice ATECO 47.11, è riconosciuto un credito di imposta relativo all'acquisto di nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura dell'80 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 50.000 euro e nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti di valore fino a 200.000 euro e può essere ceduto dal beneficiario a intermediari bancari, finanziari ovvero assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate.

2. Sono ammissibili al credito di imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per gli interventi di sostituzione di impianti esistenti che abbiano un potenziale di riscaldamento globale di valore maggiore a 1500 ovvero quegli impianti refrigeranti maggiormente impattanti sul clima che utilizzano i refrigeranti R404A, R507A, R410A, R407C o R407F con nuove apparecchiature di refrigerazione commerciale che impieghino refrigeranti a base naturale, quali l'anidride carbonica (R744, CO<sub>2</sub>) e il propano (R290).



3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di installazione delle apparecchiature di cui al comma 1. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui dai comma 1 a 3.

5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **11.0.30**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 57-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei sussidi ambientalmente dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2023 nella misura almeno pari al 30 per cento ed al 40 per cento rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione pari a 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili da raggiungere entro il 2030 e pari al 100 per cento; della riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra entro il 2030 e dell'azzeramento delle emissioni entro il 2040;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;



e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica e della rete di colonnine per la ricarica elettrica di autovetture;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dai finanziamenti da parte del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2.».

### **11.0.31**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure per la riduzione degli effetti climalteranti)*

1. Per accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, all'articolo 1 il comma 1041 della legge 30 dicembre 2018 n. 145, sostituire è sostituito dal seguente:

"1041. Al fine di provvedere all'erogazione dei contributi statali di cui al comma 1031, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **11.0.32**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali del settore dell'agricoltura)*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento:

1) al numero 19, le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse;

2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.

### **11.0.33**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Rimodulazione delle aliquote IVA e esternalità ambientali dell'agricoltura).*

1. Alla Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla parte II, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento: 1) al numero 19 le parole "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" sono soppresse; 2) dopo il numero 19 sono inseriti i seguenti: "19-bis) prodotti biologici certificati; 19-ter) prodotti fertilizzanti, fitosanitari, biostimolanti ammessi per l'agricoltura biologica e mezzi tecnici per l'agricoltura biologica ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione europea del 15 luglio 2021 e delle altre normative unionali e nazionali di settore";

b) alla parte III, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, sopprimere il numero 110 (prodotti fitosanitari).

### **11.0.34**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore viticolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere appartenenti al settore viticolo e contenere gli effetti negativi derivanti dagli attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*), alle aziende appartenenti alle predette filiere, ivi incluse le aziende produttrici di vino e uva da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da maggio 2023 ad agosto 2023. L'esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore viticolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da maggio 2023 ad agosto 2023.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma, nel limite di minori entrate contributive pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **11.0.35**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Articolo 11-bis**

*(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)*

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Per gli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

### **11.0.36**

#### **Irto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 11-bis**

*(Credito di imposta per la certificazione delle imprese biologiche inserite nell'elenco nazionale degli operatori certificati)*

1. Le imprese che rientrano nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 9 marzo 2022 n. 23, che non hanno ricevuto altre forme di contributo ai costi di certificazione obbligatori per la permanenza in detto elenco hanno diritto a un credito di imposta pari al 100% dei costi documentabili nel periodo di imposta 2024 e riferiti al corrispettivo per le prestazioni dell'organismo di certificazione autorizzato dal Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste per tale attività compresi i costi per analisi di laboratorio se prescritte dal medesimo organismo di certificazione.

2. Le modalità con le quali le imprese aventi diritto al credito di imposta ai sensi del comma 1 potranno richiederlo sono stabilite con apposito Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

### **11.0.37**

#### **Patuanelli, Naturale, Castellone, Damante**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 11-bis.**

*(Misure di riduzione delle accise per il settore birrario)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 2022";

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno 2022".

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986, le parole "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti "e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato."

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per gli anni successivi al 2023 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni" con le seguenti "è incrementato di 88 milioni".

**11.0.38****Turco, Patuanelli, Castellone, Damante***Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis***(ACE innovativa 2024)*

1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, per la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, l'aliquota percentuale di cui alla lettera b) del comma 287 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è pari al 15 per cento. Nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta. Ai fini del presente comma la variazione in aumento del capitale proprio rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro indipendentemente dall'importo del patrimonio netto risultante dal bilancio.

2. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, la deduzione del rendimento nozionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 1 corrispondente agli incrementi di capitale proprio di cui al medesimo comma 1, può essere alternativamente fruita tramite riconoscimento di un credito d'imposta da calcolarsi applicando al rendimento nozionale sopra individuato, le aliquote di cui agli articoli 11 e 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023. Il credito d'imposta può essere utilizzato, previa comunicazione all'Agenzia delle entrate da effettuarsi ai sensi del comma 6, secondo le modalità stabilite al comma 5, dal giorno successivo a quello dell'avvenuto versamento del conferimento in denaro o dal giorno successivo alla rinuncia o alla compensazione di crediti ovvero dal giorno successivo alla delibera dell'assemblea di destinare, in tutto o in parte, a riserva l'utile di esercizio.

3. Nel caso di applicazione del comma 2, qualora la differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024 e quella riferita al periodo d'imposta precedente risulti inferiore agli incrementi sui quali si è usufruito del credito d'imposta ai sensi del comma 2, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo precedente, il credito d'imposta è restituito in proporzione a tale minore importo. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2024, il credito d'imposta è restituito in proporzione alla differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio riferita al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 rispetto a quella riferita al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, al netto dell'eventuale credito d'imposta restituito nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

4. Nel caso di mancata applicazione del comma 3, qualora la variazione in aumento del capitale proprio del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 risulti inferiore rispetto a quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta precedente e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso. Qualora nel secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 la variazione in aumento del capitale proprio risulti inferiore rispetto a quella del periodo in corso al 31 dicembre 2021, il reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi è aumentato di un ammontare pari al 15 per cento della differenza tra la variazione in aumento del capitale proprio esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e quella esistente alla chiusura del periodo d'imposta in corso, al netto dell'eventuale aumento del reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi effettuato nel periodo d'imposta precedente. Ai fini della determinazione della variazione in aumento di cui ai periodi precedenti non si tiene conto del limite del patrimonio netto risultante dal bilancio.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 4 non è produttivo di interessi. Può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure può essere chiesto a rimborso. In alternativa, il credito d'imposta può essere ceduto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ed è usufruito dal cessionario con le



stesse modalità previste per il soggetto cedente. I soggetti cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta di cui al comma 2 devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione nonché le modalità attuative per la cessione del credito.

7. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo non si applicano alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 1.984,7 milioni di euro per l'anno 2024 e 104,22 milioni di euro per l'anno 2026 si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: -104.220.000

### **11.0.39**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Tassazione sulle transazioni finanziarie)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 491 è inserito il seguente: «491-bis. Le operazioni di vendita di azioni, di altri strumenti finanziari partecipativi di cui al sesto comma dell'articolo 2346 del codice civile, nonché di obbligazioni, titoli pubblici a medio-lungo termine e altri valori mobiliari e strumenti finanziari, emessi da società residenti e da società svolgenti attività economica nel territorio dello Stato, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti indipendentemente dalla residenza del soggetto emittente, negoziati da soggetti privati e investitori istituzionali, per conto proprio e di terzi, nonché da fondi comuni d'investimento, fondi pensione, SICAV, EFT e fondi simili, sono soggette ad un'imposta con aliquote decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo o dello strumento finanziario dismesso e comunque non superiore allo 0,1 per cento, da calcolare sul valore dell'operazione di vendita, con previsione di una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati. L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione. L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione. Per valore della transazione si intende il corrispettivo realizzato dalla vendita. L'imposta è dovuta indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione e dallo Stato di residenza delle parti contraenti. Sono escluse dall'imposta le operazioni di emissione e di annullamento dei titoli azionari e dei predetti strumenti finanziari, nonché le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell'articolo 2, punto 10, del regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006. Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà non sia superiore a 400 milioni di euro. Non sono soggette a tassazione le operazioni finanziarie di vendita giornaliera realizzate da soggetti privati di valore non superiore a 10.000 euro, effettuate dallo stesso soggetto e per lo stesso strumento finanziario»;

b) al comma 495, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491 e 492?» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti finanziari di cui ai commi 491, 491-bis e 492»

b) al quarto periodo:

1) le parole: «aliquota dello 0,02 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aliquota non superiore allo 0,1 per cento»;

2) le parole: «che in una giornata di borsa superino la soglia numerica stabilita con il decreto di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «in una giornata di borsa»;

c) al quinto periodo, le parole: «Tale soglia» sono sostituite dalle seguenti: «Tale saldo», le parole: «al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 50 per cento» e dopo le parole: «ordini trasmessi» sono aggiunte le seguenti: «per ciascuno strumento finanziario».

#### **11.0.40**

Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

*(Disposizioni in materia di agenti di istituto di pagamento)*

1. All'articolo 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente: «d-bis) i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, o da agenti di istituti di pagamento, autorizzati ad operare in Italia o nell'Unione Europea in regime di libera prestazione di servizi ».

#### **11.0.41**

Nicita, Misiani

Dopo l'articolo 11. Aggiungere il seguente:

#### **«Art. 11-bis**

1. Le banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in alternativa all'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, possono contribuire con versamenti volontari, alla costituzione di un apposito Fondo finalizzato ad attuare interventi di contrasto al disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro e di sostegno alle famiglie e alle imprese a fronte dell'incremento degli importi delle rate mensili dei mutui ipotecari. Le modalità per la definizione del contributo volontario *una tantum* sono definite con accordo tra i soggetti di cui al comma 1 da concludersi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai soggetti che si sono avvalsi o che intendono avvalersi esclusivamente delle disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 26, si applica un contributo straordinario di ammontare pari al 25 per cento dell'imposta determinata in applicazione dell'articolo 26, comma 2, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, da destinare al finanziamento del suddetto Fondo. Il contributo volontario è versato in due annualità di pari importo. Le banche che versano contributi per importi superiori a quelli determinati nell'accordo possono versare il contributo dovuto in tre annualità di pari importo. Le banche che aderiscono all'accordo sono esonerate dall'applicazione dell'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136 e dal suddetto contributo straordinario.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è collocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze e gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale.

3. Il Fondo è gestito da un «Comitato» composto da 10 membri di cui due designati da Abi, due dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, due dalle organizzazioni dei datori di lavoro, due dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, uno dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso di specifica competenza nelle materie oggetto del Fondo di cui al comma 1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno sette componenti del comitato, aventi diritto al voto. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri.

#### 4. Il comitato di cui al comma 3:

- a) vigila sull'affluenza dei contributi dovuti ai sensi del comma 1 e sull'erogazione delle risorse per gli interventi previsti dal Fondo, nonché sull'andamento della gestione, adottando i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo;
- b) delibera gli interventi in conformità alle finalità del Fondo;
- c) predispone i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione.

#### 5. Il Fondo di cui al comma 1, provvede a contribuire con le risorse in dotazione all'attuazione di interventi finalizzati:

- a) a contrastare il disagio abitativo in conseguenza dell'incremento del costo del denaro;
- b) al sostegno di famiglie e imprese colpite dall'eccezionale incremento dell'importo delle rate mensili dei mutui ipotecari e impossibilitate a far fronte al loro pagamento;
- c) all'attuazione degli interventi finalizzati a favorire l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale da parte di giovani e famiglie, ivi comprese quelle finalizzate a rafforzare le garanzie;

6. Il Fondo di cui al comma 1 scade con l'esaurimento delle risorse dei contributi *una tantum* versati dai soggetti di cui al comma 1. Le eventuali quote di disponibilità non utilizzate sono devolute al Fondo di garanzia per la prima casa.

### **11.0.42**

[Turco](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Contributo straordinario)*

1. In dipendenza dell'andamento dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo straordinario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l'attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l'attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

c) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Per l'anno 2024, l'imposta straordinaria è versata entro il dodicesimo mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade nell'anno 2023, il versamento è effettuato nel 2024 e, comunque, entro il 31 gennaio.

4. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

5. Le maggiori entrate derivanti dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, in un apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere assegnate al finanziamento delle

misure di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per interventi volti alla riduzione della pressione fiscale di famiglie e imprese. Alla ripartizione del fondo di cui al primo periodo si procede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.»

### **11.0.43**

Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 11-bis**

*(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto ad euro 5 milioni per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, commi 686 e 687; quanto ad euro 10 milioni, a valere sulle casse dello Stato (in compensazione del gettito verso la UE per la Plastic Tax europea).

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «85 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **11.0.44 (testo 2)**

Furlan, Nicita

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole »di natura non commerciale« sono sostituite dalle seguenti: »o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti«;

2) al numero 20), le parole »di natura non commerciale« sono soppresse;



3) il numero 21) è sostituito dal seguente: »21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;«;

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: »27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;«;

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: »e da imprese sociali«.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

#### **11.0.44**

[Furlan, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 11-bis**

*(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 in materia di esenzione e agevolazione dell'IVA per gli enti del terzo settore)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;";

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n.

354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere infine le seguenti parole: "e da imprese sociali".

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **11.0.45**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 11-bis**

*(Portale unico aggregato dei dati personali e tassa unica di possesso)*

1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un portale aggregato unico (PAU) dei dati e delle informazioni sensibili, al fine di garantire la raccolta e la gestione strutturata dei dati personali, tramite sistema pubblico di identità digitale (SPID) o con altro strumento digitale identificativo.

2. Le aziende che svolgono attività economiche basate sullo sviluppo e sull'utilizzo delle tecnologie digitali sono tenute a versare una tassa unica di possesso dei dati digitali e che svolgono attività d'impresa, singolarmente o a livello di gruppo con un ammontare complessivo di ricavi ovunque realizzati non inferiore a euro 500.000.000 nell'anno precedente il periodo d'imposta di riferimento, sono tenute a versare una tassa unica di possesso (TUP) del dato digitale per la quale è applicata un'aliquota pari al 2 per cento dell'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare.

3. Le maggiori entrate derivanti dal comma 2 sono trasferite ad un apposito fondo finalizzato a tutelare la posizione previdenziale e contributiva dei lavoratori saltuari, discontinui e intermittenti.»

#### **11.0.46**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"2. Nei territori montani di cui al primo comma, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastale e di bollo. Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale di cui al primo periodo, con apposita dichiarazione contenuta nell'atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni; i predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228."».

#### **11.0.47**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Articolo 11-bis.**

*(Modifica alla disciplina sulle agevolazioni tributarie sui trasferimenti di proprietà di fondi rustici)*

1. Al secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano anche ai trasferimenti" sono inserite le seguenti: "fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà preposseduta";

b) alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228".».

## **11.0.48**

### **Paita**

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

#### **«Art. 11-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire l'adozione di efficaci misure per la tutela e la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii., e dalla vigente normativa in materia, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2023 per gli interventi di prevenzione dei rischi professionali in ambiente di lavoro. Il credito d'imposta spetta nel limite complessivo di 180 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, per l'anno 2025.

2. Per ciascun beneficiario di cui al comma 1, l'ammontare complessivo annuo del credito d'imposta è pari ad un importo massimo di:

- a) 20.000 euro, per volumi d'affari fino a 400mila euro;
- b) 50.000 euro, per volumi d'affari da 401 mila a 1 milione di euro;
- c) 80.000 euro, per volumi d'affari da 1 a 5 milioni di euro;
- d) 110.000 euro, per volumi d'affari superiori a 5 milioni di euro.

3. I limiti di importo di cui al precedente comma sono triplicati per le imprese operanti nei settori compresi nell'elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'allegato A al decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, nonché nell'elenco delle industrie insalubri di cui al Decreto del Ministero della Sanità 5 settembre 1994 emanato ai sensi dell'art. 216 del Testo unico delle Leggi sanitarie.

4. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 le spese sostenute per:

a) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento;

b) l'acquisto di attrezzature di lavoro, ivi comprese le attrezzature utilizzate in agricoltura, conformi ai requisiti di salute e sicurezza previsti dalle vigenti normative e norme tecniche di riferimento o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro già in uso conformi alle medesime normative e norme tecniche di riferimento;

c) l'adeguamento delle strutture e delle dotazioni degli ambienti di lavoro, ivi compresa la relativa progettazione;

d) le attività di formazione, informazione e addestramento del personale;

e) la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, ivi compresa l'elaborazione delle procedure e la stesura dei protocolli di prevenzione e di sicurezza;

f) i costi di implementazione dei modelli di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in relazione a quanto previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ivi compresi i costi relativi all'adozione e corretta attuazione dei modelli conformi alla norma UNI ISO 45001.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa, ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 2.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 12.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

*12-bis*

(Aggiornamento dei canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca)

1. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9:

- 1) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro» sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «14,81 euro» sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «59,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro».

b) al comma 10:

- 1) alla lettera a), le parole: «92,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;
- 2) alla lettera b), le parole: «185,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;
- 3) alla lettera c), le parole: «370,25 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;
- 4) alla lettera d), le parole: «740,50 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro».

2. Salvo quanto previsto dal comma 12, dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse assegnate al fondo di cui al presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al caro-vita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.

### 12.0.2

[Damante, Loreface, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)*

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A partire dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana.".»

### 12.0.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono soppressi i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.



#### 12.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Articolo 12-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".

Al relativo onere, pari a 1,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2034 e 1,5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 12.0.5

Turco, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 12-bis**

*(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)*

1. I soggetti che sostengono, negli anni 2024 e 2025, le spese di cui all'articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 1.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 75 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### 12.0.6

De Rosa, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

##### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni IMU e TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

### 12.0.7

De Rosa, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni IMU per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà. A tal fine è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

### 12.0.8

De Rosa, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis**

*(Agevolazioni TARI per cittadini residenti all'estero)*

1. A partire dall'anno 2024 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi. A tal fine è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

### 12.0.9

Naturale, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 12-bis.**

*(Imposta di registro minima per i terreni agricoli)*

1. Per l'anno 2024, al fine di facilitare il processo di ricomposizione fondiaria, anche nella prospettiva di una maggiore efficienza produttiva nazionale, agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, di valore economico inferiore o uguale a 5.000 euro, qualificati come agricoli in base agli strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, non si applica l'imposta di registro fissa, di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

**12.0.10**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 12-bis**

*(Proroga degli incentivi all'acquisto di case energetiche)*

1. All'articolo 1, comma 76, della legge 29 dicembre 2022, n.197 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 83 milioni di euro per l'anno 2024, di 65,5, milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, di 97 milioni per l'anno 2035 e di 98,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037.

**12.0.11**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Irto, Basso, Fina](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

**«Art. 12-bis**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".»

**14.1**

[Matera](#)

Al comma 1:

alla lettera b), capoverso 2, alinea, dopo le parole: «all'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5,»;

alla lettera c), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21,» inserire le seguenti: «comma 5,»;

alla lettera d), capoverso 1, dopo le parole: «dell'articolo 21» inserire le seguenti: «, comma 5».

**14.0.1**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Articolo 14-bis**

*(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate per il sostegno di istituti culturali e fondazioni private, e dei musei e degli archivi storici d'impresa, costituiti e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. I beni culturali e gli istituti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## 14.0.2

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

### **«Art. 14-bis.**

*(Estensione del credito d'imposta, cosiddetto Art-Bonus, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è esteso anche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di istituti culturali e fondazioni private, costituite e continuativamente operanti da almeno dieci anni, che hanno come scopo la promozione e la valorizzazione dell'arte contemporanea.

2. Gli enti di cui al comma 1, ai fini della possibilità di accesso alle modalità di finanziamento previste dal credito d'imposta di cui al presente articolo, devono essere resi accessibili al pubblico e visitabili, secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni fra il Ministero della cultura e i singoli proprietari beneficiari delle erogazioni liberali. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'apertura al pubblico e sono trasmessi, a cura del soprintendente competente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio insistono gli enti interessati.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della cultura è istituita l'anagrafe in cui sono iscritti gli enti di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 0,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2025, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## 15.1

[Matera](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «Per l'attuazione degli investimenti connessi al comma 2» con le seguenti: «Per l'attuazione degli investimenti connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2».*

## 16.0.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 16 bis (Norme per l'istituzione di una Commissione per l'introduzione di una tassazione sugli extraprofiti)**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, per il triennio 2024/2026 si istituisce la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".
2. La Commissione è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.
3. La Commissione ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti.
4. La Commissione svolge analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.
5. La Commissione redige e presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività. Sulla base delle valutazioni effettuate, è stabilita una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50% dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 500.000 mila euro, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200



della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## **16.0.2**

**Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### **«Art. 16-bis.**

*(Rimborso in denaro delle detrazioni fiscali per le spese sanitarie)*

1. In via sperimentale, a decorrere dal 1° giugno 2024 e fino al 31 dicembre 2025, le spese sanitarie per le quali spetta la detrazione d'imposta, registrate attraverso il sistema tessera sanitaria, sono rimborsate in denaro con cadenza almeno trimestrale, in luogo dell'utilizzo della detrazione spettante in dichiarazione dei redditi, fermo restando il conguaglio in sede di dichiarazione dei redditi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 5.

3. In considerazione dell'eccezionalità della misura e ai fini del rispetto dei termini di cui al presente articolo, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad avvalersi della piattaforma utilizzata ai fini dell'erogazione dei rimborsi in denaro nell'ambito del programma di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Ai fini della progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso è autorizzata la spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per l'anno 2025, a carico delle risorse finanziarie di cui al comma 5.

5. Al fine di garantire le risorse finanziarie per l'anticipazione degli effetti di cassa e necessarie per l'attribuzione dei rimborsi e le spese per le attività legate all'attuazione della misura di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stanziato su apposito fondo l'importo annuo di euro 2 miliardi per l'anno 2024 e 2025.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con quota parte delle maggiori entrate conseguite ai sensi dell'articolo 16-ter.

### **«Art. 16-ter.**

*(Contributo di solidarietà temporaneo per il settore bancario)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) il comma 2 è sostituito con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023."

c) il comma 3 è soppresso;

d) il comma 4 è sostituito con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) il comma 5-bis è soppresso.

2. Una quota parte, non inferiore a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, delle maggiori entrate conseguibili dal presente articolo, stimate in 3 miliardi di euro per l'anno 2024 e 4 miliardi di euro per l'anno 2025, sono riversate nel fondo di cui al precedente articolo 16-*bis*.».

### 16.0.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-*bis*.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### 16.0.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-*bis***

*(Istituzione di un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni)*

1. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, e di fronteggiare gli effetti dell'impennata dei prezzi per

lavoratori, pensionati, famiglie e piccole e medie imprese collegata alla crisi economico-energetica in atto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze viene istituito un apposito "Fondo", denominato "Fondo Articolo 3" a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al successivo comma 2.

2. Limitatamente all'anno 2023 è istituita un'imposta straordinaria sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 25 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari al 5 per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute sulla base della normativa vigente e ai fini del monitoraggio fiscale alla relativa dichiarazione annuale. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

4. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge vengono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di Società quotate e delle quote di Società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 2.

5. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014 , n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili per ad esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione

## **16.0.5**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 16-bis**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

## **16.0.5 (testo 2)**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente

**«Art. 16-bis**

1. Al fine di garantire una tassazione equa e trasparente per le imprese che hanno ottenuto extra profitti da fattori esogeni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, la "Commissione per la Valutazione degli Extra Profitti".

2. La Commissione di cui al comma 1, è composta da un presidente, 6 membri nominati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, con competenze nelle aree fiscali, economiche e finanziarie e da 3 osservatori di nomina datoriale, sindacale e delle associazioni di consumatori.

3. La Commissione di cui al comma 1, ha il compito di valutare annualmente i settori produttivi che hanno registrato extra profitti notevoli e identificare i fattori esogeni e le dinamiche congiunturali che hanno contribuito a tali profitti, nonché di condurre analisi dettagliate sull'impatto di tali fattori sull'economia nazionale e sulle imprese interessate.

4. La Commissione di cui al comma 1, presenta entro il 31 marzo di ogni anno una relazione al Parlamento, che include valutazioni, raccomandazioni e risultati della sua attività.

5. Sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione di cui al comma 1, il Governo stabilisce una percentuale di tassazione aggiuntiva, non inferiore al 50 per cento dell'importo totale, da applicare, nell'anno in corso, alla base imponibile costituita dall'extra profitto maturato dell'impresa.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 150.000 euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 150.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

**16.0.6**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis**

*(Fiscalità di montagna)*

1. Gli interventi di messa in sicurezza o sistemazione e consolidamento del territorio, finalizzati a prevenire e mitigare eventuali dissesti idrogeologici verso centri abitati e opere di urbanizzazione primarie di comuni montani, sono assoggettati all'aliquota Iva agevolata nella misura del 10%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di spesa pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante i maggiori risparmi assicurati dal successivo articolo 88, comma 3-bis.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad esclusione di quella riferibile a retribuzioni e formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa annua rispettivamente pari a 850 milioni di euro per l'anno 2024 e in 900 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

**16.0.7**

[Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente: "Art. 16-bis. - 1. In deroga ai principi contabili nazionali ed internazionali, nella redazione dei bilanci di esercizio in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, il costo relativo all'acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata



rispettivamente nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024, può essere qualificato come onere pluriennale ed essere iscritto nell'attivo del bilancio di esercizio ed è ammortizzabile in dieci quote annuali di pari importo.

4-ter. La disposizione di cui al comma 4-bis non rileva sia ai fini delle imposte sui redditi sia ai fini della determinazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."

### 16.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis**

*(Imposta su vendite a domicilio)*

1. Al fine di sostenere l'attività dei piccoli commercianti su strada e/o di prossimità che accettano per acquisti di valore superiore a cinquanta euro solo forme di pagamento elettronico, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta, con aliquota pari all'1,25 per cento, la cui base imponibile è costituita dai ricavi delle aziende che effettuano e-commerce e/o consegne a domicilio e che conseguono un fatturato annuo pari ad almeno un milione di euro, il cui maggior gettito confluisce in un Fondo istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze denominato "Fondo per il sostegno del piccolo commercio di prossimità".

2. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità attuazione di quanto stabilito al precedente comma 1.

Conseguentemente all'articolo 693 del Codice Penale, dopo le parole: "chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore," aggiungere le seguenti "un pagamento superiore a 50 euro effettuato con".

### 16.0.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

### 16.0.10

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110% di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."

### 16.0.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

## **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"Articolo 16-bis**

*(Proroga delle misure in materia di incentivi per l'efficienza energetica)*

1. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."

### **16.0.12**

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **"Art. 16-bis**

*(Incremento stanziamento 5x1000)*

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **16.0.13**

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 16-bis**

*(Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."»

### **16.0.14**

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 16-bis**

*(Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di tras migrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2024 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

### **16.0.15**

Tajani, Furlan

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 16-bis**

*(2x1000 per le associazioni culturali)*

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 16-bis, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## **17.1**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Al comma 1, dopo le parole "con modalità definite d'intesa" inserire le seguenti: "e sentite le organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del settore maggiormente rappresentative".*

### **17.0.1**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Sostegno all'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per il superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

### **17.0.2 (testo 2)**

[Rando, Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 17-bis.**

*(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

A. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».*

## 17.0.2

Rando, Manca

### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 17-bis.

*(Assegnazione dei proventi delle sanzioni pecuniarie derivanti da illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

1. All'articolo 318-*quater*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla fine del primo periodo sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del presente decreto nel periodo precedente al 30 giugno 2022, che sono definitivamente assegnati agli organi tecnici di vigilanza appartenenti al SNPA che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'art. 318-*ter*, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci».

## 18.1

Fregolent, Paita

1. Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente:

a) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. All'articolo 1, comma 760 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";

b) alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "*e misure per favorire la locazione a canone concordato*".

c) Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

## 18.2

Turco, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38

## 18.3

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025 e 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».

## 18.4

Rojc

Al comma 1, sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2024, 82,4 milioni di euro per l'anno 2025, e di 91,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026

## 18.5

Mirabelli, Malpezzi, Misiani

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente: « a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente: «L'aliquota di cui al primo periodo è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta.»; e dopo il comma 1, aggiungere il



*segunte:*«1-bis. Le maggiori entrate di cui al comma 1, lettera a), sono destinate ad un apposito Fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere annualmente redistribuito agli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili che hanno generato il gettito.»

## 18.6

[Naturale, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, lettera a), dopo l'alinea, aggiungere in fine le seguenti parole:* «, ad eccezione degli immobili siti nei comuni di cui all'articolo 85, comma 1».

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025 e 99.500.000 di euro a decorrere dall'anno 2026»

## 18.7

[Fregolent, Paita](#)

Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

*a-bis).* All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono soppresse le parole: "relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica". Di conseguenza sono abrogati i commi 2-*bis* e 2-*bis.1*, art. 9, decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito in legge 23 maggio 2014, n. 80".

Conseguentemente, gli oneri di cui al presente articolo, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».

## 18.8

[Manca, Misiani, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:* "1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."

Conseguentemente, *all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-*bis*. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-*bis*, pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 545 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.

## 18.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027 si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-*bis* della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis*.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

## **18.10**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 775 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

## **18.11**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.*

*1-ter. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al precedente comma, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-bis e 1-ter, pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 625 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*



## 18.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: "1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.*

*1-ter. In via straordinaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, l'esercizio delle opzioni di cui al medesimo articolo 121, comma 1, relativamente agli interventi di cui al comma 1-bis, è ammesso con riferimento a stati di avanzamento lavori da emettere necessariamente entro il 31 dicembre 2023 e, relativamente a questi ultimi, è consentito anche laddove non si raggiunga la percentuale prevista per ciascuno stato di avanzamento lavori dal suddetto articolo 121, comma 1-bis, del citato decreto-legge. L'emissione degli stati di avanzamento lavori di cui al periodo precedente è condizione necessaria per accedere alla proroga di cui al precedente comma."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, commi 1-bis e 1-ter, pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 220 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

## 18.13

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui all'articolo 119, comma 9, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38, la detrazione continua ad operare per le spese sostenute sino al 30 giugno 2024, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, a condizione che, alla medesima data del 31 dicembre 2023, siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo."*

*Conseguentemente, al relativo onere, pari a 545 milioni annui dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 27 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196.*

## 18.14

[Basso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: "per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento*



*dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite con le seguenti: ", la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 18, comma 1-bis, pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni annui per gli anni dal 2024 al 2027.*

### **18.15**

[Verini, Fina, D'Elia, Verducci](#)

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti: «1-bis. All'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, le parole: "31 dicembre 2025", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".*

*1-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026,.*

### **18.16**

[Fina, Martella, Giorgis, Delrio, Rando, Verducci, Zambito, Camusso, Verini, Basso, Manca, Furlan, La Marca, Franceschelli, Rojc, Tajani, Giacobbe, Irto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: « 1-bis. La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 110 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 che al 31 dicembre 2023 abbiano realizzato almeno il 30% delle opere previste. La detrazione è ammessa anche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, laddove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n.11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n.38.»*

### **18.17**

[Manca, Martella, Basso](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente agli interventi per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024."*

### **18.18**

[Tajani, Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. Per i soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 marzo 2024.»*

### **18.19**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

### **18.20**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Turco](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 2, lettera a), numero 2), la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all'atto della cessione, esclusi i condomini e le singole unità immobiliari dello stesso condominio, gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari nei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni;»*

*2) al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «aventi ad oggetto immobili acquistati in data successiva al 19 maggio 2020».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **18.21**

[Fregolent, Paita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole "di beni immobili" aggiungere le seguenti "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### **18.22**

[Gelmini, Lombardo](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 2, lettera a), punto 2, dopo le parole: "di beni immobili" sono aggiunte le seguenti: "acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77".*

### **18.23**

[Patuanelli, Bevilacqua, Turco, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), capoverso b-bis), sostituire, ovunque ricorrano le parole: «dieci anni» con le seguenti «cinque anni».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **18.24**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole «per la maggior parte dei dieci anni antecedenti» con le seguenti: «per più della metà di un periodo di dieci anni antecedenti» e le parole «per la maggior parte di tale periodo» con le seguenti: «per più della metà di tale periodo».*

## 18.25

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

### **Inammissibile C.**

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b) numero 3) dopo le parole: « citato decreto-legge n. 34 del 2020.» aggiungere le seguenti: «nonché per chi ha beneficiato direttamente come detrazione sulle proprie imposte di reddito. »*

b) *alla lettera b) dopo il numero 3) inserire il seguente: «3-bis) al fine di garantire la conclusione dei lavori di riqualificazione dei condomini agevolati dal Superbonus, viene concessa una proroga di ulteriori sei mesi per la conclusione dei lavori, ovvero fino alla data del 30 giugno 2024. ».*

## 18.26

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti commi:*

"4-bis. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate a sostenere le spese di affitto corrisposte dai soggetti affittuari ai sensi dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. A tal fine, presso il Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito il "Fondo a sostegno delle locazioni di lungo periodo«.

4-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce con proprio decreto le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari."

## 18.27

[Rossomando](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:« 5-bis. Alle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono, altresì, accedere gli Enti di Terzo Settore che siano detentori di un immobile in forza di una concessione disposta dai comuni per lo svolgimento di attività socio sanitarie e assistenziali.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **18.28**

### **Misiani**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Al fine di promuovere accordi di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nei comuni fino a 15.000 abitanti ricadenti o limitrofe alle città metroplitane, nonché per favorire la stipula di contratti temporanei a canone concordato per gli studenti universitari, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'IMU più favorevoli di quelle già vigenti per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## **18.29**

### **Gelmini, Lombardo**

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 1, comma 760, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "50 per cento";*

*Agli oneri delle disposizioni contenute nel presente emendamento, valutati in 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.*

*Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e misure per favorire la locazione a canone concordato».*

## **18.30**

### **Mirabelli, Misiani**

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente: « 13-bis. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati. 2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. 3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzii il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o*



attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.

### 18.0.1

Nicita

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi di bonifica dall'amianto di cui all'articolo 16, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

*2-bis.* Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### 18.0.2

Nicita

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative agli interventi antisismici di cui di cui all'articolo 16, commi da *1-bis* a *1-septies* del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020.»

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### 18.0.3

Nicita

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

1. Le disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano fino al 31 dicembre 2026 per le spese relative alla realizzazione di un impianto fotovoltaico diretto alla produzione di energia elettrica di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lett. h), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.»

*Conseguentemente all'articolo 86, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è ridotto di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2037";

b) dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036.

### 18.0.4

Valente

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-bis. (Disposizioni per contrastare l'emergenza abitativa e favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato)**

1. Al fine di contrastare l'emergenza abitativa, a decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è consentita in tutti i comuni delle Città metropolitane con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e le relative agevolazioni fiscali sono riconosciute in deroga a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1 della medesima legge.

2. Entro il 30 settembre 2024, il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede all'aggiornamento dell'elenco dei comuni ad alta tensione abitativa di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sulla base di proposta formulata entro il 30 giugno 2024 dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 40 milioni annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **18.0.5**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 18-bis (Disposizioni per favorire la stipula di contratti di locazione a canone concordato per studenti universitari)**

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 la stipula dei contratti di locazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero delle infrastrutture del 16 gennaio 2017 è consentita in tutti i comuni della provincia o della città metropolitana in cui hanno sede l'università, il corso universitario distaccato, di specializzazione o, comunque, l'istituto di istruzione superiore.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2024, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" con le parole: "60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".*

### **18.0.6**

[Rojc](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Aliquota IVA agevolata sul compenso pagato al mediatore per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale)*

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui alla fattura del mediatore immobiliare emessa a seguito dell'attività svolta in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale è stabilita nella misura del 5 per cento.

2. L'aliquota ridotta di cui al comma 1 si applica a condizione che il prezzo di vendita indicato nell'atto di trasferimento dell'unità immobiliare non sia superiore a 250.000 euro.

3. Alla tabella A - Parte II-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto la seguente voce: "1-septies) prestazione di servizi dipendenti da contratto di mediazione relativi all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale avente un prezzo di vendita non superiore a 250.000 Euro come risultante dall'atto di trasferimento;".»

### **18.0.7**

[Rojc](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis**

*(Detrazione del compenso del mediatore in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale e delle locazioni ad uso abitativo)*

1. Dal 1° gennaio 2024 dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 100 per cento del compenso pagato a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, nonché in dipendenza della conclusione dei contratti di locazione ad uso abitativo, per un importo non superiore ad euro 10.000

per dieci annualità.

2. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo, nell'anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.

3. All'articolo 15, comma 1, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera b-*bis*) è soppressa.»

### **18.0.8**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Contributo sociale affitti e per la morosità incolpevole)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **18.0.9**

[Patton](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 18-bis.**

*(Modifiche al decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38)*

1. All'articolo 2, comma 2, del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

- alla lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: "o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera b), aggiungere, infine, le seguenti parole: ", o per i quali risulti presentata la richiesta di permesso di costruire";

- alla lettera c), primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: "o il permesso di costruire per i lavori di demolizione totale o parziale.".».

### **20.1**

[Matera](#)

*All'articolo 20, comma 3, lettera a), dopo le parole: «decreto dirigenziale» inserire le seguenti: «dell'Agenzia delle entrate».*

### **20.0.1**

[Sensi, Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 20-bis.**

*(Istituzione dei servizi di psicologia scolastica)*

1. Presso le istituzioni scolastiche di primo e secondo grado possono essere istituiti, in via sperimentale per gli anni 2024 e 2025, in collaborazione e coordinamento con gli Ambiti territoriali sociali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, e con le Aziende sanitarie locali e d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, servizi di psicologia scolastica, destinati al supporto degli alunni, degli insegnanti e dei genitori, per la promozione del benessere scolastico, la prevenzione del disagio e la tutela della salute, per il supporto ai processi di apprendimento, ai bisogni educativi speciali e alle persone con disabilità, per la consulenza alle famiglie, l'orientamento scolastico e il supporto ai processi organizzativi volti ad assicurare il benessere degli studenti e del personale scolastico. Le Aziende sanitarie locali, gli Ambiti territoriali sociali ovvero le istituzioni scolastiche, in forma singola o associata, possono assumere anche con contratti di consulenza libero professionale, psicologi destinati al servizio di psicologia scolastica, in possesso di laurea magistrale in Psicologia, di abilitazione all'esercizio della professione di psicologo e di diploma di specializzazione



universitaria in psicologia, di cui al decreto 21 gennaio 2019, n. 50, del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, o titolo equipollente. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. I contributi per l'istituzione dei servizi di psicologia scolastica sono destinati alle istituzioni scolastiche, alle Aziende sanitarie locali o agli Ambiti territoriali sociali secondo criteri e modalità previste dal decreto di cui al comma 1, assegnando priorità ai progetti che prevedono una organizzazione territoriale in rete dei Servizi di psicologia scolastica e una loro integrazione con i servizi sanitari, sociosanitari e sociali a livello distrettuale.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **21.0.1**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 21-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, all'articolo 49 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, le parole: «3.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;
- b) al comma 3-bis:
  - 1) il primo periodo è abrogato;
  - 2) al secondo periodo, la parola: «predetto» è soppressa."

### **21.0.1 (testo 2)**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 21-bis**

*(Modifiche al Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)*

All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: "3.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro"».

### **23.1**

[Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Damante, Castellone](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire i seguenti: "Art. 23-bis (Disposizioni finanziarie). 1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 23-ter (Tassa sui servizi digitali). 1. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite**

**dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.**

## 23.2

[Manca, Martella, Basso](#)

*Sopprimere il comma 1*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024,*

*mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 518 milioni di euro per l'anno 2024 e a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

## 23.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire per l'anno 2024, un spesa complessiva annua quantificata in 518 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 622 milioni di euro ."*

## 23.4

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «si applica» con le seguenti: «acquista efficacia», al comma 3, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui al» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi del» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia» e, al comma 9, sostituire le parole: «Le disposizioni di cui ai» con le seguenti: «Le disposizioni modificate ai sensi dei» e le parole: «si applicano» con le seguenti: «acquistano efficacia».*

## 23.5

[Croatti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 1.208 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.451 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

1) dopo l'articolo 23, inserire il seguente: "Art. 23-bis (Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

## 23.6

### Manca

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «11 per cento» con le seguenti: «4 per cento».

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: « 1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per l'anno 2025.».

## 23.7

### Paita

#### **Inammissibile C.**

Al comma 1, sostituire le parole "11 per cento" con le seguenti: "4 per cento".

## 23.8

### Manca, Martella, Basso

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: "a decorrere dal 1° marzo 2024" aggiungere le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 622 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

## 23.9 (testo 2)

### Sbrollini, Paita

#### **Inammissibile C.**

Sopprimere i commi 2 e 3.

**Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 583**

**milioni di euro per l'anno 2024 e 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.**

### **23.9**

**Sbrollini, Paita**

#### **Inammissibile C.**

Sopprimere i commi 2 e 3.

*Conseguentemente,*

a) il Fondo di cui all'articolo 27 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è ridotto di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 228 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

b) il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

c) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

d) il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 33 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

### **23.10**

**Misiani**

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 583 milioni di euro per l'anno 2024, 778 milioni di euro per ciascuno degli 2025 e 2026."*

### **23.11**

**Lombardo, Gelmini**

Sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, entro il limite di spesa complessivo pari a 778 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 778 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni*



vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **23.12**

[Fregolent, Paita](#)

Al comma 2 sopprimere la lettera a)

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **23.13**

[Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 54,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **23.14**

[Matera](#)

**Inammissibile C.**

*Al comma 4, lettera b), capoverso 20-bis, sopprimere le parole: «, e successive modificazioni».*

### **23.15**

[Crisanti](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:« 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **23.15 (testo 2)**

[Crisanti](#)

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:« 4-bis. Per gli anni dal 2024 al 2028, i lavoratori che trasferiscono la propria residenza nel territorio dello Stato e che conseguono redditi di lavoro dipendente, redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo prodotti a seguito del trasferimento in Italia, ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esentati dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 19, comma 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'unità immobiliare di proprietà all'estero, purché di residenza prima del trasferimento in Italia.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030*

### **23.16**

[Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Sopprimere il comma 5.*

### **23.17**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Al comma 5, sopprimere la lettera b).*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **23.18**

[Naturale, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*"b) all'articolo 67, comma 1, lettera h), dopo le parole: «i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto» sono aggiunte le seguenti: «, quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023»".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **23.19**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

*Conseguentemente, ai relativi oneri, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge*

### **23.20**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Al comma 5, lettera b), dopo le parole: «quelli derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo gli atti per cui, entro il 31 dicembre 2023, sono stati sottoscritti preliminari regolarmente registrati e per i quali restano applicabili le disposizioni vigenti alla medesima data del 31 dicembre 2023».*

### **23.21**

[Croatti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «Agenzia delle entrate» inserire le seguenti: «, in conformità con le previsioni dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e nel rispetto delle procedure già in essere presso le Agenzie o gli Uffici fiscali degli Stati di cui al predetto articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633,»*

### **23.22**

[Paita, Sbrillini](#)

*Al comma 6, dopo le parole «Agenzia delle entrate» aggiungere le seguenti: «, in conformità con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel rispetto delle procedure già in essere presso l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e gli uffici fiscali degli Stati di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».*

**23.23**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di promuovere e sostenere i soggetti che svolgono in maniera abituale le attività di conducente e autista professionale di mezzi pesanti nel settore del trasporto delle merci e delle persone e di promuoverne l'occupazione, in favore dei suddetti soggetti è riconosciuta una detrazione di imposta nella misura e secondo le modalità previste dall'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) per le spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente, dei titoli professionali e delle abilitazioni professionali (CQC) per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci nonché per la partecipazione agli esami, per la frequenza ai corsi obbligatori di aggiornamento e formazione iniziale e periodica finalizzati al rinnovo e al conseguimento delle certificazioni obbligatorie CQC di cui al Decreto del Ministero dei Trasporti del 20 settembre 2013 in materia di corsi di qualificazione iniziale e formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente ("CQC"). Allo scopo è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**23.24**

[Manca, Tajani](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Nelle procedure per l'erogazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* effettuate entro il 30 giugno 2024, i termini per la conferma dell'operazione e per la comunicazione del numero di targa del veicolo nuovo consegnato nonché del codice fiscale dell'impresa costruttrice o importatrice del veicolo, decorrenti dalla prenotazione disciplinata dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 6 aprile 2019, sono fissati in 270 giorni, anche in deroga alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto che prevedono termini inferiori.»*

**23.25**

[Manca, Martella, Basso](#)

Al comma 10, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Al fine di una più rapida ed efficace verifica della corretta compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro, con provvedimenti adottati d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dal direttore generale dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro sono definite le modalità di scambio di informazioni.».

**23.26**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, alla lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole: "in tal caso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28 quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con riferimento a tutti i carichi definiti".».

**23.27**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al comma 242 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) mediante compensazione dei debiti erariali iscritti a ruolo, incluse sanzioni e accessori, oggetto di definizione agevolata, con i crediti d'imposta a qualsiasi titolo vantati dal debitore". Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.28**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al fine di agevolare lo smaltimento dei crediti fiscali derivanti da bonus edilizi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i debiti erariali iscritti a ruolo oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono essere compensati con i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021, 2022 e 2023 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica.».

### **23.29**

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, Manca](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 10, inserire il seguente «10-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole: « 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti « 31 ottobre 2023».*

### **23.30**

[Matera](#)

*Al comma 11, sostituire le parole: «l'entrata in vigore» con le seguenti: «la decorrenza dell'efficacia».*

### **23.31**

[Mirabelli, Malpezzi, Misiani](#)

*Al comma 13, sostituire le parole: « l'agente della riscossione può avvalersi» con le seguenti:« l'agente della riscossione e gli Enti territoriali che gestiscono la riscossione in proprio, possono avvalersi,»*

### **23.32**

[Manca, Tajani, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 13, inserire i seguenti:*

«13-bis. L'Agenzia delle entrate utilizza le informazioni disponibili in tutte le basi dati in suo possesso, anche tramite interconnessione tra loro e con quelle di archivi e registri pubblici, ovvero pubblicamente disponibili, per le attività di analisi del rischio fiscale, per le attività di controllo, per le attività di stimolo dell'adempimento spontaneo e per quelle di erogazione di servizi.

13-ter. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 sono determinate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con particolare riferimento:

- a) alla distinzione tra *database* di analisi e di controllo;
- b) alle limitazioni, agli obblighi e ai diritti di cui agli articoli 15, 17, 18 e 21 del regolamento UE 2016/679;
- c) alle misure a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.».

### **23.33**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)



Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 3-bis, dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »A decorrere dal 1° gennaio 2024, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro.«

### 23.0.1

#### Rando

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

#### «Art. 23-bis

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42,".

3. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro l'anno per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

*Conseguentemente a), all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027;"*;

*Conseguentemente b) ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 100 euro a decorrere dall'anno 2024."*

### 23.0.2

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente

#### «Art. 23-bis

*(Misure per il recupero del gettito derivante dal contributo straordinario sugli extraprofitti di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n.21 )*

1. Al fine di garantire il pieno rispetto dell'adempimento degli obblighi di versamento da parte di tutti i soggetti passivi tenuti al pagamento del contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con legge 20 maggio 2022, n.51, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, individua di concerto con l'Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza, tutte le iniziative anche di carattere coattivo necessarie a garantire il recupero dei contributi straordinari non ancora versati dai suddetti soggetti inadempienti.

### **23.0.3**

Misiani

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 22-bis**

*(Modifiche alla legge 31 agosto 2022, n. 130)*

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71 e successive modifiche e integrazioni".

### **24.1**

Nave, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Sopprimere l'articolo*

### **24.2**

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti «salvo quanto previsto dal successivo comma 5, entro il 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, la parola «anche» è eliminata ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta comunque ferma la possibilità, anche in assenza di copertura assicurativa, di accedere a contributi pubblici, comunque denominati, per i danni causati da tali eventi ai beni diversi da quelli indicati al comma 1.»;

c) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

«4. Per l'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, il contratto può prevedere l'applicazione di premi proporzionali al rischio e un eventuale scoperto o franchigia non superiore ai livelli definiti con il decreto di cui al comma 5.

5. Ai fini dell'operatività delle presenti disposizioni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'IVASS, nonché le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese di cui al comma 1 e delle imprese di assicurazione, sono stabilite le modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione, anche con riferimento a quanto previsto dal comma 4.».

### **24.3**

Martella

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle

associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."

#### 24.4

[Sbrollini, Paita](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis. Ai fini di dare attuazione all'obbligo di assicurazione di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministro della protezione civile, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione delle associazioni imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, di ANIA, SACE S.p.a., ANCI, IVASS e Autorità Garante della concorrenza e del mercato, per la definizione degli schemi di assicurazione, delle caratteristiche standard dei prodotti assicurativi e per la valutazione dei relativi costi."*

#### 24.5

[Martella](#)

Al comma 2, dopo le parole "a valere su risorse pubbliche," sopprimere la parola: "anche"

#### 24.6

[Martella](#)

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

*"10-bis. Ai fini delle imposte sui redditi, il costo relativo ai premi dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo è maggiorato del 50 per cento. L'agevolazione non spetta alle imprese in liquidazione ordinaria, assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di fruizione del beneficio."*

*10-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 10-bis valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

#### 24.7

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente: "11-bis. All'articolo 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"

#### 24.8

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

*"11-bis. All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica», sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."*

#### 24.9

[Fregolent, Paita](#)

dopo il comma 11, inserire il seguente:

*11-bis. "All'art. 1, comma 988 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica"*

*aggiungere le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,".*

## 24.0.1

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

Aggiungere il seguente articolo:

### «Art. 24-bis

(Rifinanziamento Fondo solidarietà nazionale)

1. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura, è stanziata la somma di 200 milioni di euro per l'anno 2024 nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

2. A copertura dei costi di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 .

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## 24.0.2

Fina

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 24-bis

1. Per i nuclei familiari residenti nelle aree dei crateri sismici 2016-2017 che rinunciano al contributo per la ricostruzione e optano per gli incentivi di ecobonus e sismabonus di cui all'articolo 119, comma 4-ter, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è erogato dai comuni il contributo per autonoma sistemazione e comunque garantite le altre forme di assistenza abitativa per trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca dell'inagibilità e comunque non oltre 15 mesi dalla data di deposito della rinuncia al contributo per le abitazioni di tipo B e C nonché di 30 mesi per le abitazioni di tipo E.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

## 25.1



## Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di garantire l'accesso alle persone con gravi patologie pregresse e alle persone con disabilità, di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai prodotti assicurativi del ramo vita, anche ove funzionali o accessori a servizi finanziari, il fondo di garanzia assicurativo ramo vita, di cui al primo comma, è destinato altresì a garantire prestazioni assicurative ai suddetti contraenti. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro per le disabilità, sentite le principali associazioni nazionali di rappresentanza delle persone con disabilità, sono definiti i criteri e le modalità operative per l'accesso al medesimo fondo."*

## 25.2

### Matera

*Al comma 10, sostituire le parole: «commi 3 e 4» con le seguenti: «commi 2 e 3».*

## 26.1 (testo 2)

### Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

#### Inammissibile C.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 26.1

### Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

#### Inammissibile C.

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "38 milioni di euro per l'anno 2024, di 38 milioni di euro per l'anno 2025, di 23 milioni di euro per l'anno 2026, di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027."*

## 26.2

### Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

*a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,6 volte»;*

*b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,6 volte".*

*2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

*1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 37 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 65 milioni di euro per l'anno 2026, 79 milioni di euro per l'anno 2027, 112 milioni di euro per l'anno 2028, 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 139 milioni di euro per l'anno 2031, 112 milioni di euro per l'anno 2032, 121 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «63 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».

### 26.3

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Bevilacqua](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera b), numero 1), sostituire le parole «a 3,0 volte, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli» con le seguenti: «a 2,2 volte»;

b) alla lettera b) sostituire il numero 2) con il seguente: «2) all'ultimo periodo, le parole "a 2,8 volte" sono sostituite dalle seguenti: "a 2,2 volte".

2) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti: «1-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%».

1-ter. Ai maggiori oneri, derivanti dalla lettera b), pari a 47 milioni di euro per l'anno 2024, 47 milioni di euro per l'anno 2025, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 81 milioni di euro per l'anno 2027, 119 milioni di euro per l'anno 2028, 121 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 117 milioni di euro per l'anno 2032, 129 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1-bis.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «53 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

### 26.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire: "ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli," con le seguenti "ridotto a 2,6 volte per le donne";

b) Al comma 1, lettera b), il numero 2) è soppresso;

c) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 26.5

[Camusso](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

**Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:**

**a) sostituire il numero 1) con il seguente:**

**1) al primo periodo, dopo le parole "a 2,8 volte" sono inserite le seguenti "ridotto a 2,6 per le donne con uno o più figli,";**

**b) sopprimere il numero 2).**

**Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**

**"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i**

**sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."**

## **26.0.1**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 26-bis**

*(Incremento dell'importo delle pensioni e degli assegni per inabilità e invalidità)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024:

a) l'importo minimo della pensione di inabilità, di cui all'articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'assegno mensile di assistenza, di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, è stabilito in euro 400

b) l'importo minimo dell'assegno di assistenza ai sordomuti, di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, è stabilito in euro 400;

c) l'importo minimo della pensione ai ciechi civili assoluti e parziali, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito in euro 380 nel caso in cui la pensione sia corrisposta in costanza di ricovero ospedaliero ed in euro 400, nel caso in cui sia corrisposta in assenza di ricovero ospedaliero.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati nel limite massimo di 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte del maggior gettito derivante dall'articolo 16-bis della presente legge.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare gli importi delle prestazioni previste a valere del citato fondo per consentire in ogni caso il rispetto del nuovo limite di spesa complessivo ed è, altresì, autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

### **«Art. 16-bis.**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

«TITOLO II-bis.

MONOPOLIO DELLA CANNABIS

### **«Art. 63-bis.**

*(Oggetto del monopoli)*

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

### **«Art. 63-ter.**

*(Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali)*

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

### **«Art. 63-quater.**

*(Provvista personale)*

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

### **«Art. 63-quinquies.**

*(Licenza di coltivazione della cannabis)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies.**

*(Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati)*

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies.**

*(Tutela del monopolio)*

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies.**

*(Disciplina applicabile)*

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b) al titolo della legge, le parole: "e dei tabacchi" sono sostituite dalle seguenti: ", dei tabacchi, della cannabis e dei suoi derivati"».

## **26.0.2**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 26-bis (Proroga dell'APE sociale)**

1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole »31 dicembre 2023« sono sostituite dalle seguenti:

»31 dicembre 2024«.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.



4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. È fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

### **26.0.3**

[Cataldi](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«Art 26-bis.

(Disposizioni in favore dei lavoratori delle aree di crisi industriale complessa e delle aree colpite da calamità naturali)

1. Al fine di contrastare il crescente tasso di disoccupazione, nelle aree di crisi industriale complessa, nelle aree di crisi industriale non complessa e nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, ai lavoratori che superano i cinquanta anni d'età, disoccupati involontari e pensionabili entro i successivi 5 anni, è riconosciuta la possibilità di accedere al trattamento di pensione anticipata.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 è riservato il trenta per cento dei posti di lavoro nel settore pubblico.

3. Nelle aree di crisi industriale complessa e non complessa ovvero nelle aree colpite da calamità naturali ed eventi sismici, l'erogazione di un assegno di integrazione salariale si estende ai lavoratori che, seppur non sospesi dall'attività lavorativa e seppur non soggetti a riduzioni della stessa, rechino uno stipendio annuo lordo inferiore agli 11.000 euro annui lordi.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro»*

### **27.1**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Il comma 2, è soppresso.

#### **27.0.1**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«**Art. 27-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi

è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "95 milioni di euro"*

## **27.0.2**

[Lorefice](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 27-bis**

*(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)*

1. Al fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'INPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.

2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.

4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.

5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## **27.0.3**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Sabrina Licheri](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

### **«Art. 27-bis.**

*(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)*

1. Al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo l'articolo 20 è aggiunto il seguente:

**«Art. 20-bis.**

*(Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025 è prevista la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

2. L'onere di riscatto è determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 27-ter».

**«Art. 27-ter.**

*(Misure urgenti per il contenimento degli aumenti dei tassi di interessi bancari)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

a) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

b) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) sopprimere il comma 5-bis."

**27.0.4**

[Guidolin, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 27-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025 la possibilità di optare per il prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è estesa ai lavoratori poligrafici che abbiano raggiunto i medesimi requisiti di anzianità contributiva di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Per il raggiungimento dei requisiti di anzianità contributiva si considerano

validi i periodi figurativi versati con Naspi o riscattati tramite contributi volontari. Il limite di spesa di cui al medesimo articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato, con importi che costituiscono tetto di spesa, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028, 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

## 27.0.5

[Guidolin](#), [Naturale](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 27-bis**

*(Misure per i lavoratori poligrafici)*

1. Limitatamente agli anni 2024 e 2025, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 32 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, i lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani ed i periodici ed imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, le quali abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data compresa tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019, piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-*bis*, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148. I trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono erogati nell'ambito del limite di spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 35 milioni di euro per l'anno 2028 e di 25 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al presente comma secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-*bis* a 12-*quinqies*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 35 milioni di euro per l'anno 2028 e 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030 e 100 milioni a decorrere dal 2031».*

## 27.0.6

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"27-bis**

*(Misure in materia di assegno di incollocabilità)*

1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il numero 2) è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguata periodicamente all'età pensionabile;".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.195.900 euro per l'anno 2024 e di 99.050.000 euro a decorrere*



dall'anno 2025.".

### **27.0.7**

[Spagnolli, Patton, Unterberger](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

*(Riscatto alloggi demaniali)*

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente: «*d-bis*) agli alloggi costruiti ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52 e che risultano già concessi e/o assegnati, alla data del 1° gennaio 2021, al personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e del Corpo degli Agenti di Custodia».

2. All'articolo 5 della legge 6 marzo 1976, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole: "*di servizio*", sono soppresse;
- b) il comma 3 è abrogato.

### **27.0.8**

[Basso](#)

*Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *d*), dopo la parola "*collettivo*" sono aggiunte le seguenti parole "*e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali*";

b) dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente: "*d-bis*) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: : 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **27.0.9**

[Losacco, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 27-bis**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a novantadue mesi»

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022,2023,2024 e 2025».

c) al comma 8, le parole: «alla scadenza dei trentasei mesi,» sono sostituite dalle seguenti: «alla scadenza dei novantadue mesi.».

### **27.0.10**

[Losacco, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 27-bis**

*(Proroga di termini in materia di lavoratori poligrafici)*

1. All'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al secondo periodo, le parole «50,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024»;

c) al quinto periodo, le parole «11,6 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## 28.1

### Matera

*Al comma 1, sostituire le parole: «di cui al decreto» con le seguenti: «di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto» e, al comma 2, sostituire le parole: «statali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» con le seguenti: «dello Stato».*

## 28.2

### De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *all'ultimo periodo, le parole "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034".*

## 28.3

### Giacobbe, La Marca, Alfieri

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il presente comma si applica altresì al personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, iscritto alla gestione di enti previdenziali italiani";*

b) *al secondo periodo sostituire le parole "200 milioni" con le seguenti: "205 milioni".*

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

## 28.4

### Franceschelli

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente: " 1-bis. Per gli anni successivi al 2004, è consentito alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 del presente articolo, per i propri dipendenti iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di continuare ad effettuare la sistemazione delle posizioni assicurative relative ai suddetti dipendenti con l'applicativo PASSWeb in forma manuale, senza dover obbligatoriamente ricorrere alla ListaPosPA (ex DMA 2) attraverso l'invio del flusso telematico, oppure alla compilazione manuale della precitata ListaPosPA".*

## 28.5

### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

«3-bis) All'art. 44, comma 2, del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, così come convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole "solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000" sono soppresse e dopo le parole "Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata" sono aggiunte le seguenti parole "ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente". Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente.

3 ter) Le disposizioni di cui all'art. 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.

3 quater) L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 2094 del codice civile.

3 quinquies) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 28.6

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 44, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, le parole «solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000» sono soppresse e dopo le parole «Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata» sono aggiunte le seguenti parole «ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente».

3-quarter. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a prescindere dall'ammontare complessivo del reddito annuo derivante da dette attività. Per il versamento del contributo da parte dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla predetta gestione separata ad eccezione della ripartizione dell'onere contributivo che rimane interamente a carico del committente."

## 28.7

[Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando](#)

Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:

"3-bis. All'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 11 gennaio 2018, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato alla data della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela e o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole del trattamento pensionistici".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 40.000.000;  
2025: - 40.000.000;  
2026: - 40.000.000

## 28.8 (testo 2)

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

**Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso.»

3-ter. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile.

3-quater. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3-bis e 3-ter, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**28.8**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

**Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 nel caso in cui il committente non abbia versato in tutto o in parte il contributo dovuto, posto per un terzo a carico dell'iscritto alla gestione previdenziale e per due terzi a carico del medesimo committente che eroga il compenso."

**28.9**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

**Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. L' onere contributivo a carico dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non può essere superiore a quello gravante nei confronti dei lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile."

**28.0.1**

[Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 28-bis.**

*(Esonero contributivo a favore delle aziende appartenenti al settore olivicolo)*

1. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del settore olivicolo, alle aziende appartenenti alle predette filiere colpite dagli attacchi di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), ivi incluse le aziende produttrici di olio e olive da tavola, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), per la quota a carico dei datori di lavoro per le mensilità da gennaio 2024 a giugno 2024. L'esonero è riconosciuto, nella misura pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell'esonero.

2. L'esonero di cui al comma 1 è altresì riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni operanti nel settore olivicolo, con riferimento alla contribuzione dovuta per i mesi da gennaio 2024 a giugno 2024.

3. Per l'esonero di cui ai commi 1 e 2, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.



4. L'esonero è riconosciuto nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Il beneficio contributivo di cui ai commi 1 e 2 è riconosciuto, fermo restando quanto previsto dal primo periodo del presente comma. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **28.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 28-bis.**

*(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)*

1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-*bis*, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-*ter*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»*

### **28.0.3**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Decontribuzione lavoro domestico)*

1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2024, 2025, 2026 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, nel limite di spesa di euro 500 milioni annui, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

### **28.0.4**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 28-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di promuovere l'assunzione delle categorie svantaggiate, le disposizioni di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 4 commi 8, 9 e 10 della legge 28 giugno 2012, n. 92, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 è condizionata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea. A tal fine è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dal 2025»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## 29.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Sopprimere l'articolo.

## 29.2

[Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Castellone, Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

#### **«Art. 29**

*(Rideterminazione indicizzazione pensioni per gli anni 2024 e 2025)*

1. All'articolo 1, comma 309 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per il periodo 2023-2024» sono sostituite con le seguenti: «Nell'anno 2023».

2. Per il periodo 2024-2025 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;

b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;

c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari 4,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 4 e dall'articolo 29-bis.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

b) sostituire il comma 2 con il seguente: "2. L'imposta straordinaria è determinata applicando, per ciascuna annualità, un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine di interesse di cui alla voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia, conseguente ad attività di finanziamento, relativo:

1) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

2) all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022."

c) sopprimere il comma 3;

d) sostituire il comma 4 con il seguente: "L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera a), è versata entro il 30 giugno 2024. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del comma 2, lettera b), è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di

legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio."

e) al comma 5-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

2) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

**«Art. 29-*bis*. (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### 29.3

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire i commi 1 e 2, con il seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 478 della legge 27 dicembre 2019 n. 160.";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 186 milioni di euro per il 2024, 246 milioni di euro per il 2025, 308 milioni di euro per il 2026, 371 milioni di euro per il 2027, 434 milioni di euro per il 2028, 498 milioni di euro per il 2029."

### 29.4

[Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua, Castellone, Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 2, alinea, sostituire le parole «Nell'anno 2024» con le seguenti: «Per il periodo 2024 e 2025»;

b) al comma 2, lettera b) sostituire i numeri 4) e 5) con i seguenti:

«4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;

5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.»;

c) dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalla lettera b), si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica sostituire le parole «per l'anno 2024» con le seguenti: «per gli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 16 milioni di euro per l'anno 2027, 17 milioni di euro per l'anno 2028, 19 milioni di euro per l'anno 2029, 20 milioni di euro per l'anno 2030, 22 milioni di euro per l'anno 2031, 24 milioni di euro per l'anno 2032, 27 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034»

## **29.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 2), 3), 4), 5).

## **29.6**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni;

a) dopo il numero 5), aggiungere il seguente: "5-bis) l'incremento straordinario previsto dal comma 310 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, di 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni è riconosciuto anche nell'anno 2024.";

b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, lettera b) numero 5-bis), pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 270 milioni di euro per l'anno 2024.".

## **29.0.1**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"Art. 29-bis**

*(Interventi in materia di perequazione automatica delle pensioni inerente alla somma aggiuntiva)*

1. Alla somma aggiuntiva di cui all'articolo 5 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 187, lett. b), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 è applicato a decorrere dal 1 gennaio 2024



con cadenza annuale l'aumento a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali sulla base dell'adeguamento al costo vita previsto dall'articolo art. 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2024."

### 30.1

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029."

### 30.2 (testo 2)

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: 2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";

d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

*Conseguentemente*, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029."

### 30.2

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "legge 11 dicembre 2016, n. 232," aggiungere le seguenti: ", nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

b) dopo le parole "comma 179" aggiungere le seguenti: 2, nonché nelle condizioni di cui al comma 92 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";

c) sopprimere le seguenti parole: "e cinque mesi";

d) sostituire il terzo periodo con il seguente: "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementata di 134 milioni di euro per l'anno 2024, di 260 milioni di euro per l'anno 2025, di 235 milioni di euro per l'anno 2026, di 175 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «51 milioni di euro per l'anno 2024, di 8 milioni di euro per l'anno 2025 e di 76 milioni di euro per l'anno 2028, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 30.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, primo periodo, le parole "e 5 mesi" sono soppresse.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

**«Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

### **30.4 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»;*

b) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.»

c) *dopo il comma 5 inserire il seguente: «5-bis. Ai maggiori oneri pari a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:*

*a) quanto a 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 220 milioni di euro per l'anno 2025, 235 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022*

*b) quanto a 64 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 8 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «36 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2029 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030».*

### **30.4**

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e 5 mesi»;*

b) *dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

b) *al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».*

*Conseguentemente ai maggiori oneri pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026, 67 milioni di euro per l'anno 2027, 24 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede:*

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, 168 milioni di euro per l'anno 2025, 127 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 30, comma 5-*bis*;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

*Conseguentemente ancora* all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 33 milioni di euro per l'anno 2027 e 76 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029».

### 30.5

[Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole «e 5 mesi».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «43 milioni di euro per l'anno 2024, 16 milioni di euro per l'anno 2025, 26 milioni di euro per l'anno 2026, 66 milioni di euro per l'anno 2027, 12 milioni di euro per l'anno 2028».*

### 30.6 (testo 2)

[Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025, a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:*

a) quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 85 milioni di euro per l'anno 2024, a 168 milioni di euro per l'anno 2025 e a 127 milioni di euro per l'anno 2026;

b) quanto a 67 milioni di euro per l'anno 2027 e a 24 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

### 30.6

[Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

***Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: "e 5 mesi".***

***Conseguentemente,***

**a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "77 milioni di euro per l'anno 2024, 67 milioni di euro per l'anno 2026, 82 milioni di euro per l'anno 2027, 92 milioni di euro per l'anno 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029";**

**b) Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:**

**2024: - ;**  
**2025: - 7.000.000;**  
**2026: - .**

### 30.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:



"1-*bis*. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni" sono aggiunte le seguenti: "ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti";

b) alla lettera d), dopo le parole "lavoratori dipendenti", sono aggiunte le seguenti "o autonomi";"

1-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-*bis*. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

## 30.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

1-*bis*. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessanta anni.".

3-*bis*. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122, alla lett. a), dopo le parole "dei lavoratori dipendenti," sono aggiunte le seguenti: "e delle gestioni dei lavoratori autonomi" e, alla lettera b), le parole "per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché" sono soppresse».

3-ter. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024, 252 milioni di euro per l'anno 2025 e 190 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis. (Imposta straordinaria calcolata sull'incremento del margine di intermediazione bancaria)**

1. Stante il persistente rialzo dei tassi di interesse e del costo del credito è istituita, per gli anni 2024-2026 una imposta straordinaria, determinata ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, a carico delle banche di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari all'8 per cento sull'ammontare del margine di intermediazione ricompreso nella voce 120 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio precedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

3. L'imposta straordinaria è versata entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso, rispettivamente, al 1° gennaio 2024, al 1° gennaio 2025 e al 1° gennaio 2026.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare, se il termine di cui ai primi due periodi scade, rispettivamente, nell'anno 2023, 2024, 2025 e 2026, il versamento è effettuato, rispettivamente, nell'anno 2024, 2025 e 2026, e comunque, entro il 31 gennaio.

4. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

6. E' fatto divieto alle banche di cui al comma 1 di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al primo periodo anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione."

### 30.9 (testo 2)

Patuanelli, Mazzella, Pirro, Guidolin, Bilotti, Bevilacqua, Castellone, Damante

#### Inammissibile C.

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";
- 2) il comma 1-bis è abrogato;
- 3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"
- 4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

3-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede.

1) quanto a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

2) quanto a 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-ter.».

### 30.9

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

Apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

2) il comma 1-bis è abrogato;

3) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1"

4) al comma 3, le parole «28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2024».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«3-bis. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità.»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

1) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis;

2) quanto a 90,2 milioni per l'anno 2027 di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, 9,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»

### 30.10

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

**Sostituire il comma 3 con i seguenti:**

**"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";**

**b) il comma 1-bis è soppresso;**

**c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";**

**d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".**

**3-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."**

### **30.10 (testo 2)**

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";

b) il comma 1-*bis* è soppresso;

c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-*bis*" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

d) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti "28 febbraio 2024".

*3-bis.* Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 499,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 461,8 milioni di euro per l'anno 2025, a 273,3 milioni di euro per l'anno 2026, 166,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

### **30.11**

[Patuanelli](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Bevilacqua](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire il comma 3 con il seguente:* «3. All'articolo 16, comma 1-*bis* del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «, e che si trovano in una delle seguenti condizioni:» fino alla fine del comma sono soppresse.

b) *dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis.* All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*3-ter.* Agli oneri derivanti dall'attuazione dal comma 3, pari a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 412 milioni di euro per l'anno 2024, a 343,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 158,7 milioni di euro per l'anno 2026 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-*ter*,

b) quanto a 80,2 milioni di euro per l'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»



Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 19,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

### 30.12

Patton

#### Inammissibile C.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 se lavoratrici autonome.».

b) *Al comma 1-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *le parole: "31 dicembre 2022", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023";*

2) *le lettere a), b) e c) sono soppresse;*

c) *Il comma 2, è soppresso;*

d) *Al comma 3, le parole: "entro febbraio 2023", sono sostituite dalle seguenti: "entro febbraio 2024*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, a 350 milioni di euro per l'anno 2025, a 165 milioni di euro per l'anno 2026, e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.*

### 30.13

Furlan, Nicita

#### Inammissibile C.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024, di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### 30.13 (testo 2)

Furlan, Nicita

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

"3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;*

b) *al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2024».*

*3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 1 e 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificate dal comma 3, si applicano ai soggetti che hanno maturato entro il 31 dicembre 2023, congiuntamente all'anzianità*

contributiva pari o superiore a trentacinque anni, un'età anagrafica di 58 anni se lavoratrici dipendenti e 59 anni se lavoratrici autonome.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui ai commi 3 e 3-bis, valutati nel limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 30.14

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";
- b) il comma 1-bis è abrogato
- c) al comma 3, le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2024"».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «67 milioni di euro per l'anno 2030 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031»;*

b) *il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 217,3 milioni di euro per l'anno 2025, 290 milioni di euro per l'anno 2026, 200 milioni di euro per l'anno 2027, 173,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 66,6 milioni di euro per l'anno 2029;*

c) *il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 109,7 milioni di euro per l'anno 2026 e 161,8 milioni di euro per l'anno 2027.*

### 30.15

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3, sostituire le lettere a) e b) con la seguente:

- a) Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo.

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

## 30.16

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

**Al comma 3, sostituire la lettera a), con la seguente:**

**"a) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:**

**"1-ter. Il diritto al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno 58 anni per la contribuzione da lavoro dipendente e 59 anni da lavoro autonomo."**

**Conseguentemente,**

**a) sopprimere la lettera b);**

**b) Conseguentemente, dopo il comma 3, inserire il seguente:**

**"3-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 3, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."**

**30.17**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Al comma 3, lettera a), dopo il numero 1), inserire il seguente:

"1-*bis*) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "ovvero gli orfano per crimini domestici di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 4."

*Conseguentemente*, dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. Agli oneri derivanti dall'articolo 16, comma 1-*bis*, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26, come introdotto dal comma 3, lettera a), numero 1-*bis*), valutato nel limite Massimo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**30.18**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-*bis*. All'articolo 1, comma 292 lettera a) capoverso "1-*bis*" della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-*bis*) risultino affidatarie o comunque tutrici o prestatrici di cura di orfani per crimini domestici."

*Conseguentemente*, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni di euro.

**30.19**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

**Inammissibile C.**

Sopprimere i commi 4 e 5.

Conseguentemente, all'articolo 41, comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti: "3.149 milioni di euro per l'anno 2024, 4.835 milioni di euro per l'anno 2025, 4.555 milioni di euro per l'anno 2026 e 4.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".

**30.20**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Dal 1° gennaio 2024 per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima gestite dall'Inps che hanno compiuto 62 anni di età, maturato 20 anni di assicurazione e di contribuzione effettiva ed una quota mensile di pensione calcolata con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 non inferiore a 1,2 volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della stessa legge, hanno diritto ad una prestazione di importo pari alla quota mensile di pensione calcolata, alla data di cui al quarto comma del presente articolo, con il sistema contributivo di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

4-*bis*. La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta fino alla data della prima decorrenza teorica della pensione di cui all'articolo 24, commi 6, e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo. Il requisito anagrafico di 62 anni è adeguato, a decorrere dall'anno 2026, agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Ai fini del perfezionamento del requisito assicurativo e contributivo di venti anni i periodi assicurativi presso due



o più forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo non possono essere cumulati e non si applicano le disposizioni in materia di maggiorazione e rivalutazione dell'anzianità contributiva. L'importo della quota contributiva della pensione annua sarà determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione già applicato all'età dell'assicurato al momento dell'accesso alla prestazione di cui al presente comma. Il montante individuale dei contributi maturato successivamente alla decorrenza della prestazione di cui al presente comma è moltiplicato per il coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso alla prestazione pensionistica.

*4-ter.* La prestazione di cui ai commi 4 e *4-bis*, erogata su tredici mensilità nell'anno, non spetta ai soggetti che hanno maturato il diritto al conseguimento della pensione ai sensi dell'articolo 24, commi 6, e 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a carico di una delle forme previdenziali di cui al primo comma del presente articolo; ai titolari di trattamento pensionistico diretto anche all'estero, di trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, di trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, di trattamento di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, di trattamento di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, di trattamento di cui all'articolo 36 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, di trattamento corrisposto a titolo di assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, di trattamento corrisposto a qualsiasi titolo per fronteggiare l'emergenza COVID-19, nonché ai soggetti incorsi nella decadenza di cui al comma *4-sexies* del presente articolo.

*4-quater.* La prestazione di cui al comma 4 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa cessazione di qualsiasi attività lavorativa; detta prestazione non è rinunciabile e non è reversibile.

*4-quinquies.* La prestazione di cui al comma 4, nella parte eccedente l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente, autonomo o professionale nella misura del cinquanta per cento fino a concorrenza dei redditi stessi.

*4-sexies.* Il conseguimento di uno dei trattamenti di cui al terzo comma del presente articolo comporta la decadenza dal diritto alla prestazione e l'impossibilità di accedere nuovamente alla stessa prestazione a carico della medesima forma previdenziale.

*4-septies.* Ai provvedimenti concernenti la prestazione di cui al comma 4 del presente articolo si applicano le disposizioni in materia di ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni a carico delle forme previdenziali di cui allo stesso comma.

*4-octies.* All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma *5-bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo.

*4-novies.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

*4-decies.* Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024 e 2025, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

4-*undecies*. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

4-*duodecies*. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4-*terdecies*. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

4-*quaterdecies*. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

4-*quindecies*. I maggiori oneri derivanti dai commi da 4 a 4-*septies* pari a 443 milioni di euro per l'anno 2024, 1.006 milioni di euro per l'anno 2025, 1.552 milioni di euro per l'anno 2026, 1.860 milioni di euro per l'anno 2027, 1.983 milioni di euro per l'anno 2028, 2.189 milioni di euro per l'anno 20289, 2.234 milioni di euro per l'anno 2030, 2.400 milioni di euro per l'anno 2031 e 2.176 milioni di euro per l'anno 2032 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 4-*octies* a 4-*quaterdecies*.»

### 30.21

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 4, con i seguenti:

"4. All'articolo 14.1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «per il 2023» sono sostituite dalle seguenti «per gli anni 2023 e 2024»;

b) al comma 1, secondo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».

4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 652 milioni per l'anno 2024, 1.200 milioni per l'anno 2025 e 477 milioni per l'anno 2026."

### 30.22

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) alla lettera a) sopprimere il numero 4);

2) sopprimere le lettere b) e c).

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-*bis*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68

della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.200 milioni di euro per l'anno 2024, 476 milioni di euro per l'anno 2025."

### 30.23

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Al comma 4, il numero 4) è soppresso

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

#### **«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

#### **«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

#### **«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

### 30.24

Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

**Al comma 4, lettera a), sopprimere il numero 4.**

**Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:**

**"4-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 4, lettera a), pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 175 milioni di euro per l'anno 2024, a 857 milioni di euro per l'anno 2025, a 513 milioni di euro a decorrere dal'anno 2026."**

### **30.25**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Al comma 4, lettera a), sopprimere il n. 4).

### **30.26**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d bis) Quanto previsto all'art. 1, commi 286 della legge 197/2022, rimane in vigore per tutti coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023.

*Conseguentemente*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **30.27**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca](#)

Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

"d-bis) quanto previsto all'articolo 1, commia286, della legge n. 197 del /2022, resta in vigore per coloro che ne hanno fatto domanda entro il 31 dicembre 2023."

### **30.28**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5 bis) al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a), dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui

all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604", inserire le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020"

*Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS**



**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

**30.29**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5-bis. Al comma 199, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016 n.232, alla lettera a) dopo le parole: "dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1996 n. 604" sono aggiunte le seguenti: "e le risoluzioni avvenute nel 2020 e 2021 ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 104 del 2020."

**30.0.1 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicità](#)

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

**"Art. 30-bis.**

*(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è

istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro per l'anno 2024, a 200 milioni di euro per l'anno 2025 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

### 30.0.1

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

#### **"Art. 30-bis.**

*(Introduzione della pensione di garanzia)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la pensione di garanzia per i lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, per i quali la pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria è integralmente liquidata secondo il sistema contributivo, mediante riconoscimento del diritto all'integrazione del trattamento pensionistico spettante e una maggiorazione dell'importo minimo di pensione di garanzia, in funzione della più equa valorizzazione della carriera contributiva del lavoratore, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «Fondo per l'introduzione della pensione di garanzia», con una dotazione pari a 2,9 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### 30.0.2

Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 30-bis.**

*(Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche)*

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».

### 30.0.3

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 30-bis**

*(Contribuzione previdenziale aggiuntiva per gli amministratori locali delle Province di Trento e Bolzano-Südtirol)*

1. All'articolo 86 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I comuni e le comunità comprensoriali delle province autonome di Trento e di Bolzano possono versare una contribuzione aggiuntiva presso la rispettiva gestione previdenziale di appartenenza per i sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni e per i presidenti delle comunità comprensoriali che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta. La contribuzione aggiuntiva è calcolata sull'indennità di carica lorda mensile percepita dagli amministratori locali di cui al primo periodo. Il contributo previdenziale è pari al 33 per cento complessivo, di cui il 24,2 per cento a carico dell'ente locale e l'8,8 per cento a carico dell'amministratore. La contribuzione è riconosciuta e versata dall'amministrazione locale previa espressa scelta effettuata da parte del sindaco, vicesindaco, assessore del comune o presidente della comunità comprensoriale e previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza. Il contributo previdenziale è versato dall'amministrazione locale alla gestione previdenziale mensilmente entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento per il quale è stata corrisposta l'indennità di carica dell'amministratore.".

**30.0.4**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 30-bis**

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, nr. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, nr. 124 nonché agli effetti di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, ai fini dell'accesso al pensionamento di anzianità il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano è equiparato a quello dell'Arma dei Carabinieri. Conseguentemente, al personale in oggetto, si applica il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 30 marzo 1998 «Programmazione dell'accesso al pensionamento di anzianità dei militari, ai sensi dell'articolo 59, comma 55, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «98,3 milioni di euro».*

**30.0.4 (testo 2)**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

## &lt;&lt;Articolo 30-bis

*(Disposizioni in materia di pensionamento degli appartenenti ai Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. In applicazione dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dell'articolo 8, comma 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124, i requisiti di accesso al pensionamento per il personale dei Corpi forestali delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sono quelli in essere per il personale delle Forze di polizia.>>.

**30.0.5**

[Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 30-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)*

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), n. 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «e non inferiore a 36 giorni lavorativi all'anno per personale medico, personale sanitario di cui alla legge 1° febbraio 2006, n. 43 e socio sanitario che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2020».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 2.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro decorrere dall'anno 2025»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 50.000.000

2025:

2026:

### 30.0.6

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis

*(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"d-bis) il personale delle professioni sanitarie infermieristiche e gli operatori socio-sanitari di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2001, n. 91, impegnati nei servizi ospedalieri e nelle strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per persone autosufficienti e non, a gestione pubblica o privata nonché quelli che esercitano la loro attività nei centri semiresidenziali, comunque siano denominati dalle normative regionali, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità, a gestione pubblica o privata.";

b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d) e d-bis)";

c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

d) al comma 7, le parole: "lettere a), b), c) e d)", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c), d) e d-bis)".

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 60 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni a decorrere dal 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni per l'anno 2024 e 50 milioni a decorrere dal 2025»*

### 30.0.7 (testo 2)

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:

#### «Art. 30-bis

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

»d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00«.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### 30.0.7

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

**Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:**

#### **"Art. 30-bis**

**(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)**

**1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:**

**"d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".**

**2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per il 2024, di 1,25 milioni di euro per il 2025 e di 1 milione di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."**

### 30.0.8

[D'Elia, Boccia](#)

*Dopo l'articolo 30 inserire il seguente:*

#### **"Art. 30-bis**

*(Ampliamento delle categorie di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)".*

1. All'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) addetti nelle fabbriche e in altri impianti per la lavorazione della ceramica ricompresi nel codice ATECO 23.42.00".

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.500.000;

2025: - 1.250.000;

2026: - 1.000.000;

### 30.0.9

[Mazzella, Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 30-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di accesso ai benefici per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 276 è sostituito dal seguente:

"276. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo perequativo con una dotazione pari a 10 milioni di euro destinato ai lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate accertate e riconosciute ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, e finalizzate al relativo accesso ai benefici previdenziali, a prescindere dallo stato di disoccupazione e dal perfezionamento dei medesimi requisiti pensionistici. Le risorse del Fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al primo periodo sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro e non oltre il 30 gennaio 2024. A decorrere dalla data dall'entrata in vigore del presente comma, le disposizioni di cui al decreto interministeriale dei ministri del lavoro, dell'economia e delle finanze, del 29 aprile 2016, pubblicato nella G.U. n. 134 del 10 giugno 2016, nonché tutte le altre norme in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate."».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

### **30.0.10**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 30-bis.**

1. All'articolo 1-ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2017»; b) al comma 1, le parole «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024»;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -25.000.000

### **30.0.11**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 30-bis.**

*(APE sociale).*

1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2026, 375 milioni di euro per l'anno 2027, 397 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «66,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di a decorrere dall'anno 2025.»*

### **31.1**

[Matera](#)

*Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole: «la presentazione della domanda».*

### **31.2**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f), le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "due anni";*
- b) *Al comma 6, le parole: "25 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "40 per cento";*
- c) *Il comma 9, è sostituito dal seguente:*

*«9. L'ISCRO può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi.»*

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### 31.3

#### Misiani

All'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 è sostituito con il seguente:

"9. L'IsCro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

- d) dopo il comma 9, inserire il seguente:

"9-bis. Ai maggiori oneri si provvede mediante le risorse residue già stanziare dalla legge 30 dicembre 2020, n. 137, commi 386-400, nonché attraverso l'aumento delle aliquote contributive, di cui al comma 13 e nei limiti di spesa previsti dal comma 12 della presente legge."

### 31.4

#### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f), sostituire le parole "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6, sostituire le parole "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) sostituire il comma 9 con il seguente: "L'indennità può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dall'anno 2024 una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

### 31.5

#### Paita

*apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *Al comma 3, lettera f) sostituire le parole "tre anni" con le parole "due anni";*
- b) *Al comma 6 sostituire le parole "25 per cento" con le parole "40 per cento";*
- c) *Il comma 9 è sostituito con il seguente: "L'IsCro può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 22,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituiscono limite di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 31.6

#### Irto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3, lettera f) sostituire le parole: "tre anni" con le seguenti: "due anni";
- b) al comma 6 sostituire le parole: "25 per cento" con le seguenti: "40 per cento";
- c) il comma 9 è sostituito con il seguente: L'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (IsCro) può essere richiesta annualmente in presenza dei requisiti di cui al comma 3, per non più di tre anni consecutivi".

### 31.0.1

#### Damante, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane- 2021)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2021.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**31.0.2**

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis**

*(Indennità di mobilità in deroga per lavoratori delle aree di crisi industriale complessa siciliane - 2021/2022)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.669.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**31.0.3**

[Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 31-bis.**

*(Lavoratori dello spettacolo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 per le finalità di cui al medesimo articolo.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

**32.1**

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 137,4 milioni di euro per l'anno 2024, 153,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 1571,1 a decorrere dall'anno 2026."*



**32.2**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, è ridotto di 111,7 milioni di euro per l'anno 2024, 124,9 milioni di euro per l'anno 2025, 127,7 milioni di euro per l'anno 2026, 130,3 milioni di euro per l'anno 2027, 132,9 milioni di euro per l'anno 2028, 135,6 milioni di euro per l'anno 2029, 138,3 milioni di euro per l'anno 2030, 141 milioni di euro per l'anno 2031, 143,8 milioni di euro per l'anno 2032, 146,6 milioni di euro per l'anno 2033.*

**32.3**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "99 milioni"

**32.4**

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

**Inammissibile C.**

Sopprimere l'articolo 32.

**32.5**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

*Sopprimere l'articolo.*

**32.6**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

*Sopprimere l'articolo.*

**32.0.1**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

**"Art. 32-bis**

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al comma 31 del medesimo articolo 2 non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'articolo 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione."

**32.0.2**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 32-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, il quarto comma è sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### 32.0.3

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:*

#### **«Art. 32-bis**

*(Esenzione dal ticket di licenziamento nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni)*

1. All'articolo 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012, dopo il comma 34, inserire il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto nel caso di risoluzione del rapporto conseguente allo sbarco del marittimo per malattia o lesioni ai sensi dell'art. 343, n. 5), del codice della navigazione."

### 32.0.4

[Pirro](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 32-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro)*

1. Al fine di sostenere ed incentivare l'adozione di misure in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno degli infortuni e morti sui luoghi di lavoro, nonché di tutela della salute e sicurezza, per gli anni 2024, 2025 e 2026, entro il tetto massimo di spesa per la finanza pubblica pari a 600 milioni di euro, alle micro, piccole e medie imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di cui

al comma 2, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute, nel limite massimo di 40.000 euro, per ciascuna impresa beneficiaria.

2. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1, le spese sostenute:

a) per la piena applicazione della legge vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ai lavoratori che, in qualsiasi forma contrattuale, svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano, attraverso piattaforme anche digitali;

b) per attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e di perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, nonché specificatamente dei rischi connessi all'utilizzo di tali tecnologie;

c) per la piena attuazione delle misure di cui al capo IV, Cantieri temporanei o mobili, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, ivi inclusi:

1) l'acquisto di macchinari, impianti, attrezzature di lavoro, ponteggi, opere provvisorie, dispositivi di protezione individuale, parapetti, ponti a sbalzo, sottoponti e altro materiale che risponda con tempestività ed efficacia all'evoluzione dei fattori di rischio;

2) la definizione di criteri di progettazione e realizzazione degli interventi, al fine di eliminare o ridurre al minimo il rischio di caduta dall'alto nei lavori in quota o in sospensione, con particolare riferimento alle misure preventive e protettive finalizzate a mettere in sicurezza il percorso di accesso e transito, nonché la costante esecuzione dei lavori, e a garantire sistemi di protezione, distinguendo in temporanei o permanenti, sistemi personali o collettivi;

3) l'attività di formazione di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero, negli ambiti legati agli specifici rischi per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, connessi ai lavori in quota o in sospensione, anche sulla base degli indicatori di gravosità determinati dall'INAIL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente.

5. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo, comprese quelle finalizzate a verificare il rispetto del tetto massimo di spesa di cui al comma 1, e l'eventuale individuazione di ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto oltre a quelli indicati ai commi 1 e 2

6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite di 600 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 32-ter e 32-quater.

**«Art. 32-ter (Tassa sui servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».**

**"Art. 32-*quater* (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.**

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### **32.0.5**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"32-bis*

*(Rifinanziamento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dal 2024."

### **32.0.6**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

**«Art. 32-*bis*.**

*(Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi)*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature da lavoro statiche e automatizzate, nelle parti esposte a contatti accidentali da cui possa derivare una condizione di pericolo per l'incolumità del lavoratore, prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il pronto spegnimento o il blocco automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri".»;



b) all'articolo 73, comma 1, dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione".

2. Nello stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo straordinario per la sicurezza sul lavoro dei macchinari pericolosi, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del Fondo di cui al precedente periodo sono destinate alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di un contributo a fondo perduto in favore dei datori di lavoro per l'acquisto dei meccanismi di sicurezza di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, ivi comprese le caratteristiche e i requisiti minimi di cui devono essere dotati i meccanismi di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### 32.0.7

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma,  
nonché in materia di diagnosi precoce)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

- a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;
- b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesoteliomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

### **32.0.7 (testo 2)**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Rojc](#), [Lorenzin](#), [Manca](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Disposizioni per la cura e la ricerca a sostegno del mesotelioma, nonché in materia di diagnosi precoce)*

1. Gli stanziamenti di cui al comma 359, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di seguito denominato "Fondo", sia per gli importi a decorrere dal 2024, sia per gli importi relativi alle precedenti annualità 2021, 2022 e 2023, rispetto alle prestazioni erogate dall'Inail negli anni indicati, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disponibilità finanziarie del Fondo, alla data del 31 dicembre 2023, concorrono unitamente e unitariamente a finanziare le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché le altre finalità a favore delle vittime dell'amianto di cui al presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2024, anche i lavoratori malati di mesotelioma che presentano domanda di riconoscimento della causalità professionale della loro patologia possono richiedere la prestazione di cui al comma 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, erogata dall'Inail, tramite il Fondo per le vittime dell'amianto. L'importo della prestazione percepita, se la richiesta del riconoscimento professionale della patologia è accertata, è compensata con gli importi delle prestazioni economiche aggiuntive previste dal Fondo per le vittime dell'amianto per i malati professionali.

5. L'erogazione della prestazione di cui al comma 4 è erogata entro 30 giorni dalla presentazione della sola certificazione della patologia di mesotelioma senza alcuna specificazione relativa alla causalità, in quanto, comunque, dovuta ad una esposizione a fibre di amianto, sulla base della certificazione medica ospedaliera specialistica o altro istituto sanitario di pari livello qualificato.

6. Ai lavoratori e ai cittadini con patologia di mesotelioma che chiedono l'accesso alle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto, l'Inail comunica e assicura l'assistenza psicologica ai diretti interessati e ai rispettivi congiunti.

7. Il Fondo eroga, annualmente, tramite Inail, al Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disponibilità finanziarie residue dopo l'erogazione delle prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

- a) un contributo per la ricerca, in particolare per la ricerca clinica, per la cura del mesotelioma;
- b) un contributo alle regioni che realizzano centri regionali specialistici per la cura del mesotelioma.

8. A decorrere dal 1° gennaio 2024 i contributi di cui al comma 7, lettere a) e b), annualmente, sono pari almeno al 50 per cento dei residui complessivi delle prestazioni economiche del Fondo per le vittime dell'amianto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, a partire da quelli del 31 dicembre 2023.

9. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono l'entità e la ripartizione dei contributi per l'anno 2024, nonché per gli anni successivi, sentito il parere del Comitato amministratore del Fondo.

10. Il Comitato amministratore del Fondo, di cui al comma 245 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con i sindaci dei due Comuni con il maggior numero di mesoteliomi per tasso di incidenza sulla popolazione residente, di cui uno per la Regione Lombardia e uno per la Regione Piemonte."

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **32.0.8**

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 32-bis**

*(Lavoro sportivo)*

1. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, all'articolo 1, comma 34 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole «con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023,» *sono sostituite dalle seguenti* « con dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **32.0.9**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 32-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoro occasionale)*

1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, si applicano anche al prestatore titolare di pensione, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro. Il predetto importo è interamente cumulabile con l'indennità di pensione che percepisce il prestatore.».

### **32.0.10**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 32-bis**

*(Misure di sostegno al settore termale nazionale)*

1. Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dall'articolo 29-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le economie derivanti dalla realizzazione dell'intervento di cui allo stesso articolo, sono utilizzate per attenuare gli effetti economici connessi all'incremento dei costi comunque sostenuti dalle strutture termali accreditate ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 2021, emanato in attuazione dell'articolo 29-bis, comma 2, del decreto legge n. 104/2020, a fronte della mancata fruizione da parte dell'utenza dei servizi termali prenotati, costi ulteriormente incrementati per effetto della crisi energetica conseguente al conflitto in atto tra Russia e Ucraina.



2. Ai fini di cui al comma precedente, le risorse finanziarie, libere da impegni alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che residuano dall'utilizzo delle assegnazioni al sistema termale nazionale disposte ai sensi del richiamato articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020 e dei successivi incrementi previsti dall'articolo 6-*quater* del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 e dall'articolo 26, comma 6-*quater*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono utilizzate per la concessione di un indennizzo in favore delle strutture termali già accreditate ai sensi del citato decreto ministeriale 1° luglio 2021.

3. L'indennizzo di cui al comma precedente è determinato con le seguenti modalità:

a) preliminarmente, il 50 per cento delle predette economie è ripartito, in egual misura, tra tutte le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021;

b) il rimanente 50 per cento è ripartito tra le strutture termali già accreditate ai sensi dell'articolo 9 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, in funzione del rapporto tra il valore dei buoni per l'acquisto dei servizi termali prenotati da ciascuna struttura ai sensi dell'articolo 29-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 e non fruiti dagli utilizzatori finali e il valore dei buoni per l'acquisto di servizi termali prenotati da tutti gli enti termali accreditati e non fruiti dagli utilizzatori finali.

4. L'indennizzo di cui al comma 2 è riconosciuto ai sensi e nei limiti della comunicazione della Commissione Europea 2022/C 131 I/01, recante il "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina". L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 a 3 resta subordinata alla decisione della Commissione Europea di approvazione del relativo regime di aiuto.

5. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi da 1 a 3 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si avvale del soggetto gestore di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 1° luglio 2021, a valere sulla convenzione già sottoscritta ai sensi di medesimo articolo."

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.11**

[Sbrollini, Paita](#)

*Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Riabilitazione termale)*

1. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **32.0.12**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 32-*bis***

*(Disposizioni in materia di NASpI per il settore della pesca)*

1. Oltre ai casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n° 92, il contributo di cui al precedente comma 31 della suddetta legge non è dovuto ogni qual volta l'interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è conseguenza di quanto previsto dall'art. 343, comma 1, punto 5), del codice della navigazione.



**33.1**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**33.2**

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, alle minori entrate derivanti dal presente emendamento, valutate in 17,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di

euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 117,7 milioni di euro per l'anno 2024, 66,4 milioni di euro per l'anno 2025, 149,1 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 milioni di euro per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365 milioni di euro per l'anno 2042, 3.504,2 milioni di euro per l'anno 2043. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### 33.3

[Furlan](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ai minori risparmi di spesa, pari a 23,9 milioni di euro per l'anno 2024, 89,6 milioni di euro per l'anno 2025, 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, si provvede a valere:

a) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86;

b) quanto a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 201,3 milioni di euro per l'anno 2026, 244,3 milioni di euro per l'anno 2027, 372,5 milioni di euro per l'anno 2028, 523,6 milioni di euro per l'anno 2029, 713,7 milioni di euro per l'anno 2030, 919,5 milioni di euro per l'anno 2031, 1.167,1 milioni di euro per l'anno 2032, 1.418,7 milioni di euro per l'anno 2033, 1.707,6 milioni di euro per l'anno 2034, 1.990,6 milioni di euro per l'anno 2035, 2.284,1 milioni di euro per l'anno 2036, 2.530,9 per l'anno 2037, 2.742,7 milioni di euro per l'anno 2038, 2.907,1 milioni di euro per l'anno 2039, 3.060,3 milioni di euro per l'anno 2040, 3.192,7 milioni di euro per l'anno 2041, 3.365,0 milioni di euro per l'anno 2042, 3.365,0 milioni di euro a decorrere dall'anno 2043."

### 33.4

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, 66,4 milioni di euro per il 2025, 149,1 milioni di euro per il 2026, 244,3 milioni di euro per il 2027, 372,5 milioni di euro per il 2028, 523,6 milioni di euro per il 2029, 713,7 milioni di euro per il 2030, 919,5 milioni di euro per il 2031, 1.167,1 milioni di euro per il 2032, 1.418,7 milioni di euro per il 2033, 1.707,6 milioni di euro per il 2034, 1.990,6 milioni di euro per il 2035, 2.284,1 milioni di euro per il 2036, 2.530,9 milioni di euro per il 2037, 2.742,7 milioni di euro per il 2038, 2.907,1 milioni di euro per il 2039, 3.060,3 milioni di euro per il 2040, 3.192,7 milioni di euro per il 2041, 3.365,0 milioni di euro per il 2042, 3.504,2 milioni di euro per il 2043, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese corrispondenti a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

### 33.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, dall'anno 2024 all'anno 2043, una minore spesa annua come riportata dalla seguente Tabella:

Anno	Mln.
2024	-11,5
2025	- 43,2
2026	- 96,9
2027	- 158,8
2028	-242,1
2029	-340,3
2030	-463,9
2031	-597,7
2032	-758,6
2033	-922,2
2034	-1.109,9
2035	-1.293,9
2036	-1.484,7
2037	-1.645,1
2038	-1.782,8
2039	-1.889,6
2040	-1.989,2
2041	-2.075,3
2042	-2.187,3,
2043	-2.277,7

### 33.6

[Patuanelli, Guidolin, Pirro, Castellone, Damante](#)

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente agli oneri derivanti pari agli oneri derivanti pari a 11,5 milioni di euro per l'anno 2024, 43,2 milioni di euro per l'anno 2025, 96,9 milioni di euro per l'anno 2026, 158,8 milioni di euro per l'anno 2027, 242,1 milioni di euro per l'anno 2028, 340,3 milioni di euro per l'anno 2029, 463,9 milioni di euro per l'anno 2030, 597,7 milioni di euro per l'anno 2031, 758,6 milioni di euro per

*l'anno 2032, 922,2 milioni di euro per l'anno 2033, 1.109,9 milioni di euro per l'anno 2034, 1.293,9 milioni di euro per l'anno 2035, 1.484,7 milioni di euro per l'anno 2036. 1.645,1 milioni di euro per l'anno 2037, 1.782,8 milioni di euro per l'anno 2038, 1.889,6 milioni di euro per l'anno 2039, 1.989,2 milioni di euro per l'anno 2040, 2.075,3 milioni di euro per l'anno 2041, 2.187,3 milioni di euro per l'anno 2042 e 2.277,7 milioni di euro per l'anno 2043 si provvede mediante le seguenti modifiche:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis (Sussidi Ambientalmente Dannosi)**

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

**33.7**

[Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

**Inammissibile C.**

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «82,3 milioni di euro per l'anno 2024 e 33,6 milioni di euro per l'anno 2025»;*

*b) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 149,1 milioni di euro per l'anno 2026;*

**33.8**

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile C.**

*L'articolo è soppresso*

**33.9**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere le seguenti parole: "liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2024"

b) dopo le parole "n. 965." aggiungere il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle domande di pensionamento inoltrate dal lavoratore a partire dal 1° gennaio 2024".

**33.10**

[Gelmini, Lombardo](#)

**Inammissibile C.**

All'articolo, ovunque ricorrano, sostituire le parole: "1° gennaio 2024" con le seguenti: "1° gennaio 2025".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 17,7 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

**33.0.1**

[Bilotti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 33-bis**

*(Disposizioni in materia di pensioni in favore di soggetti disagiati)*



1. All'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, al comma 1-*bis*, dopo le parole: «casa di abitazione», sono inserite le seguenti: «i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF),».

2. All'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 6, dopo la parola «abitazione», aggiungere in fine le seguenti: «, nonché dei i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

### **33.0.2**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **33.0.3**

[Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 33-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)*

1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefici di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 1 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

"6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*octies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2025, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «5 milioni di euro»*

**33.0.4**

[Damante, De Rosa, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 33-bis.**

*(Pensionamento anticipato del personale militare della Croce Rossa Italiana)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-*bis*) personale già appartenente al Corpo Militare della Croce Rossa Italiana, adibito a servizio ausiliario delle forze armate, servizio interventi di emergenza e relativi centri operativi, per un tempo pari ad almeno 15 anni di servizio, anche qualora transitato in mobilità obbligatoria nelle amministrazioni pubbliche centrali e periferiche dello Stato o negli enti pubblici non economici anche a base federativa, per effetto del decreto legislativo 28 settembre 2012, n.178, in applicazione dell'articolo 1, commi da 425 a 429, della legge 23 dicembre 2014, n.190,";

b) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-*bis*)".

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere*

dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

### **33.0.5**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo il rispetto degli equilibri di bilancio, gli enti locali possono finanziare, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, le iniziative di welfare aziendale previste dall'articolo 72, comma 1 del CCNL del 21 maggio 2018, personale comparto funzioni locali, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, e concedere ai propri dipendenti, iscritti a Casse di Previdenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, un contributo di solidarietà finalizzato esclusivamente al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai predetti dipendenti. Il contributo di solidarietà è integralmente recuperato, assicurando il graduale riassorbimento con quote annuali e per un massimo di 20 annualità, attraverso le seguenti modalità:

a) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, e successive modifiche e integrazioni;

b) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella relazione illustrativa;

c) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento della restante quota del cinquanta per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

d) mediante una dotazione annualmente non superiore al cinque per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito.

2. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

3. In deroga a quanto previsto dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro, gli enti locali possono attivare formule assicurative per prestazioni integrative a favore dei dipendenti in caso di contagio da Covid-19.».

### **33.0.6**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-*bis*, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già



destinatario di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 20 milioni di euro per il 2024.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **33.0.6 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis.**

*(Finanziamento del welfare aziendale e concessione del contributo di solidarietà per casse di previdenza assoggettate a procedure di liquidazione)*

1. Fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio, per finalità assistenziali a carattere mutualistico, gli enti locali possono finanziare le iniziative di welfare integrativo, previste dal comma 1 dell'articolo 72 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2016-2018, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e dell'articolo 11-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.

2. In aggiunta a quanto disposto al comma 1, al fine di salvaguardare il recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai dipendenti degli enti locali iscritti a casse di previdenza e assistenza istituite nell'ambito delle rispettive strutture organizzative, già destinatarie di contribuzione pubblica e assoggettate a procedure di liquidazione a causa di squilibrio finanziario, gli enti pubblici possono concedere alle casse medesime un contributo di solidarietà nel limite massimo di 10 milioni di euro.

3. Il contributo di cui al comma 2 è integralmente recuperato con graduale riassorbimento per quote annuali e per un massimo di 25 annualità, attraverso la le seguenti modalità:

a) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento dei proventi derivanti da diritti di segreteria e rogito;

b) mediante una dotazione annualmente non superiore al 5 per cento della restante quota del 50 per cento dei proventi al codice della strada di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non destinati ai sensi del comma 4 del medesimo articolo;

c) mediante economie di gestione effettivamente conseguite a valere sulle dotazioni di spesa corrente per acquisti di beni e servizi ordinariamente stanziati nei bilanci preventivi, accertate con l'approvazione dei rendiconti di gestione e vincolate, a tal fine, nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione con obbligo di specifico dettaglio nella



Relazione illustrativa;

d) avvalendosi della facoltà prevista all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

4. Ai fini di cui al presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con dotazione pari a 40 milioni di euro per il 2024.

5. Le modalità di determinazione e di erogazione dei ratei del contributo di solidarietà sono definite con decreto Ministro dell'economia e delle finanze da emanare, previa intesa in sede di conferenza unificata Stato città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Qualora il contributo di cui al comma 2 non possa essere integralmente recuperato, lo stesso deve quantificarsi in una somma pari all'ottanta per cento della contribuzione di ciascun dipendente, secondo le modalità di cui ai commi 3 e 5.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **33.0.7**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo., inserire il seguente:*

#### **«Art. 33-bis**

*(Contributo di solidarietà Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dallo stato di crisi da sovraindebitamento)*

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.1**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *Sopprimere il comma 2;*

b) *Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, sostituire il comma 3 con il seguente: "3. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati

dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma."

## 34.2

[Fregolent, Paita](#)

### **Inammissibile C.**

Sopprimere il comma 2

Conseguentemente:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita. Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dal successivo articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.»

## 34.3

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Nicita](#)

Al comma 2, sostituire le parole "non superiore" con la seguente "pari".

## 34.4

[Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis Al fine di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui al di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nel limite di 5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nonché per affrontare gli interventi di bonifica dall'amianto. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le finalità di cui al presente comma il Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui al precedente periodo, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **34.5**

[Fregolent, Paita](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*7-bis.* Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafa di Valenza Po, in favore del "Consorzio del marchio orafa di Valenza" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"

### **34.5 (testo 2)**

[Fregolent, Paita](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

*7-bis.* Al fine di consentire la realizzazione e la gestione di un campus di eccellenza finalizzato alla formazione sulle tecniche della lavorazione orafa, dell'incisione e dell'intarsio, nelle vicinanze del distretto orafa di Valenza Po, in favore di " MANI INTELLIGENTI - FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA CULTURA DEL GIOIELLO ITALIANO" è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "99,7 milioni"*

### **34.6**

[Manca](#)

*Dopo il comma 8 inserire il seguente: "8-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 722 è soppresso".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **34.7**

[Manca](#)

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 242 è inserito il seguente: «242-bis. Per gli anni 2024 e 2025, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.»"

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 34.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9 bis) Al comma 1-*quater* dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 le parole «al 31 dicembre 2023,» vengono sostituite con «al 31 dicembre 2024,» e le parole «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite con «stipulati entro il 31 dicembre 2023».

9 ter) "All'articolo comma 2 del dlgs 81/2015 dopo le parole "...di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23", le parole "e 24." sono abrogate."

9 quater) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 34.9

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-*ter*, le parole "Per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025".

9-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-*bis*, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025."

### 34.10



**Irto**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»

b) al comma 1-ter. le parole «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

9-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 9-bis, pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 265 milioni di euro per l'anno 2024 e a 174 milioni di euro per l'anno 2025.»

**34.11**

**Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante**

*Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025";

b) al comma 1-ter le parole: "per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2022, 2023, 2024, 2025.";

9-ter. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8%»..

9-quater. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 80,4 milioni di euro per l'anno 2024, 225 milioni di euro per l'anno 2025, 270 milioni di euro per l'anno 2026, 180 milioni di euro per l'anno 2027 e 54 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 9-ter.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «19.600.000 di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**34.12**

**Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita**

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

«9-bis. L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 40 milioni di euro. Al fine di contrastare gli effetti negativi delle tensioni inflazionistiche registrate e attese per l'anno 2024, l'importo del trattamento di integrazione salariale di cui al primo periodo è maggiorato del quindici per cento.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»*

**34.0.1**

**Misiani**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Introduzione di indici sintetici di affidabilità contributiva)*

1. Al fine di favorire l'emersione spontanea del lavoro sommerso e delle correlate basi imponibili, nonché di stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e il rafforzamento della collaborazione tra i contribuenti e la Pubblica Amministrazione, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva, sono istituiti, a partire dal periodo di imposta 2023, gli indici sintetici di affidabilità contributiva, di seguito denominati ISAC, per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

2. Gli ISAC sono elaborati con una metodologia basata sull'utilizzo di dati di natura contributiva e fiscale e sono tesi a verificare la congruità della forza lavoro dichiarata, nonché la rispondenza delle retribuzioni esposte a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. È sempre consentito il trattamento e il trasferimento dei dati nella disponibilità delle amministrazioni e dei soggetti partecipanti alle attività di cui al successivo comma 5 esclusivamente per le finalità istituzionali di cui al presente articolo.

4. Gli ISAC sono approvati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro il 31 dicembre del periodo d'imposta successivo a quello di applicazione. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da emanare entro il mese di gennaio di ciascun anno, sono individuate le attività economiche per le quali devono essere elaborati gli ISAC ovvero deve esserne effettuata la revisione.

5. Gli ISAC sono elaborati in conformità a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 15 del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96. Alla società indicata nell'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono affidate in concessione le attività di progettazione, realizzazione, costruzione e applicazione degli indici, su iniziativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita una commissione di esperti, composta anche da rappresentanti delle associazioni di categoria, degli ordini professionali e delle parti sociali. Tale commissione è consultata nella fase di elaborazione degli ISAC ed esprime il proprio parere relativamente all'applicazione degli stessi ai settori economici. I componenti della commissione partecipano alle attività a titolo gratuito.

7. Nel corso di ciascun periodo d'imposta i contribuenti e i sostituti d'imposta possono indicare ulteriori componenti contributive, non risultanti nei modelli dichiarativi, per migliorare il proprio profilo di affidabilità contributiva. L'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei contribuenti e degli intermediari una specifica procedura informatica per la trasmissione e la condivisione delle informazioni derivanti dall'applicazione degli ISAC.

8. Gli ISAC non si applicano ai periodi d'imposta nei quali il contribuente o il sostituto d'imposta:

a) ha iniziato o cessato l'attività ovvero non si trova in condizioni di normale svolgimento della stessa;

b) dichiara ricavi o compensi di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione degli indici di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del decreto legge del 24 aprile 2017 convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 giugno 2017, n. 96.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali possono essere previste ulteriori ipotesi di esclusione o estensione dell'applicabilità degli ISAC per determinate tipologie di contribuenti.

9. In relazione ai diversi livelli di affidabilità contributiva conseguiti dai soggetti economici in virtù dell'applicazione degli ISAC, sono riconosciute specifiche misure premiali da individuarsi con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

10. Nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione e/o di elusione contributiva, l'Ispettorato nazionale del lavoro, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Inail, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l'Agenzia delle entrate e il Corpo della Guardia di finanza tengono conto del livello di affidabilità contributiva derivante dall'applicazione degli ISAC, anche attraverso eventuali esoneri da determinate tipologie di controlli amministrativi e/o ispettivi.

11. Le misure premiali di cui ai commi 9 e 10 non si applicano in caso di dichiarazioni omesse o non corrispondenti al vero.

12. Con provvedimento del Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.

13. Sono a carico del bilancio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali/dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per l'anno 2023, le spese relative alla realizzazione e all'avvio degli ISAC, e, a partire dall'anno 2024, le maggiori spese derivanti dalla concessione di cui al comma 5 del presente articolo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

14. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

### 34.0.2

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e di assistenza sociale)*

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, si interpreta nel senso che l'istituto del periodo di occupazione media mensile ai fini del versamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale da parte degli enti e società cooperative si intende definitivamente abrogato a far data dal 31 dicembre 2006, data di completa parificazione degli imponibili previdenziali e assistenziali in vigore per le cooperative stesse con quelli di tutti gli altri datori di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### 34.0.3

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

*2-bis* La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

*2-ter* Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di *part time* ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

*2-quater* La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruiscia di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta."»

2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata una spesa di euro 100 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «4 milioni di euro per l'anno 2025, 2,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1,1 milioni di euro per l'anno 2027.»*

#### **34.0.4**

[Bilotti, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 34-bis**

*(Lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)*

1. All'articolo 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca».

b) al comma 2, alinea, le parole: «di cui alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «a), b), c), d), d-bis)»;

c) al comma 3, le parole: «alle lettere a), b), c) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b), c), d), d-bis)»;

d) al comma 7, le parole: «lettere a), b), c) e d)», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b), c), d), d-bis) ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

#### **34.0.5**

[Di Girolamo, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 34-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi mensili dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **34.0.6**

[Basso, Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

##### **«Art. 34-bis**

*(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e dell'inserimento lavorativo per cause non imputabili al datore di lavoro)*



1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: "34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 200.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000;

### **34.0.7**

[Lombardo, Gelmini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali per il settore della pesca)*

1. All'articolo 8 della legge 8 agosto del 1972, n. 457: il quarto comma è sostituito con i seguenti:

"A decorrere dal 1° luglio 2024, il trattamento di cui al comma 1, calcolato sulla base della retribuzione corrisposta sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento per il settore stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, è riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci-lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita.

Alla Cassa di cui all'articolo 10 affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale. Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di applicazione del presente comma, ivi comprese le causali che consentono l'attivazione della Cassa. Il comitato di cui all'articolo 11 della presente legge è opportunamente integrato da un rappresentante delle cooperative di pesca, un rappresentante delle imprese di pesca ed un rappresentante dei lavoratori imbarcati, designati dalle rispettive organizzazioni di cui al primo periodo del presente comma.""

Conseguentemente, all'articolo 34 sopprimere il comma 2.

### **34.0.8**

[Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Esonero iscrizione ad ente previdenziale di diritto privato)*

1. I professionisti tenuti all'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza, che esercitano la libera professione senza carattere di continuità, se iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente alla iscrizione all'albo professionale, ed iscritti presso l'ente previdenziale di diritto privato di appartenenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, possono optare per la cancellazione ed al passaggio dalla forma obbligatoria a quella facoltativa su richiesta o d'ufficio.

2. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti all'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'articolo 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

3. In caso di opzione per il non mantenimento dell'iscrizione all'ente previdenziale di diritto privato, il medesimo ente sospenderà l'iscrizione del professionista dai propri ruoli e la relativa posizione assicurativa in essere non sarà ulteriormente alimentata fino al mantenimento della contribuzione obbligatoria attiva presso altro ente, e per tutta la durata non è tenuto a versare all'ente previdenziale di diritto privato alcun contributo a carattere soggettivo o integrativo a fini previdenziali o assistenziali. Il professionista non usufruirà delle prestazioni associate all'iscrizione.

4. I professionisti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'ente previdenziale di diritto privato il contributo di solidarietà ove previsto dalla normativa vigente o dallo statuto e regolamento del relativo ordine di appartenenza, per il mero mantenimento dell'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e per le prestazioni associate ad esso.

6. Fatto salvo, quanto previsto, dall'articolo 44, comma 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2003, n. 326, a decorrere dal 1° gennaio 2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale sono iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività aventi carattere occasionale sia superiore ad euro 5.000.

8. È fatto obbligo alle casse previdenziali di cui ai decreti legislativi ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 di aggiornare i propri statuti alla presente norma.

9. Per le finalità di cui al presente è autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.9**

#### **Irto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«34-bis*

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: «28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- c) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani. »

### **34.0.10**

#### **Manca, Martella, Basso**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **34.0.11**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 26 milioni di euro per l'anno 2025 e 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 74 milioni di euro per l'anno 2025 e 26 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **34.0.12**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### **34.0.13**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita, Martella](#)

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2023, 19,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 63 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma

1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

#### **34.0.14**

Misiani, Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

##### **"Art. 34-bis**

*(Proroga dello sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1,9 milioni di euro per l'anno 2024, 3,6 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,8 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **34.0.15**

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **34.0.16**

Manca

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

##### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppressa la lettera m).»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di*



rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **34.0.17**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnoli](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti: "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».

### **34.0.18**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Riduzione contributiva nel settore edile)*

1. All'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le parole "e all'INAIL".

2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).

### **34.0.19**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di anticipo pensionistico per i lavoratori sordomuti)*

2. All'articolo 80, comma 3, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole "cinque anni", con le seguenti: "dieci anni".

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 800.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 800.000.000 di euro."

### **34.0.20**

[Nave, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "la propria qualifica" sono aggiunte le seguenti: ", compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,"».

**34.0.21**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di misure fiscali per il welfare aziendale)*

1. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera i-bis) è aggiunta la seguente: "i-ter) i prestiti da parte del datore di lavoro.";

b) al comma 4, la lettera b) è soppressa."

**34.0.22**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis.**

"1. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento."

**34.0.23**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni e 669 mila euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**34.0.24**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Misure per la tutela dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, ai lavoratori che nell'anno 2021 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tale indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **34.0.25**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)*

1. Alle imprese con meno di duecentocinquanta dipendenti e ai loro consorzi, che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, unità di personale con qualifica dirigenziale, prive di occupazione al momento dell'assunzione, è concesso un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta per ciascun assunto all'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, per una durata non superiore a dodici mesi, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 4.

2. Ai fini della concessione del beneficio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale chiede al Ministero del Lavoro e della previdenza sociale il rimborso degli oneri sostenuti.

3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari complessivamente a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### **34.0.26**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Fondi interprofessionali dei dirigenti)*

1. All'articolo 1, comma 242, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" aggiungere le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a euro 3,5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."

### **34.0.27**

[Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di contratti a termine di breve durata)*

1. Il comma 28 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è sostituito dal seguente:

"28. Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali: - 2,5% per contratti di durata inferiore a 30 giorni; - 2% per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni; - 1,5% per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni; - 1% per contratti di durata superiore a 120 giorni. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di

somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

*Conseguentemente all'articolo 86 sopprimere il comma 2.*

### **34.0.28**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)*

1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.0.29**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Integrazioni salariali per i lavoratori ex ILVA)*

1. L'integrazione salariale di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, è prorogata per l'anno 2024 nel limite di spesa di 19 milioni di euro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.0.30**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Estensione della durata e della platea dei beneficiari del Fondo di cui dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73)*

1. Per i giudizi di risarcimento del danno relativi alle controversie di cui al comma 2-ter, dell'articolo 77 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, costituisce titolo di accesso al fondo di cui al comma 2-bis del citato decreto legge, anche il pronunciamento di una sentenza di risarcimento del danno non definitiva, in favore dei proprietari di immobili siti nei quartieri della città di Taranto oggetto dell'aggressione di polveri provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA, in ragione dei maggiori costi connessi alla manutenzione degli stabili di loro proprietà ovvero per la riduzione delle possibilità di godimento dei propri immobili, nonché per il deprezzamento subito dagli stessi a causa delle emissioni inquinanti provenienti dagli stabilimenti siderurgici del gruppo ILVA. Le stesse norme si applicano nei casi in cui sia stato emesso decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo in ragione delle medesime cause. È fatta comunque



salva la facoltà del proprietario dell'immobile di insinuare il credito riconosciuto dalla sentenza, ovvero del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, per la parte eccedente la quota coperta dal fondo di cui al comma 2-*bis* del citato decreto legge.

2. L'indennizzo è riconosciuto nella misura massima del 15 per cento del valore di mercato dell'immobile danneggiato al momento della domanda e comunque per un ammontare non superiore a 20.000 euro per ciascuna unità abitativa.

3. All'articolo 1, comma 278, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «4.5 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «7.5 milioni di euro annui».

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

### **34.0.31**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Misure per preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale)*

1. Al fine di potenziare le attività di soluzione delle crisi aziendali nonché di preservare le competenze acquisite nel periodo emergenziale, rivelatesi efficaci anche per offrire servizi di ordinaria assistenza sanitaria sulle campagne vaccinali, il termine previsto dall'ordinanza di protezione civile del 13 ottobre 2022, n. 931, volto a favorire il superamento di criticità determinatasi in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, è prorogato al 31 dicembre 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **34.0.32**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: "Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani."

### **34.0.32 (testo 2)**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche alla legge 8 giugno 2012, n. 92, in materia di contrasto alla discontinuità lavorativa)*

1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 28 è sostituito dal seguente: »Ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari alle seguenti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali:

- a) 2,5 per cento per contratti di durata inferiore a 30 giorni;
- b) 2 per cento per contratti di durata compresa tra 31 e 60 giorni;
- c) 1,5 per cento per contratti di durata compresa tra 61 e 120 giorni;
- d) 1 per cento per contratti di durata superiore a 120 giorni.

2. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione. Le disposizioni del precedente periodo non si applicano ai contratti di lavoro domestico, nonché nelle ipotesi di cui al comma 29. Gli importi derivanti dai contributi di cui sopra sono destinate ad un fondo nazionale per sostenere la previdenza dei giovani.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**34.0.33**

[Lorefice, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di lavoratori socialmente utili)*

1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.

2. La stabilizzazione di cui al comma 1, è autorizzata nei limiti di spesa di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**34.0.34**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 34 bis (Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)**

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;

b) All'articolo 6, il comma 7 è abrogato."

**34.0.35**

[Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

**"Articolo 34-bis***(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)*

1. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole, ovunque ricorrano, "ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7", sono soppresse;
- b) all'articolo 6, il comma 7 è soppresso."

**34.0.36**

Manca, Parrini

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**"Art. 34-bis***(Fondo Unico Politiche Sociali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.
3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.
4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025"

**34.0.37**

Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis***(Rifinanziamento Fondo sociale occupazione e formazione)*

1. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali si provvede alla destinazione di risorse finanziarie per far fronte alle specifiche esigenze emergenziali per il sostegno al reddito e la promozione dell'occupazione.»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

**34.0.38**

Camusso, D'Elia, Misiani, Zampa, Manca, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis***(Istituzione del Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici)*

1. Al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:

**"Art. 26-bis. - (Dimissioni volontarie delle lavoratrici) - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 26, le dimissioni volontarie della lavoratrice sono precedute da una comunicazione alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove la lavoratrice presta la sua opera, che convoca il datore di lavoro e la lavoratrice nel termine perentorio di**

**sette giorni dalla ricezione della comunicazione. L'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione di cui all'articolo 410 del codice di procedura civile al fine di verificare la sussistenza di condizioni lavorative che consentano alla lavoratrice la permanenza nel posto di lavoro sulla base di accordi tra le parti, che possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro."**

2. Al fine di sostenere l'attuazione degli accordi di cui all'articolo 26-*bis* decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, come introdotto dal presente articolo, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per le imprese a tutela delle lavoratrici", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1, nonché i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti per l'assegnazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **34.0.39**

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le attività di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parità di genere)*

1. Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parità di genere, ai sensi dell'articolo 46-*bis* del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 660, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

### **34.0.40**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 34 bis**

*(Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 40.000 euro, calcolato a sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, ISEE dal pagamento della retta dell'asilo nido.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in un miliardo di euro all'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del "Fondo Articolo 3" di cui all'articolo 16 bis della presente legge.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:



a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### **34.0.41**

[Damante](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51)*

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 54, comma 3, la lettera c) e` sostituita dalla seguente:

«c) di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e` stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine prorogato, secondo quanto previsto dall'articolo 54-*bis*;»;

b) dopo l'articolo 54 e` inserito il seguente articolo 54-*bis*:

«54-*bis*.

*(Proroga del termine dei contratti di lavoro a tempo determinato).*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato che abbiano una durata contrattuale di almeno sei mesi ed alla lavoratrice che alla data di scadenza del contratto si trovi in stato di gravidanza o fino a quattro mesi dopo la data presunta del parto, ovvero alla lavoratrice che adotta o cui e` affidato un minore e che alla data di scadenza del contratto si trovi entro i termini del congedo previsti dall'articolo 26, ovvero al lavoratore che usufruisce del congedo di paternita` alternativo di cui all'articolo 28.

2. Il termine del contratto di lavoro subordinato alla scadenza e` automaticamente prorogato per un numero di mesi pari alla somma dei cinque mesi del periodo di congedo di maternita` a cui aggiungere gli eventuali mesi usufruiti di divieto ed interdizione anticipata di cui all'articolo 17 e quelli

usufruiti di sospensione del congedo di maternita` previsti dall'articolo 16-*bis*. Il numero di mesi di proroga del termine del contratto, qualora non interi, viene calcolato arrotondando per eccesso.

3. Se durante il periodo di proroga del termine del contratto di cui al comma 2 la lavoratrice usufruisce di periodi di divieto ed interdizione previsti dall'articolo 17 o di sospensione previsti dall'articolo 16 bis, il contratto di lavoro prorogato, alla nuova scadenza, sara` automaticamente ulteriormente prorogato per un periodo di durata pari ai mesi usufruiti non gia` calcolati nella precedente proroga.

4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non trovano applicazione se alla scadenza del termine del contratto il datore di lavoro, di comune accordo con la lavoratrice o il lavoratore, rinnova il contratto per un periodo superiore rispetto al termine calcolato ai sensi di quanto previsto dai commi 2 e 3, ovvero a tempo indeterminato, a patto che le mansioni e condizioni contrattuali siano le medesime, equivalenti o superiori.

5. Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro per i periodi di proroga del termine del contratto di lavoro di cui ai commi 2 e 3, e' concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento fino al compimento di un anno di eta' del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Se il contratto, secondo quanto previsto dal comma 4, viene rinnovato per un periodo superiore, ovvero a tempo indeterminato, e` concesso un medesimo sgravio contributivo. Quando il rapporto di lavoro avviene con contratto di lavoro temporaneo, l'impresa utilizzatrice recupera dalla società di fornitura le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.».

6. Lo sgravio contributivo previsto dal comma 5 è concesso per il periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, quando ne ricorrano tutte le altre condizioni, anche ai contratti gia` prorogati, ovvero gia` rinnovati a tempo indeterminato, prima della data di entrata in vigore della presente legge e fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento. Lo sgravio si applica solo ai mesi residui dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza del termine previsto.

7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, nel limite di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.

8. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."

### **34.0.42**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 34-bis**

*(Esonero contributivo per assunzioni di donne svantaggiate e di giovani under 36 nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna)*

1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile nei territori compresi nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, ai datori di lavoro privati e con riferimento alle nuove assunzioni di donne svantaggiate e di soggetti che non abbiano compiuto i trentacinque anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2024, è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo pari a 8.000 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

### **34.0.43**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92 anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e di cui all'articolo 1, comma 16 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre 12 mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

### **34.0.44**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Proroga di esonero contributivo per assunzioni di giovani under 36)*

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

2. L'incentivo di cui al precedente comma 1 è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a complessivi euro 65 milioni nel 2024 e euro 45 milioni negli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86

comma 2 della presente legge.

### **34.0.45**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per l'incentivazione della produttività e degli incrementi salariali, con una dotazione iniziale pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate a compensare le minore entrate derivanti dalla non imponibilità degli incrementi salariali, nonché al riconoscimento, in favore del datore di lavoro, di un credito d'imposta di importo pari alle spese sostenute per il finanziamento dei predetti incrementi, concordati nell'ambito della contrattazione di secondo livello e autorizzati all'accesso al Fondo nel limite delle risorse disponibili..

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, che devono comunque garantire l'accesso al fondo nel rispetto del principio di imparzialità e di tutela della concorrenza, evitando sperequazioni sul piano territoriale e dando priorità agli accordi contrattuali di cui al comma 1 che abbiano maggiore incidenza sul reddito del lavoratore.

3 Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **34.0.46**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*

1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2024 di 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

### **34.0.47**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nuove competenze)*



1. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per l'anno 2024 per 1.000 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in ITALY*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

### **34.0.48**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo Nuove competenze)*

1. Il Fondo Nuove competenze di cui all'articolo 88 della legge 17 luglio 2020, n. 77 è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **34.0.49**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Trasferimento generazionale delle competenze)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 (verifica con MEF) euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è stanziata la somma di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

### **34.0.50 (testo 2)**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 7.

7. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

### **34.0.50**

[Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Staffetta generazionale)*

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile e accompagnare i processi di sviluppo aziendali di razionalizzazione ed efficientamento dell'organico anche in relazione all'assunzione di nuove professionalità, contemperando le esigenze dei lavoratori anziani in ottica di solidarietà intergenerazionale, i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, possono prevedere la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dei dipendenti anziani che accettino volontariamente, a fronte dell'assunzione di giovani fino a 25 anni compiuti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o di apprendistato, finalizzati entrambi alla maturazione di competenze di livello professionale comparabili.

2. La trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione dell'orario in misura non superiore al 50 per cento dell'orario a tempo pieno, può essere effettuata su base volontaria dai lavoratori dell'azienda che si trovino a non più di 36 mesi dalla data del conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Limitatamente al periodo di anticipazione, ai lavoratori di cui al presente comma spetta un quarto del trattamento di pensione in base alle regole vigenti, cumulabile con la retribuzione percepita nel limite massimo della somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata.

3. Qualora il giovane di cui al comma 1 sia assunto con contratto di lavoro a tempo parziale, l'orario di lavoro ivi previsto deve almeno compensare la riduzione dell'orario di lavoro prevista per il lavoratore di cui al comma 2.

4. Ai datori di lavoro, per le assunzioni dei giovani effettuate ai sensi dei precedenti commi, è concesso uno sgravio contributivo totale per la quota di competenza per il periodo corrispondente alla durata del part time del lavoratore anziano, fino ad un massimo di tre anni. Resta ferma l'aliquota di computo ai fini del diritto e della misura delle prestazioni.

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai lavoratori delle pubbliche Amministrazioni e delle Società a partecipazione pubblica.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

7. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.».

Conseguentemente:

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: 50.000.000

2025:

2026:

### **34.0.51**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente

#### **"Art. 34-bis**

*(Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro)*

1. Al fine di ridurre la disoccupazione, migliorare il rapporto fra tempo di vita e di lavoro di entrambi i generi, riequilibrare il rapporto fra profitti e salari nonché favorire una progressiva riduzione degli orari di lavoro a parità di salario, promuovere e sostenere la stipulazione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è istituito il «Fondo di incentivazione alla riduzione dell'orario di lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale per il triennio 2024-2026 nel limite delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 7.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, anche al fine di incentivare una cultura del lavoro attenta anche allo sviluppo della vita privata e relazionale delle persone e alla loro partecipazione attiva alla vita sociale nonché per promuovere una competizione tra le imprese fondata sulla piena e buona occupazione, le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono destinate al sostegno delle imprese con sede legale nel territorio nazionale che stipulano contratti di solidarietà espansiva che prevedono:

a) una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione dei lavoratori occupati nel territorio nazionale nella misura minima del quindici per cento per ciascun lavoratore;

b) l'assunzione contestuale, a tempo indeterminato, di nuovo personale da occupare nel territorio nazionale che garantisca almeno la ricostituzione del monte ore originario dei lavoratori occupati nel medesimo.

3. L'erogazione delle risorse di cui al comma 1 è destinata alla copertura triennale degli oneri contributivi per ogni nuovo/a assunto/a fino a un limite annuo massimo di diecimila euro.

4. I contratti aziendali di solidarietà espansiva sono stipulati dalle organizzazioni sindacali individuate dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria e in applicazione di accordi quadro nazionali preventivamente definiti.

5. L'INPS, per la finalità di cui all'articolo 1:

a) promuove la conclusione dei contratti di solidarietà espansiva di cui all'articolo 1 d'intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché dei contratti quadro e partecipa alla loro negoziazione;

b) eroga, alle imprese coinvolte, il sostegno economico di cui all'articolo 2 secondo le modalità individuate dal decreto di cui al successivo articolo 6;

c) vigila sul corretto utilizzo dei contributi erogati ai sensi dell'articolo 2 e, in caso di accertata difformità, dispone la sospensione degli stessi e la restituzione di quanto già assegnato.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, vengono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al corrispondente fabbisogno, con le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 16-bis della presente legge accertate annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, e successivamente riversate al fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:



- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

### **34.0.52**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di armonizzazione delle indennità di amministrazione)*

1. Le previsioni di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche al personale appartenente alle aree professionali e al personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche già ricomprese dall'ambito di applicazione della contrattazione collettiva del comparto Ministeri e della contrattazione collettiva dell'Area I.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa pari a euro 30 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.53**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, in particolare nel territorio della provincia di

Foggia, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1.300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise: 600 unità nella Polizia di Stato, 400 unità nell'Arma dei carabinieri e 300 unità nel Corpo della Guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 376 milioni a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

### **34.0.54**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in coerenza dell'omogeneità dei profili professionali richiesti, con la normativa in materia di mobilità e con la programmazione triennale del fabbisogno di personale, è subordinata al prioritario utilizzo dei soggetti idonei appartenenti alle graduatorie vigenti approvate dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti e dagli organismi pubblici comunque denominati.

2. In osservanza del principio di economicità, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-*ter*, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

### **34.0.55**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni)*

1. All' articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

### **34.0.56**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure per la semplificazione di assunzioni della Regione Siciliana)*

1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Consequentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

### **34.0.57**

Nicita

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'art. 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 263, comma 2, del medesimo Decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente art. 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

3. All'art. 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

### **34.0.57 (testo 2)**

Nicita

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. In via eccezionale e nei limiti strettamente necessari al superamento del precariato, gli Enti Locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 8, lettera g), del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono definire, ai sensi dell'articolo 259, comma 10, del richiamato TUEL, che dispone la possibilità di istituzione di posti aggiuntivi rispetto ai limiti numerici della dotazione organica rideterminata ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del medesimo decreto, le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e successive modificazioni, del personale precario inserito nell'elenco di cui all'articolo 30, comma 1, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, titolare di contratto subordinato a tempo determinato.

2. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale del 8 maggio 2018.

3. All'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in riferimento ai posti negli enti locali dismessi in aggiunta a quelli di cui alla dotazione organica rideterminata, sono intesi anche i posti aggiuntivi necessari all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso gli stessi enti, con contratto a tempo determinato, aventi i requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni.

4. Nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1, all'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n.113, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 2024".

5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024". Al comma 1, lettera c) del medesimo decreto legislativo le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

### 34.0.58

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Misure per la stabilizzazione dei percettori ex reddito di inserimento e tirocini finalizzati all'inclusione della Regione Basilicata)*

1. Le amministrazioni comunali della regione Basilicata sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie, di cui al comma 3, a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i soggetti fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali, i disoccupati di lunga durata e gli inoccupati che vivono in una situazione di grave deprivazione materiale per l'adesione alle attività di pubblica utilità e alle iniziative di inserimento sociale ed occupazionale, rientranti nel progetto denominato "Azioni di accompagnamento alla fuoriuscita della platea ex RMI-TIS" di cui alle delibere della Giunta regionale n. 375/2020 e n. 388/2022, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.

2. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.

3. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 gennaio 2024, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui al comma 1, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: "95 milioni di euro per l'anno 2024 e 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 34.0.59

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*



**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

**34.0.60**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.».

**34.0.61**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. Con riferimento alle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini, di cui alla lett. m) dell'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, i lavoratori delle predette imprese in distacco presso altra impresa del medesimo settore possono essere destinatari dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti da quest'ultima per eventi oggettivamente non evitabili.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nel caso di distacco di personale tra imprese di cui al comma 1, per tutta la durata dello stesso la contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco sarà versata dall'impresa distaccataria.

3. In considerazione del versamento della contribuzione CIGO per i lavoratori in distacco da parte dell'impresa distaccante, previsto dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2023, la disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiesti, dall'impresa distaccante o dall'impresa distaccataria, per eventi oggettivamente non evitabili verificatisi entro il 31 dicembre 2023.

### **34.0.62**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **34.0.63**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;".

### **34.0.64**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34 bis**

*(Introduzione di misure di sostegno economico ai lavoratori)*

All'articolo 1, comma 971, della legge del 30 dicembre 2021 n. 234, dopo le parole "2022 e 2023"

sono aggiunte le parole "2024 e 2025".

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

### **34.0.65**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;"

b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;"

### **34.0.66**

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, alla lettera a), dopo le parole: "intemperie stagionali" sono aggiunte le seguenti: "a prescindere dalla prevedibilità delle medesime e dall'eventuale emissione di verbali di sospensione del cantiere".

### **34.0.67**

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Disposizioni in materia di integrazione salariale)*

1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 il comma 11-ter è sostituito dal seguente:

"11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

Conseguentemente:

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026:

**34.0.68**[Manca](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**34.0.69**[Paita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**34.0.70**[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole: "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**34.0.71**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 18 settembre 2023, n. 127, al primo periodo le parole "nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° luglio 2023".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 17,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.



**34.0.72**[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Diminuzione del vincolo di residenza degli stranieri ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, la parola «cinque» è sostituita con la seguente: «due».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**34.0.73**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 34-bis**

*(Modifica all'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera a), punto 2) decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole "per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni, in modo continuativo" sono sostituite con le seguenti:

"per almeno due anni".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**34.0.74**[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e del sostegno all'affitto nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2 Comma 2, lettera b) della presente legge, e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 della presente legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni a decorrere dall'anno 2026».

**34.0.75**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Riduzione della scala di equivalenza)*

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

1. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 700 milioni di euro."

**34.0.76**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Modifica della scala di equivalenza nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è *aggiunta la seguente*: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura; »

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dal 2025».

**34.0.77**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Riduzione della scala di equivalenza ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 4 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 620 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**34.0.78**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Riduzione della scala di equivalenza)*

1. All'articolo 2, comma 4 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: "c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a 60 anni senza carichi di cura;"»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 620 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -20.000.000

2025:

2026:

### **34.0.79**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua di cui all'articolo 9 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 9, comma 1 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;»;

b) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.80**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua)*

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85:

1) la lettera a) è sostituita con la seguente:

"a) il luogo di lavoro non disti oltre 50 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 80 minuti) dal domicilio del soggetto, qualora l'offerta sia fatta entro i primi dodici mesi dalla fruizione del beneficio, o alternativamente, qualora l'offerta sia fatta oltre tale periodo, il luogo di lavoro non disti oltre 80 chilometri (o sia raggiungibile in non oltre 100 minuti) dal domicilio del soggetto;"

2) la lettera d) è soppressa."

### **34.0.81**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Ridefinizione dell'offerta congrua nell'Assegno d'inclusione)*

1. All'articolo 9, comma 1 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «senza limiti di distanza nell'ambito del territorio nazionale » sono sostituite dalle seguenti: « nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

b) alla lettera d) le parole: «qualora il luogo di lavoro non disti più di 80 chilometri dal domicilio del soggetto » sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti di distanza previsti dal Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 aprile 2018 »

**34.0.82**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Fondo per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di favorire l'organizzazione delle prestazioni lavorative in modalità agile, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la promozione del lavoro agile, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «20 milioni».

**34.0.83**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i rapporti di lavoro eseguiti in modalità agile, si applica la riduzione pari al 1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

**34.0.84**

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 22 dicembre 2022 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «84 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**34.0.85**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**



*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis**

*(Misure per il potenziamento di forme di lavoro agile nei comuni delle Aree Interne del Paese)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo economico e il ripopolamento dei comuni presenti nelle aree comprese nella Strategia nazionale per le aree interne (SNAI) mediante il potenziamento di forme di lavoro flessibile, di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ai datori di lavoro privati, la cui sede operativa sia fuori dai predetti comuni e che abbiano propri dipendenti residenti o domiciliati nei comuni ivi citati presso i quali svolgono l'attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un incentivo, a decorrere dal 1° gennaio 2024, sotto forma di esonero del 50 per cento del versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per questi ultimi dipendenti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di ventiquattro mesi. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. L'esonero di cui al presente articolo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

3. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo dell'incentivo di cui al comma 1.

4. Per l'attuazione di un'ampia distribuzione dei lavoratori in lavoro agile su tutto il territorio nazionale i comuni, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 71, commi 2 e 4, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, destinano porzioni del proprio patrimonio immobiliare a spazi di lavoro condiviso da mettere a disposizione delle comunità locali e dei lavoratori agili.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 possono riguardare anche i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata e destinati al recupero e al riutilizzo a fini sociali, nel rispetto della normativa statale vigente.

6. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono individuati i criteri di riparto delle risorse ai comuni, di cui al comma 4, per la predisposizione dei locali che assicurano il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro, la stabilità della connessione alle reti nonché la presenza di spazi collettivi e individuali, con funzioni di connessione verticale con aziende o piattaforme e di connessione orizzontale con altri lavoratori.

7. Per la realizzazione degli spazi di cui al comma 4 è stanziato l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro per l'anno 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

**34.0.86**

[Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)*

1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). A tal fine è autorizzata una spesa di euro 5 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

**34.0.87**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

**"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di ammortizzatori sociali nel settore dell'editoria)*

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023," sono aggiunte le seguenti: "2024, 2025 e 2026".

b) al secondo periodo le parole: "50,8 milioni di euro per l'anno 2024, 33,3 milioni di euro per l'anno 2025, 19,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 1,3 milioni di euro per l'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: "77,5 milioni di euro per l'anno 2024, 77,9 milioni di euro per l'anno 2025, 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, 56 milioni di euro per l'anno 2027, 50,8 milioni di euro per l'anno 2028, 33,3 milioni di euro per l'anno 2029, 19,3 milioni di euro per l'anno 2030.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "22,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 22,1 milioni di euro per l'anno 2025, di 29,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 44 milioni di euro per l'anno 2027, di 49,2 milioni di euro per l'anno 2028, di 66,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 80,7 milioni di euro per l'anno 2030.

### **34.0.88**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34 bis (Misure a sostegno dell'editoria)**

1. All'articolo 1, comma 500 della legge 160/2019, le parole "Limitatamente agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026";

2. Al fine di fronteggiare la crisi presente nell'ambito dell'editoria ed in particolare della carta stampata che ha determinato un inevitabile utilizzo degli ammortizzatori sociali previsti dal Decreto Legislativo n.148 del 14 settembre 2015 e dalla legge 416 del 5 agosto 1981, tenuto conto di un esaurimento quasi generalizzato dei periodi di utilizzo a disposizione della si procede all'azzeramento del quinquennio mobile al fine di prorogare gli effetti dell'art. 22 del Decreto Legislativo 148/2015.

Conseguentemente

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "70 milioni"

### **34.0.89 (testo 2)**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-bis. L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **34.0.89**

Nicita

## Inammissibile C.

Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

### **"Art. 34-bis**

*(Misure in materia di indennità una tantum per gli iscritti all'INPGI)*

1. Dopo il comma 103 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è aggiunto il seguente:

"103-bis) L'iscritto all'INPGI alla data del 30 giugno 2022, il quale, al compimento del sessantaseiesimo anno di età, non abbia raggiunto il diritto alla pensione e non si avvalga della facoltà di proseguire volontariamente il versamento dei contributi, consegue, a domanda, una indennità una tantum pari all'importo dei contributi effettivamente versati nell'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti INPGI. Qualora, posteriormente a tale liquidazione, abbia nuovamente luogo l'instaurazione di un rapporto di lavoro per il quale ricorra l'obbligo della contribuzione all'INPS, all'interessato è riconosciuta la facoltà di restituire, entro sei mesi dal ripristino del rapporto, l'indennità conseguita maggiorata dell'interesse legale, al fine di ricostituire la posizione assicurativa già eliminata. Se l'iscritto, nonostante l'ulteriore versamento dei contributi, non consegue il diritto alla pensione, l'importo complessivo versato gli sarà corrisposto con l'osservanza delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma. Il diritto all'una tantum spetta al coniuge superstite e ai figli minorenni o totalmente inabili al lavoro o, in mancanza di essi, ai genitori in età superiore ai sessantacinque anni o inabili al lavoro, che alla morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico."

## **34.0.90**

Losacco, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 34-bis**

*(Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per i lavoratori poligrafici)*

1. Per fronteggiare le ripercussioni dei processi di riorganizzazione in corso e le situazioni di particolare difficoltà economica del settore editoriale, le imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel limite di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2024, un ulteriore trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2024. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande."

*Conseguentemente*, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

## **34.0.91**

Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni in materia contributiva)*

1. Al fine di perseguire obiettivi di valorizzazione dell'attività editoriale impegnata nel contrasto mediatico all'illegalità e alla criminalità organizzata ovvero dedita ad una costante diffusione mediatica connessa alla tutela dell'ambiente o alla lotta contro ogni forma di discriminazione che pregiudica la parità di trattamento tra le persone, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono individuate le modalità per il sostegno e la valorizzazione di progetti, da parte di soggetti editoriali, finalizzati a perseguire i predetti obiettivi, attraverso l'erogazione di contributi, nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Possono accedere ai contributi di cui al comma 1, le imprese editrici con meno di 15 dipendenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e, in particolare, le imprese costituite nella forma di:

a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;

b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini di lucro;

c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto dai medesimi enti.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono richiedere i contributi per una sola testata.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 67, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

5. Per i soggetti di cui al comma 2, che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) del medesimo decreto legislativo sono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

### 34.0.92

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

#### **«Art. 34-bis.**

*(Direzione distrettuale del lavoro)*

1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

**"Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.**

2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamente il procuratore nazionale del lavoro".

#### **«Art. 34-ter.**

*(Procuratore nazionale del lavoro)*

1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

**"Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.**



2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-*ter* del codice di procedura penale".

#### **«Art. 34-quater.**

*(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)*

1. Dopo l'articolo 371-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

**"Art. 371-*ter*. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.**

2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

**«Art. 34-quinquies.**

*(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)*

1. Dopo il comma 1-*bis* dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

"1-*ter*. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

**«Art. 34-sexies**

*(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)*

1. Dopo l'articolo 76-*quater* dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

**«Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.**

2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

**«Art. 34-septies.**

*(Procedimento per l'avocazione)*

1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

«6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

**«Art. 34-octies.**

*(Dotazioni organiche)*

1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2024.

**«Art. 34-nonies.***(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dagli articoli da 34-*bis* a 34-*octies*, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

**34.0.93**

Mazzella, Naturale, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis***(Formazione per la sicurezza sul lavoro).*

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11:

1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

"4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

4-*bis*. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 6 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-*bis*. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un Testimonial/formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."».

2. *Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -6.000.000

2025: - 6.000.000

2026: - 6.000.000

**34.0.94**

Mazzella, Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 34-bis.***(Disposizioni per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto, nonché in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto)*

1. Al fine di completare entro il 1° gennaio 2026, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. I lavoratori di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i quali non abbiano presentato entro il 15 giugno 2005 domanda di pensionamento anticipato, ai fini del riconoscimento dei benefici

previdenziali di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, ovvero la cui domanda sia stata respinta per maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi in data successiva al 2 ottobre 2003, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini entro il 30 giugno 2024.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-*sexies*, sono aggiunti i seguenti:

6-*septies*. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione il professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

6-*septies*. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefici di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL."

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

### 34.0.95

Magni

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-*bis* (Misure a tutela delle vittime dell'amianto e dei tumori professionali e per la ricerca clinica, nonché per la realizzazione di centri per la cura del mesotelioma)**

1. A far data dal 1° gennaio 2024, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione, sommando le due distinte finalità di finanziamento al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse stesse per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. All'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono soppressi.

3. Il Fondo per le vittime dell'amianto concorre a favorire la realizzazione di centri specialistici per la cura del mesotelioma, nonché al sostegno alla ricerca clinica in relazione alla cura dello stesso con 10 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare il Fondo Oncologico Nazionale per la sezione dei tumori professionali. Il Ministero della Salute, con apposito decreto, ne definirà i termini per l'assegnazione entro il primo semestre dell'anno 2024."

### 34.0.96

Mazzella, Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 34-*bis***

*(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)*

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti



dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -500.000

2025: - 500.000

2026: - 500.000

### **34.0.97**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Istituzione del fondo sicurezza lavoro portuale).*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti è istituito un fondo, denominato "Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale", con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2027, di un contributo, denominato "Buono lavoro portuale, pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 e dell'articolo 36 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, riconoscendo il "Buono portuale" una sola volta per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati a titolo esemplificativo dall'art. 30, comma 5 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 10.000 euro per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e il mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "Buono portuale" di importo pari a un massimo di 50.000 euro per ciascuna impresa.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, sentite le parti sociali maggiormente rappresentative, sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1

*3. Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 2.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

### **34.0.98**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis (Iniziativa per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole)**

1. A decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dell'Istruzione e del Merito e del Ministro dell'Università e della Ricerca, sono stanziati 6 milioni di euro annui ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**34.0.99**

Magni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Incremento del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, nonché dei relativi beneficiari)*

1. Il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di euro 15.000.000 annui.

2. Le prestazioni a carico del Fondo, in favore dei superstiti dei lavoratori soggetti a tutela assicurativa obbligatoria contro infortuni sul lavoro e malattie professionali, sono erogate dall'INAIL d'ufficio.

3. All'articolo 1, comma 131, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti:

", nonché ai conviventi di fatto ed alle persone unite civilmente al lavoratore".

b) dopo il comma 131, è aggiunto il seguente comma:

"131-bis. La situazione di convivenza deve essere attestata dallo stato di famiglia anagrafico o dalla sussistenza di una situazione di coabitazione o dimora abituale nel medesimo luogo, per un periodo non inferiore ai cinque anni precedenti l'infortunio, risultante dalla certificazione anagrafica di residenza".

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**34.0.100**

Magni

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**"Art. 34-bis**

*(Modifica all'articolo 10 della Legge 5 maggio 1976, n. 248, in materia di adeguamento dei limiti di età per l'assegno di incollocabilità erogato dall'INAIL)*

1. All'articolo 10, comma 3, della Legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2) è sostituito dal seguente:

"2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;"

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 804.100 euro per l'anno 2024, a euro 826.400 per l'anno 2025 e a euro 950.000 a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge. "

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:

"99.195.900 euro nell'anno 2024, 99.173.600 euro nell'anno 2025 e 99.050.000 euro a decorrere dall'anno 2026."

### **34.0.101**

[Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis (Esclusione della rendita ai superstiti INAIL dal reddito rilevante ai fini ISEE)**

1. All'articolo 4, comma 2, del D.P.C.M. 05.12.2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari ad euro 10.000.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **34.0.102**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

*(Fondo per l'implementazione di una governance d'impresa partecipata dai lavoratori)*

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei dipendenti al capitale, alla gestione e alla distribuzione degli utili dell'impresa, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo sono destinate alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese, con più di 50 lavoratori dipendenti, che presentino almeno una delle seguenti condizioni:

a) preveda la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti il consiglio stesso, nel rispetto del principio della parità di genere e secondo procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle previsioni di cui al comma 10, lettere a) e b) dell'articolo 2409-*duodecies* del codice civile;

b) preveda la partecipazione al consiglio di amministrazione e al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-*octiesdecies* del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti, nel rispetto del principio della parità di genere;

c) dia esecuzione a disposizioni di contratti collettivi che prevedono forme di distribuzione di una quota di utili d'impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi ai lavoratori;

d) preveda forme di accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti, la cui adesione da parte dei lavoratori sia volontaria e ferma l'adozione di criteri di distribuzione definiti secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali;

e) preveda forme di consultazione dei lavoratori dipendenti in ordine alla definizione dei piani di miglioramento e innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro;

f) fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, preveda che le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore abbiano diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di accesso del Fondo di cui al presente articolo. L'entità dei contributi a fondo perduto, in ogni caso, è parametrata al numero di condizioni e al grado di implementazione delle stesse da parte della singola impresa.

3. Le imprese che ottengono il contributo di cui al presente articolo, sono tenute a mantenere le condizioni che ne hanno determinato il riconoscimento almeno per il biennio successivo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **34.0.103**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 34-bis.**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto)*

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:

**"Art. 2-bis. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale, sia relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.**

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 202, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-bis della presente legge."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, , ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2025, una minore spesa complessiva annua quantificata in 200 milioni di euro."

### **34.0.104**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 34-bis**

*(Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. Dopo l'articolo 3 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, è aggiunto il seguente:



**«Art. 3-bis (Indicizzazione della soglia reddituale e sostegno all'affitto).**

1. A decorrere dall'anno 2025, le soglie del reddito familiare, anche in caso di locazione, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), e gli importi del beneficio economico, sia reddituale che relativo al canone di locazione, di cui all'articolo 3, comma 1 sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 190 milioni di euro per l'anno 2025 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".

**34.0.105**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:

**"Art. 34-bis.**

*(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni ai fini dell'articolo 2 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**34.0.106**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Reintroduzione della soglia di accesso differenziata per le locazioni)*

1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente:

"In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**34.0.107**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 34-bis**

*(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato)*

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33, le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono soppresse.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Dagli oneri di cui al precedente periodo sono esclusi gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

### **34.0.108**

[Furlan, Nicita](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 34-bis**

*(Semplificazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza per associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato)*

1. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto legislativo 2013, n. 33 le parole "e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica," sono eliminate.

2. All'articolo 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017, n. 124 al capoverso, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Dagli oneri di cui al primo periodo sono esclusi gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.».

### **34.0.109**

[Guidolin, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis**

*(Interventi urgenti in materia di professione di Assistente sociale)*

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i Leps individuati nonché le riforme in materia di disabilità e anziani, entro il 30 dicembre 2024 è aggiornato l'albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato e il settore di intervento. A decorrere dal 2024 tale aggiornamento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli: Assistenti sociali supervisor, Assistenti sociali esercenti nel sistema sanitario nazionale e quello degli Assistenti sociali consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.

4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1) gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

5. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **34.0.110**

Nicita

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

#### **«Art. 34-bis**

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, dopo le parole "del presente decreto" sono aggiunte "ad eccezione dell'articolo 7-ter".

### **35.1**

Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sopprimere le parole «, nei quali sia già presente almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni»

b) al comma 2, sostituire le parole «240 milioni di euro per l'anno 2024, 254 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 302 milioni di euro per l'anno 2027, 304 milioni di euro per l'anno 2028 e 306 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» con le seguenti: 490 milioni di euro per l'anno 2024, 504 milioni di euro per l'anno 2025, 550 milioni di euro per l'anno 2026, 552 milioni di euro per l'anno 2027, 554 milioni di euro per l'anno 2028 e 556 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 250 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 140 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 110 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

### **35.2**

Bilotti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alla lettera a) del comma 60 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "periferie urbane" sono inserite le seguenti: "e nei comuni delle aree interne di cui ai commi 65-ter e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come previsto dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020"».

### **35.3**

Di Girolamo, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 38 della presente legge non si applicano per l'accesso agli asili nido di cui al presente articolo.».

### **35.0.1**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 35 bis (Misure a sostegno dell'accesso al sistema educativo della prima infanzia)**

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Agli oneri di cui al precedente comma pari 500 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato per il Ponte sullo Stretto di Messina al comma 1 dell'art. 56 della presente Legge.

### 35.0.2 (testo 2)

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 35-bis.**

*(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa.

2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali **comparativamente più** rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### 35.0.2

Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)*

1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione del sistema degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al sessantacinque per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro o dai datori di lavoro a tal fine convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi e di ludoteche destinati prioritariamente ai figli dei lavoratori. I servizi di cui al periodo precedente sono resi nei locali dove viene svolta in misura prevalente la prestazione lavorativa, ovvero nel raggio di 2.000 metri dalla stessa. I medesimi servizi sono resi per almeno due ore ulteriori rispetto all'orario previsto dagli asili nido e dalle scuole dell'infanzia presenti a livello locale, salvo non sia presentata richiesta in tal senso da parte dei lavoratori interessati.



2. Accedono al Fondo i datori di lavoro che aderiscono ai contratti collettivi di primo e secondo livello che includano i servizi di cui al comma 1, stipulati dalle associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Accedono al Fondo, altresì, il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni con altri datori di lavoro e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un quinto dei lavoratori impiegati.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le associazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **35.0.3**

[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Misure di incentivo e sostegno per famiglie con almeno due figli nell'ambito delle misure per l'attrazione del capitale umano)*

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

"5- *quinquies*. Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-*bis* nonché ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-*ter*, è attribuita la facoltà di optare per il mantenimento delle predette misure agevolative fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 10 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'importo del versamento si riduce al 5 per cento in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore della presente legge, in presenza di almeno due figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affidato preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affidato preadottivo di ciascun figlio oltre il secondo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del quindicesimo anno di età del figlio più giovane in vita.

5-*sexies*. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-*quinquies*.».

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

### **35.0.4**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 35-bis.**

*(Misure di incentivo e sostegno per famiglie con almeno tre figli nell'ambito delle misure per l'attrazione del capitale umano)*

1. All'articolo 5 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, sono inseriti, in fine, i seguenti commi:

*"5- quinquies.* Ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c) ultimo periodo o che abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 2-bis, lettera b) nonché ai soggetti destinatari delle disposizioni di cui al comma 4, lettera b) ultimo periodo, o abbiano optato per le stesse ai sensi del comma 5-ter, lettera b), è attribuita la facoltà di optare per il mantenimento delle predette misure agevolative fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane, purché, al momento dell'esercizio dell'opzione, abbiano almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitata con il versamento di un importo pari al 5 per cento dei redditi oggetto dell'agevolazione, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione. L'esercizio dell'opzione è consentito a partire dall'entrata in vigore del presente comma, in presenza di almeno tre figli minorenni o fiscalmente a carico, anche in affido preadottivo. L'opzione è esercitabile una sola volta. La nascita, adozione o affido preadottivo di ciascun figlio oltre il terzo durante il periodo di fruizione comporta l'estensione senza oneri aggiuntivi delle agevolazioni fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del nuovo nato. In caso di decesso di uno o più figli durante il periodo di fruizione, le disposizioni si applicano comunque fino al periodo di imposta successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più giovane in vita.

5- sexies. Con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono istituiti i codici tributo per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 5-quinquies."

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 4,8 milioni di euro a decorrere dal 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 95,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

### **35.0.5**

[Castellone, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 35-bis.**

*(Misure per favorire l'attrazione di ricercatrici madri con esperienza all'estero)*

1. In via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, al fine di ridurre il divario di genere nel personale della ricerca, di agevolare l'ingresso nella carriera accademica alle madri di famiglie numerose, nonché di attirare in Italia le migliori studiose con esperienza di ricerca maturata all'estero, le università statali e non statali, legalmente riconosciute, nonché gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, possono procedere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 3, alla chiamata diretta in qualità di ricercatrici a tempo determinato di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14, comma 6-decies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di donne in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in possesso di un titolo equipollente al dottorato di ricerca conseguito all'estero, ovvero essere in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in Italia ed essere state titolari, nei dieci anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,

di incarichi di insegnamento o di ricerca presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali per una durata complessiva, anche risultante da più incarichi distinti, non inferiore a tre anni;

b) avere la responsabilità genitoriale di almeno due figli minorenni.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione del comma 1. In particolare, il decreto di cui al primo periodo individua:

a) le modalità di presentazione delle candidature e i requisiti ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 1;

b) il numero massimo di pubblicazioni da allegare alla candidatura;

c) le modalità attraverso cui le candidate indicano un ordine di preferenza di cinque università statali e non statali, legalmente riconosciute, ovvero istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale, nei confronti delle quali manifestano la loro disponibilità alla chiamata;

d) il procedimento di valutazione delle candidature, da parte di un Comitato composto dal Presidente della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane e da quattro studiose di alta qualificazione scientifica in ambito internazionale, nominate dal Ministro, con il compito di esprimere motivati pareri sulla qualificazione scientifica delle candidate. Il Comitato valuta le domande avvalendosi, ove necessario, di revisori anonimi afferenti alle aree scientifiche di riferimento.

e) A parità di qualificazione scientifica la commissione terrà in considerazione il numero di figli per stilare la graduatoria finale, dando la precedenza alle candidate che hanno la responsabilità genitoriale del numero maggiore di figli.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 1.340.873 per il 2024 e a euro 2.681.746 a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### 35.0.6

[Camusso](#), [Furlan](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **"Art. 35-bis**

*(Proroga delle misure a tutela dei lavoratori fragili)*

1. Le misure di cui all'articolo 10, commi 1-bis e 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, si applicano anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10.000.000 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 35.0.7

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

#### **"35-bis**

*(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024";

b) al comma 307, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole "e di 18 milioni per l'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 18 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 35.0.8

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**"35-bis***(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 306, le parole "Fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "Fino al 30 giugno 2024".

**35.0.9**

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**«Art. 35-bis***(Incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiar)*

1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare, di cui all'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

**35.0.10**

D'Elia, Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito

Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

**"Art. 35-bis***(Disposizioni in materia di congedi di maternità e di paternità paritari)*

1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

**a)** all'articolo 22, comma 1, le parole: **«all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;**

**b)** all'articolo 27-bis:

1) al comma 1, le parole: «dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi» sono sostituite dalle seguenti: **«dalla data del parto e fino a tre anni di età del figlio, si astiene dal lavoro per un periodo di cinque mesi»;**

2) il comma 2 è abrogato;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

**«3-bis.** Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all'indennità di cui all'articolo 66»;

4) al comma 6 è aggiunto il seguente periodo: «L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari all'erogazione dell'indennità di cui al comma 1, con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente»;

**c)** all'articolo 61, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**d)** all'articolo 64, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

**«2-bis.** Le lavoratrici autonome di cui al comma 1 hanno diritto a una indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. La lavoratrice non è obbligata ad astenersi dal lavoro»;

**e)** all'articolo 65, comma 2, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**f)** all'articolo 66:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

**«1-bis.** L'indennità di cui al comma 1 spetta anche al padre lavoratore autonomo»;

2) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

**«1-ter.** I lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali hanno diritto a un'indennità pari al 100 per cento del mancato fatturato determinato dalle esigenze di cura del proprio figlio per tutto il periodo di congedo di maternità. Il lavoratore non è obbligato ad astenersi dal lavoro.

**1-quater.** È vietato adibire al lavoro i padri lavoratori durante il congedo obbligatorio di paternità. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo è punita con l'arresto fino a sei mesi»;



3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Indennità di maternità per le lavoratrici autonome e i lavoratori autonomi nonché per le imprenditrici agricole e gli imprenditori agricoli»;

**h)** all'articolo 68, commi 1, 2 e 2-*bis*, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**i)** all'articolo 70, commi 2 e 3, le parole: «all'80 per cento?» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**l)** all'articolo 73, comma 1, le parole: «all'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al 100 per cento»;

**m)** all'articolo 75, comma 1, alinea, le parole: «lire 3 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.500».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 4.500.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 36.1

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### «Art. 36.

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Dopo l'articolo 34, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n 151, aggiungere il seguente: "34-*bis*. (Regime sperimentale) 1. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2026, in deroga a quanto previsto dal precedente articolo 34, per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per cinque mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-*quater* del codice civile, l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale. Per tutto il periodo di prolungamento del congedo di cui all'articolo 33 è dovuta alle lavoratrici e ai lavoratori un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione.

2. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo è dovuta, fino al dodicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 100 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria. Il reddito è determinato secondo i criteri previsti in materia di limiti reddituali per l'integrazione al minimo.

3. L'indennità di cui al presente articolo è calcolata secondo quanto previsto all'articolo 23 e spetta nel limite di spesa di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui al presente articolo, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici e dei lavoratori interessati e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del presente articolo con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere finanziario inferiore rispetto alle previsioni

di spesa di cui al precedente comma 4, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione"

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede:

a) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

## **36.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

### **«Art. 36.**

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 fino al dodicesimo anno di vita del bambino, alla misura del 100 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

b) quanto a 300 milioni di euro mediante le maggiori risorse derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 88, comma 3-*bis* della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025 e 2026 una minore spesa annua pari a 300 milioni di euro.

## **36.3**

[Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Sostituire l'articolo con il seguente

### **«Art. 36**

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «*elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione*» sono sostituite dalle seguenti: «*elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di quattro mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'90 per cento della retribuzione nel limite massimo di due mesi e alla misura del 80 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'90 per cento per il solo anno 2024*». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni di euro per l'anno 2025, 183 milioni di euro per l'anno 2026, 185 milioni di euro per l'anno 2027, 187 milioni di euro per l'anno 2028, 189 milioni di euro per l'anno 2029, 192 milioni di euro per l'anno 2030, 194 milioni di euro per l'anno 2031, 197 milioni di euro per l'anno 2032 e 199 milioni di euro per l'anno 2033 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -40.000.000

2025:

2026:

## **36.4**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

### **"Articolo 36**

1. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 32 le parole "dieci mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) al comma 1 dell'articolo 34, i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: "Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per sei mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per il primo mese, al 50 per cento per il secondo mese, al 40 per cento per il terzo mese e al 30 per cento per il restante periodo. Nel caso vi sia un solo genitore, l'indennità di cui al primo periodo spetta allo stesso per un periodo massimo di dodici mesi."

2. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 1.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»



### 36.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

#### **"Art. 36.**

*(Misure in materia di congedi parentali)*

1. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «per la durata massima complessiva stabilita dal comma 1 dell'articolo 32 fino al decimo anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione». La disposizione di cui al primo periodo si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, successivamente al 31 dicembre 2023.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 36.6

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) *al comma 1, premettere il seguente:* «01. All'articolo 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 le parole: "5 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "8 mesi". Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* "1-bis. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 01 si provvede, quanto a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 600 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.".

### 36.7

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Prima del comma 1, inserire i seguenti:

«01. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";
- 2) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".

01-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 300 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge, e del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

### 36.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:



a) Al comma 1, sostituire le parole da "elevata, in alternativa tra i genitori" a "per il solo anno 2024" con le seguenti "elevata, in alternativa tra i genitori per la durata complessiva massima di due mesi fino all'11° anno di vita del bambino alla misura dell'80 per cento della retribuzione";

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **36.9**

[Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Al comma 1 sopprimere le parole: «nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### **36.10**

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 1, sostituire le parole: "nel limite massimo di un mese e alla misura del 60 per cento della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all'80 per cento per il solo anno 2024»" con le seguenti: "nel limite massimo di due mesi a decorrere dal 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in 35 milioni a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### **36.11**

[Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole «solo anno 2024» aggiungere le seguenti: «La misura dell'80 per cento è riconosciuta nel limite massimo di 3 mesi da usufruire entro il sesto anno di vita del bambino per il lavoratore genitore di figlio con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero riconosciuto meritevole dell'indennità di frequenza ai sensi della legge 11 ottobre 1990, n. 289.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

### **36.12**

[Maiorino, Bevilacqua, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

*«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

*«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di cinque mesi.*

*1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.*

*1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.*

*1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;*

*b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.*

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis pari a 2.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies e dall'articolo 36-bis.

1-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

1-sexies. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 1.000 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente:*

**«Art. 36-bis. (Sussidi Ambientalmente Dannosi) 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»**

### 36.13

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Il congedo di paternità è riconosciuto al padre lavoratore per un periodo massimo di due mesi.

1.1. È vietato adibire al lavoro il padre lavoratore durante il congedo di cui al comma 1.

1.2. Il padre lavoratore ha l'obbligo di fruire del congedo entro i primi ventiquattro mesi di vita del bambino. Il congedo di paternità non può essere coincidente con quello di maternità di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal comma 1.3.

1.3. Nel primo mese di vita del bambino, l'obbligo di cui al comma 1 può essere esercitato dal padre lavoratore congiuntamente con la madre.»;

b) i commi 1-ter e 2 sono abrogati.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis pari a 890 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 1-quater, 1-quinquies e dall'articolo 36-bis.

1-quater. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

1-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 36 inserire il seguente: «Art. 36-bis. (Sussidi ambientalmente dannosi) 1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»*

### **36.14**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:*

*"1-bis. Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro, di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.*

*1-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."»*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

### **36.15**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

*"1-bis. All'articolo 4 comma 1 della LEGGE 8 marzo 2000, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi:*

*1-bis Al fine di sostenere il corretto accudimento degli animali d'affezione non detenuti a scopo di lucro di tutelare il legame affettivo tra esseri umani e animali, la lavoratrice e il lavoratore hanno diritto a un permesso retribuito di due giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave malattia dell'animale detenuto, purché la convivenza con l'animale risulti da certificazione di iscrizione in anagrafe degli animali d'affezione e sia comunicata al datore di lavoro.*

*1-ter Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per usufruire del permesso di cui al comma 1-bis."*

### **36.0.1**

[Turco, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di assegno unico).*

1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono maggiorate del 10 per cento per ciascun importo.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»."

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.»

### **36.0.2**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Congedo di paternità obbligatorio)*

1. All'articolo 27-*bis* del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «10 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «12 giorni»;

b) al comma 2, le parole «20 giorni» sono sostituite dalle seguenti: «22 giorni».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

### **36.0.3**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 36-bis.**

*(Disposizioni in materia di congedo per le lavoratrici dipendenti e autonome vittime di violenza di genere)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ovunque ricorrano le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

2. Al comma 241, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

### **36.0.4**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:

#### **"Art. 36 bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. All'art. 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 convertito in legge il 16 novembre 2023, n. 899, al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2023» con le seguenti «30 giugno 2024»."



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "96 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

### **36.0.5**

[Pirro, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

*(Incentivi alla contrattazione collettiva per la conciliazione vita lavoro).*

1. Il Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 è incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 al fine di promuovere la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi, secondo i criteri indicati al comma 2.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono aggiornate le linee guida di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80. Detto aggiornamento deve tenere conto dei principi contenuti nella La Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, del luglio 2021, nonché incentivare la diffusione del Sistema di certificazione della parità di genere, di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 2021, n. 162 e armonizzare l'utilizzo di nuovi strumenti quali lo svolgimento del lavoro in modalità agile, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese. Il medesimo decreto definisce, altresì, ulteriori azioni e modalità di intervento in materia di conciliazione tra vita professionale e vita privata, anche attraverso l'adozione di ulteriori linee guida e modelli finalizzati a favorire la stipula di contratti collettivi aziendali.

3. All'elaborazione dell'aggiornamento delle linee guida ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi di cui al comma 2 provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **36.0.6**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 36-bis**

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro annui è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei

ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2024, di 60 milioni di euro per l'anno 2025, di 60 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### **36.0.7**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 36-bis**

*(Misure in materia di contratti collettivi di secondo livello)*

1. In via sperimentale, per il triennio 2024-2026, una quota pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 è destinata ad incentivare i contratti collettivi di secondo livello, sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e depositati telematicamente ex art.14 D.lgs.151/2015, che promuovano la conciliazione tra vita professionale e vita privata dei genitori e dei caregivers di parenti entro il secondo grado non autosufficienti conviventi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le Linee Guida ai sensi del comma 3, che definiscono i criteri e modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1. Le Linee Guida dovranno in ogni caso vincolare l'accesso a misure innovative rispetto all'esistente e all'utilizzo equilibrato tra i generi, nonché prevedere la priorità per le piccole imprese, con particolare riferimento all'introduzione dello smartworking con finalità di conciliazione vita/lavoro.

3. All'elaborazione delle Linee guida di cui al comma 2 ed al coordinamento delle connesse attività di monitoraggio degli interventi provvede una cabina di regia di cui fanno parte rappresentanti delle organizzazioni datoriali, tre rappresentanti delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, tre rappresentanti designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, un rappresentante designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali che la presiede. Ai componenti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro per il 2024, 60 milioni di euro per il 2025, 60 milioni di euro per il 2026, 100 milioni di euro a decorrere dal 2027.»*

### **36.0.8**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 36, Inserire il seguente:

#### **"Art. 36-bis.**

*(Contributo per l'adozione di minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al comma 1 è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **37.1**

[Gelmini, Lombardo](#)

## **Inammissibile C.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

### **"Art. 37**

*(Maggiorazione dell'assegno unico per lavoratrici madri e nuclei monoparentali)*

1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, interamente sostitutivo dell'articolo 37, valutati in 540 milioni a decorrere dal 2024, si provvede:

a) per l'anno 2024, a valere sulle risorse stanziato a copertura del medesimo articolo 37;

b) per l'anno 2025, quanto a 262 milioni a valere sulle risorse stanziato a copertura del medesimo articolo 37 e quanto a 278 milioni a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) per l'anno 2026, quanto a 268 milioni a valere sulle risorse stanziato a copertura del medesimo articolo 37, e quanto a 272 milioni a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2

## **37.2**

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

### **«Art. 37**

*(Decontribuzione delle lavoratrici con figli)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 5, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di due o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, indeterminato, ivi inclusi i rapporti di lavoro domestici, è riconosciuto un esonero del cento per cento della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro riparametrato su base mensile.

2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

3. Per gli esoneri di cui ai commi 1 e 2 resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026 a valere sulle le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 404 milioni di euro per l'anno 2025 e 420 milioni di euro per l'anno 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## **37.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al primo comma, eliminare il seguente periodo: "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

b) Al secondo comma, eliminare il seguente periodo:

"in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024" e "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico";

c) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

1 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### 37.4

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole "per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026";

b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico,";

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) sopprimere le parole "in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024"

b) sopprimere le parole "a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico"

Sostituire il comma 3 con il seguente: "Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026."

### 37.5

[Paita](#), [Sbrollini](#)

#### **Inammissibile C.**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le parole «, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026»

b) al comma 2, sopprimere le parole «, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 210 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede:

a) quanto a 110 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 100 milioni annui a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282

### 37.6

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, determinato o con contratti di lavoro flessibile.»*

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

### 37.7



## Scalfarotto, Paita

*Ai commi 1 e 2, sopprimere le parole «, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico».*

*Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 80 milioni di euro per l'anno 2024, di 32 milioni per l'anno 2025 e 34 milioni di euro per l'anno 2026.*

## 37.8

### Gelmini, Lombardo

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con un reddito uguale o inferiore a 35 mila euro annui, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto, per 12 mensilità, un contributo di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting, per l'iscrizione ai servizi integrativi dell'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, ovvero per i servizi integrativi e innovativi per la prima infanzia, nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

3-ter. Per le finalità di cui al comma precedente gli oneri di cui all'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, sono incrementati di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

3-quater. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»

## 37.9

### Gelmini, Lombardo

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3-bis. Per far fronte alle spese di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 7 aprile 2022, n. 32, a decorrere dal 2024 viene ulteriormente riconosciuto un contributo annuale, erogato mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, di 800 euro per ciascun figlio ai nuclei familiari, anche monoparentali, con ISEE uguale o inferiore a 15.000 euro, di 600 euro con ISEE compreso tra 15.001 euro e 25.000 euro, di 400 euro con ISEE compreso tra 25.001 euro e 40.000 euro e di 200 euro con ISEE superiore a 40.000 euro. Il contributo non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari e viene erogato contestualmente e con le medesime modalità dell'assegno unico universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230.

3-ter. Per le finalità di cui al comma precedente il comma 8 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, è sostituito con il seguente:

"8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell'assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all'articolo 7, comma 2, valutati in 14.219,5 milioni di euro per l'anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per l'anno 2023, 18.644,6 milioni di euro per l'anno 2024, 18.964,8 milioni di euro per l'anno 2025, 19.251,0 milioni di euro per l'anno 2026, 19.366,0 milioni di euro per l'anno 2027, 19.481,0 milioni di euro per l'anno 2028 e 19.597,0 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029 si provvede ai sensi dell'articolo 13. L'INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al Ministero del

lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze inviando entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a carattere prospettico, relativi alle domande accolte.".

*3-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, valutati in 50 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2024 e che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **37.10**

[Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«*3-bis.* Al comma 1-*bis* dell'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole: "ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni", sono aggiunte le seguenti: "ovvero di due anni per ogni figlio disabile, anche se non vivente a carico, nel limite massimo di quattro anni"

*3-ter.* Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-*bis* si provvede, quanto a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.".

### **37.11**

[Gelmini, Lombardo](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

"*3-bis.* Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, all'articolo 4, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "*7-bis.* Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, rispettivamente, al 10% della retribuzione annuale lorda fino a 26 mila euro, al 15% della retribuzione annuale lorda fino a 15 mila euro e al 20% della retribuzione annuale lorda inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 360 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede, quanto a 152 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 208 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **37.12**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* L'esonero per un anno dal versamento di contributi previdenziali è riconosciuto alle lavoratrici dipendenti del settore privato assunte mediante liste del collocamento mirato a decorrere dalla predetta assunzione per un periodo massimo di un anno, ovvero alle lavoratrici già assunte e incluse nella quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68 a decorrere dalla data della predetta inclusione e per un anno dalla stessa. L'esonero si applica altresì alle lavoratrici che ricoprano il ruolo di *caregiver* in favore di un familiare portatore di handicap con connotazione di

gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e che, a seguito dell'esaurimento del congedo straordinario, abbiano richiesto la conversione dell'orario di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

### **37.0.1**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Aumento della deducibilità degli oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare)*

1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 2, ultimo periodo, le parole ", fino all'importo di lire 3.000.000," sono sostituite dalle seguenti: "fino all'importo di euro 3000,".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.306 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

### **37.0.2**

[De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Detrazioni per carichi di famiglia per personale a contratto negli uffici all'estero MAECI)*

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), spettano altresì ai figli minori di anni 21 degli impiegati di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 che, pur essendo residenti in uno Stato estero, producono o ricavano il loro reddito in Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 3-bis».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

### **37.0.3**

[Maiorino, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis**

*(Proroga dei benefici per le aziende private in possesso della certificazione della parità di genere)*

1. I benefici di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 5 novembre 2021, n.162, sono previsti a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### **37.0.4**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 37-bis.**

*(Proroga dello smart - working per i fragili e famiglie con figli fino a 14 anni)*

1. All'articolo 23-bis della legge 21 settembre 2022, 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 30 dicembre 2024.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**37.0.5**

[Mazzella, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 37-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i lavoratori fragili)*

1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024.»

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.348.486 per l'anno 2024.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «96.651.514 euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**37.0.6**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

**"Art. 37-bis**

*(Proroga del termine in materia di lavoro agile per i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)*

1. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2, dell'allegato B, annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024."

**37.0.7**

[Bilotti, Maiorino, Cataldi, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 37-bis**

*(Integrazione compiti dell'Osservatorio sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica)*

1. All'Osservatorio sul Fenomeno della violenza nei confronti delle donne e sulla violenza domestica, istituito con Decreto Ministeriale del 12 aprile 2022, sono attribuite le ulteriori seguenti funzioni:

a) raccolta dei dati in merito all'esito dei procedimenti giudiziari per i delitti indicati all'articolo 1 della legge 19 luglio 2019, n.69, catalogando i vari provvedimenti conclusivi delle diverse fasi e gradi del procedimento;



b) promozione della raccolta di dati statistici che illustrino la condizione delle donne vittime dei su indicati delitti, anche con riferimento alle diverse situazioni territoriali;

c) monitoraggio dell'evoluzione degli esiti dei giudizi, anche in relazione alle evidenze sociali del fenomeno della violenza di genere, al fine di offrire uno strumento di analisi e di supporto al Parlamento per la predisposizione di eventuali proposte legislative.

2. Al fine di provvedere agli oneri derivanti dalle ulteriori funzioni attribuite all'Osservatorio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2027».*

### **37.0.8**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Incremento del fondo per le politiche della famiglia e criteri di utilizzazione).*

1. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Ministro delle politiche per la famiglia utilizza l'incremento di cui al precedente comma per stipulare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e modalità per la riorganizzazione dei consultori familiari, finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle famiglie e garantire la costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti, in attuazione di quanto previsto all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509 convertito in legge, con modificazioni, del 31 gennaio 1996, n. 34.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **37.0.9**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 37-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alla pari opportunità)*

1. Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-bis.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **37.0.10**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«37-bis.**

*(Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere).*

1. Le risorse del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere sono incrementate di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 per la realizzazione di interventi a sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, con particolare attenzione alle donne con disabilità, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione di una certificazione della parità di genere a cui

siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **37.0.11**

[Irto](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 37-bis**

*(Misure a sostegno e per la riduzione della pressione fiscale a favore dei lavoratori autonomi, liberi professionisti e Partite Iva)*

1. Al fine di sostenere i lavoratori autonomi, i liberi professionisti e le partite Iva è prevista l'abolizione della presentazione del Documento unico di regolarità contributiva.

2. I soggetti di cui al comma precedente sono i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni presso l'INPS, i professionisti iscritti alle casse privatizzate, enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509 e al Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 che svolgono attività lavorativa in forma autonoma, senza dipendenti, non sono tenuti ai sensi e per gli effetti della presente legge a subordinare i pagamenti del compenso alla dimostrazione della regolarità contributiva D.U.R.C., sia in fase d'incarico che nelle fasi successive.

4. Con la presente legge si dispone che in caso di mancanza del D.U.R.C., la Pubblica amministrazione attraverso il R.U.P. procede al pagamento dei corrispettivi professionali dovuti, trattenendo una quota forfettaria fino al 20 per cento dei compensi professionali se il debito è maggiore ovvero in caso contrario fino alla copertura del dovuto, da versare a cura della pubblica amministrazione alle casse previdenziali a favore del professionista incaricato.

5. Il R.U.P. dell'ufficio competente, provvede al pagamento dell'ente creditore in misura massima del 20 per cento, ovvero al saldo se il debito è inferiore; la restante parte verrà liquidata al professionista senza ulteriori adempimenti.

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano per il periodo 2024-2026, non solo alle donne lavoratrici dipendenti del settore privato e del settore pubblico ma anche alle libere professioniste e partite Iva.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità di adozione delle procedure di abolizione ed esonero."

### **37.0.12**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 37-bis**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate - Decontribuzione Sud)*

1. In considerazione delle particolari caratteristiche delle realtà imprenditoriali che svolgono attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative, le misure di cui all'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle attività economiche riferite ai seguenti codici ATECO:

- a) 662202 - Agenti di assicurazioni;
- b) 662203 - Sub-agenti di assicurazioni
- c) 662204 - Produttori, procacciatori ed altri intermediari delle assicurazioni

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, stimati in 50 milioni di euro annui, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### **37.0.13**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 37-bis**

*(Fondo di sostegno per i centri antiviolenza e le case-rifugio)*

1. Le risorse del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono incrementate di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra i centri antiviolenza e le case-rifugio di cui all'5-bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **38.1**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

a) all' 'articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente: 1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.

b) dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la tracciabilità e l'economicità della spesa sanitaria).*

1. Dopo il comma 412 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è inserito il seguente: «412-bis). Al fine di garantire la trasparenza e l'economicità della spesa sanitaria nonché la concorrenzialità della filiera produttiva di beni e servizi in ambito sanitario, il Sistema di gestione di cui al comma 412 è realizzato secondo i seguenti criteri:

a) rilevare il numero degli affidamenti diretti sul totale degli acquisti, il numero delle procedure in deroga al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché il numero di proroghe e di rinnovi sul totale degli affidamenti;

b) rendere tracciabile e uniforme nel territorio nazionale l'intero processo di acquisizione di beni e servizi, comprese la definizione del fabbisogno, la programmazione dei beni da acquistare e dei servizi da appaltare, la logistica e le giacenze di magazzino;

c) garantire l'integrazione con un programma operativo contabile e patrimoniale, unico per tutte le strutture sanitarie del territorio nazionale, che consenta ai cittadini, attraverso un'interfaccia accessibile a chiunque, di rilevare, in tempo reale, l'intera filiera di un centro di costo e di un capitolo di bilancio, attraverso un sistema di ricerca semplificato anche per singolo fornitore, per codice identificativo di gara, per singolo bene e per voce univoca di bilancio;

d) rilevare, in tempo reale, per ciascun fornitore o creditore, tutti i pagamenti e gli incassi effettuati dalle strutture sanitarie, con un collegamento attivo informatizzato ai titoli che hanno consentito il pagamento o l'incasso;

e) rilevare, in tempo reale, lo stato patrimoniale delle strutture sanitarie, con evidenza dei beni di inventario e delle rimanenze di magazzino, nonché della movimentazione delle scorte, con un'associazione informatizzata ai cicli di terapia applicati a pazienti i cui dati sanitari siano stati opportunamente decodificati, al fine di garantire la completa tracciabilità di ogni prodotto sanitario o farmaceutico;

f) rilevare, in tempo reale, tutte le fasi dell'esecuzione del contratto, opportunamente aggiornate dal responsabile o direttore dell'esecuzione del contratto, compresi le convenzioni o le procedure di accreditamento con le strutture sanitarie private, con evidenza dei verbali ispettivi e delle verifiche condotte con periodicità prestabilita;

g) accedere alla prescritta contabilità separata dell'attività libero-professionale intramuraria, con la possibilità di rilevare tutti i costi imputabili all'attività medesima, ivi comprese le attrezzature o gli spazi interni o esterni utilizzati per lo svolgimento del servizio nonché la relativa autorizzazione e il volume di attività per ciascun professionista;

h) assicurare che il mancato aggiornamento del Sistema di gestione non consenta alcuna operazione successiva o cumulativa;

i) assicurare un sistema di segnalazione automatico in presenza di anomalie nell'acquisizione di beni e servizi tali da rappresentare un allarme di spreco, inefficienza o corruzione».

2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, della legge 13 agosto 2010, n. 136, dopo le parole: «filiera delle imprese» sono inserite le seguenti: «, gli affidatari dei servizi sanitari e socio-sanitari in regime di accreditamento».

3. Al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramuraria»;

b) all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola: «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 41.».

## 38.2

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 41, sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.044 milioni di euro per l'anno 2024, 4.044 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.244 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-*bis*, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

b) *dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

### **«Art. 41-*bis*.**

*(Disposizioni per la digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale)*

1. In tutto il territorio nazionale è assicurata la dematerializzazione della ricetta medica, della cartella clinica e del percorso di cura, a tal fine sfruttando le potenzialità del fascicolo sanitario elettronico, della telemedicina e degli strumenti di medicina digitale (Digital Health) a supporto alle decisioni cliniche e assicurando altresì l'interoperabilità dei dati e delle informazioni e la loro disponibilità in favore dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute effettua un monitoraggio finalizzato a misurare lo stato di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico in ciascuna regione e a rimuovere tutti gli ostacoli concernenti l'utilizzo da parte dei pazienti, dei professionisti sanitari e delle aziende sanitarie.

3. La piena realizzazione del fascicolo sanitario elettronico consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.

4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute definisce, con il supporto dell'Agenzia per l'Italia digitale, un cronoprogramma volto a implementare l'utilizzo di applicazioni gratuite per dispositivi mobili che consentano di ottenere informazioni su strutture e servizi sanitari e promuovere l'uso di dispositivi indossabili e di



monitoraggio da remoto, idonei a restituire riscontri e informazioni, anche ai fini dell'adesione alle terapie, e di garantire l'integrazione delle diverse applicazioni di telemedicina (teleassistenza, telemonitoraggio, televisita, teleriabilitazione, telefarmacia) nei percorsi di presa in carico dei pazienti con cronicità, al fine di potenziare la continuità delle cure e dei follow-up, favorendo il dialogo costante, continuo e aggiornato tra i medici di medicina generale, i medici specialisti, i farmacisti e le aziende ospedaliere per garantire un accesso equo, tempestivo, efficace e appropriato alle terapie. Agli oneri di cui al presente comma pari a 44 milioni di euro si provvede a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

### **38.3**

[Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "56 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **38.4**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Sopprimere l'articolo*

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni", con le seguenti "56 milioni"

### **38.5**

[Pirro, Sabrina Licheri, Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### **38.6**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Sopprimere l'articolo.

### **38.7**

[Gelmini, Lombardo](#)

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "Per effetto di quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo,".

### **38.8**

[Gelmini, Lombardo](#)

#### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Nella determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è esclusa, per una cifra pari al massimo a 50.000, la prima casa".

### **38.9**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

a) al comma 1, sostituire le parole «50.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro»;

b) al comma 3, sostituire le parole «44 milioni» con le seguenti: «10 milioni».

#### **38.0.1**

[Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"38-bis

*(Misure in materia esenzione dei trattamenti aventi natura indennitaria)*

1. All'articolo 4, comma 2, la lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è sostituita dalla seguente:

"f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dal 2024".

### **38.0.2**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«38-bis

*(Misure a sostegno delle politiche abitative)*

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, di cui all'articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made In Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.

### **39.1**

[Sironi](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente*: «1. Le risorse di cui all'articolo 127, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono incrementate di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole*: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» *con le seguenti*: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

### **39.2**

[Lorenzin](#)

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "15 milioni"

*Conseguentemente*

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: ""Il Fondo di cui al primo periodo del presente così come incrementato è impiegato per il 50% per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti e, dunque, maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno e il restante 50%, per le stesse finalità, dai Comuni la cui dimensione supera i centomila abitanti.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole*: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti*: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."

### **39.3**

[Lorenzin](#)

Al comma 1 sostituire le parole "5 milioni" con le seguenti: "10 milioni"

Conseguentemente:

- al comma 1, dopo le parole "del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309", aggiungere le seguenti: "Il Fondo di cui al primo periodo del presente comma è impiegato per almeno il 20 per cento per ciascuno dei tre anni specificati per realizzare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze ed elaborati dai Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti, e quindi maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

### **39.4**

[Lorenzin](#)

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo:

"Il Fondo di cui al primo periodo del presente comma dovrà essere impiegato per almeno il 20 per cento per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per finanziare progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero degli effetti sulla salute mentale derivanti da tossicodipendenze elaborati dai Comuni la cui dimensione supera il milione di abitanti e, dunque, maggiormente interessati dall'espansione di tale fenomeno".

### **39.5**

[Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Il fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108 è rifinanziato per un importo pari ad euro 5 milioni per l'anno 2024.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **39.6**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell'azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all'investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'attivazione e l'implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000  
2025: - 5.000.000  
2026: - 5.000.000

### **39.7**

[Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per tutelare determinate categorie di soggetti vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco d'azzardo, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), e comma 7, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in locali che si trovano a una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, inferiore a 300 metri per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e non inferiore a 500 metri per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti da istituti scolastici di ogni ordine e grado, centri di

formazione per giovani e adulti, luoghi di culto, impianti sportivi, ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori, e a una distanza inferiore a 200 metri da apparecchi elettronici idonei al prelievo di denaro contante o da esercizi commerciali che svolgono le attività indicate nell'articolo 1, comma 2, della legge 17 gennaio 2000, n. 7. I comuni possono stabilire ulteriori luoghi sensibili o distanze territoriali maggiori di quelle prescritte dal presente articolo e conseguentemente negare l'autorizzazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana ovvero di problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico o il disturbo della quiete e della salute pubbliche. Sono fatti salvi leggi regionali o regolamenti comunali vigenti più restrittivi rispetto ai vincoli disposti dal presente articolo.».

### 39.8

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Per le donne che versano in condizione di maggiore vulnerabilità, al fine di garantire in via effettiva l'indipendenza economica e l'emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il reddito di libertà introdotto ai sensi dell'articolo 105-*bis* del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato fino ad 1.200,00 euro pro-capite su base mensile.

*2-bis.* Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «88 milioni».*

### 39.9

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Al comma 2, dopo le parole: "legge 17 luglio 2020, n. 77," inserire le seguenti: "per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza"

### 39.10

[Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

a) sostituire le parole: «6 milioni» con le seguenti: «11 milioni»;

b) dopo il comma 2, inserire il seguente: «*2-bis* Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per le medesime finalità previste dal citato articolo 26-*bis*».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

### 39.11

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni";*

b) *dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. L'accesso al Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dal comma 2 è consentito anche alle donne vittime della violenza mafiosa che rifiutano le logiche criminali e che si trovano in condizione di povertà".*



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "85 milioni"*

### **39.12**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 2, le parole "6 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "30 milioni di euro":

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 24 milioni di euro.

### **39.13**

[Renzi, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbroliini, Scalfarotto](#)

*Al comma 2, sostituire le parole «6 milioni di euro annui» con le seguenti «26 milioni di euro annui».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «80 milioni».*

### **39.14**

[Valente, D'Elia, Sensi, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "20 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **39.15**

[Valente, D'Elia, Sensi, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "15 milioni".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

### **39.16**

[Valente, D'Elia, Sensi, Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Al comma 2 sostituire le parole "6 milioni" con le seguenti: "10 milioni"*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

### **39.17**

[Bilotti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2024, il Dipartimento per le pari opportunità assegna le risorse previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, tramite avviso pubblico. Tale avviso è destinato, in particolare, a finanziare progetti volti a potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza. Restano salvi gli effetti prodotti e le attività in corso. Per le finalità di cui al precedente periodo comma precedente è autorizzata una spesa di 100 mila euro a decorrere dall'anno 2024».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **39.18**

[Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

b) al comma 2, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un periodo della durata di sei mesi».

2-ter. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «massima di sei mesi».

2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

### **39.19**

[Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis Nello stato di previsione del Ministero della giustizia, è istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale, ovvero il giudice da lui delegato, non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministero della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.

2-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, con particolare riguardo alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 2-bis delle somme recuperate ai sensi del comma 2-ter.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -1.000.000

2025: - 1.000.000

2026:

### **39.20**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di contenere i gravi effetti economici, derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare per quanto concerne le donne in condizione di maggiore vulnerabilità, nonché di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse stanziare ai sensi del primo

periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2-ter. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni".*

### **39.21**

[Maiorino](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 1134, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2023, 2024, 2025 e 2026".

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000  
2025: - 2.000.000  
2026: - 2.000.000

### **39.22**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

"2-bis. Al fine di promuovere l'inserimento o il re-inserimento stabile nel mercato del lavoro delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l'esonero al versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali, con esclusione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **39.23**

[Maiorino](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di finanziare politiche per la prevenzione e il contrasto alla violenza per motivi collegati all'orientamento sessuale e all'identità di genere e per il sostegno delle vittime e di attuare quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 105-quater del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

**39.24**

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n.93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle finalità di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 del citato decreto-legge n.93 del 2013.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «94 milioni».*

**39.25**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

2-bis. La dotazione del "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è incrementata di 50 milioni a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.

**39.26**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di assicurare un maggiore ristoro alla vittima o agli aventi diritto quale conseguenza dei delitti di cui all'articolo 11 della citata legge.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

**39.27**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente: "2-bis. Il Fondo di Garanzia per il Microcredito di Libertà è incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dal 2024."*

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "96 milioni".

**39.28**

[Lopreiato](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata per le medesime finalità di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 gennaio 2018, n.4, di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000



2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **39.29**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -20.000.000

2025: - 20.000.000

### **39.30**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, è istituito un fondo, con una dotazione iniziale pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, destinato a finanziare l'anticipo delle spese di perizie mediche di parte funzionali alla produzione documentale nell'ambito di cause aventi ad oggetto l'accertamento di condotte vessatorie e mobbizzanti in ambito lavorativo per coloro che abbiano redditi non superiori a 25.000 euro l'anno.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 50.000.000»

### **39.31**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di sostenere l'imprenditoria femminile, all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole "per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 30 milioni a decorrere dall'anno 2024". Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **39.32**

[Paita](#), [Renzi](#)

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **39.33**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

All'articolo 39, dopo il comma 5, aggiungere i seguenti commi:

«5-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di

50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5.000 abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

*5-ter.* Il fondo di cui al comma *5-bis* è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

*5-quater.* Ai fini del riparto del fondo di cui al comma *5-bis* tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

*5-quinquies.* Agli oneri derivanti dal comma *5-bis*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.»

### **39.34**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti commi:

*5-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti legalmente detenuti non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

*5-ter.* Agli oneri di cui al comma *5-bis* si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al 10 per cento dei Sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

*5-quater.* Il Fondo di cui al comma *5-bis* è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

*5-quinquies.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma *5-bis*.

### **39.35**

[Malpezzi, Delrio, D'Elia, Manca](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

*5-bis.* Al fine di promuovere l'attività sportiva dei minori come strumento di inclusione, per il suo valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e al fine di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

*5-ter.* Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di *voucher* del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

*5-quater.* Con decreto del Ministro dello sport e giovani, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

*5-quinquies.* Agli oneri di cui al comma *5-bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **39.36**

[Bazoli, Malpezzi, Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

"5-bis. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

5-ter. Il fondo di cui al comma 5-bis è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

5-quater. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 5-bis tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2028*

### **39.37**

[Sironi, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"5-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero di Economia e Finanza un fondo denominato "Fondo di solidarietà a favore dell'accudimento di cani e gatti" legalmente detenuti e non a scopo di lucro da persone che versino in situazioni di fragilità sociale, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5-ter. Il Fondo di cui al comma 5-bis, è destinato alle spese veterinarie e all'acquisto di alimenti per i cani e gatti legalmente detenuti a scopo di compagnia.

5- quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso e di riparto del Fondo di cui al comma 5-bis."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **39.38**

[D'Elia, Zampa, Misiani, Manca, Camusso, Crisanti, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Al fine di sostenere un piano straordinario di rafforzamento dell'offerta assistenziale per la salute mentale nelle scuole primarie, nelle scuole secondarie di secondo grado e nelle università è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

5-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse di cui al comma 5-bis, le linee di indirizzo per l'attuazione del piano e le modalità per la rendicontazione delle spese sostenute, anche in deroga alle disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del personale del Servizio

sanitario nazionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191."

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 41, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sostituire le parole "3.000", "4.000" e "4.200" rispettivamente con le seguenti "3.100", "4.100" e "4.300";

2) dopo le parole "per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5," inserire le seguenti "39, commi 5-*bis* e 5-*ter*,".

b) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### **39.39**

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogato per gli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al periodo precedente è incrementato di 20 milioni di euro annui per il triennio 2024-2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

### **39.40**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-*bis*. Il Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «75 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

### **39.41**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-*bis*. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) all'articolo 7, comma 1-*quater*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024";

d) all'articolo 12, comma 2-*bis*, le parole: "entro il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2024".

### **39.42**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-*bis*. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

### **39.0.1**

[Damante](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*



**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, recante: "Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso")*

1. All'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «Gli enti e le Associazioni in possesso dei requisiti previsti dal comma 2-*ter* hanno diritto di accesso al Fondo, entro i limiti delle disponibilità finanziarie annuali dello stesso, per ottenere un indennizzo annuo»;

b) il comma 2-*bis* è soppresso;

c) al comma 2-*ter*, alinea, le parole: «ai fini del rimborso delle spese processuali» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di ottenere l'indennizzo» e la lettera b) è sostituita dal seguente: «b) dalla costituzione nell'ultimo biennio, in almeno un giudizio secondo le forme previste dal codice di procedura penale o dal codice di procedura civile»;

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni».*

**39.0.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 39-bis (Incremento stanziamento 5x1000)**

1. All'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente:

"Per la liquidazione della quota del cinque per mille è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro annui per il periodo 2015-2019, di 510 milioni di euro per l'anno 2020, di 520 milioni di euro per l'anno 2021, di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. "

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-*bis*."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-bis (Introduzione del monopolio della cannabis)**

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

**TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS****«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

### 39.0.3

[Damante](#), [Sironi](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 4 recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici)*

1. All'articolo 11, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a) dopo le parole: «in favore degli orfani» sono inserite le seguenti: «e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio per crimini domestici»;

2) alla lettera b) dopo le parole: «in favore delle famiglie affidatarie» sono inserite le seguenti: «degli orfani e dei figli di vittime di lesioni gravissime a seguito di tentato omicidio in ambito domestico».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

### 39.0.4

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 39 (Finanziamento del Fondo a tutela degli orfani dei crimini domestici)**

All'articolo 11 della legge 11 gennaio 2018 n. 4, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2024, per le seguenti finalità a valere su tale incremento:

a) una quota pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 è destinata all'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici e al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti;

b) una quota pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 è destinata, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, a misure di sostegno e di aiuto economico in favore delle famiglie affidatarie, secondo criteri di equità già fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 maggio 2020, n. 71.

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 10 milioni di euro.

### **39.0.5**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche all'articolo 3 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4)*

1. All'articolo 3, comma 8, quarto periodo del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 le parole: «3.000 euro lordi» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro lordi.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 42 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "58 milioni".».*

### **39.0.6**

[Mazzella](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "*2-bis*) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-*bis*, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari ad euro 2 milioni a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni decorrenza dall'anno 2024»*

### **39.0.7**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 39- bis.**

*(Attribuzione di poteri sostitutivi per l'attuazione dei Programmi di Edilizia Residenziale Pubblica)*

1. In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli ex IACP comunque denominati degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione dei programmi centrali di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e sociale promossi dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, e assunti in qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti dei predetti programmi di E.R.P., ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione dei progetti, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi prefissati, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a sessanta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta della Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa, sentito il soggetto attuatore, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, individua nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio, ovvero in alternativa, nomina uno o più commissari ad acta, quali soggetti a cui attribuire, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di altre amministrazioni specificamente indicate.

2. Nel caso in cui l'inadempimento, il ritardo, l'inerzia o la difformità di cui al comma 1 sia ascrivibile a un soggetto attuatore diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province, dai comuni o dagli ex IACP comunque denominati, all'assegnazione del termine non superiore a sessanta giorni e al successivo esercizio del potere sostitutivo provvede il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con le stesse modalità previste dal precedente comma 1.

Lo stesso Ministro provvede analogamente nel caso in cui la richiesta di esercizio dei poteri sostitutivi provenga, per qualunque ragione, direttamente da un soggetto attuatore, ivi incluse le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province, i comuni e gli ex IACP comunque denominati

3. Il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio individuato o i commissari ad acta nominati ai sensi dei commi precedenti, ove strettamente indispensabile per garantire il rispetto del cronoprogramma del progetto, provvedono all'adozione dei relativi atti mediante ordinanza motivata, contestualmente comunicata al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Direzione generale per l'edilizia statale e abitativa e per gli interventi speciali, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione regionale, l'ordinanza è adottata, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga riguardi la legislazione in materia di tutela della salute, della sicurezza e della incolumità pubblica, dell'ambiente e del patrimonio culturale, l'ordinanza è adottata previa autorizzazione dei Ministeri competenti. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promotore dei programmi di E.R.P. di cui al precedente comma 1, resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti da parte dei soggetti individuati o nominati per l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del presente articolo. Di tutte le obbligazioni nei confronti dei terzi rispondono, con risorse proprie, esclusivamente i soggetti attuatori sostituiti. Per la nomina dei Commissari di cui al comma 1, secondo periodo, per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalità applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*



**39.0.8**

Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse)*

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**39.0.9**

Aloisio, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Promozione dell'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)*

1. Al fine di promuovere l'attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, nonché prevenire l'insorgenza di patologie legate alla sedentarietà e facilitare il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall'articolo 59 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dal articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;

b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell'opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;

c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell'idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell'istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;

d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'economie e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**39.0.10**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Articolo 39 bis (Rifinanziamento del Piano di azione contro la violenza sessuale di genere e domestica)**

1. Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza di genere e domestica, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse stanziare ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il parere sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel termine di trenta giorni.

Conseguentemente all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere dal 2024 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.

**39.0.11**

Sironi, Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.**

*(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell'abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.

2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l'impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l'erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell'energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20%.

3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno; b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici; c) essere residenti o detentori dell'immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1; d) essere titolari di un reddito con un valore dell'ISE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell'ISEE non superiore a 26.000 euro;

e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori; f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.

4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 costituiscono criteri preferenziali: a) l'essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa; b) la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasessantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l'importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.

7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall'Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all'erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.

8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.

9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle Regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso a far data dal 1° gennaio 2024, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **39.0.12**

[Sironi, Di Girolamo, Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Incremento del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli)*



1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **39.0.13**

[Sironi, Di Girolamo, Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale di garanzia per la locazione di immobili abitativi, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di favorire l'accesso all'abitazione in locazione mediante la concessione di una garanzia statale nella misura del 50 per cento dell'importo del canone di locazione, comprese le spese condominiali, dovuta per un massimo di sei mesi ed entro il limite massimo di 2.000 euro nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali relative al pagamento del canone e degli oneri condominiali, nonché mediante concessione di una garanzia statale entro il limite massimo di 1.000 euro a titolo di deposito cauzionale.

2. Ciascuna garanzia può essere concessa, anche in modo cumulativo, ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;

b) essere titolare di un contratto di locazione di un'unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;

c) essere giovani coppie, intendendo per tali i nuclei familiari costituiti da coniugi o da conviventi more uxorio o da componenti di un'unione civile, in cui almeno uno dei due componenti non ha compiuto trentacinque anni di età alla data di presentazione della domanda di accesso al Fondo nazionale di garanzia, ovvero essere un nucleo familiare mono-genitoriale con figli minori o maggiori di età disabili o non economicamente indipendenti;

d) presentazione di una certificazione dalla quale risultino il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), il valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore dell'ISE, calcolati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, fermo restando che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a 20.000 euro e che l'incidenza del canone di locazione sul reddito annuo non deve essere inferiore al 14 per cento.

3. Il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di accesso al Fondo nazionale di garanzia; in caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.

4. La concessione e la gestione delle garanzie è affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa mediante un'apposita convenzione stipulata tra la medesima società e il Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità di funzionamento del Fondo nazionale di garanzia e, in particolare, le condizioni alle quali è subordinato il mantenimento dell'efficacia di ciascuna delle garanzie in caso di cessione dell'immobile locato, i criteri, i costi, le condizioni e le modalità per l'operatività delle stesse per la loro concessione e la loro gestione affidata alla Cassa depositi e prestiti Spa, stabilendo, altresì, che il citato Fondo si applica ai contratti di locazione stipulati



dopo la data di entrata in vigore della presente legge e che ciascuna garanzia non può essere concessa per i contratti di locazione stipulati tra parenti e affini entro il primo grado o tra coniugi non separati legalmente.

6. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell'Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **39.0.14**

[Di Girolamo](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione)*

1. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **39.0.15**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «97 milioni».*

### **39.0.16**

[Croatti](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP))*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è rifinanziato per un importo pari ad euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni» con le seguenti: «di 90 milioni».*

### **39.0.17**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Fondo in favore delle persone affette da fibromialgia)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 30 dicembre 2021, 234, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia è incrementato con una dotazione di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "85 milioni".*

### **39.0.18**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale)*

1. La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

### **39.0.19**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)*

1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni decorrere dall'anno 2024»*

### **39.0.20**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Contributo a sostegno dell'Associazione DonneXStrada)*

1. All'articolo 1, comma 968, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 200.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **39.0.21**

[Damante](#), [Sironi](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Rifinanziamento dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **39.0.22**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Contributo a sostegno dell'Associazione Senza Veli Sulla Lingua)*

1. Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire l'offerta di servizi gratuiti alle donne vittime di violenza su tutto il territorio nazionale, è riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 in favore dell'Associazione "SENZA VELI SULLA LINGUA", volto in particolare a garantire il potenziamento di progetti diretti all'assistenza psicologica, alla consulenza legale, all'assistenza fiscale e alla consulenza sul lavoro in favore delle donne vittime di violenza.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **39.0.23**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 278, è inserito il seguente: « 278-bis. Il Fondo istituito di cui al precedente comma 278 opera, altresì, in favore dei soggetti tenuti a versare all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro le somme indicate al primo ed al secondo periodo del primo comma dell'art. 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, qualora l'Istituto abbia costituito rendite e versato prestazioni indennitarie e spese accessorie in favore di coloro che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 ed in favore dei loro eredi e superstiti.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: - 12.000.000;

### **39.0.24**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: "nonché di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022" sono inserite le seguenti: "e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026"

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

### **39.0.25**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicity](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le vittime dell'amianto di cui*

*all'articolo 1, comma 278 della legge 28 dicembre 2015, n. 208)*

1. All'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022.» sono sostituite dalle seguenti: «, e di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.000.000;

2025: - 12.000.000;

2026: - 12.000.000;

### **39.0.26**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Incentivo alla formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Incentivo per la formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218», con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 che sostengono i costi di conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone per i dipendenti assunti di età compresa fra ventuno e trentacinque anni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, apportare la seguente variazione:*

2024: - 3.700.000;

2026: - 5.400.000;

2026: - 5.400.000.

### **39.0.27**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo



concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni le medesime stabilite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 30 settembre 2022.

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

### **39.0.28**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Care leavers)*

1. Al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore età, vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, è riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **39.0.29**

[Sironi](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**"Art. 39-bis**

*(Incremento Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità per la realizzazione di Case rifugio)*

1. Ai fini di un'efficace attuazione del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne (2021-2023) e del correlato Piano operativo, nell'ambito del rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza, sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 5 milioni di per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le predette risorse sono destinate, nel limite di spesa autorizzato, esclusivamente alla realizzazione di case-rifugio per donne vittime di violenza.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

**39.0.30**

Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis.***(Fondo per l'accertamento dello stato di invalidità)*

1. Al fine di esentare i soggetti che recano un ISEE annuo inferiore agli 11.000 euro dal pagamento delle operazioni peritali volte ad accertare uno stato di invalidità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, presso il Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

**39.0.31**

Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**«Art. 39-bis***(Equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

2. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere» b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: "1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 con invalidità pari o superiore all'80% nonché ai familiari superstiti, così come individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito."

3. Le disposizioni di cui al comma 1, salvi i benefici già estesi con precedenti provvedimenti normativi, hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**39.0.32**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis***(Adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del reddito nazionale lordo per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo, il Governo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi su proposta del

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della presente disposizione,

provvede al graduale adeguamento degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo e indica gli stanziamenti da inserire nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei Ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio adottata per l'anno 2025.».

### **39.0.33**

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 39-bis**

*(Incremento delle risorse per la liquidazione del 5 per mille)*

1. All'articolo 1, comma 154, quinto periodo della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e di 525 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di 525 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 e di 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, valutati in 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.".

### **39.0.34**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **39.0.35**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 13 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, al comma 2, la parola "220.000,00" è sostituita dalla seguente: "500.000,00"».

### **39.0.36**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 30 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, lettera a), la parola: "110.000,00" è sostituita dalla seguente: "1.100.000,00 ";
- b) al comma 2, lettera b), la parola: "220.000,00" è sostituita dalla seguente: "2.200.000,00";
- c) al comma 2, lettera c), le parole: "5 unità" sono sostituite dalle seguenti: "12 unità".».

**39.0.37**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. All'articolo 35 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "o a tre associazioni di promozione sociale" sono inserite le seguenti: "e/o organizzazioni di volontariato,";

b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e delle organizzazioni di volontariato".».

**39.0.38**

[Furlan, Tajani, Zampa, Camusso, Zambito, Nicita](#)

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

**"Art. 39-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, sono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**39.0.39**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis (Disposizioni per il rafforzamento dei servizi e della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 62:

1) al comma 5, dopo le parole «ai sensi del comma 11» sono aggiunte le seguenti: «anche ai fini di cui al secondo periodo del comma 9»;

2) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dall'anno 2018 per le somme che, ai sensi dei commi 4 e 5, vengono versate al FUN, alle FOB è riconosciuto annualmente un credito d'imposta pari al 100 per cento dei versamenti effettuati, fino ad un massimo di euro 15 milioni per l'anno 2018, di euro 10 milioni per ciascuno degli anni successivi. Il credito d'imposta del 100 per cento dei versamenti effettuati opera fino ad un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 25 milioni di euro per l'anno 2025. Il beneficio maturato ai sensi del credito di imposta di cui al precedente periodo è versato direttamente dalle FOB al FUN per una quota non inferiore a euro 10 milioni per il 2024 e a euro 15 milioni per il 2025.»;

3) al comma 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in misura non inferiore a 45 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025»;

b) all'articolo 65, comma 5, le parole: «con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del responsabile dell'Ufficio dirigenziale di livello generale presso il quale è istituito l'Ufficio statale del RUNTS»;"

### **39.0.40**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

#### **«Art. 39-bis**

*(Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)*

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **39.0.41**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnoli](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 39-bis**

*(Misure in materia di enti del Terzo Settore)*

1. Al comma 1 dell'articolo 84 del Decreto Legislativo 03 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

«c-bis) attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell'organizzazione di volontariato;

c-ter) attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell'art. 148, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione."».

### **39.0.42**

[Sensi](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

**"Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 42 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**39.0.43**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 39-bis**

*(Disposizioni in materia di bonus psicologo)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole «di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**39.0.44**

[Furlan](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 39-bis**

*(Proroga dell'accesso al 5 per mille per le Onlus)*

1. All'articolo 9, comma 6 decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

**39.0.45**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 39- bis (Proroga dei lavori della Cabina di regia dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, del relativo Comitato tecnico scientifico, nonché della Segreteria tecnica)**

1. Ai fini della compiuta determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, ed in particolare della comprovata necessità di individuare e definire nello specifico i costi e i fabbisogni standard, nonché, per ciascuna Regione, accertare l'attuale livello di realizzazione delle funzioni fondamentali a cui si riferiscono e quantificare l'allocazione efficiente e sostenibile della spesa pubblica in relazione all'attuazione di ciascuno di essi, la Cabina di regia istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 792, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e il Comitato tecnico scientifico (CLEP), ciascuno per le proprie competenze, proseguono i lavori sino al 31 dicembre 2024.

2. In riferimento all'operatività del Comitato tecnico scientifico (CLEP), nonché della Segreteria tecnica, istituiti in supporto alla Cabina di Regia, è stanziato, per l'anno 2024, l'importo di 1.000.000,00 di euro.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000.000,00 di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**39.0.46**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di inclusione).*

1. All'articolo 2, comma 4, del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) di 0,25 per ogni maggiorenne con età inferiore a sessanta anni senza carichi di cura;».

2. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

**39.0.47**

[Pirro](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Disposizioni in materia di assegno di inclusione).*

1. All'articolo 13 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, dopo il comma 11, è inserito il seguente: «11-bis. Gli importi dell'assegno, di cui all'articolo 3, comma 1 e le relative soglie ISEE, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del presente decreto legge, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita.

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «5 per cento».

3. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

**39.0.48**

[Furlan](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 39-bis**

*(Assegnazione delle risorse relative al 5 per mille, per l'anno 2022, per le APS e le ODV non iscritte nel RUNTS)*

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille per l'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020.".

**39.0.49**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 39-bis**

*(Attività promozionali delle associazioni di categoria economiche)*

1. Alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle suddette associazioni, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Ai suddetti enti si applicano inoltre le esenzioni previste dalla lettera hh) dell'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **39.0.50**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Collocamento mirato per le vittime del dovere)*

1. Alle Vittime del Dovere, di cui all'articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n.466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, secondo le modalità previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione indicano con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n.68, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

4. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovere e alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, sono applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.»

### **39.0.51**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Borse di studio per le vittime del dovere)*

1. A decorrere dall'anno 2024 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4, della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di ulteriori 1.000.000 euro annui.

2. Nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 4, della citata legge n. 407 del 1998, come modificato dal comma precedente, è autorizzato l'aumento proporzionale del numero di borse di studio mentre restano invariate le somme relative alle borse per le singole categorie di studio di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **39.0.52**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*



**«Art. 39 bis (Fondo unico politiche sociali)»**

1. Nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il Fondo Unico Politiche Sociali, in cui confluiscono le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al Fondo nazionale per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'art. 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali su tutto il territorio nazionale, le risorse del Fondo Unico Politiche Sociali sono direttamente trasferite agli Ambiti territoriali sociali sulla base della programmazione definita dal Piano nazionale triennale e della conseguente programmazione regionale triennale, entro il primo trimestre di ciascun anno.

3. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per le disabilità, il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri di riparto, le modalità di erogazione, i criteri di utilizzo e le procedure di rendicontazione della spesa.

4. Sulla base dei decreti di cui al periodo precedente, il Fondo unico politiche sociali entra in vigore a decorrere dal 2025

**39.0.53**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere)*

1. Al fine di rifinanziare il piano di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**39.0.54**

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Risorse destinate ai centri antiviolenza e alle case rifugio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**39.0.55**

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 39-bis**

*(Finanziamento di centri antiviolenza e case-rifugio)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

### **39.0.56**

[Valente](#), [D'Elia](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Campagne d'informazione sul tema della violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica)*

1. Al fine di elaborare e promuovere campagne d'informazione e sensibilizzazione della collettività, rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne e nella costruzione di rapporti all'insegna del rispetto e della parità, il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **39.0.57**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)*

1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall'articolo 11 gennaio 2018, n.4 è incrementata di ulteriori 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **39.0.58**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Misure in materia di tratta)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**39.0.59**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, il cui 50 per cento è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**39.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis (Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

**39.0.61**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 39-bis (Contributo adozioni internazionali)**

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali", istituito dall'articolo 1, comma 411, legge 28 dicembre 2015, n. 208, e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera *l-bis*) decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**39.0.62**

[Paita](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

**"Art. 39-bis.**

*(Contributo adozione minori stranieri)*

1. A favore di ogni famiglia che risulti adottiva di minori stranieri ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 è previsto un contributo nella misura di euro 15.000,00 per ogni bambino adottato a valere sul "Fondo per le adozioni internazionali" istituito dall'articolo 1, comma 411 legge 28 dicembre 2015, n. 208 e di cui è autorizzata la spesa di euro 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

2. Nei confronti dei beneficiari del contributo di cui al primo comma è applicabile la deducibilità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera l-bis decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 preclude ai beneficiari ogni altro rimborso delle spese adottive sostenute e ogni forma di erogazione monetaria legata alla natalità.

**39.0.63**

[Furlan](#), [Tajani](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo 39 , inserire il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile)*

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e di stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile, istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026. Ai relativi oneri, pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 430 milioni di euro per l'anno 2026."

**39.0.64**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**"Art. 39-bis. (Servizio civile universale)**

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviare, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026."

2. Agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, valutati in 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025 140 milioni di euro per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**39.0.65**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente:

**«Art. 39-bis**

*(Misure a sostegno del servizio civile universale)*

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e potenziare il contingente complessivo di operatori volontari, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1 legge 8 luglio 1998, n. 230 e disciplinato dall'articolo 24



decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 è incrementata di 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

### **39.0.66 (testo 2)**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 39-bis**

*(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, **che costituisce tetto di spesa**. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **39.0.66**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis**

*(Fondo straordinario per l'emergenza abitativa)*

1. Al fine di garantire il diritto all'abitazione e contrastare l'emergenza abitativa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo straordinario per l'emergenza abitativa, da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'accesso al Fondo è vincolato alla realizzazione di immobili nuovi da destinare a edilizia residenziale pubblica.

2. Le modalità di funzionamento e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e il Ministero della giustizia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, entro il 31 marzo 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **39.0.67**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 25 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 25-bis**

*(Estensione congedo per le donne vittime di violenza di genere)*

1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **40.1**

[Paita](#)

Apportare le seguenti modificazioni all'articolo:

a) sopprimere i commi da 1 a 5

b) al comma 6, sostituire le parole «dall'anno 2026» con le seguenti «dall'anno 2024»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 85 milioni annui per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **40.2**

[Guidolin, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

### **40.3**

[Lorenzin](#)

All'articolo 40 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sostituire le parole: "dotazione di euro 231.807.485" con le seguenti: "dotazione di euro 231.817.485";

b) al comma 3 dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

*h-bis) iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni nel cui territorio viva una popolazione superiore ad un milione di abitanti;*

c) al comma 4 sostituire le parole da "a) a h)" con "da a) a h-bis)" e dopo la parola "h)," aggiungere la seguente "h-bis)"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### 40.4

[Paita, Sbröllini](#)

Apportare le seguenti modificazioni all'articolo:

a) al comma 1, sostituire le parole «euro 231.807.485» con le seguenti: «euro 360 milioni»;

b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. In relazione alla dotazione del fondo di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 250 milioni deve essere destinato alle finalità di cui al comma 3, lettera a), con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 13, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104»

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a euro 128.192.515 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 40.5

[Malpezzi, Bazoli, Misiani](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: "231.807.485 euro annui" con le seguenti: "261.807.485 euro annui";

b) al comma 4 aggiungere in fine le seguenti parole "Alle finalità di cui alla lettera a) è destinata una quota del fondo di cui al comma 1 non inferiore a 230 milioni di euro annui."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

#### 40.6

[Misiani, Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole "231.807.485 euro" con le seguenti "335.807.485 euro".

Conseguentemente,

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "10 milioni";

b) all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 40, comma 1, pari a 14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### 40.7

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sopprimere le parole: "il comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205";

b) al comma 3, sopprimere la lettera f);

c) al comma 4, sopprimere la parola f);

d) dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Il fondo di cui al comma 254 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 50.807,485 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 40.8

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

*Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali;"*

#### **40.9**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche con gli animali legalmente detenuti al seguito»;

b) alla lettera h) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dei loro animali legalmente detenuti.»

#### **40.10**

[Paita](#)

*Al comma 3, lettera h), dopo le parole "persone con disabilità", sono aggiunte le seguenti:*

*"con particolare riferimento all'incremento dell'accessibilità fisica, senso-percettiva e digitale dei centri anti violenza e delle case rifugio, alla formazione degli operatori dei centri anti violenza e delle case rifugio su tali temi; e alla formazione degli operatori di giustizia e di pubblica sicurezza sulle tematiche connesse alla condizione di disabilità e alle tematiche della violenza sulle donne con disabilità".*

#### **40.11**

[Sironi, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) iniziative e progetti a supporto della vita indipendente»;

b) aggiungere i seguenti commi: «3-bis. Per le finalità di cui alla al comma 3, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 3-ter le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

3-ter. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 3-bis è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3-quater. Per le finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **40.12**

[Damante, Sironi, Di Girolamo, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) trasporto scolastico per alunni con disabilità»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, lettera h-bis), la dotazione del Fondo di cui al comma 1 è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di 100 milioni di euro. I requisiti per l'accesso alle predette risorse da parte delle pubbliche amministrazioni titolari delle funzioni di trasporto scolastico per alunni con disabilità sono determinati con decreto del



Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

#### **40.13**

[Lorenzin](#)

Al comma 3 dopo la lettera h) inserire la seguente:

*"h-bis) Iniziative e progetti a sostegno di progetti nell'ambito della salute mentale che si realizzano secondo la metodologia del budget di salute presentati secondo modalità definite dai Ministri competenti da parte di Comuni con più di un milione di abitanti."*

#### **40.14**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente: h bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi

#### **40.15**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: «h-bis) attività e progetti di orientamento nel mondo del lavoro successivi al percorso di studi».*

#### **40.16**

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

*Al comma 3, dopo la lettera h), inserire la seguente: "h-bis) completamento e adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;"*

#### **40.17**

[Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Per la finalità di cui alla lettera f) del comma 3, il Fondo di cui al comma 1 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

#### **40.18**

[Sironi, Di Girolamo, Pirro, Lorefica, Lopreiato, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. A decorrere dall'anno 2024, i proventi delle sanzioni pecuniarie per violazioni delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche di cui agli articoli 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 82, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono versati nel fondo di cui al comma 1 per essere impiegate nell'adozione dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche presso ciascuna amministrazione e per l'esecuzione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 22, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, di competenza dei comuni e delle province. Con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per le disabilità, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma pari a 80 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.».*

#### **40.19**

## Lorenzin

Al comma 4 sostituire le parole "da a) a h)" con le seguenti "da a) a i)" e dopo la lettera h) inserire le parole "i),"

### 40.20

[Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2024 la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementata di 90 milioni di euro.

4-*ter*. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112 è inserito il seguente: "1-*bis*. Gli eventuali residui del fondo di cui al comma precedente non impegnati al 31 dicembre di ciascun anno, limitatamente alla parte eccedente gli impegni assunti, sono destinati a incrementare ulteriormente il medesimo fondo per l'anno successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito della ricognizione di cui al periodo precedente è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio."»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190

### 40.21

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-*bis*. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.»

Conseguentemente, agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### 40.22

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole "85 milioni", con le seguenti: "185 milioni";
- b) sostituire la parola "2026", con la seguente: "2024".
- c) dopo il comma, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### 40.23

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "7. Ai maggiori oneri del comma 6 pari a 585 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 500 milioni di euro decorrere dall'anno 2026, si provvede fino a concorrenza del relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate derivanti

dall'articolo 16-*bis*.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-*quater*. - (Provista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-*septies*. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-*octies*. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

**40.24**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

"6-*bis*. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni annui da erogare, secondo criteri proporzionali, ai comuni presso i quali sia stato attivato, entro il 1° settembre degli anni scolastici interessati, il trasporto scolastico per alunni con disabilità. Fermo restando il rispetto di criteri proporzionali che tengano conto del numero di alunni con disabilità presenti nelle scuole del comune e del numero degli alunni trasportati, i parametri per il riparto vengono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e Merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*6-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *6-bis*, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.".

#### **40.25**

[Croatti](#), [Turco](#), [Damante](#), [Mazzella](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:*

«*6-bis.* Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 21 agosto 1950, n. 698 e di cui decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **40.26**

[Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«*6-bis.* La dotazione del Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementata di 45 milioni per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 55 milioni a decorrere dall'anno 2026. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue del Fondo di cui al comma 1 e non impegnate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «55 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 45 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **40.27**

[Sironi](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«*6-bis.* La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **40.28**

[Valente](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis.* Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.".

#### **40.29**



Pirondini, Mazzella, Sabrina Licheri, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante

## **Inammissibile C.**

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-bis. All'articolo 1, comma 584, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole da «, i fondi destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «, i fondi destinati al funzionamento amministrativo e alle attività didattiche delle medesime istituzioni pari a 1.000.000 di euro, a decorrere dal 2023, sono ulteriormente incrementati di 500.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per favorire la partecipazione degli studenti con disabilità ai corsi di studio, avvalendosi di docenti opportunamente formati attraverso percorsi specifici *post lauream* universitari e AFAM come tutor accademici specializzati in didattica musicale inclusiva».

### **40.0.1**

Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«40-bis.

*(Persone disabili e accesso al lavoro)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite con le seguenti « del 50 per cento».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

### **40.0.2**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Persone disabili e accesso al lavoro)**

1.All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, sostituire le parole «del 30 per cento» con le seguenti:

«del 50 per cento»."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a decorrere, dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 100 milioni di euro."

### **40.0.3**

Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 40-bis.**

*(Innalzamento limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità civile)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**40.0.4**

[Castellone, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 40-bis**

*(Fondo per la cura dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. All'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole «?e di?» sono soppresse, e dopo le parole: «?27 milioni di euro per l'anno 2022?» sono inserite le seguenti: «?e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025?».

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevedendo che le risorse medesime siano destinate ai seguenti settori di intervento:

a) per una quota pari al 15 per cento, allo sviluppo di progetti di ricerca di base o applicata, nonché di modelli clinico-organizzativi e di buone pratiche terapeutiche ed educative, da parte di enti di ricerca e strutture pubbliche e private accreditate dal Servizio sanitario nazionale, selezionati attraverso procedure di evidenza pubblica;

b) per una quota pari al 40 per cento, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, all'incremento del personale del Servizio sanitario nazionale preposto all'erogazione degli interventi previsti dalle linee guida sulla diagnosi e sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico, elaborate dall'Istituto superiore di sanità;

c) per una quota pari al 45 per cento, a iniziative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano finalizzate, con il supporto dell'Istituto superiore di sanità, allo sviluppo di:

1) una rete di cura territoriale con funzioni di riconoscimento, diagnosi e intervento precoce sui disturbi del neurosviluppo, nel quadro di un'attività di sorveglianza della popolazione soggetta a rischio e della popolazione generale, nell'ambito dei servizi educativi della prima infanzia e dei bilanci di salute pediatrici, dei servizi di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza e dei reparti di terapia intensiva neonatale e di neonatologia;

2) progetti individualizzati basati sul concetto di qualità della vita, come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, assicurando percorsi diagnostico-terapeutici, assistenziali ed educativi, nonché la continuità di cura in tutto l'arco della vita, l'integrazione scolastica, l'inclusione sociale e lavorativa per i soggetti di età pari o superiore ai 18 anni con disturbi dello spettro autistico.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

**40.0.5**

[Versace, Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

**"Articolo 40-bis**

*(Erogazione di ausili e protesi per l'attività sportiva delle persone con disabilità)*

1. All'art. 104 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: "3-ter. Per i fini e con le modalità di cui al comma precedente, sono stanziati 5 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.""

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".

**40.0.6**

[Nave, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Misure di sostegno allo sviluppo dell'offerta turistica e l'inclusione sociale delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 611, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

«c-bis) sostenere lo sviluppo e la diversificazione dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilità e favorirne l'inclusione sociale.»;

b) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

611-bis. Per le finalità di cui al comma 611, lettera c-bis) è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»;

c) al comma 612 dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-bis»."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **40.0.7**

[Guidolin](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività del caregiver familiare).*

1. Lo Stato riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.

2. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, educativi, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza, di cura e di istruzione, secondo quanto riportato nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché con l'eventuale figura di protezione giuridica nominata dal giudice tutelare, se diversa. Il caregiver familiare non sostituisce gli interventi, le prestazioni e i servizi di cui può essere beneficiaria la persona assistita, ma li integra e li valorizza nell'ottica di una collaborazione tesa a garantire un contesto inclusivo e solidale.

3. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 255 è sostituito dai seguenti: «?255. Si definisce caregiver familiare la persona che gratuitamente assiste e si prende cura in modo continuativo del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, anche oncologica, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé ai sensi del decreto di cui al comma 255-bis, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18.

255-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, si provvede a definire i criteri per il riconoscimento dello stato di non autosufficienza».

4. La qualifica di caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 255, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non può essere riconosciuta, per il medesimo periodo di tempo, a più di una persona per lo stesso assistito.

5. Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge il caregiver familiare è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) i seguenti documenti:

a) atto di nomina del caregiver familiare, sottoscritto dall'assistito. Se l'assistito non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto di nomina, quest'ultima può essere espressa attraverso videoregistrazione o altro dispositivo che consenta all'assistito la propria manifestazione di volontà;

b) estremi del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero del verbale di riconoscimento dell'invalidità del medesimo ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18;

c) autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i cittadini extracomunitari, autocertificazione di residenza in un comune del territorio italiano, ai sensi del medesimo articolo 46, per almeno dieci anni, gli ultimi due dei quali in modo continuativo;

d) per i cittadini extracomunitari, copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

6. L'assistito, personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno, ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, attraverso il tutore o il curatore, nomina il caregiver familiare, il quale manifesta il proprio consenso attraverso la sottoscrizione dell'atto di nomina ovvero una dichiarazione contenuta nella videoregistrazione o in altro dispositivo ai sensi del comma 5, lettera a).

7. In qualsiasi momento l'assistito, con le medesime modalità di cui ai commi 5, lettera a), e 6, può revocare il caregiver familiare.

8. Il caregiver familiare cessa dallo stato giuridico e dalla funzione:

a) nel caso di revoca di cui al comma 7;

b) in caso di decesso dell'assistito;

c) nel caso di cessazione degli effetti del verbale di riconoscimento dello stato di gravità dell'assistito, di cui al comma 5, lettera b), ovvero, salvi i casi in cui l'assistito sia affetto da patologie oncologiche, del verbale di riconoscimento dell'invalidità, di cui al comma 5, lettera b);

d) in caso di riconosciute forme di abuso o negligenza nei confronti dell'assistito;

e) nel caso di trasferimento in modo permanente dell'assistito presso una residenza sanitaria assistenziale.

9. L'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) istituisce specifiche prestazioni di carattere economico e sociale in favore dei soggetti di cui al comma 3 che siano conviventi con l'assistito, che non siano lavoratori autonomi né titolari di rapporto di lavoro dipendente o di pensione e con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, ordinario o corrente, ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore ad euro 30.000.

10. Per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9 l'INPS emana appositi bandi, predisposti secondo i criteri definiti con le modalità di cui al comma 11.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri per la concessione delle prestazioni di cui al comma 9. Tra i criteri possono essere fissati limiti all'ammontare della prestazione, in relazione alle disponibilità di bilancio o ai motivi addotti a fondamento della richiesta. Tali criteri dovranno inoltre tener conto delle effettive situazioni di bisogno documentate dal soggetto richiedente e della loro gravità;

b) le modalità di erogazione delle prestazioni di cui al comma 9.

12. Il contributo di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è erogato dall'INPS nel limite di spesa complessivo di 50 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dal 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i LEP nel campo sociale che devono essere garantiti ai caregiver familiari su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Ai fini dell'attuazione degli interventi



di cui al presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono ripartite annualmente tra le regioni le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 31 dicembre 2020, n. 178.

14. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13, sono comprese nei LEP da garantire al caregiver familiare, secondo le graduatorie formate sulla base dei principi di equità e ragionevolezza, tenendo conto della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della certificazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), le misure volte a garantire:

- a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;
- b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere prioritariamente, presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, di patologie oncologiche gravi, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui al primo periodo sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o con il curatore;
- c) servizi di sollievo e di sostegno attraverso gli enti territoriali e le aziende sanitarie locali;
- d) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale come referenziata al Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con il citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018;
- e) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;
- f) sostegno ed incentivazione rivolti ai caregiver familiari lavoratori;
- g) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;
- h) rilascio di apposita tessera di riconoscimento come caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;
- i) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;
- j) opportunità di informazione e di formazione al fine di sviluppare maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che ne trae la collettività;
- k) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, al fine di prevenire rischi di malattie da stress psico-fisico;
- l) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;
- m) supporto di gruppi di auto mutuo aiuto al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

15. Le disposizioni di cui ai commi 13 e 14 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

16. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, preferibilmente da svolgersi in modalità di lavoro agile, con una riduzione d'orario pari al 50 per cento compatibile con l'attività di assistenza e di cura da lui prestata.

17. Il caregiver familiare lavoratore ha diritto a scegliere, anche nel corso del rapporto di lavoro, mediante domanda di trasferimento, e sempre che non ostino effettive esigenze tecniche, organizzative e produttive non suscettibili di essere comunque soddisfatte, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

18. Il caregiver familiare può richiedere all'Azienda sanitaria locale la possibilità di trasferire il familiare non autosufficiente nella propria regione di residenza, nel caso sia regione differente dalla residenza della persona non autosufficiente, al fine di poter conciliare cura, lavoro e il proprio progetto di vita.

19. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di cura e di assistenza, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi per l'impiego.

20. Il sistema scolastico e universitario tutela e valorizza la figura dello studente caregiver familiare, ne riconosce il valore sociale e promuove azioni e interventi a suo sostegno all'interno di tali contesti.

2. L'attività di assistenza e cura svolta dallo studente caregiver familiare contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrauniversitarie ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

21. L'articolo 24 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è sostituito con il seguente: «Art. 24 - (Cessione dei riposi e delle ferie) - 1. Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro che assistono propri familiari i quali per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro».

22. Al fine di valorizzare le competenze maturate dal caregiver familiare nello svolgimento dell'attività di cura e di assistenza, nonché di agevolare l'accesso o il reinserimento lavorativo dello stesso al termine di tale attività, l'esperienza maturata in qualità di caregiver familiare può essere valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previsti per la formalizzazione e la certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.

23. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 22.

24. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del presente articolo.

25. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 24, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti delle disposizioni del presente articolo.

26. La Repubblica riconosce il giorno 25 giugno come «Giornata nazionale del caregiver familiare» quale momento per onorare il lavoro e l'impegno, di coloro che si prendono cura di un proprio caro malato, disabile, non autosufficiente. In occasione della Giornata nazionale possono essere organizzate iniziative, quali incontri, dibattiti e conferenze, utili a sensibilizzare i cittadini su tale tematica.

27. La Giornata nazionale di cui al comma 26 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «50 milioni».*

#### **40.0.8**

**Castellone, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Damante**

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Disposizioni concernenti la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico e detrazione delle spese per i percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti)*

1. Al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita, nonché di stabilire i percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali, delle prestazioni, della cura e del trattamento individualizzato per la presa in carico di soggetti minori e adolescenti, la diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico è redatta dal neuropsichiatra infantile, mediante l'impiego di metodi e di strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili, tra i 18 e i 36 mesi di vita del bambino in collaborazione con i pediatri di libera scelta, che individuano i primi sintomi dei disturbi. La diagnosi di cui al primo periodo è redatta presso una struttura pubblica o convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei rispettivi piani sanitari, predispongono azioni programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

a) individuare specifici percorsi di monitoraggio per bambini tra i 18 e i 36 mesi volti al riconoscimento e alla diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico, da effettuare presso le strutture delle aziende sanitarie di residenza del minore;

b) prevedere l'effettuazione, negli asili nido pubblici e privati e nelle scuole materne, di test diagnostici rivolti ai bambini di età compresa tra i 18 e i 36 mesi di vita;

c) predisporre un protocollo per la valutazione dello sviluppo dei neonati e dei bambini dalla nascita ai 36 mesi di vita, che preveda un'analisi dei comportamenti linguistici, comunicativi e sociali;

d) prevedere interventi terapeutici individualizzati volti ad assicurare la sorveglianza e la valutazione costante dello sviluppo neurocomportamentale, nonché a garantire in modo tempestivo la presa in carico del bambino, migliorandone la qualità di vita.

2. Le spese sostenute per l'accesso ai percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali di cui al presente articolo presso centri di riabilitazione non convenzionati possono essere detratte dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Qualora le liste d'attesa per la presa in cura del paziente presso le strutture del Servizio sanitario nazionale superino la durata di sei mesi, la detrazione di cui al primo periodo è ammessa nella misura del 50 per cento.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **40.0.9**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 40 bis**

*(Fondo per il supporto alla vita indipendente)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili, alle cui risorse possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le Regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **40.0.10**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

## **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 40 bis (Fondo nazionale per le non autosufficienze)**

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1 comma 1264 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 è incrementato per l'anno 2024 di 1.086,4 milioni di euro, per l'anno 2025 di ulteriori 1.000 milioni, a decorrere dall'anno 2026 di ulteriori 500 milioni di euro all'anno.

2. Il Fondo in oggetto, indicato dall'articolo 8 della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 tra le risorse mediante le quali si provvederà all'attuazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 della medesima Legge, sarà ulteriormente incrementato ai fini della copertura integrale della spesa per assicurare i Livelli Essenziali per la Non Autosufficienza, qualora uno o più dei decreti legislativi previsti per l'attuazione della Legge n. 33 del 23 marzo 2023 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 31 dicembre 2009.

3. In attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi la Legge n. 33 del 23 marzo 2023 il Fondo di cui al comma 1 resta assegnato per il finanziamento del Piano Nazionale per la non autosufficienza.

*Consequentemente*

*Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso*

### **40.0.11**

Sironi, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 40-bis.**

*(Pet therapy e ippoterapia per disabili)*

1. Allo scopo di sostenere concretamente le attività educative e sociali svolte dai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, ai centri di pet therapy e di ippoterapia per disabili, è riconosciuto un credito di imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate nell'anno 2024. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 5.000 euro annui per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2025. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.».

*Consequentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "100 milioni di euro per l'anno 2024, di 90 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### **40.0.12**

Manca

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 40-bis**

*(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)*

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."*

#### **40.0.13**

[Croatti](#), [Turco](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Incremento indennità accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili)*

1. L'importo dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 è incrementato ad euro 1.500,00 mensili comprensivo dell'adeguamento automatico.»

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»*

#### **40.0.14**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Agevolazione contributiva per l'occupazione dei soggetti con disturbi dello spettro autistico)*

1. Ai datori di lavoro privati che assumono, con rapporto di lavoro dipendente, soggetti con disturbi dello spettro autistico, è riconosciuto, per i primi tre anni di lavoro, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 30 per cento dell'ammontare complessivo, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'esonero di cui al presente comma è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **40.0.15**

[Guidolin](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)*

1. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni decorrere dall'anno 2024»*

#### **40.0.16**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 40 bis**

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*

1. Lo stanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 68, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

#### **40.0.17**

[Patton, Unterberger, Durnwalder, Spagnoli](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 40-bis.**

*(Persone disabili e accesso al lavoro)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter, della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole: "del 30 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 50 per cento".».

#### **40.0.18**

[Furlan, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

#### **40.0.18 (testo 2)**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis.**

*(Disposizioni in materia di accesso al lavoro delle persone con disabilità)*

1. All'articolo 8, comma 1-ter della legge 12 giugno 1984, n. 222, le parole «del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **40.0.19**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis.**

*(Innalzamento del limite di reddito annuale dei familiari a carico ai fini di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)*

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente: «Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2022, n. 90."

#### **40.0.20**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

## **"Art. 40 bis (Innalzamento dei limiti di reddito e misure economiche per invalidità civile, cecità e sordità)**

1. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il secondo periodo è sostituito con il seguente:

«Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni e per i figli con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 6.000 euro.».

### **40.0.21**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Misure per il riconoscimento dei diritti alle persone sordocieche)*

1. Al fine di rafforzare la tutela dei diritti delle persone con sordocecità e semplificare le procedure amministrative che concernono il riconoscimento della loro condizione di disabilità unica, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "specifica unica" sono aggiunte le seguenti: ", distinta dalla somma delle disabilità auditiva e visiva";

b) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini di cui all'articolo 1, si definiscono sordocieche le persone affette da una minorazione totale o parziale combinata della vista e dell'udito, sia congenita che acquisita, che comporta difficoltà nell'orientamento e nella mobilità nonché nell'accesso all'informazione e alla comunicazione.";

c) all'articolo 3:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: "di entrambe le disabilità" sono sostituite dalle seguenti: "delle disabilità" e, all'ultimo periodo, dopo le parole: "cecità civile", sono inserite le seguenti: ", di invalidità civile";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge che dall'accertamento risulti in possesso dei requisiti già previsti dalla legislazione vigente rispettivamente in materia di cecità civile e di sordità civile ovvero, in caso di mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di invalidità civile ai fini dell'ottenimento delle indennità, degli assegni e delle pensioni già definiti in base alle vigenti normative relative alle rispettive minorazioni civili";

d) all'articolo 5, comma 1, le parole: "possono individuare" sono sostituite dalla seguente: "individuano".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

### **40.0.22**

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo 40 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del FNA (Fondo non autosufficienze) per il rafforzamento delle UVM (unità di valutazione) presso i PUA (punti unici di accesso))*

1. "Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18

agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."

#### 40.0.23

[Lorenzin](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

##### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 330, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "2021, 2022, 2023 e 2024";

b) al comma 331, dopo le parole "pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015," inserire le seguenti "all'Istituto superiore di sanità, ad AIFA e alla Rete IRCCS delle neuroscienze e della neuroriabilitazione - RIN,";

c) dopo il comma 332, inserire il seguente:

"332-bis. Con riguardo alla dotazione prevista per l'anno 2024 dal comma 330, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 330, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### 40.0.24

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

##### **«Art. 40-bis.**

*(Fondo nazionale per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Il Fondo per l'Alzheimer e le demenze di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### 40.0.25

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

##### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti)*

1. È istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti con una dotazione di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le Disabilità e con il Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,



n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità di riparto. Con le medesime modalità il Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 40-ter e 40-quater.»

**«Art. 40-ter (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

**«Art. 40-quater.**

*(Redditi di natura finanziaria)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

**40.0.26**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 40-bis**

*(Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti)*

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il "Fondo per le persone con disabilità non autosufficienti" con una dotazione di 850 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto a garantire, su tutto il territorio nazionale, l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali con riguardo alle persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso al Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero per le disabilità e con il Ministero della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Ministero del lavoro e

delle Politiche Sociali provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si pari a 850 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 850 milioni di euro a decorrere dal 2024.".

#### **40.0.27**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per le non autosufficienze)*

1. Ai fini della concreta attuazione dei principi di cui alla legge 23 marzo 2023 n. 33, anche in attuazione delle Missioni 5, componente 2, e 6, componente 1, del PNRR, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 8, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 600 milioni di euro annui a decorrere dal 2024. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»; b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12, 48 per cento». Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dall'anno 2025.

#### **40.0.28 (testo 2)**

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 40-bis**

*(Fondo anziani non autosufficienti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, **che costituisce tetto di spesa**. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

**3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.**

#### **40.0.28**

[Paita](#), [Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo anziani non autosufficienti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, con una dotazione iniziale di 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo sono ripartite per il finanziamento delle iniziative volte a fornire supporto domiciliare e presso le strutture residenziali agli anziani non autosufficienti, mediante l'attivazione di un servizio domiciliare specifico e il rafforzamento della qualità dei relativi servizi nelle strutture residenziali, coerentemente con le priorità definite dalla legge 23 marzo 2023, n. 33 e dalle disposizioni adottate in ossequio alla stessa

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana, sono definite le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 240 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 160 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **40.0.29**

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)*

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **40.0.29 (testo 2)**

[De Cristofaro](#), [Boccia](#), [Patuanelli](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

##### **"Art. 40-bis**

*(Istituzione di un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane)*

1. Al fine di dare parziale attuazione alla legge 23 marzo 2023, n. 33, recante deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane, è istituito un nuovo Fondo per le non autosufficienze per l'attuazione legge 23 marzo 2023, n. 33, con una dotazione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **40.0.30**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

##### **"Art. 40-bis**

*(Fondi a sostegno delle disabilità)*

1. Il Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 34, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025.

2. Il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del *caregiver* familiare di cui all'articolo 1, comma 254, legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

3. Il Fondo per l'inclusione delle persone sorde e con ipoacusia di cui l'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2024 di 2 milioni di euro e per l'anno 2025.

4. Agli oneri derivante dal presente articolo, pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle



imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 178 milioni di euro per l'anno 2024 e a 172 milioni di euro per l'anno 2025."

#### **40.0.30a**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Informatica per la terza età)*

1. Al fine di favorire l'inclusione e contrastare l'emarginazione digitale delle persone anziane, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del fondo sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, nonché per il finanziamento di corsi regionali a domicilio per il loro utilizzo.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla presente legge, previa intesa in Conferenza unificata, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, 80 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **40.0.31**

[Versace](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:

#### **"Articolo 40-bis**

*(Promozione dell'attività sportiva delle persone con disabilità)*

1. Per promuovere l'attività sportiva, agonistica e non agonistica, delle persone con disabilità a valere sulle risorse di cui al Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui al comma 1 dell'articolo 40, sono destinati:

a) 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per l'anno 2025 e 20 milioni a decorrere dal 1° gennaio 2026 per la costruzione, il completamento e l'adattamento di infrastrutture sportive scolastiche destinate all'educazione fisica degli alunni con disabilità;

b) 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'erogazione di ausili ortesi e protesi degli arti inferiori e superiori a tecnologia avanzata con caratteristiche funzionali allo svolgimento di attività sportive amatoriali per persone con disabilità motoria."

#### **40.0.32**

[Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis**

*(Fondo per l'accesso al trasporto pubblico da parte delle persone a mobilità ridotta)*

1. Al fine di garantire il diritto delle persone a mobilità ridotta all'accesso al trasporto pubblico, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) suddivisione tra le regioni di una quota pari al cinque per cento dell'importo del Fondo sulla base del raggiungimento dell'obiettivo di miglioramento del rapporto tra il numero di posti offerti sui mezzi di trasporto pubblico locale accessibili alle persone a mobilità ridotta e il totale dei posti

offerti rispetto al medesimo rapporto registrato nell'anno precedente. Il riparto della quota di cui alla presente lettera tra le regioni che hanno raggiunto l'obiettivo avviene ai sensi della lettera c). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati i criteri di qualificazione dei posti accessibili alle persone a mobilità ridotta per ogni tipologia di mezzo di trasporto pubblico per le finalità di cui alla presente lettera, anche ulteriori rispetto agli obblighi di legge, e le modalità di acquisizione delle informazioni necessarie attraverso l'Osservatorio nazionale per il supporto alla programmazione e per il monitoraggio del trasporto pubblico locale e della mobilità locale sostenibile, di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 »;

b) alla lettera c), le parole: «lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) e b-bis)».

3. I siti internet e le applicazioni elettroniche che forniscono informazioni sui percorsi dei mezzi del trasporto pubblico locale, sono tenuti a indicare anche i percorsi accessibili alle persone a mobilità ridotta e alle persone con disabilità.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **40.0.33**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per il supporto alla vita indipendente)*

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il "Fondo per il supporto alla vita indipendente" con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 volto all'implementazione di supporti e percorsi per l'acquisizione di autonomie possibili. Alle risorse del fondo di cui al primo periodo possono accedere secondo i criteri di cui al comma 2 le persone con disabilità senza preclusioni per tipologie di disabilità o intensità dei sostegni.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro della salute, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2024."

#### **40.0.34**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della medesima legge.".

#### **40.0.35**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per interventi legislativi per il riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività del caregiver familiare)*

1. Il Fondo per la copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale svolta dal *caregiver* familiare, istituito dall'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro a partire dall'anno 2025.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 200 milioni di euro a decorrere dal 2025.".

#### **40.0.36**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 40 bis**

*(Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare)*

1. La dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare di cui all'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112, è incrementato di 83.345.400 euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede:

a) quanto a 50.924.500 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2017 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016;

b) quanto a 32.420.900 euro, mediante recupero delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, stanziata e non utilizzata per l'anno 2018 per la copertura delle minori entrate derivanti dagli articoli 5 e 6 della citata legge n. 112 del 2016.»

#### **40.0.37**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa e scolastica)*

1. Al fine di incentivare le politiche di inclusione e sviluppo delle potenzialità di bambine e bambini con disabilità, bisogni educativi speciali o che si trovino in contesti a rischio emarginazione sociale, in funzione di contrasto ai processi di segregazione e abbandono scolastico anche attraverso l'aumento dell'offerta di servizi educativi e scolastici nella fascia di età 3 mesi 14 anni, è istituito un Fondo per lo sviluppo dell'assistenza educativa nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado con una dotazione di 50 milioni di euro per annualità per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo è ripartito tra i Comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti ed è destinato al finanziamento dell'assistenza e del sostegno educativo a favore di bambine e bambini/alunni e alunne con disabilità, bisogni educativi speciali o che vivono in nuclei familiari in condizioni di disagio o povertà educativa, al fine di favorire l'accesso e la permanenza nei servizi educativi e scolastici e realizzare percorsi educativi e scolastici che favoriscano l'inclusione e il completamento dell'obbligo scolastico. Il riparto del fondo tra i comuni avviene per il 90 per cento in proporzione al numero dei minori tra 3 mesi e 14 anni censiti al 1° gennaio rispettivamente per gli anni 2024 - 2025 e 2026; il restante 10 per cento viene ripartito secondo parametri definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità con delega in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito si provvede al riparto del Fondo tra i Comuni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **40.0.38**

[Manca, Lorenzin, Zampa, Camusso, Zambito](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS))*

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025E 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **40.0.39**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Sostegno alle attività dell'ENS)**

1. Al fine di sostenere l'Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (ENS), di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **40.0.40**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis**

*(Fondo per il diritto al lavoro dei disabili)*



1. Il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è incrementato di 10 milioni di euro nell'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **40.0.41**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 40-bis (Incremento del Fondo nazionale per il servizio civile)**

1. Al fine di garantire il sostegno e lo sviluppo del Servizio Civile Universale e stabilizzare il contingente complessivo di operatori volontari da avviarsi, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile istituito ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, e disciplinato dall'articolo 24 decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è incrementata di 280 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 430 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e pari a 430 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34."

#### **40.0.42**

[Manca](#)

Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:

#### **"ART. 40-bis**

*(Contributo straordinario per la ricerca, la formazione, la riabilitazione e la "vita indipendente" di persone con disabilità)*

1. Per il biennio 2024 e 2025, è concesso un contributo straordinario pari a 2.000.000 di euro all'istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione - I.RI.FO.R. Onlus, all'Istituto europeo per la ricerca, la formazione e l'orientamento professionale - I.E.R.F.O.P. onlus, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite agli istituti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con proprio provvedimento. Ai medesimi enti si applicano gli adempimenti di rendicontazione come previsti dall'articolo 2 della legge 23 settembre 1993, n. 379.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2.000.000 per l'anno 2024 e 2.000.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"

#### **40.0.43**

[Guidolin, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 40-bis**

*(Incremento Fondo non autosufficienze)*

1. Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Fermi restando gli interventi a favore degli anziani non autosufficienti e delle persone con disabilità grave e gravissima a valere sulle risorse già stanziare per l'anno 2024 sul Fondo per le non autosufficienze, una quota delle risorse di cui al primo periodo pari a 400 milioni di euro è destinata in via esclusiva alle persone con disabilità grave e gravissima.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 3 e 4.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

#### **41.1**

[Castellone](#), [Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.500 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente, dopo l'articolo 45, inserire i seguenti:*

#### **"Art. 45-*bis***

*(Disposizioni in materia di spesa del personale degli enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, e dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le Regioni, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono definire piani triennali di spesa complessiva per il fabbisogno del personale dei rispettivi enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito del livello di finanziamento *standard* cui concorre lo Stato e fermo restando l'equilibrio economico finanziario del bilancio sanitario regionale.

2. I piani di cui al comma 1 sono sottoposti all'approvazione preventiva del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (Comitato LEA)."

#### **«Art. 45-*ter***

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

#### **41.2**

[Damante](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C. (limitatamente al comma 5)**

*Sostituire, il comma 1, con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.400 milioni di euro per l'anno 2024, 4.400 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-*bis*, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Misure per l'appropriatezza delle prestazioni sanitarie)*

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, al fine di eliminare le prestazioni sanitarie obsolete.

2. A decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 400 milioni di euro annui.

3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla ridefinizione degli indicatori e dei parametri di riferimento relativi a elementi rilevanti ai fini del monitoraggio del rispetto, in ciascuna regione, dei livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, assicurando che, per ciascun periodo di monitoraggio, alcuni indicatori e parametri siano fissi e altri variabili.

4. Al fine di garantire l'equità distributiva attraverso un efficace sistema di remunerazione e adeguati livelli della qualità dei servizi erogati nonché di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e i casi di scelta delle procedure di selezione dei pazienti sulla base della minore complessità dei casi o dell'attribuzione di tariffe più remunerative, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è ridefinito in via sperimentale il sistema del raggruppamento omogeneo di diagnosi, quale classificazione dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali e territoriali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, collegando le tariffe anche ai risultati di qualità e di salute conseguiti e alla presa in carico complessiva del paziente.

5. All'ulteriore fine di rafforzare la resilienza del Sistema sanitario nazionale dinanzi a nuovi eventi patologici epidemici o pandemici, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinato il criterio di calcolo per la definizione del numero di posti letto in ragione delle esigenze epidemiologiche e della riorganizzazione territoriale, comunque assicurando un numero di posti letto di degenza ordinaria non inferiore alla media europea, pari a circa 500 per 100.000 abitanti, e un numero di posti letto di terapia intensiva non inferiore a 25.».

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)*

b) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

c) *all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"*

d) *sopprimere l'articolo 38*

e) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

f) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

### **41.3**

**Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

*Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.250 milioni di euro per l'anno 2024, 4.250 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche*



per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».

*Conseguentemente*

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni per la prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili).*

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 41, incrementate per un importo annuo pari a 250 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024 è garantita la gratuità dei dispositivi contraccettivi medici e ormonali e dei contraccettivi meccanici e di barriera a coloro che sono già esentati dalla compartecipazione al costo delle spese sanitarie e a coloro che abbiano un'età inferiore ai 39 anni. Inoltre è garantita la gratuità dei contraccettivi di barriera anche a coloro cui sia stata diagnosticata una malattia sessualmente trasmissibile.».

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sopprimere l'articolo 38;

d) all'articolo 86, sopprimere il comma 2;

e) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

#### **41.4**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 41-bis.**

*(Indennità per gli operatori socio sanitari)*

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, agli operatori socio-sanitari (OSS) di cui all'Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione del 22 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001, dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022- 2024 relativa al comparto sanità e al comparto funzioni locali, è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 200 milioni di euro, un'indennità da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.

2. Le misure e la disciplina dell'indennità di cui comma 1 sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.».

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b);

c) sopprimere l'articolo 38

d) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

#### **41.5**



**Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* "1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.500 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3."

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo aggiungere il seguente:

41-bis.

*(Disposizioni per la riduzione delle liste di attesa).*

1. Al fine di corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero e, contestualmente, allo scopo di ridurre le liste di attesa, per l'anno 2024 è autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

2. Per l'accesso alle risorse di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla definizione di un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, con la specificazione degli obiettivi da raggiungere, dei modelli organizzativi prescelti, dei tempi di realizzazione, di un dettagliato cronoprogramma e della destinazione delle risorse da presentare al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze per la relativa approvazione. L'attuazione e il rispetto del Piano Operativo regionale per il recupero delle liste di attesa sarà oggetto di specifico monitoraggio da parte del Ministero della Salute, che procederà all'assegnazione delle relative risorse alle Regioni solo a seguito della verifica positiva riguardo al raggiungimento degli obiettivi di recupero concordati e contenuti nel Piano operativo.

3. Le Regioni acquisiscono, tramite flusso informativo, i dati relativi alle tempistiche delle liste di attesa e ad eventuali scostamenti dai limiti prescritti nel piano nazionale di governo delle liste di attesa, effettuando un attento monitoraggio del valore degli indicatori. Il Direttore generale delle strutture sanitarie è responsabile della corretta gestione e del rispetto dei tempi previsti nelle stesse. 4. Nel caso di persistenti criticità legate ai lunghi tempi di attesa, che costituiscono un elemento prioritario nella valutazione dell'operato dei direttori generali, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia, il direttore generale è soggetto alle misure di penalizzazione previste dalla normativa, fino alla revoca dall'incarico e alla cancellazione dal registro nazionale nel caso di mancato rispetto protratto per oltre un trimestre, ferme restando le responsabilità patrimoniali da danno eventualmente conseguenti a contenzioni in sede civilistica.

b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)

c) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)

d) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"

e) all'articolo 38, sopprimere il comma 2.

**41.6****Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 48 sostituire le parole: "è vincolata una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025" con le seguenti: "è destinata una quota pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e una quota pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";

b) all'articolo 86, sopprimere il comma 2;

c) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

#### **41.7**

*Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello*

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.090 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.290 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

- a) all'articolo 50, comma 2, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «90 milioni»;*
- b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

#### **41.8**

*Damante, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Castiello*

*Sostituire, il comma 1, con il seguente:*

*«1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.090 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

- a) dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Disposizioni in materia di continuità assistenziale).*

*1. Ai fini del riconoscimento delle particolari necessità dell'utenza e della necessità di valorizzare e preservare la diffusione territoriale di ambulatori e dei professionisti della continuità assistenziale, è stanziata la somma di 90 milioni per l'anno 2024 al fine di mantenere e potenziare gli ambulatori e servizi di continuità assistenziale sul territorio, intercettando i bisogni di salute dei cittadini, fornendo loro prestazioni e esami di base, deflazionando così l'attività ed il carico dei pronto soccorso.»*

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **41.9**

*Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello*

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.200 milioni di euro per l'anno 2024, 4.200 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

- a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Attuazione, aggiornamento e monitoraggio del piano nazionale della cronicità).*

*1. Al fine di aumentare la capacità di risposta del Servizio Sanitario Nazionale nella presa in carico delle persone con cronicità e di rafforzare la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza in tutte le Regioni, considerate le criticità relative alla continuità dell'assistenza sanitaria ordinaria e al rispetto dei percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, nonché in coerenza con gli obiettivi di potenziamento*

e ammodernamento dell'assistenza socio-sanitaria territoriale previsti dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 2024 è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'aggiornamento, l'attuazione e il monitoraggio del Piano Nazionale della Cronicità nelle Regioni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 41 della presente legge.».

*b) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

*c) sopprimere l'articolo 38, comma 2*

#### **41.10**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.034 milioni di euro per l'anno 2024, 4.034 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.234 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48- bis**

*(Finanziamento aggiuntivo dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria non medica e sua defiscalizzazione)*

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa di 33.874.620 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024 a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard che è conseguentemente rifinanziato di pari importo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "66.125.380 di euro".*

#### **41.11**

[Damante](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.»*

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Incremento del Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica).*

1. Per l'anno 2024, una quota dell'incremento di cui all'articolo 41, pari a 10 milioni di euro, è destinata ad assicurare l'assistenza ai bambini affetti da malattia oncologica, attraverso il conseguente incremento delle risorse di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **41.12**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.010 milioni di euro per l'anno 2024, 4.010 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.210 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche*

per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, comma 2, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Programma di prevenzione in materia d'infertilità femminile e maschile)*

1. Per rimuovere gli squilibri sanitari e sociali connessi alla disomogenea situazione registrabile tra le varie realtà regionali in materia di prevenzione secondaria dell'infertilità femminile e maschile e per attivare il nuovo screening per l'infertilità rivolto ai giovani adulti, lo Stato destina risorse aggiuntive e promuove un intervento speciale, per il triennio 2024-2026, per la diffusione del tampone vaginale per le donne e dello spermioγραμμα per gli uomini nell'ambito dello screening dell'infertilità, da realizzarsi in collegamento con l'assistenza sanitaria di base, anche attraverso l'implementazione di linee di ricerca biomedica e organizzativa in grado di incrementare le potenzialità diagnostiche e terapeutiche nel campo dell'infertilità.

2. Le modalità ed i criteri per la realizzazione del programma di cui al comma 1 sono adottati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Per la realizzazione del programma è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024, di euro 20 milioni per l'anno 2025 e di euro 21 milioni per l'anno 2026. Con il decreto di cui al comma 2, sono definite le modalità di riparto delle risorse per l'attuazione del programma di cui al comma 1.».

*b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 79 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **41.13**

[Pirro, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Sostituire, il comma 1, con il seguente:* «1. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 3.005 milioni di euro per l'anno 2024, 4.005 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, anche per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 41-bis, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3.».

*Conseguentemente:*

*a) dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

*(Istituzione del Registro Nazionale dell'endometriosi)*

1. È istituito presso l'Istituto superiore di sanità (ISS), a decorrere dall'anno 2024, il Registro nazionale dell'endometriosi, di seguito denominato « Registro nazionale », per la raccolta e l'analisi dei dati statistici, clinici e sociali riferiti alla malattia, al fine di stabilire appropriate strategie di intervento, di monitorare l'andamento e la ricorrenza della malattia, nonché di rilevare le problematiche connesse e le eventuali complicanze.

2. Il Registro nazionale riporta i casi di endometriosi, il numero di nuovi casi registrati annualmente e rappresenta statisticamente l'incidenza della malattia nel territorio nazionale, sulla base dei dati forniti dai registri regionali dell'endometriosi.

3. Il Registro nazionale rileva in particolare: a) le modalità di accertamento diagnostico della malattia; b) i trattamenti e gli interventi sanitari conseguenti all'accertamento di cui alla lettera a); c) la qualità e l'efficacia delle cure prestate; d) le conseguenze della malattia in termini funzionali.

4. L'ISS cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro nazionale, utilizzando a tale fine i dati provenienti dai registri regionali dell'endometriosi e dagli assessorati regionali competenti per la salute e acquisendo i dati forniti dalle associazioni pubbliche o private che si occupano di endometriosi.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024.»



b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".

#### 41.14

Castellone, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Damante

Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.300 milioni di euro per l'anno 2024, 4.300 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»

Conseguentemente dopo l'articolo 48 aggiungere i seguenti:

#### «Art. 48-bis

*(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».

#### «Art. 48-ter

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### 41.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### **Inammissibile C.**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sostituire le parole "3.000" con "8.000", le parole "4.000" con "11.500" e le parole "4.200" con "15.000"

b) Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1 bis) L'incremento del Fondo di cui al comma 1 trova copertura assegnando la corrispondente quota parte delle risorse di cui ai commi da 55 a 57, della legge n. 197/2022 (regime "flat tax incrementale" - legge di Bilancio 2023) che viene di conseguenza abrogato e dal recupero dell'evasione fiscale;

1 ter) Per rendere possibile una reale presa in carico assistenziale e socio-assistenziale delle persone al loro domicilio come nelle strutture territoriali e ospedaliere, migliorare la qualità delle relazioni umane e delle prestazioni professionali; per realizzare un grande piano nazionale di prevenzione sanitaria e socio-sanitaria finalizzato a mantenere il più a lungo possibile in salute le persone, accrescere gli anni di autosufficienza, alleggerire la pressione sulle strutture ospedaliere investendo sull'assistenza territoriale e domiciliare, stimolare l'incremento della ricchezza del Paese, sono aumentati del 20% per gli anni 2024, 2025, 2026 i minuti assistenziali e socio-assistenziali per persona oggi previsti; sono superati i tetti di spesa per il personale e finanziate le necessarie politiche assunzionali volte al raggiungimento dell'obiettivo assistenziale, e sono adottati i provvedimenti necessari a garantire, nell'iter del prossimo rinnovo contrattuale, migliori condizioni di lavoro e l'adeguamento dei salari del personale delle aziende e degli enti del SSN alla media dei Paesi europei benchmark. Si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato come rideterminato dal presente articolo.

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

**41.16**

[Guidolin, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.670 milioni di euro per l'anno 2024, 4.670 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.870 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente:*

- a) *dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 42-bis**

*(Incremento indennità di specificità infermieristica)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 L'indennità prevista dall'articolo 104, comma 1, e relativa tabella H del CCNL 2019-2021 del 3 novembre 2022, per il personale infermieristico di cui al D.M. 14 settembre 1994, n. 739, è aumentata dei seguenti importi ai quali si aggiungono gli oneri riflessi a carico dell'amministrazione:

- a) di 50 euro lordi fino a 10 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità,

- b) ulteriori 50 euro lordi fino a 20 anni;
- c) ulteriori 50 euro lordi fino a 30 anni;
- d) ulteriori 50 euro lordi dopo i 30 anni di anzianità complessiva senza soluzione di continuità.

2. Per i suddetti importi non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

3. Agli oneri derivanti pari a 670 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

b) *dopo l'articolo 88, inserire i seguenti:* «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 670 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**«Art. 88-ter. (Servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».**

#### 41.17

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.350 milioni di euro per l'anno 2024, 4.350 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.550 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*a) dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)*

1. Ai fini della valorizzazione della professione infermieristica, a decorrere dal 1° gennaio 2024, è destinato un importo di 350 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'art. 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2019 - 2021, relativo al personale del comparto sanità.».

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.»

b) *dopo l'articolo 88, inserire i seguenti:* «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.



**«Art. 88-ter. (Servizi digitali). All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10%».**

#### 41.18

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*b) dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di tutela del malato e per la promozione della salute)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il limite dell'importo complessivo lordo previsto dall'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la definizione della specifica indennità di tutela del malato e per la promozione della salute, è pari complessivamente a 150 milioni di euro annui.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

3. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

4. Ai maggiori oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.

Conseguentemente:

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

*2024: - 50.000.000*

*2025:*

*2026:*

#### 41.19

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024, 4.150 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Articolo 42-bis**

*(Disposizioni concernenti il personale del Sistema di Emergenza urgenza Territoriale)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale medico, sanitario e infermieristico del Sistema di Emergenza Territoriale 118 dipendente o convenzionato delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 50 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria correlato al rischio ambientale e biologico.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2024, al fine di valorizzare le condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica, dipendente dalle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale operante nei servizi di pronto soccorso ed emergenza urgenza territoriale, l'indennità di esclusività



nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale è raddoppiata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

#### **«Art. 42-ter**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

#### **41.20**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.100 milioni di euro per l'anno 2024, 4.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

*Conseguentemente dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Disposizioni per la tutela delle persone affette da malattie croniche)*

1. Per contribuire al miglioramento della tutela per le persone affette da malattie croniche, riducendone il peso sull'individuo, sulla famiglia e sul contesto sociale, migliorando per quanto possibile la qualità di vita e rendendo più uniforme, efficiente ed integrata l'assistenza territoriale, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro da finalizzare, nell'ambito del riparto delle risorse del Fondo sanitario Nazionale, per il triennio 2024-2026, all'attuazione del vigente Piano nazionale delle cronicità. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Per le finalità di cui al presente comma, il fondo sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

#### **41.21**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti 3.060 milioni di euro per l'anno 2024, 4.060 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Istituzione Fondo nazionale dispositivi medici impiantabili)*

1. Al fine di favorire la riduzione delle liste d'attesa in ambito cardiovascolare, di rendere disponibili un maggiore numero di posti letto ordinari, di liberare posti letto in terapia intensiva e di garantire un'adeguata e tempestiva opportunità di cura ai pazienti, a decorrere dall'anno 2024, è

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un Fondo per l'acquisto di dispositivi medici impiantabili per il trattamento minimamente invasivo delle patologie strutturali cardiache, da parte delle strutture del SSN, con una dotazione di 60 milioni di euro annui.

2. La spesa per l'acquisto dei dispositivi di cui al comma precedente non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228.

3. Le risorse del Fondo sono versate in favore delle regioni e iscritte a bilancio, con vincolo di destinazione d'uso, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A decorrere dall'anno 2024 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato pari a 60 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

## 41.22

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.084 milioni di euro per l'anno 2024, 4.084 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.284 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*1) all'articolo 42 apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Per il personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto per le particolari condizioni di lavoro un ulteriore incremento del 30 per cento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive previste dal presente articolo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, la spesa di 60 milioni di euro per il personale medico e di 24 milioni di euro per il personale sanitario del comparto».*

*b) al comma 4 sostituire le parole «280 milioni» con le seguenti «364 milioni»*

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027»*

## 41.23

[Barbara Floridia](#), [Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.040 milioni di euro per l'anno 2024, 4.040 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.240 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente*

*1) all'articolo 42 apportare le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo la parola «sanitario» aggiungere le seguenti «e sociosanitario» e dopo le parole «personale medico» aggiungere le seguenti «, sanitario e sociosanitario».*

*b) al comma 2, dopo le parole «ed enti del SSN» aggiungere le seguenti «nonché per le prestazioni aggiuntive svolte anche dal personale sociosanitario»;*

*c) al comma 3, dopo le parole «personale sanitario del comparto» aggiungere le seguenti «e 40 milioni di euro per il personale sociosanitario»*

*d) al comma 4 sostituire le parole «280 milioni» con le seguenti «320 milioni»*

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## 41.24

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.030 milioni di euro per l'anno 2024, 4.030 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 42-bis**

*(Indennità per il personale medico e sanitario dei centri trapianti)*

1. Al fine di garantire l'apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività finalizzate al prelievo, donazione e del trapianto di organi, tessuti e cellule, al personale medico e sanitario che lavora nei centri trapianti è definita, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 30 milioni di euro, una specifica indennità di natura accessoria da riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni a decorrere dall'anno 2024»*

**41.25**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.270 milioni di euro per l'anno 2024, 4.270 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.470 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 44 inserire il seguente:*

**«Art. 44-bis**

*(Fondo per l'acquisto di dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Fondo Nazionale per l'acquisto dei dispositivi medici innovativi che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte.
2. Sono definiti dispositivi medici che rispondono a esigenze mediche non soddisfatte quei dispositivi in grado di:
  - a) rispondere ai bisogni clinici di pazienti affetti da una patologia mortale o altamente invalidante per la quale non esiste un metodo di trattamento soddisfacente o, anche se tale metodo esiste, il dispositivo risulta di grande vantaggio terapeutico rispetto alle soluzioni esistenti;
  - b) rispondere alle esigenze di riduzione delle liste di attesa, dei tempi di degenza e riabilitazione espresse dal Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il Fondo di cui al comma 1 è impiegato per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di dispositivi medici che abbiano dimostrato di possedere le caratteristiche di cui al comma 2, in base a valutazioni di Health Technology Assessment elaborate dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali ai sensi del presente articolo.
4. La valutazione di cui al comma 3 ha una validità di 36 mesi. Decorso tale termine l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali procede a una nuova valutazione del dispositivo medico finalizzata al rinnovo dell'accesso al Fondo e basata sull'effettiva allocazione più efficiente di risorse umane, finanziarie e strutturali del Servizio Sanitario Nazionale, nonché sulle evidenze eventualmente prodotte nell'arco del periodo di accesso al Fondo stesso.
5. La determinazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è stabilita annualmente con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in base al fabbisogno emerso dalle valutazioni di Health Technology Assessment di cui al comma 3 e nel limite massimo dello 0,2% del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale.
6. La spesa per l'acquisto dei dispositivi tramite il Fondo di cui al comma 1 non concorre al raggiungimento del tetto della spesa per l'acquisto di dispositivi medici di cui all'art. 17, comma 1 lettera c), del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, salvo che per l'ammontare eccedente l'importo di cui al comma 5.



7. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di funzionamento del Fondo e il meccanismo di riparto tra le regioni."
8. Agli oneri derivanti dall'incremento di cui all'articolo 41, comma 1, valutati in 270 milioni di euro per ciascuno a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### 41.26

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024, 4.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «3.003 milioni di euro per l'anno 2024, 4.003 milioni di euro per l'anno 2025 e 4.203 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

*Conseguentemente dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis**

*(Prestazioni e benefici per le persone affette da malattie rare)*

1. All'articolo 4, comma 2, lettera c) della legge 10 novembre 2021, n. 175, dopo le parole «di fascia A o H,» sono inserite le seguenti «le terapie per i farmaci orfani classificate in fascia C»

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### 41.27

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "3.000 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "7.000 milioni di euro per l'anno 2024"*

*Conseguentemente, la dotazione per l'anno 2024 del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotta di pari importo.*

#### 41.28

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024,» con le seguenti 3.400 milioni di euro per l'anno 2024,»*

*Conseguentemente,*

*a) dopo l'articolo 42, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 42-bis**

*(Istituzione del plus orario per la carenza del personale infermieristico)*

1. Le Regioni, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica e per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione pari a 40 euro lordi l'ora oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Tali ore rese in plus orario dal personale



infermieristico che aderisce, sono in aggiunta all'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sono programmabili e il limite massimo individuale è stabilito dalla contrattazione in sede aziendale. Gli importi resi come plus orario non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

4 Per l'anno 2024, per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato.

b) *dopo l'articolo 88, inserire il seguente: «Art. 88-bis (Lotta all'evasione fiscale). 1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 41, comma 1, valutati in 400 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.*

#### **41.29**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «3.000 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti 3.150 milioni di euro per l'anno 2024,»*

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 48, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «200 milioni di euro»;*

b) *dopo l'articolo 48, inserire il seguente:*

#### **«Art. 48-bis**

*(Lotta all'evasione fiscale)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 41, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 150 milioni di euro per l'anno 2024 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **41.30**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «per le finalità di cui agli articoli 10, commi 3, 4 e 5, 42, 43 44, 45, 46, 48, 50 e 66, commi 2 e 3», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'erogazione gratuita delle prestazioni sanitarie con carattere di urgenza usufruite da pazienti affetti da patologie croniche e invalidanti, quali l'endometriosi, e all'acquisto gratuito di farmaci appartenenti alle classi "A" e "C" per il trattamento di tali patologie».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire la parola: «2024» con la seguente: «2025».*

#### **41.31**

[Boccia, Patuanelli, De Cristofaro](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-*bis*. Al fine di avviare un percorso di progressivo incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, cui concorre lo Stato, definito dall'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, così come integrato dall'articolo 1, comma 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, tale da raggiungere gradualmente una percentuale di finanziamento annuale non inferiore allo 7,5 per cento del Prodotto interno lordo, per l'anno 2024 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è ulteriormente incrementato di 4.000 milioni di euro.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1-*bis*, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024.

1-*quater*. Una quota pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 delle risorse di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter* è destinata alle finalità di cui all'articolo 41-*bis*."

*Conseguentemente*, dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente

#### **"Art. 41-*bis***

*(Disposizioni in materia di assunzione di personale del Servizio nazionale sanitario)*

1. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale, superare il precariato e garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nei limiti delle risorse previste, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, le Regioni sulla base dell'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie e sociosanitarie, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

**41.32**

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo il comma 1, inserire in fine i seguenti:

«1-bis. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

1-ter. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon.

1-quater. Agli oneri derivanti dai commi 1-bis e 1-ter, pari a 51 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quinquies.

1-quinquies. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale e misure in materia di animali»

**41.33**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

**Inammissibile C.**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento di 40 milioni di euro per l'anno 2019, di 80 milioni di euro per l'anno 2020 e di 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da destinare alla contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le risorse di cui al primo periodo sono destinate a incrementare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, i fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-ter. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, la contrattazione collettiva di riferimento per il triennio 2019-2021 e' svolta nel rispetto dei seguenti criteri ed indirizzi:

a) valorizzazione dell'impegno nella specifica finalità di garantire il raggiungimento degli obiettivi del PNRR nonché nelle peculiari attività correlate all'azione amministrativa;

b) progressivo potenziamento degli incarichi di tipo prevalentemente gestionale alla luce delle prerogative prevalentemente dirigenziali possedute da tale dirigenza e in coerenza con il resto della dirigenza pubblica.

1-quater. Agli oneri di cui al comma 1-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, 80 milioni di euro per l'anno 2020 e a 117,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**41.34**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

"1-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio Sanitario Nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari 117,5 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli Enti Locali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

1-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 117,5 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **41.35**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti commi:

1-bis. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.

1-ter. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di euro 1.000.000 per l'anno 2024, che costituisce limite di spesa per il rifinanziamento dei progetti autorizzati dal Ministero della Salute ai sensi dell'articolo 1, comma 705 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" per l'introduzione in Italia del vaccino immunocontraccettivo GonaCon.

Agli oneri del presente articolo, pari ad euro 51 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **41.36**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Al fine di superare la sperequazione esistente nel territorio nazionale nell'ambito della ripartizione del Fondo sanitario nazionale, come incrementato ai sensi del comma 1, all'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ambientali, socioeconomici e culturali; inoltre, attribuisce un peso non inferiore al 50 per cento a valere sull'intera quota capitaria all'indice di deprivazione economica, individuato annualmente dall'Istituto nazionale di statistica, tenendo conto delle carenze strutturali, delle condizioni geomorfologiche e demografiche presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie».

#### **41.37**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Al fine di assicurare la promozione della ricerca in ambito sanitario, a decorrere dall'anno 2024 la quota percentuale di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è raddoppiata. L'incremento di cui al precedente periodo è destinato esclusivamente al finanziamento delle attività di ricerca e alle iniziative di cui alle lettere a) e b), comma 2, del medesimo articolo 12. Conseguentemente, le restanti voci di spesa finanziate a valere sul fondo sanitario nazionale, di cui all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono ridotte in misura proporzionale."



**41.38**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale, di garantire una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza (LEA) e di soddisfare in modo più efficace le esigenze di pianificazione e di organizzazione, nel rispetto dei principi di equità, di solidarietà e di universalismo, a decorrere dall'anno 2024, l'incidenza della spesa sanitaria sul prodotto interno lordo (PIL) deve essere in linea con la spesa dei Paesi del G7 e, comunque, non inferiore alla media europea. A decorrere dal medesimo anno 2024, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è in ogni caso aumentato su base annua di una percentuale pari al doppio del tasso di inflazione, anche in un contesto macroeconomico sfavorevole, contraddistinto da una riduzione del PIL.».*

**41.39**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

*"1-bis. In ordine all'incremento di cui al comma precedente si precisa che almeno una percentuale del 10 per cento è destinata a interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria"*

**41.40**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

*"1-bis. In ordine all'incremento di cui al comma 1, una percentuale almeno pari al 10% di esso è destinato ad interventi afferenti la salute mentale anche nella sua dimensione sociosanitaria."*

**41.41**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

*"1-bis. Le risorse destinate all'individuazione dei donatori di midollo osseo di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 52, sono incrementate di 3 milioni di euro a decorrere dal 2024."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "97 milioni".*

**41.0.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente

**«Art. 41 bis (misura a sostegno dei medici fiscali)**

*Al comma 2-bis, dell'articolo 55 septies, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, dopo le parole "medesime funzioni", sono aggiunte le seguenti:*

*"i cui incarichi proseguono senza soluzione di continuità fino alla permanenza nelle suddette liste".*

*Ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I compensi previsti dalle convenzioni riconosciuti ai medici fiscali, sono determinati in base alle disposizioni contenute nella legge 21 aprile 2023, n.49".*

*Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**41.0.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

**Art. 41-bis**

(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)

1. Al comma 330 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.", con le seguenti: "con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026."

### **41.0.3**

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

**"41-bis.**

*(Proroga del contributo ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche)*

1. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole «l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2024».

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024."

### **41.0.4**

Manca, Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Misiani, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

**«Art. 41-bis**

*(Utilizzo delle quote di avanzo vincolato)*

1. All'articolo 1, al comma 822, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole "In sede di approvazione del rendiconto 2022" sono sostituite dalle seguenti "In sede di approvazione del rendiconto 2023";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi."

### **41.0.5**

Pirro, Mazzella, Guidolin, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di titoli di Stato "Salute")*

1. Nell'ambito dell'emissione di titoli di Stato cosiddetti "Salute", il Ministero dell'economia e delle finanze inserisce gli interventi finanziati dalle amministrazioni centrali dello Stato a sostegno di programmi di spesa orientati a promuovere:

a) l'integrazione tra le politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali;

b) la domiciliarità dei pazienti cronici, fragili e non autosufficienti;

c) le strutture residenziali e semiresidenziali, accreditate e contrattualizzate con il Servizio sanitario nazionale, per persone anziane, fragili o con disabilità;

d) potenziamento delle politiche in materia di salute;

e) istituzione di un Fondo per le terapie avanzate;

- f) la rete delle cure palliative e dell'oncologia territoriale;
- g) la ricerca nel campo delle malattie rare e oncologiche;
- h) la sanità digitale;

g) l'organizzazione di una nuova rete territoriale dell'offerta assistenziale, vicina al cittadino anche in assenza di malattia e imperniata sul concetto di prevenzione primaria e di promozione della salute, nonché sul concetto di prevenzione secondaria;

i) l'adeguamento delle condizioni strutturali o la riconversione degli ospedali esistenti;

j) il potenziamento della strumentazione diagnostica, a livello sia ospedaliero sia territoriale;

k) la formazione e l'alfabetizzazione sulla gestione dei rischi pandemici;

l) la formazione e l'alfabetizzazione sulla sanità digitale;

m) la creazione di strutture permanenti di monitoraggio e contenimento delle insorgenze pandemiche.

2. Le emissioni di titoli di Stato Salute di cui al comma 1, devono garantirne un efficiente funzionamento del mercato secondario ed essere proporzionate agli interventi con positivo impatto sanitario, sociosanitario e sociale, finanziati dal bilancio dello Stato.

3. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Salute, il primo dei quali da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'organismo competente alla selezione degli interventi coerenti con le finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo.

4. Con i decreti di cui al comma 3, sono individuati dati e informazioni che le amministrazioni pubbliche sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze per assicurare il monitoraggio dell'impatto degli interventi previsti dalle lettere a)-m), del comma 1, del presente articolo. La mancata comunicazione dei dati e delle informazioni richiesti rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dati raccolti devono consentire in ogni caso al Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di ottenere tutte le informazioni necessarie alla rendicontazione di effettivo utilizzo ed impatto sanitario, sociosanitario e sociale degli impieghi indicati nell'ambito della documentazione dei titoli di cui al comma 1, del presente articolo.

5. Per ciascuna delle finalità di cui alle lettere a)-m), comma 1, del presente articolo, è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria centrale. Le specifiche iniziative da avviare sono definite con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Nell'ambito del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-2027 dell'Unione europea, la garanzia dello Stato di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, può anche essere concessa in complementarietà con la garanzia di bilancio dell'Unione europea a sostegno di prodotti finanziari forniti da partner esecutivi, secondo la normativa europea e nazionale tempo per tempo vigente. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento europeo o di altro atto normativo che disciplina tale garanzia di bilancio dell'Unione europea, sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia dello Stato.

7. Il Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recepisce, organizza e rende disponibili al pubblico, le informazioni circa la rispondenza degli investimenti effettuati con i titoli di Stato Salute di cui al comma 1, rispetto alle finalità elencate alle lettere a)-m), del comma 1, nonché la quantificazione del relativo impatto.».

#### **41.0.6**

[Malpezzi, Delrio, D'Elia, Sensi](#)

Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

#### **«Art. 41-bis**

*(Istituzione del Fondo per la salute mentale giovanile)*

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per la salute mentale giovanile", di seguito denominato Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, al fine di rafforzare i servizi di neuropsichiatria per l'infanzia e l'adolescenza, alle cui risorse è possibile accedere secondo i criteri di cui al comma 2.

2. L'accesso ai supporti ed ai percorsi di cui al comma 1 con risorse a valere sul Fondo è subordinato alla sussistenza di requisiti da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con le medesime modalità il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le varie Regioni, previa presentazione da parte di queste degli indirizzi di programmazione e dei criteri e modalità definite per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **41.0.7**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 41-bis.**

*(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)*

1. Fino al 31 dicembre 2024 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai medici di medicina generale ovvero dai medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche, patologie cronico ingravescenti degenerative, o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.

2. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come sopra specificate è escluso dal periodo di comporta.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **41.0.8**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 41-bis.**

*(Borse di studio in favore di persone con disabilità).*

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dall'anno 2024 le borse di studio assegnate alle persone con disabilità sono esenti dall'obbligo di imponibilità ai fini IRPEF.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **41.0.9**

[Manca](#), [Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

**Inammissibile C.**



Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:

### **«Art. 41-bis**

*(Disposizioni in materia di emersione dei rapporti di lavoro irregolari)*

1. Ai fini del concorso all'equilibrio del settore sanitario per l'anno 2023 alle Regioni è consentita l'iscrizione in bilancio delle risorse di cui all'articolo 103, comma 24, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che risultano non ancora assegnate alle Regioni e Province autonome e relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, distribuite nella misura dell'80 per cento alle Regioni e Province autonome secondo i criteri di ripartizione definiti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 16 giugno 2022 recante il riparto tra le Regioni e Province Autonome delle somme destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Il conguaglio delle restanti risorse è ripartito tra le Regioni e Province autonome a seguito dell'esito relativo alla valutazione delle domande di regolarizzazione presentate."

#### **42.1**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 2, dopo le parole "relativo al personale del comparto sanità, dal personale sanitario di tale comparto operante presso le medesime aziende ed enti del SSN." sono aggiunte le parole "prestazioni aggiuntive che possono essere svolte anche dal personale sociosanitario del comparto sanità."

#### **42.2**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

##### **Inammissibile M.**

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* "Per la finalità di cui al presente comma, al decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *all'articolo 14, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* «Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2 dell'articolo 41 si applicano anche gli obblighi di pubblicazione concernenti l'attività libero-professionale intramoenia»;

b) *all'articolo 41, comma 3, primo periodo, la parola:* «di cui all'articolo 15» è sostituita con la seguente: «di cui all'articolo 14»".

#### **42.3**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

##### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2, la struttura sanitaria privata accreditata non può gestire ovvero promuovere, in maniera congiunta, le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie in regime privatistico o di privato sociale e le prestazioni in convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Le procedure per la prenotazione e l'accesso alle tipologie di prestazioni di cui al primo periodo sono distinte e indipendenti.

5-ter. L'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria è consentita nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie che adottano un sistema di gestione informatizzata dell'attività medesima, comprese la prenotazione e la fatturazione, che rispettano una corretta informazione al paziente sulle modalità e sui tempi di accesso alle prestazioni assistenziali, che non violano le modalità, le condizioni e il limite dei volumi di attività previsti nell'autorizzazione e che in ogni caso garantiscono che la prestazione sanitaria non è più favorevole per i pazienti trattati in regime di attività libero-professionale intramuraria.

5-quater. Le aziende che non hanno provveduto all'informatizzazione e all'aggiornamento periodico delle liste di attesa, all'obbligo di prenotazione di tutte le prestazioni attraverso il centro unico di prenotazione regionale, con gestione informatizzata delle agende dei professionisti in relazione alla gravità della patologia, non possono attivare l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

5-sexies. Il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5 quater consente l'accesso alle forme premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e rappresenta un adempimento ai fini della verifica dell'erogazione dei LEA da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA e del Tavolo tecnico per la verifica degli

adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.»

## 42.4

[Sbrollini, Paita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-*bis*. Al fine di incrementare il numero di contratti per le specializzazioni in medicina è autorizzata la spesa di euro 100 milioni a decorrere dall'anno 2024. La somma di cui al periodo precedente è ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in proporzione al personale interessato, con decreto del ministro della salute, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.

5-*ter*. Agli oneri di cui al comma 5-*bis*, pari a 100 milioni di euro annui euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### 42.0.1

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 42-*bis***

*(Esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti delle professioni sanitarie)*

1. All'articolo 15-*quater* del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo il comma 5, aggiungere il seguente comma:

5-*bis*. Quanto previsto dai commi precedenti si applica anche ai dirigenti delle professioni sanitarie di cui alla Legge 10 agosto 2000 n. 251 e alla Legge 1° febbraio 2006 n. 43, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 alla Dirigenza delle Professioni Sanitarie viene corrisposta l'indennità di esclusività di rapporto nella misura attualmente prevista per la dirigenza sanitaria.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### 42.0.2

[Castellone, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Articolo 42-*bis*.**

*(Misure urgenti in materia di formazione specialistica)*

1. All'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, le parole:* "assicurando la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria" *sono sostituite dalle seguenti:* "comprensivo di eventuale attività di guardia retribuita, fermo restando che il monte ore destinato all'aggiornamento professionale per il medico in formazione specialistica viene valorizzato ai fini dell'attività didattica frontale prevista dal piano formativo. Fatto salvo il rispetto del tempo pieno, viene assicurata:

a) la facoltà dell'esercizio della libera professione intramuraria, a seguito di richiesta da formulare all'azienda sanitaria presso cui il medico svolge la propria attività;

b) la facoltà di svolgere prestazioni professionali ed intellettuali, purché al di fuori dell'orario di formazione, per le quali è prevista l'iscrizione all'Ordine dei Medici-Chirurghi, ma non il conseguimento del titolo di specializzazione";

2) *dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Ai contratti di Formazione Specialistica, finanziati con fondi pubblici, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104."*

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

### **42.0.3**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica)*

1. *All'articolo 1, comma 538, della legge 30 dicembre 2021, n. 228, sostituire le parole "8 milioni di euro" con le seguenti "25 milioni di euro".*

2. *Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «83 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»*

### **42.0.4**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 42 bis (Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)**

1. *All'articolo 1, comma 268 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola "nei" è sostituita dalle seguenti parole "in deroga ai".*

### **42.0.5**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«42-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale precario dipendente dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. *All'articolo 1, comma 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alinea, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti parole: «in deroga ai»*

### **42.0.6**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 42-bis**

*(Deroga al divieto di cumulo di impieghi per la professione di infermiere)*

1. *In via sperimentale per gli anni 2024, 2025 e 2026, il personale infermieristico di cui al Decreto del Ministro della Salute del 14 settembre 1994, n. 739 e al Decreto del Ministro della Salute del 17 gennaio 1997, n. 70, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato alle dipendenze del Servizio Sanitario nazionale, può svolgere attività libero professionale intramuraria ed*

extramuraria, previa comunicazione al datore di lavoro, in deroga alle disposizioni dell'articolo dell'articolo 60 e ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

2. L'attività libero professionale di cui al comma 1 non può comunque eccedere il limite del 25% del monte orario complessivo annuo del rapporto di lavoro alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale.

3. Resta ferma l'incompatibilità del rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale con la titolarità o con la compartecipazione delle quote di imprese che possono configurare conflitto di interessi con lo stesso.

4. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

#### **42.0.7**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 42-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità infermieristica)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dagli infermieri e dalle infermiere pediatriche dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024 gli importi annui lordi previsti per la corresponsione dell'indennità di specificità infermieristica, disciplinata dall'art. 1, comma 409 della Legge 30 dicembre 2020. n. 178 e definita dall'art. 104 del CCNL relativo al Personale del Comparto Sanità Triennio 2019-2021 sottoscritto il 2 novembre 2022, sono incrementati del 30%.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **42.0.8**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 42-bis.**

*(Incremento delle risorse per borse di studio per specializzazione in area sanitaria non medica)*

1. Al fine di aumentare il numero borse di studio per i giovani iscritti alle specializzazioni in professioni sanitarie non mediche, come definite dal decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716, emanato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000.

#### **43.1**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fine di potenziare la ricerca e lo sviluppo sui farmaci, a decorrere dall'anno 2024, la quota pari all'1 per cento del Fondo sanitario nazionale complessivo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è incrementata dello 0,50 per cento. L'incremento di cui al presente comma è finalizzato altresì al finanziamento delle attività di ricerca corrente di cui alla lettera a) del medesimo comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

1-ter. Per la finalità di cui al comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2024 il contributo delle aziende farmaceutiche di cui all'articolo 48, comma 19, lettera b), numero 3), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,



finalizzato alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci e in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, è incrementato in misura pari al 10 per cento delle spese autocertificate sostenute per le attività di promozione di cui al comma 17 del predetto articolo 48 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003.».

## 43.2

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. L'attuazione del comma 1 è subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione Scientifica ed Economica del Farmaco della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'aggiornamento annuale dell'elenco dei farmaci rimborsati da parte dell'AIFA dovrà inoltre rispondere a criteri di sostenibilità della spesa farmaceutica rispetto ai rispettivi fondi."

## 43.0.1

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

"43-*bis*.

*(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)*

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente:

"403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale.

2. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita."."

## 43.0.2

[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 43-*bis*.**

*(Modifica della decorrenza del regime di innovatività per i farmaci)*

1. Il comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è sostituito dal seguente: "403. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il requisito di innovatività piena permane per un periodo massimo di 36 mesi, da calcolarsi a decorrere dalla data di ingresso del Fondo di cui al comma 401. Tale disposizione si applica a tutti farmaci già presenti nel Fondo, dal momento in cui viene attribuito loro il carattere di innovatività e per i quali tale requisito di innovatività piena viene riconosciuto a partire da quello di innovatività condizionale. I farmaci di cui al presente comma mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo massimo ex factory con il quale ciascun medicinale è offerto in vendita.»

## 43.0.3

[Sbrollini, Renzi, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 43-*bis***

*(Disposizioni in materia di regime di innovatività per i farmaci)*

1. All'articolo 1, comma 403, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per gli antibiotici innovativi, identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'Organizzazione mondiale della sanità e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)", il requisito di innovatività piena decorre dal momento in

cui tali farmaci sono inseriti nel Fondo di cui al comma 401 e sono passati dallo stato di innovatività condizionata a quello di innovatività piena. I farmaci di cui al precedente periodo mantengono, per tutta la durata di permanenza nel Fondo, il prezzo ex factory attualmente praticato in regime di rimborso al SSN.

2. In attuazione del comma 1, il Fondo per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **43.0.4**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

#### **«Art. 43-bis**

*(Entrate payback ai fini dell'equilibrio economico-finanziario 2023)*

1. All'articolo 1, comma 540, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "payback relativo agli anni 2020 e 2021" sono sostituite dalle seguenti "payback relativo agli anni 2021 e 2022" e le parole "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti "equilibrio del settore sanitario nell'anno 2023".

#### **44.1**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

All'articolo 44, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, aggiungere dopo le parole: "in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte al pubblico", le parole "dando mandato ad AIFA di rinegoziare i prezzi dei medicinali che transiteranno dalla classe A/PHT a classe A al fine del rispetto del tetto di cui all'articolo 43" e dopo le parole "Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" le parole: "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

b) al comma 2, lettera e), dopo le parole "per ogni confezione di farmaco" inserire le seguenti "con prezzo più basso o di riferimento";

c) al comma 6, dopo le parole "dei farmaci SSN da parte delle farmacie" inserire "e in caso di superamento del tetto di cui all'art 43, modifica per l'anno successivo in riduzione le quote di cui al comma 2, lettere a) b) e c)";

d) dopo il comma 8, dopo le parole "il Ministero della Salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)" sono inserite le parole "d'intesa con la Conferenza per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano";

e) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis) l'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1 è subordinato alla verifica che tali misure non rappresenti un aggravio di costi per i bilanci delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, né una possibile riduzione di entrate."

#### **44.2**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,28 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, che abbia un prezzo al pubblico allineato al prezzo di riferimento».

#### **44.3**

[Zampa](#)

Sostituire il comma 2, lettera e) con il seguente:

e) una quota fissa aggiuntiva pari a euro 0,28 per ogni confezione di farmaco appartenente alle liste di trasparenza, che abbia un prezzo al pubblico allineato al prezzo di riferimento».

#### **44.4**

Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. A decorrere dal 1° marzo 2024, la disposizione di cui all'articolo 11, comma 6, quarto periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, si applica limitatamente ai medicinali con un prezzo di rimborso superiore ad euro cinque. Per le finalità della presente disposizione è autorizzata la spesa di 33 milioni di euro per l'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «67 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

### **44.5**

Matera

*Al comma 6, sostituire le parole: «farmaci SSN» con le seguenti: «farmaci erogati in regime di SSN».*

### **44.6**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

### **Inammissibile M.**

All'articolo 44:

al titolo dopo le parole "dei medicinali" aggiungere le parole "e immissione in commercio del medicinale veterinario";

All'articolo 44 dopo il comma 8 aggiungere i seguenti commi:

"8-bis. A partire dal 180° giorno dall'entrata in vigore del presente Decreto legislativo, l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) attuerà per il medicinale veterinario le medesime procedure che regolano il prezzo del farmaco umano.

8-ter. Il Ministro della salute, sentita l'AIFA, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione.

8-quater. Il decreto di cui al comma 10 disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

8-quinquies. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 10 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.

8-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica." Fino all'entrata in vigore del presente Decreto si applicano le disposizioni di cui Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021 "Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti".

8 septies. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 4 comma 9 del Regolamento (UE) 2019/6, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.

8.nonies. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 14 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.

8-decies. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi generici che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.

8-undecies. Il farmacista consulta l'elenco di cui al comma 16 e informa l'acquirente della possibilità di acquistare il medicinale generico meno costoso del farmaco originale.

8-duodecies. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 14.

8-ter decies. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 14.

#### **44.7**

[Damante](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Patuanelli](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Per il perseguimento della finalità della salute pubblica e la garanzia della disponibilità di farmaci altrimenti difficilmente reperibili, è istituita, in connessione con i servizi e gli enti pubblici di ricerca e produzione di farmaci civili e militari esistenti, una Azienda Farmaceutica di Stato in grado di produrre e commercializzare, in raccordo con l'Aifa, e nel rispetto della normativa relativa alla tutela brevettuale, secondo tempistiche competitive ed a prezzi stabiliti attraverso decretazione di settore, farmaci di difficile reperibilità, farmaci generici ed altri farmaci ritenuti necessari dal servizio sanitario nazionale per uso ospedaliero e per prescrizione territoriale, prevalentemente destinati alle patologie croniche. Per le finalità del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni»*

#### **44.0.1**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 44-bis.**

*(Disposizioni in materia di farmaci orfani)*

1. Al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo le parole: "18 novembre 2010, n. 197/CSR" sono aggiunte le seguenti: "e dei codici MC relativi a farmaci che rispettano i requisiti previsti dal Regolamento Europeo (CE) n.141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999. Contestualmente all'inserimento, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, devono indicare i Centri prescrittori di farmaci con Nota AIFA e/o Piano Terapeutico.'».

2. Per le finalità del presente articolo e garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **44.0.2**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 44-bis.**

*(Esclusione dei farmaci orfani innovativi dal ripiano della spesa per i farmaci innovativi)*

1. All'articolo 1 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 584 è sostituito dal seguente: "584. L'eccedenza della spesa rispetto alla dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge n dicembre 2016, n. 232, è ripianata da ciascuna azienda titolare di MC, rispettivamente, di farmaci innovativi e di farmaci oncologici innovativi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, ad esclusione dei codici MC relativi a farmaci inseriti nel registro dei medicinali orfani per uso umano della Commissione europea. Nel caso di farmaci innovativi che presentano anche una o più indicazioni non innovative, ai sensi dell'articolo 1, comma 402, della legge n dicembre 2016, n. 232, la relativa quota di mercato è determinata attraverso le dispensazioni rilevate mediante i



registri di monitoraggio AIFA e il prezzo di acquisto per il Servizio sanitario nazionale. Per l'attuazione del presente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 576, 577, 578, 580, 581 e 583."».

2. Per le finalità del presente articolo e garantire il rispetto dei livelli essenziali di assistenza è autorizzata la spesa di 5 milione di euro per il 2024.

Conseguentemente, *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **44.0.3**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Credito di imposta per i distributori farmaceutici)*

1. Al fine di garantire la regolare attività degli operatori autorizzati alla distribuzione all'ingrosso dei medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo di sostegno per i distributori all'ingrosso di medicinali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al riconoscimento di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti nell'esercizio dell'attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, ai soggetti che abbiano svolto l'attività nei tre anni precedenti al periodo d'imposta cui si applica l'agevolazione.

3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le spese ammissibili al credito d'imposta, le procedure di concessione e di utilizzo del contributo, le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, nonché le modalità di restituzione del credito d'imposta indebitamente fruito.

4. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente all'avvenuto pagamento dei canoni. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, salvo quanto previsto al comma 5-bis del presente articolo.

5. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000  
2025: - 50.000.000  
2026: - 50.000.000

#### **44.0.4**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Articolo 44-bis**

*(Disposizioni concernenti le modalità di immissione in commercio dei medicinali veterinari)*

1. Il presente articolo stabilisce le modalità di immissione in commercio dei medicinali veterinari.
2. Il Ministro della salute, sentita l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce con proprio decreto i casi in cui il veterinario

può prescrivere per la cura dell'animale, non destinato alla produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell'affezione, fermo restando il principio dell'uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento dell'Unione europea in materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative cure. Il medesimo decreto disciplina, altresì, le modalità con cui l'AIFA può sospendere l'utilizzo del medicinale per uso umano per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso umano.

3. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione l'AIFA adotta le procedure di immissione in commercio dei medicinali veterinari con le medesime modalità che disciplinano il prezzo del farmaco umano
4. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi del comma 3 resta in ogni caso a carico dell'acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione.
5. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale veterinario generico, di cui all'articolo 4 comma 9 del Regolamento (UE) 2019/6, è tenuto ad assicurare che il relativo prezzo di vendita al pubblico sia almeno del 20 per cento inferiore a quello del corrispondente medicinale veterinario di riferimento.
6. Se il medicinale veterinario di riferimento non è stato autorizzato in Italia, la riduzione di almeno il 20 per cento di cui al comma 5 si applica al prezzo con cui il medicinale veterinario di riferimento è commercializzato nello Stato membro dell'Unione europea in cui ha ottenuto l'autorizzazione.
7. Il Ministero della salute pubblica nel proprio sito istituzionale l'elenco dei medicinali veterinari di riferimento e dei relativi generici che sono autorizzati all'immissione in commercio in Italia e ne cura l'aggiornamento.
8. Il farmacista consulta l'elenco di cui al comma 7 e informa l'acquirente della possibilità di acquistare il medicinale generico meno costoso del farmaco originale.
9. Il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano vigilano, per quanto di competenza, sul rispetto della disposizione di cui al comma 5.
10. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, istituito dall'articolo 2, comma 198, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nell'ambito della propria attività di sorveglianza sull'andamento dei prezzi verifica che sia rispettata la disposizione di cui al comma 5. 13.
11. Fino all'entrata in vigore della presente disposizione continuano ad applicarsi le norme di cui Decreto del Ministero della Salute del 14 aprile 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 maggio 2021".

#### **44.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:

*44-bis*

(Vaccino immunocontraccettivo GonaCon)

1. Al fine di garantire l'iter della sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della Salute, del vaccino immunocontraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di un milione di euro per il triennio 2024-2026.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "99 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **44.0.6**

[Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 44-bis**

*(Istituzione Fondo esenzione farmaci in fascia C, off-label per i malati rari)*

1. Al fine di creare un sistema equo di accesso ai trattamenti per le malattie rare abbattendo le disparità tra differenti aree geografiche o sottogruppi di popolazione, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 volto ad esentare dal pagamento i farmaci in fascia C, off-label o non in commercio in Italia, di dimostrata efficacia per la patologia in oggetto, ai pazienti che ne facciano richiesta quando siano prescritti dallo specialista del Centro di riferimento mediante il Piano terapeutico individuale di cui alla legge 175/2021, in base a criteri di essenzialità e non sostituibilità riferiti alla condizione del malato ed esplicitamente definiti

2. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024; - 5.000.000;

2025: - 5,000.000;

2026: - 5.000.000.

#### **44.0.7**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Prescrizione degli antibiotici)*

1. Al fine di affrontare il fenomeno della resistenza antimicrobica nell'ambito della salute umana e animale, in armonia con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) del 2017, con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2016 sulla lotta alla resistenza agli antimicrobici nonché con la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 concernente il piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica, in tutte le prescrizioni di farmaci antibiotici, dal 30 giugno 2024, devono essere riportate la diagnosi, la posologia e la durata della terapia. Il Ministero della salute provvede alla raccolta, a livello nazionale, di tutte le prescrizioni di antibiotici e alla relativa registrazione in una banca dati previa definizione, con proprio decreto, delle modalità attuative, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024 si provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 41 opportunamente incrementate.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

#### **45.1**

[Patuanelli, Boccia, De Cristofaro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 45**

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Nelle more dell'aggiornamento del Piano operativo nazionale per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire la piena e completa attuazione dei rispettivi Piani operativi e corrispondere tempestivamente alle richieste di prestazioni ambulatoriali, screening e di ricovero ospedaliero, di potenziare l'assistenza sanitaria territoriale, di garantire i livelli essenziali di assistenza, di garantire gli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale definiti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77 nonché di garantire la piena operatività delle case della comunità e degli ospedali di comunità adottano le seguenti misure:

a) in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, indicano, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale;

b) istituiscono, al fine di favorire una migliore programmazione e trasparenza dei tempi di attesa delle prestazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un sistema di prenotazione unico regionale o per aree territorialmente omogenee intra regionali da un punto di vista demografico e per numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate delle agende delle prestazioni specialistiche e ambulatoriali erogate dalle strutture pubbliche e dalle strutture accreditate presenti sul proprio territorio;

c) garantiscono fino al 31 dicembre 2024, verificata l'impossibilità di assicurare l'erogazione della prestazione prevista entro i tempi stabiliti dall'ultimo Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021, l'erogazione della prestazione tramite l'attività libero-professionale intramuraria mantenendo a proprio carico la differenza tra il costo della prestazione in attività libero-professionale intramuraria e quella a carico del servizio pubblico nazionale;

d) pubblicizzano al fine di rendere trasparente il quadro generale sulla situazione delle liste di attesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e aggiornano in tempo reale sul proprio sito web istituzionale i tempi di attesa per ciascuna prestazione prevista nel piano nazionale di governo delle liste di attesa;

e) al fine di concorrere all'ordinata erogazione delle prestazioni assistenziali ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011 incrementata di 1 punto percentuale per l'anno 2024, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale subordinato al rinnovo dei contratti.

2. Al fine di garantire ad Agenas di compito di coadiuvare ed indirizzare le politiche regionali sull'abbattimento delle liste di attesa così come definite dall'comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità rispetto alle quali le regioni inviano ad Agenas in tempo reale i dati relativi alla situazione delle proprie liste di attesa.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutato nel limite massimo di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.*

## **45.2**

[Pirro, Castellone, Guidolin, Mazzella, Maiorino, Patuanelli, Damante](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### **«Art. 45**

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste di attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono avvalersi fino al 31 dicembre 2024, delle misure previste dall'articolo 42 e possono acquistare prestazioni aggiuntive in regime libero professionale dai professionisti delle aziende sanitarie riservando al cittadino solo l'eventuale compartecipazione al costo nel limite di 123 milioni di euro per l'anno 2024, 368 milioni di euro per l'anno 2025 e 490 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.



2. Le direzioni generali delle strutture sanitarie di cui al comma 1, hanno il compito di verificare preventivamente all'acquisto di prestazioni in intramoenia il corretto rapporto dei volumi di attività tra attività istituzionale e libera professione così come previsto dal decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.

3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere promuovono la massima divulgazione dei percorsi di cui può disporre il cittadino, per poter accedere alle prestazioni aggiuntive svolte in intramoenia dai professionisti di cui al comma 1, in caso di mancato rispetto delle tempistiche di accesso alle prestazioni.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 46.*

### **45.3**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

"1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

*1-bis.* Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

*1-ter.* Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024."

### **45.3 (testo 2)**

[Furlan](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per garantire la completa attuazione dei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga ai vincoli di spesa in materia di personale previsti a legislazione vigenti e fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del Servizio sanitario regionale, possono indire, entro il 31 marzo 2024, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione a tempo indeterminato di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse in relazione all'approvazione del proprio piano triennale del fabbisogno di personale per il servizio sanitario regionale.

*1-bis.* Nelle more dell'indizione delle procedure concorsuali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'assunzione a tempo determinato per almeno un anno di personale del comparto della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie ed infermieristiche, necessario a far fronte alle esigenze assunzionali emerse nei propri Piani operativi per il recupero delle liste d'attesa.

*1-ter.* Per l'attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e *1-bis*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano una quota non superiore allo 0,4 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato che a tal fine è incrementato di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*1-quater.* Ai maggiori oneri derivanti dai commi 1, *1-bis* e *1-ter*, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di

prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato ai fini agricoli. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### 45.4

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

##### **Inammissibile C.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:* «1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di consentire alle Regioni una maggiore spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato di cui all'articolo 40 della presente legge e ferma restando la compatibilità finanziaria, i valori di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, sono incrementati annualmente al livello regionale di un importo pari al 30 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente.».

#### 45.5

[Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli](#)

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

#### 45.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "e possono coinvolgere anche le strutture private accreditate" aggiungere le seguenti "per un finanziamento non superiore all'anno 2019".

#### 45.7

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 4, comma 9-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024";

b) le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per l'anno 2024";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Restano salve in relazione agli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale nei confronti dei dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale le tariffe orarie più elevate eventualmente riconosciute in attuazione di disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro."

#### 45.8

[Musolino, Paita](#)

##### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di assicurare ai territori interessati la piena tutela del diritto fondamentale alla salute secondo criteri di efficacia, efficienza e prossimità, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate al funzionamento e al potenziamento del reparto di cardiocirurgia pediatrica dell'azienda sanitaria provinciale di Messina - Ospedale "San Vincenzo" di Taormina. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro il 31 marzo 2024, sono definite le modalità di attuazione del presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «98 milioni».

#### 45.0.1

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### **«Art. 45-bis**

*(Proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati e per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori)*

1. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

#### 45.0.2

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### **«Art. 45-bis**

*(Proroga delle misure straordinarie per l'assunzione dei medici specializzandi nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "anche per gli anni 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti "anche per gli anni 2022, 2023 e 2024" e le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

#### 45.0.3

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### **«Art. 45-bis**

*(Proroga della possibilità di conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica)*

1. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

#### 45.0.4

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

##### **«Art. 45-bis**

*(Proroga della possibilità di ricorrere alle prestazioni aggiuntive presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri)*

1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole "Per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "Per gli anni 2023 e 2024" e le parole "50 milioni di euro" e "20 milioni di euro" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti "50 milioni di euro per l'anno 2023 e 67 milioni per l'anno 2024" e "20 milioni di euro per l'anno 2023 e 27 milioni di euro per l'anno 2024".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 104 milioni di euro per l'anno 2024."

#### 45.0.5

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente

**«Art. 45-bis**

*(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di far fronte alla grave carenza di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), di salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire un investimento sanitario minimo e una sostenibilità economica effettiva ai livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario nazionale e per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale" con una dotazione finanziaria pari a 500 milioni di euro annui a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 500 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**45.0.6**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 45- bis**

*(Istituzione della piattaforma "Monitoraggio e controllo delle liste di attesa" per il funzionamento dei centri unici di prenotazione (CUP))*

1. Al fine salvaguardare il Servizio sanitario nazionale pubblico, di garantire i livelli essenziali di assistenza e di ridurre le liste di attesa attraverso un'efficiente programmazione delle prestazioni sanitarie, il Ministero della Salute effettua trimestralmente il controllo della presenza e dell'effettivo funzionamento del Centro Unico di Prenotazione (CUP) regionale in ogni regione e verifica che ad esso afferiscano tutte le prestazioni delle strutture pubbliche e private accreditate.

2. Il Ministero della salute promuove la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma telematica nel proprio sito internet istituzionale denominata «Monitoraggio e controllo delle liste di attesa», per rendere pubblici agli utenti gli esiti di cui al comma 1

3. A partire da 1 gennaio 2024, il Ministero della Salute inserisce la presenza del CUP regionale fra gli indicatori CORE del sistema di verifica dei LEA.

4. Al fine di delineare un sistema organico di misure mirate al contenimento dei tempi di attesa e definire strumenti utili per supportare le direzioni aziendali e i dipartimenti nei percorsi di presa in carico dei pazienti, le aziende sanitarie e ospedaliere introducono la funzione di gestione operativa per il controllo delle liste di attesa in modo da garantire la coordinazione corretta dei fabbisogni, degli interventi chirurgici, delle tipologie di prestazioni specialistiche e di diagnostica.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 500 mila euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*



**45.0.7****Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 45-bis***(Misure straordinarie ed urgenti per la riduzione delle liste d'attesa)*

1. Al fine di ridurre le liste d'attesa, fino al 31 dicembre 2024, qualora non sia possibile effettuare le visite specialistiche e le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) presso le strutture pubbliche entro i termini previsti dallo stesso Piano, l'assistito avente un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a cinquantamila euro ha diritto a ricevere tali prestazioni tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria, presso una struttura sanitaria accreditata ovvero presso una struttura sanitaria privata autorizzata alla tariffa prevista per una prestazione analoga in un ospedale pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso in cui il Centro Unico di Prenotazione (CUP) non registri disponibilità presso le strutture sanitarie pubbliche del bacino di appartenenza entro i tempi massimi previsti dallo stesso piano, propone al paziente di effettuare le visite specialistiche o ricevere le prestazioni strumentali o in regime di ricovero incluse nell' Allegato B del Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) tramite il ricorso all'attività libero professionale intramuraria o presso una struttura sanitaria accreditata, o in mancanza di disponibilità, presso una struttura sanitaria privata autorizzata.

3. Ai fini di cui al presente articolo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni e le Province autonome aggiornano gli accordi vigenti con le strutture sanitarie accreditate e stipulano appositi accordi con le strutture sanitarie private autorizzate. Le tariffe previste da tali accordi non possono essere inferiori a quelle individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 23 giugno 2023 recante "Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica".

4. Sulla base dei criteri forniti dal Ministero della Salute entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nonché in attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA), ciascuna Regione e Provincia autonoma individua altresì, entro i successivi sessanta giorni, bacini territoriali omogenei dal punto di vista demografico e del numero e tipologia di strutture sanitarie pubbliche e private accreditate e autorizzate all'interno del quale opera un solo Centro Unico di Prenotazione (CUP) avente le caratteristiche del CUP Unificato individuate dalle Linee Guida Nazionali per il Sistema CUP, ed entro ulteriori novanta giorni provvede alla riorganizzazione dei CUP stessi, anche al fine di includere nelle relative agende di prenotazione le strutture e le prestazioni previste dagli accordi di cui al comma 3.

5. Ai fini dell'accesso al beneficio di cui al comma 1, entro il termine di cui al comma 4 le Regioni e le Province autonome adeguano i sistemi operativi informatici e telefonici dei rispettivi CUP prevedendo sistemi di identificazione e autocertificazione della situazione economica degli assistiti, secondo quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali vigenti.

6. L'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa pubblica una relazione trimestrale sugli effetti delle disposizioni di cui al presente articolo in termini di riduzione delle liste di attesa, nonché sul numero di prestazioni erogate dalle strutture sanitarie private accreditate e autorizzate e sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 7 da parte di ciascuna Regione e Provincia autonoma.

7. Per dare attuazione alle misure e agli interventi previsti dal presente articolo e consentire alle Aziende sanitarie locali di rimborsare le strutture sanitarie private accreditate e autorizzate per le prestazioni erogate ai sensi del presente articolo sulla base degli accordi di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Tale somma è ripartita sulla base dei dati sul numero di prestazioni in attesa per ciascuna Regione e Provincia autonoma forniti dall'Osservatorio Nazionale sulle Liste di Attesa, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 30 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni

dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **45.0.8**

[Lorefice, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis**

*(Misure per l'abbattimento delle liste di attesa)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di personale sanitario nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario Nazionale (SSN), di ridurre le liste d'attesa e il ricorso alle esternalizzazioni, sono abrogati i vincoli di spesa di cui all'articolo 11 del Decreto Legge n. 35 del 30 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 60 del 25 giugno 2019, e all'art. 2 comma 71 della Legge n. 191 del 23 dicembre 2009.»

#### **45.0.9**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis**

*(Misure per l'abbattimento delle liste d'attesa)*

1. Al fine di rafforzare strutturalmente i servizi sanitari regionali e recuperare le liste d'attesa, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano una volta verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, possono avvalersi, anche per gli anni 2024-2025, di medici specializzandi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2025, degli incarichi loro conferiti. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -15.000.000

2025: - 15.000.000

#### **45.0.10**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 45-bis**

*(Disposizioni concernenti la riduzione delle liste di attesa)*

1. Alle retribuzioni della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria derivanti dalla effettuazione di straordinari e di prestazioni aggiuntive richieste per l'abbattimento delle liste d'attese, si applica l'aliquota del 15 per cento.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "50 milioni di euro".*

#### **45.0.11**

[Zambito](#)

Dopo l'articolo 45 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 45 bis**

*(Screening per il riconoscimento precoce della fibrosi cistica)*

1. Ai fini della definizione di modelli sperimentali di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione e la messa in atto di modelli sperimentali di screening di cui al comma 1."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **46.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, dopo le parole "all'ordinata" aggiungere le seguenti ", e riequilibrata," e le parole "incrementata di 1 punto", sono sostituite dalle seguenti "ridotta di un punto"

#### **46.2**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Nel rispetto dei principi di universalità, uguaglianza ed equità nell'accesso alle prestazioni e ai servizi sanitari, le forme di assistenza sanitaria integrativa possono fornire esclusivamente le prestazioni sanitarie non comprese nei LEA erogate da professionisti e da strutture accreditate nonché le prestazioni sanitarie comprese nei LEA erogate dal Servizio sanitario nazionale, per la sola quota posta a carico dell'assistito.

1-ter. I soggetti che forniscono le prestazioni sanitarie nell'ambito delle forme di assistenza sanitaria integrativa riservano una quota delle proprie risorse annue:

a) pari all'80 per cento, per le prestazioni non comprese nei LEA;

b) pari al 20 per cento, per le prestazioni comprese nei LEA ed erogate da strutture pubbliche, limitatamente alla quota posta a carico dell'assistito anche relativa agli oneri per l'accesso alle prestazioni erogate in regime di libera professione intramuraria e per la fruizione dei servizi alberghieri su richiesta dell'assistito.

1-quater. Le forme di assistenza sanitaria integrativa operano esclusivamente con finalità assistenziali e senza scopo di lucro, attuando politiche di non selezione dei rischi e di non discriminazione, formale e sostanziale, nell'accesso dei propri iscritti alle prestazioni sanitarie. Le stesse assicurano altresì la stabilità della gestione economica e possono accedere ai benefici e alle agevolazioni fiscali previsti dalla normativa vigente subordinatamente all'osservanza dei principi di trasparenza, di completezza e di comprensibilità dei bilanci e dei documenti contabili ai sensi del titolo V del libro quinto del codice civile.

1-quinquies. L'adesione alle forme di assistenza sanitaria integrativa è libera. Per le forme di assistenza sanitaria integrativa costituite sulla base di accordi contrattuali o collettivi relativi a specifiche categorie di lavoratori subordinati, di lavoratori autonomi o di liberi professionisti, l'adesione, individuale o collettiva, può avvenire esclusivamente su base volontaria del singolo.

1-sexies. Le forme di assistenza sanitaria integrativa affidate alla gestione esterna di soggetti che svolgono attività a fini di lucro non possono accedere agli incentivi fiscali, in forma diretta o indiretta. I datori di lavoro, le organizzazioni sindacali o i promotori delle forme di assistenza sanitaria integrativa non possono in alcun caso far parte di organi di gestione e amministrazione di forme di assistenza sanitaria integrativa, di enti gestori delle medesime o di imprese di assicurazione che provvedono al loro finanziamento o alla loro gestione né possono ricevere benefici o vantaggi di alcun genere come conseguenza dell'adesione a forme di assistenza sanitaria integrativa da parte dei propri dipendenti, iscritti o associati.

1-septies. Sono vietate le campagne pubblicitarie di fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale e di polizze di assicurazione sanitarie che diffondano messaggi basati sulle criticità nell'accesso alle prestazioni sanitarie del Servizio sanitario nazionale o sull'inappropriatezza delle cure erogate ovvero che promuovano la medicalizzazione della società nonché i fenomeni di sovra-diagnosi e di sovra-trattamento.

1-octies. L'anagrafe dei Fondi sanitari istituita ai sensi del decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2008, è pubblica, è integralmente consultabile da chiunque nel sito internet istituzionale del Ministero della salute e reca gli statuti, i bilanci e ogni documento contabile utile a evidenziare le agevolazioni fiscali di cui ciascun soggetto interessato ha beneficiato per ciascun anno nonché la chiara e completa rappresentazione della struttura societaria diretta e indiretta. A tal fine ciascun soggetto interessato invia

periodicamente al Ministero della salute i dati aggregati relativi al numero e alla tipologia dei propri iscritti, al numero e alla tipologia dei beneficiari delle prestazioni nonché ai volumi e alla tipologia delle prestazioni complessivamente erogate, distinte tra prestazioni a carattere sanitario, prestazioni a carattere socio-sanitario, prestazioni a carattere sociale e altre tipologie.

*1-nonies.* Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede al riordino dei benefici e delle agevolazioni fiscali relativi all'assistenza sanitaria complementare, in conformità ai principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni di cui al presente articolo, assicurando che qualsiasi beneficio fiscale sia riconosciuto esclusivamente per le prestazioni non comprese nei LEA e per le forme di assistenza sanitaria integrativa che si siano conformate ai predetti principi e criteri.».

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «da privati» aggiungere le seguenti: «e disposizioni in materia di sanità integrativa»*

### **46.3**

**Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«*1-bis.* Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale e per accedere alle risorse conseguenti all'aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono stabiliti i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni e dell'accreditamento istituzionale nonché per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie di cui agli articoli *8-ter*, *8-quater* e *8-quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

*1-ter.* Il decreto di cui al comma *1-bis* in particolare definisce:

a) i criteri, le modalità, i tempi e gli ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, relativamente a:

1) la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

2) l'elenco dei soggetti autorizzati;

3) gli esiti delle attività ispettive;

b) un piano di controlli ove siano indicati:

1) il numero minimo dei controlli, a campione e senza preavviso, che si intendono effettuare;

2) i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

3) le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, alla previsione di commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

4) i requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, la rotazione degli ispettori, le procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

c) le modalità di controllo e di vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, l'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, la formazione e la rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

d) le linee guida recanti gli elementi essenziali da comprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo all'ente competente alla stipula e alla gestione dei contratti, alla composizione del budget e all'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extra-regionali e della mobilità passiva;

e) i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente nell'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare



ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.»

*Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «da privati» inserire le seguenti: «e disposizioni in materia di autorizzazione, accreditamento e stipulazione di accordi contrattuali»*

#### **46.4**

[Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono al finanziamento della spesa sanitaria con risorse a carico del proprio bilancio.».

#### **46.5**

[Lombardo, Gelmini, Versace](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

1-*quinqües*: È assegnato un contributo di euro 500.000 a decorrere dall'anno 2024 a favore del Comune di Roccella Ionica per l'organizzazione del Festival Internazionale Jazz Rumori Mediterranei.

1-*sexies*: Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*quinqües*, pari a 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163."

#### **46.0.1**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

*(Misure per contrastare l'esternalizzazione di servizi sanitari)*

1. L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 2019, n. 60, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *le parole "previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze", sono sostituite dalle seguenti: "fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";*

b) *le parole "prima dell'entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "prima dell'entrata in vigore della presente legge";*

c) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: "Il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze verificano, con cadenza annuale, sulla base delle relazioni predisposte dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, che l'incremento dei limiti di spesa di cui al comma 1 non sia superiore alla riduzione strutturale della spesa già sostenuta per i servizi esternalizzati."

#### **46.0.2**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 46- bis

*(Procedure di verifica delle attività di esternalizzazione in ambito sanitario)*

1. Al fine di promuovere la qualità dell'assistenza erogata, di contrastare la perdita di competenze interne al Servizio sanitario nazionale e di favorire la qualità dei rapporti di lavoro nel settore della tutela della salute, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono ricorrere all'acquisto sul mercato di servizi originariamente prodotti al proprio interno, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente con riferimento alle

attività di supporto, strumentali alle funzioni principali del Servizio sanitario nazionale, e con l'esclusione delle attività caratteristiche connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria dirette ai cittadini.

2. Nel rispetto dell'articolo 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le esternalizzazioni possono essere autorizzate solo a condizione che possano produrre effettive e durature economie di gestione, siano in grado di migliorare la qualità del servizio e sia rafforzata la capacità dell'amministrazione pubblica di svolgere compiti di regolazione e vigilanza.

3. Entro il 31 dicembre 2024, le Regioni producono, con riguardo alle esperienze in essere di esternalizzazione di attività connesse alle finalità istituzionali di assistenza sanitaria e sociosanitaria, una verifica degli effetti prodotti in termini di spesa, efficienza complessiva, efficacia dei risultati raggiunti, impatto sul mercato del lavoro, capacità di governo unitario del processo inclusa programmazione e valutazione, superamento delle difficoltà strutturali a monte della decisione, e procedono al superamento delle esternalizzazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, anche in deroga alla normativa vigente, previo accordo da definirsi con il Ministero della salute ed il Ministero dell'economia e delle finanze."

## **47.1**

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Al comma 2, sostituire la parola "limitatamente" con la seguente "A decorrere dal".

### **47.0.1**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 47-bis**

*(Proroga dei contratti dei medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

### **47.0.1 (testo 2)**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 47-bis**

*(Misure in materia di medici specializzandi)*

1. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»;

b) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. L'articolo 14 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, è abrogato.

3. All'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al primo periodo, dopo le parole "possono procedere" sono inserite le seguenti "fino al 31 dicembre 2025"..".

## **48.1**

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca](#)

Al comma 1, sostituire le parole "50 milioni di euro per l'anno 2024", con le seguenti "200 milioni per il 2024".

*Conseguentemente*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 50 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, e quanto a 100 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## 48.2

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Al fine di prevenire e contrastare le forme di disagio sociale delle persone fragili di ogni età, genere e condizione sociale, anche attraverso l'integrazione sociosanitaria, è istituito il Servizio Sociale Professionale in ogni azienda o ente del SSN e in ogni Comune/Ambito sociale territoriale, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000, n. 328, e dall'articolo 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251, e dall'articolo 1-octies del decreto legge 5 dicembre 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, fermo restando l'autonomia delle regioni e degli enti locali nel definire la struttura organizzativa del servizio medesimo e comunque fissando anche per gli enti del SSN l'obiettivo di un assistente sociale ogni cinquemila abitanti, da raggiungere entro il 2026.

1-ter. Il Servizio Sociale Professionale è diretto da un assistente sociale.

1-quater. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 marzo 2024, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità istitutive e i criteri di funzionamento del Servizio Sociale Professionale.

1- quinquies. All' articolo 6, comma 2, della legge 10 agosto del 2000 n. 251, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il medesimo atto, definisce altresì la disciplina concorsuale, riservata al personale in possesso degli specifici diplomi rilasciati al termine dei corsi universitari di cui all'articolo 5, comma 1, della presente legge, per l'accesso alla qualifica di dirigente del Servizio Sociale Professionale, alla quale possano accedere gli assistenti sociali iscritti alla sez. A dell'albo professionale del relativo ordine, in possesso della specifica laurea magistrale o per gli iscritti ai sensi dell'articolo 22, comma 3, e dell'articolo 24, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, o di altra laurea magistrale."

## 48.3

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di consentire l'accesso ai test genetici *Next-Generation Sequencing* (NGS) da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato "Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico", con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2."

## 48.4

[Paita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

"1-bis. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA), al fine di consentire l'accesso ai test genetici *Next-Generation Sequencing* (NGS) da parte dei pazienti con tumore ovarico, ove sia riconosciuta evidenza e appropriatezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un fondo denominato "Fondo per la profilazione genomica del tumore ovarico", con una dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al periodo precedente, nonché il sistema di

monitoraggio dell'impiego delle somme. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 5,5 milioni di euro, per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86 comma 2 della presente legge.".

## **48.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle funzioni tecnico amministrative delle aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale non sono applicabili i criteri del Comitato Lea per l'individuazione delle strutture complesse e semplici."

## **48.0.1**

[Gelmini, Lombardo](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:

#### **«Articolo 48-*bis***

*(Modifiche della composizione dell'Osservatorio Nazionale della formazione medica specialistica)*

1. All'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, aggiungere in fine la seguente lettera:

*e-bis*) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della dirigenza medica e sanitaria.

## **48.0.2**

[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 48-*bis***

*(Disposizioni finalizzate a semplificare la certificazione medica di malattia)*

1. All'articolo 55-*quinqies*, il comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: «3. La falsa attestazione dello stato di malattia da parte del medico viene sanzionata disciplinarmente da parte dell'ordine a cui appartiene e da parte della struttura sanitaria pubblica dalla quale dipende o con la quale è convenzionato».

2. All'articolo 55-*septies* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «assenza per malattia» inserire le seguenti: «protratta per un periodo superiore a tre giorni»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. In tutti i casi di assenza per malattia protratta per un periodo inferiore a tre giorni il lavoratore comunica con sua esclusiva responsabilità il proprio stato di salute al medico curante, il quale provvede ad inoltrare apposita comunicazione telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché al datore di lavoro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i dati di cui al presente comma e le modalità di trasmissione».

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 55-*septies* del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dalla lettera b), del comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

## **48.0.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

" Art.48-*bis* (Modifica all'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Ruolo unico dirigenti sanitari)

1.All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-*bis* è *sostituito dal seguente*:

«3-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, poiché compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA, alla data del 31 dicembre 2023 anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5».

2. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 3.402.935 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 48.0.4

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 48-*bis***

*(Credito d'imposta per spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca sanitaria e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca sanitaria svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "89 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

#### 48.0.5

[Sbrollini](#), [Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-*bis***

*(Rafforzamento ed estensione del bonus psicologi)*

1. All'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il terzo periodo è soppresso

b) al quinto periodo, le parole "nell'importo massimo di 1.500 euro per persona" sono sostituite dalle seguenti "2.000 euro per persona" e le parole "8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### 48.0.6

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 48-bis (Modifica all'articolo 21-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 - Indennità di esclusività di rapporto)**

1. All'articolo 21-*bis* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), ultimo capoverso, le parole: «La presente disposizione non si applica al personale di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3», sono soppresse;

b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari ad euro 2.293.546 a partire dall'anno 2024, si provvede a carico del bilancio dell'Agenzia, a tal fine integrato mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

#### 48.0.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

##### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 48-bis (Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)**

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 88, comma 3."

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire, a decorrere dall'anno 2024, una minore spesa complessiva annua quantificata in 150 milioni di euro."

#### 48.0.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**"Art. 48-bis (Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)**

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 253.480.630 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

**«Art. 48-ter (Finanziamento aggiuntivo dell'indennità di specificità dirigenza sanitaria**

non medica e sua defiscalizzazione)

1. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2 del d.lgs. 502/1992 e s.s.i., nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. Le misure e la disciplina dell'indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° gennaio 2024, si dispone un finanziamento aggiuntivo per l'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica pari a 33.874.620 euro annui lordi; a decorrere dallo stesso anno il Fondo sanitario nazionale è incrementato per pari importo.

3. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 2 del precedente articolo, è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 6.154.796 euro a valere dal 1° gennaio 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nonché dall'articolo 48-bis, pari a 259.635.426 di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

#### **48.0.9**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 48-bis**

*(Incremento dell'indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)*

1. Al fine di valorizzare le competenze e le specifiche attività svolte dai dirigenti medici veterinari e sanitari dipendenti di Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell'indennità di specificità medico-veterinaria e di analoghe indennità stabilite dalla contrattazione collettiva per la dirigenza sanitaria, sono incrementati del 28 per cento. Tali disposizioni si applicano anche alle Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

#### **48.0.10**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 48-bis (Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria e sanitaria)**

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie (art. 15, comma 2 del D. Lgs 502/1992 e s. s. i.), all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 274.023.373 milioni di euro a valere dal 1° gennaio 2024.

3. Allo scopo di valorizzare le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza Sanitaria non medica dipendente dagli enti del Servizio sanitario nazionale, riconosciute dall'articolo 15, comma 2, del d.lgs. 502/1992 e s. s. i., nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, è riconosciuta un'indennità di specificità della dirigenza sanitaria non medica quale parte del trattamento economico fondamentale. A tale indennità si applica una aliquota fiscale dell'Irpef nazionale del 15%. Per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma è autorizzata una decontribuzione fiscale per complessivi 5.670.496 Euro a valere dal 1° gennaio 2024.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 279.693.869 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."



Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

- a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;
- b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;
- c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

**48.0.11**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 48-bis**

*(Defiscalizzazione indennità di specificità dirigenza medica e veterinaria)*

1. Allo scopo di valorizzare economicamente le caratteristiche peculiari e specifiche della Dirigenza medica e veterinaria dipendente delle Aziende Sanitarie, all'indennità stipendiale di specificità medica e veterinaria si applica, a decorrere dall'anno 2024, una aliquota fiscale dell'Irpef del 15%.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 260 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da

parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 260 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **48.0.12**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 48-bis (Provvedimenti in materia di responsabilità professionale dei pubblici dipendenti con funzioni direttive)**

1. L'azione amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza. I dirigenti delle amministrazioni medesime informano la propria attività istituzionale e i propri comportamenti al rispetto dei principi di cui al primo periodo.

2. I dirigenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2001, n. 165, nonché i titolari di incarico di funzione o posizione organizzativa provvedono alla stipula, con oneri a proprio carico, di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave.

3. I dirigenti che assumono atti gestionali, qualora rilevino difficoltà tecniche o sollevino dubbi di legittimità in relazione alle direttive ricevute dall'Organo di Governo, sono tenuti al rispetto della procedura di cui all'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Coloro che ricorrono alla procedura di cui al comma 4 non possono essere sanzionati, licenziati o sottoposti ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o sull'incarico ricoperto per motivi collegati direttamente o indirettamente alla procedura medesima.

5. L'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dei soggetti di cui al comma 4 è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti con particolare riguardo al rispetto dei principi indicati nel comma 1 e all'effettiva attivazione della procedura richiamata nel comma 3. In ogni caso, costituisce elemento di valutazione ai fini della colpa l'aver ottemperato alle indicazioni impartite formalmente dagli organi competenti. Ai fini della quantificazione del danno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'articolo 52, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di particolare difficoltà, anche di natura organizzativa, dell'azienda o ente in cui il soggetto ha operato nonché dei processi di ristrutturazione, di accorpamento o trasformazione delle aziende o enti stessi. L'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda conseguita nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo.

6. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 410, ultimo comma, e 417-bis del codice di procedura civile."

#### **48.0.13**

[Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti le persone affette da malattie rare)*

1. Il Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

**48.0.14**

Castellone, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 48-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'implementazione del Piano oncologico nazionale 2023-2027)*

1. All'articolo 4, comma 9-bis, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "10 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "15 milioni".

2. Al fine di promuovere, nell'ambito del Piano oncologico nazionale 2023-2027, la diffusione delle più avanzate indagini diagnostiche in campo oncologico, dell'oncologia di precisione e della medicina personalizzata, quota parte delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 9-bis, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, come rifinanziato dal comma precedente, è destinata all'esecuzione su tutto il territorio nazionale di test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.

3. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse derivanti dal comma 1, nonché le modalità per l'indicazione, la prescrizione, l'esecuzione, l'utilizzo e il monitoraggio dei test di cui al comma 2.

4. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.»*

**48.0.15**

Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«48-bis**

*(Incremento Fondo oncologico nazionale 2023-2027)*

1. Il fondo di cui l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 5.000.000;

2025: - 5,000.000;

2026: - 5.000.000.

**48.0.16**

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Boccia

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

**"Art. 48-bis**

*(Istituzione del Fondo per malati oncologici non coperti da periodo di comporta)*

1. Al fine di tutelare i lavoratori privati affetti da malattie oncologiche per i quali la legge e i rispettivi contratti collettivi nazionali non prevedono un trattamento equiparato ai lavoratori pubblici per ciò che concerne la durata del periodo di comporta, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione iniziale pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 destinato ai datori di lavoro, finalizzato a sostenere l'equiparazione della durata del periodo di comporta dei lavoratori privati a quella dei lavoratori pubblici.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2024, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione e di ripartizione delle risorse, nei limiti della disponibilità del fondo.

3. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante la corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **48.0.17**

[Gelmini](#), [Versace](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 48-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'Alzheimer e le demenze e aggiornamento Piano nazionale demenze)*

1. Al fine di migliorare la protezione sociale delle persone affette da demenza e di garantire la diagnosi precoce e la presa in carico tempestiva delle persone affette da malattia di Alzheimer, il Fondo Nazionale per l'Alzheimer e le demenze, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 330, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni 2024-2026.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute provvede all'aggiornamento del "Piano Nazionale Demenze - Strategie per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze", approvato il 30 ottobre 2014 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2015.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

#### **48.0.18**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#), [Cattaneo](#)

Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 48-bis.**

*(Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito il Fondo per la diagnosi della atrofia muscolare spinale - SMA, con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente sono ripartite, entro il 31 marzo di ciascun anno, tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che offrono accertamenti diagnostici nell'ambito degli screening neonatali per la diagnosi precoce della atrofia muscolare spinale, in ragione del numero di prestazioni effettuate e dei percorsi di trattamento predisposti.

2. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi, sentito il Centro di coordinamento sugli screening neonatali di cui all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 176, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **48.0.19**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 48-bis**

*(Piano nazionale di contrasto all'obesità)*



1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute provvede alla pubblicazione del "Piano nazionale di contrasto all'obesità", coerentemente con le Linee di indirizzo per la prevenzione e il contrasto dell'obesità e i principi della missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e istituisce l'Osservatorio nazionale sull'obesità presso AGENAS - Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali.

2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 1 è istituito presso il Ministero della salute il «Fondo per il contrasto all'obesità» con una dotazione economica pari a 2 milioni annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute individua con decreto i criteri e le modalità di riparto del fondo e i componenti dell'Osservatorio, di cui sono membri di diritto il Presidente di AGENAS, dell'Agenzia Italiana del Farmaco e dell'Istituto Superiore di Sanità, il Direttore Generale della Prevenzione e della Programmazione del Ministero della Salute, il Presidente della Conferenza delle Regioni.».

*Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000.

#### **48.0.20**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 48-bis**

*(Incremento Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione)*

1. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni per il 2025 e di 15 milioni per il 2026».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 10.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000.

#### **48.0.21**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 48-bis**

*(Istituzione Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale)*

1. Al fine di garantire i bisogni crescenti espressi dall'invecchiamento della popolazione e dall'aumento delle cronicità e garantire la cura, la diagnosi personalizzata e il trattamento più appropriato per un impatto positivo a livello individuale e per un beneficio sociale e collettivo è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute il Fondo per l'assistenza primaria, la prevenzione e la promozione della salute per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale, con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

**48.0.22**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti lo screening mammografico)*

1. All'articolo 85, comma 4, della legge 23 dicembre, n. 388, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) mammografia, ogni anno, a favore delle donne in età compresa tra i quarantacinque e i 49 anni e ogni due anni a tutte le donne dai 50 ai 74 anni e tutte le prestazioni di secondo livello qualora l'esame mammografico lo richieda;

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre lo Stato per l'anno 2024.

**48.0.23**

[Guidolin, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 48-bis**

*(Disposizioni concernenti il finanziamento del Piano nazionale demenze)*

1. Al fine di garantire la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore delle demenze, una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 del rifinanziamento del Servizio Sanitario nazionale di cui all'articolo 41 è destinato all'attuazione e il monitoraggio del Piano nazionale demenze è finalizzato l'importo di 5 milioni di euro, a valere della quota indistinta del fabbisogno sanitario standard.»

**48.0.24**

[Lorenzin](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

**«Art. 48-bis**

*(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)*

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.

2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

**48.0.24 (testo 2)**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 48, inserire il seguente:

**«Articolo 48-bis**

*(Disposizioni in materia di somministrazione del vaccino antipneumococcico)*

1. Al fine di rafforzare la capacità di prevenzione nazionale delle malattie infettive batteriche e virali e di favorire il raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2023-2025, anche attraverso una maggiore capillarità dei servizi di prossimità già esistenti sul territorio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettere b) e c), della legge 18 giugno 2009, n. 69, e dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto del Ministro della salute 16 dicembre 2010, è consentita, in via sperimentale, per gli anni 2024 e 2025, la somministrazione del vaccino antipneumococcico nelle farmacie aperte al pubblico nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni.
2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le modalità di somministrazione del servizio di cui al comma 1, la conseguente remunerazione a favore delle farmacie nonché le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 5 novembre 2018.
3. Per garantire la piena attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, è prevista la spesa di 300.000 euro per ognuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».

## 48.0.25

Sbrollini, Paita

### Inammissibile C.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 48-bis.

*(Riconoscimento della fibromialgia tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria).*

1. La fibromialgia è riconosciuta quale malattia invalidante ed è inserita nei livelli essenziali di assistenza tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero della salute, individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi e omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi al fine di inserire la fibromialgia tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, individua i presidi sanitari pubblici già esistenti tra i reparti di reumatologia o immunologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Le regioni individuano, con provvedimento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente periodo, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti sul territorio, appositi ambulatori specialistici idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le linee guida affinché le regioni provvedano a predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da fibromialgia sulla base dei criteri di cui al comma 2 al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi. Il Ministro della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla fibromialgia.

5. Il Ministero del lavoro e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso delle persone affette da fibromialgia all'attività telelavorativa nelle forme sia del lavoro a distanza sia del telelavoro domiciliare, compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge e quanto a 140 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307.

## 49.1

Manca

*Sopprimere l'articolo*

## **49.2**

[Enrico Borghi, Paita](#)

*Sopprimere i commi da 1 a 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «96 milioni».*

## **49.3**

[Alfieri, Manca, Giacobbe](#)

*Sopprimere i commi 1, 2 e 3*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "10 milioni"*

## **49.4**

[Matera](#)

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e successive modificazioni» con le seguenti: «come sostituito dall'allegato alla decisione n. 1/2012 del Comitato misto istituito a norma del medesimo Accordo, del 31 marzo 2012».*

## **49.5**

[Alfieri, Manca, Giacobbe](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "40 milioni"*

## **49.6**

[Alfieri, Manca, Giacobbe](#)

*Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al primo periodo sostituire le parole "compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento" con le seguenti: "entro un valore massimo del 3,5%";*

*b) al secondo periodo sostituire le parole "area di confine" con le seguenti: "area di frontiera".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "40 milioni"*

## **49.7**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «e infermieristico» con le seguenti: « sanitario e socio sanitario»;*

*b) al comma 3 dopo le parole: «confinanti con la Svizzera,» aggiungere le seguenti: «previo confronto con le OO.SS. titolate alla sottoscrizione dei contratti nazionali di lavoro applicati al personale interessato,».*

## **49.8**

[Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

*«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale che provvedono in proprio al finanziamento della spesa sanitaria e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»*

## **49.9**



[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*I commi 4 e 5 sono soppressi*

*Consequentemente dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

7 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

#### **49.10**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere i commi 4 e 5

#### **49.11**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Sopprimere i commi 4 e 5.

#### **49.0.1**

[De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Per i cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.

2. Per gli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Consequentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

#### **49.0.2**

[Alfieri, Manca](#)

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis**

*(Trattamento fiscale delle prestazioni pensionistiche percepite dai lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino)*

1. Le somme corrisposte in Italia da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato con l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad una ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 5 per cento.

2. Le somme, ovunque corrisposte, da parte dell'assicurazione di invalidità, vecchiaia e superstiti, della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia e superstiti della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità degli ex lavoratori frontalieri con la Repubblica di San Marino in stato di quiescenza pensionistica ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti sammarinesi di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in qualunque forma e titolo erogate, percepite da soggetti residenti nel territorio dello Stato senza l'intervento nel pagamento da parte di intermediari finanziari italiani, sono soggette ad imposizione sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 5 per cento.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dal 1 gennaio 2024.

*Consequentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "20 milioni"*

#### **49.0.3**

Musolino, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Sbrollini, Scalfarotto

*Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:*

**«Art. 49-bis**

*(Fondo per la compensazione degli svantaggi derivanti da insularità per il personale sanitario)*

1. Al fine di garantire la presenza del personale sanitario nelle strutture ospedaliere il Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per il riconoscimento, in favore del personale sanitario avente la propria residenza anagrafica in un comune diverso da quello del territorio insulare in cui insiste la struttura sanitaria ove viene prestato servizio, di una indennità specifica volta a compensare i maggiori costi sostenuti, nonché a incentivare il trasferimento in servizio presso le predette strutture.

3. Con decreto del Ministero della salute, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

**50.1**

Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al fine di assicurare il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente da assumere nei casi e negli ospedali di comunità, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente, e per quello convenzionato, la spesa di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 500 milioni di euro per l'anno 2026 e 1.000,00 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale il quale è conseguentemente incrementato. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo comma sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR.»

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

**50.2**

Barbara Floridia, Patuanelli, Castellone, Damante

*Apportare le seguenti modifiche:*

*1) al comma 1:*

*a) dopo le parole "potenziamento dell'assistenza territoriale aggiungere le seguenti parole "e dei servizi sociosanitari";*

*b) sostituire le parole «250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti «300 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni a decorrere dall'anno 2026».*

*2) al comma 2, sostituire l'importo di "10 milioni di euro annui" con le seguenti "15 milioni di euro annui";*

*3) sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Una quota delle risorse incrementalì di cui all'articolo 41, pari a 260 milioni di euro per l'anno 2025 e a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 è destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari e sociosanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-*bis* della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025»*

### 50.3

[Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata" aggiungere le seguenti: ", nel rispetto del vincolo del 40 per cento delle risorse da destinare al Mezzogiorno,".*

### 50.4

[Zampa](#), [Zambito](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Al comma 1, dopo le parole "è incrementata" inserire le seguenti "di 200 milioni di euro per l'anno 2024".

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*"1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024."*

### 50.5

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1, sostituire le parole "di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026" con le seguenti "di 350 milioni di euro per l'anno 2024, di 500 milioni per l'anno 2025 e 750 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026".

*Conseguentemente dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3 bis) Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.*

### 50.6

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026» con le seguenti: « di 350 milioni di euro per l'anno 2025 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026».

Dopo il comma aggiungere il seguente: «1-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.».

### 50.7

[Castellone, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. In relazione alle finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) miranti allo sviluppo delle reti di prossimità per l'assistenza sanitaria territoriale, con particolare riferimento all'assistenza primaria, nonché al fine di garantire un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute della popolazione, anche in ragione di quanto emerso nell'emergenza pandemica, l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale (SSN) è consentito, oltre che ai medici in possesso del diploma regionale di formazione specifica, anche ai medici in possesso del diploma di specializzazione in medicina di comunità, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca 1° agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 novembre 2005, e del diploma di specializzazione in medicina di comunità e delle cure primarie di cui al decreto del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68.»

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»*

## 50.8

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della legge 15 marzo 2010, n. 38, al primo periodo, dopo le parole «un piano di potenziamento» sono inserite le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento» e al secondo periodo, le parole "del piano" sono sostituite dalle seguenti "dei piani"."

## 50.9

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 5, comma 4-bis, della Legge 15 marzo 2010, n. 38, *dopo le parole* «un piano di potenziamento» sono aggiunte le seguenti «della terapia del dolore e un piano di potenziamento»

2-ter Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata una spesa di 2 milioni per ciascuno degli 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 50.10

[Damante, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui alla legge 22 marzo 2019, n. 29, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 463, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementata di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

## 50.11

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:* "2-bis. Al fine di potenziare le iniziative di cura e di assistenza di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono garantiti a tutti gli assistiti dal Servizio sanitario nazionale, a decorrere dal 2024, nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro annui, i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per



l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo quanto previsto dall'allegato 9 annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 50.12

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Sopprimere il comma 3.

## 50.13

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Floridia](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

*3-bis.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50% del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement".

*3-ter.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

*3-quater.* All'articolo 41 comma 2 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) inserire la seguente:

*c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato con un importo annuale pari ad euro 10.000.000 da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

*3-quinquies.* Agli oneri di cui al comma precedente, pari a euro 10.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234

## 50.14

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

*3-bis.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 50% del Fondo di cui al precedente comma è destinata ai progetti di ricerca sostitutiva alla sperimentazione animale, ovvero con metodologie rispondenti al principio di Replacement.

*3-ter.* Al fine di promuovere l'innovazione nella ricerca, nell'ambito delle "scienze della vita" una quota pari al 5% dei fondi provenienti da privati acquisiti da istituti privati di ricerca che prevedono il ricorso a modelli in vivo su animali, è destinata allo sviluppo di ricerche nel campo Replacement all'interno dello stesso Centro di ricerca beneficiario. Per i fondi provenienti da istituzioni pubbliche la quota percentuale è invece sempre pari al 50%.

*3-quater.* All'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente: "*c-ter*) il Fondo di cui al precedente comma è rifinanziato, a decorrere dall'anno 2024, con un importo annuo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione».

*3-quinquies.* Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

## 50.15

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritario di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine, per garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nonché di assicurare le prestazioni psicologiche ai cittadini nell'ambito della medicina di assistenza primaria, ai sensi di quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, e per garantire al singolo e al nucleo familiare le prestazioni sanitarie di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, in ciascuna azienda sanitaria locale, comunque denominata, è istituito il servizio di psicologia di assistenza primaria, articolato a livello di distretto sanitario. Il servizio di cui al primo periodo è finalizzato a garantire un primo livello di intervento psicologico che prevede la rapida presa in carico del paziente e a svolgere un'attività complementare con gli altri servizi sanitari e socio-sanitari, attraverso la creazione di un sistema di cooperazione con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta nonché con gli altri medici specialisti e con i professionisti sanitari e socio-sanitari presenti nel territorio.

3-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua i compiti e i modelli organizzativi del servizio di psicologia di assistenza primaria, comprese le relative dotazioni strutturali, strumentali e di servizi, favorendo la capacità di integrazione in ambiti multidisciplinari, la qualità, la prossimità e la continuità dell'assistenza, nonché il coordinamento operativo e organizzativo con la funzione aziendale di psicologia di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Con il medesimo decreto è definita la figura professionale dello psicologo delle cure primarie ed i requisiti per conseguire la qualifica.

3-quater. Per l'attuazione dei commi 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Al termine di ciascun esercizio finanziario, le somme residue e non impegnate per la predetta finalità, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate per la medesima finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## **50.16**

[Damante, Pirro, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritario di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress al fine di garantire e di rafforzare l'uniforme erogazione dei livelli di assistenza di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 in tutto il territorio nazionale e in particolare per potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per fronteggiare situazioni di disagio psicologico, depressione, ansia, trauma da stress. Ai fini del presente comma è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **50.17**

[Damante, Barbara Floridia, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la tutela della salute mentale e dell'assistenza psicologica e psicoterapica. A tale fine, per supportare il personale scolastico e per realizzare attività rivolte, oltre che al personale, agli studenti ed alle famiglie finalizzate esclusivamente a fornire un servizio di consulenza psicologica al sistema scuola, anche ai fini della prevenzione del disagio psicologico, alle difficoltà relazionali emergenti nonché avviare percorsi di educazione all'affettività e alla acquisizione delle competenze trasversali personali per la vita, il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a conferire, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2025, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per

l'anno 2024 e 60 milioni per l'anno 2025. Gli psicologi svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore e per un costo orario lordo di 40,00 euro, inclusivo degli oneri riflessi, nell'ambito degli Uffici scolastici provinciali i quali organizzano la presenza degli psicologi nelle strutture scolastiche di competenza, sulla base del fabbisogno. Il Ministero dell'Istruzione ripartisce il finanziamento previsto per il triennio 2022-2024 tra gli Uffici scolastici provinciali.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

## **50.18**

### **Zambito**

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

"3 bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 19 agosto 2016 n. 167, le risorse di cui all'art.6, comma 2, della legge 167/2016 sono vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 della legge del 23 dicembre 1996, n. 662, per l'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167.

3 ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 3 bis.

3 quater. Nell'ambito dei criteri di cui al comma 3 ter l'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il "Centro di Coordinamento degli screening neonatali", ha il compito di monitorare e raccogliere i dati, provenienti dalle Regioni, sull'attuazione dei programmi di screening neonatali di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 167, sull'efficacia degli stessi e sulla corretta gestione delle risorse di cui al comma 3 bis. L'Istituto Superiore di Sanità (ISS) pubblica annualmente, sul proprio sito istituzionale, i dati acquisiti dalle Regioni."

## **50.19**

### **Sironi, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Tra gli obiettivi prioritari di cui al comma 3 del presente articolo è individuata la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento al seno. A tal fine, per garantire che tutte le madri possano accedere ai servizi di sostegno per l'allattamento al seno, compresa l'assistenza fornita dalle ostetriche e dai consulenti in allattamento adeguatamente qualificati, il Ministero della salute avvia un piano straordinario per il potenziamento del personale dei consultori affinché dopo le dimissioni ospedaliere, sia garantito il sostegno alle mamme e ai loro bambini, anche tramite visite domiciliari del personale sanitario dei consultori familiari, visite di altre mamme con esperienza e idonea formazione sull'allattamento nonché tramite la partecipazione a gruppi di sostegno. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

## **50.20**

### **Lorenzin**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Una quota delle risorse incrementali di cui all'articolo 41, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata al rafforzamento dell'offerta assistenziale territoriale per la presa in carico dei soggetti autori di reato con disturbi psicopatologici destinatari di misura di sicurezza detentiva, anche al fine di limitare alla extrema ratio il ricorso alle REMS come previsto dalla L. 81/2014, e di evitare l'impegno dei servizi ospedalieri di psichiatria, elettivamente destinati alle condizioni di emergenza clinica.



*3-ter.* Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti il riparto delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità per la rendicontazione delle spese, ivi comprese quelle finalizzate al reclutamento di personale dipendente, in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale previsti dalla legislazione vigente, nonché all'acquisto di servizi, anche di formazione specialistica."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **50.21**

[Manca](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis.* In ogni regione è istituito, all'interno del SSN, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

## **50.22**

[Rossomando](#)

Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti:

*"3-bis.* In ogni Regione è istituito, all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, almeno un centro per la diagnostica di DSA dell'adulto. Le certificazioni diagnostiche di DSA sono valide per il percorso scolastico, universitario e formativo nel processo di inserimento al lavoro, con necessità di rinnovo del profilo funzionale solamente nei passaggi di ordine di scuola e comunque non prima di tre anni dall'ultima certificazione, a meno che non emergano particolari esigenze di aggiornamento, secondo quanto già stabilito dall'accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano 25 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 2012. Le diagnosi di DSA rilasciate a persone maggiorenni non necessitano di aggiornamento.

*3-ter* Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **50.23**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis.* Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), costituita nel 2002 per volontà del Premio Nobel Senatrice Rita Levi-Montalcini ed attiva nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, è concesso un contributo straordinario di 1 milione di euro, per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*



**50.24**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 8-*quater*, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente: «b) la valutazione della rispondenza delle strutture al fabbisogno, tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve essere conseguita da parte delle strutture sanitarie in forma singola o associata, e alla funzionalità della programmazione regionale, inclusa la determinazione dei limiti entro i quali sia possibile accreditare quantità di prestazioni in eccesso rispetto al fabbisogno programmato, in modo da assicurare un'efficace competizione tra le strutture accreditate».

**50.25**

[Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Manca](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2-*ter*, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**50.26**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. All'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la parola "non" è soppressa."

**50.0.1**

[Losacco](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 50-bis**

1. Al fine di garantire la continuità dei modelli adottati in conformità con l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante «Criteri per la riorganizzazione delle reti di offerta di diagnostica di laboratorio» del 23 marzo 2011, evitare la perdita degli investimenti in tecnologia e personale sostenuti dai soggetti privati a tal fine e non compromettere la rete sanitaria territoriale presente in molti territori, all'articolo 8-*quater*, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dopo le parole: «delle singole strutture sanitarie», sono inserite le seguenti: «ovvero dalle aggregazioni in rete delle strutture pubbliche e private accreditate che assicurano il raggiungimento della suddetta soglia.»

**50.0.2 (testo 2)**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Soppressione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto periodo, le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
- b) al settimo periodo, dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del

*made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **50.0.2**

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Soppressione del limite di spesa per le assunzioni a tempo determinato o con forme di lavoro flessibile da parte delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al quarto periodo, le parole "e gli enti del Servizio sanitario nazionale" sono soppresse;
- b) al settimo periodo, dopo le parole "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano" sono inserite le seguenti "agli enti del Servizio sanitario nazionale e".

### **50.0.3**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di payback sanitario)*

1. All'articolo 9-ter, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, i commi 9 e 9-bis sono abrogati.».

### **50.0.4**

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

#### **Inammissibile C. (limitatamente alla lett. c))**

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Razionalizzazione della spesa per dispositivi medici)*

1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole "2015, 2016, 2017 e 2018" sono sostituite dalle seguenti "2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022";
- b) al terzo periodo, dopo le parole "settore sanitario 2022" sono inserite le seguenti "relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022";
- c) al quarto periodo, le parole "entro il 30 aprile 2023" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 dicembre 2023 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022".

### **50.0.5**

[Castellone, Pirro, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)*

1. Al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, le parole: «Fermo restando l'aggiornamento biennale, l'iscrizione nell'elenco è valida per quattro anni?» sono sostituite dalle seguenti: «?L'iscrizione nell'elenco costituisce requisito per la nomina a direttore generale, fermi restando i limiti previsti per il collocamento in quiescenza e l'aggiornamento biennale?»;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1, le parole da: «?La valutazione dei candidati?» a: «?Nella rosa proposta?» sono sostituite dalle seguenti: «?Al fine di garantire trasparenza e imparzialità, è istituito, presso il Ministero della salute, un albo nazionale dei commissari, aggiornato con cadenza biennale, a cui è demandata la valutazione dei candidati direttori generali, dei direttori sanitari, dei direttori amministrativi e dei direttori dei servizi socio-sanitari. Il Ministro della salute, con proprio decreto, disciplina i criteri e la procedura per l'iscrizione dei commissari all'albo nazionale di cui al presente comma, nonché eventuali cause di incompatibilità e di conflitto di interessi. Per la nomina del direttore generale, il presidente della regione individua cinque commissari, di cui almeno tre di regioni e province autonome diverse rispetto al luogo dove si svolge la selezione, attingendo all'albo nazionale dei commissari mediante sorteggio pubblico. I commissari, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, per ciascuna delle aziende per le quali è previsto il rinnovo della governance provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei alla nomina a direttore generale ricompresi nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico; si procede quindi alla nomina seguendo l'ordine della graduatoria, fermo restando che?»;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «?nonché ai curricula degli altri candidati inclusi nella rosa?» sono abrogate;

3) al comma 2, quinto periodo, le parole: «?degli altri nominativi inseriti nella rosa dei candidati di cui al comma 1, relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 1?» sono sostituite dalle seguenti: «?degli altri soggetti idonei inseriti nella graduatoria di cui al comma 1. In caso di decadenza per mancato raggiungimento degli obiettivi, il medesimo soggetto non può essere nominato direttore generale in nessuna altra azienda del servizio sanitario nazionale entro il successivo triennio?»;

4) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «?Il mandato del commissario ha durata di sei mesi, prorogabile al massimo di ulteriori sei mesi?»;

c) all'articolo 3, comma 1, il primo, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «? Sono istituiti, presso il Ministero della salute, e aggiornati con cadenza almeno biennale gli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina a direttore sanitario, a direttore amministrativo e, ove previsto dalle leggi regionali, a direttore dei servizi socio-sanitari delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale. Gli elenchi nazionali sono alimentati con procedure informatizzate e sono pubblicati nel sito internet istituzionale del Ministero della salute. Ai fini della formazione degli elenchi di cui al presente comma, con decreto del Ministro della salute è nominata ogni tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da cinque membri, di cui uno designato dal Ministro della salute con funzioni di presidente, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato, e quattro esperti di comprovata competenza ed esperienza, in particolare in materia di organizzazione sanitaria o di gestione aziendale, di cui uno designato dal Ministro della salute, uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali e due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti della commissione possono essere nominati una sola volta e restano in carica per il tempo necessario alla formazione degli elenchi di cui al presente comma e all'espletamento delle attività connesse e consequenziali. La commissione di cui al presente articolo procede alla formazione degli elenchi nazionali di cui al presente comma entro centoventi giorni dalla data di insediamento, previa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel sito internet istituzionale del Ministero della salute di un avviso pubblico di selezione per titoli. La commissione valuta i titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera presentati dai candidati, secondo specifici criteri indicati nell'avviso pubblico e definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario dall'articolo 3, comma 7, e dall'articolo 3-bis, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Per la nomina del direttore sanitario, del direttore amministrativo e del direttore dei servizi socio-sanitari, il direttore generale attinge mediante sorteggio pubblico all'albo nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, per individuare cinque commissari che, previo avviso pubblico e selezione per titoli e colloquio, provvedono a stilare una graduatoria di merito di cinque soggetti idonei, che abbiano espresso manifestazione di interesse per l'assunzione del relativo incarico, ricompresi rispettivamente negli elenchi nazionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore sanitario, di direttore amministrativo

e di direttore dei servizi socio-sanitari, di cui al presente comma. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore dei servizi socio-sanitari attingendo alla graduatoria di merito di cui al periodo precedente?».

2. Dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.».

### **50.0.6**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Disposizioni in materia di allineamento dei termini per l'assunzione del personale precario delle pubbliche amministrazioni)*

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti "fino al 31 dicembre 2024" e le parole "al 31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti "al 31 dicembre 2024".

b) al comma 11-bis, le parole "31 dicembre 2022", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2024".

### **50.0.7**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti il rafforzamento della qualità della formazione universitaria specialistica del settore sanitario)*

1. Il comma 470 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è sostituito dal seguente:

"470. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero. Per le finalità di cui al presente comma, la vigente dotazione organica del Ministero dell'università e della ricerca è incrementata a decorrere dall'anno 2023 di un numero complessivo di 40 unità di personale, di cui 1 dirigente di livello dirigenziale generale, 3 dirigenti di livello dirigenziale non generale e 36 unità appartenenti alla III area funzionale - posizione economica F1. Conseguentemente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato, nell'anno 2024, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il contingente di personale di cui al periodo precedente tramite l'avvio di procedure concorsuali pubbliche o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno 3 anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero, o mediante lo scorrimento di vigenti graduatorie di procedure concorsuali relative a tali qualifiche presso il medesimo Ministero. A tal fine è autorizzata a decorrere dall'anno 2024, una spesa pari ad euro 541.000 per il funzionamento della struttura di cui al precedente periodo. Per l'assunzione delle unità di personale ivi previste, è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 2.305.490 a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante l'autorizzazione di spesa di cui al successivo comma 471 a tal fine incrementata, a decorrere dal 2024, di euro 2.846.490. Le competenze dell'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sono estese anche alle scuole di specializzazione destinate alla formazione degli ulteriori profili professionali sanitari. Conseguentemente, la denominazione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica



specialistica di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è modificata in «Osservatorio nazionale per la formazione sanitaria specialistica» e la sua composizione è integrata per garantire una rappresentanza degli specializzandi dei profili professionali sanitari diversi da quello di medico, in aggiunta alla rappresentanza eletta dei medici in formazione specialistica.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97.153.510 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

## **50.0.8**

[Castellone, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 50-bis**

*(Credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1, è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) *dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) *al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «89 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## **50.0.9**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **"Articolo 50 bis**

All'articolo 31-*bis* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) *dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-*bis*. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di materiali di ricerca e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino materiali di ricerca e

apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui materiali di ricerca e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse;

2. Agli oneri del presente articolo, pari ad euro 11 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **50.0.10**

[Losacco, Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Potenziamento degli incentivi fiscali in favore della ricerca sulle malattie rare)*

1. All'articolo 12, comma 1, della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole: "200.000" sono sostituite dalle seguenti: "500.000", e le parole: "10 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro annui".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **50.0.11**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Proroga delle disposizioni in materia di potenziamento dell'assistenza a tutela della salute mentale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono prorogate anche per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **50.0.12**

[Zambito, Manca, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis**

*(Disposizioni per la valorizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale)*

1. Per il triennio 2024-2026 le Regioni che hanno avviato con atti di Consiglio regionale o di Giunta, il processo di adeguamento alle disposizioni di cui al DM 2 aprile 2015, n. 70, in coerenza con la metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, convertito dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, s.m. e i., in deroga ai limiti della spesa per il personale determinati dallo stesso articolo 11, comma 1 e in deroga all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono, al fine di perseguire la graduale perequazione del trattamento accessorio fra aziende ed enti del servizio sanitario delle predette regioni nonché per valorizzare le professionalità dei profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, ivi compresi quelli dirigenziali, anche tenendo conto delle attività svolte in servizi disagiati e in zone disagiate, come definiti da linee di indirizzo regionali, sulla base dei dati relativi alle effettive carenze di organico registrate negli ultimi tre anni, destinare alla contrattazione integrativa risorse aggiuntive, nel limite del 2 per cento del monte salari regionale al netto degli oneri riflessi, rilevato nell'anno 2018, da definirsi nell'ambito del tavolo di verifica per gli adempimenti di cui di cui all'articolo 12, comma 1, dell'intesa 23 marzo 2005, sancita Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Alla

copertura degli oneri di cui alla presente disposizione si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che a tal fine è corrispondentemente incrementato di 200.000.000 di euro per il triennio 2024-2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

### **50.0.13**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Istituzione della figura dell'infermiere di famiglia e di comunità)*

1. La finalità del presente articolo è il pieno riconoscimento della professione infermieristica come figura di riferimento per lo sviluppo e il potenziamento dei servizi, anche a domicilio della persona e della famiglia, nonché dei presidi distrettuali delle aziende sanitarie di cui all'articolo 3-*quater* del decreto legislativo n. 502 del 1992, al fine di assicurarne la piena accessibilità, in condizioni di uguaglianza e appropriatezza, in attuazione degli articoli 3 e 32 della Costituzione e al fine di salvaguardare lo stato di salute dei cittadini.

2. La figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità responsabile della gestione dei processi infermieristici. Tale figura, agendo sia nell'ambito degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale che a livello domiciliare e comunitario, esercita, anche attraverso strumenti digitali, di telemedicina e di teleassistenza, le seguenti funzioni:

a) collabora all'intercettazione del bisogno di salute, agendo sulla promozione, prevenzione e gestione della salute in tutte le fasce d'età;

b) contribuisce alla programmazione delle attività anche attraverso gli strumenti propri della gestione degli assistiti finalizzati a mantenere la popolazione in condizioni di buona salute rispondendo ai bisogni del singolo paziente sia in termini di prevenzione sia di cura delle condizioni croniche;

c) favorisce l'accessibilità e l'orientamento ai servizi, l'integrazione fra assistenza sanitaria e sociale in raccordo e sinergia con i diversi soggetti istituzionali, nodi della rete e le diverse professionalità presenti sul territorio;

d) promuove il coinvolgimento attivo e consapevole della comunità, organizzando processi e momenti di educazione sanitaria di gruppo in presenza o in remoto, in collaborazione con tutti i livelli, i *setting* e gli attori, sanitari ed extra-sanitari, interessati a supporto dello sviluppo di comunità resilienti e di ambienti favorevoli alla salute;

e) promuove attività di informazione/comunicazione sia sui singoli che in gruppo in collaborazione con le idonee competenze aziendali di linguaggi, format e modalità di interazione in base alla popolazione a cui si rivolge;

f) svolge attività di consulenza infermieristica e contribuisce ad attività di supporto motivazionale per la promozione di corretti comportamenti, al fine di favorire la partecipazione e la responsabilizzazione individuale e collettiva;

g) valorizza e promuove il coinvolgimento attivo della persona e del suo *caregiver*;

h) lavora in forte integrazione con le reti sanitarie e sociosanitarie e con le risorse della comunità e collabora in gruppo con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e gli altri professionisti sanitari;

i) pianifica ed eroga assistenza alle famiglie;

l) promuove e partecipa ad attività di ricerca, recuperando dati epidemiologici e clinici in relazione a specifici obiettivi conoscitivi e assistenziali, fortemente orientati alla valutazione degli esiti.

3. L'infermiere di famiglia e di comunità opera nell'ambito dei servizi distrettuali e garantisce la sua presenza coerentemente con l'organizzazione regionale e territoriale.

4. L'infermiere di famiglia e di comunità agisce nell'ambito delle strategie dell'Azienda Sanitaria e dell'articolazione aziendale a cui afferisce, opera in stretta sinergia con la medicina generale, il servizio sociale e i tutti professionisti coinvolti nei *setting* di riferimento in una logica di riconoscimento delle specifiche autonomie ed ambiti professionali e di interrelazione ed integrazione multiprofessionale.

5. L'infermiere di famiglia e di comunità è in possesso della laurea magistrale. A tal fine a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024, con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministero della salute, è istituita la laurea magistrale in infermieristica di famiglia e di comunità e delle cure primarie.

6. Nelle more dell'istituzione della laurea di cui al comma 5, il titolo di accesso alla figura professionale dell'infermiere di famiglia e di comunità è il master Universitario di primo livello rilasciato nell'Area Cure primarie - sanità pubblica con i diversi indirizzi: salute pubblica, cure primarie domiciliari e territoriali; infermiere di famiglia e comunità.

7. In fase di prima applicazione le Regioni e le Province Autonome possono attivare specifici corsi per la formazione degli infermieri di famiglia e di comunità, anche in collaborazione con gli Atenei o con enti pubblici o privati accreditati per lo svolgimento di attività formative ECM.

8. Le università possono riconoscere le attività formative svolte nell'ambito dei corsi regionali quali CFU ai fini del conseguimento del titolo universitario di cui al comma 5.

9. Gli infermieri di famiglia e di comunità in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge entro 24 mesi acquisiscono i titoli di cui al comma 6 o al comma 7.

10. Attraverso la formazione continua l'infermiere di famiglia e di comunità provvede a un costante aggiornamento e allo sviluppo personale e professionale.

11. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera a), dopo le parole: «pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «infermieri di famiglia e di comunità,»;

b) all'articolo 3-*quinquies*, comma 1, lettera b), dopo le parole: «medici di medicina generale» sono inserite le seguenti: «, degli infermieri di famiglia e di comunità»;

c) all'articolo 3-*quinquies*, comma 2, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «f-*bis*): attività o servizi di infermieristica di famiglia e di comunità»;

d) all'articolo 3-*sexies*, comma 2, dopo le parole: «uno dei pediatri di libera scelta» sono inserite le seguenti: «, uno degli infermieri di famiglia e di comunità»;

e) all'articolo 8, comma 1, lettera b-*bis*), dopo le parole: «dei pediatri di libera scelta,» sono inserite le seguenti: «degli infermieri di famiglia e di comunità,».

12. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

## **50.0.14**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 50-bis**

*(Proroga dei termini per le iscrizioni all'albo degli educatori professionali)*

1. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, nonché di conseguire risparmi di spesa, quanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono inseriti negli elenchi speciali a esaurimento degli educatori professionali degli ordini TSRM e PSTRP ovvero sono in possesso dei requisiti previsti all'articolo 1, comma 597, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, possono iscriversi entro il 31 dicembre 2024 all'albo degli educatori professionali di cui al decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, previo superamento di un esame di stato abilitante, fatta salva la compensazione dei debiti formativi.



2. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente."

### **50.0.15**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti il corpo docente universitario del settore concorsuale scienze infermieristiche)*

1. Al fine di garantire un ottimale insegnamento professionalizzante per gli studenti dei corsi di laurea afferenti al settore scientifico disciplinare Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche (MED/45), sono stanziati complessivi 18 milioni di euro, per gli anni 2024, 2025 e 2026, destinati a finanziare i bandi di selezione del corpo docente universitario relativamente ai profili appartenenti al settore scientifico-disciplinare MED/45, nel settore concorsuale scienze infermieristiche, in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Entro il 30 giugno 2024 si provvede alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.»

### **50.0.16**

[Manca](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Trattenimento in servizio dei docenti universitari in materie mediche e cliniche e dei dirigenti medici del SSN)*

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute, di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, di fronteggiare la carenza di medici specialisti di elevata professionalità, di assicurare la docenza nelle Scuole di Specializzazione e nelle Reti Formative, nonché di consentire l'attuazione dei progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, in deroga all'articolo 1, comma 18 della legge 4 novembre 2005, n. 230, e all'articolo 15-*nonies*, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, i professori universitari in materie mediche e cliniche e i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale in possesso di comprovata professionalità, che compiranno il settantesimo anno d'età nel corso dell'anno 2024, possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio, sino al 31 dicembre 2026."

### **50.0.17**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 50- bis (Valorizzazione del personale medico INAIL)**

1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, estende al suddetto personale tutti gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro;

2. Al personale medico di cui al comma 1 è riconosciuta l'indennità di esclusività di rapporto prevista per le corrispondenti figure professionali degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresi gli aumenti di cui al comma 407, art. 1, della legge 30 dicembre 2020, n.178;

3. Al fine di garantire l'efficace assolvimento dei compiti dell'Ente e di far fronte alla crisi degli organici, i Dirigenti Medici dell'Inail possono presentare, su base volontaria, domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel bilancio dell'INAIL, a decorrere dall'anno 2023, in aggiunta alle risorse da accantonare in applicazione dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura degli oneri derivanti dalla contrattazione nazionale relativa al triennio 2022-2024, è prevista un'apposita finalizzazione di euro 12.439.000 da destinare alla predetta contrattazione collettiva nazionale; "

### **50.0.18 (testo 2)**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50 inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Riconoscimento di un contributo per i medici di ruolo unico di assistenza primaria e dei pediatri e disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. In via sperimentale per il 2024, è riconosciuto un contributo *una tantum* pari a 150 euro, utilizzabile fino al 31 dicembre 2024, in favore dei medici di ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta e dei pediatri di libera scelta per l'acquisto di servizi o soluzioni digitali per la gestione degli studi professionali al fine di ridurre il carico burocratico, rendere più efficiente la comunicazione con i pazienti e per agevolare la diffusione di prestazioni base in telemedicina, quali ad esempio la televisita.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 1° aprile 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in misura non superiore a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

4. Per il 2025, al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro a valere sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2025, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

### **50.0.18**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Art. 50-bis**

*(Disposizioni per il potenziamento della prenotazione digitale delle visite mediche)*

1. Al fine di rendere più accessibile la possibilità dei cittadini di prenotare attraverso strumenti digitali le visite presso le Case della Comunità di cui al decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77, e gli studi medici, anche ove funzionalmente aggregati, dei Medici di medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, nonché nell'ottica di favorire il popolamento del Fascicolo Sanitario Elettronico con le prestazioni erogate sul territorio, per far fronte al fabbisogno di piattaforme di prenotazione digitale degli appuntamenti dei pazienti e di segreteria automatica dei medici, anche in modalità SaaS, è autorizzato un contributo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024 a valere

sull'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziato dall' articolo 1, comma 264, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nell'ambito delle risorse non ancora ripartite alle regioni e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. I trasferimenti in favore delle regioni e delle province autonome sono disposti sulla base di un piano dei fabbisogni predisposto e approvato nel rispetto dei parametri fissati con decreto del Ministro della salute da adottare entro il 31 gennaio 2024, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

### **50.0.19**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

#### **"Articolo 50-bis**

*(Rafforzamento infrastrutturale degli strumenti tecnologici della sanità digitale)*

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel PNRR in relazione al sub investimento 1.3.2 - Infrastruttura tecnologica del Ministero della Salute e analisi dei dati, modello predittivo per la vigilanza LEA - gli importi e i quantitativi massimi complessivi delle convenzioni quadro e degli accordi quadro stipulati dalla Consip S.p.A. per la sanità funzionali alla realizzazione delle condizionalità previste, e che non sono già stati oggetto di incremento, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, anche laddove sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le amministrazioni attuatrici degli interventi, in caso di raggiungimento dell'importo o del quantitativo massimo del lotto territoriale di riferimento, possono ricorrere ad altro lotto territoriale, previa autorizzazione del Ministero della salute nel caso degli enti territoriali."

### **50.0.20**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C. (limitatamente all'art, 50-ter)**

Dopo l'articolo inserire i seguenti:

#### **«Articolo 50 bis**

*(Finanziamento sportello di ascolto psicologico nelle scuole e nelle università)*

1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Il predetto finanziamento è destinato a finanziare presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, il servizio di assistenza, psicologica, psicoterapeutica e di counseling scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e counseling di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un team multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il team multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il team multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività: a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale; b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni; c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali; d) accede a tutte

le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del team multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento: a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante; b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico; c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo; d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni; e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti; f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale; g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio; h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare: a) il numero dei componenti del team multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti; b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali; c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento; d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020; e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza socio-sanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

### **«Articolo 50 - ter**

(Assistenza psicologica universitaria)

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata: a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.



Agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti articoli, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## **50.0.21**

**Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante**

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione del profilo professionale dell'Autista Soccorritore)*

1. È istituito il profilo professionale dell'Autista Soccorritore.

2. L'autista soccorritore è l'esclusivo operatore che, a seguito del conseguimento dell'attestato di qualifica rilasciato al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività di:

a) conduzione dei mezzi di soccorso sanitario provvisti di segnalatori di allarme acustico e visivo a luci lampeggianti blu e salvaguardia della sicurezza degli occupanti dei mezzi medesimi;

b) accertamento dell'efficienza e della sicurezza del veicolo di soccorso affidato;

c) conoscenza e corretto utilizzo delle attrezzature presenti a bordo delle ambulanze secondo le proprie competenze;

d) comunicazioni radio-telefoniche, utilizzo dei sistemi informatizzati di comunicazione;

e) lettura della cartografia, conoscenza e utilizzo dei sistemi di navigazione e di posizionamento globale (GPS);

f) comunicazione con la centrale operativa del SET-118 e altri mezzi di soccorso e con l'area di emergenza del pronto soccorso degli ospedali, secondo le proprie competenze;

g) comunicazione gestuale e luminosa con l'eliambulanza;

h) collaborazione nell'intervento, effettuato dalle postazioni mobili, in supporto al personale sanitario, ove presente, secondo le proprie competenze;

i) esecuzione dell'intervento di soccorso, effettuato dalle postazioni mobili, in eventuale assenza di personale sanitario, secondo le proprie competenze acquisite ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.

2. L'autista soccorritore presta la propria attività nel territorio nazionale in regime di dipendenza di aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere, di enti pubblici che svolgono servizi di soccorso e di trasporto sanitario anche al di fuori delle situazioni di emergenza o di coloro che operano nel servizio di trasporto sanitario di emergenza urgenza previsto dall'articolo 57 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3. Le attività dell'autista soccorritore sono rivolte alla logistica dell'intervento di emergenza secondo i piani e le direttive della centrale operativa del SET-118 di riferimento.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del fabbisogno del servizio sanitario regionale, regolamentano l'organizzazione dei corsi di formazione professionale, i requisiti per l'accesso ai medesimi corsi, l'organizzazione didattica con le relative materie di insegnamento e il relativo tirocinio, necessari ai fini del conseguimento dell'attestato di qualifica e del titolo abilitante all'esercizio della professione di autista soccorritore.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e di enti pubblici e privati convenzionati aventi articolazione regionale accreditati ai sensi del comma 6 del presente articolo.

6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di accreditamento degli enti pubblici preposti alle attività di soccorso.

7. Per l'accesso ai corsi di formazione professionale di autista soccorritore è richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado, il possesso della patente di guida da almeno tre anni e l'età anagrafica di cui all'articolo 115, comma 1, lettera e), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

8. Il corso di formazione per autista soccorritore per il servizio su mezzi di soccorso e di trasporto sanitario ha una durata complessiva di 600 ore, suddivise in 200 ore di teoria, 200 ore di esercitazione e 200 ore di tirocinio.

9. In relazione a particolari tipologie di impiego, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere ulteriori moduli riferiti a tematiche specifiche legate al territorio o alla tipologia di evento. Tali moduli non possono superare le 300 ore.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri di individuazione delle strutture presso le quali svolgere il tirocinio previsto dal corso di formazione di autista soccorritore.

11. Le attività di tirocinio sono svolte, sotto la guida di un autista soccorritore, presso le strutture e i servizi preposti all'emergenza sanitaria territoriale. Al termine del tirocinio, per ogni allievo è predisposta una scheda che documenta le attività svolte e attesta le capacità dimostrate.

12. La frequenza al corso di formazione è obbligatoria. Prima dell'effettuazione del corso di formazione, gli allievi sono sottoposti a una visita medica finalizzata alla certificazione dell'idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di autista soccorritore.

13. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti a una prova scritta, a una prova teorica e a una prova pratica, da parte di un'apposita commissione nominata dalla regione o dalla provincia autonoma, composta da cinque membri, di cui tre nominati dall'assessorato regionale o provinciale alle politiche della sanità e due dal direttore del SET-118 competente per territorio.

14. All'allievo che supera le prove di cui al comma 14 è rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma competente l'attestato di qualifica e il titolo abilitante di autista soccorritore valido su tutto il territorio nazionale.

15. Il conseguimento dell'attestato di autista soccorritore costituisce titolo abilitante all'esercizio della professione nelle forme previste dalla presente legge.

16. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono a istituire presso l'azienda sanitaria locale un registro pubblico degli autisti soccorritori.

20. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2».

## **50.0.22**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 50-bis**

*(Incremento dotazione fondo dei sistemi di videosorveglianza a tutela dei minori e degli anziani)*

1. Al fine assicurare la più ampia tutela a favore dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e garantire la più ampia tutela a favore delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, le dotazioni dei fondi di cui all'articolo 5-*septies*, commi 1 e 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono incrementate rispettivamente di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026 per garantire l'installazione di sistemi di videosorveglianza alle condizioni e modalità stabilite dai commi 2 e 3.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri e le modalità di accesso da parte delle scuole dell'infanzia statali e paritarie e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili alle risorse stanziare dall'articolo 5-*septies* del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, come incrementate dal comma 1 del presente articolo, tenuto conto, in ogni caso, dei fattori di rischio propri del contesto di riferimento, in ragione delle caratteristiche delle persone ospitate, della durata della permanenza e della specificità della struttura stessa; in ogni caso, hanno accesso prioritario alle risorse le strutture che, attraverso la presentazione di un idoneo progetto,

individuano la locazione dei sistemi di videosorveglianza nella struttura stessa e attestano l'espletamento di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori nonché l'adozione di modalità lavorative volte a prevenire il progressivo logoramento psico-fisico derivante dallo svolgimento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità; fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno accesso alle risorse i servizi educativi per l'infanzia, le scuole dell'infanzia statali e paritarie e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili che installano i sistemi di videosorveglianza nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle prescrizioni fissate dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi del comma 2;

b) i requisiti, le caratteristiche e gli standard di qualità dei sistemi di videosorveglianza;

c) i requisiti e gli obblighi dei soggetti installatori nonché gli obblighi di manutenzione e di verifica periodica del funzionamento dei sistemi.

3. Allo scopo di assicurare l'applicazione degli articoli 35, 36 e 58 del regolamento (UE) n. 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di videosorveglianza in alcuni casi di interesse pubblico, il Garante per la protezione dei dati personali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di carattere generale, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione alla tutela e al trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso con registrazione audio-video a colori nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e disabili. In ogni caso, le registrazioni audio-video effettuate dai sistemi di videosorveglianza sono automaticamente criptate e cifrate al momento dell'acquisizione e sono conservate per ventiquattro mesi. L'accesso alle registrazioni è vietato, salva la loro acquisizione da parte dell'autorità giudiziaria quando necessarie ai fini dell'accertamento, in sede penale, delle condotte di violenza, minaccia, maltrattamento o abuso a danno dei minori, anziani e disabili poste in all'interno dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata. Gli utenti e il personale dei servizi, delle scuole e delle strutture di cui al comma 1 hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 3, sulla loro conservazione nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, corrisponde al responsabile legale di ogni singola struttura.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **50.0.23**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

### **«Articolo 50-bis**

*(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)*

1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in



stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.

5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

8. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

## **50.0.24**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 50-bis**

*(Fondo per l'incentivo al consumo di prodotti biologici certificati da parte di donne in stato di gravidanza e bambini sino ai 3 anni)*

1. Per il periodo di imposta 2024 è riconosciuto un credito in favore dei nuclei familiari con donne in stato di gravidanza e bambini fino ai 3 anni di vita e con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n.159, non superiore a 10.000 euro annui per nucleo familiare, utilizzabile, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, per l'acquisto di prodotti alimentari biologici certificati.

2. Il credito di cui al comma 1, utilizzabile per nucleo familiare con donne in stato di gravidanza e con bambini fino a 3 anni di vita, è attribuito nella misura massima di 500 euro mensili per ogni nucleo familiare. La misura del credito è di 300 euro mensili per i nuclei familiari con la sola donna in stato di gravidanza.

3. Il credito di cui al comma 1 è riconosciuto alle seguenti condizioni, prescritte a pena di decadenza: a) le spese devono essere sostenute ogni mese a partire dall'attestazione dello stato di gravidanza per le madri e dalla nascita fino al terzo anno di vita per i bambini; b) il totale del corrispettivo deve essere documentato da fattura elettronica o documento commerciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nel quale è indicato il codice fiscale del soggetto che intende fruire del credito.

4. Il credito di cui al comma 1 è fruibile esclusivamente nella misura del 100 per cento, d'intesa con i fornitori presso i quali i prodotti biologici certificati sono acquistati, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto.



5. Lo sconto di cui al comma 4 è rimborsato ai fornitori dei prodotti biologici certificati sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di successive cessioni a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari. Il credito d'imposta non ulteriormente ceduto è usufruito dal cessionario con le stesse modalità previste per il soggetto cedente. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.388 e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Qualora sia accertata la mancata sussistenza anche parziale, dei requisiti che danno diritto al credito d'imposta, il fornitore dei prodotti biologici certificati e i cessionari rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in misura eccedente lo sconto applicato ai sensi del comma 4 e l'Agenzia delle entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente, maggiorato di interessi e sanzioni.

6. Il diritto ad usufruire dello sconto di cui al comma 4 è documentato tramite certificato medico che attesta lo stato di gravidanza della donna e dal certificato di nascita dei bambini. Copia di questi documenti deve essere consegnata ai fornitori dei prodotti biologici certificati che usufruiranno del credito d'imposta ed allegata alla relativa documentazione fiscale, con copia che attesta lo sconto applicato.

7. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale e previo parere dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità applicative dei commi da 1 a 5.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### **50.0.25**

[Bevilacqua](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza e tutela della salute delle donne in stato di gravidanza)*

1. Al fine di garantire la sicurezza e la tutela della salute delle donne in stato di gravidanza che hanno il domicilio o la residenza nelle isole minori, è erogato un contributo pari a 1.500 euro per sostenere le spese di trasporto, vitto e alloggio relative all'ultimo mese dalla data presunta o programmata del parto in un comune del territorio italiano dove la gestante dichiara di voler partorire.
2. Durante il periodo gestazionale qualora non fosse possibile per mancanza di attrezzature specifiche eseguire determinati esami specialistici nell'isola ma che risultano indispensabili per monitorare la salute del nascituro, la gestante ha diritto al rimborso delle spese sostenute in un altro comune del territorio italiano.
3. Gli esami di cui al comma 2 devono essere richiesti dal ginecologo della gestante e le spese devono essere certificate dall'azienda sanitaria locale che ha fornito le prestazioni sanitarie.
4. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo di cui al comma 1 e del rimborso delle spese di cui al comma 2, sono stabiliti nel limite complessivo di 3 milioni per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

### **50.0.26**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502")*

1. Al fine di garantire l'appropriatezza e la specificità delle prescrizioni di dispositivi acustici e di semplificarne le modalità di fornitura in conseguenza del processo di adattamento individuale alle specifiche esigenze del paziente in capo al professionista audioprotesista, gli ausili individuati con i codici riportati nell'Allegato 1 della presente legge sono inseriti nell'elenco 1 dell'allegato 5 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017.

2. Nell'elenco 2A del medesimo allegato 5 sono soppressi i codici riportati nell'allegato 1 alla presente legge.

3. Con decreto del Ministero della Salute, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base di un accordo con le associazioni maggiormente rappresentative delle aziende e dei professionisti audioprotesisti riconosciute dal Ministero della Salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, vengono definite le modalità per la fornitura dei dispositivi acustici di cui all'Allegato 1 e delle relative prestazioni professionali.

4. Fino alla data di approvazione del decreto di cui al comma 3, e comunque fino alla pubblicazione del nuovo Nomenclatore tariffario relativo al DPCM 12 gennaio 2017, per le modalità di erogazione delle prestazioni e degli ausili di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 27 agosto 1999 n. 332."

*Conseguentemente aggiungere il seguente:*

«Allegato 1;

Codici di dispositivi acustici

22.06.00 ausili per udito

22.06.09 apparecchi acustici ad occhiale

22.06.09.003/006/009/012

22.06.15 apparecchi acustici retro auricolari

22.06.15.003/006/009/012

Apparecchi acustici digitali

2206.15.018 per minori

22.06.15.021 per adulti

Accessori auricolari

Accessori per via aerea 22.06.91.103; 22.06.91.106

Accessori per via ossea 22.06.91.109; 22.06.91.115; 22.06.91.121».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «78 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## **50.0.27**

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 50-bis.**

*(Credito d'imposta a favore dell'attività fisica adattata)*

1. Il credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attività fisica adattata di cui al comma 737 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto, nel limite nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## **50.0.28**

[Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni in materia di Fibromialgia)*

1. Al fine di garantire un alto livello di tutela della salute, nonché di migliorare le condizioni di vita delle persone che ne sono affette la fibromialgia o sindrome fibromialgica è riconosciuta come malattia cronica invalidante.

2. La fibromialgia dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute individua, con proprio decreto, i criteri oggettivi per l'identificazione dei sintomi e delle condizioni cliniche della fibromialgia ai fini del suo inserimento tra le malattie invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al comma 2, individuate dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, nonché ai fini dell'accesso al telelavoro e agli adattamenti ragionevoli in ambiente di lavoro da parte del malato.

4. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, per la definizione dei relativi protocolli terapeutici, dei presidi farmacologici convenzionali e non convenzionali e dei presidi riabilitativi idonei, nonché per la rilevazione statistica dei soggetti affetti dalla fibromialgia.

5. Le regioni individuano, con provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, all'interno delle strutture sanitarie pubbliche operanti nel territorio, le reti dedicate ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali per il malato, da svolgere negli ambulatori fibromialgia in regime ambulatoriale o di day hospital con l'intervento di équipe multidisciplinari e interdisciplinari, per la formulazione di una diagnosi certificata e la predisposizione di un piano personalizzato di cura e riabilitazione, volto ad un sufficiente controllo della sintomatologia clinica e al mantenimento di un sufficiente grado di autonomia funzionale.

7. Con decreto del Ministro della salute è istituito il Registro nazionale della fibromialgia. Il Registro è destinato alla raccolta e all'analisi dei dati clinici riferiti a tale malattia, mediante l'apporto di competenze multidisciplinari e la partecipazione delle associazioni nazionali di malati iscritte al Registro nazionale del Terzo settore. Nel Registro sono raccolti e aggiornati i dati epidemiologici necessari a definire l'incidenza della fibromialgia in Italia, quelli relativi all'intervallo temporale tra l'esordio della sintomatologia e la diagnosi e quelli riguardanti gli esiti dell'attività di cura e riabilitazione per consentire la valutazione dell'efficacia degli interventi terapeutici e dei loro effetti di carattere socio-economico.

8. Il Ministero della salute predispone idonei corsi di formazione, aperti anche alle organizzazioni di volontariato che si occupano della fibromialgia, da inserire nel programma nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per la diagnosi e per i relativi protocolli terapeutici della patologia.

9. Il Ministero della salute, d'intesa con le regioni, avvalendosi degli enti del Servizio sanitario nazionale e del Ministero dell'università e della ricerca, promuove bandi annuali di ricerca finalizzati a identificare le basi patogenetiche della malattia per favorirne la prevenzione, promuovendo un approccio biopsicosociale che consenta di pervenire a diagnosi precoci e oggettive di malattia e a sostenere la ricerca di terapie innovative e dei migliori percorsi assistenziali.

10. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute stipulano accordi con le associazioni imprenditoriali per favorire l'accesso e il mantenimento al lavoro delle persone affette da fibromialgia e all'attività telelavorativa nelle forme del lavoro a distanza o del telelavoro domiciliare, nonché l'applicazione di accomodamenti ragionevoli presso la sede di lavoro, che siano compatibili con la funzionalità dell'impresa e con la qualità del servizio fornito.

11. Il Ministero della salute, promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione della popolazione sulle problematiche relative alla fibromialgia dirette in particolare a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale nonché ai centri nazionali e agli ambulatori specialistici, al fine di favorire una diagnosi precoce e corretta.

12. Per le finalità di cui ai commi da 1 a 11 è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

## **50.0.29**

**Sbrollini, Paita**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo in favore dei malati fibromialgici)*

1. Nelle more del riconoscimento della Fibromialgia come malattia invalidante e del suo inserimento tra le malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, a decorrere dal 1 gennaio e fino al 31 dicembre 2024, i malati di fibromialgia, diagnosticata da strutture appartenenti al servizio sanitario nazionale pubblico, è riconosciuto un contributo massimo pari ad euro 1.000 annui, a fronte delle spese sostenute per le cure della loro patologia.

2. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la cura delle fibromialgie, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il 2024.. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della Salute, con proprio decreto, individua le spese ammissibili per la concessione del contributo e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.30**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia)*

1. Al fine di proseguire lo studio, la diagnosi e la cura della fibromialgia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 972, della legge n. 234 del 2001 è rifinanziato con 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.31**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Misure in materia di contrasto alla ludopatia e agli altri disturbi correlati al gioco d'azzardo)*

1. Al fine di contrastare il gioco d'azzardo patologico, la dipendenza e le forme di ludopatia, a decorrere dall'anno 2024, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 maggio 2024, adottano un programma di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi correlati al gioco d'azzardo. Al tal fine l'erogazione dei servizi di sostegno psicologico volti ad assicurare le finalità di cui al periodo precedente rientrano nei livelli di assistenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e, in particolare, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) rafforzare i servizi di neuropsichiatria per il contrasto alla ludopatia per tutte le fasce d'età, potenziando l'assistenza ospedaliera e l'assistenza territoriale, con particolare riferimento all'ambito semiresidenziale;

b) potenziare l'assistenza sociosanitaria alle persone che presentino particolari forme di dipendenza o disturbi correlati al gioco d'azzardo;

c) potenziare l'assistenza per il benessere psicologico individuale e collettivo, anche mediante l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia in assenza di una diagnosi di disturbi mentali, e per affrontare situazioni di disagio psicologico, depressione e ansia correlate al gioco d'azzardo.

2. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzata al reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali secondo le modalità previste dall'articolo 33, commi 1 e 3, del decreto-legge 25



maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Conseguentemente le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 1, commi 290 e 291, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riportate nelle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla medesima legge n. 234 del 2021, sono incrementate degli importi indicati, rispettivamente, nelle tabelle A e B allegate al presente decreto.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e per le finalità di cui al comma 1, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo è stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entità dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.. Le risorse determinate al comma 4 per le finalità di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il decreto di cui al presente comma.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2. Ai relativi finanziamenti accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente.

### **50.0.32**

[Rojc, Lorenzin](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

1. L'Inail, nell'ambito delle risorse ordinarie destinate alle attività di prevenzione secondaria dei tumori professionali, al monitoraggio dell'utilizzo delle sostanze cancerogene e alla ricerca epidemiologica e ALLA realizzazione dei registri nazionali dei tumori professionali, contribuisce alle attività delle Asl e delle Regioni necessarie per l'adempimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In particolare, l'Inail:

a) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre finanziariamente alle attività della sorveglianza sanitaria dei soggetti esposti e già esposti all'amianto e alle sostanze cancerogene e contribuisce alla realizzazione di una banca dati omogenea sul territorio nazionale in tutte le Asl e Regioni, rendendo i dati disponibili agli operatori del SSN in tempi immediati;

b) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 243 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre finanziariamente al monitoraggio e alla gestione della banca dati delle aziende e dei lavoratori esposti alle sostanze cancerogene e dei dati dei libretti sanitari in stretta collaborazione con le strutture sanitarie preposte delle Asl , rendendo disponibili tali dati agli stessi in tempo reale;

c) in ottemperanza a quanto stabilito all'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concorre dal punto di vista finanziario alle attività delle Asl e dei Centri Operativi Regionali (COR) e dal punto di vista tecnico a garantire la omogeneità delle metodiche di monitoraggio e classificazione epidemiologica dei tumori professionali rendendo disponibili in tempi immediati i dati raccolti agli operatori del SSN.

2. Con decreto del Ministro della Salute, d'intesa con i Ministri del Lavoro, dell'Economia, con la Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.»

### **50.0.33**

[Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Disposizioni concernenti l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie)*

1. Al fine di prevenire la trasmissione di agenti patogeni emessi attraverso aerosol respiratori, in attuazione di quanto disposto dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, nel periodo di diffusione dell'influenza stagionale, dal 30 novembre al 28 febbraio di ogni anno, e altresì, nelle fasi di allerta, pandemiche e interpandemiche, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità se il dispositivo è di ostacolo a tale comunicazione.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza semestrale, il Ministero della salute, fornisce indicazioni operative per l'attuazione del comma 1 anche sulla base della verifica dei dati epidemiologici relativi al periodo di influenza stagionale e delle emergenze pandemiche.

4. I responsabili delle strutture di cui al presente articolo sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

5. In caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro duecento.

6. Per l'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.»*

**50.0.34**

**Zambito**

Dopo l'articolo 50 aggiungere il seguente:

**"Art. 50 bis**

*(Istituzione di un presidio socio-sanitario in ciascun plesso scolastico e istituto scolastico paritario)*

1. Presso ciascun istituto comprensivo pubblico e paritario è istituito un presidio socio-sanitario con modalità tali da garantire la presenza di un'equipe multidisciplinare comprensiva oltre che del personale medico ed infermieristico anche dello psicologo e dell'assistente sociale volto a fornire un adeguato supporto agli studenti e al personale scolastico finalizzato a:

a) contrastare l'evasione scolastica;

b) prevenire fenomeni di bullismo e cyberbullismo in tutte le sue forme;

c) educare alla legalità, all'inclusione, al rispetto e contro la violenza di genere;

d) facilitare un corretto rapporto scuola-famiglie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, sono ripartire le risorse di cui al presente comma tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

**50.0.35**

Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante

**Inammissibile C.***Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 50-bis***(Istituzione delle Pancreas Units per la cura dei tumori del pancreas, disposizioni in materia di prevenzione e diagnosi precoce e istituzione di un Fondo per la ricerca)*

1. Al fine di garantire ai pazienti affetti da tumore al pancreas le migliori cure con l'approccio multidisciplinare più completo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono le *Pancreas Units*, centri specializzati nella cura dei tumori del pancreas.
2. Il Ministro della salute, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, e previo parere del Consiglio superiore di sanità, definisce, con proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida al fine di:
  - a) stabilire criteri di volume minimo di prestazioni e specifici servizi clinici da erogare;
  - b) stabilire criteri standard e bacino di utenza per la realizzazione delle *Pancreas Units* presso le aziende ospedaliere territoriali in modo da coprire tutte le aree del territorio nazionale;
  - c) stabilire i criteri per determinare le competenze professionali del *team* multidisciplinare con riferimento al tumore e alle altre neoplasie pancreatiche al fine di garantire un'assistenza completa al paziente oncologico nel processo di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione;
  - d) determinare percorsi integrati multidisciplinari e cure personalizzate al fine di ottimizzare il percorso diagnostico terapeutico.
3. Il Ministero della salute, promuove campagne di sensibilizzazione a carattere nazionale e regionale sulle problematiche sulla diagnosi precoce del tumore al pancreas e sono dirette, in particolare, a diffondere una maggiore conoscenza dei sintomi della malattia e a promuovere il ricorso al medico di medicina generale e ai medici specialisti al fine di favorire una diagnosi precoce.
4. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal tumore al pancreas a decorrere dall'anno 2024, da destinare alle *Pancreas Units* di cui al presente articolo per la promozione della ricerca scientifica sulla malattia per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
5. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo di cui al comma 4.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -3.000.000  
 2025: - 3.000.000  
 2026: - 3.000.000

**50.0.36**

Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 50-bis.***(Disposizioni in materia di prevenzione del melanoma cutaneo)*

1. Al fine di potenziare le attività di sensibilizzazione e prevenzione del melanoma cutaneo, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 , 2025 e 2026.
2. Con l'obiettivo di realizzare campagne informative di sensibilizzazione e di prevenzione del melanoma cutaneo, anche tramite l'utilizzo della rete internet e delle reti sociali telematiche, il Ministero della salute, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, può promuovere azioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di effettuare una visita dermatologica almeno una volta l'anno, per informare sull'importanza dell'individuazione del fototipo, necessaria ai fini dell'individuazione dei profili di rischio di ciascun soggetto, per informare sull'importanza dell'autoesame e dello screening e per assicurare un'adeguata formazione dei professionisti sanitari sul melanoma cutaneo.
3. Al fine di favorire la diagnosi precoce del melanoma cutaneo, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano campagne di screening dermatologico per i soggetti considerati più a rischio, tenendo conto di molteplici fattori e

criteri come definito dal decreto ministeriale di cui al comma 4.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definisce, con proprio decreto le modalità di attuazione delle campagne informative di cui comma 2 e individua le categorie di popolazione a cui sottopone in via prioritaria l'esame di valutazione dermatologica e le procedure di attuazione delle campagne di screening di cui al comma 3, nonché le modalità di riparto tra le regioni e province autonome del fondo di cui al comma 1.

5. A decorrere dal 2024, ogni 13 maggio, è istituita la "Giornata nazionale per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo". In occasione della Giornata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le istituzioni nazionali, nell'ambito delle rispettive competenze, in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con gli enti locali, con le aziende sanitarie, con le amministrazioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado e con il coinvolgimento delle associazioni e degli operatori di settore, possono organizzare iniziative, quali incontri, dibattiti, conferenze e visite gratuite per la sensibilizzazione e la prevenzione del melanoma cutaneo.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000.

### **50.0.37**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Screening nazionale per l'individuazione della Malattia Renale Cronica)*

1. Al fine di garantire una diagnosi tempestiva della Malattia Renale Cronica, in via sperimentale per il triennio 2024-2026, è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per la realizzazione di un programma di screening della patologia rivolto alla popolazione di età superiore ai diciotto anni, che presenti almeno una patologia tra diabete mellito, ipertensione arteriosa, malattia cardiovascolare o cerebrovascolare, obesità, attraverso il coinvolgimento su base volontaria delle farmacie pubbliche e private aperte al pubblico.

2. Con decreto del Ministro della Salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce della MRC e per la conoscenza del programma di cui al comma 1.

4. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **50.0.38**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione del Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono l'inserimento del servizio di assistenza psicologica all'interno delle aziende ospedaliere per i malati oncologici e i *caregiver*, per i medici specializzati in oncologia e per gli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia mediante:



a) l'attivazione di un modello organizzativo nella rete oncologica regionale che preveda l'approccio multidisciplinare e multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia;

b) la presenza dello psico-oncologo nell'équipe multidisciplinare e multiprofessionale nei percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai *Tumor Board* e ai *Multidisciplinary Team*, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del *follow-up*.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvedono a individuare specifici interventi formativi in psico-oncologia rivolti agli psico-oncologi, ai medici specializzati in oncologia e agli operatori sanitari operanti nei reparti di oncologia.

3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per la promozione dei servizi di psico-oncologia nella rete oncologica delle aziende ospedaliere con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

4. Il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 2.000.000;

2025: - 2,000.000;

2026: - 2.000.000.

### **50.0.39**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, in collaborazione con le aziende sanitarie e con il coinvolgimento del volontariato e degli enti del Terzo settore, i centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson finalizzati ad assicurare la socializzazione, accoglienza e sostegno delle abilità residue delle persone coinvolte e monitorare gli stadi di avanzamento della malattia e rallentare l'evoluzione della stessa attraverso la stimolazione cognitiva.
2. Ai centri sollievo è attribuita la funzione di presa in carico dei bisogni della famiglia nel suo complesso attraverso l'assistenza alla persona coinvolta che viene seguita da figure professionali socio-sanitarie e volontari adeguatamente formati.
3. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per l'istituzione dei centri sollievo a favore delle persone affette da demenza degenerativa, morbo di Alzheimer e morbo di Parkinson con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

### **50.0.40**

[Mazzella](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Istituzione del Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito il Fondo per i malati affetti dal morbo di Parkinson a decorrere dall'anno 2024, da destinare alla promozione della ricerca scientifica sulla malattia di Parkinson e sindromi neurologiche correlate per scoprire le cause di insorgenza, trovare cure adeguate e migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti.
2. Il Fondo nazionale ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000  
2025: - 2.000.000  
2026: - 2.000.000

#### **50.0.41**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50- bis.**

*(Istituzione del Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo nazionale per la vulvodinia e per la neuropatia del pudendo, di seguito denominato «Fondo nazionale», al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulla vulvodinia e sulla neuropatia del pudendo nonché al fine di permettere una valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale.

2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno gli anni 2024-2025 e di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Il Ministro della Salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalità per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al presente articolo, prevedendo che un importo pari ad almeno il 50 per cento del predetto Fondo è destinato alla ricerca scientifica».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 1.000.000;  
2025: - 1.000.000;  
2026: - 2.000.000.

#### **50.0.42**

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 50-bis.**

*(Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizzati al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Il Fondo di cui al comma 1 è finanziato per 150 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

**50.0.43**

Castellone, Mazzella, Pirro, Patuanelli, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo, denominato "*Fondo per il contrasto all'antibiotico resistenza*", con una dotazione di 150 milioni di euro annui, per il concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto di antibiotici ospedalieri e identificati come "reserve" sulla base del sistema di classificazione "AWARE" sviluppato dall'OMS e contenuti all'interno della "WHO Essential Medicines List (EML)" che sono indirizzati al contrasto dell'antibiotico resistenza nelle infezioni con limitate o assenti opzioni di cura.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono versate in favore delle regioni in relazione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui allo stesso comma secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano nazionale sanitario, ai sensi dell'articolo 1, comma 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.»

**50.0.44**

Sbrollini, Paita

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Fondo in materia di ricerca clinica sperimentale)*

1. Al fine di finanziare progetti di ricerca clinica sperimentale in linea con le finalità diagnostiche e terapeutiche di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione di 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

**50.0.45**

Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Screening nazionale per l'individuazione della fibrosi cistica)*

1. Al fine di garantire l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica in via sperimentale per il triennio 2024-2026, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per la realizzazione di un programma di screening.

2. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce le modalità e i criteri per messa in atto di modelli sperimentali, di screening del portatore sano per l'identificazione precoce del rischio di fibrosi cistica.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**50.0.46**

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per progetti di ricerca dedicati ad attività di diagnosi del cancro alla prostata tramite AI)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di migliorare l'attività del personale sanitario, è riconosciuto un contributo diretto alla spesa dedicato alle imprese che elaborano progetti di ricerca, in partenariato con le aziende sanitarie territoriali, che prevedano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'attività di segmentazione automatica degli organi inquadrati dalla PET PSMA finalizzata a dimensionare con esattezza le masse tumorali della proposta.

2. Per le finalità di cui al comma 1 nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Con decreto del Ministero della salute da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.47**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

**"Art. 50-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e ampliare la platea di volontari per l'attività di screening relativa alla diagnosi del cancro al polmone, il fondo di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogato anche per l'anno 2024.

2. La spesa autorizzata per il fondo di cui al comma 1 è incrementata di un milione di euro per l'anno 2024. Tali risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute di cui al comma 10-septies dell'articolo 34 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete Italiana Screening Polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.48**

[Zampa](#), [Manca](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**"50-bis.**

*(Disposizioni in materia di potenziamento dell'attività di screening polmonare)*

1. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e di ampliare la platea di volontari per l'attività di *screening* relativa alla diagnosi del cancro al polmone, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per l'anno 2024. Le risorse sono ripartite secondo i criteri già fissati dal decreto del Ministero della salute 8 novembre 2021, adottato ai sensi del comma 10-septies del citato articolo 34, sulla base del numero dei soggetti aggiuntivi da reclutare e per l'incremento del numero dei centri costituenti la Rete italiana screening polmonare allo scopo di garantire la più ampia copertura sul territorio nazionale.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 204, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**50.0.49**

[Pirro](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**«Articolo 50-bis***(Disposizioni concernenti lo screening polmonare)*

1. Al fine di potenziare l'attività di screening polmonare su tutto il territorio nazionale, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è incrementata di un milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

**50.0.50**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Misure a sostegno della ricerca per lo studio delle cause di infertilità e sterilità da inquinamento ambientale)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate allo studio del crescente aumento della infertilità e della sterilità dovute a fattori di inquinamento ambientale ed al fine di promuovere apposite campagne di prevenzione rivolte agli adolescenti, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000.

**50.0.51**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis**

*(Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV)*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968.
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al comma 1.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 e a 41,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**50.0.52**

[Zambito, Zampa, Camusso, Furlan](#)

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

**"50-bis.**

*(Misure in materia di prevenzione del virus da epatite C (HCV))*

1. In via sperimentale, per il biennio 2024-2025, al fine di prevenire, eliminare ed eradicare il virus da epatite C (HCV), è garantito uno *screening* gratuito per i nati negli anni dal 1948 al 1968. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione dello *screening* di cui al presente comma.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **50.0.53**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazioni di emoderivati)*

1. Ai soggetti emofilici danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992 n.210 e successive modificazioni o, se deceduti, ai loro eredi, che non hanno percepito alcuna somma a titolo di risarcimento danni, né in via giudiziale, né ai sensi di transazioni o eque riparazioni, è riconosciuto un ulteriore indennizzo, comprensivo dell'indennità integrativa speciale, consistente in un assegno *una tantum* di euro 200.000, nel limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026»*

### **50.0.54**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti i soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti)*

1. Ai soggetti danneggiati da trasfusione con sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o ai loro eredi che hanno beneficiato dell'equa riparazione prevista dall'articolo 27-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è riconosciuto un ulteriore assegno pari a 100.000 euro, nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **50.0.55**

[Paita, Sbröllini](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Modalità di finanziamento delle disposizioni relative al piano nazionale delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175)*

1. All'articolo 9 della legge 10 novembre 2021, n. 175, il comma 4 è sostituito dai seguenti:

«4. Per la realizzazione degli obiettivi e degli interventi pertinenti nel settore delle malattie rare, di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-bis. Con decreto del Ministro della Salute, da emanarsi entro il primo febbraio di ogni anno, sono stabilite le modalità di ripartizione del fondo di cui al comma 4 e di assegnazione delle risorse alle amministrazioni interessate».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.56**

Sbrollini, Paita

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà per le persone affette da malattie rare di cui all'articolo 6 della legge 10 novembre 2021, n. 175)*

1. All'articolo 6, comma 1 della legge 10 novembre 2021, n. 175, le parole "1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2022", sono sostituite dalle seguenti: "1 milione di euro per gli anni 2022 e 2023 e 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.57**

Paita, Enrico Borghi, Renzi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato '*Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**50.0.58**

Paita, Sbrollini, Spagnolli, Patton

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato '*Fondo per i test di Next-Generation Sequencing per la diagnosi delle malattie rare*', con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al potenziamento dei test di Next- Generation Sequencing di profilazione genomica come indagine di prima scelta o come approfondimento diagnostico nelle malattie rare per le quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, o nei casi sospetti di malattia rara non identificata. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **50.0.59**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 50-bis.**

*(Incremento Fondo per i Test di Next-Generation Sequencing)*

1. Al fine di consentire il potenziamento dei test di Next Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **50.0.60**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Contributo a sostegno delle associazioni ADMO, AIPAMM e AIMAC)*

1. Al fine di sostenere le attività di promozione sociale, divulgazione scientifica e informativa delle associazioni, è riconosciuto un contributo di 100.000 euro per l'anno 2024 per ciascuna delle seguenti associazioni: Associazione Donatori di Midollo Osseo (ADMO), Associazione Italiana Pazienti con Malattie Mieloproliferative (AIPAMM) e Associazione Italiana Malati di Cancro (AIMAC).

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99,7 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

### **50.0.61**

[Guidolin](#), [Pirro](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Fondo per l'Alzheimer e le demenze)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -15.000.000

2025: - 15.000.000

2026: - 15.000.000

### **50.0.62**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi)*



1. Al fine di perseguire l'obiettivo della promozione della salute globale e di sistemi sanitari più resilienti nei Paesi in via di sviluppo, è stanziato un contributo a favore del Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la malaria e la tubercolosi, pari a 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024», con le seguenti: «1 milione di euro per l'anno 2024, 1 milione di euro per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».*

### **50.0.63**

[Mazzella, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni concernenti le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Al fine di rafforzare le funzioni terapeutico-riabilitative e socio-riabilitative in favore di soggetti affetti da patologie psichiatriche, autrici di reati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per implementare la capienza e il numero delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per ciascuno degli 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»*

### **50.0.64**

[Zampa](#)

**Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:**

#### **«Art. 50-bis**

**(Fondazione EBRI)**

**1. Alla Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), costituita nel 2002 per volontà del Premio Nobel Senatrice Rita Levi-Montalcini ed attiva nella ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, è concesso un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026. Ai relativi oneri pari ad 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."**

### **50.0.65**

[Paita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Deducibilità delle erogazioni liberali a favore della ricerca scientifica)*

1. A decorrere dall'anno 2024, le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore delle fondazioni individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del trenta per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 200.000 euro annui.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 52 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

### **50.0.66**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile)*

1. Al fine di sensibilizzare e diffondere circa l'importanza di misure igieniche e di prevenzione sanitaria, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione il "Fondo per la tutela, la promozione e la protezione dell'igiene femminile" con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado del sistema nazionale di istruzione e formazione provvedono all'installazione di distributori gratuiti di prodotti per la protezione dell'igiene femminile.

*Conseguentemente, alla Tabella A , voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024; - 3.000.000;

2025: - 3.000.000;

2026: - 3.000.000.

**50.0.67**

[Pirro, Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis.**

*(Disposizioni per l'ammissione degli atleti con difetti del metabolismo e intolleranze alimentari nelle Forze armate e di polizia)*

1. I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico e le intolleranze ad alimenti non possono essere motivo di esclusione ai fini dell'arruolamento degli atleti nelle Forze armate e nelle Forze di polizia.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ciascun Ministero interessato adotta i provvedimenti di competenza al fine di adeguare la propria normativa al principio previsto dal comma 1".

**50.0.68**

[Pirro, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Disposizioni in materia di assistenza sanitaria aziendale)*

1. È nulla qualunque pattuizione o clausola che, nei contratti di assicurazione sanitaria a beneficio del lavoratore stipulati fra datori di lavoro e imprese assicuratrici, obbliga i lavoratori ad avvalersi di professionisti e strutture convenzionate con le imprese assicuratrici. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Le previsioni contenute nelle clausole nulle sono sostituite di diritto da previsioni che consentono al lavoratore assicurato di avvalersi delle prestazioni di un professionista o una struttura non convenzionata con le imprese assicuratrici e di ricevere il rimborso del corrispettivo pagato o di parte di questo.

2. Il rimborso del corrispettivo pagato dal lavoratore a favore di un professionista o struttura non convenzionati non può essere inferiore a quello previsto dall'impresa assicuratrice per il medesimo tipo di prestazione in caso di tutela assicurativa diretta, fermi restando i massimali e i limiti contrattualmente previsti. Qualunque clausola o pattuizione contraria a quanto disposto dal primo periodo è nulla. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

3. La presente disposizione si applica ai nuovi contratti di assicurazione, ai rinnovi contrattuali e, in ogni caso, diviene operativa decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

**50.0.69**

[Nicita](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

1. Al fine di concludere le procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del nuovo complesso ospedaliero di Siracusa, di cui all'articolo 42-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, al fine di tener conto dell'aumento dei costi derivanti dall'incremento dei prezzi per le opere pubbliche e della sua variante progettuale, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione destinate agli interventi di sanità pubblica, il Dipartimento della Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri integra l'accordo stipulato dal Ministro della salute e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, con un impegno di spesa aggiuntivo pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2024."

**50.0.70**

[Meloni, Nicita](#)

Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:

**"Art. 50-bis**

*(Deroga in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera per le regioni insulari)*

1. Al fine di dare attuazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, la normativa in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui al decreto ministeriale 2 aprile 2015, n. 70, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia possono applicarla in misura flessibile fino a un 20 per cento rispetto ai parametri ivi previsti. Gli eventuali ulteriori costi sono a carico dei bilanci delle suddette Regioni e non comportano oneri a carico del Fondo sanitario nazionale."

**50.0.71**

[Bevilacqua, Loreface, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Disposizioni concernenti l'assistenza psicologica dei residenti nell'isola di Lampedusa)*

1. Al fine di garantire l'assistenza e il benessere psicologico individuale e collettivo dei residenti nell'isola di Lampedusa, in considerazione della posizione geografica come isola di frontiera e punto di approdo di continui flussi migratori internazionali, è erogato un contributo pari a 400 euro *una tantum* per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi.

2. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo nel limite complessivo di 1 milione di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»

**50.0.72**

[Bevilacqua, Loreface, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 50-bis**

*(Contributo cure oncologiche in favore dei residenti nelle isole minori)*

1. Ai soggetti residenti nelle isole minori affetti da una patologia oncologica che devono recarsi in una azienda sanitaria o ospedaliera del territorio italiano per esami clinici e strumentali, visite

specialistiche e terapie chemioterapiche hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 1.500 euro.

2. Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo, sono stabiliti, nel limite complessivo di 5 milione di euro per l'anno 2024, con decreto del Ministro della salute da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.»*

### **50.0.73**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Pirro](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Monitoraggio sanitario dell'inquinamento atmosferico)*

1. Il Sistema Sanitario Nazionale promuove l'attività di sorveglianza epidemiologica e prevenzione secondaria nelle aree geografiche che presentano il superamento dei limiti di concentrazione definiti dal Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 con riferimento alle patologie con accertata evidenza ad esposizione ambientale. Per le finalità di cui al precedente periodo si autorizza una spesa pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attuative dell'attività di cui al comma 1, nonché le patologie con accertata evidenza di esposizione ambientale.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **50.0.74**

[Sironi](#), [Maiorino](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Istituzione del Garante Nazionale dei Diritti degli Animali).*

1. È istituito presso la Presidenza Consiglio dei ministri il Garante Nazionale dei Diritti degli Animali al fine di assicurare, su tutto il territorio nazionale, il benessere degli animali e una migliore convivenza di questi nella società.

2. Il Garante ha il compito di:

a) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di rispetto e tutela dei diritti degli Animali, anche con riferimento alle scuole di ogni ordine e grado;

b) segnalare al Consiglio dei Ministri, alle Camere e alle pubbliche amministrazioni l'opportunità di adottare provvedimenti legislativi e regolamentari in materia di tutela dei diritti degli Animali, ivi compresa - previa ricognizione dello status dei sistemi ad oggi in essere - l'istituzione, sulle 24 ore, di un servizio coordinato per la raccolta ed il primo soccorso degli animali in difficoltà, anche nelle aree urbane, qualora privi di proprietario o persona accudente;

c) promuovere e sostenere iniziative ed interventi volti a garantire la sopravvivenza delle specie animali e il rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza;

d) ricevere segnalazioni e reclami da chiunque venga a conoscenza di atti o comportamenti lesivi dei diritti degli animali e denunciare o segnalare all'Autorità Giudiziaria fatti o comportamenti configurabili come reati;

e) richiedere interventi di prevenzione e repressione dei reati e illeciti amministrativi contro gli animali e controlli sul territorio ai Servizi Veterinari delle ASL, agli organi di polizia giudiziaria, alle Guardie Zoofile, e a tutti gli altri Enti preposti;

f) curare rapporti di scambio, studio e ricerca con organismi operanti nell'ambito della tutela e della salvaguardia degli Animali;

g) costituirsi parte civile, nei modi e nelle forme previsti dalla legge, nei giudizi concernenti i reati di cui agli articoli 638, 727, 727-bis e 733-bis del codice penale; i proventi derivanti dall'applicazione di questa lettera sono impiegati ai sensi del presente articolo;



h) fornire supporto alla formazione e all'attività delle guardie volontarie e può richiedere alle amministrazioni competenti la rimozione di eventuali ostacoli che impediscono o rallentano il raggiungimento di tali obiettivi;

i) ispezionare di propria iniziativa, anche con l'ausilio delle forze di polizia e del personale dei servizi veterinari delle ASL, strutture, luoghi, aziende e qualsiasi luogo di concentrazione di animali inclusi canili, allevamenti, scuderie, circhi, zoo, acquari, mostre itineranti, stabulari e laboratori per la sperimentazione animale;

j) indagare sulle criticità delle importazioni illegali e sulla diffusione di esemplari senza alcun controllo sanitario;

k) presentare al Consiglio dei Ministri una relazione annuale pubblica sull'attività svolta e sullo stato di attuazione della direttiva (CEE) n.86/609 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o altri fini scientifici, e della normativa nazionale e regionale relativa alla protezione degli animali, nonché quella relativa alla protezione degli animali d'affezione e alla prevenzione del randagismo;

l) presentare alla Corte dei conti una relazione annuale pubblica sulle attività di controllo nella gestione della spesa pubblica e dei finanziamenti erogati da Regioni, Province e Comuni, in ordine alle materie di tutela degli animali;

3. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede a fornire adeguate risorse umane e strumentali, nell'ambito della dotazione del Consiglio stesso, senza maggiore o ulteriori oneri per le finanze pubbliche. Il Garante si avvale di un ufficio di diretta collaborazione composto da cinque membri, esperti e consulenti con comprovata competenza nel campo dei diritti e della tutela degli animali, nominati dal Garante stesso. Il garante può altresì avvalersi del supporto delle associazioni

animaliste riconosciute ai sensi dell'art. 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento transitorie del codice penale.

4. Il Garante dura in carica 5 anni ed è nominato dal Consiglio dei Ministri su indicazione del Ministero della Salute, sentite le Commissioni Parlamentari competenti, tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore ai sessantacinque anni;

b) diploma di laurea;

c) possesso di comprovata esperienza, almeno quinquennale, maturata attraverso collaborazioni con le forze dell'ordine, i servizi veterinari delle Asl, i Ministeri competenti e le associazioni di volontariato, nell'ambito di attività rivolte alla tutela dei diritti degli animali.

5. La carica di Garante è incompatibile con impieghi nella Pubblica Amministrazione; coloro che si trovano nella predetta condizione, all'atto dell'accettazione della nomina, devono rinunciare all'impiego nella pubblica amministrazione ovvero essere posti in aspettativa o fuori ruolo per la durata del mandato. Il Garante può essere revocato per gravi violazioni di legge dal Consiglio dei Ministri.

6 Al Garante è corrisposta un'indennità che non può superare il trattamento economico previsto per i Sottosegretari dei Ministri, nonché il rimborso delle spese documentate sostenute per le attività di istituto.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## **50.0.75**

**Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 50-bis.**

*(Cashback veterinario)*

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici per spese veterinarie, le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici di servizi di tipo veterinario, hanno diritto ad un rimborso in denaro, alle condizioni, nei casi e sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di definire le spese veterinarie ammissibili al rimborso di cui al comma 1.

3. Le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite ai sensi dell'articolo 1, commi 289-*bis*, 289-*ter*, 289-*quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

### **50.0.76**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 50-bis**

*(Disposizioni in materia di rifugi per il ricovero di animali)*

1. Al fine di garantire la gestione e il funzionamento della rete dei Rifugi permanenti (cd. "santuari") per il ricovero di animali anche in considerazione della funzione sociale, educativa, culturale che dette strutture svolgono su base completamente volontaria, nonché per garantire la gestione e il funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, di cui all'allegato I del decreto del Ministero della salute del 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023, n. 113, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2024-2026.

2. Con decreto del ministro della salute da emanarsi entro novanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato Regioni, sono definiti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1."

Conseguentemente

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.00

### **50.0.77**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 50-bis.**

*(Monitoraggio e controllo della popolazione canina e felina)*

1. Al fine di rafforzare le attività di controllo e monitoraggio della popolazione dei cani e dei gatti effettuate dai servizi veterinari delle unità sanitarie locali di cui all'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281, anche attraverso il potenziamento del numero di unità di personale destinato all'esercizio delle predette attività, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **50.0.78**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Incremento risorse per il contrasto al randagismo).*

1. Al fine di garantire i livelli essenziali di assistenza, il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all'abbandono degli animali da compagnia, istituito ai sensi dell'articolo 8 della legge del 14 agosto 1991 n. 281, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Ai fini del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**50.0.79**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Contrasto al randagismo)*

1. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**50.0.80**

[Pirro, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

*(Sperimentazione vaccino GonaCon)*

1. Al fine di dare seguito alla sperimentazione, già autorizzata dal Ministro della salute, del vaccino immuno contraccettivo GonaCon, finalizzato al contenimento della popolazione del cinghiale (*Sus scrofa*) e di altri ungulati, è autorizzata la spesa di 700 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**51.0.1**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

*(Fondo studi di fattibilità all'estero)*

1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito un Fondo denominato "Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza made in Italy della filiera produttiva di appartenenza.

2. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i

requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## 51.0.2

[Fregolent, Paita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 51-bis**

*(Credito di imposta per la produzione di Materie Prime Seconde)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

## 51.0.3

[Fregolent, Paita](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 51-bis**

*(Disposizioni fiscali per la competitività della filiera birraria nazionale)*

1. Al fine di accrescere la competitività della filiera birraria nazionale all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 3-bis le parole «40 per cento» sono sostituite dalle parole «50 per cento»;
- b. dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente: «3-quater. Alla birra realizzata nei birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-bis, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, aventi una produzione annua superiore a 10.000 ettolitri ed inferiore a 60.000 ettolitri si applica l'aliquota di accisa di cui all'allegato I annesso al presente testo unico in misura ridotta:



1. del 30 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 10.000 ettolitri e fino ai 30.000 ettolitri;

2. del 20 per cento per i birrifici con produzione annua superiore ai 30.000 ettolitri e fino ai 60.000 ettolitri»;

2. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, l'aliquota di accisa relativa alla birra è determinata nelle seguenti misure:

a decorrere dal 1° gennaio 2024: euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019.

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 7.337.463 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### 51.0.4

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 51-bis

*(Disposizioni per la competitività della filiera birraria)*

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis le parole «per gli anni 2022 e 2023, del 50 per cento» sono sostituite dalle parole «per gli anni 2022, 2023 e 2024, del 50 per cento»;

b) al comma 3-quater, le parole: «Limitatamente agli anni 2022 e 2023» sono soppresse;

2. All'articolo 1, comma 986, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dall'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 1, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato".

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, si provvede alle conseguenti modifiche del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019. .»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 92,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### 52.1

Manca

#### Inammissibile M.

Al comma 1 premettere il seguente: "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente:

#### **"Art. 3-bis. (Apertura di contabilità speciali per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, dalla programmazione complementare e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione)**

1. Al fine di accelerare il processo di erogazione delle risorse europee e nazionali relative alle politiche di coesione destinate al finanziamento di interventi di titolarità delle Amministrazioni regionali, nonché di ridurre i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni, sono istituite apposite contabilità speciali intestate alle Amministrazioni regionali, titolari degli interventi, sulle quali affluiscono le risorse europee e di cofinanziamento nazionale, nonché le risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per le programmazioni e gli interventi complementari del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. Tenuto conto delle competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le risorse finanziarie di cui al

presente comma sono trasferite al bilancio delle medesime Province autonome e sono erogate alle stesse mediante accredito sul conto di Tesoreria unica aperto presso la sede provinciale della Banca d'Italia di ciascuna Provincia."

## 52.1a

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 52

*(Credito d'imposta Zes unica del Mezzogiorno)*

1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 3.700 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 52-bis.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 52, inserire il seguente: «Art. 52-bis (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e armi)

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei seguenti soggetti:

a) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo;

b) coloro che esercitano, nel territorio dello Stato, l'attività di produzione, distribuzione e commercio di sistemi di arma.

2. Il contributo è dovuto a fronte di un incremento medio del margine operativo lordo nei tre periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023, almeno pari al 50 per cento. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per

cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero.

3. Il contributo di solidarietà è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

4. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive".

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.»

## 52.2

[Manca](#)

### **Inammissibile C.**

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. In ragione della peculiarità delle regioni a statuto speciale, rimangono in essere le ZES istituite alla data del 31 dicembre 2023 nei territori della Sardegna e Sicilia, alle quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, secondo periodo, e 8, nonché di cui all'articolo 22, comma 4.".

## 52.3

[Manca](#)

### **Inammissibile M.**

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, è aggiunto il seguente: "Art. 10-bis. (Monitoraggio interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica). 1. Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR assicura il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi nella ZES unica.

2. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui al comma 1, il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR individua con proprio decreto, un piano di monitoraggio che, sulla base dei dati inseriti nel sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, consente di valutare l'efficacia delle iniziative attraverso i seguenti principali indicatori di realizzazione e risultato:

a) numero di nuove imprese insediate nella ZES suddivise per settore merceologico e classe dimensionale;

b) numero di nuovi occupati in imprese insediate nella ZES;

c) valore del fatturato delle imprese insediate nella ZES unica suddivise per classe dimensionale;

d) valore totale dei nuovi investimenti e suddivisione per classe dimensionale.

e) valore dei benefici fiscali e delle agevolazioni concessi suddivise per classe dimensionale e settore merceologico delle imprese.

3. Gli esiti del monitoraggio sono pubblicati, con periodicità almeno semestrale, sul sito Opencoesione

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica."

## 52.4

[Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 11, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3-bis. Nella ZES unica possono essere istituite zone franche doganali intercluse ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, e dei relativi atti di delega e di esecuzione. La perimetrazione

di dette zone franche doganali è proposta dalla Struttura di missione ZES su iniziativa delle Autorità di sistema portuale ovvero delle Regioni competenti ed è approvata con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro sessanta giorni dalla proposta.".

## 52.5

[Manca](#)

### **Inammissibile M.**

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

#### **"Art. 10 (Cabina di regia ZES)**

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita la Cabina di regia ZES, con compiti di indirizzo, coordinamento, vigilanza e monitoraggio, presieduta dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e composta dai Commissari straordinari delle Zone Economiche Speciali e dai Presidenti delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Alle riunioni della Cabina di regia possono partecipare singoli Ministri in ragione dei temi da trattarsi e possono essere invitati come osservatori i rappresentanti di enti pubblici locali e nazionali e dei portatori di interesse collettivi o diffusi. L'istruttoria tecnica delle riunioni della Cabina di regia è svolta da una Segreteria tecnica, costituita da rappresentanti designati delle amministrazioni componenti, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e coordinata dalla Struttura di missione di cui al comma 2. Alla prima riunione della Cabina di regia è approvato il regolamento di organizzazione dei lavori della stessa. Per la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, trasmettono al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico."

## 52.6

[Manca](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, l'articolo 12 è sostituito dal seguente: "Art. 12. (Portale web delle ZES) 1. Al fine di favorire una immediata e semplice conoscibilità delle ZES e dei benefici connessi, è istituito presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri il portale web dedicato alle ZES.

2. Il portale, da realizzare anche in lingua inglese, fornisce tutte le informazioni sui benefici riconosciuti alle imprese nelle diverse ZES e garantisce l'accessibilità allo sportello digitale di ciascuna ZES.

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione del portale di cui al comma 1 si provvede a valere sulle disponibilità del Programma nazionale capacità per la coesione finanziato dai fondi strutturali europei della programmazione 2021-2027.

## 52.7

[Nicita](#)

*Al comma 1 premettere il seguente:* "01. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 200.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 2.000 euro".»

## 52.9

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "ovvero all'ampliamento" sono inserite le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";

c) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "50.000 euro";

d) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

e) dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2026, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."»

*b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

«1-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 700 milioni di euro per l'anno 2024 e di 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## 52.10

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. All'articolo 16 del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "Per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2024, 2025 e 2026";

b) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo;

1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero

dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 1.800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## 52.11

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Per le finalità di cui al comma 1, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all'acquisto di terreni e all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, anche se non di nuova costruzione, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento strettamente funzionale all'attività produttiva. Il valore dei terreni e degli immobili, comprese le spese di ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale degli stessi, non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato."

b)».

## 52.12

[Damante, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," inserire le seguenti: "sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo le parole "ovvero all'ampliamento" sono aggiunte le seguenti: "o all'adeguamento funzionale o alla riqualificazione energetica";

b)".

## 52.13

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2:

1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o alla ristrutturazione di immobili a destinazione produttiva, in modo anche da incentivare il recupero di immobili esistenti e limitare il consumo del suolo in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite";

2) il secondo periodo è soppresso

b)».

## 52.14

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4:

1) al primo periodo le parole: "15 novembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "14 novembre 2026";

2) al secondo periodo le parole: "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "100.000 euro";

b)».

## 52.15

## Damante, Patuanelli, Castellone

*Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124,» inserire le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4:

1) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: ", di importo inferiore a 150.000 euro se effettuati da micro e piccole imprese e di importo inferiore a 80.000 euro se effettuati nelle aree classificate come SNAI, di cui alla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne, effettuati dalle imprese di qualsiasi dimensione";

2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "Per i progetti di investimento effettuati nelle aree classificate come SNAI è riconosciuta una maggiorazione del 20% dell'agevolazione di cui al primo periodo."

b)»

## 52.16

### Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello

*Al comma 1, dopo le parole: "All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124," inserire le seguenti: "sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 4, terzo periodo, le parole "200.000 euro" sono sostituite dalle seguenti "50.000 euro";

b)".

## 52.17

### Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello

*Al comma 1, capoverso «6.», sostituire le parole: "1.800 milioni di euro" con le seguenti: "10.000.000 milioni di euro".*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: "*

#### **«Art. 11-bis. (Contributo solidaristico straordinario e temporaneo dei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti)**

1. Per perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, per gli anni 2022 e 2023, è istituito un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico, assicurativo e degli armamenti.

2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle Entrate, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, un contributo di solidarietà pari al 20 per cento del maggior utile netto conseguito e almeno superiore ad 1 milione di euro:

a) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2019, 2020 e 2021;

b) nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 rispetto alla media dell'utile netto conseguito nei periodi di imposta 2020, 2021 e 2022.

3. Entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2024 e 2025, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle Entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.

4. Con circolare dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 1° gennaio 2024, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

5. L'Agenzia delle Entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025, l'adempimento delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle Entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2, conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle Entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo straordinario di cui al comma 1, dopo il 30 settembre di ciascuno degli anni 2024 e 2025.

7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al comma 1, omessi, in tutto o in parte, o effettuati dopo scadenze di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.

8. L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo straordinario di cui al comma 1 e della corretta effettuazione dei relativi versamenti".

## 52.18

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, capoverso «6.» sostituire le parole: «1.800 milioni di euro» con le seguenti: «3.000 milioni di euro»*

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente: «Art. 32-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

## 52.19

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Al comma 1, capoverso «6.» dopo il primo periodo, inserire il seguente: «In coerenza con quanto previsto dall'articolo 119, sesto comma della Costituzione, una specifica quota, pari al 30 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è dedicata agli investimenti e agli interventi prioritari necessari a rimuovere gli svantaggi dell'insularità nelle regioni Sicilia e Sardegna»*

## 52.20

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, capoverso 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e garantire una quota pari ad almeno il 40 per cento a favore delle micro, piccole e medie imprese.»*

## 52.21



## Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante

Al comma 1, dopo le parole "Ministro dell'economia e delle finanze", aggiungere le seguenti parole: ", entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,"

### 52.22

#### Turco, Naturale, Damante, Patuanelli, Castellone

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine il seguente:*

«1-bis. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni relative alla Zona economica speciale per il Mezzogiorno -ZES unica, all'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 98 le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024"

b) al comma 108, primo periodo, le parole "e in 1.467 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "e in 1.467 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024".»

*Conseguentemente, dopo l'articolo inserire il seguente:* «Art. 32-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

### 52.23

#### Irto

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Al fine di garantire continuità allo strumento della Zes, entro 6 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR emana, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto per la definizione delle modalità di accesso al beneficio, nonché dei criteri e delle modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta."

### 52.24

#### Manca, Martella, Basso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:* "1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali

(ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "70 per cento";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti: "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 52.25

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicità](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c. al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 52.26

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

"1-bis. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

1-ter. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, la parola "50 %" è sostituita dalla seguente "70%";

b) al comma 2, le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti" sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità";

c) al comma 4, il terzo periodo è soppresso.

## 52.27

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*"1-bis.* L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.

*1-ter.* All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità."

## 52.28

[Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "*comuni italiani*" aggiungere le seguenti: "*e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014.*";

b) all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: "*50 per cento*" con le seguenti: "*75 per cento*".

## 52.29

[Manca, Martella, Basso](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*"1-bis.* L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità"

*1-ter.* All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al comma 2 le parole "all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti." sono sostituite dalle seguenti "alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità".

## 52.30

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "16-bis. (*Finanziamento «Resto al Sud»*) 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziare, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031."*

### **52.31**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. (Finanziamento «Resto al Sud») 1. Al fine di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni del Mezzogiorno e nei comuni colpiti dal sisma nelle regioni Lazio, Marche e Umbria nonché nei comuni delle isole minori, da parte di giovani imprenditori, alla misura denominata «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, a integrazione delle risorse stanziato, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sono destinate ulteriori risorse pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030.*

*2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030."*

### **52.32**

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:*

*"1-bis. Alle imprese che intraprendono, entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica, di cui all'articolo 9, comma 1, è riconosciuta l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando quanto previsto dai commi 174, 175, 176 dell'articolo 1 della medesima legge."*

*1-ter. Per le finalità di cui al comma 1-bis, è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-quater.*

*1-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

*b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»."*

### **52.33**

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole "Sicilia, Sardegna" sono sostituite dalle seguenti: "Sicilia, Sardegna e nelle isole minori". Gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **52.34**

[Gelmini, Lombardo](#)



Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese."

## 52.35

[Martella](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 2, dopo le parole: "comuni italiani" aggiungere le seguenti: "e i rappresentanti del partenariato economico e sociale ai sensi del Regolamento delegato (UE) della Commissione n. 240 del 7 gennaio 2014."

b) all'articolo 16, comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: "Non sono agevolabili i progetti d'investimento inferiori a 200.000 euro" con le seguenti: "Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese"

## 52.36

[Manca](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:* "1-bis. Al decreto-legge 19 settembre 2023, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 163, dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente: "Art. 16-bis. (Agevolazioni fiscali per le imprese che avviano una nuova attività economica nelle nuove Zone economiche speciali per il Mezzogiorno d'Italia) 1. Per le imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nella ZES unica, come definita ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto, l'aliquota dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nella ZES è ridotta al 15 per cento a decorrere dal periodo d'imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi.

2. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al comma 1 è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione della quale hanno già beneficiato:

a) le imprese beneficiarie devono mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;

b) le imprese beneficiarie devono conservare i posti di lavoro creati nell'ambito dell'attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

3. Le imprese beneficiarie non devono essere in stato di liquidazione o di scioglimento.

4. L'agevolazione di cui ai commi da 1 a 3 spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo e dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

## 52.37

[Verducci, Manca](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:* "1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e Marche."

1-ter. All'articolo 16, comma 1, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, dopo le parole: "della regione Abruzzo" sono aggiunte le seguenti: "e della regione Marche."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere

delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 52.0.1

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis**

*(Istituzione dei distretti termali)*

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per la creazione di distretti termali.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, sentite le associazioni di categoria rappresentative del settore termale, possono essere istituiti distretti termali nei territori in cui l'attività turistico termale assume una particolare rilevanza per l'economia locale.

3. I distretti termali sono parificati ai distretti industriali. Le attività produttive e le istituzioni locali operanti in tali distretti possono accedere a tutti gli strumenti normativi disponibili nell'ordinamento per i distretti industriali, ivi incluse le misure a sostegno dei distretti in crisi industriale complessa.

4. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy promuove l'istituzione di consorzi e reti di impresa all'interno dei distretti termali.

5. Per le aziende termali che assumono particolare valenza da essere ritenute sistemiche per le economie territoriali in cui operano, il Ministero delle imprese e del Made in Italy può richiedere l'applicazione dell'amministrazione straordinaria speciale di cui al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, e successive modifiche ed integrazioni, anche in deroga ai requisiti ivi previsti.

6. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una cabina di regia per la governance del settore termale finalizzata a garantire il necessario raccordo nelle politiche di settore tra i Ministeri competenti, gli enti locali e le associazioni di categoria e sindacali maggiormente rappresentative del settore. La composizione e le modalità di funzionamento della Cabina di regia di cui al presente comma sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 52.0.2

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 52-bis.**

*(Misure di sostegno per la promozione di investimenti nell'area di crisi industriale complessa di Gela e nelle aree della Rete Natura 2000 nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta)*

1. Al fine di favorire il riutilizzo di impianti produttivi la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nell'area di crisi industriale complessa di Gela, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione di agevolazioni finanziarie, nel limite di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, in favore di imprese che investono in detta area, nonché alle imprese di cui al comma 6. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

2. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 1, le imprese ed i centri di ricerca operanti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Gela che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritti nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare in via prevalente nel settore agricolo e agroindustriale, manifatturiero e dell'innovazione ovvero in quello dei servizi diretti alle imprese;

c) aver approvato e depositato almeno due bilanci;

d) non essere sottoposto a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese operanti nei settori petrolchimico e petrolifero, siderurgico, carbonifero, delle fibre sintetiche, nonché in quello della raccolta e del trattamento dei rifiuti, ad eccezione di quelle operanti nella produzione di "compost di qualità", come definito ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera ee), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e nel recupero di nutrienti per usi agricoli.

4. I soggetti di cui al comma 2 possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti. In tali casi i progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione.

5. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse secondo le seguenti modalità:

a) finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50 per cento;

b) contributo diretto alla spesa fino al 30 per cento delle spese e dei costi ammissibili.

6. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano altresì, per quanto compatibili, in favore delle imprese insediate nel territorio del libero consorzio comunale di Caltanissetta che operano nelle aree della Rete "Natura 2000", istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, recepita dal decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, con specifico riferimento ai Siti di Interesse Comunitario (SIC), alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC), di cui all'articolo 4 del succitato decreto, ovvero nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), istituite ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che recepisce la Direttiva 2009/147/CE, nonché per le imprese operanti in aree caratterizzate da situazioni in atto o potenziali di dissesto idrogeologico, individuate ai sensi degli articoli 65 e 66 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al comma 6, le imprese che, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, soddisfano le seguenti caratteristiche:

a) essere iscritte nel Registro delle imprese e risultare in regola con gli adempimenti di cui all'articolo 9 terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581;

b) operare nel settore agricolo e agroindustriale.

8. Per le imprese operanti nel settore agricolo e agroindustriale che utilizzano metodi di produzione biologici, biodinamici e di lotta integrata possono essere previste ulteriori agevolazioni.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6 e 8, con particolare riguardo ai criteri che danno accesso alle agevolazioni, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo dell'agevolazione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli, nonché alla definizione di criteri di priorità per la gestione delle pratiche amministrative effettuate dalle imprese destinatarie delle predette agevolazioni.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **52.0.3**

**Loreface, Patuanelli, Castellone, Damante**



Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 52-bis**

*(Incentivi per l'aerea di crisi industriale di Gela)*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi consentiti ai sensi del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, volti alla soluzione della crisi industriale di Gela, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

**52.0.4**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 52-bis**

*(Disposizioni per favorire gli investimenti nelle aree depresse)*

1. Al fine di definire un quadro normativo di incentivi finalizzati a favorire l'insediamento di imprese estere nelle aree economicamente depresse e promuovere nei distretti industriali gli investimenti nei settori dell'innovazione digitale, della sostenibilità ambientale, della proprietà industriale e della ricerca e sviluppo, con particolare riguardo alle micro e piccole imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, della Commissione europea, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono definiti i criteri e le modalità di individuazione dei territori considerati aree depresse, con particolare riferimento ai territori dei comuni nei quali si registra un tasso di disoccupazione superiore al 20 per cento, calcolato secondo gli specifici indicatori dell'Istituto nazionale di statistica, o i territori riconosciuti come aree di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché i comuni colpiti da eventi sismici. A tal fine è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per la ricognizione e la perimetrazione delle predette aree.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99.500.000 euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**52.0.5**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 52-bis**

*(Disposizioni in materia di stabilizzazione della misura "Decontribuzione Sud")*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 161:

1) al primo periodo, le parole: «fino al 31 dicembre 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

2) alla lettera c), le parole: «gli anni 2028 e 2029» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2024 e per tutte le annualità successive»;

b) al comma 165, le parole: «Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2029» sono soppresse;

c) al comma 167, dopo le parole: «per l'anno 2030» sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni successivi».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse europee e nazionali della politica di coesione, come individuate sulla base della ricognizione effettuata dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri con le amministrazioni titolari delle medesime, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e di utilizzo delle citate risorse.»

**52.0.6**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**«Art. 52 bis.**

*(Bonus Investimenti Sud)*

1. All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: "dell'11 dicembre 2013", sono inserite le seguenti: "indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**52.0.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*52-bis*

*(Credito d'imposta per beni strumentali nel Mezzogiorno)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riconosciuto alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è attribuito fino al 31 dicembre 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede fino al relativo fabbisogno mediante quota parte delle maggiori risorse derivanti dall'articolo 16-*bis* della presente legge.

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-*bis***

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-*bis*. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-*ter*. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-*quater*. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-*quinquies*. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-*sexies*. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**53.1**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Al comma 1, le parole: «PMI agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole di cui all'articolo 21135 del codice civile»*

**53.2**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1:*

*a) sostituire le parole «operanti nel settore ortofrutticolo» con le seguenti: «operanti nei settori ortofrutticolo e vitivinicolo»;*

*b) sostituire le parole «così come definito dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX e X,» con le seguenti: «così come definiti dal regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, allegato I, parte IX, X e XII,».*

**53.3**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «non superiore a 30.000 euro» con le seguenti: «non superiore a 35.000».*

**53.0.1**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**"Art. 53-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura)*

1. La dotazione finanziaria del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 20230 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031".*

**53.0.2**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

Aggiungere il seguente articolo:

**«Art. 53-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del fondo di cui all'art. 1, comma 128, legge 30 dicembre 2020, n° 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

**53.0.2 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

**«Art. 53-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di



credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024"*

### **53.0.3**

**Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Credito d'imposta per le imprese agricole)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti



nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:

- a) prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;
- b) materiale di moltiplicazione vegetale di elevata qualità quali sementi, tuberi-seme, marze per innesto, portainnesti e piantine;
- c) concimi organici, aventi effetti di preservazione delle risorse naturali;
- d) mangimi da utilizzare nella produzione biologica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario, nel limite di spesa complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2025.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **53.0.4**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

2. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

#### **53.0.5**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Credito di imposta gasolio utilizzato in agricoltura e pesca)*

1. Alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 31 dicembre 2024. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 3 del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2024.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 140,1 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."»

## 53.0.6

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 53-bis

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2024, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 7 milioni di euro dal 2024 al 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**53.0.7**

Basso, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Franceschelli, Martella, Giacobbe

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile, all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che alla data del 1° luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 sia sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

4. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

5. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo.

6. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

7. La sezione speciale di cui al comma 2 viene finanziata con risorse pari a 200 milioni per l'anno 2024.

8. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di



cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **53.0.8 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il*



Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per l'anno 2024"

### **53.0.8**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Moratoria per imprese agricole, acquacoltura e pesca)*

1. Le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2135 del codice civile; all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e della pesca e dell'acquacoltura che, alla data del 1 luglio 2022 risultino essere contraenti di mutui ed altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, a tasso di interesse variabile, nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 giugno 2024 è sospeso sino al 30 giugno 2024. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

2. La richiesta prevista al comma 1 è inviata da debitore al soggetto finanziatore il quale con richiesta telematica, con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lett. A), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 giugno 2024 e che siano state sospese ai sensi del comma 1.

3. La sezione speciale di cui al comma precedente viene finanziata con la somma di 200 milioni per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. La garanzia della sezione speciale del Fondo di cui al comma 2, ha natura sussidiaria ed è concessa a titolo gratuito. La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati di cui al comma 1. Per ciascuna operazione ammessa alla garanzia viene accantonato, a copertura del rischio, un importo non inferiore al 6 % dell'importo garantito a valere sulla dotazione della sezione speciale.

5. L'escussione della garanzia può essere richiesta dai soggetti finanziatori se siano state avviate, nei diciotto mesi successivi al termine delle misure di sostegno di cui al comma 1, le procedure esecutive in relazione all'inadempimento di una o più rate di prestiti o canoni di leasing sospesi ai sensi del comma 1. In tal caso, i soggetti finanziatori possono inviare al Fondo di garanzia per le PMI la richiesta di escussione della garanzia riferita ai prestiti e agli altri finanziamenti di cui al comma 1, corredata da una stima della perdita finale a carico del Fondo. La garanzia è attivabile nei limiti dell'importo delle rate o dei canoni di leasing sospesi sino al 30 giugno 2024. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede ad aggiornare i relativi accantonamenti.

6. Il Fondo di garanzia, verificata la legittimità della richiesta, provvede a liquidare in favore del soggetto finanziatore, entro 90 giorni, un anticipo pari al 50% del minor importo tra la quota massima garantita dalla Sezione speciale prevista dal comma 2 e il 33 per cento della perdita finale stimata a carico del Fondo di cui al comma 5.

7. Il soggetto creditore beneficiario della garanzia può richiedere, entro 180 giorni dall'esaurimento delle procedure esecutive, la liquidazione del residuo importo dovuto a titolo di escussione della garanzia del Fondo. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentata richiesta di escussione il Fondo di garanzia provvede alla corresponsione dell'importo spettante ai soggetti beneficiari della garanzia.

### **53.0.9**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Moratorie al credito per le imprese agricole)*

1. Al fine di sostenere le filiere del comparto primario colpite dal perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico nonché dalle conseguenze dell'emergenza climatica, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2023, è sospeso per le micro, piccole e medie imprese agricole sino al 31 marzo 2024, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca ovvero con gli eventuali ulteriori soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.10**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

**«Art. 53-bis**

*(Proroga disposizioni ammortamenti)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

**53.0.11**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis**

*(Proroga disposizioni ammortamenti)*

1. All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito, con modificazioni, con legge 13 ottobre 2020 n. 126, le parole "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "in corso al 31 dicembre 2021, al 31 dicembre 2022, al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024".

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, per l'anno 2024, un apposito fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa massima.. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle risorse del fondo. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio degli oneri recati dal presente comma ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

### **53.0.12 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo :

#### **«Art. 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

### **53.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

Aggiungere il seguente articolo :

#### **«Art. 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **53.0.13**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a partire dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del medesimo Fondo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

### **53.0.14**

[Fregolent](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo , è inserito il seguente:

**«Articolo 53-bis**

*(Fondo indennizzo ortofrutticolo)*

1. Al fine di sostenere le PMI operanti nel settore ortofrutticolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo per l'indennizzo ortofrutticolo, con una dotazione di 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i settori di intervento ammissibili al finanziamento del Fondo di cui al comma precedente, nonché i criteri per il riparto delle risorse del Fondo medesimo.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

**53.0.15**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212

**53.0.16**

[Fregolent](#), [Musolino](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo:

**«Articolo 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*

1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18.12.2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.

**53.0.17**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 53-bis**

*(Tassazione agroenergia)*



1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni ed integrazioni si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, va applicato all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del D.M. 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni KWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti ed ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del D.M. 6 luglio 2012.

2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212.».

### **53.0.18**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 53-bis**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, aggiungere in fondo le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate.

### **53.0.19**

[Fregolent](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 53-bis**

*(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)*

1. All'articolo 2135 codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo."

b) Al comma 3 le parole: "nonché le attività dirette" sono eliminate.

### **53.0.20**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

b) al comma 46, le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

c) al comma 47, dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 marzo 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

d) al comma 48, le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel terzo trimestre solare dell'anno 2024».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.21**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per il sostegno e la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole)*

1. All'articolo 10-*quater*, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole "comma 1" sono inserite le seguenti: "di tutelare la produzione agricola nazionale e di garantire il sostegno e la stabilizzazione commerciale e reddituale delle imprese agricole,";

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "L'elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti agricoli tiene conto del ciclo delle colture, della loro collocazione geografica e della destinazione finale dei prodotti, delle caratteristiche territoriali e organolettiche, delle tecniche di produzione medie ordinarie e del differente costo della manodopera negli areali produttivi, stimato sulla base dei dati forniti annualmente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps), dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) e dall'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (Anpal). L'elaborazione dei costi medi di produzione tiene altresì conto della qualificazione dell'offerta e dei differenti valori da attribuire, secondo criteri di qualità e produzione."

2. Al fine di favorire i processi stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.22**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1, avente un limite di spesa complessivo pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati

quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.23**

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 53-bis**

*(Disposizioni in materia di compostaggio domestico e di comunità)*

*1. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*2. Il Fondo di cui al comma precedente è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche come i periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.*

*2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata della presente legge i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 1."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dal 2024, 90 milioni di euro a decorrere dal 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»*

### **53.0.24**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)*

1. Dopo l'articolo 6-bis del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, è inserito il seguente:

#### **"Art. 6-ter.**

*(Linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola)*

1. Al fine di superare le criticità produttive, sono adottate apposite linee guida sulla trasparenza delle pratiche commerciali della filiera cerealicola aventi i seguenti obiettivi:

a) assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato mediante la fissazione di prezzi minimi di vendita;

b) favorire gli accordi con la grande distribuzione organizzata (GDO);

c) sostenere le azioni di regolazione e programmazione del mercato nonché di potenziamento della qualità dell'offerta;

d) incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera cerealicola;

e) valorizzare la produzione nazionale, rafforzando la competitività del sistema produttivo cerealicolo;

f) garantire il rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle relazioni commerciali in materia di cessione di cereali, assicurando equilibrio nelle posizioni di forza commerciale degli operatori della filiera;

g) sostenere e promuovere attività di ricerca di mercato in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono definite, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea vigente, con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato (AGCM) e l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."

2. Al fine di assicurare ai produttori di cereali un accesso non discriminatorio nel mercato nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore cerealicolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per le finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.25**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 53-bis**

*(Misure urgenti in materia di monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale)*

1. All'articolo 15, comma 3-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2024» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **53.0.26**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 826, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 3 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **53.0.27**



Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 53-bis.**

*(Contributo straordinario a sostegno della filiera dei prodotti agroalimentari tradizionali)*

1. A favore delle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata, nonché delle cooperative sociali del settore, che realizzano uno o più dei prodotti appartenenti all'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, è assegnato un contributo straordinario a fondo perduto teso a sostenere lo sviluppo delle tecniche, delle conoscenze tipiche, della cultura alimentare identitaria locale nonché a favorire la divulgazione e garantire la salvaguardia del patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

3. Il contributo di cui al comma 1, che non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), è erogato nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato ed è riconosciuto nella misura pari al 50% delle spese ammissibili, per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Con decreto Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del contributo di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**53.0.28**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo antibraconaggio ittico).*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.29**

Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo antibraconaggio ittico).*

1. Il fondo di cui all'articolo 40, comma 11-bis, della legge 28 luglio 2016, n. 154, è rifinanziato per 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.30**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 53-bis.***(Rifinanziamento fondo nazionale per la suinicoltura)*

1. Al fine di migliorare le condizioni dei suini negli allevamenti promuovendo il benessere animale e metodi innovativi di trattamento, di incrementare i livelli di biosicurezza, di migliorare la misurabilità e l'incremento delle condizioni di sostenibilità nelle aziende zootecniche del settore, di potenziare le attività di informazione e di promozione dei prodotti suinicoli presso i consumatori, il Fondo nazionale per la suinicoltura di cui all'articolo 11-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, di seguito Fondo, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo, in accordo con le finalità di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.31**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 53-bis.***(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)*

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è concesso, per l'anno 2024, un contributo a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore delle imprese di settore che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, della salute e delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.32**

Patuanelli, Naturale, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 53-bis.***(Contributo a fondo perduto a favore dei birrifici artigianali)*

1. Per il triennio 2024-2026 è riconosciuto un contributo a fondo perduto ai birrifici di cui all'articolo 2, comma 4-*bis*, della legge 16 agosto 1962, n. 1354, in misura pari a 0,23 euro per ciascun litro di birra del quantitativo complessivamente preso in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino nell'anno 2020, in base alla dichiarazione riepilogativa di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019.

2. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle Imprese e del made in Italy sono definiti i criteri per l'individuazione dei beneficiari del contributo e stabilite le modalità e i tempi di erogazione dello stesso.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**53.0.33**

[Bilotti](#), [Naturale](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis.**

*(Fondo per allevamenti cage-free)*

1. Al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di allevamento più sostenibili, che garantiscano un migliore livello di benessere animale e che soddisfino maggiormente le esigenze comportamentali degli animali, evitandone o riducendone al minimo le sofferenze in tutte le fasi della loro vita, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo denominato "Fondo per la conversione a metodi di allevamento cage-free, senza uso di gabbie", con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse di cui comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.34**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis**

*(Misure di sostegno per le imprese del canale ho.re.ca)*

1. Al fine di garantire l'incremento delle assunzioni di personale nel canale ho.re.ca, in ragione delle difficoltà di reclutamento registrate dalle imprese e dai pubblici esercizi operanti nel settore, il beneficio contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nei limiti e nelle modalità di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è riconosciuto altresì per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2024 dalle imprese operanti nel settore dell'ho.re.ca ivi comprese le imprese di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande, che nel medesimo periodo, assumono a tempo indeterminato lavoratori subordinati indipendentemente dalla loro età anagrafica.

2. Il beneficio contributivo di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**53.0.35**

[Sabrina Licheri](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 53-bis**

*(Bonus chef)*

1. Al fine di incentivare lo sviluppo professionale dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro dei soggetti medesimi fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, sostenute tra il 1° gennaio 2024 ed il 30 giugno 2025.

2. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma 1, sono ammissibili le spese sostenute per:

a) l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari;

- b) l'acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione;
- c) la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta fino a un massimo di 6.000 euro, nel limite massimo di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alle procedure di concessione al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 3, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **53.0.36**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Rifinanziamento fondo filiere minori)*

1. Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 15.000.000	2025
- 15.000.000	2026

### **53.0.37**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo nazionale per la corilicoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il Fondo nazionale per la corilicoltura, di seguito denominato fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, le cui risorse sono destinate a interventi volti a fare fronte alla perdita di reddito dei produttori, a rafforzare i rapporti di filiera nel medesimo settore, a potenziare le attività di informazione e di promozione presso i consumatori, a migliorare la qualità dei medesimi prodotti, nonché a promuovere l'innovazione, anche attraverso il sostegno dei contratti di filiera.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo, nell'ambito di un apposito piano di interventi. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo devono soddisfare le disposizioni stabilite dai regolamenti (UE) n.



1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti *de minimis* e agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

### **53.0.38**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Credito d'imposta per investimenti di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica attraverso metodi ecologici)*

1. Al fine di prevenire e limitare i danni causati dalla fauna selvatica, alle imprese agricole, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, esistenti alla data del 1° novembre 2023, è riconosciuto, per il periodo di imposta in corso e nei due successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto e l'installazione di sistemi ecologici di protezione dai danni, di esclusione, cattura e deterrenza dalle intrusioni da specie di fauna selvatica, fino ad un massimo di 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo previsto, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis*, al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti *de minimis* nel settore agricolo. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni, i termini e le modalità di applicazione del presente articolo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **53.0.39**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo)*

1. Al fine di incentivare la diffusione dell'innovazione digitale e del trasferimento tecnologico nel settore agricolo, alimentare e forestale nonché per il contrasto alla scarsità idrica, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per l'innovazione digitale e il trasferimento tecnologico nel settore agricolo", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per le imprese e il Made in Italy, sono individuati i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al presente articolo, parametrati alle azioni di potenziamento delle tecniche di agricoltura di precisione intelligenti che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas serra, alla decarbonizzazione e all'

utilizzo sostenibile delle risorse naturali, oltre che ad un migliore utilizzo delle matrici ambientali. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.40**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)*

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2024, un contributo, a favore dei produttori di alimenti che investano in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.41**

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali)*

1. Al fine di promuovere la diffusione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo denominato «Fondo per la promozione di aree verdi attrezzate per la tutela degli insetti impollinatori nelle aree urbane e periurbane delle zone economiche ambientali» con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il fondo di cui al comma 1 è destinato alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette, il cui territorio è compreso, in tutto o in parte, all'interno di una zona economica ambientale, per l'acquisto di attrezzature, materiali per l'allestimento, la gestione e manutenzione, senza l'uso di prodotti fitosanitari, di aree verdi attrezzate destinate alla tutela degli insetti impollinatori.

3. Le risorse riconosciute ai sensi del presente articolo alle aziende agricole biologiche, ai comuni e agli enti gestori delle aree naturali protette sono cumulabili con altri contributi e finanziamenti pubblici, anche dell'Unione europea, per la medesima finalità, fino alla concorrenza massima del 100 per cento delle spese sostenute.

4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.

5. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste può avvalersi dell'assistenza tecnica del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) per stabilire le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

### **53.0.42**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Filiera cooperativa agroalimentare sostenibile)*

1. Le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti e relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono inoltre svolgere attività dirette alla valorizzazione dei residui produttivi dei soci, allo sviluppo di una economia circolare di filiera e al supporto ai soci per la transizione ecologica e digitale. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo è autorizzata una spesa di un milione di euro per l'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Ai servizi svolti dalle cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 in favore di soci imprenditori agricoli nonché alle attività individuate dal decreto di cui al comma precedente si applicano le agevolazioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **53.0.43**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Fondo per gli allevamenti sostenibili)*

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale, e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del Made in Italy, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.44**

*Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante*

#### **Inammissibile C. (limitatamente ai commi 1-3)**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Misure per l'aggregazione in agricoltura)*

1. Il reddito percepito dai soci imprenditori agricoli per il conferimento del terreno e per le prestazioni svolte a favore di una cooperativa di conduzione associata costituisce reddito agrario.

2. Il conferimento del terreno in una cooperativa di conduzione associata non determina in ogni caso la decadenza dai benefici previsti dall'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché la decadenza, ovvero il mancato riconoscimento, delle altre agevolazioni collegate al possesso e alla conduzione dei terreni.

3. Ai rapporti tra socio imprenditore agricolo e cooperativa agricola si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 4-ter, e all'articolo 31, comma 3-ter del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, secondo le regole stabilite nello statuto o nei regolamenti della cooperativa.

4. Al fine di incentivare, nel comparto primario, la cooperazione in forma mutualistica delle terre e rilanciare la cooperazione in termini di conduzione associata, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente articolo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.45**

*Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante*

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 53-bis.**

*(Piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola)*

1. Al fine di garantire la razionalizzazione e la gestione sostenibile delle risorse idriche in campo agricolo, anche in sinergia con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e le Autorità competenti in materia di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario, è definito un piano di riconversione del sistema di irrigazione agricola volto ad incentivare la diffusione e l'utilizzo del sistema della micro-irrigazione sotterranea a goccia nonché di ulteriori sistemi di irrigazione innovativi, la diffusione di colture e di tecniche agroalimentari a basso tenore di idroesigenza e a promuovere una revisione del sistema di tariffazione degli usi dell'acqua nel settore primario basato su criteri di premialità ovvero di penalità, tesi alla valorizzazione delle esperienze virtuose. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **53.0.46**



Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 53-bis.**

*(Disposizioni per lo sviluppo e il sostegno alla filiera apistica nazionale)*

1. Al fine di sostenere le forme associative di livello nazionale tra apicoltori e promuovere la stipula di accordi professionali, di introdurre indennità compensative per gli apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate, incentivare la pratica dell'impollinazione a mezzo di api nonché la pratica dell'allevamento apistico e del nomadismo come definito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera e) della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**54.1**

Manca, Nicita

Al comma 1, sostituire le parole "190 milioni di euro per l'anno 2024 e di 210 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 240 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

**54.2**

Matera

Al comma 1, sostituire le parole: «contratti di sviluppo» con la seguente: «contratti».

**54.3**

Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Al fine di dare concreta attuazione al principio di insularità, di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, quota parte pari al 15 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente è destinata, rispettivamente, alla Regione di Sardegna e alla Regione Sicilia»

**54.4**

Matera

Al comma 2, dopo le parole: «soggetto gestore» inserire le seguenti: «dell'intervento di cui al citato articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008».

**54.5**

Martella, Manca

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024";

b) al comma 90, le parole "10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025".».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - --;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - --;

## 54.6

Tajani, Furlan

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:*

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "fino a un importo di euro 150 milioni".»

## 54.7

Malpezzi

### Inammissibile C.

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la parola *disegni e modelli* sono aggiunte le seguenti: "*know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità*";

b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: "*10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.*"

## 54.7 (testo 2)

Malpezzi

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, dopo la parola *disegni e modelli* sono aggiunte le seguenti: »*know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità*«;

b) dopo il comma 10-bis è aggiunto il seguente: »*10-ter. Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità è attribuita al Ministero dello Sviluppo Economico la potestà di delegare a un organismo indipendente dall'Amministrazione finanziaria il ruolo di Organismo certificatore, sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza.*«

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 54.8

Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Per l'anno 2024, una quota fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 393, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è destinata a sostenere l'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese creditrici di cui al presente comma nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le garanzie di cui al presente comma sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al primo periodo.2*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **54.9**

[Lorenzin](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: «2-bis. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata usufruiscono delle scadenze di pagamento previste dall'articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023 n. 145.*

*2-ter. I soggetti indicati nell'articolo 5, comma 7 del decreto-legge 21 ottobre 2022 n. 146 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2022 n. 215, che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza del 30 giugno 2024».*

## **54.10**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Agli oneri derivanti dal comma 3, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

## **54.11**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 3, dopo le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» aggiungere, in fine, le seguenti: « e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»;

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti: «3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento»."

3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 3-bis.»

#### **54.12**

[Manca, Nicita](#)

Al comma 3, sostituire le parole "100 milioni di euro per l'anno 2024" con le seguenti: "120 milioni di euro per l'anno 2024".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

#### **54.13**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Al comma 3, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

*Conseguentemente all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

#### **54.14**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

"3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025».

3-ter. Per le finalità di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.15**

[Franceschelli](#)

##### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento degli interventi urgenti di ripristino e messa in sicurezza del Ponte Nove Luci sul fiume Orcia, sito sulla strada SP 18/E, nel tratto tra il Comune di Pienza e la frazione di Gallina, nel Comune di Castiglione d'Orcia, necessari per ripristinare la viabilità nella Val d'Orcia, patrimonio dell'umanità UNESCO dal 2004, è autorizzata la spesa complessiva di 13 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 13.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

#### **54.16**

[Manca](#)



*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. L'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, si interpreta nel senso che le attività stagionali si identificano, oltre a quanto previsto dal D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, con quelle attività imprenditoriali organizzate per far fronte ad esigenze tecnico-produttive ricorrenti ciclicamente in determinati e delimitati periodi dell'anno o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall'impresa, attività che, sulla base di tali criteri, sono individuate dai contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2015, anche con riferimento alla durata massima della ciclicità.*

*3-ter. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **54.17**

[Tajani, Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 dicembre 2023".».

#### **54.18**

[Lorenzin](#)

##### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 2135, comma 3, del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole «nonché le attività dirette» sono soppresse;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo»."

#### **54.19**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole «la propria qualifica» sono inserite le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,»."*

#### **54.20**

[Lorenzin](#)

##### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera b):

- 1) le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «40 per cento»;
- 2) le parole «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti «20 per cento»;
- 3) le parole «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti «10 per cento».

b) alla lettera c), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti «30 per cento»."

## 54.21

Lorenzin

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:"3-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole «superiore a 6 anni» con le parole: «superiore a 8 anni» e le parole «36 mesi» con le seguenti: «60 mesi».».*

## 54.22

Malpezzi

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 203-quater, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "in misura pari al 10 per cento" e le parole: "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro".»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari pari a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni per l'anno 2024, a 160 milioni di euro per l'anno 2025, a 240 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2032, a 160 milioni di euro per l'anno 2033 e a 80 milioni di euro per l'anno 2034."*

## 54.23

Malpezzi

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Il design italiano è promosso e tutelato quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy. Al fine di potenziare il quadro agevolativo a favore degli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:*

- a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "110 per cento" sono aggiunte le seguenti: "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";
- b) al comma 10-bis, le parole: "110 per cento" sono soppresse;
- c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:62,5 milioni di euro per l'anno 2024, e di 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

## 54.24

### Malpezzi

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 154, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "150 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite con le parole "dal 2024 al 2034".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 54.25

### Fregolent, Paita

*Dopo il comma 3, inserire il seguente comma:*

«3-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo il comma 1026, inserire i seguenti commi:

*1026-bis. Al fine di favorire la più ampia digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese e accelerare la diffusione delle tecnologie di accesso radiomobile di nuova generazione nel Paese, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni per i diritti d'uso di frequenze per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica di cui al comma 1026 e all'articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, anche se già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogate per un periodo pari a 20 anni a titolo non oneroso sulla base della presentazione di un piano tecnico finanziario ai sensi del comma 3.*

*1026-ter. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica titolari dei diritti d'uso prorogati a titolo non oneroso ai sensi del comma 1026-bis destinano le risorse non impiegate per l'aggiudicazione dei medesimi diritti d'uso per il periodo di ulteriori 20 anni rispetto all'aggiudicazione originaria alla realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione, impegnandosi ad investire a tal fine un importo annuo non inferiore a un ventesimo dell'importo di aggiudicazione complessivo delle frequenze prorogate. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sul rispetto dell'impegno a investire nella realizzazione di reti di comunicazione elettronica di nuova generazione di cui al primo periodo.».*

## 54.26

### Turco, Damante, Patuanelli, Castellone

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento. Per la finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*3-ter. Il rapporto di cui al comma 3-bis stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.*

*3-quater. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 3-bis.»*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## 54.27

### Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita



*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 415, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023"».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.28

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*"3-bis. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.*

*3-ter. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sostegno delle filiere agricole" sono aggiunte le seguenti: "e delle filiere della pesca e acquacoltura".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.29

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese agli anni 2024 e 2025. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per gli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede con le risorse già stanziare per l'anno 2021 e non utilizzate.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il*



Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 54.30

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti commi:*

«3-bis. In caso di operazioni di aggregazione aziendale realizzate attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda tra soggetti indipendenti che vengano approvate o deliberate dall'organo amministrativo competente delle società partecipanti ovvero del conferente, entro il 31 dicembre 2022, la quota delle attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relativa alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.

3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano alle operazioni tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 2) e tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma n. 3) del codice civile. Sono escluse le operazioni:

- a) realizzate tra soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20%;
- b) realizzate tra soggetti controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1) del codice civile.

3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-bis e 3-ter è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### 54.31

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e` pari a 5 milioni di euro per singola impresa e la garanzia è concessa senza l'applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019. A decorrere dalla medesima data del 1° gennaio 2024, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo è concessa:*

- 1) nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle microimprese;
- 2) nella misura massima dell'70 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore delle piccole imprese;
- 3) nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore delle medie imprese.»

### 54.32

[Martella](#), [Manca](#), [Irto](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. In coerenza con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2022) 45 final dell'8 febbraio 2022, riguardante "Una normativa sui chip per l'Europa", al fine di contribuire a rafforzare la capacità produttiva europea di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori, è stanziata la somma di 1.400 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione di accordi con imprese residenti nel territorio dello*

Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, finalizzati alla realizzazione nel territorio nazionale di uno o più stabilimenti per la produzione di chip a semiconduttore, il packaging e l'assemblaggio di semiconduttori."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **54.33**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento degli interventi relativi al potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000;

### **54.34**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Per il finanziamento della progettazione relativa al quadruplicamento della tratta ferroviaria Livorno - Pisa - Firenze è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **54.35**

[Manca, Franceschelli, Lorenzin, Misiani, Nicita, Giacobbe, Martella](#)

*Dopo in comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022 n.144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applica anche alle imprese esercenti attività agricola a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2024, per l'acquisto delle seguenti categorie di mezzi di produzione agricola:*

- Fertilizzanti;
- Fitosanitari;
- Mangimi;
- Sementi e piantine.

3-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 4.000 per ciascun beneficiario."

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - --;

## **54.36**

[Manca, Martella, Lorenzin, Misiani, Nicita, Franceschelli, Giacobbe](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:* "3-bis. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2023 è sospeso sino al 30 settembre 2024. Il relativo piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

3-ter. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 3-bis sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato art. 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.

3-quater. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi."

## **54.37**

[Manca, Franceschelli](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* «3-bis. Per l'anno 2024, la dotazione del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura» di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 20 milioni di euro.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 54.38

[Martella, Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.*

*3-ter. Ai fini di cui al comma 3-bis è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3-quater.*

*3-quater. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 3-bis."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 54.39

[Martella, Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).*

*3-ter. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 3-bis."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 54.40

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."*

## 54.41

[Malpezzi](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. In continuità con la Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 46586 del 16 aprile 2009, come richiamata dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, il disposto di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, recante la disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, si interpreta nel senso che sono ammissibili al*



credito d'imposta le attività di ricerca ed ideazione estetica e di realizzazione dei prototipi svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e moda e negli altri settori afferenti alla produzione creativa, tra i quali il calzaturiero, l'occhialeria, la gioielleria e la ceramica."

## 54.42

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di contenere gli effetti del perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo semestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto."*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 6.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 54.43

[Martella](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle Zone logistiche semplificate (ZLS), istituite ai sensi dell'articolo 1, commi da 61 a 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito Fondo, con dotazione pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, finalizzato all'erogazione in favore delle imprese operanti nelle ZLS dei benefici fiscali di cui all'articolo 5, commi 1, 2 limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 2-bis, 3, 4 e 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

*3.ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3-quater.*

*3-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."*

**54.44****Manca, Nicita**

Al comma 4, sostituire le parole "110 milioni di euro per l'anno 2024 e di 220 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "140 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per l'anno 2025".

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

**54.45****Nave, Patuanelli, Castellone, Damante**

Al comma 4, sostituire le parole: «e di 220 milioni di euro per l'anno 2025» con le seguenti: «, di 220 milioni di euro per l'anno 2025 e di 180 milioni di euro per l'anno 2026»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 10 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025:

2026: - 90.000.000

**54.46****Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita**

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

"4-bis. La dotazione del Fondo di cui al comma 4 è incrementata di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di sostenere investimenti e progetti di rilevanza strategica nazionale finalizzati al rafforzamento della competitività del sistema produttivo nel settore della progettazione elettronica e delle tecnologie dei processori e dei semiconduttori.

4-ter. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso, previa apposita domanda da parte dei soggetti interessati, e al riparto delle risorse di cui al comma 4-bis."

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**54.47****Pirro, Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante**

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine i seguenti:

«4-bis. All'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente: "5-*quater*. Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai commi 5 e 5-*bis*. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.";

b) dopo il comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente: "6-*bis*. Le modalità di esercizio delle attività di cui al comma 5-*quater* sono definite con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.

4-*ter*. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui al comma 4 è ulteriormente incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente. all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 54.48

[Fina](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, dopo le parole «cooperative o consorzi di autotrasportatori» sono inserite le seguenti: «ovvero di trasportatori di passeggeri operanti mediante autobus ed esercenti servizi di trasporto pubblico locale di linea in qualsiasi forma affidati».*

## 54.49

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

4-*bis*. "All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, è compatibile con gli scopi del contratto di rete»"

## 54.50

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

"4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete»".

## 54.51

[Lorenzin](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 1-*bis*, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete.»*

## 54.52

[Fregolent, Paita](#)

## Inammissibile M.

dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

4-bis. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete»".

### 54.53

[Martella](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. Alla legge 11 dicembre 2016 n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato A:

1) al capoverso dodicesimo, le parole «interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica» sono soppresse;

2) sono aggiunti in fine i seguenti capoversi:

«strumenti innovativi per la gestione delle vendite, dei sistemi di pagamento e della spesa da parte del consumatore (ad esempio, casse automatiche, strumenti di self scanning, carrelli intelligenti, dispositivi di pagamento contactless),

strumenti evoluti di gestione del contante (ad esempio, cassette e casseforti intelligenti),

sistemi avanzati di sicurezza anti-taccheggio,

scaffalature autoportanti per magazzini automatizzati

strumenti innovativi di efficienza nei rapporti con i fornitori (ad esempio, fatturazione elettronica, piattaforme di digitalizzazione delle informazioni e delle immagini di prodotto),

strumenti per la cablatura e la copertura internet per connessione avanzata del punto vendita o sede operativa, potenziamento rete mobile e wireless,

strumenti innovativi per la gestione della logistica (ad esempio, fleet management system, implementazione AGV, silo per la preparazione pallet di picking,sorter),

prodotti e sistemi per la refrigerazione commerciale,

macchine generatrici di fluidi per la conservazione dei prodotti (ad esempio gas inerti),

soluzioni di Smart-Building inclusi i sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi».

b) All'allegato B:

1) al capoverso diciannovesimo, le parole «e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica» sono soppresse;

2) sono aggiunti infine i seguenti capoversi:

«software, sistemi, piattaforme e applicazioni per analisi grandi numeri e comportamenti di acquisto (sistemi Big Data Analytics),

software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la multicanalità (ad esempio, dispositivi e applicazioni che consentono di offrire al consumatore diverse modalità di acquisto).".

### 54.54

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine i seguenti:*

«4-bis. Per le attività di ricerca e sviluppo previste dall'articolo 1, comma 200 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2024, la misura del credito d'imposta prevista dall'articolo 1, comma 203-bis della medesima legge, è elevata al 20 per cento.

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizza una spesa pari a 249,9 milioni di euro per l'anno 2024, 499,7 milioni di euro per l'anno 2025, 749,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»



b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*4-quinquies.* Agli oneri derivanti dai commi *4-bis* e *4-ter*, valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 200 milioni di euro per l'anno 2026 e 750 milioni di euro per l'anno 2027 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

## 54.55

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine*

"*4-bis.* All'articolo 1, commi *203-ter* e *203-quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

*4-ter.* Per le finalità di cui al comma *4-bis* è autorizza una spesa pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2024, 78,1 milioni di euro per l'anno 2025, 104,7 milioni di euro per l'anno 2026, 53,1 milioni di euro per l'anno 2027, e 26,6 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 48,5 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,9 milioni di euro per l'anno 2025, di 45,3 milioni di euro per l'anno 2026, di 46,9 milioni di euro per l'anno 2027, di 73,4 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

2025:

2026: - 50.000.000

## 54.56

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4-bis.* All'articolo 1, comma *203-quater*, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "in misura pari al 5 per cento" sono sostituite dalle seguenti "in misura pari al 10 per cento" e le parole "nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti "nel limite massimo annuale di 4 milioni di euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2024, 234,3 milioni di euro per l'anno 2025, 314,1 milioni di euro per l'anno 2026, 159,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 79,8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, 84,3 milioni di euro per l'anno 2025, 164,1 milioni di euro per l'anno 2026, 9,3 milioni di euro per l'anno 2027 e 79,8 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 54.57

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine*

"4-bis. All'articolo 1, commi 203-sexies, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa pari a 71,8 milioni di euro per l'anno 2024, 108 milioni di euro per l'anno 2025, 144,2 milioni di euro per l'anno 2026, 72,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 36,2 milioni di euro per l'anno 2028."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 28,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 42 milioni di euro per l'anno 2025, di 27,8 milioni di euro per l'anno 2026, di 27,6 milioni di euro per l'anno 2027, di 63,8 milioni di euro per l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024:

2025: - 50.000.000

2026: - 72.000.000

## 54.58

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

4-ter. All'articolo 1, comma 211 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

4-quater. Agli oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a 280 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede:

a) quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

## 54.59

[Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.160, le parole: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "88 milioni di euro per l'anno 2024, 66 milioni di euro per l'anno 2025, 77,3 milioni di euro per l'anno 2026, 97,7 milioni di euro per l'anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"*

## 54.60

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al comma 154 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti "200 milioni" e le parole "dal 2025 al 2035" sono sostituite dalle seguenti: "dal 2024 al 2034."

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2035»;

b) il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2024.

## 54.61

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 maggio 2024";

b) al comma 1057, le parole "ovvero entro il 30 novembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero entro il 31 maggio 2024".».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:* "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 54.62

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. All'articolo 1, comma 1057-bis della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole da: «il credito d'imposta è riconosciuto» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

4-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quater. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

*4-quinquies.* All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, primo periodo, dopo le parole: «Gli interessi passivi sostenuti» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

*4-sexies.* All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento».

*4-octies.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *4-bis* pari a 533,2 milioni di euro per l'anno 2024, 1.199,8 milioni di euro per l'anno 2025, 1.866,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.466,3 milioni di euro per l'anno 2027, 799,9 milioni di euro per l'anno 2028 e 133,3 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da *4-ter* a *4-octies.*».

## 54.63

Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*4-bis.* All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma *1058-bis* le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento»;
- b) al comma *1058-ter* le parole: «10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».

*4-ter.* Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;
- b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «10 per cento».

*4-quater.* Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024, 207,1 milioni di euro per l'anno 2025, 278,3 milioni di euro per l'anno 2026, 187,7 milioni di euro per l'anno 2027, 84,1 milioni di euro per l'anno 2028, 12,9 milioni di euro per l'anno 2029 si provvede:

- a) quanto a 103,6 milioni di euro per l'anno 2024 mediante le seguenti modificazioni:

1) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «6,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

2) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000  
2025: -  
2026: -

## 54.64

Scalfarotto, Paita

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*4-bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, dopo le parole "disegni e modelli" sono aggiunte le seguenti: "know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità";
- b) dopo il comma *10-bis*, è aggiunto il seguente:

"*10-ter.* Limitatamente all'ipotesi di know-how produttivo strettamente collegato ai disegni e modelli da un vincolo di complementarità di cui al comma 1, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con decreto direttoriale, definisce le modalità e i criteri di certificazione sulla base dei requisiti di professionalità, onorabilità e competenza".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole* «100 milioni» *con le seguenti* «80 milioni».



## 54.65

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "per l'anno 2023" sono aggiunte le seguenti: «e 20 milioni di euro per l'anno 2024»."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 54.66

Nave, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 392, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 393, le parole: "è incrementata di 720 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "è incrementata di 720 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024"

4-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-bis si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-bis.

Conseguentemente, dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

### **"Art. 54-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

## 54.67

Franceschelli, Manca, Martella, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. Al fine di sostenere la ripresa delle imprese agricole colpite dalla diffusione della flavescenza dorata della vite, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 433, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: ---;

2026: ---;

## **54.68**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 4, aggiungerei seguenti:*

4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - dopo il punto 1) è inserito il punto 1-bis): "la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al punto 1).

4-ter. Al comma 1, punto 3) dell'articolo 16, del Decreto Legge n. 50 del 2022: - eliminare "che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina"; - sostituire le parole "previste dalla citata Comunicazione" con le seguenti parole: "previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01)"

## **54.69**

[Lorenzin](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:* «4-bis. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 *dopo il numero 1*), *inserire il seguente:* «1-bis) la garanzia, nella misura massima del 90 per cento può essere, altresì, concessa, per esigenze connesse alla copertura dei costi del capitale di esercizio o al sostegno alla realizzazione di investimenti diversi da quelli di cui al numero 1).»;

4-ter. Al comma 1, dell'articolo 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 numero 3) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/ C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» sono soppresse;

b) le parole: «previste dalla citata Comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: previste dalla Comunicazione della Commissione europea (2022/ C426 I/01) ».

## **54.70**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Basso, Fina, Irto](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

"4-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

4-ter. All'articolo 8-bis del decreto-legge 10 maggio 2023 n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: «30 settembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:*« 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025».

## **54.71**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 1-bis del decreto legge 14 gennaio 2023, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, le parole «31 agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»."

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 9.500.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 54.72

[Tajani, Manca](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023 n. 136 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "1° dicembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "1° febbraio 2024" e le parole "2 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "1° marzo 2024";

b) il comma 2 è soppresso.".»

## 54.73

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy, è istituito il *Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda*, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

4-ter. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) Transizione ecosostenibile nella moda": il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali;

b) b)"materiali sostenibili di nuova generazione": materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:

materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale;

c) materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri;

d) materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale;

e) colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino);

f) "materiali sintetici": materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

4- quater. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione dei commi 4-bis, 4-ter, 4-quater. Con il decreto di cui al precedente periodo, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica,

di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo. Il decreto di cui al presente comma regola, altresì, il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

1 ) fascia A: contenente il 100% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

2) fascia B: contenente dal 49% al 99% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

3) fascia C: contenente dal 30 al 48% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;

4) fascia D: contenente il 100% di componente da colture di cellule animali;

4- quinquies. Non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## **54.74**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e Made in Italy, di cui all'articolo 92 della presente legge, è istituito il Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, con una dotazione pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, e per i successivi esercizi fiscali sino al 2030 incluso, destinato al finanziamento delle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione di cui alla presente legge.

4-*ter*. Ai fini della presente legge si intende per:

a. "Transizione ecosostenibile nella moda": il processo di innovazione tecnologica che favorisce il passaggio dall'approvvigionamento e utilizzo di materiali di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati a materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da migliori performance ambientali.

b. "Materiali sostenibili di nuova generazione": materiali che ricorrono ad una varietà di approcci di biomimetica per replicare l'estetica e le prestazioni di materiali tipicamente di origine animale quali pellicce, pelli, piume, filati ma che non derivano direttamente da animali. Da tale definizione sono esclusi i materiali riciclati di origine animale quali, ma non limitatamente a: cuoio rigenerato, lana e altri filati da riciclo, piume e piumino riciclato. Materiali sostenibili possono essere:

i. Materiali plant-based: materiali di nuova generazione derivati in tutto o in parte da materia vegetale vergine o da scarto/sottoprodotto vegetale.

ii. Materiali da fermentazione microbica: materiali che utilizzano approcci di ingegneria cellulare come colture cellulari o processi di fermentazione per produrre proteine e biopolimeri.

iii. Materiali riciclati: materiali di nuova generazione che utilizzano plastica riciclata o materie prime tessili riciclate, non di origine animale, come input principale.

iv. Colture di cellule animali: materiali ottenuti tramite ingegneria tissutale per coltivazione di cellule animali in laboratorio e che non implicano il ricorso a substrati animali (come SFB, siero fetale bovino).

c. "Materiali sintetici": materiali vergini di derivazione petrolchimica, fibre chimiche, artificiali o tecno-fibre, ottenute industrialmente a partire da sostanze artificiali e composti chimici di varia tipologia e tipicamente utilizzati come base di supporto nella realizzazione di spalmati, e simili.

4-*quinquies*. Con decreto del Ministro delle Imprese e Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.



8. Con il decreto di cui al comma precedente, sono individuati i criteri e le modalità di accesso al Fondo per la transizione ecosostenibile nella moda, le spese ammissibili nonché le modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando le medesime risorse, anche al fine del rispetto del limite massimo di cui al citato Fondo.

9. Il decreto di cui ai commi precedenti regola altresì il sistema premiante per la realizzazione di materiali sostenibili di nuova generazione caratterizzati da minore componente di materiali sintetici secondo la seguente classificazione:

- fascia A: contenente il 100% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
- fascia B: contenente dal 49% al 99% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
- fascia C: contenente dal 30 al 48% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati;
- fascia D: contenente il 100% di componente da colture di cellule animali;
- non possono accedere al fondo di cui alla presente legge attività economiche di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, produzione di materiali sostenibili di nuova generazione contenenti meno del 30% di componente plant-based o da fermentazione microbica o da materiali riciclati.

4-*sexies*. Delle disposizioni della presente legge sono beneficiarie le imprese italiane rientranti nella lista delle attività economiche di cui alla Tabella allegata.

#### ALLEGATI

TABELLA 3 - Stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026

Dopo gli allegati alla sezione 1 aggiungere:

Tabella di cui al comma 10 dell'articolo 54 "Misure in favore delle imprese"

Attività economiche beneficiarie del Fondo per la Transizione ecosostenibile nella moda.

ATECO	Descrizione delle attività economiche beneficiare	Limitatamente alla <i>ricerca industriale, sviluppo sperimentale o produzione di materiali sostenibili di nuova generazione</i> come definiti al comma 6 dell'articolo 54, destinati alla realizzazione dei qui elencati specifici prodotti appartenenti alle relative classi merceologiche (Classificazione di Nizza)

AGRICOLTURA		Classe 12: fodere di selle per biciclette o per motociclette; fodere per sedili di veicoli; fodere per volanti di veicoli; foderine per veicoli; selle di biciclette; selle per biciclette o per motociclette.
01.16.00	Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili	
INDUSTRIE TESSILI		Classe 18: Borse porta documenti; borse riutilizzabili per la spesa; custodie in imitazioni di cuoio, vale a dire, porta passaporti in imitazioni di cuoio; borse per tutti gli usi; borse sportive per tutti gli usi; borse a tracolla; trousse vendute vuote; valigette; portafogli; portamonete; trolley; borse per utensili vendute vuote; cartelle scolastiche; portachiavi in imitazioni in cuoio; porta biglietti da visita in imitazioni di cuoio; porta carte di credito in imitazioni di cuoio; bauli; ventiquattrore; borse da viaggio; zaini; zainetti; borse portabiti da viaggio; marsupi; pochettes; cartelle.
13.10.00	Preparazione e filatura di fibre tessili	Classe 22: Fibre tessili grezze e succedanei; prodotti in tessuto e fibre tessili in particolare cinghie e fasce; materiale di imbottitura.
13.91.90	Fabbricazione di imitazioni di pelliccia mediante tessitura a maglia	Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi, coperte da letto e copritavolo; stoffe, tessuti e sostituti per i prodotti tessili; articoli tessili per la casa, per il bagno; articoli in tessuto non tessuto, biancheria da letto, biancheria per il bagno, copertura per mobili; copriletto e coperte da letto; copritavolo e tovaglie; etichette in tessuto.
13.95.00	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)	Classe 25: Calzature; scarpini da calcio; scarpe; scarpe in similpelle; scarpe di gomma; scarpe da pioggia; scarpe da ginnastica; stivaletti; imitazione di scarpe di vernice; stivali; sandali; pantofole; zoccoli; cappelleria, vale a dire berretti, parasole, cappelleria con visiera, berretti da sport, cappelli, cappelli per la pioggia; abiti da uomo; tailleurs da donna; abiti da sposa; pullover; cardigan; felpe; maglioni; giacche; parka; kaftani; camicette; maglie felpate; magliette; polo; pantaloni; jeans; gilets; gonne; soprabiti; cappotti; impermeabili; giacche a vento; piumini; abbigliamento sportivo; biancheria intima; accappatoi; lingerie; reggiseni; mutande; costumi da bagno da donna; slip; bustini; corsetti; sottovesti; camicie da notte; pigiama; costumi da bagno; calzetteria; collants; calzamaglie; calzini; scaldamuscoli; foulards; mantelli; fasce per abbigliamento; scialli; sciarpe; guanti; cinture; cravatte; bretelle.
13.96	Fabbricazione di articoli tessili tecnici ed industriali	Classe 20: culle; cuscini; divani; fasce, non in materiali tessili, per trattenere tende; guanciali; materassi; poltrone; sacchi a pelo per il campeggio; sofà.
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali	
22.29.01	Fabbricazione di parti in plastica per calzature	
ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE, TECNICHE		
72.11.00	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie	
72.19.09	Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria	

**54.75**

**Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante**

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Per la promozione, attraverso lo strumento dei voucher per la digitalizzazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, concessi per l'acquisto di software, hardware o servizi finalizzati alla digitalizzazione di micro, piccole e medie imprese, è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **54.76**

[Nicita](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Fondo per il sostegno delle imprese che hanno subito un incremento degli importi delle rate dei mutui o dei prestiti, a tasso variabile per tutta la durata del contratto, con dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo sono utilizzate per il riconoscimento, nei limiti delle dotazioni disponibili, di un credito d'imposta in favore dei soggetti individuati ai sensi del comma 2.*

*4-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, tenendo conto della dotazione finanziaria del Fondo, i criteri per l'individuazione dei beneficiari, tra i soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i criteri e le modalità per l'individuazione dell'ammontare del credito d'imposta da attribuire ai beneficiari e delle tempistiche di utilizzo del medesimo.*

*4-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quinquies.*

*4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **54.77**

[Franceschelli](#), [Manca](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Al fine di sostenere la redditività dei comparti del settore agricolo che sono in crisi a causa degli aumenti dei costi di produzione, dei danni derivanti da crisi climatiche e fitosanitarie e del calo dei prezzi all'origine, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025*

## **54.78**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.79

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. La dotazione del Fondo a sostegno dell'impresa femminile di cui all'articolo 1, comma 97 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.80

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

"4-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementata, al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese, di ulteriori 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*



## 54.81

[Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4 inserire i seguenti: "4-bis. Per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane, con priorità per le piccole e medie imprese, sono disposti i seguenti interventi:*

a) la dotazione del fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è incrementata di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

b) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4-quater.*

*4-quinquies. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 54.82

[Irto](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire l'immissione in consumo del biometano agricolo nel settore dei trasporti, per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, negli impianti di produzione di energia elettrica esistenti che siano parzialmente riconvertiti alla produzione di biometano avanzato, l'utilizzo delle biomasse di cui all'allegato 3, parte A, del decreto ministeriale 10 ottobre 2014 è correlato esclusivamente alla quota di biogas destinato alla produzione di biometano avanzato, rispettando il principio del bilancio di massa. La riconversione parziale a biometano avanzato degli impianti esistenti non comporta obblighi di modifica del piano di alimentazione per la produzione della quota di biogas destinata alla produzione di energia elettrica incentivata che, una volta ultimato il periodo residuo di incentivazione, può comunque essere diretta alla produzione di biometano ed accedere integralmente alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 2 marzo 2018.»*

## 54.83

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sono considerati "macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime" di cui al punto elenco 3 dell'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232 i sistemi di teleriscaldamento a biomassa legnosa vergine utilizzati per la produzione centralizzata di calore o di calore ed energia elettrica in cogenerazione da distribuire ad edifici residenziali, commerciali o industriali all'interno della propria rete di teleriscaldamento.»*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

## 54.84

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

"4-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 5 a 9 del Regolamento (CE) n. 561 del 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, non si applicano ai veicoli di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera p).

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis sono comunicate alla Commissione Europea."

## **54.85**

[Lombardo, Gelmini, Versace](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. In considerazione del perdurare dello stato di criticità del settore della ristorazione collettiva, è autorizzata per l'anno 2024 l'erogazione di contributi a fondo perduto di cui all'articolo 43-bis, commi 1 e 3 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel limite di spesa delle risorse residue disponibili, alle imprese del settore che abbiano registrato una riduzione del fatturato negli anni 2021 e 2022 rispetto a quello del 2019."

## **54.86**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al fine di promuovere e tutelare il design italiano quale primario fattore di innovazione e crescita economica nazionale, in ragione della qualità estetica che distingue e caratterizza i prodotti di eccellenza del Made in Italy, nonché favorire gli investimenti delle imprese in design e ideazione estetica, all'articolo 6 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole "110 per cento" sono aggiunte le seguenti "e del 150 per cento in caso di disegni e modelli";

b) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Le disposizioni del comma 4 si applicano a condizione che il ricorso ad un contratto di ricerca stipulato con società che direttamente o indirettamente controlla un'impresa non abbia determinato un vantaggio esclusivamente tributario in capo all'impresa nei termini di un credito d'imposta altrimenti non spettante".

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 53,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 30,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 ».

## **54.87**

[Enrico Borghi, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione S.p.a., ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliate dal 60 al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

## **54.88**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di incentivare il consumo di prodotti biologici certificati da parte di nuclei familiari che includano donne in gravidanza e/o bambini fino ai 3 anni di età, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e della finanze è istituito, in via sperimentale e limitatamente all'anno 2024,

un Fondo denominato "Fondo dieta biologica" con una dotazione pari a 25 milioni di euro destinato al finanziamento di una carta-acquisti utilizzabile, ai fini del presente comma, presso gli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa.

5-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri dell'agricoltura e della sovranità alimentare, della famiglia e della salute, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di assegnazione ed utilizzo della carta-acquisti di cui al comma precedente.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 75 milioni di euro nell'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"

### 54.0.1

Misiani, Malpezzi, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

#### «Art. 54-bis

*(Modifiche alla legge 27 febbraio 1985, n. 49)*

1. All'articolo 17 della Legge n. 49 del 27 febbraio 1985, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. Le società finanziarie, oltre alle attività di cui all'articolo 1 comma 259 della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, assicurano in via continuativa il monitoraggio ed il controllo dell'andamento della gestione delle società cooperative partecipate in conformità ai precedenti commi 5 e 5-bis."

2. Le modalità di esercizio delle attività di cui all'articolo 17 comma 5-quater della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono disciplinate con decreto del Ministro delle Imprese e del made in Italy, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e gli oneri per provvedere ai relativi compensi sono a carico delle risorse di cui all'articolo 11, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

### 54.0.2

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 54-bis

*(Riconoscimento dell'aliquota agevolata delle accise sul gasolio commerciale usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n.218)*

1. All'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è aggiunto in fine il seguente numero: «4-bis) imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.»»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 72,875 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»».

### 54.0.3

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 54-bis.

*(Misure a favore dell'aggregazione e della cooperazione tra le imprese agricole)*

1. All'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La successiva cessione, tra i contraenti della rete, della produzione agricola, e` compatibile con gli scopi del contratto di rete».

2. Al fine di favorire i processi di aggregazione e cooperazione fra le imprese agricole nonché di migliorare ed accrescere la qualificazione del settore è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Per la finalità di cui al precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità relativi all'assegnazione delle risorse di cui al presente comma. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.4**

[Trevisi, Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) *alla lettera a), dopo le parole "Pubblica Amministrazione", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";*

2) *alla lettera e), dopo le parole: "dei servizi", sono inserite le seguenti: "anche attraverso configurazioni di Comunità Energetica rinnovabile (CER) e Autoconsumo Collettivo (AUC)";*

b) *dopo il comma 4-bis, è aggiunto, il seguente: "4-ter. Al fine di garantire che la dotazione del Fondo possa essere efficacemente utilizzata e di rendere più attrattiva la misura, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche in collaborazione con Invitalia, assicura una più diffusa promozione e pubblicizzazione dello strumento attraverso una specifica campagna di comunicazione ed informazione destinata ai beneficiari, con particolare riferimento a quelli operanti nei territori dove lo strumento risulta essere poco utilizzato.*

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del «Fondo nazionale per l'efficienza energetica», di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 sono incrementate di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.0.5**

[Durnwalder, Patton](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a favore degli esercenti attività d'impresa)*

1. All'articolo 1, comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n.190, alla lettera d-ter) le parole: "di 30.000 euro", sono sostituite dalle seguenti: "di 50.000 euro".».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **54.0.6**

[Fina](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente*

#### **«Art. 54-bis**

*(Valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell'autotrasporto)*

1. All'articolo 1, comma 250, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto in fine il seguente periodo: «In caso di inosservanza del termine di pubblicazione e aggiornamento trimestrale dei valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio, le imprese di autotrasporto per conto di terzi



interessate hanno diritto di ottenere un indennizzo alle condizioni e con le modalità stabilite da un decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

#### **54.0.7**

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Disposizioni in materia di transizione digitale)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'allegato B, dopo le parole "e guasti dei dispositivi on- field)", aggiungere, in fine, le seguenti voci:

"migrazione in Cloud dei sistemi di archiviazione dati aziendali, dei processi aziendali, dell'erogazione dei servizi, quali software per archiviazione ed elaborazione dati, software per fornitura dati a macchine e/o software, Software per fornitura funzionalità anche avanzate (es. virtualizzazione, backup, disaster recovery) ad altre macchine e/o software, licenze per utilizzo web software e web app per la progettazione, gestione ed esecuzione di software, applicazioni e mobile app in Cloud", software per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati"; "sistemi, piattaforme e applicazioni gestionali e ERP (Enterprise Resource Planning) per la digitalizzazione dei processi aziendali" e per l'ottimizzazione della gestione della catena di distribuzione e di coordinamento della logistica (WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'ottimizzazione della gestione delle relazioni con i diversi attori (es. soluzioni di Supply Chain Management, e-Procurement, digitalizzazione albo fornitori, CRM, .) e della gestione e il coordinamento della logistica (es. WMS), Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la realizzazione di sistemi di e-commerce", Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione digitale delle risorse umane (soluzioni HCM, eLearning, eRecruiting) Software, sistemi, piattaforme e applicazioni dati ESG, piattaforme di performance management ESG, piattaforme per il calcolo e la riduzione delle emissioni di CO2, piattaforme per il tracciamento dei prodotti della supply chain, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni di Digital Twin e di High Performance Computing in ambiente cloud, per la progettazione e per la simulazione del comportamento dei prodotti finiti in ambiente digitale, Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione dei processi aziendali relativi all'approvvigionamento e alla produzione, CRM e vendita, logistica e magazzino, gestione documentale e workflow, controllo di gestione, risorse umane, gestione amministrativa e contabile".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni per il 2024 e a 33 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 67 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.0.8**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205)*

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.9**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n.205)*

1. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, le parole: «Per gli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2021, 2022 e 2024»

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 70 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.10**

[Durnwalder, Patton](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Prevenzione incendi nei rifugi alpini)*

1. All'articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2024, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2023, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2024." ».

#### **54.0.11**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-bis**

*(Misure in materia di incentivi per la valorizzazione edilizia)*

1. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n.58, le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2025".».

#### **54.0.12**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-bis:

1) le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2031" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.";

b) al comma 203-ter, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

- c) al comma 203-*quater*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"  
 d) al comma 203-*sexies*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 302 milioni di euro per l'anno 2025, in 605 milioni di euro per l'anno 2026, in 632 milioni di euro per l'anno 2027, in 605 milioni di euro per l'anno 2028, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, in 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate di cui ai commi 3, 4, 5 e 6.

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

5. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

6. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "56 milioni".*

#### **54.0.13**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.14**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.15**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Esonero contributivo giovani agricoltori)*

1. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.16**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

b) Al comma 129 le parole «Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge», sono soppresse.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.17**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento Fondo filiere agricole)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 128, dopo le parole: "per l'anno 2021", sono inserite le seguenti: "di 50 milioni di euro per l'anno 2024";

b) al comma 129, le parole: "Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge", sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.18**

[Patuanelli, Damante, Sironi, Castellone](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis**

*(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0» e del credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, e istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training)"*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) al comma 1057-*bis*:

1) le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023";

2) dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente: "1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro."

b) al comma 1058-*bis* le parole: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026" e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.

2. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con apposito decreto del Ministro da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione pubblica non vincolante delle associazioni di categoria e degli operatori del settore, è autorizzato all'aggiornamento dell'elenco dei beni agevolati di cui gli allegati A e B di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al fine di adeguarli, ove necessario, alle nuove e più evolute tecnologie.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta di cui al precedente comma possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.

4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-*bis*:

1) le parole: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2031" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quello in corso al 31 dicembre 2023";

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e nella misura del 20 per cento dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2031.";

b) al comma 203-*ter*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

c) al comma 203-*quater*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"

d) al comma 203-*sexies*, le parole: "5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento".

5. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole

imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

6. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo. Con il decreto di cui al precedente periodo possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2,164 miliardi di euro per l'anno 2024, in 2,710 miliardi di euro per l'anno 2025, in 2,540 miliardi di euro per l'anno 2026, in 1,610 miliardi di euro per l'anno 2027, in 765,8 milioni di euro per l'anno 2028, in 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2032, in 275 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034, si provvede:*

**"Art. 54-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*b) con riferimento agli anni 2024, 2025 e 2026 e dal 2027 al 2034:*

*1) all'articolo 54, dopo il comma 4 inserire i seguenti:*

"4-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

4-ter. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

4-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4-quinquies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

*2) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **54.0.19**

[Gelmini, Calenda, Lombardo](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Crediti di imposta per investimenti produttivi)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1054 è sostituito dal seguente:

"1054. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 20 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi

ammissibili pari a 10 milione di euro, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. La misura del credito d'imposta per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81, è pari al 15 per cento.";

b) il comma 1057-*bis* è sostituito dai seguenti:

"1057-*bis*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy da adottarsi di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2026, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 50 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro".

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 203, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Per le attività di ricerca e sviluppo previste dal comma 200, il credito d'imposta è riconosciuto, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026, in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 20 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi, a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 30.000.

b) al comma 210, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.140 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300 miliardi di euro per l'anno 2025 e 980 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

## 54.0.20

Patuanelli, Pirro, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

### «Art. 54-*bis*.

(Maggiorazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali «Transizione 4.0»)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057 bis:

1) le parole: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023"



2) dopo il comma 1057-*bis* è inserito il seguente: "1057-*ter*. Alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 45 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 20 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 10 per cento del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro. Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

b) al comma 1058-*bis* le parole: "e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026" e le parole: "15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"

c) il comma 1058-*ter* è soppresso.».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,564 miliardi di euro per l'anno 2024, in 2,359 miliardi di euro per l'anno 2025, in 1,819 miliardi di euro per l'anno 2026, in 972 milioni di euro per l'anno 2027, in 160,6 milioni di euro per l'anno 2028 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 54-*ter* e 54-*quater*.

#### **«Art. 54-*ter***

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

#### **«Art. 54-*quater*.**

*(Disposizioni fiscali)*

1. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a

decorrere dal 2025, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

2. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari».

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024.

4. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

#### **54.0.21**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Proroga dell'agevolazione per l'acquisto di l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio dell'acqua)*

1. Al fine di razionalizzare l'uso dell'acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1087, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 1088, le parole: «e nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite di 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.22**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore delle imprese che esercitano attività di commercio al dettaglio)*

1. Al fine di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 353 le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025»;

b) al comma 356 le parole: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.23**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento della legge per la tutela della ceramica artistica tradizionale)*

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "5 milioni di euro per l'anno 2022" sono inserite le seguenti: "e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025";

b) dopo le parole: "dell'istruzione" sono inserite le seguenti: "e le associazioni più rappresentative dei settori sopra citati".

2. Per l'anno 2024, per le imprese che operano nel settore ceramico e a prevalente produzione ceramica, il valore della quota di remunerazione del servizio di interrompibilità è raddoppiato.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**54.0.24**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54.bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

**54.0.25**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: "per l'anno 2023" con le seguenti: "per gli anni 2023 e 2024".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

**54.0.26**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54.bis**

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

b) al comma 46 dopo le parole «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

c) al comma 47 dopo le parole «entro la data del 31 dicembre 2023» sono aggiunte le seguenti: « ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

d) al comma 48 dopo le parole «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.27**

[Patton, Durnwalder, Unterberger, Spagnolli](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Contributo straordinario sotto forma di credito di imposta per l'acquisto di gasolio agricolo)*

1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023", sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

b) al comma 46, dopo le parole: "nel primo trimestre solare dell'anno 2023", sono inserite le seguenti: "e nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

c) al comma 47, dopo le parole: "entro la data del 31 dicembre 2023", sono inserire le seguenti: "ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024",

d) al comma 48, dopo le parole: "entro la medesima data del 31 dicembre 2023", sono inserite le seguenti: "relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024";

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.28**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore del ricambio generazionale in agricoltura)*

1. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sostituire le parole: «per l'anno 2023» con le seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

2. Agli oneri del presente articolo, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.29**

[Nave, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore della transizione ecologica delle imprese del settore alberghiero)*

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:



a) dopo il comma 611, è inserito il seguente:

«611-*bis*. Per le finalità di cui al comma 611, lettera b), con lo scopo di favorire la transizione ecologica nel settore alberghiero, è autorizzata una spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la concessione di contributi relativi all'acquisto di strumenti e accessori, realizzati con materiali biodegradabili e compostabili, secondo le caratteristiche definite dalla normativa EN13432.»;

b) al comma 612, dopo le parole: «Ministro del turismo» sono aggiunte le seguenti: «, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti per materia,» e dopo le parole: «di cui al comma 611» sono aggiunte le seguenti: «, nonché dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 611-*bis*»;"

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **54.0.30**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile)*

1. All'articolo 1, comma 611, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti: "20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025"».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

### **54.0.31**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-*bis***

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al comma 1, dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'acquisizione del numero di iscrizione al registro catastale o il dato identificativo equivalente previsto dal diritto nazionale dello Stato membro in cui l'immobile è ubicato non è richiesta per le attività ricettive per le quali è prevista la segnalazione certificata di inizio attività.". ».

### **54.0.32**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 54-*bis***

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre dell'anno civile successivo all'anno in cui si riferisce la comunicazione";

b) al comma 2, le parole: "entro il 31 dicembre del secondo periodo oggetto di comunicazione" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre del terzo periodo oggetto di comunicazione".

### **54.0.33**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: "entro il 31 dicembre del periodo oggetto di comunicazione", sono sostituite dalle seguenti: "a partire dal 31 dicembre 2024".».

**54.0.34**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. Al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 10, comma 6, le parole: "31 gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2025";

b) all'art. 16, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. A decorrere dalla data indicata dall'articolo 10, comma 6, ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n.509, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96."».

**54.0.35**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'art. 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, al comma 3, secondo periodo, dopo le parole "Nei casi di incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni di cui all'art. 11," sono inserite le seguenti: "determinata da negligenza del gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione". ».

**54.0.36**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Articolo 54-bis**

*(Proroga dei termini in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale di cui al decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32)*

1. All'articolo 12, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32 al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione."».

**54.0.37**

[Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese)*

1. Al fine di promuovere la fusione tra le piccole e micro-imprese con sede nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo per l'incentivazione dell'aggregazione tra imprese, con una dotazione iniziale pari a 1.000 milioni euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate alla concessione di

contributi a fondo perduto in favore delle imprese di nuova costituzione risultanti dalla fusione tra piccole imprese, micro-imprese e tra queste ultime, a condizione che impieghino almeno 15 lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

2. Il contributo di cui al comma 1 è erogato nell'esercizio finanziario successivo a quello di costituzione ed è riconosciuto sotto forma di un credito d'imposta pari al 30 per cento del capitale sociale. In ogni caso il credito d'imposta non può eccedere un importo pari a 2 milioni di euro.

3. Non possono beneficiare del credito d'imposta le società che controllavano direttamente o indirettamente la società soggette alla fusione, erano sottoposte a comune controllo o erano collegate con la stessa ovvero erano da questa controllate prima della fusione. Lo scioglimento, ovvero l'ulteriore fusione, dell'impresa beneficiaria prima di cinque esercizi finanziari comporta la decadenza dal beneficio, con obbligo di restituzione delle somme e relativi interessi.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i criteri di accesso al fondo e di attuazione del presente articolo.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.38**

[Renzi](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis (Industria 5.0)**

1. In favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi indicati negli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, congiuntamente a investimenti in strumenti di intelligenza artificiale, di cybersicurezza, di implementazione delle tecnologie *blockchain* e di automazione innovativa dei processi organizzativi individuati con decreto del Ministero delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno 2024, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 8.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 9.142 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.39**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a favore delle società costituite da persone che non abbiano ancora compiuto 36 anni di età anagrafica)*

1. Il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 30 dicembre 2014, n. 190, è esteso alle società di capitali ed alle società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, costituite esclusivamente da persone di età compresa tra i 18 e i 36 anni non compiuti, a condizione che essi vi svolgano attività lavorativa.

2. Per le società di cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, che aderiscono al regime forfetario di cui al comma 1 la tassazione sui redditi prodotti è imputata non al singolo socio, ma alla società stessa, a condizione che:

a) nell'anno d'imposta precedente abbiano conseguito ricavi non superiori ad euro 200.000;

b) nell'anno d'imposta precedente abbiano sostenuto spese complessivamente non superiori ad euro 80.000 lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi erogati ai collaboratori;

c) il costo complessivo dei beni strumentali, assunto al lordo degli ammortamenti, non superi, alla data di chiusura dell'esercizio, i 100.000 euro.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui ai commi da 55 a 89 della legge 30 dicembre 2014, n. 190.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di ingresso e permanenza nel regime forfetario, le cause di esclusione nonché le modalità applicative per i soggetti in attività e per coloro che avviano una nuova attività.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 675 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

b) dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente: "Art. 16-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197) - 1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

## **54.0.40**



[Maiorino](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno alla piccola e media editoria)*

1. Al fine di sostenere la piccola e media editoria, a decorrere dal 2024 nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è istituito un fondo annuo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 destinato all'erogazione di un credito di imposta per l'acquisto dalla carta da edizione in favore delle imprese editoriali che abbiano un fatturato annuo inferiore a 500 mila euro.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione e i criteri di riparto del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**54.0.41**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle microimprese)*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 del decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 1 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2023, con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano volto ad agevolare l'accesso paritario alle piattaforme di commercio elettronico da parte della categoria della microimpresa come definita ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, nonché ad incrementarne la visibilità digitale e il volume delle vendite. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.42**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Misure in materia di Cooperative storiche)*

1. Le cooperative esistenti, operanti nelle Province Autonome di Trento e di Bolzano, che connettono clienti non soci, sono considerate, ai fini della deliberazione 26 luglio 2010 - ARG/elt 113/10 dell'ARERA, come cooperative storiche concessionarie di cui alla Parte II del TICOOP, fino alla data di rilascio di tutte le concessioni di distribuzione con le modalità previste dalla vigente normativa.».

**54.0.43**

[Paita](#), [Fregolent](#), [Scalfarotto](#), [Sbrollini](#)

**Inammissibile C.**

dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Disposizioni per favorire la fusione nelle piccole e microimprese)*

1. Al fine di promuovere la fusione di micro imprese nel territorio dello Stato italiano, i redditi derivanti da attività di impresa che, a seguito della fusione stessa, risultino avere almeno 15 dipendenti, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore

della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per il 50 per cento del relativo ammontare nel periodo di imposta in corso al momento in cui avviene il trasferimento e nei cinque periodi di imposta successivi.

2. Ai fini della determinazione dei redditi di cui al comma 1, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

4. L'agevolazione di cui al comma 1 viene meno se nei sei periodi d'imposta oggetto dell'agevolazione, l'attività economica beneficiaria si trovasse ad avere una forza lavoro dipendente inferiore alle 15 unità e l'Amministrazione finanziaria recupera nei suoi confronti, con gli interessi legali, le imposte non pagate durante il regime agevolativo dal quale è decaduto.

5. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, valutati in 248 milioni di euro per l'anno 2025 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, che costituiscono limite di spesa, si provvede, quanto a 248 milioni per l'anno 2025, tramite corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, tramite corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **54.0.44**

[Musolino, Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy è istituito il Fondo straordinario per la promozione dei distretti urbani del commercio, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per il finanziamento di iniziative, agevolazioni e benefici, comunque denominati, rivolti a promuovere la realizzazione di distretti urbani del commercio all'interno del proprio territorio.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottarsi entro il 30 giugno di ciascun anno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di ripartizione del fondo e le modalità di attuazione del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **54.0.45 (testo 2)**

[Musolino, Paita](#)

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo:

1) dopo le parole «per il 2023» sono inserite le seguenti: «e 30 milioni per il 2024»;

2) dopo le parole «Regioni insulari e», sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse relative all'anno 2023,»;

b) al secondo periodo, dopo le parole «in Italy, » sono inserite le seguenti: «adottato annualmente».»

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti la presente disposizione, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **54.0.45**

[Musolino, Paita](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:

**"Art. 54-bis**

«1. Al fine di ristorare le imprese del settore della pesca nell'isola di Lampedusa, colpite a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, che costituisce tetto di spesa massimo, è autorizzato per l'anno 2024 un contributo di 500.000 euro. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di presentazione delle domande e di erogazione dei contributi di cui al comma 1.

2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, pari a 0,5milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**54.0.46**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

1. E' assegnato a Cooperfidi Trento, un fondo con una dotazioni pari a 500.000 euro, per gli anni dal 2024 al 2028, al fine di consentire alle cooperative già oggetto di procedura ex Art. 67 della legge fallimentare, il riscatto dei beni immobili a suo tempo ceduti al fondo immobiliare.
2. L'importo annualmente riconosciuto alla cooperativa non può essere superiore al 10% del patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».*

**54.0.47**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle imprese della ceramica artistica, tradizionale e di qualità)*

1. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.

2. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 1 del presente articolo.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

**54.0.48**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore delle imprese della ceramica artistica e tradizionale)*

1. Al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio, e verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modifiche e integrazioni, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita Commissione.

2. Con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita la Commissione di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche.».

#### **54.0.49**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 54-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale)*

1. Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana, il fondo di cui all'articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **54.0.50**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 54-bis**

*(Misure in favore delle microimprese e piccole imprese dei piccoli comuni e delle aree interne)*

1. Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, per gli anni 2024 e 2025, gli enti locali possono riconoscere alle microimprese e piccole imprese commerciali ed artigiane, come definite nella Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune delle aree interne con popolazione fino a 3.000 abitanti, l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti Comuni, adibiti all'esercizio dell'attività economica.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Alla ripartizione del Fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.51**

[Martella](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:



**«Art. 54-bis**

*(Misure a sostegno del settore del vetro artistico di Murano)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un apposito fondo, con dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in favore delle attività imprenditoriali operanti nel settore del vetro artistico di Murano, particolarmente danneggiate dalla crisi economica determinatasi dagli aumenti dei prezzi dell'energia e delle materie prime, nonché per tutelare un marchio di eccellenza nel mondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione del beneficio a fondo perduto per i suddetti soggetti."

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

**54.0.52**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno della filiera nazionale della cosmetica)*

1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della chimica, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito il "Fondo filiera cosmetica" con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, destinato all'erogazione di finanziamenti a fondo perduto e finanziamenti agevolati dedicati alle imprese italiane operanti nell'industria cosmetica.

2. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri, le diverse tipologie e i massimali di finanziamento sono definiti con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

**54.0.53**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente

**"Art. 54-bis**

*(Agevolazione in favore di impianti sportivi)*

1. Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica alle associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano e affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate o agli enti di promozione sportiva, che hanno per oggetto sociale anche la gestione di impianti sportivi e, in particolare, di impianti natatori, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**54.0.54**

[Manca](#), [Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Incentivi all'imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare).*

1. Al fine di rafforzare la competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attività di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024 da trasferire all'ISMEA.

2. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, è autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia è concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonché nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

3. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.

4. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024.

5. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024.»

#### **54.0.55**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Garanzie dirette volte alla liquidità delle imprese agricole nel cofinanziamento privato)*

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti 4 abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.

#### **54.0.56**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio)*

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.

2. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.

4. Per l'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200mila euro per l'anno 2024..»

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 200.000;

2025: - ---;

2026: - ---;

#### **54.0.57**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

#### **54.0.58**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e delle crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.59**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54.bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.60**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure in favore dei comparti agricoli in crisi)*

1. Al fine di sostenere i comparti agricoli e zootecnici in difficoltà reddituale per effetto dell'aumento dei costi di produzione, del calo dei prezzi all'origine e di crisi di mercato dovute alla crescita dell'inflazione, il Fondo per la sovranità alimentare, di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

#### **54.0.61**

[Misiani](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Misure per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese cooperative costituite da lavoratori per il recupero di aziende in crisi)*

1. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo di imprese cooperative costituite dai lavoratori per il recupero di aziende in crisi e i processi di ristrutturazione o riconversione industriale di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2021, «Istituzione di un nuovo regime di aiuto volto a rafforzare il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione», nonché al fine di sostenere le imprese costituite in forma di società cooperative da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendono trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2022, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

#### **54.0.62**

[Franceschelli](#), [Misiani](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese e programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. Al fine di contrastare il diffondersi di specie viventi che rappresentano una minaccia per la biodiversità degli ecosistemi acquatici, ivi comprese le acque interne, con particolare riferimento al granchio blu (*Callinectes sapidus*) ed alle altre specie invasive classificate come IAS (*Invasive Alien Species*), in grado di compromettere la sopravvivenza di specie di interesse commerciale, con inevitabili ricadute economiche e sociali sui territori e sulle imprese di pesca e di acquacoltura ivi



operanti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Fondo per la tutela della biodiversità e delle imprese, con una dotazione di 15 milioni di euro per il 2024 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo di cui al comma 1. Tra le misure finanziate dal fondo rientrano le spese per prelievo, le spese per la manutenzione delle reti, le spese per la progettazione e realizzazione di attrezzi necessari alla cattura delle specie infestanti, le spese sostenute per il corretto smaltimento delle specie infestanti prelevate, compresi l'eventuale stoccaggio e refrigerazione, nonché il trasporto presso il sito di smaltimento, opportunamente documentate. Sono altresì spese per consulenza tecnica e finanziaria, se direttamente connesse all'operazione, nonché le spese inerenti ad iniziative per favorire il ripopolamento attivo delle aree colpite dalle specie infestanti.

3. In coerenza con il Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, in particolare l'articolo 41, paragrafo 2, nonché con le altre pertinenti disposizioni unionali, per i soggetti che operano in forma collettiva, quali cooperative di pescatori e loro consorzi, il contributo per gli interventi finanziati dal fondo di cui al comma 1 viene riconosciuto nella misura del 100% della spesa riconosciuta ammissibile, rispondendo ai criteri previsti:

a) beneficiario collettivo;

b) interesse collettivo per la ricaduta positiva per l'ecosistema oggetto dell'intervento, volto a limitare la presenza di specie infestanti e per la salvaguardia dell'esercizio dell'attività di pesca professionale o di acquacoltura che rappresenta una componente fondamentale per il mantenimento delle condizioni economiche e sociali dell'area;

c) elementi innovativi, rappresentati dal coinvolgimento coordinato dei pescatori o degli acquacoltori associati in cooperativa, che assicura migliori strategie di azione e di gestione delle varie fasi di prelievo, stoccaggio e avvio allo smaltimento delle specie prelevate.

4. Tra i criteri di assegnazione delle risorse disponibili si tiene conto altresì del numero di pescatori od acquacoltori associati, operanti nell'area oggetto di ogni singolo intervento.

5. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n° 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità della programmazione.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 23.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

#### **54.0.63**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Garanzia su crediti concessi alle imprese agricole e della pesca)*

1. Sono ammissibili alla garanzia diretta rilasciata dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), a titolo gratuito e con copertura fino al 100 per cento del valore del finanziamento, comunque nel limite di euro 250.000, i nuovi finanziamenti concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché dagli altri soggetti abilitati alla concessione del credito, in favore di micro, piccole e medie imprese agricole e della pesca e destinati al cofinanziamento privato di progetti approvati nell'abito di bandi statali ed europei.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale, intestato all'ISMEA, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie stesse.»

#### **54.0.64**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale)*

1. Al fine di promuovere percorsi agrorurali ed escursionistici di valorizzazione degli areali di pertinenza di masserie, agriturismi e fattorie didattiche sul territorio nazionale attraverso forme di mobilità lenta è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il «Fondo per la promozione della mobilità lenta agrorurale», con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.

3. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 4.000.000	2024
- 4.000.000	2025
- 4.000.000	2026

**54.0.65**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Cessioni di animali vivi bovini e suini)*

1. Per l'anno 2024 le percentuali di compensazione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicabili alle cessioni di animali vivi delle specie bovina e suina sono fissate ambedue nella misura del 9,5 per cento.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.66**

[Naturale, Nave, Sabrina Licheri, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234)*

1. Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**54.0.67**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 54.bis**

*(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del presente disegno di legge.»

#### **54.0.68**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale)*

1. Alle attività di cui al titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **54.0.69**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 865, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per un milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, di 99 milioni di euro per l'anno 2025, di 99 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **54.0.70**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Sostegno all'imprenditoria femminile innovativa)*

1. Al Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di individuazione e selezione, nonché le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti ai progetti imprenditoriali.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.71**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno all'imprenditoria agricola femminile)*

1. Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2024 di ulteriori 5 milioni di euro.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

**54.0.72**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 54-bis**

*(Fondo nazionale per i Digital Innovation Hub (DIH) del Piano Impresa 4.0)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo per il potenziamento e lo sviluppo dei DIH-Digital Innovation Hub e degli EDI-Ecosistemi Digitali dell'Innovazione, di cui al Piano Nazionale Impresa 4.0, con dotazione pari a 40 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 35 milioni per l'anno 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia, su tutto il territorio nazionale, le seguenti iniziative:

a) orientamento delle piccole e medie imprese per la crescita della consapevolezza sulle possibili soluzioni offerte dalle tecnologie digitali anche attraverso la predisposizione di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologico;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in materia di innovazione, trasformazione digitale e Impresa 4.0;

c) programmi per startup e PMI innovative di scouting, assessment, accelerazione e accompagnamento al mercato nelle fasi di pre-startup e successive;

3. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti spese:

a) acquisizione di attrezzature, impianti e macchinari, nonché componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di attività;

b) personale dipendente o in rapporto di collaborazione con contratto di collaborazione o di somministrazione di lavoro nella misura in cui è impegnato nella realizzazione del programma di attività dell'Innovation hub;

c) licenze e diritti relativi all'utilizzo di titoli della proprietà intellettuale;

d) servizi di consulenza specialistica e tecnologica;

e) organizzazione di corsi di formazione sulle tecnologie e le applicazioni in ambito Impresa 4.0, per facilitare la condivisione delle conoscenze e il lavoro in rete;

f) realizzazione di contest per scouting, accelerazione e accompagnamento di startup e PMI innovative;

g) attività di marketing dell'Innovation Hub volta a promuovere la partecipazione di nuove imprese ed aumentare la visibilità dell'Innovation hub;

h) spese generali.

4. Ai soggetti beneficiari delle iniziative di cui ai commi 2 e 3 possono essere concessi contributi a fondo perduto, nel limite massimo annuo di 1 milione di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto dei massimali di aiuto previsti, per ogni tipologia di spesa indicata nel comma 4, dal regolamento UE n. 651 del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, nonché dal regolamento UE n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono adottate le necessarie modalità attuative e di accesso al contributo.»



*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 60 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 65 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **54.0.73**

[Turco](#), [Trevisi](#), [Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Introduzione di un credito di imposta per la produzione di materie prime seconde - Mps)*

1. Al fine di sostenere lo sviluppo di sistemi virtuosi di economia circolare, per l'anno 2024 alle imprese stabilite in Italia che effettuano riciclo meccanico di materie plastiche è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 10 per cento del valore della produzione 2023 e comunque fino ad un importo massimo annuale di 200 mila euro per ciascun beneficiario, nel limite massimo complessivo di spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1, da indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo, è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto previsto dall'articolo 61 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui alla presente disposizione, con particolare riguardo all'individuazione delle imprese che hanno diritto al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure per la concessione, alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa.

4. L'agevolazione di cui al presente articolo è concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **54.0.74**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Ristorazione 4.0)*

1. Al fine di sostenere il settore dell'Ho.re.ca, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo, denominato "Fondo Ristorazione 4.0", con dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l'erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l'acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

3. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità, i termini per l'ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti per le quali si può fruire dell'agevolazione di cui al comma 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

#### **54.0.75**

[Damante](#), [Sironi](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis.**

*(Codice ATECO nella filiera delle bioplastiche)*

1. Al fine di sostenere le attività delle aziende coinvolte nella filiera delle bioplastiche compostabili e di garantire l'accesso delle stesse a misure di sostegno mirate, l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico.».

#### **54.0.76**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 54-bis**

*(Credito d'imposta Formazione 4.0)*

1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, nelle modalità di cui ai commi 2 e 3 e nei limiti del fondo di cui al comma 4.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto:

a) nei confronti delle piccole imprese, in misura pari al 60 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

b) nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 400.000 euro;

c) nei confronti delle grandi imprese, il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 600.000 euro.

3. La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

4. Per le finalità di cui al presente articolo, è istituito presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy un fondo con una dotazione pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che ne costituisce limite di spesa. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione della dotazione del fondo, in proporzione alle diverse dimensioni imprenditoriali.»

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **54.0.77 (testo 2)**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art.54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

8. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

9. Agli oneri di cui al presente articolo pari a 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 9."

## **54.0.77**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.

2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo di cui al presente articolo. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato alle occorrenti variazioni di bilancio.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo è altresì assegnata una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 56.*

## **54.0.78**

[Patuanelli](#), [Sironi](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 54-bis.**

*(Istituzione del Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Fondo TECH Training)*

1. Al fine di favorire la formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo, di seguito denominato «Fondo per la formazione in nuove tecnologie - Tech Training», con una dotazione pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, finalizzato all'erogazione di contributi in relazione alle spese per progetti di formazione del personale dipendente.



2. Il contributo è riconosciuto entro i limiti stabiliti dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/ 2014 della Commissione, del 17 giugno 2014. Sono ammissibili al contributo anche le spese di formazione non strettamente connesse alla formazione tecnologica a condizione che il relativo valore non sia superiore al 30 per cento del valore delle spese per la formazione tecnologica e siano parte del medesimo progetto di formazione. Sono altresì ammissibili al contributo i progetti di formazione caratterizzati dalla compartecipazione di più imprese, anche attraverso la realizzazione di poli o centri di formazione e specializzazione.

3. Il contributo, concesso in forma di credito d'imposta, è riconosciuto entro il limite massimo di spesa complessivo rappresentato dalla dotazione del Fondo.

4. Il credito d'imposta è utilizzabile, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'istruzione e del merito, sono stabilite le modalità di accesso al credito d'imposta e la misura dell'incentivo, da parametrare in funzione delle dimensioni delle imprese e dell'impatto sull'occupazione e sui lavoratori, i soggetti abilitati alla formazione nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da soggetti esterni all'impresa, tra cui anche le attività commissionate agli Istituti tecnici superiori, nonché le cause di decadenza e i relativi controlli, anche la fine di assicurare il rispetto del limite massimo di spesa di cui al primo periodo.

6. Con il decreto di cui al precedente comma possono essere individuate forme di riconoscimento del contributo diverse dal credito d'imposta, tra cui quote di contributo a fondo perduto o finanziamenti agevolati, ove compatibili con la natura delle risorse assegnate al Fondo e i vincoli di bilancio.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo è assegnata una dotazione iniziale per l'anno 2024 corrispondente alle risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023. Il Ministro delle imprese e del Made in Italy è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

8. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 7 è incrementata di 500 milioni di euro per ciascuna annualità a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi 9 e 10.

9. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

10. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025».

## **54.0.79**

[Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024, la Fondazione di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è soppressa e i relativi organi, oggetto di scioglimento ai sensi dell'articolo 25 del codice civile, decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 7.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle imprese e del Made in Italy nomina un commissario liquidatore.

5. Il commissario esercita i poteri del presidente e del consiglio direttivo della fondazione e provvede alla gestione delle operazioni della liquidazione delle attività ed estinzione delle passività e alla definizione delle pendenze della fondazione soppressa entro il termine del 30 giugno 2024. A tal fine, dalla data di cui al comma 3 è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del Made in Italy un apposito Fondo al quale sono trasferite per essere destinate alla estinzione delle passività risultanti dalla gestione liquidatoria, anche le somme impegnate dal Ministero in favore della Fondazione, individuate con un apposito decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il compenso dovuto al commissario è determinato dal Ministro delle imprese e del Made in Italy.

6. Le convenzioni in essere alla data di cui al comma 3 tra il Ministero e la fondazione soppressa e tra quest'ultima e soggetti terzi devono intendersi risolte in ogni caso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Il collegio dei revisori in carica alla data della soppressione assicura il controllo delle attività del commissario. Entro 15 giorni dalla data di cui al comma 3, il bilancio di chiusura della fondazione soppressa è presentato dal commissario per l'approvazione al Ministro delle imprese e del Made in Italy e al Ministero dell'economia e delle finanze, ed è corredato dall'attestazione redatta dal collegio dei revisori. I compensi, le indennità o gli altri emolumenti comunque denominati spettanti al collegio dei revisori sono corrisposti fino agli adempimenti previsti dal presente comma e comunque non oltre i 15 giorni dalla data di cui al comma 5.

8. Le risorse umane, nei limiti del personale con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato in servizio presso la fondazione alla data di cui al comma 3, possono essere trasferite, previo espletamento di apposita procedura selettiva di verifica dell'idoneità, in enti similari secondo le rispettive esigenze. Il predetto personale può essere destinato, in tutto o in parte, a supporto delle attività del commissario per il compimento delle operazioni di liquidazione.

9. I contratti di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione occasionale e i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato in corso alla data di soppressione della fondazione cessano di avere effetto il trentesimo giorno successivo alla data di cui al comma 4; entro tale data, il commissario può prorogarne l'efficacia non oltre l'originaria scadenza per far fronte alle attività di liquidazione.

10. L'eventuale attivo netto risultante dalla chiusura della gestione del commissario e le disponibilità liquide costituenti il Fondo di dotazione della fondazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le risorse strumentali della fondazione sono acquisite al patrimonio del Ministro delle imprese e del Made in Italy.».

## **54.0.80**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Per le medesime finalità di cui all'articolo 1, comma 209, della detta legge n. 145 del 2018, sono assegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital risorse complessive pari a 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 56.*

### **54.0.81**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno al Venture Capital)*

1. Le risorse di cui al fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e le risorse di cui al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale e biomedico, di cui all'articolo 1, comma 951, della legge n. 234 del 2021, non impegnate alla data del 31 dicembre 2023, sono riassegnate al Fondo per il sostegno al Venture Capital di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono essere individuati specifici settori tecnologici di intervento.».

### **54.0.82**

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

#### **«Articolo 54-bis**

*(Comunità energetiche rinnovabili)*

Per la procedura di installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici che accedono agli incentivi, di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetiche rinnovabili e di comunità energetiche dei cittadini, si applica quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ad esclusione dell'autorizzazione prevista ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione, come stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

### **54.0.83**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure a favore dello sviluppo dei gas liquidi rinnovabili).*

1. Al fine di promuovere la produzione di gas rinnovabili liquefatti, da immettere in consumo nel settore dei trasporti e per altri usi, è istituito il Fondo per lo sviluppo dei gas rinnovabili liquefatti, con una dotazione pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e

100 milioni di euro per l'anno 2026. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i quantitativi di gas rinnovabili liquefatti oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le modalità di accesso all'incentivo previsto dal presente comma, nonché le modalità di riparto delle risorse.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro per l'anno 2026."

#### **54.0.84 (testo 2)**

[Paita, Fregolent](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)*

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, , nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del di cui Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

#### **54.0.84**

[Paita, Fregolent](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)*



1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti i) alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, , nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

## **54.0.85**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 54-bis.**

*(Misure a sostegno del settore dell'autotrasporto)*

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio e di compensare parzialmente i maggiori oneri sostenuti, promuovendo altresì il processo di incremento dell'efficienza energetica nel settore del trasporto di merci su strada, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto o a metano compresso con tonnellaggio superiore a 3,5 tonnellate, è riconosciuto, per il primo e il secondo trimestre dell'anno 2024, nel limite massimo di spesa di 8 milioni di euro, un contributo, sotto forma di credito d'imposta nella misura pari al 15 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti europei provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione del credito d'imposta, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 16.000.000

2025: - --;

2026: - --.

## **54.0.86**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 54-bis**

*(Contributo straordinario in favore degli esercizi di vicinato)*

1. Agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo e nel quarto trimestre dell'anno 2023 e nel primo e secondo trimestre del 2024, comprovata mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto

del medesimo gas, consumato nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, nonché nel primo e secondo trimestre 2024 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

## **54.0.87**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### **"Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno alle imprese per l'impiego di GPL negli impianti per usi industriali).*

1. All'articolo 16 della legge 15 dicembre 1971, n. 1161, le parole "capacità minima di 10 mc" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 6 agosto 2008, n. 165, le parole "della capacità complessiva non inferiore a 10 mc" sono soppresse."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

**54.0.88**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Basso](#), [Fina](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Fondo rinnovabili PMI)*

1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI».

2. Il Fondo di cui al comma 1-bis ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.

4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici S.p.a. (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.

7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

**54.0.89**

[Manca](#), [Irto](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis**

*(Fondi rinnovabili PMI)*

1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, dell'obiettivo di emissioni zero entro l'anno 2050 e di promuovere l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia elettrica rinnovabile, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il «Fondo Rinnovabili PMI», con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale. A valere sulle risorse del Fondo sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al



servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici (GSE), che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

2. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **54.0.90**

Trevisi, Sironi, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto)*

1. Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi nazionali al 2030 sull'efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2 stabiliti dal PNIEC, a decorrere dal 1° gennaio 2024 i parcheggi all'aperto con una superficie superiore a 1.500 m2 hanno l'obbligo di installare tettoie o pensiline di altezza non inferiore a tre metri dotate di sistemi di schermatura che integrino dispositivi di produzione di energia solare termica o fotovoltaica, almeno nella misura pari alla metà della superficie complessiva adibita alla sosta di autovetture o motoveicoli.

2. Nel calcolo della superficie del parcheggio di cui al comma 1, non si computano le aree riservate alla sosta degli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1, del d.lgs. 285/1992 con esclusione degli autoveicoli di cui alla lettera a).

3. Sono assoggettati all'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi esistenti alla data del 31 agosto 2024;

b) dei parcheggi per i quali la domanda di titolo autorizzativo edilizio è stata presentata prima del 31 agosto 2024;

c) dei nuovi parcheggi all'aperto per i quali la richiesta di autorizzazione è stata presentata dopo il 31 agosto 2024;

4. I gestori dei parcheggi di cui al comma 3, lett. a) hanno l'obbligo di conformarsi alle disposizioni della presente legge entro 3 anni dalla sua entrata in vigore. Un termine supplementare può tuttavia essere concesso dal Comune nel cui territorio si trova il parcheggio, quando il gestore del parcheggio sia in grado di comprovare di avere adottato ogni misura necessaria per adempiere ai suddetti obblighi entro i termini di cui al primo periodo, ma di non averli potuti rispettare per cause a lui non imputabili.

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1, i gestori:

a) dei parcheggi ombreggiati da alberi per almeno metà della loro superficie complessiva;

b) dei parcheggi nell'ambito che insistono su aree vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.



6. Per gli interventi di installazione delle tettoie o delle pensiline di cui al comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute per un importo complessivo non superiore a 80.000 euro per ciascun beneficiario, utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

7. Ai fini di cui al comma 6, è autorizzata la spesa di 85 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta.

8. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici delle tettoie o pensiline di cui al comma 1, i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6, l'autorità preposta ad irrogare le sanzioni di cui al comma 9, nonché i controlli di sicurezza da effettuare sugli impianti.

9. L'inosservanza dell'obbligo previsto dal presente articolo, comporta una sanzione pecuniaria parametrata all'infrazione per ogni anno e fino al raggiungimento della conformità fino a un massimo di 10.000 euro se il parcheggio ha una superficie inferiore a 3.000 m<sup>2</sup>, e di 20.000 euro se il parcheggio ha una superficie pari o superiore a 3.000 m<sup>2</sup>.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.0.91**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Misure di sostegno della filiera Ho.Re.Ca)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dal Green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo di 20 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2024 destinato all'erogazione di un credito di imposta in favore delle imprese del settore Ho.Re.Ca. che realizzano investimenti finalizzati al taglio delle emissioni di CO<sub>2</sub>.

2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di erogazione e i criteri di riparto del contributo di cui al comma 1.

3. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore differenziando il commercio all'ingrosso sulla base delle differenti destinazioni dei consumi, l'Istituto Nazionale di Statistica definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione, nell'ambito del medesimo codice ATECO 46.3, di una codifica nell'attuale classificazione alfanumerica in grado di distinguere il settore distributivo relativo al commercio all'ingrosso destinato al consumo domestico dal commercio destinato alle attività di cui alla Sezione I, Classe 55 e Classe 56.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **54.0.92**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 54-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo investimenti in beni strumentali nuovi)*

1. Al fine di sostenere gli investimenti delle imprese in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nell'ambito delle misure del Piano Transizione 4.0, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, 178, è rifinanziato di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 54.0.93

Calenda, Lombardo, Gelmini, Versace

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Misure per sostenere i costi energetici delle imprese manifatturiere)*

1. Al fine di rimborsare parte della spesa indiretta per energia delle aziende manifatturiere, il Fondo per la transizione energetica nel settore industriale di cui all'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 è incrementato di 450 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente e l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibili, sono definite le modalità e i criteri di attuazione delle finalità del comma 1, nonché le condizioni di accesso al fondo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 450 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

### 54.0.94

Martella, Misiani, Manca

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale)*

1. Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 30 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata, rispettivamente nel terzo trimestre e nel quarto trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

2. Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2021, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 40 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato rispettivamente nel terzo e nel quarto trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita rispettivamente al secondo e al terzo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di

riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito ai medesimi trimestri dell'anno 2019.

3. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

4. I crediti di cui ai commi 1 e 2, sono cedibili entro la data del 31 dicembre 2024, secondo le medesime modalità di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

5. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.760 milioni di euro per l'anno 2024.».

#### **54.0.95**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Disposizioni in favore delle imprese fornitrici di imprese in Amministrazione Straordinaria*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese a favore di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.»

#### **54.0.96**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54- bis.**

*(Misure urgenti in materia di sblocco dei crediti edilizi incagliati)*

1. Al fine di agevolare la circolazione dei crediti d'imposta maturati e non ancora utilizzati relativi alle opzioni, esercitate alla data di entrata in vigore del decreto legge 16 febbraio 2023 , n. 11, di cui all'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del medesimo decreto legge, è ammessa la cessione, anche parziale, in favore di soggetti terzi, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»

#### **54.0.97**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Aliquota IRES agevolata)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dal 1 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le imprese che adottano sistemi di gestione certificati a favore dell'ambiente e piani di investimento, che assicurano la tutela ambientale, e la realizzazione di impianti ecosostenibili, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 19 per cento.

2. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **54.0.98**

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 54-bis**

*(Credito d'imposta per le attività di design e ideazione estetica)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il comma 203-*quater* è sostituito dal seguente: "203-*quater*. Per le attività di design e ideazione estetica previste dal comma 202, il credito d'imposta è riconosciuto, dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2031, in misura pari al 10 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 10 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **54.0.99**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 54-bis**

*(Esenzione dall'onere documentale della certificazione contabile per le imprese che attestano il credito d'imposta ricerca e sviluppo nelle modalità previste dall'articolo 23 del decreto legge n. 73 del 2022)*

1. Con riferimento alla certificazione contabile di cui all'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i soggetti che si avvalgono della certificazione prevista all'articolo 23 del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73, e che hanno il bilancio certificato sono esonerati da tale onere documentale."

#### **54.0.100**

[Fina](#)

Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente

#### **«Art. 54-bis**

*(Rimodulazione degli effetti temporali del credito d'imposta gasolio per autotrazione)*

1. Il beneficiario del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti attività di autotrasporto merci di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, stante la modalità prescelta ai fini della fruizione del credito, ha facoltà di utilizzarlo in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero di averlo riconosciuto a titolo di rimborso mediante l'emissione di apposito titolo per il pagamento dell'importo del credito spettante, a partire dalla data di presentazione dell'apposita dichiarazione e della documentazione di corredo al competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette.

2. Il predetto ufficio, ricevuta la dichiarazione, entro trenta giorni dal ricevimento, determina, a fini della configurazione della posizione del beneficiario nei confronti dell'autorità fiscale, l'esatto ammontare del credito spettante e controlla la regolarità della dichiarazione, invitando l'interessato ad integrare, entro il termine massimo di trenta giorni successivi alla data di comunicazione del predetto invito, la dichiarazione stessa con gli elementi e con la documentazione eventualmente mancanti.



3. In caso di mancata integrazione, di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti ovvero di non veridicità della dichiarazione, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della medesima ovvero di trenta giorni dall'integrazione, il competente ufficio del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette annulla, con provvedimento motivato, l'atto di riconoscimento del beneficio fiscale illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro un termine non inferiore a trenta giorni prefissatogli dall'ufficio stesso.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si provvede mediante l'aggiornamento del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

#### **54.0.101**

[Patuanelli, Damante, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Maggiorazione del credito d'imposta R&S nella ZES unica)*

1. Al fine di incentivare più efficacemente l'avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 25 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 35 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 45 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo".

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022».

#### **54.0.102**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, riconosciuta agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi a siti produttivi)*

1. Al fine di valorizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale e connessi a siti produttivi, di promuovere una graduale transizione dei suddetti siti produttivi verso l'autosufficienza energetica e la decarbonizzazione, di aumentare il ricorso a combustibili derivanti da prodotti e sottoprodotti rinnovabili in economia circolare, i soggetti titolari di impianti *i)* alimentati in prevalenza da bioliquidi sostenibili provenienti da filiere nazionali, ivi inclusi i bioliquidi da sottoprodotti

e ii) connessi ad attività produttive, beneficiari di incentivi scaduti o in scadenza entro la data del 31 dicembre 2026, hanno diritto, ad un regime integrativo dei ricavi applicato tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, sulla base dei seguenti criteri:

a) il prezzo minimo garantito è riconosciuto a copertura dei costi operativi e con il fine di garantire l'esercizio economicamente adeguato e il funzionamento efficiente dell'impianto fino a fine vita, tenuto conto altresì dei costi fissi di impianto, per tutto il periodo necessario all'implementazione di tecnologie energetiche a basso o nullo impatto di carbonio. La misura dei prezzi minimi garantiti applicata agli impianti a bioliquidi sostenibili connessi ai siti produttivi è oggetto di rinnovo e rimodulazione per periodi successivi al 2026 e comunque fino al 31 dicembre 2030;

b) la remunerazione spettante è definita avvalendosi di parametri medi di settore, con riguardo ai possibili assetti impiantistici per definire l'eventuale integrazione dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica, ivi compresa quella destinata all'interno dei siti produttivi cui gli impianti sono connessi.

2. La definizione della remunerazione spettante di cui al comma 1 e le relative modalità di erogazione sono definite dall'ARERA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge, tenendo conto dei costi delle materie prime così come rilevati dai principali indici di riferimento e della loro volatilità, della necessità di stimolare i titolari degli impianti ad una progressiva efficienza dei costi, , nonché dei costi operativi e di mantenimento in efficienza degli impianti, con tempistiche di erogazione della medesima remunerazione in continuità con i previgenti strumenti di incentivazione.

3. Tenuto conto delle finalità di cui al comma 1, i titoli autorizzativi necessari per la continuazione dell'esercizio dei suddetti impianti, scaduti o in scadenza, sono prorogati dall'autorità competente, su istanza del titolare dell'impianto medesimo, fino alla data del 31 dicembre 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **54.0.103**

[Losacco](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo)*

1. La finalità del presente articolo è quello di modificare la percentuale dell'importo moltiplicata ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontare eventualmente trattenuti al dipendente, mantenendo l'attuale costo massimo fiscalmente riconosciuto. La percentuale viene ad essere di fatto condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo. Le percentuali dell'imposizione fiscale parametrata per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo sono stabilite in:

1) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

2) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

3) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

4) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026;

è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

5) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

## 54.0.104

Losacco

### Inammissibile M.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

#### «Art. 54-bis

*(Nuovi principi e criteri direttivi revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo)*

1. La finalità del presente articolo è quello di modificare la percentuale di deducibilità fiscale relativamente al costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali, mantenendo l'attuale costo massimo fiscalmente riconosciuto. La percentuale di deducibilità viene ad essere condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo. Le percentuali di deducibilità del costo o del leasing di un veicolo indicizzata per anno e per emissioni di CO<sub>2</sub> sono stabilite in:

a) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100% a decorrere dall'anno 2024;

b) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno



2028;

c) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

d) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;

e) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

f) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

## 54.0.105

Losacco

### Inammissibile M.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

#### «Art. 54-bis

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di riformare il modello di imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali introducendo un parametro, per le quattro leve fiscali, basato sulle emissioni di CO<sub>2</sub> del mezzo. È urgente per l'Italia rivedere il sistema in vigore, adottando un approccio fiscale simile a quello dei principali paesi dell'Unione Europea, in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo della decarbonizzazione dei trasporti al 2050.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali di deducibilità del costo o del leasing di un veicolo sono indicizzate per anno e per emissioni di CO<sub>2</sub> e sono stabilite in:

1) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 100% a decorrere dall'anno 2024;

2) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km pari a zero, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per auto ad uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 90% a decorrere dall'anno 2024, al 70% a decorrere dall'anno 2026; al 50% a decorrere dall'anno 2028;

3) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari all'80% a decorrere dall'anno 2024, al 60% a decorrere dall'anno 2026, ed al 40% a decorrere dall'anno 2028;

4) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA è pari al 40% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, al 20% a decorrere dall'anno 2028;



5) per i veicoli con valori di emissioni di g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari o superiori a 60, la percentuale della deducibilità del costo del veicolo per uso strumentale è pari al 60% a decorrere dall'anno 2024, al 30% a decorrere dall'anno 2026, è pari al 0% a decorrere dall'anno 2028;

6) la percentuale della deducibilità del costo del veicolo uso promiscuo, liberi professionisti e titolari di partita IVA dal 2024 al 2026 è pari al 30% a decorrere dall'anno 2024 al 15% a decorrere dall'anno 2026, al 0% a decorrere dall'anno 2028.

B) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali dell'imposizione fiscale sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero, la percentuale è pari al 5% dal 2024 al 2026; è pari al 15% dal 2026 al 2028; è pari al 25% dal 2028 al 2030; è pari al 35% dal 2030;

2) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59, la percentuale è pari al 25% dal 2024 al 2026; è pari al 30% dal 2026 al 2028; è pari al 40% dal 2028 al 2030; è pari al 50% dal 2030;

3) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 60-159, la percentuale è pari al 30% dal 2024 al 2026; è pari al 40% dal 2026 al 2028; è pari al 50% dal 2028 al 2030; è pari al 60% dal 2030;

4) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 160-189, la percentuale è pari al 50% dal 2024 al 2026;

è pari al 60% dal 2026 al 2028; è pari al 70% dal 2028 al 2030; è pari al 80% dal 2030;

5) per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ , la percentuale è pari al 60% dal 2024 al 2026; è pari al 70% dal 2026 al 2028; è pari al 80% dal 2028 al 2030; è pari al 90% dal 2030 per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 190$ .

C) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo.

Le percentuali di detraibilità dell'IVA sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo  $\geq 60$ ;

2) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

3) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

4) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

5) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

6) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

D) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Dal 2024 è introdotta una imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ovvero il limite medio europeo in vigore per i produttori di veicoli secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/631 sugli standard di CO<sub>2</sub> di auto e furgoni.

Le percentuali dell'imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli sono parametrize per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo e sono stabilite in:

1) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;

2) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;

3) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;

- 4) 131 gCo2/km a 135 gCo2/km: 4% del costo del veicolo;
- 5) 136 gCo2/km a 140 gCo2/km: 5% del costo del veicolo;
- 6) 141 gCo2/km a 145 gCo2/km: 6% del costo del veicolo;
- 7) 146 gCo2/km a 150 gCo2/km: 7% del costo del veicolo;
- 8) 151 gCo2/km a 155 gCo2/km: 8% del costo del veicolo;
- 9) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- 10) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- 11) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- 12) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- 13) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- 14) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- 15) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- 16) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;
- 17) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- 18) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- 19) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- 20) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- 21) Oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

22) I valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

## **54.0.106**

[Losacco](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di modificare la percentuale di detraibilità fiscale dell'IVA delle auto aziendali. La percentuale di detraibilità viene ad essere di fatto condizionata alla classe emissiva del veicolo. In considerazione della crisi climatica ed energetica in corso, la misura rappresenta uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili, supportando al contempo le imprese nel processo di rinnovo del proprio parco auto circolante e di abbassamento dei costi di manutenzione della flotta aziendale.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo. Le percentuali di detraibilità dell'IVA parametrata per anno e per parametri emissivi di CO2/km del mezzo sono stabilite in:

a) a decorrere dal 2024, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO2/km del mezzo fino a 59 ed è pari al 90% per emissioni g CO2/km del mezzo  $\geq 60$ ;

b) a decorrere dal 2026, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 45% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

c) a decorrere dal 2028, per uso strumentale la detraibilità è pari al 100% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 0; è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

d) a decorrere dal 2024, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 80% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$

e) a decorrere dal 2026, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 60% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; al 30% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; al 15% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ ;

f) a decorrere dal 2028, per uso promiscuo la detraibilità è pari al 40% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a zero; è pari al 20% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a 1-59; è pari al 0% per emissioni g CO<sub>2</sub>/km del mezzo pari a  $\geq 60$ .

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

## **54.0.107**

[Losacco](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 54 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Nuovi principi e criteri direttivi per la revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>)*

1. L'obiettivo del presente articolo è quello di introdurre una tassa di immatricolazione legata alla classe emissiva del veicolo ed espressa come percentuale del costo del veicolo, in modo da creare uno strumento indispensabile per sostenere l'Italia nel raggiungimento gli obiettivi climatici prefissati a livello europeo, favorendo la transizione verso modelli di mobilità maggiormente sostenibili. Tale misura è in sintonia con le politiche fiscali di molti Stati Membri, che parametrano le imposizioni sull'immatricolazione dei veicoli alle emissioni di gas serra.

2. In attuazione del comma 1, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un decreto che introduce una specifica revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione.

3. Il decreto, di cui al comma 2, deve rispettare i seguenti principi e criteri direttivi:

A) revisione della tassa di immatricolazione parametrata al costo del veicolo e sulle emissioni di CO<sub>2</sub>.

Dal 2024 è introdotta una imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli a partire dai 116 g CO<sub>2</sub>/km per mezzo, NEDC, 116 g CO<sub>2</sub> /km WLTP, ovvero il limite medio europeo in vigore per i produttori di veicoli secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2019/631 sugli standard di CO<sub>2</sub> di auto e furgoni. Le percentuali dell'imposizione fiscale sull'acquisto di veicoli parametrata per anno e per parametri emissivi di CO<sub>2</sub>/km del mezzo sono stabilite in:

- 1) 116 gCo<sub>2</sub>/km a 120 gCo<sub>2</sub>/km: 1% del costo del veicolo;
- 2) 121 gCo<sub>2</sub>/km a 125 gCo<sub>2</sub>/km: 2% del costo del veicolo;
- 3) 126 gCo<sub>2</sub>/km a 130 gCo<sub>2</sub>/km: 3% del costo del veicolo;
- 4) 131 gCo<sub>2</sub>/km a 135 gCo<sub>2</sub>/km: 4% del costo del veicolo;
- 5) 136 gCo<sub>2</sub>/km a 140 gCo<sub>2</sub>/km: 5% del costo del veicolo;
- 6) 141 gCo<sub>2</sub>/km a 145 gCo<sub>2</sub>/km: 6% del costo del veicolo;
- 7) 146 gCo<sub>2</sub>/km a 150 gCo<sub>2</sub>/km: 7% del costo del veicolo;
- 8) 151 gCo<sub>2</sub>/km a 155 gCo<sub>2</sub>/km: 8% del costo del veicolo;

- 9) 156 gCo2/km a 160 gCo2/km: 9% del costo del veicolo;
- 10) 161 gCo2/km a 165 gCo2/km: 10% del costo del veicolo;
- 11) 166 gCo2/km a 170 gCo2/km: 11% del costo del veicolo;
- 12) 171 gCo2/km a 175 gCo2/km: 12% del costo del veicolo;
- 13) 176 gCo2/km a 180 gCo2/km: 13% del costo del veicolo;
- 14) 181 gCo2/km a 185 gCo2/km: 14% del costo del veicolo;
- 15) 186 gCo2/km a 190 gCo2/km: 15% del costo del veicolo;
- 16) 191 gCo2/km a 195 gCo2/km: 16% del costo del veicolo;
- 17) 196 gCo2/km a 200 gCo2/km: 17% del costo del veicolo;
- 18) 201 gCo2/km a 205 gCo2/km: 18% del costo del veicolo;
- 19) 206 gCo2/km a 210 gCo2/km: 19% del costo del veicolo;
- 20) 211 gCo2/km a 215 gCo2/km: 20% del costo del veicolo;
- 21) Oltre 216 gCo2/km: 21% del costo del veicolo;

22) I valori emissivi gCo2/km su cui viene calcolato il valore dell'imposta di acquisto dei veicoli si abbassano ogni anno di 10 g CO2/km.

4. Le misure di cui al presente articolo hanno effetti positivi per la finanza pubblica.

5. Con il decreto, di cui al comma 2, vengono adottate anche le disposizioni attuative, finanziarie e di armonizzazione della nuova normativa introdotta dal presente articolo con la normativa vigente.

#### **54.0.108**

[Malpezzi, Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Contributo a fondo perduto per le "Academy aziendali" nel settore tessile, della moda e degli accessori)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, ai soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria tessile, è riconosciuto un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". A tal fine è stanziata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura massima del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di tre milioni di euro annui per soggetto beneficiario.

3. Per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti dal decreto del ministro dello sviluppo economico 27 luglio 2021.

4. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

5. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni per le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessari ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.»



Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

#### **54.0.109**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo Academy aziendali)*

1. Al fine di promuovere la diffusione della cultura del "made in Italy" nei confronti delle giovani generazioni e favorirne la formazione nelle professioni artigianali, nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il Fondo Academy aziendali con una dotazione di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, che costituisce tetto di spesa, destinato alla concessione, in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria culturale e creativa italiana, di un contributo a fondo perduto per la gestione di centri di formazione interni all'azienda, denominati "Academy aziendali". I

2. Il contributo a fondo perduto spetta nella misura del cinquanta per cento delle spese ammissibili, nel limite massimo di due milioni di euro annui per ciascun soggetto beneficiario, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo, con particolare riguardo alla corretta identificazione delle imprese culturali e creative, alle modalità di presentazione delle domande di erogazione dei contributi, ai criteri per la selezione delle stesse, alle spese ammissibili, alle modalità di erogazione dei contributi, alle modalità di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese nonché alle cause di decadenza e di revoca dei medesimi contributi.

4. Le spese ammissibili definite con il decreto di cui al comma precedente includono quelle:

a) per il personale dipendente che partecipi in qualità di docente o tutor alle attività di formazione all'interno dell'Accademy aziendale;

b) per i materiali utilizzati durante le lezioni e le esercitazioni degli studenti;

c) per gli strumenti e le attrezzature necessarie ai fini dell'allestimento e dello svolgimento delle lezioni.

6. L'efficacia delle misure previste dal presente articolo è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **54.0.110**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda Made in Italy, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy", con dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda,

le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda e del Made in Italy.

3. Può beneficiare dei finanziamenti del Fondo qualsiasi associazione senza scopo di lucro che attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2 si propone di rappresentare i valori della moda e del Made in Italy e di tutelare, diffondere, e potenziare l'immagine della moda e del Made in Italy sia in Italia che all'estero.

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

5. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla gestione dei programmi e interventi di cui al presente articolo.»

*Conseguentemente:*

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*- alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*- alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **54.0.111**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda italiana)*

1. Al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per la diffusione dei valori e dell'immagine della moda", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda Made in Italy.

3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero. 12 Proposte normative, 10 ottobre 2023

4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definite le modalità e i criteri di funzionamento del Fondo.

5. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

#### **54.0.112**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese del Made in Italy è istituito il "Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento dell'Unione europea, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro delle imprese del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità, le forme, i criteri e l'entità massima degli aiuti concedibili. Le predette misure sono attivate con bandi del Ministro delle imprese del Made in Italy,, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero delle imprese del Made in Italy, può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

#### **54.0.113**

[Scalfarotto, Paita](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo intergenerazionale moda)*

1. Al fine di favorire il passaggio di competenze e di abilità tra generazioni, i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti non inferiore a cinquanta unità, possono stipulare tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, con un lavoratore andato in pensione da non oltre due anni, un contratto di durata massima di 24 mesi, in forza del quale quest'ultimo si impegna a svolgere, presso l'azienda, attività di tutoraggio, per un massimo di 60 ore mensili, in favore di giovani, di età inferiore a 30 anni, assunti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ad esclusione del contratto di apprendistato, anche a seguito di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato, dal medesimo datore di lavoro contestualmente alla sottoscrizione del predetto contratto di tutoraggio. Il limite di età è elevato a 35 anni qualora si tratti di giovani laureati.

2. Il contratto di tutoraggio non si configura come un rapporto di lavoro dipendente e comunque non è computato ai fini dell'applicazione delle disposizioni sul licenziamento di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300. La remunerazione corrisposta al pensionato per l'attività di tutoraggio non concorre alla formazione di reddito ai fini Irpef e non è assoggettato a contribuzione previdenziale, sino ad una soglia massima percepita di 15.000 euro l'anno.

3. Ai datori di lavoro di cui al comma 1 è riconosciuto, per tutto il periodo di tutoraggio, l'esonero integrale dal versamento contributi previdenziali a suo carico, dovuti per i dipendenti neo-assunti coinvolti nell'attività di tutoraggio, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, e comunque fino a un limite massimo di importo pari a 8.060 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

4. Nel caso di licenziamento del lavoratore, nei 12 mesi successivi alla conclusione del periodo di tutoraggio, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo. Il diritto alla fruizione dell'incentivo di cui al presente articolo è subordinato al rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e degli obblighi di assunzione previsti dall'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Non si applicano i principi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

5. Le agevolazioni di cui al comma 3 sono riconosciute dall'INPS nei limiti delle risorse di cui al comma 7. Il datore di lavoro comunica all'INPS, che provvede al monitoraggio delle domande di accesso alle agevolazioni, i rapporti di tutoraggio instaurati ai sensi del comma 1 e la relativa durata. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse, anche in via prospettiva, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso delle agevolazioni in esame. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nel rispetto del rapporto numerico di uno a uno tra contratto di tutoraggio e assunzione incentivata.

6. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono compatibili con quelle stabilite dall'articolo 1, commi 297 e 298, della legge 29 dicembre 2022 n. 197.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2

#### **54.0.114**

[Martella](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis.**

*(Fondo per l'introduzione di sistemi di tracciabilità attestati da codici multidimensionali e non replicabili)*

1. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 4, i seguenti soggetti:

a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e



contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

3. Le agevolazioni di cui al comma 1 si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

4. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

5. Il regolamento adottato ai sensi del comma 4 ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) n. 1535 del 2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## **54.0.115**

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 54-bis**

*(Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 110 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, relative, si applicano, in favore dei soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, anche alla rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

2. All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-quater sono aggiunti i seguenti: "8-quinquies. Qualora dalla dichiarazione dei redditi emerga una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la quota delle attività per imposte anticipate che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione della perdita è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente è computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente, ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attività per imposte anticipate, trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive emerga un valore della produzione netta negativo, la quota delle attività per imposte anticipate, che si riferisce alla deduzione della quota di ammortamento annua di un cinquantesimo del valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali che ha concorso alla formazione del valore della produzione netta negativo, è trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione di cui al periodo precedente decorre dalla data di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive in cui viene rilevato il valore della produzione netta negativo di cui al presente comma. Sono altresì convertibili in crediti di imposta le quote di minusvalenza dell'avviamento e delle altre attività immateriali deducibili ai sensi del precedente comma 8-ter che abbiano concorso alla formazione di una perdita di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o di un valore della produzione negativo ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive.

8-sexies. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione di cui al comma 8-quinquies non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, possono essere ceduti secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis o dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive".

3. Le modifiche di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 74,8 milioni di euro per l'anno 2024, 254,3 milioni di euro per l'anno 2025, 172 milioni di euro per l'anno 2026 e 176,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028."

## 54.0.116

Manca, Martella

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 54-bis.**  
*(Buono fiere).*

1. Alle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che, a partire dall'anno 2024, partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato un buono del valore di 10.000 euro.

2. Il buono di cui al comma 1 ha validità fino al 30 novembre di ciascun anno e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni di cui al comma 1.

3. Il buono di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse di cui al comma 10, previa presentazione di una richiesta, esclusivamente per via telematica, attraverso un'apposita piattaforma resa disponibile dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero dal soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo scopo aggiornando la medesima piattaforma di cui all'articolo 25-*bis* del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. All'atto della presentazione della richiesta di cui al comma 3, ciascun richiedente deve comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato. Ciascun richiedente fornisce, altresì, le necessarie dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio, secondo il modello reso disponibile nella piattaforma di cui al comma 3, in cui attesta:

a) di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente;

b) di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

c) di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1;

d) di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;

e) di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

f) di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità di cui al presente articolo;

g) di essere a conoscenza delle finalità del buono nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo.

5. A seguito della ricezione della richiesta di cui ai commi 3 e 4, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, rilascia il buono di cui al comma 1 mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato dal richiedente ai sensi del comma 4, alinea.

6. Entro la data di scadenza del buono, i beneficiari devono presentare, attraverso la piattaforma di cui al comma 3, l'istanza di rimborso delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore di cui al comma 1. Il rimborso massimo erogabile è pari al 50 per cento delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è comunque contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato. All'istanza di rimborso è allegata copia del buono e delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il dettaglio dei relativi costi. In caso di mancata presentazione, mediante la piattaforma di cui al comma 3 ed entro la data di scadenza del buono, della predetta documentazione o di presentazione di documentazione incompleta, al beneficiario non è erogato alcun rimborso.

7. Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, ovvero il soggetto attuatore di cui al comma 8, secondo periodo, provvede al rimborso delle somme richieste ai sensi del comma 6 mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sul conto corrente comunicato dal beneficiario ai sensi del comma 4, alinea.

8. Con decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del Made in Italy possono essere adottate ulteriori disposizioni per l'attuazione del presente articolo. Le procedure attuative nonché la predisposizione e la gestione della piattaforma di cui al comma 3 possono essere demandate dal medesimo Ministero a soggetti in house dello Stato, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 10, nel limite massimo complessivo dell'1,5 per cento dei relativi stanziamenti.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

10. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

11. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 34 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

## **54.0.117**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 54-bis**

*(Reintroduzione e potenziamento del credito d'imposta Formazione 4.0)*



1. Al fine di rendere più efficace il processo di trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, con specifico riferimento alla qualificazione delle competenze del personale, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 210 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano anche nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2022 fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025.

2. All'articolo 1, comma 211 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al primo periodo, le parole "40 per cento" sono sostituite dalle parole "60 per cento" e le parole "300.000 euro" sono sostituite dalle parole "350.000 euro";

b) Al secondo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "50 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "400.000 euro";

c) Al terzo periodo, le parole "30 per cento" sono sostituite dalle parole "40 per cento" e le parole "250.000 euro" sono sostituite dalle parole "750.000 di euro".

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### **54.0.118**

[Martella, Franceschelli, Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 54-bis**

*(Sostegno alle imprese fornitrici di ADI)*

1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia Spa a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia Spa nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a XY milioni di euro per l'anno 2024.».

### **54.0.119**

[Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 54 -bis**

*(Misure di sostegno al rinnovo del parco mezzi delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*



1. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2024 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

## **54.0.120**

[Manca](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a "euro VI", di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia "euro VI", è riconosciuto, per l'anno 2024, un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di un veicolo di categoria M2, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

b) al 20 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto;

c) al 25 per cento delle spese sostenute, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, oltre la spesa di 250.000 euro, per l'acquisto di un veicolo di categoria M3, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 dicembre 2024, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alle procedure di concessione, nonché alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

#### **54.0.121**

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 54-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione salariale per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi mensili dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024 ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

#### **54.0.122**

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 54-bis**

*(Istituzione di un fondo integrativo in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori operanti nel settore delle imprese di trasporto persone mediante noleggio di autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, per fronteggiare la crisi occupazionale della categoria, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo d'integrazione per gli autisti di bus turistici », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di un contributo una tantum ad integrazione del salario netto.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

#### **54.0.123**

Manca

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 54-bis**

*(Contributo per contrastare il caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)*

1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2024, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 93 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».*

#### **54.0.124**

[Manca](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

*(Incentivo alla formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato «Incentivo per la formazione dei lavoratori delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218», con una dotazione pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo pari all'80 per cento della spesa sostenuta e comunque di importo non superiore a 2.500 euro, in favore delle imprese esercenti servizi di noleggio di autobus con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218 che sostengono i costi di conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone per i dipendenti assunti di età compresa fra ventuno e trentacinque anni.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità e i termini per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 96,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 94,6 milioni per l'anno 2025, 94,6 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».*

#### **54.0.125**

[Losacco, Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 54-bis**

1. All'articolo 1, comma 242, lett. c), della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "In tal caso, si applicano con riferimento a tutti i carichi definiti le vigenti modalità per la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2012 e nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato

#### **54.0.126**

[Camusso, Misiani, Manca, Zampa, Furlan, Lorenzin, Nicita, Zambito](#)

Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

#### **"Art. 54-bis**

*(Istituzione del Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica)*



1. Al fine di supportare i processi di reindustrializzazione e di riconversione derivanti dalla transizione digitale ed ecologica, nonché di favorire e di estendere i piani di reindustrializzazione in favore delle imprese con rilevanza economica strategica sia a livello nazionale che a livello territoriale, che negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, abbiano presentato rilevanti problematiche occupazionali e che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e che abbiano comportato in tutto o in parte la cessazione delle attività produttive, con esuberi significativi nel contesto territoriale, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito il "Fondo per l'adeguamento e l'estensione dei piani di reindustrializzazione per la transizione digitale ed ecologica e per le imprese con rilevanza economica strategica", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale di 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede:

a) a dare attuazione agli interventi di reindustrializzazione e di riconversione di cui al comma 1 in favore di tutte le imprese, in qualunque forma costituite e di qualsiasi dimensione, collocate nel territorio nazionale, che abbiano una rilevanza economica strategica per il paese o per il territorio, indipendentemente dall'appartenenza ad aree di crisi complessa o non complessa ai sensi delle legge 15 maggio 1989, n. 181, come riformata dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;

b) all'introduzione di ammortizzatori sociali in deroga o forme di proroga dei medesimi, affidando alle Regioni la stipula dei relativi accordi, e a prevedere sgravi contributivi finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori licenziati.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni per l'anno 2024 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 54.0.127

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

### «Art. 54-bis.

*(Fondo per il rafforzamento del regime speciali lavoratori impatriati)*

1. Al fine di confermare e rafforzare il regime speciale per i lavoratori impatriati di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, per come disciplinato alla data del 29 agosto 2023, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spese, si provvede a dare attuazione agli interventi previsti. Fino alla data di entrata in vigore delle misure adottate ai sensi del secondo periodo del presente comma nonché sulla base di quanto disciplinato dalle stesse continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, in vigore alla data del 29 agosto 2023.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

## 55.1

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, dopo le parole: "realizzati in Italia,", inserire le seguenti: "ad esclusione delle infrastrutture per la produzione e il trasporto di gas e altre fonti fossili, comprese le opere ad esse connesse,".*

## 55.2

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti "transizione verso un'economia pulita e circolare, inclusa la transizione verso sistemi di allevamento*



estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano, e la mobilità sostenibile, l'adattamento ai cambiamenti climatici e la mitigazione dei loro effetti, il benessere degli animali nelle filiere produttive,"

### 55.3

[Irto](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: "un'economia pulita" con le seguenti: "un'economia a carbonio zero"
- b) sostituire le parole: "e la mitigazione dei loro effetti" con le seguenti: "e l'abbattimento delle emissioni climalteranti"

### 55.4

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

All'articolo 55, apportare le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, aggiungere dopo le parole: "un'economia pulita", le seguenti: ", a carbonio zero".
- b) Al comma 1, aggiungere dopo le parole: "e la mitigazione dei loro effetti", le seguenti: "prevedendo l'abbattimento di tutte le emissioni di gas a effetto serra".

### 55.5

[Unterberger](#), [Spagnoli](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «transizione verso un'economia pulita e circolare», inserire le seguenti: «inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano,» e dopo le parole: «mitigazione dei loro effetti», inserire le seguenti: «il benessere animale nelle filiere produttive,».*

### 55.6

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare" aggiungere "inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano";

al comma 1 dopo le parole "mitigazione dei loro effetti" aggiungere "il benessere degli animali nelle filiere produttive".

### 55.7

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 1, dopo le parole "transizione verso un'economia pulita e circolare" aggiungere le seguenti "inclusa la transizione verso sistemi di allevamento estensivo e coltivazioni di vegetali per consumo umano"*

### 55.8

[Rando](#)

Al comma 1, dopo le parole: "digitale delle imprese." aggiungere le seguenti: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio".

### 55.9

[Magni](#), [Aurora Florida](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ", ad esclusione degli investimenti che prevedono l'utilizzo di qualsiasi combustibile fossile."

### 55.10

[Manca](#), [Rando](#)

*Al comma 1, aggiungere infine le seguenti parole: "ad esclusione di qualsiasi opera o infrastruttura che preveda l'utilizzo di fonti fossili quale carbone, gas metano e petrolio"*

**55.11**

[Sironi](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 del regolamento UE 2020/852».*

**55.12**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Sono esclusi dalle garanzie, di cui al comma 1, gli investimenti riguardanti direttamente o indirettamente la produzione di energia da fonte di energia nucleare, da fonte di energia fossile e tutte le tecnologie di cattura e sequestro di carbonio."

**55.13**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole: «dalle piccole e medie imprese, per come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, e»*

**55.14**

[Manca](#), [Rando](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. La procedura per l'installazione di impianti fotovoltaici su edifici pubblici che accedono agli incentivi di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in configurazione di comunità energetica o di autoconsumo collettivo deve essere conforme a quanto previsto dall'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, con esclusione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per gli edifici che non hanno avuto un procedimento di dichiarazione ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004."*

**55.15**

[Manca](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, come convertito dalla relativa legge di conversione, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole "1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti "1° gennaio 2025"».*

**55.16**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

9-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sostituire le parole '36 mesi' con le seguenti: '60 mesi'.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032».*

**55.17**

[Fregolent](#), [Paita](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In tema di garanzie di origine relative alla produzione di gas rinnovabili, con specifico riferimento agli impianti di produzione di biometano, queste vengono emesse e contestualmente trasferite al GSE e sono considerate nella disponibilità di quest'ultimo, soltanto nel caso che l'impianto in questione sia incentivato ai sensi del decreto del Ministro della transizione ecologica 15 settembre 2022, n. 340, recante l'attuazione degli articoli 11, comma 1 e 14, comma 1, lettera b), del decreto

legislativo 8 novembre 2021, n. 199, al fine di sostenere la produzione di biometano immesso nella rete del gas naturale, in coerenza con la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4, del PNRR e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251, nel caso in cui il produttore benefici della tariffa omnicomprensiva. È in ogni caso vietato il trasferimento al GSE delle garanzie di origine riferite agli impianti incentivati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, del 2 marzo 2018, recante "promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti".

## 55.18

[Manca](#), [Rando](#)

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione," inserire le seguenti: "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata di cui al Regolamento (UE) 2020/741,"*

## 55.19

[Rando](#)

Al comma 13, primo periodo dopo le parole "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione," aggiungere le parole "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata (Regolamento (UE) 2020/741),".

## 55.20

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: "ivi comprese le reti di fognatura e depurazione" aggiungere le seguenti: "nonché le infrastrutture di adduzione e distribuzione dell'acqua depurata".

## 55.21

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti di sicurezza idraulica e al pieno recupero di efficienza e capacità volumetrica degli invasi di altezza fino a 15 metri, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Fondo, con una dotazione pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

13-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, con precedenza per gli invasi compromessi dall'accumulo di sedimenti o da problemi statici, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 55.22

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:*

"13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), il Fondo di garanzia delle opere idriche di cui all'articolo 58 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, può essere utilizzato anche per investimenti nella realizzazione e manutenzione delle reti e opere di grande derivazione, captazione e adduzione di acqua, nonché per assicurare forme di garanzia dei pagamenti e meccanismi di riconoscimento degli oneri di morosità da parte degli utenti delle predette reti e opere. Il medesimo Fondo può essere alimentato anche mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali a valere sulle risorse disponibili, ivi incluse quelle previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, dai Fondi Strutturali e d'Investimento Europei e dal Fondo sviluppo e coesione. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ARERA disciplina, con proprio provvedimento, le modalità di gestione del Fondo per le finalità di cui al presente comma, anche tenuto conto dei principi e dei criteri stabiliti con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, dell'articolo 58, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, in quanto compatibili.

13-ter. Per le finalità di cui al comma 13-bis, la dotazione del Fondo di garanzia delle opere idriche è incrementato di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 55.23

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Al fine di contribuire alla realizzazione degli interventi urgenti previsti nel Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC) finalizzati a restituire spazio e riqualificare la rete dei corsi d'acqua, riducendone la canalizzazione e ripristinando la connessione tra gli alvei e le pianure inondabili, anche rimuovendo o modificando parte degli sbarramenti esistenti, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 1, per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 55.24

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*



"13-bis. Al fine di contribuire all'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a ridurre la dispersione e le perdite di acqua potabile nelle reti idriche, la manutenzione, la riparazione, l'ammodernamento e l'aumento dell'efficienza delle stesse è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, con una dotazione di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto fissa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma."

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 55.25

Nicita

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente: "13-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è costituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per l'approvvigionamento idrico dei comuni delle isole minori con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Il riparto delle risorse di cui al primo periodo in favore dei predetti comuni è effettuato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2023 per l'acquisto e approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2024."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 55.0.1

Castellone, Maiorino, Sironi, Mazzella, Patuanelli, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 55-bis

*(Disposizioni in materia di imposta di consumo sugli oli lubrificanti)*

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: "nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti," sono soppresse;

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, per gli oli lubrificanti impiegati nella produzione e nella lavorazione della gomma naturale e sintetica per la fabbricazione dei relativi manufatti, l'imposta di cui al comma 1 è pari al 10 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio del 2025 è pari al 20 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2026 è pari al 30 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2027 è pari al 40 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2028 è pari al 50 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2029 è pari al 60 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2030 è pari al 70 per cento dell'aliquota ordinaria, dal 1° gennaio 2031 è pari all'80 per cento dell'aliquota ordinaria e dal 1° gennaio al 31 dicembre 2032 è pari al 90 per cento dell'aliquota ordinaria".»

## 55.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 55-bis (Estensione del fondo di garanzia PMI agli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "fino al 30 giugno 2022" sono soppresse;

b) le parole "fino a un importo di euro 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un importo di euro 150 milioni".

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

### **"Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

#### **«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

#### **«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

#### **«Art. 63-quater. - (Provvista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

#### **«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

#### **«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

#### **«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

#### **«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati».

### 55.0.3

[Furlan, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 55-bis (Estensione dell'applicazione dell'articolo 13, comma 12-bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, per gli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 13, comma 12-bis, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «Fino al 30 giugno 2022, le» sono sostituite dalle seguenti «Le»;

b) le parole «fino a un importo di euro 100 milioni» sono sostituite dalle seguenti «fino a un importo di euro 150 milioni».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 20 della legge 23 dicembre 2022, n. 90, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

### 55.0.4

[Martella, Manca, Franceschelli, Giacobbe, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Acquisizione della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia da parte dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, che si convertono, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

b) alla lettera b), le parole:« da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima» sono sostituite dalle seguenti:« da convertire, entro il 31 dicembre 2023, in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»

### 55.0.5

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Modifiche all'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74)*

1. All'articolo 23 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater sono abrogati.».

### 55.0.6 (testo 2)

[Misiani](#)

*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis**

*(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)*

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### 55.0.6

Misiani

#### Inammissibile C.

Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:

#### «Art. 55-bis

*(Ricorso contro-garanti e riassicuratori da parte di SACE)*

1. All'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 19 settembre 2023 n. 124 le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026".

2. Gli eventuali proventi rinvenienti dal comma precedente sono versati a seconda dei casi al Fondo di cui all'articolo 64 del decreto-legge n. 76 del 2020 o al Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*quater*, del decreto-legge n. 269 del 2003, salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio.

### 55.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:

#### 55-bis

*(Disposizioni a favore delle Aree Marine Protette)*

1. Per meglio garantire le attività delle Aree Marine Protette di cui all'Atto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 'Direttiva agli enti parco nazionali e alle aree marine protette per l'indirizzo delle attività dirette alla conservazione della biodiversità', trasmesso il 5 ottobre 2022 e per rispondere altresì all'esigenza di supportare i progetti del PNRR relativi alle Aree Marine Protette (digitalizzazione delle aree marine protette, monitoraggio delle pressioni e minacce su specie e habitat e cambiamento climatico, ripristino e tutela dei fondali e degli habitat marini), si stanziava la somma di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Aree Marine Protette istituite.

Conseguentemente, all'articolo 86, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

### 55.0.8

Aurora Florida, Cucchi, De Cristofaro, Magni

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

#### «Art. 55-bis

*(Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo per il rinnovo e messa in sicurezza del sistema fognario dell'area gardesana», da ripartire, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025, di 50 milioni di euro per l'anno 2026 per assicurare il finanziamento degli investimenti per la realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione del lago di Garda, specificatamente per i territori della Regione Veneto, relativi all'adeguamento del sistema fognario e di depurazione dell'area gardesana.

2. L'utilizzo del fondo, di cui al primo periodo, è disposto con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto può essere adottato anche in mancanza del predetto parere. Con il medesimo



decreto sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

3. Fermo restando che il decreto, di cui al comma 1, nella parte in cui individuano interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, sono adottati previa intesa con gli enti territoriali interessati, ovvero in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. A parziale copertura degli oneri derivanti dall'istituzione del Fondo, di cui al comma 1, si provvede a valere sulle risorse disponibili sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO<sub>2</sub>, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, di competenza delle medesime amministrazioni e mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.».

## 55.0.9

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:

### «Articolo 55-bis

*(Istituzione del fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali e del fondo a sostegno della mobilità sostenibile per utenti in condizioni di vulnerabilità, a valere sulla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi)*

1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un apposito fondo denominato "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali", con una dotazione di 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate a sovvenzionare esclusivamente progetti e iniziative finalizzate allo sviluppo di fonti rinnovabili e che promuovano la transizione verso tecnologie vicine a zero emissioni di carbonio e altri gas serra. Nell'ambito delle attività e dei progetti da selezionarsi, sarà data precedenza ad interventi a sostegno di imprese e lavoratori operanti nei settori ai quali sono stati tolti Sussidi Ambientalmente Dannosi, onde favorire la riconversione delle imprese e garantire il sostegno economico e formativo dei lavoratori, nonché agli enti locali che intendano partecipare alla costituzione di CER (comunità energetiche rinnovabili) che abbiano finalità solidali, tra l'altro per la tutela dei soggetti in condizioni di vulnerabilità energetica, garantendo la messa a disposizione di tetti pubblici inutilizzati. Sono in ogni caso esclusi dal finanziamento del "Fondo per l'obiettivo emissioni zero e la costituzione di comunità energetiche rinnovabili e solidali" investimenti nel nucleare, nella CCS, cattura e lo stoccaggio del carbonio, in tecnologie legate all'uso dei combustibili fossili, incluso il gas naturale. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalità di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonché le modalità di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

2. Al fine di contrastare la mancanza di servizi di trasporto sostenibili, accessibili, adeguati e necessari per utenti in condizioni di vulnerabilità nello stato di previsione del Ministero Lavoro e delle Politiche sociali è istituito un apposito fondo denominato "Fondo a sostegno della mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità", con una dotazione di 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entità delle risorse destinate

a sovvenzionare piani di sostegno alla mobilità sostenibile di utenti in condizioni di vulnerabilità elaborati dai Comuni attraverso la predisposizione di soluzioni puntuali, innovative e completamente elettriche rispetto alle aree di riferimento, incentivando, tra l'altro, abbonamenti gratuiti sulla base del reddito e dell'età, taxi collettivi, bus on demand, car pooling con EV con tetto di potenza e condiviso. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore. All'onere derivante dal presente comma di provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui al comma 3.

3. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione del 50% dall'anno 2024, dei sussidi ambientalmente dannosi relativi ai FFS così come indicati nella quinta edizione del catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, le risorse recuperate dal presente comma e quantificate in 7 miliardi di euro sono destinate a finanziare i fondi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.».

## **55.0.10**

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per la transizione ecologica delle imprese)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi della Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica e in conformità con quanto previsto dall'articolo 1, comma 98, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle imprese appartenenti ai settori industriali di cui al comma 2, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, entro la misura prevista dal regolamento (UE) n. 651/2014 sulle spese sostenute, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025, per la realizzazione di investimenti in macchinari ed impianti finalizzati alla tutela ambientale, nei limiti previsti dal medesimo comma 2 e funzionali ai relativi processi produttivi. I progetti d'investimento per la tutela ambientale devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni:

a) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa oltre le norme dell'Unione europea applicabili, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali obbligatorie più rigorose rispetto a quelle dell'Unione;

b) innalzare il livello di tutela ambientale risultante dalle attività dell'impresa in assenza di norme dell'Unione europea;

c) consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale e non sono ancora in vigore;

d) ottenere una maggiore efficienza energetica.

2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto, alle imprese operanti nei seguenti settori produttivi:

a) produzione di magnesio dall'acqua di mare;

b) estrazione di idrocarburi;

c) produzione di gomma, cavi elettrici e affini, trasformazione, riciclo e rigenerazione delle materie plastiche, ricostruzione pneumatici;

d) industriale con impiego di gas naturale i cui consumi risultano superiori a 1,2 milioni di metri cubi annui;

e) impianti centralizzati per usi industriali che impiegano GPL.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino ad un importo massimo di euro 1,5 milioni per ciascun beneficiario, nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui al comma 8, ed è utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile, con riferimento agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato entro il limite dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Il credito d'imposta di cui al comma 1 deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 529,94 milioni, pari a 32,23 milioni per il 2025, euro 29,29 milioni per il 2026, euro 38,66 milioni per il 2027, euro 48,11 milioni per il 2028, euro 57,56 milioni per il 2029, euro 66,96 milioni per il 2030, euro 76,26 milioni per il 2031, euro 85,66 per il 2032 e 95,16 milioni euro per il 2033.

7. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le disposizioni attuative del presente articolo, nonché le disposizioni necessarie a garantire che la fruizione del credito d'imposta in cinque quote annuali avvenga nel rispetto delle risorse di cui al comma 8.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2024, 67,77 milioni di euro per l'anno 2025, 70,71 milioni di euro per l'anno 2026, 61,34 milioni di euro per l'anno 2027, 51,89 milioni di euro per l'anno 2028, 42,44 milioni di euro per l'anno 2029, 33,04 milioni di euro per l'anno 2030, 23,74 milioni di euro per l'anno 2031, 14,34 milioni di euro per l'anno 2032, 4,84 milioni di euro per l'anno 2033 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034.»*

#### **55.0.11**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale)*

1. Al fine di favorire la realizzazione di un programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro a decorrere dal 2024 e il Fondo per gli interventi di demolizione delle opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dal 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **55.0.12**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Misure per contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee)*

1. Al fine di contrastare gli sprechi delle risorse idriche sotterranee, garantire una gestione efficiente dell'acqua pubblica e conoscere l'entità dei prelievi attraverso l'ausilio di opportuni strumenti di misurazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano su scala nazionale al fine di rafforzare le misure di accertamento e di monitoraggio relative alla congruità dei consumi delle utenze dei pozzi e delle derivazioni superficiali. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».



Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

### **55.0.13**

[Manca](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Basso](#), [Irto](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 55-bis**

*(Fondo per gli interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica)*

1. Al fine di favorire l'attuazione di interventi urgenti di sicurezza idraulica, manutenzione, opere di bonifica e per l'accumulo di risorsa idrica, è istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, un apposito Fondo, con dotazione pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate ai Consorzi di Bonifica e alle Autorità di bacino distrettuali, quale contributo:

a) per l'attuazione degli interventi di sicurezza idraulica, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, e per gli interventi finalizzati a prevenire gli effetti disastrosi degli eventi alluvionali.

b) per l'attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di una rete diffusa di nuovi invasi sostenibili e multifunzionali di riserva idrica per la raccolta delle acque piovane, a basso impatto paesaggistico e in equilibrio con il territorio, da realizzare senza uso di cemento e con materiali naturali locali, le cui riserve sono destinate ad un uso plurimo in modo da contribuire alla riduzione del rischio idrogeologico e al fabbisogno idrico nei periodi di siccità;

c) per l'attuazione, di interventi di efficientamento e potenziamento della rete infrastrutturale di riserva, adduzione e distribuzione delle risorse idriche ed irrigue esistenti, con priorità di intervento per il completamento degli schemi idrici e la pulizia dei bacini di riserva;

d) per l'attuazione di interventi di ampliamento ed efficientamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi e per soluzioni innovative in campo irriguo nell'ottimizzazione d'uso della risorsa idrica, muniti di sistemi innovativi di digitalizzazione monitoraggio e gestione automatizzata e telecontrollata delle reti di adduzione e distribuzione, a sostegno del processo irriguo e per un uso razionale ed efficiente della risorsa idrica.

3. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ricognizione degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), per la definizione del relativo ordine di priorità, e per la ripartizione dei contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **55.0.14**

[Manca](#), [Franceschelli](#), [Fina](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Basso](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 55-bis**



*(Accumulo di risorse idriche nei piccoli e medi invasi)*

1. Al fine di contribuire alla sicurezza idraulica e all'incremento della capacità di accumulo di risorse idriche negli invasi, al recupero, alla realizzazione e al completamento di reticoli di raccolta delle acque piovane sul territorio e alla realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo, anche nelle aree collinari e montane, è adottato un apposito Piano straordinario, realizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con la collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva. A tal fine, i consorzi di bonifica e d'irrigazione, gestori delle opere o concessionari di derivazione trasmettono, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni e i documenti necessari. Per la realizzazione del Piano sono attribuiti al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con la partecipazione degli Enti gestori dell'irrigazione collettiva approva, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco degli interventi, con specifica indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per quelli in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi:

a) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, con priorità per quelli compromessi da sedimenti o da problemi statici;

b) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, in particolare nelle aree collinari e montane, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e non ancora in esercizio;

3. Per il concorso al raggiungimento degli obiettivi di contrasto alla scarsità idrica e di potenziamento delle infrastrutture idriche disponibili, il Piano straordinario di cui al comma 1 definisce, altresì, le procedure amministrative semplificate e gli adempimenti necessari per la messa in regola dei piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque, da destinare ad uso plurimo, realizzati da più di dieci anni e ancora non censiti, a condizione che gli stessi abbiano un basso impatto paesaggistico, siano in equilibrio con i territori e siano stati realizzati privilegiando materiali naturali locali;

4. Il piano straordinario di cui al comma 1 è definito, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare di concerto con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e province autonome.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 6.

6. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## **55.0.15**

**Basso, Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 55-bis**

*(Proroga dei termini di rimborso dei finanziamenti)*

1. In conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, le imprese che alla data del 31 dicembre 2023 hanno in essere finanziamenti con banche o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, assistiti dalle garanzie previste dall'articolo 55 e si trovano in una situazione di temporanea carenza di liquidità riconducibile alle conseguenze economiche negative derivanti dal conflitto Russia-Ucraina, possono richiedere di prorogare la scadenza di tali finanziamenti, con la rimodulazione del piano di ammortamento relativo al rimborso del capitale residuo, ferme restando tutte le altre condizioni previste dal contratto.

2. La nuova scadenza massima applicabile è il 31 dicembre 2031.

3. La proroga di cui al comma 1 è concessa automaticamente alle imprese che dichiarino:

a) il finanziamento per il quale si richiede la proroga dei termini di rimborso;

b) il numero di anni per i quali si intende allungare il piano di ammortamento originario per il rimborso del capitale residuo risultante alla data del 31 dicembre 2023, entro la scadenza massima prevista;

c) di aver subito, in via temporanea, carenze di liquidità quale conseguenza degli effetti negativi generati dal conflitto Russia-Ucraina.

4. Il premio annuale corrisposto dall'impresa a SACE per gli anni aggiuntivi è stabilito in conformità alla normativa europea e comunque non deve superare quello massimo previsto nel contratto di finanziamento originario.»

### **55.0.16**

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Disposizioni urgenti per la realizzazione delle opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC)*

1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR e dal PNC e di assicurare la necessaria liquidità alle imprese impegnate nel processo realizzativo, sono altresì adottate le seguenti misure, volte a rafforzare gli strumenti di tutela e a semplificare i rapporti di garanzia:

a) la società SACE S.p.A. presta ai subcontraenti, a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

b) l'appaltatore è esonerato dal prestare le garanzie di firma che sono oggetto di controgaranzia da parte di SACE S.p.A.;

2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al comma 1 è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. Per il recupero dei crediti assistiti dalle garanzie pubbliche rilasciate dal presente articolo si applica l'articolo 42-*quater* del decreto-legge 9 agosto 2022, n.115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142;

3. SACE S.p.A. assume gli impegni di cui ai commi 1 e 2 a valere sulle risorse nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, nei limiti massimi di impegno assumibili ai sensi della vigente normativa di riferimento.

### **55.0.17**

[Malpezzi](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 55-bis**

*(Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda)*

1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito, il Fondo speciale per la transizione verde e digitale nella moda, con dotazione pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1, è destinato, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 con decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro dello sviluppo economico, che individuano i termini, le modalità e le procedure, anche in forma automatizzata, per la concessione ed erogazione delle agevolazioni. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## 56.1

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Sensi](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Basso](#)

### **Inammissibile C.**

*Al comma 1, premettere il seguente:*« 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.589,2 milioni di euro, in ragione di 739,6 milioni per l'anno 2024, 1.034,6 milioni per l'anno 2025,»*

## 56.1 (testo 2)

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Sensi](#), [D'Elia](#), [Nicita](#), [Furlan](#), [Misiani](#), [Basso](#)

*Al comma 1, premettere il seguente:*« 01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro per la prosecuzione della realizzazione della tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro per garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

*Conseguentemente, al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.590 milioni di euro, in ragione di 740 milioni per l'anno 2024»*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 400.000;  
2025: - 400.000;  
2026: - 400.000;



## 56.2

### Manca

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. Per le esigenze di sviluppo della mobilità locale è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2024 destinata al finanziamento, per 30 milioni di euro, del cap. 7140, relativamente alla tranvia di Firenze e per 10 milioni di euro del cap. 7416 - metropolitana di Roma, della Missione 13, Programma 13.6 "Sviluppo e sicurezza della mobilità sostenibile" dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per le medesime esigenze di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 sul cap. 1344 relativo alla linea metropolitana di Catania della Missione 13, Programma 13.6 dello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, al comma 1, gli importi ivi preposti sono ridotti di 40 milioni e 400.000 euro per l'anno 2024 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.*

## 56.3

### Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 59, sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo.

1-bis Nello stato di previsione del Ministero della Salute è istituito un fondo per l'edilizia sanitaria, finalizzato a finanziare la realizzazione e l'acquisto di immobili per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale con una dotazione di 780 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## 56.4

### Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, all'articolo 57, comma 1, lettera c), sostituire le parole: «, 700 per l'anno 2024 e di 100 per l'anno 2025», con le seguenti: «1000 milioni di euro per l'anno 2024 e 1000 milioni di euro per l'anno 2025».*

## 56.5

### Damante, Pirondini, Patuanelli, Castellone

*Sopprimere il comma 1.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 81, inserire il seguente:*

#### **«Art. 81-bis**

*(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)*

1. Al fine di assicurare la salvaguardia degli studenti e del personale scolastico, nel rispetto di norme tecniche-quadro volte a garantire indirizzi progettuali di riferimento adeguati e omogenei sul territorio nazionale, e per contribuire alla realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e all'uniformità delle norme relative a misure di gestione, conduzione, manutenzione, ristrutturazione, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici adibiti a istituzioni scolastiche, il Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 è incrementato di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, sentiti i competenti Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le priorità degli interventi, nonché le modalità di accesso alle risorse della sezione del Fondo di cui al comma 1.»



**56.6**

Barbara Florida, Damante, Bevilacqua, Lorefica, Di Girolamo, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone

Sopprimere il comma 1.

**56.7**

Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi

Sopprimere il comma 1.

**56.8**

Manca

Sopprimere il comma 1

**56.9**

Rando

Sopprimere il comma 1.

**56.10**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Irto, Basso, Fina

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*« 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032». Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce, presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

## 56.11

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

"1. Ai presidenti delle regioni nell'esercizio delle funzioni di commissari straordinari delegati contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116, sono attribuite le funzioni di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire la salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico.

2. Le tipologie di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e di salvaguardia del territorio riguardano:

a) le opere di difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonché delle zone umide adiacenti;

b) la moderazione delle piene, anche mediante vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori di piena, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti;

c) la difesa e il consolidamento dei versanti, dei costoni rocciosi e delle aree instabili, nonché la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e gli altri fenomeni di dissesto;

d) la protezione delle coste e degli abitati dall'ingressione e dall'erosione delle acque marine e il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunali e della linea di costa;

e) la gestione del rischio e del rischio residuo anche mediante monitoraggio del dissesto e interventi non strutturali funzionali ad abbattere il danno atteso, previo parere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

f) la demolizione delle opere abusive giacenti in alveo, anche in danno;

g) gli interventi integrati in grado di garantire, attraverso interventi strutturali e non strutturali, contestualmente la riduzione del rischio idrogeologico e il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, comprese le cosiddette «infrastrutture verdi», quando siano ad esse assegnati prevalenti obiettivi di contrasto del dissesto idrogeologico e della difesa del suolo.

3. Nell'ambito degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico di cui al comma 2, sono ammissibili al finanziamento le attività di progettazione, anche non definitiva, i lavori di mantenimento o di ripristino della funzionalità delle infrastrutture esistenti nell'area di intervento esclusivamente nei casi in cui la necessità di mantenimento o ripristino sia determinata dagli interventi medesimi, nonché i lavori complementari necessari per rendere l'opera di mitigazione del rischio efficace e fruibile.

4. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per il dissesto idrogeologico, con una dotazione pari a 750 milioni di euro dal 2024 al 2031.

## 56.12

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Al fine di consentire la messa in sicurezza, l'ammodernamento e il potenziamento delle infrastrutture esistenti, in particolare al Sud, nonché gli investimenti sulle ferrovie al servizio dei pendolari, sulla rete stradale Anas e provinciale, sull'infrastrutturazione elettrica, sulle tramvie e le metropolitane nelle aree urbane, sulle infrastrutture per la mobilità dolce e sulla realizzazione della logistica per favorire l'interscambio modale, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti, nonché per la realizzazione di ecodotti per la connettività ecologica territoriale" con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

### **56.13**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

Al fine di consentire l'adeguamento e il potenziamento delle infrastrutture della rete ferroviaria, con particolare riguardo alla trasformazione di tutte le tratte aventi un unico binario in tratte a doppio binario, presso il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture è istituito un fondo denominato "Fondo per il potenziamento della rete ferroviaria" con una dotazione complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032. Il riparto delle risorse è effettuato nel rispetto di criteri determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con la Conferenza delle Regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

### **56.14**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Il comma 1 dell'art. 56 è sostituito dal seguente:

1. Al fine di progettare e realizzare i collegamenti ferroviari diretti tra Crotone e Cosenza, Siracusa e Trapani, Palermo e Trapani, Taranto e Lecce, Agrigento e Catania, Agrigento e Siracusa, Taranto e Cosenza, Potenza e Matera, il raddoppio della linea Albairate e Mortara, la riapertura della linea Dogato-Portomaggiore e per l'acquisto di nuovi treni da S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro in ragione di 780 milioni di euro per l'anno 2024, 1.035 milioni di euro per l'anno 2025, 1.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni di euro per l'anno 2028, 1.700 milioni di euro per l'anno 2029, 1.400 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032

### **56.15**

[Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Nelle more dell'adozione di ulteriori interventi volti ad assicurare la continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il Fondo per il collegamento dinamico di servizio pubblico tra la Sicilia e la Calabria. Il Fondo è ripartito sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Fondo ha una dotazione di 780 milioni di euro per l'anno 2024."

**56.16**

Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi

Sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. All'articolo 1, legge 29 dicembre 2022 n. 197, i commi da 487 a 493 sono abrogati. Conseguentemente, l'articolo 14 del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136 e il decreto-legge 21 marzo 2023 n. 35, convertito dalla legge 26 maggio 2023 n. 58, sono abrogati."

**56.17**

Damante, Di Girolamo, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Castiello

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

«Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2023, n. 58, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 580 milioni per l'anno 2024, 835 milioni per l'anno 2025, 1.100 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032.».

Conseguentemente, dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

**«Art. 57-bis.**

*(Disposizioni urgenti in materia di investimenti della mobilità sostenibile ferroviaria a zero emissioni)*

1. Per la realizzazione degli investimenti finalizzati all'efficientamento energetico ed alla riduzione di emissioni di CO<sub>2</sub> in atmosfera, nonché di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici di decarbonizzazione, per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di euro 200 milioni per gli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 per il finanziamento di specifici progetti sperimentali connessi all'aumento progressivo della mobilità a zero emissioni mediante la sostituzione o conversione di treni a trazione diesel con treni ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 1, destinate agli interventi infrastrutturali di sostituzione o riqualificazione delle locomotive a trazione diesel delle linee ferroviarie nazionali con mezzi ad alimentazione elettrica, nonché ibrida o ad idrogeno.».

**56.18 (testo 2)**

Meloni, Nicita

**Inammissibile C.**

All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 779 milioni per l'anno 2024, 916 milioni per l'anno 2025, 1.190 milioni per l'anno 2026, 1.670 milioni per l'anno 2027, 1775 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. 1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1



milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'Università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033."*

## **56.18**

Meloni, Nicita

### **Inammissibile C.**

*All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 779 milioni per l'anno 2024, 916 milioni per l'anno 2025, 1.190 milioni per l'anno 2026, 1.670 milioni per l'anno 2027, 1775 milioni per l'anno 2028, 1.590 milioni per l'anno 2029, 1.320 milioni per l'anno 2030, 1.350 milioni per l'anno 2031, 150 milioni per l'anno 2032 e 890 milioni per l'anno 2033»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. 1. Al fine di consentire l'individuazione dell'Italia quale sede di Einstein Telescope, infrastruttura europea per lo studio delle onde gravitazionali di cui al protocollo d'intesa del 22 febbraio 2018 tra Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Regione autonoma della Sardegna, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e Università degli Studi di Sassari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 1.000 milioni di euro, in ragione di 1 milione per l'anno 2024, 119 milioni per l'anno 2025 e 110 milioni per ognuno degli anni dal 2026 al 2033. Il finanziamento è finalizzato alla costruzione delle infrastrutture logistiche e scientifiche necessarie a co-finanziare gli investimenti europei previsti per l'opera. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero dell'Università e della Ricerca presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

## **56.19**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita, Irto, Basso, Fina

All'articolo 56, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti «è autorizzata la spesa di 280 milioni per l'anno 2024, 535 milioni per l'anno 2025, 800 milioni per l'anno 2026, 1.280 milioni per l'anno 2027, 1.385 milioni per l'anno 2028, 1.200 milioni per l'anno 2029, 930 milioni per l'anno 2030, 960 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. Al fine di superare in maniera organica e strutturale il disagio sociale e il degrado urbano derivante dai fenomeni di alta tensione abitativa, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approva il "Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica", di seguito denominato «?Piano?». Il Piano è rivolto:

a) all'incremento dell'offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e antisismica;

b) alla riduzione delle emissioni climalteranti, utilizzando fonti rinnovabili per la produzione di energia e sistemi di domotica;

c) alla rigenerazione urbana a consumo di suolo zero, mediante l'utilizzo di aree pubbliche dismesse e la demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di edifici esistenti di edilizia residenziale pubblica che hanno raggiunto il fine vita edilizio.

Il Piano ha ad oggetto la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente o di costruzione di nuovi alloggi ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo disagio abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, nei seguenti interventi:

a) incremento del patrimonio abitativo di edilizia sociale con le risorse derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, in particolare degli alloggi nei condomini misti;

b) recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà dei comuni e degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità dei suddetti Istituti, sia mediante il ripristino di alloggi di risulta sia mediante la manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico, statico e del miglioramento sismico degli immobili;

c) cessione dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato;

d) costituzione di un sistema integrato nazionale e locale di fondi immobiliari per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale pubblica ovvero promozione di strumenti finanziari con la partecipazione di soggetti pubblici e privati, per la valorizzazione e l'incremento dell'offerta abitativa pubblica in locazione.

Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente comma è autorizzata la spesa complessiva di 8.700 milioni di euro, in ragione di 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 700 milioni per l'anno 2032. Tali risorse confluiscono in un apposito Fondo costituito Presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti.

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse del predetto Fondo. Con i provvedimenti di assegnazione delle risorse sono stabilite le modalità di utilizzo delle medesime, di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi e di revoca. Le risorse revocate restano destinate al contrasto del disagio abitativo e sono riprogrammate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'attuazione del Piano è realizzata con le modalità di cui alla parte V del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove con le regioni e i comuni la sottoscrizione di appositi accordi di programma al fine di concentrare gli interventi di cui al comma 1-ter sull'effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, all'innalzamento dei livelli di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica e alla risoluzione di problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisce,

presso il proprio Ministero, il Comitato paritetico per il monitoraggio del Piano nazionale di edilizia abitativa pubblica, i cui componenti sono individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Conferenza unificata in rappresentanza delle regioni e degli enti locali. Il Governo riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano, fino alla completa attuazione del medesimo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## 56.20

Nicita

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole «è autorizzata la spesa complessiva di 11.630 milioni di euro, in ragione di 780 milioni per l'anno 2024, 1.035 milioni per l'anno 2025, 1.300 milioni per l'anno 2026, 1.780 milioni per l'anno 2027, 1.885 milioni per l'anno 2028, 1.700 milioni per l'anno 2029, 1.430 milioni per l'anno 2030, 1.460 milioni per l'anno 2031 e 260 milioni per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti « è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 180 milioni per l'anno 2024, 435 milioni per l'anno 2025, 700 milioni per l'anno 2026, 1.180 milioni per l'anno 2027, 1.285 milioni per l'anno 2028, 1.100 milioni per l'anno 2029, 830 milioni per l'anno 2030, 860 milioni per l'anno 2031 e 60 milioni per l'anno 2032»

b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:« «1-bis. 1. Al fine di superare in maniera organica e strutturale le carenze infrastrutturali dell'edilizia sanitaria pubblica e le attrezzature ospedaliere nelle aree territoriali del mezzogiorno è autorizzata la spesa complessiva di 5 miliardi di euro, in ragione di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e di 200 milioni per l'anno 2032.»

## 56.21

Nicita, Furlan

*Dopo il comma 1, inserire il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 8, comma 12-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole "5 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "5,4 milioni di euro".»

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 400.000

2025: - 400.000

2026: - 400.000

## 56.22

Damante, Di Girolamo, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Castiello

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fondo di cui al comma 494 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, destinato al finanziamento di interventi per la mobilità dei cittadini residenti nel territorio della Sicilia e della Sardegna, è destinata una dotazione pari a 75 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "25 milioni".*



**56.23**[Martella](#)**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. Per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza da incendi delle cupole lignee della Pontificia Basilica Minore di Sant'Antonio di Padova, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025

**56.24**[Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

« 3-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli investimenti necessari all'adeguamento e la messa in sicurezza delle tribune e delle aree riservate al pubblico dell'Autodromo "Enzo e Dino Ferrari", in attuazione dei nuovi standard minimi previsti dalla Federazione internazionale automobilistica (FIA) per lo svolgimento delle gare nei circuiti di Formula 1, sono stanziati, in favore del Comune sede dell'Autodromo, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029

**56.25**[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*« 3-bis. Per il finanziamento dei primi interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada Tirrenica, nel tratto da Tarquinia a San Pietro in Palazzi, è autorizzata la spesa complessiva di euro 270 milioni per il finanziamento del primo lotto (6B) Tarquinia - Pescia Romana, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 35 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030, nonché della spesa di 240 milioni di euro per il finanziamento del secondo lotto (5A) Pescia Romana - Ansedonia, in ragione di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028, 2029 e 2030.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 60 milioni per l'anno 2024, 40 milioni per l'anno 2025, 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031

**56.26**[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

"3-bis. Al fine di potenziare le azioni di prevenzione e gli interventi relativi ad opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, è autorizzata la spesa di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'infrastruttura e dei Trasporti, apportare le seguenti modificazioni:

2024: -20.000.000

2025: -20.000.000

2026: -20.000.000

**56.27**[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*



«3-bis. Al fine di favorire l'accessibilità e l'interconnessione con l'aeroporto di Grottaglie e di migliorare l'infrastrutturazione stradale per lo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo nella città di Taranto nel 2026, sono stanziati 10 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore della regione Puglia per il completamento degli interventi di collegamento della strada statale n. 7 con il medesimo aeroporto, mediante l'adeguamento della strada provinciale 83 sino all'area industriale di Grottaglie e con innesto sulla Strada Provinciale per San Giorgio Jonico. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile sono stabilite le modalità attuative per il trasferimento e l'utilizzo delle risorse di cui al presente comma, sono individuate le forme di copertura finanziaria ai fini della realizzazione dell'intervento, anche nell'ambito del Piano di sviluppo e coesione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui è titolare la regione Puglia, ed è indicato il relativo cronoprogramma procedurale e finanziario.»

## 56.28

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e/o aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*3-ter. Il Fondo di cui al comma 3-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio o in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2025 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.*

*3-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse e di ripartizione delle medesime."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - ---;

## 56.29

[Sensi](#), [D'Elia](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: « 3-bis. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 90 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

## 56.30 (testo 2)

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 56.30

Basso

### Inammissibile C.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: «3-bis. A seguito del trasferimento delle funzioni di regolazione all'Autorità di regolazione dei trasporti e al fine di evitare una doppia imposizione, in applicazione degli articoli 56 e 107 del Trattato sul funzionamento europeo, il contributo di funzionamento di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è scontato dal canone di concessione dovuto alle Autorità di sistema portuale da parte dei soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei concessionari ai sensi degli articoli 6 e 18 della medesima legge.».*

## 56.31

Lorenzin

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

*"3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

## 56.32

Paita, Sbrollini

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. Anche al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi stabiliti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia universitaria, il Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato nella misura di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al periodo precedente sono riservate alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica per il completamento di interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione o avviati successivamente a tale data riguardanti le sedi e le strutture didattiche e laboratoriali. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle risorse di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.*

## 56.33

Manca, Lorenzin

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. All'articolo 1, comma 407, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole "e 100 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: ", 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023,2024, 2025 e 2026";*

*b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I contributi di cui al primo periodo per gli anni a decorrere dall'anno 2024 sono assegnati annualmente con decreto del Ministro dell'interno, secondo le modalità di cui al primo periodo, entro il 15 gennaio di ciascun anno."*

*3-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 408 è sostituito dal seguente: "Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno."*

*3-quater.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 411 è sostituito dal seguente: "Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno per i contributi relativi al medesimo anno, con decreti del Ministero dell'interno.".»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis.* Ai maggiori oneri di cui all'articolo 56, commi da *3-bis* a *2-quater*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

## **56.34**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis.* Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

## **56.35**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: "3-bis.* Al fine di consentire il finanziamento degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, di cui all'articolo 1, commi 534 e 535, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è stanziata la somma di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 da destinare allo scorrimento dei progetti di rigenerazione urbana presentati dai comuni ammessi in graduatoria ma non finanziati per carenza di risorse disponibili.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis*, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

## **56.36**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis.* All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 471, è sostituito dal seguente: " Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028 di un contributo, denominato « buono portuale », pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per modello di gestione per ciascuna impresa;

c) c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **56.37**

[Valente](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: «incrementato di 100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «incrementato di 90 milioni di euro».*

### **56.38**

[Fregolent, Paita](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di adeguamento tecnologico e operative dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche derivanti dalla messa in esercizio della piattaforma e dalla garanzia della piena operatività degli altri oneri introdotti dalla legge 14 luglio 2023, n. 93, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **56.39**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

### **56.40**

[Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di promuovere l'uso di trasporto pubblico locale e ferrovie, e in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Fondo finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2, comma 2, dalla legge 11 gennaio 2018, n. 2, e di infrastrutture di supporto in connessione a reti di trasporto pubblico locale e ferroviario posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da



emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al presente comma.

5-ter. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al fondo di cui al comma 5-bis, devono aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca la volontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 56.41

[Basso, Manca, Irto, Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti:* "5-bis. Per lo sviluppo dell'intermodalità nei trasporti delle merci, è autorizzato un finanziamento pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione degli interventi della Missione 13, Diritto alla mobilità e sviluppo di sistemi di trasporto, Programma 13.2, autotrasporto e intermodalità, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5-ter. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 235 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 56.42

[Manca, Martella, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per le finalità di riduzione del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per il trasporto merci di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -22.000.000;

CS: -22.000.000.

2025:

CP: - ----;

CS: - ----;.

2026:

CP: - ----;

CS: - ----;.

### **56.43**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, sul capitolo 7309, "Modalità alternative al trasporto stradale e ottimizzazione della logistica" della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --

### **56.44**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, sul capitolo 1246, Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali-Ferrobonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000

### **56.45**

[Manca](#), [Irto](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis. Per il diritto alla mobilità e lo sviluppo di sistemi di trasporto intermodali è autorizzato un finanziamento pari a 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 sul capitolo 1245, Marebonus, della Missione 13, del Programma 13.2 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000

### **56.46**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di incentivare la transizione energetica delle flotte adibite al trasporto pubblico locale e regionale, anche ferroviario, le imprese che svolgono servizi di trasporto pubblico locale e regionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 beneficiano delle agevolazioni riservate alle imprese a forte consumo di energia elettrica in conformità e nei limiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 21 dicembre 2017.*

5-ter. L'efficacia delle disposizioni del comma 5-bis è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 56.47

[Paita](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di ulteriori 22 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a complessivi 22 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

## 56.48

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

### **Inammissibile M. (limitatamente ai commi da 6-ter a 6-octies)**

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la progettazione e gli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del Fondo e i criteri e le modalità di riparto, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, tra le Regioni e le Province autonome sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-ter. Gli enti di governo dell'ambito che non abbiano ancora provveduto all'affidamento del servizio idrico integrato in osservanza di quanto previsto dall'articolo 149-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, adottano gli atti di competenza entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui al comma 1, il Presidente della Regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente, affidando il servizio entro sessanta giorni.

6-quinquies. Per l'adozione degli atti di competenza necessari agli adempimenti di cui ai precedenti commi, gli enti di governo dell'ambito ovvero i Presidenti delle Regioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi di un soggetto societario pubblico che abbia maturato esperienza in progetti di assistenza alle amministrazioni pubbliche impegnate nei processi di organizzazione, pianificazione ed efficientamento dei servizi pubblici locali, individuato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-sexies. Qualora il Presidente della Regione non provveda nei termini stabiliti al comma 3, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale incarica il soggetto societario pubblico, di cui al precedente comma, di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato in via transitoria e per una durata non superiore a quattro anni, comunque rinnovabile.

6-septies. Il soggetto societario pubblico di cui al comma 6-sexies, opera in ossequio alla disciplina dei contratti pubblici e nel rispetto dei provvedimenti di regolazione e controllo dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente per il periodo di propria attività. Gli oneri derivanti dall'affidamento di cui al comma 6-sexies, qualora non coperti da entrate tariffarie e di altri contributi pubblici, sono posti a carico degli enti inadempienti, che provvedono prioritariamente al soddisfacimento dei crediti della società affidataria del servizio, mediante risorse indisponibili che non possono formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla società affidataria fino al completo

soddisfacimento dei predetti crediti. Il nuovo soggetto gestore individuato al termine dei 4 anni o dell'eventuale periodo di rinnovo di cui al comma 6 subentra al soggetto pubblico uscente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

*6-octies.* In caso di mancata adozione dei provvedimenti di competenza dell'ente di governo dell'ambito entro sei mesi precedenti la scadenza della durata di cui al comma 335-*decies*, l'affidamento del servizio si intende rinnovato per durata pari al termine di affidamento iniziale.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dal 2027»*

## 56.49

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

*"6-bis.* Al fine di conoscere, tutelare e valorizzare le principali sorgenti di acque sotterranee, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato al Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2024 per effettuare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, sul territorio nazionale, una perimetrazione in scala 1:50.000 delle principali sorgenti di acque sotterranee captate e non captate, sulla base dei dati forniti dalla cartografia geologica e idrogeologica esistente, dei dati già acquisiti e fruibili presso gli enti pubblici di ricerca e gli enti locali e dei dati in possesso degli enti o soggetti privati che gestiscono l'approvvigionamento potabile. La perimetrazione in oggetto deve essere comprensiva di una dettagliata relazione idrogeologica.

*6-ter.* Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 6-*bis*, nel rispetto del riparto di competenze, sono coordinate dal Dipartimento per il servizio geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità di bacino distrettuali, gli istituti e i dipartimenti universitari e con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 6-*bis*.

*6-quater.* Al fine di valorizzare da un punto di vista ambientale, culturale, didattico e turistico le principali fonti di approvvigionamento di acqua potabile, compresi il loro ambiente, paesaggio ed ecosistema, è assegnato un milione di euro per l'anno 2024 al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministero della Cultura, per la realizzazione di un piano di musealizzazione delle aree perimetrate ai sensi del comma 6-*bis*, entro 12 mesi dalla conclusione della perimetrazione comprensiva della relazione idrogeologica di cui sopra, idoneo a percorsi di visita naturalistici didattico-formativi e turistico-ricreativi.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 »*

## 56.50

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6- bis. Per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari al potenziamento e all'adeguamento delle infrastrutture idriche e al fine di favorire le attività di monitoraggio volte a ridurre le dispersioni delle risorse idriche, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, è istituito un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi agli Enti di Governo d'Ambito in materia di gestione delle risorse idriche che abbiano affidato il servizio a soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 172 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero conformi alla normativa pro tempore vigente, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di localizzazione mirata delle perdite. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per ripartizione e le modalità di utilizzazione del fondo.»

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000



2026: -5.000.000

## 56.51

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

"6-bis. Al fine di incentivare lo sviluppo e la diffusione dell'idrogeno nel settore del trasporto ferroviario locale e regionale, nello stato di previsione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un Fondo da ripartire, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'acquisto di materiale rotabile ferroviario ad idrogeno.

6-ter. Le risorse di cui al comma 1, per un importo fino a 10 milioni di euro per le annualità 2022, 2023 e 2024, possono essere destinate al finanziamento di progetti sperimentali legati all'utilizzo dell'idrogeno nel trasporto ferroviario.

6-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità attuative degli interventi di cui al comma precedente."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»*

## 56.52

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6- bis. Al fine di favorire la sicurezza delle strade, dei viadotti e dei ponti comprese le attività di realizzazione, progettazione e manutenzione ordinaria e straordinaria presenti sull'intero territorio statale, si istituisce, presso il ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo di 80 milioni di euro per l'anno 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»*

## 56.53

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra la regione Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 56.54

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per la celere realizzazione degli interventi di ripristino della viabilità della SS 18 in località Castrocuco di Maratea, nonché per provvedere con urgenza allo studio di fattibilità di una galleria naturale volta a superare le attuali criticità della tratta è autorizzata per l'anno 2024 la spesa complessiva di euro 25 milioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "75 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## 56.55

[Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **56.55 (testo 2)**

[Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo massimo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **56.56**

[Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 17, comma 15-bis, della legge 28 gennaio 1994, le parole: «può destinare» sono sostituite dalle seguenti: « deve destinare, previa istanza dell'impresa o dell'agenzia stessa,»*

### **56.57**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*"6-bis. Per la realizzazione degli interventi di mitigazione acustica relativi ai piani di contenimento ed abbattimento del rumore, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e degli interventi di mitigazione previsti per le infrastrutture di nuova realizzazione, incluse le infrastrutture in affiancamento di quelle esistenti e le varianti, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella valutazione del rispetto dei requisiti indicati dalle norme nazionali ed europee sui livelli di emissione acustica, tiene conto, anche nello sviluppo delle varie fasi progettuali, dello stato di attuazione del Regolamento UE 1304 del 2014, che determina un progressivo rinnovo del materiale rotabile e una conseguente riduzione del rumore emesso. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria può realizzare interventi di mitigazione acustica suddivisi in diverse fasi, adottando in una prima fase barriere antirumore di altezza limitata sul piano ferro, non superiore a 4 metri dal piano di spiccato, valutando, in un secondo momento, la necessità di adottare interventi integrativi.*

*6-ter. Al decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, all'articolo 47 comma 11 sexies si apportano le seguenti modificazioni:*

*a) il fondo di cui all'articolo 47, comma 11-sexies, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il secondo e il terzo periodo del comma 11-sexies dell'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti: "Il Fondo è destinato al finanziamento, nella misura di 1.200 euro a carro e nel limite delle risorse disponibili, degli interventi di rottamazione dei carri merci effettuati a partire dal 1° gennaio 2019 aventi ad oggetto carri la cui età è di oltre venti anni e che, alla data del 1° gennaio 2018, risultino iscritti nell'apposito Registro di immatricolazione nazionale (RIN) tenuto presso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono definite le modalità di erogazione del finanziamento disposto dal presente comma."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

## **56.58**

[Sironi, Di Girolamo, Bilotti, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di potenziare i servizi previsti dal "Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e lunga percorrenza 2017 - 2026" di cui all'articolo 38 della legge 1 agosto 2002, n. 166, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'attivazione di nuovi collegamenti ferroviari.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

## **56.59**

[Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare il recupero del divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale, anche infra-regionali, nonché di garantire analoghi livelli essenziali di infrastrutturazione e dei servizi a essi connessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 22 della legge 5 maggio 2009, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente:*

a) *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;*

b) *alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 100.000.000

2026: - 100.000.000

## **56.60**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6 -bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile, sostituendo il materiale rotabile alimentato a diesel, con mezzi alimentati a combustibili meno inquinanti a trazione elettrica, il Fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, è incrementato di 80 milioni per l'anno 2024».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **56.61**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis de decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 135 del 2012, si incrementa per 100 milioni di euro a decorrere dal 2024."

*Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 86*

## **56.62**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti in arrivo e in partenza da porti situati in Italia e che collegano i porti situati in Italia con quelli situati negli Stati membri dell'Unione europea o nello Spazio economico europeo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 647 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **56.63**

[Sironi, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ferme restando le risorse già assegnate, è autorizzata, per ciascun intervento, la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2024. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi sono disciplinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

## **56.64**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6- bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, nel rispetto della dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, il fondo di cui all'articolo 1, commi 648 e 649, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.65**

[Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Ai fini dell'attuazione di un secondo stralcio del Piano nazionale di interventi nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.66**

[Damante, Barbara Florida, Patuanelli, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è rifinanziato con 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.».



*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **56.67**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 47, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## **56.68**

[Paita, Sbroolini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*«6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **56.69**

[Irto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025, di 70 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

## **56.70**

[Sironi, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 698, della legge 30 Dicembre 2020, n.178, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025.».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

## **56.71 (testo 2)**

[Basso, Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 728, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;

b) al comma 730, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.71**

[Basso](#), [Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. All'articolo 1, della legge 20 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 728, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026»;

b) al comma 730, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## **56.72**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6-bis. Al fine di favorire il ricorso al trasporto pubblico locale e di ridurre le emissioni climalteranti, all'articolo 44 del decreto legge del 19 maggio del 2021 n. 34, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementato di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.";

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.73**

[Trevisi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

"6- bis. Il Fondo per la progettazione di interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica e dei reticoli idrografici, di cui all'articolo 1, comma 416, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 20 milioni di euro per ciascuno anno 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 80 milioni di euro per 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.74**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Nicita](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti: «6-bis. All'articolo 8, comma 12-quater del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, sostituire le parole: "carburante nell'anno 2022 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.", con le seguenti: "carburante nell'anno 2022 e nell'anno 2023 rispetto alla media di tali costi registrata nel medesimo periodo del biennio 2020-2021.". Conseguentemente, all'articolo 8, comma 12-sexies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022 n. 108, dopo le parole: "per l'anno 2022", inserire le seguenti: "e 2023".*

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la determinazione della compensazione di cui al presente articolo, aggiornando il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'8 settembre 2022, n. 232."

## **56.75**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incremento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.76**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire la celere attuazione degli interventi finalizzati alla realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della S.S. 106 Jonica, l'articolo 1, comma 511, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente: "511. Per la realizzazione di lotti funzionali del nuovo asse viario Sibari-Catanzaro della strada statale 106 Jonica è autorizzata la spesa complessiva di 50 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000  
2025: - 50.000.000  
2026: - 50.000.000

## **56.77**

[Di Girolamo, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, finalizzato a riconoscere un buono da utilizzare per l'acquisto, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)*

## **56.78**

[Lombardo, Gelmini, Versace](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. Per favorire la realizzazione del collegamento della costituenda Unione dei Comuni "Alta Piana del Mesima" alla rete stradale della Regione Calabria, è assegnato un contributo di euro 500.000 al Comune di San Pietro di Caridà per l'effettuazione delle opere propedeutiche e l'avvio del primo lotto dei lavori del tratto stradale comunale Prateria - Diga Metramo - Galatro.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, pari a euro 500.000 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

## **56.79**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti

"7-bis. Allo scopo di favorire interventi di smantellamento e riforestazione del tracciato per bob, slittino e skeleton, della località Pariol sita nel territorio appartenente al Comune di Cesana Torinese, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza, un fondo straordinario con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

7-ter. Agli oneri di cui al comma 7bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86"

**56.80**[Martella](#)**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:« 7-bis. Per l'attuazione di interventi di progettazione e attuazione di interventi di rigenerazione urbana nella città di Mestre, sono stanziati risorse pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 98 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»*

**56.81**[Martella](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:« 7-bis. Per gli interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di cui alla legge 16 aprile 1973, n. 171, sono stanziati ulteriori risorse pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.*

*7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7-quater.*

*7-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024..»*

**56.82**[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

*"7-bis. Al fine di sostenere la mobilità ciclistica il fondo di cui all'articolo 3, della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, dei quali 500 mila euro da destinare alla manifestazione cicloturistica "l'Eroica" al fine di promuovere la storia del ciclismo, il benessere psicofisico e la tutela del paesaggio.*

*7-ter. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."*

**56.83**[Nicita](#)

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Gli impegni di spesa di cui ai precedenti commi del presente articolo sono attivabili solo ove comprensivi degli oneri funzionali all'adeguamento del progetto esecutivo alle prescrizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 marzo 2023, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 58, che sono previsti nell'aggiornamento complessivo del costo del progetto."*

**56.0.1 (testo 2)**[Meloni](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«56-bis



1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032."*

## **56.0.1**

Meloni, Nicita

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

«56-bis

1. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo della ferrovia Cagliari/Sassari/Olbia di cui all'articolo 6 comma 4 del Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna sottoscritto il 29 luglio 2016 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l'obiettivo di raddoppiare l'attuale velocità media di percorrenza del trasporto su ferro nella Regione Sardegna portandola così a 150 chilometri orari, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna, è autorizzata la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, in ragione di 335 milioni per l'anno 2024, 445 milioni per l'anno 2025, 559 milioni per l'anno 2026, 765 milioni per l'anno 2027, 810 milioni per l'anno 2028, 731 milioni per l'anno 2029, 615 milioni per l'anno 2030, 628 milioni per l'anno 2031 e 112 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione autonoma della Sardegna finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

2. Al fine di consentire l'approvazione da parte del CIPESS entro l'anno 2024 del progetto definitivo delle tratte ferroviarie Siracusa/Catania e Marsala/Palermo, nelle more dell'individuazione di fonti di finanziamento atte a ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato, ivi comprese quelle di co-finanziamento della Regione Siciliana, è autorizzata la spesa complessiva di 6.630 milioni di euro, in ragione di 445 milioni per l'anno 2024, 590 milioni per l'anno 2025, 741 milioni per l'anno 2026, 1015 milioni per l'anno 2027, 1075 milioni per l'anno 2028, 969 milioni per l'anno 2029, 815 milioni per l'anno 2030, 832 milioni per l'anno 2031 e 148 milioni per l'anno 2032. Entro il 30 giugno di ogni anno e fino all'entrata in esercizio dell'opera, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti presenta informativa al CIPESS sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale a copertura dei costi di realizzazione dell'opera, compreso il co-finanziamento della Regione Siciliana finalizzato a tale opera. Con apposite delibere, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, il CIPESS attesta la sussistenza delle ulteriori risorse di cui al secondo periodo indicando conseguentemente la corrispondente riduzione annuale dell'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio»

## 56.0.2

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 56-bis.

*(Piano di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura)*

1. Per la realizzazione di piccoli e medi invasi multi-obiettivo nonché per il completamento e il ripristino di invasi già realizzati e interventi di risparmio irriguo, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato un Piano straordinario, avente durata quinquennale, di incremento e risparmio delle riserve idriche per il contrasto all'emergenza climatica in agricoltura.

2. Per la realizzazione del Piano di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

3. Ai fini della definizione della proposta di Piano di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, approva l'elenco degli interventi, con specifica indicazione della prevalenza temporale e delle modalità e dei tempi di attuazione, con priorità per gli interventi in stato di progettazione esecutiva o definitiva, tenuto conto dei seguenti obiettivi generali:

a) la realizzazione di una rete diffusa di piccoli e medi invasi per la raccolta delle acque con basso impatto paesaggistico e in equilibrio con i territori, realizzati privilegiando materiali naturali locali, da destinare ad uso plurimo;

b) il ripristino delle capacità di invaso dei bacini attualmente in esercizio, spesso compromesse da sedimenti o problemi statici;

c) il completamento delle opere incompiute e il funzionamento dei bacini realizzati e attualmente non in esercizio;

d) l'ampliamento della superficie attrezzata con impianti irrigui collettivi;

e) la manutenzione straordinaria del reticolo idrografico e delle condotte idrauliche, per sanare le eventuali perdite della rete di adduzione;

f) la verifica e il potenziamento degli impianti irrigui, anche mediante la digitalizzazione dei processi gestionali, per l'ottimizzazione e l'efficientamento dell'uso irriguo e per il monitoraggio quantitativo e qualitativo della relativa distribuzione.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, *sostituire le parole*: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029»

### 56.0.3

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56- bis**

*(Misure per il proseguimento della produzione della Carta geologica ufficiale di Italia)*

1. Per il proseguimento della produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma I sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

3. Una quota non superiore al 5 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività necessarie per la produzione della Carta Geologica Ufficiale d'Italia e all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, nonché alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole*: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

### 56.0.4

[Lorefice](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56- bis**

*(Misure per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia)*

1. Per il completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia alla scala 1:50.000 (Progetto CARG), la sua informatizzazione e le attività ad essa strumentali è assegnato al Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) un contributo di 17,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con istituti e dipartimenti universitari, con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e con l'Istituto nazionale di Oceanografia e di Geofisica (OGS), mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.



3. Una quota non superiore al 5% degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 può essere destinata ad ISPRA per oneri di carattere generale connessi alle attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, all'acquisto di apparecchi scientifici e materiali di documentazione, alle spese occorrenti per fronteggiare i compiti di carattere esecutivo connessi al rilevamento, all'aggiornamento e alla pubblicazione della Carta Geologica d'Italia e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate.

4. Il Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA, prima di avviare le attività di completamento della Carta Geologica Ufficiale d'Italia, rende note in apposito atto le aree non ancora coperte dalla nuova cartografia CARG allo scopo di programmare, in collaborazione con le Regioni e le province Autonome di Trento e Bolzano, i lavori per il completamento dell'intero progetto, nel limite delle risorse previste dal comma 1".».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «82,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall' anno 2027»*

### **56.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 56-bis**

*(Contributo solidarietà per finanziare il trasporto pubblico)*

1. Al fine di progettare e realizzare entro l'anno 2035 60 nuovi km di metropolitane, 140 km di tramvie, l'acquisto di 4500 autobus elettrici e prevedere l'emissione di un biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale al costo di 9 euro mese, è istituito fino all'anno 2030 un contributo annuale straordinario sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 20 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari e immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, le cui aliquote sono pari al 0,5 per cento per i patrimoni tra 20 e 100 milioni di euro, al 1 per cento per i patrimoni superiori a 100 milioni e fino a 1 miliardo di euro, al 2 per cento per i patrimoni sopra 1 miliardo di euro.

### **56.0.6**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

#### *56-bis*

*(Potenziamento parco circolante linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola - Bologna)*

1. Al fine di aumentare l'offerta del servizio del trasporto regionale nell'area metropolitana di Bologna, dimezzando i tempi medi di attesa per i pendolari e garantendo almeno il passaggio di un treno ogni 30 minuti in orari di punta, è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2024, 20 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'acquisto di nuovi treni sulle linee ferroviarie S1A Porretta Terme-Bologna e S2A Vignola-Bologna.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "90 milioni di euro nell'anno 2024, 80 milioni di euro negli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

### **56.0.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

#### *56-bis*

*(Tunnel del Gran San Bernardo)*



1. Al fine di mettere in sicurezza il Tunnel del Gran San Bernardo, è costituito un Fondo presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di 27 milioni di euro dal quale la società Sitrab dovrà necessariamente attingere le risorse per garantire i lavori di messa in sicurezza del Tunnel.

2. Agli oneri di cui al presente articolo valutati in 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **56.0.8**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 56 aggiungere il seguente:

*56-bis*

(Riapertura rete ferroviaria linea Aosta-Pré-Saint-Didier)

1. Per la riapertura della rete ferroviaria della linea Aosta - Pré-Saint-Didier, alla Regione Autonoma Valle d'Aosta e` attribuito un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente pari a 47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

### **56.0.9**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 56-bis**

*(Disposizioni in materia di sicurezza stradale per le strade di accesso ai luoghi di culto)*

1. Al fine di garantire la sicurezza delle strade di accesso ai luoghi di culto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato "*Fondo per la manutenzione delle strade di accesso ai luoghi di culto*", di seguito denominato "*Fondo*," con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure, le modalità di riparto delle risorse e le tempistiche per assicurare l'accesso ai finanziamenti del fondo agli enti proprietari delle strade.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **56.0.10**

[Parrini, Franceschelli, Zambito](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 56-bis**

*(Rifinanziamento del trasporto rapido di massa delle Città di Firenze e Roma)*

1. Al fine di garantire la prosecuzione della realizzazione della Tramvia di Firenze è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Al fine di garantire il finanziamento delle linee metropolitane di Roma, anche per l'acquisto di materiale rotabile, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024

*Conseguentemente, all'articolo 86, al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 60 milioni per l'anno 2024 ed è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";*

### **56.0.11**

[Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 56-bis.***(Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi)*

1. Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, nonché l'incremento delle condizioni di sicurezza e il recupero della capacità di invaso, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo denominato «Fondo per il miglioramento della sicurezza e la gestione degli invasi», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024 destinato alla realizzazione delle operazioni di sghiaimento e di sfangamento delle dighe sulla base dei progetti di gestione di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al primo periodo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**56.0.12**

Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 56-bis.***(Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico)*

1. Al fine di dare attuazione ad un ulteriore stralcio del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI) di cui all'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il finanziamento della progettazione di interventi considerati strategici nel medesimo Piano, in coerenza con l'obiettivo 4 della missione 2 componente 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**56.0.13**

Sbrollini, Paita

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

**«Art. 56-bis***(Misure di sostegno per il personale infermieristico)*

1. Le Regioni, in relazione a problemi organizzativi ed assistenziali connessi con la carenza infermieristica e per garantire gli standard assistenziali nei reparti di degenza, possono riservare, esclusivamente al personale infermieristico con rapporto di lavoro a tempo pieno ed operante nei turni di assistenza continuativa nell'arco delle 24 ore, una quota aggiuntiva di incentivazione pari a 40 euro lordi l'ora oltre oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

2. Tali ore rese in plus orario dal personale infermieristico che aderisce, sono in aggiunta all'orario di lavoro contrattualmente stabilito, sono programmabili e il limite massimo individuale è stabilito dalla contrattazione in sede aziendale.

3. Gli importi resi come plus orario non rilevano ai fini dell'esonero sulla quota dei contributi previdenziali di cui all'art. 1 comma 121 della legge 30.12.2021 n° 234 e s.m.i..

4. Per l'anno 2024, per le finalità di cui al comma 1, sono autorizzati 400 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è corrispondentemente incrementato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2.

**56.0.14**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo inserire il seguente:

## **«Articolo 56- bis. (Sostegno alla candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope)**

1. Al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il "Fondo per la progettazione e la realizzazione dell'Einstein Telescope" con una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

### **56.0.15**

Trevisi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis.**

*(Investimenti per il potenziamento della rete elettrica)*

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica previsti dal green deal europeo e per facilitare l'attuazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 e 2.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024 per il finanziamento dei progetti volti all'espansione, al potenziamento organico e alla digitalizzazione dell'infrastruttura di rete destinata alla distribuzione e alla trasmissione di energia elettrica con particolare riferimento all'integrazione della stessa con gli impianti di fonti energetiche rinnovabili.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **56.0.16**

Damante, Di Girolamo, Pirro, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis.**

*(Attraversamenti faunistici)*

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, nonché a protezione della fauna e della biodiversità con il superamento della frammentazione degli habitat, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici, nonché al recupero di corridoi faunistici, per permettere l'attraversamento degli animali senza interferire con il flusso veicolare. Per le finalità del fondo di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

### **56.0.17**

Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 56-bis**

*(Misure di sostegno al rinnovo del parco mezzi delle imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218)*

1. Al fine di incentivare le imprese ad investire nel rinnovamento del parco autobus, e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di trasporto persone, sono stanziati ulteriori risorse, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, alle imprese esercenti le attività di trasporto persona su strada rese ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218 per il rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a sostenere, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2024 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a motorizzazione termica euro VI step E o categoria superiore, con un incentivo massimo pari ad euro 40.000 per autobus, e differenziato in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo. La detrazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 20 milioni di euro per il 2026, 20 milioni di euro per il 2026.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo di cui al presente articolo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo riconoscibile, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni per l'anno 2024, 80 milioni di euro per l'anno 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **56.0.18**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 56-bis.**

*(Buono formazione macchinisti)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo, denominato 'Programma licenze giovani macchinisti per il trasporto ferroviario delle merci', con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 1° Maggio 2024 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato 'buono licenza macchinista', di importo non superiore a 3000 euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della licenza di conduzione treni per i macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni del settore merci, così come definita nel Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n.247 "Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità".

2. Il 'buono licenza macchinisti' può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **56.0.19**

[Basso, Misiani, Irto, Franceschelli, Manca, Lorenzin, Nicita, Fina, Martella, Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 56-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale trasporti)*

«1. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è incrementata di ulteriori 700 milioni di euro per l'anno 2024, 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.500 milioni di euro per l'anno 2026.



2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 700 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.000 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.500 milioni di euro per l'anno 2026. »

## 56.0.20

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 56-bis.**

*(Fondo nazionale per il concorso finanziario agli oneri del trasporto pubblico locale)*

1. Il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, 250 milioni di euro per l'anno 2025, 300 milioni di euro per l'anno 2026, 350 milioni di euro per l'anno 2027 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

2. Al fine di assicurare e semplificare i necessari trasferimenti verso la Capitale d'Italia, garantendo quelli previsti per la Regione Lazio, al Fondo di cui al comma 1, all'articolo 16-*bis*, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, dopo le parole: «a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e a Roma capitale»;

b) al comma 4:

1) al primo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e Roma capitale»;

2) al secondo periodo, dopo le parole: «regioni a statuto ordinario» sono inserite le seguenti: «e con Roma capitale».

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza unificata, è aggiornato il criterio di riparto e la quota aggiuntiva spettante alla città di Roma, ai sensi dei commi 1 e 2.».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per il 2024, 250 milioni di euro per il 2025, 300 milioni di euro per il 2026, 350 milioni di euro per il 2027 e 400 milioni di euro a decorrere dal 2028, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «7 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

## 56.0.21

[Sironi, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Rinnovo del parco autobus per servizi di trasporto commerciale)*

1. Al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla legislazione vigente per gli investimenti da parte delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti ad obbligo di servizio pubblico, sono stanziati per l'anno 2024 ulteriori risorse pari a 20 milioni di euro, da destinare, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'articolo 36 regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati a finanziare, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, gli investimenti effettuati nell'anno 2023 mediante radiazione, per rottamazione, di veicoli di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica fino a euro IV adibiti a servizi di noleggio con conducente e di trasporto pubblico di linea non soggetti ad obblighi di servizio pubblico, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli di categoria M2 o M3, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri a trazione alternativa elettrica (full electric), ibrida plug-in (gas/metano/elettrico), a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL).

3. L'entità dei contributi spettanti, compresa tra un minimo di euro 20.000 e un massimo di euro 60.000 per ciascun veicolo, è differenziata in ragione della categoria M2 o M3 del nuovo veicolo e della tipologia di alimentazione, privilegiando, nell'ordine: elettrica, ibrida e metano o GNL. L'importo massimo del contributo erogabile per singola impresa non può superare la soglia di 240.000 euro.

4. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

5. I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili e sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento delle intensità massime previste dall'articolo 36 del regolamento (UE) n. 651/2014.

6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i termini di presentazione delle domande di contributo, i criteri di valutazione delle domande, l'entità del contributo massimo riconoscibile, tenuto conto dei criteri di cui al comma 3, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa, nonché le modalità di erogazione dello stesso. I criteri di valutazione delle domande assicurano la priorità del finanziamento degli investimenti relativi alla sostituzione dei veicoli a motorizzazione termica maggiormente inquinanti.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**56.0.22**

[Sironi](#), [Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di conversione elettrica di veicoli)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: «31 dicembre 202» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

2. I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

**56.0.23**

[Damante](#), [Sironi](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 56-bis.**

*(Disposizioni in materia di ferrovie turistiche)*

1. Al fine di potenziare gli interventi relativi a opere di messa in sicurezza, protezione e manutenzione delle tratte ferroviarie turistiche anche attraverso la soppressione dei passaggi a livello, il recupero dei fabbricati e delle aree insistenti sulle stesse tratte, il Fondo complementare di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), numero 1, del decreto legge 6 maggio 2021, n.59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nella sua quota destinata al "Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale e aree naturali", e in particolare al "Piano strategico grandi attrattori culturali", è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e di trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000.

**56.0.24**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

**"Art. 56-bis**

*(Finanziamento Test Next-Generation Sequencing nei Moleculat Tumor Board)*

1. Al fine di sviluppare le iniziative di potenziamento della medicina di precisione previste nella missione 4, componente 2 «Dalla ricerca all'impresa», del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 8 comma 1-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, per l'esecuzione dei test della *Next-Generation Sequencing nei Molecolar Tumor board* istituiti nell'ambito delle reti oncologiche regionali con decreto 30 maggio 2023 del Ministero della salute, il «Fondo per l'implementazione del Piano nazionale 2023-2027 - PON» istituito nello stato di previsione del Ministero della salute ai sensi della del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. In linea con gli obiettivi del Piano nazionale 2023-2027 - PON in tema di *Molecolar Tumor board*, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al comma 1, nonché il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.".

**56.0.25**

[Lorenzin](#)

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

**"Art. 56-bis**

*(Rifinanziamento Next-Generation Sequencing per la profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza)*

1. Nelle more dell'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza di cui al DPCM 12 gennaio 2017 e al fine di consentire l'accesso e il potenziamento dei test di *Next-Generation Sequencing* di profilazione genomica dei tumori per i quali sono disponibili farmaci prescrittibili con significativi livelli di evidenza e appropriatezza, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato in misura pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 57.1

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "entro il 31 dicembre 2021", con le seguenti: "entro il 31 gennaio 2022".»

## 57.2

[Di Girolamo, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1- bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni, con popolazione inferiore a 50 mila abitanti, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. I contributi sono erogati sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa agli interventi di espropriazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità.

*Conseguentemente:*

a) alla rubrica, dopo le parole "opere pubbliche", aggiungere le seguenti "e istituzione del fondo di rotazione per gli interventi di esecuzione delle opere pubbliche o di pubblica utilità";

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -20.000.000

2025: - 20.000.000

2026: - 20.000.000

## 57.3

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

"1-bis. Per sostenere gli interventi di iniziativa regionale volti alla realizzazione di tralicci di proprietà pubblica in zone prevalentemente montane, il fondo di cui all'articolo, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### 57.0.1 (testo 2)

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 57-bis

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*



A. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."*

## **57.0.1**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)*

1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture, in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021, 2022 e 2023, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali imprevedibili ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.

2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si ha riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.»

## **57.0.2 (testo 2)**

[Misiani](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicità](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)*

1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **57.0.2**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni urgenti a favore del settore della vigilanza privata e dei servizi di sicurezza)*

1. Ai contratti pubblici di appalto che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza, indipendentemente se disciplinati dal decreto legislativo n. 50 del 2016 o dal decreto legislativo n. 36 del 2023, si applicano le misure di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Su istanza dell'appaltatore e indipendentemente dalla presenza nei documenti contrattuali di una clausola di revisione dei prezzi, i corrispettivi degli appalti di cui al comma 1 sono adeguati nella misura corrispondente ai maggiori costi sostenuti dall'appaltatore derivanti dagli aumenti retributivi previsti dall'accordo di rinnovo del CCNL, dimostrati anche facendo riferimento alle Tabelle elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

3. Il mancato adeguamento dei corrispettivi, ai sensi del comma 2, da parte del committente costituisce causa di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile. In tal caso, l'appaltatore potrà sciogliersi dal rapporto contrattuale senza subire alcun pregiudizio, come l'incameramento della cauzione definitiva, la quale dovrà essere svincolata dalla stazione appaltante al momento della dichiarazione di risoluzione da parte dell'appaltatore.

4. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziare annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad aggiornare le tabelle del costo del lavoro di cui all'articolo 41, comma 13, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, relative al contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 1.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano, laddove compatibili, anche ai contratti di appalto privati che prevedono l'impiego di operatori dei servizi di sicurezza.»



### 57.0.3

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 57-bis**

*(Misure a favore degli automobilisti in materia di sicurezza e riduzione delle emissioni nocive dei veicoli, nonché contenimento dell'aumento del costo dei carburanti)*

1. Al fine di conseguire la riduzione di CO2 del trasporto su strada, nonché ridurre l'impatto dell'aumento del prezzo del carburante per i cittadini e accrescere il livello di sicurezza del parco circolante, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per il 2024 destinato alla concessione, fino ad esaurimento delle risorse, di buoni di euro duecento per l'acquisto e il montaggio di quattro pneumatici di classe C1, così come definiti dal Regolamento (CE) 661/2009.

2. I buoni sono concessi esclusivamente per l'acquisto di pneumatici aventi un'etichettatura di classi "A" o "B" sia in relazione alla resistenza al rotolamento, con effetti diretti sul consumo di carburante, sia in relazione all'aderenza su bagnato ai sensi dell'allegato I, rispettivamente, parti A e B del Regolamento (UE) 740/2020.

3. I buoni di cui al comma 1 non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario, non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente e sono spendibili entro il 31 dicembre 2024.

4. Il rivenditore specialista di pneumatici, ovvero il gommista, previa emissione della relativa fattura o scontrino fiscale, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall'utente non oltre centoventi giorni dalla data di emissione del documento fiscale di riferimento.

5. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del beneficio di cui al comma 1. Al fine di realizzare le misure previste dal presente articolo, si autorizza una spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 57.0.4

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 57-bis.**

*(Misure a sostegno del settore marittimo-portuale italiano)*

1. Al fine di promuovere e sviluppare l'economia dal mare, in modo integrato come motore propulsivo per il rilancio del Paese, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo denominato "Progetto Mediterraneo" con le seguenti finalità:

a) avviare percorsi di qualificazione della fascia costiera;

b) migliorare le interconnessioni tra Porti, reti stradali e ferroviarie, per garantire un adeguato sistema di logistica integrata ed innovativa, anche attraverso lo sviluppo della cosiddetta "smart logistic";

c) favorire la ricerca per la produzione di imbarcazioni ad alimentazione elettrica e idrogeno, qualificando la filiera delle maestranze italiane nella nautica da diporto;

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché del Ministro per le politiche del mare sono stabilite le modalità di attuazione della presente disposizione.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dal 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### 57.0.5



[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 57-bis.**

*(Misure a sostegno dei pendolari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di agevolare la mobilità dei residenti del territorio della Città metropolitana di Roma Capitale che utilizzano regolarmente le tratte autostradali ricadenti nel territorio medesimo, è prevista l'esenzione dal pagamento del pedaggio applicato nella tratta ricompresa nella fascia urbana concernente la concessione autostradale A-24-A25, fino al termine della concessione stessa. L'esenzione è prevista per i possessori di *Telepass* che utilizzino l'autostrada come pendolari tra stazioni predefinite.

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione della presente disposizione.»

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni».*

**57.0.6**

[Rando, D'Elia, Manca, Crisanti, Verducci](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

**"Art. 57-bis**

*(Norme per la valorizzazione del paesaggio urbano)*

1. Al fine di sostenere interventi di ridisegno del paesaggio urbano volte a individuare aree verdi da affidare a titolo gratuito, mediante convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e di parametri per l'individuazione dei soggetti affidatari, in via preferenziale alle società, alle associazioni sportive dilettantistiche e alle fondazioni del terzo settore iscritte al registro Unico nazionale (RUNTS), al fine di svolgere attività di promozione della cultura del movimento quale strumento di prevenzione o controllo di patologie è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di ripartizione del fondo e la destinazione delle risorse ai comuni.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**57.0.7**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 57-bis**

*(Regime di Iva agevolata per interventi di messa in sicurezza del territorio)*

1. Al fine di contrastare fenomeni di dissesto idrogeologico per gli interventi pubblici relativi alla difesa del suolo e la messa in sicurezza di abitati, di difesa idraulica, di manutenzione del territorio e la regimazione idraulica, di ripristino dei terreni colpiti da incendi, di miglioramento forestale e di prevenzione degli incendi, nonché per la fruizione di aree naturali è applicata l'aliquota Iva del 10 per cento.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

**57.0.8**

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:

**«Articolo 57-bis**

*(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)*

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

**57.0.9**

[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 57-bis**

*(Fondo per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale)*

1. Al fine di promuovere e realizzare interventi per la realizzazione di ecodotti per l'implementazione della connettività ecologica territoriale tra le aree attraversate dalla rete delle infrastrutture di trasporto ferroviario, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la realizzazione di ecodotti», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

**57.0.10**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 57-bis**

*(Disposizioni in materia di deducibilità del costo di acquisto e noleggio delle auto aziendali)*

1. Al fine di supportare la riconversione del parco circolante in ambito aziendale verso veicoli a zero emissioni, limitatamente agli anni 2024, 2025 e 2026, per i veicoli di categoria M1 il cui atto di acquisto e noleggio è sottoscritto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), primo periodo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata:

a). Al 100 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 15 per cento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km, è ridotta al 10 per cento per autovetture di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 285 del 1992, con emissioni dichiarate oltre i 60 g CO<sub>2</sub>/km

b). Al 100 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio; è ridotta al 60 per cento con emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 50 per cento con emissioni dichiarate oltre i 60gCO<sub>2</sub>/km

2. Per il triennio di cui al comma 1, la percentuale di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 80 per cento per i veicoli con emissioni dichiarate tra 0 e 20 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 40 per cento per veicoli con

emissioni dichiarate tra 21 e 59 g CO<sub>2</sub>/km; è ridotta al 30% per i veicoli con emissioni dichiarate oltre i 60g CO<sub>2</sub>/km.

3. La deducibilità del costo per autovetture di cui al presente articolo è riconosciuta per i successivi quattro anni dall'atto di acquisto e per i successivi tre anni dall'atto di noleggio.»

#### **57.0.11**

[Nave, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 57- bis**

*(Rifinanziamento del fondo per la demolizione di opere abusive)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.«

*Conseguentemente, all'articolo 86 comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **57.0.12**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

*(Incremento del fondo per la messa in sicurezza di ponti esistenti e realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po')*

1. Il fondo di cui al comma 891 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, finalizzato alla messa in sicurezza dei ponti esistenti e alla realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti che presentano carenze strutturali di sicurezza esistenti nel bacino del Po', è incrementato di 300 milioni per l'anno 2024.

*conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b).»*

#### **57.0.13**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 57-bis.**

*(Misure per la transizione ecologica della filiera nautica)*

1. All'articolo 3-bis del decreto legge n. 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, dopo le parole "e 2023" sono inserite le seguenti "e di 2 milioni di euro per l'anno 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **57.0.14**

[Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis**

*(Disposizioni in materia di revisione prezzi dei contratti pubblici ad alta intensità di manodopera)*

1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è aggiunto infine il seguente periodo: "Nei contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera e), dell'allegato I.1, l'aumento del costo del lavoro derivante dal rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile, così come individuato dalle tabelle di cui all'articolo 41, comma 13, determina in ogni caso l'aggiornamento del prezzo dell'appalto a prescindere dalle percentuali indicate al periodo precedente"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **59.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nell'ambito dei piani triennali degli investimenti immobiliari, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può destinare parte delle risorse finanziarie per perseguire obiettivi ritenuti strategici per le politiche e le finalità dell'Istituto, per questo inerenti esclusivamente le tematiche della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sia a carattere prevenzionale che assicurativo. »

## **59.2**

[Manca](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica fino alla fine del 2022 e della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito dei piani di investimento 2024-2025-2026."*

## **59.3**

[Lorenzin](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto del protrarsi dell'emergenza pandemica fino alla fine del 2022 e della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-Covid, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito dei piani di investimento 2024-2025-2026."

## **59.4**

[Matera](#)

*Al comma 2, sopprimere le parole: «ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3,».*

## **59.5**

[Camusso](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#)

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica dei processi produttivi, accelerare gli investimenti mirati in sostenibilità del lavoro, promuovere ecosistemi della ricerca, innovazione e trasferimento nel settore della salute e sicurezza del lavoro, INAIL aggiorna i propri Piani di investimento entro il 1° maggio 2024, prevedendo, tra gli altri, i seguenti interventi:

a) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento operanti per il rafforzamento o il riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale di imprese con sede in Italia che, adottando piani di sviluppo mirati alla realizzazione di beni e servizi destinati ad accrescere sicurezza e produttività, favoriscono processi di consolidamento industriale e occupazionale;



b) sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento dedicati all'attivazione di *start-up* innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

c) costituzione e partecipazione diretta a start-up di tipo societario finalizzate al trasferimento tecnologico e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca in tema di dispositivi di protezione, soluzioni digitali e tecnologie della sicurezza.»

### **59.0.1**

[Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*"59-bis*

*(Misure in materia di promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)*

1. Ai fini della promozione e diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nelle scuole di ogni ordine e grado, attraverso percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari superstiti in qualità di Testimonial certificati.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione edel merito e con il Ministro dell'università e della ricerca sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "94 milioni di euro a decorrere dal 2024."

### **60.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «35,32 milioni euro» con le seguenti «40 milioni di euro »;

b) *al comma 2, dopo le parole* « secondo livello, » aggiungere le seguenti: « oppure procedere ad ampliamenti di graduatorie selettive interne ancora vigenti»;

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

### **60.2**

[Fina](#)

*Dopo il comma 1 inserire il seguente*: "1-bis. Al fine di garantire l'implementazione delle funzioni di monitoraggio che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, nell'ottica di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, deve garantire in maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, le risorse destinate all'autorità competente per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, possono essere destinate alla copertura delle spese di funzionamento e di personale di ISPRA e delle Arpa per le attività previste dai programmi operativi approvati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica."

### **60.3**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

Il comma 2 è sostituito con il seguente:

«2. Le risorse, di cui al comma 1, sono destinate per un importo pari a 14,52 milioni di euro alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine gli enti pubblici di ricerca possono indire procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di terzo livello professionale per l'accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 3. I restanti 20,80

milioni di euro sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica, fra i quali e per quanto di competenza quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3 sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo. Gli enti provvedono all'assegnazione delle risorse al personale tecnico amministrativo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al comma 3.».

## 60.4

[Lorenzin](#)

Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: "della presente legge", aggiungere le seguenti: "e all'istituzione di percorsi di formazione universitari ad hoc in ricerca clinica".

## 60.5

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

All'articolo 60 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sopprimere le parole da: "Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri" fino a "delle predette risorse al personale tecnico-amministrativo" e, in fine, sostituire le parole "dal decreto di cui al comma 3" con le seguenti: "dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale Istruzione e Ricerca.";

b) dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. Le medesime modalità di assegnazione delle risorse al personale tecnico-amministrativo di cui al comma 2 si applicano al finanziamento destinato agli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca di cui all'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.".

## 60.6

[Manca](#)

*Al comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "fra i quali quelli relativi alla transizione ecologica dei sistemi agricoli e agroalimentari nazionali in coerenza con le norme unionali e nazionali di produzione biologica certificata"*

## 60.7

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 inserire, in fine, i seguenti periodi: "I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 al personale di cui al primo periodo del presente comma, in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.";

b) dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.».".

## 60.8

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo l'ultimo periodo, inserire i seguenti: « I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.»;

b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla fine della lettera c) è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.".»

## 60.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2 bis) I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo *pro capite* del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale.

2 ter) All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: "Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale".

## 60.10

Lorenzin

### Inammissibile C.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per gli scopi di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50% delle capacità assunzionali del biennio 2023 ai sensi del decreto legislativo n. 218/2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione, con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM."

## 60.10 (testo 2)

Lorenzin

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli enti di ricerca individuati dal presente articolo per le finalità di cui al comma 2, allo scopo di dare immediato avvio alla valorizzazione del personale, utilizzano le graduatorie riservate del triennio 2021-2023, comunque derivate da istituti contrattuali vigenti all'approvazione della presente legge. Per i ricercatori/tecnologi, anche di II livello, le risorse sono integrate fino ad un limite del 50 per cento delle capacità assunzionali ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2016. Ai bandi riservati entro febbraio 2024 viene destinato il corrispondente fondo assunzionale dell'anno di approvazione, con validità anche per gli enti vigilati dal Ministero dell'Università, Ricerca ed AFAM.

2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**60.11**[Fina, Boccia](#)**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente: "3-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull'"Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 500.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 500.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000

**60.0.1**[Barbara Florida, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Stabilizzazione organico di sostegno)*

1. Al fine di ridurre i contratti a tempo determinato stipulati in favore di docenti non specializzati e l'utilizzo di personale non specializzato per le attività di sostegno, garantendo altresì una maggiore continuità didattica ed educativa per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 15.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. A tal fine è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per il 2024 e di 600 milioni di euro a decorrere dal 2025."

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»".

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

**60.0.2**[Camusso, Rando, Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

*(Piano straordinario di assunzioni di personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole)*

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad attuare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, di 400 milioni di euro per l'anno 2025 e di 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 135 milioni di euro per l'anno 2024, a 400 milioni di euro per l'anno 2025 e a 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

**60.0.3**



Barbara Florida, Pirondini, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Piano straordinario assunzioni personale ATA)*

1. Per l'a.s. 2024/2025 il Ministero dell'Istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 135 milioni per l'anno 2024, di 400 milioni per l'anno 2025 e di 450 milioni a decorrere dal 2026.

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

e) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

**60.0.4**

Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60 -bis**

*(Fondo per l'Einstein Telescope)*

1. Al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale e la cui collocazione sul territorio italiano, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato Fondo servizi per l'Einstein Telescope, con una dotazione di 100 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono finalizzate al finanziamento di servizi di progettazione ed esecuzione di infrastrutture digitali, stradali e ferroviarie necessarie e funzionali alla realizzazione e all'adeguato funzionamento dell'infrastruttura di ricerca di cui al comma 1.»

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -50.000.000

2025: - 50.000.000

2026: -50.000.000

**60.0.5**

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«60-bis**

*(Incremento del Fondo di finanziamento ordinario delle Università)*

1. Il Fondo di finanziamento ordinario delle Università è incrementato di 53 milioni di euro a partire dal 2024. Tale quota è destinata per 50 milioni di euro alla valorizzazione del personale di comparto, e per tre milioni di euro al personale dirigente. Le risorse vengono ripartite secondo i criteri e le modalità definiti dalla contrattazione collettiva nazionale.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «47 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

**60.0.6**

[De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)*

1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: -2.000.000  
2025: - 2.000.000  
2026: - 2.000.000

**60.0.7**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Incremento del Fondo di Finanziamento ordinario delle Università e degli Enti pubblici di Ricerca)*

1. Il Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università e degli Enti Pubblici di Ricerca, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024 e 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni a decorrere dall'anno 2025, delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

**60.0.8**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

**"Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di adeguamento retributivo dei collaboratori esperti linguistici delle università)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinati all'adeguamento della retribuzione dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università delle risorse di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**60.0.9**

[Camusso](#), [Verducci](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento del personale docente)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato."

**60.0.10**

[Pirondini, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Aggiornamento biennale delle GPS e delle GAE)*

1. Al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale».

2. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, ovunque ricorra la parola: «triennale» è sostituita dalla seguente: «biennale».

**60.0.11**

[Camusso, Rando, Verducci](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di durata delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie ad esaurimento)*

1. All'articolo 4, comma 6-bis della legge 3 maggio 1999, n. 124, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le graduatorie di cui al presente comma hanno durata biennale».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli aggiornamenti delle graduatorie di cui al primo e al secondo periodo è effettuato con cadenza biennale.».

**60.0.12**

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di ricerca universitaria)*

1. All'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: "fino al 31 dicembre del quattordicesimo anno successivo" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre del ventesimo anno successivo".

2. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, da destinare all'assunzione di professori universitari di prima fascia, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Le risorse di cui al presente articolo sono riservate esclusivamente alle procedure di cui all'articolo 24, comma 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, dei risultati conseguiti dagli atenei nella valutazione della qualità della ricerca (VQR) e nella valutazione delle politiche di reclutamento.»

4. Ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di almeno 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 250 milioni di euro per l'anno 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

**60.0.13**

[Barbara Floridia, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis**

*(Incremento organico Assistenti tecnici d'area informatica)*

1. A decorrere dal 1° settembre 2024, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo di Istruzione su tutto il territorio nazionale. A tal fine è autorizzata la spesa aggiuntiva di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni per il 2025 e 150 milioni di euro a decorrere dal 2026.

2. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

b) al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».

3. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

**60.0.14**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 60-bis (Stabilizzazione dei contributi di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)**



1. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n. 8, sono ulteriormente confermati.

2. Il CIPE, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2021-2027 e successivi, sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo le modalità e i criteri di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

### **60.0.15**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

1. Al fine di consolidare gli investimenti effettuati dagli enti pubblici di ricerca nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è costituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, della dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni di euro per l'anno 2025 e 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'assunzione di personale presso gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri vigilanti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attribuzione delle risorse di cui al comma 1.

3. Il finanziamento è destinato nella misura del 50 per cento all'attivazione delle procedure di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e alle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

4. L'accesso a tali procedure è consentito anche ai titolari di contratto di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le medesime modalità previste per gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

### **60.0.16**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Stabilizzazione dell'organico di sostegno)*

1. All'articolo 1, comma 366-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, il fondo di cui al comma 366 è rifinanziato in misura pari a 62,76 milioni di euro nell'anno 2021, a 321,34 milioni di euro nell'anno 2022, a 699,43 milioni di euro nell'anno 2023, a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dal 2025. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle risorse di cui al primo periodo, è incrementata di 5.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, di 11.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023, di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e di 20.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 e fino all'anno scolastico 2027/2028.».

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 916,36 milioni di euro nell'anno 2024 e a 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

**60.0.17**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

*(Risorse per l'attivazione del Percorso universitario e accademico di formazione iniziale)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, a decorrere dal 1° aprile 2024 ciascuna Università statale vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo, ivi comprese le risorse necessarie a coprire, integralmente o parzialmente, i costi di iscrizione ai predetti corsi secondo criteri di proporzionalità rispetto al reddito. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente comma, sono definiti, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, i criteri di riparto delle risorse tra le università, nonché i criteri per la copertura dei costi di iscrizione in proporzione al reddito del partecipante.».

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 80.000.000;

2025: - 80.000.000;

2026: - 80.000.000.

**60.0.18**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 60-bis**

*(Percorsi di formazione abilitanti presso Università statali)*

1. All'articolo 2-*bis* del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-*bis*. Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale - a decorrere dall'a.s. 2023-2024 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del Ministro dell'Istruzione e merito del Ministro dell'Università e della ricerca, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto per le singole Istituzioni accademiche.".».

**60.0.19**

[Camusso](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità del personale docente)*

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono abrogati."

**60.0.20**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«60-bis**

*(Modifiche alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 in materia di istruzione e formazione professionale nonché nell'esercizio dell'apprendistato)*

1. A decorrere dal 2024 le risorse di cui all'articolo 1, comma 110 lettera a) della legge 27 dicembre 2017, n. 205 sono incrementate di 60 milioni di euro e le risorse della lettera c) sono incrementate di 15 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: «25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

### **60.0.21**

[Lorenzin](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 60 aggiungere i seguenti:

#### **"Art. 60-bis**

*(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera r) del D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con apposito decreto, definisce metodi e modalità della valutazione d'impatto di cui al comma 1 anche per quanto concerne gli studi osservazionali, ivi compresi quelli retrospettivi, sentiti i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e dei pazienti, mediante l'utilizzo di procedimenti partecipati di revisione della regolamentazione esistente come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018".

#### **"Art. 60-ter**

*(Trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici)*

1. All'articolo 8, comma 1, lettera s) del D.lgs.10 agosto 2018, n. 101, al comma 1 le parole "a fini di ricerca scientifica" sono soppresse"»

### **60.0.22**

[Lorenzin](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera r) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis. Il Ministero dell'Università e della Ricerca, con apposito decreto, definisce metodi e modalità della valutazione d'impatto di cui al comma 1 anche per quanto concerne gli studi osservazionali, ivi compresi quelli retrospettivi, sentiti i rappresentanti delle istituzioni pubbliche e private e dei pazienti, mediante l'utilizzo di procedimenti partecipati di revisione della regolamentazione esistente come disciplinati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018".

b) alla lettera s) al comma 1 le parole: "a fini di ricerca scientifica" sono soppresse"»

### **60.0.23**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

#### **"Art. 60-bis**

*(Disposizioni in materia di dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 967 è inserito il seguente: «967-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle scuole di cui al comma 966. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui al secondo periodo del comma 967 è incrementata di 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028.»

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027 e di 150 milioni di euro a decorrere dal 2028 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, a 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 e a 150 milioni di euro a decorrere dal 2028."

## 60.0.24

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 60-bis

*(Potenziamento strumento militare contro minacce di tipo Chimico Biologico Radiologico Nucleare e incremento capacità Scuola Interforze per la difesa NBC)*

1. All'articolo 1, comma 1013, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «per l'anno 2021», sono inserite le seguenti: «e per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026,».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000  
2025: - 2.000.000  
2026: - 2.000.000

## 61.1

[Gelmini](#), [Calenda](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: "finalizzato all'erogazione" aggiungere le seguenti: "e il potenziamento";

b) dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

"3-bis. Il 50 per cento delle somme erogate ai sensi del comma 3 è destinato a:

a) studenti fuori sede, in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età;

b) studenti con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 8.000 euro, fino alla prima sessione di esami;

c) studentesse madri in regola con gli esami e che non abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età.

3-ter. In coerenza con i principi di autonomia finanziaria delle regioni, di cui decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, per garantire i livelli essenziali di prestazioni finalizzate ad assicurare gli strumenti ed i servizi per il pieno successo formativo di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità definiti dalla normativa, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter, valutati in 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 200 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

## 61.2

[Matera](#)



*Al comma 1, sopprimere le parole: «, come modificato dal decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 6 giugno 2023 n. 96».*

### **61.3**

[Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

*"3-bis. Al fine di riconoscere al maggior numero di soggetti l'esonero, totale o parziale, dai costi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali, di cui all'articolo 12 del DPCM 4 agosto 2023, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato, a decorrere dall'anno 2024, di 180 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane, sono individuati le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014.*

*3-ter. All'articolo 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 5 è sostituito dal seguente:*

*"5. Con il decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i costi massimi di iscrizione ai percorsi universitari e accademici di formazione iniziale, nonché di svolgimento delle prove finali che portano al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività e in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 3 agosto 2021, n. 1014."*

*3-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 3-bis, pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."*

### **61.4**

[Irto](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente: "3-bis. All'art. 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole «diplomi accademici di primo e secondo livello» sono sostituite dalle seguenti: «laurea e laurea magistrale»."*

### **61.5**

[Paita, Sbröllini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»*

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio»

### **61.5 (testo 2)**

[Paita, Sbröllini](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. A decorrere dall'anno 2024, la dotazione del fondo per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è ulteriormente incrementato di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»*

Conseguentemente la rubrica è ridenominata «Borse di studio».

**61.0.1**

Manca

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 61 aggiungere il seguente:

**"Art. 61-bis**

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il ministero dell'Università e della Ricerca definirà le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Queste modalità includeranno il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA."

**61.0.2**

Pirro, Castellone, Mazzella, Sabrina Licheri, Patuanelli, Damante

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

**«Art. 61-bis.**

*(Istituzione del servizio di assistenza  
psicologica scolastica)*

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 25 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017, e in considerazione delle misure di cui all'articolo 1, commi 697 e 698, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, è istituito il servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* scolastico, finalizzato a sostenere lo sviluppo e la formazione della personalità del minore e del giovane adulto e a prevenire i fenomeni di disagio giovanile, di abbandono e di dispersione scolastica, anche in riferimento alle più avvertite e insistenti esigenze sanitarie determinatesi con l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

2. Il servizio di assistenza e *counseling* di cui al comma 1 è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti, le cui competenze e professionalità devono garantire l'assistenza in relazione alle aree di intervento di cui al comma 4, con particolare riferimento alle problematiche connesse ai disturbi alimentari, alla disforia di genere in età evolutiva e alle dipendenze. Il monte ore giornaliero delle prestazioni erogate, nonché il numero di professionisti che compongono il *team* multidisciplinare, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti all'istituto scolastico di riferimento, sono fissati con il decreto di cui al comma 5.

3. Il *team* multidisciplinare di cui al comma 2 opera alle dirette dipendenze dell'ufficio scolastico regionale, in stretta collaborazione con il consiglio di istituto e con il dirigente scolastico e nell'ambito della sua attività:

a) assicura momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti che ne facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 5, garantendo al contempo attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale;

b) su richiesta del consiglio di classe e previa autorizzazione del dirigente scolastico, partecipa alle lezioni al fine di osservare il clima relazionale esistente e migliorarne qualità ed efficacia, riportando gli esiti al dirigente scolastico e fornendo ai consigli di classe e al collegio dei docenti ogni elemento utile al miglioramento delle dinamiche relazionali, alla personalizzazione dell'offerta formativa e alla valutazione degli alunni;

c) opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali;

d) accede a tutte le informazioni sugli alunni in possesso dell'istituzione scolastica, nel pieno rispetto della disciplina prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. L'attività del *team* multidisciplinare è volta a soddisfare le seguenti aree di intervento:

a) predisposizione di un ambiente di apprendimento responsabilizzante e motivante;

b) supporto al benessere degli alunni e del personale scolastico;

c) individuazione precoce delle situazioni di disagio, legate in particolare ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza, quali il bullismo e il cyberbullismo;

d) supporto e formazione, nei confronti dei docenti, riguardo alle specifiche problematiche dell'età evolutiva e alle eventuali difficoltà relazionali esistenti all'interno della classe e tra docenti e alunni;

e) implementazione di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività, rivolti agli studenti;

f) implementazione di specifici incontri destinati agli studenti, ai loro familiari e ai docenti, con finalità informativa e psico-educativa, anche al fine del superamento delle forme di discriminazione, stigmatizzazione ed esclusione nei confronti delle persone affette da disagio o disturbo mentale;

g) supporto e formazione, nei confronti del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per una migliore gestione delle situazioni di disagio;

h) interazione, ove richiesto, con le altre figure professionali che operano a vario titolo nell'ambito della scuola.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo, nonché disciplinati in particolare:

a) il numero dei componenti del *team* multidisciplinare in proporzione al numero degli studenti iscritti;

b) le funzioni, le mansioni e le specifiche competenze professionali;

c) i titoli di accesso e le modalità di reclutamento;

d) l'inquadramento contrattuale, procedendo al contestuale aggiornamento del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi firmato il 9 ottobre 2020;

e) le modalità di integrazione e coordinamento delle disposizioni di cui alla presente legge con i programmi regionali di interventi per l'assistenza sociosanitaria alle persone con disturbi mentali e affette da disturbi correlati allo stress, di cui all'articolo 1-*quater*, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

#### **«Art. 61-ter**

*(Assistenza psicologica universitaria)*

1. Al fine di fornire agli studenti universitari un sostegno adeguato e strutturale, anche in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e più spiccata fragilità psicologica, presso ciascuna istituzione universitaria sono istituiti sportelli multidisciplinari di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling*.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza agli studenti universitari che ne facciano richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio, con particolare riferimento ai disturbi alimentari, alla disforia di genere e alle dipendenze, nonché delle situazioni di devianza;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria, sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che

compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero degli iscritti, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Il decreto di cui al comma 3, nell'assicurare l'integrazione dell'attività degli sportelli universitari di assistenza con la rete dei servizi sociosanitari e assistenziali territoriali, garantisce, ove necessario, agli studenti fuori sede, residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti, l'accesso alle prestazioni erogate nell'ambito dell'assistenza distrettuale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

#### **«Art. 61-quater**

*(Linee guida per lo sviluppo degli sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling)*

1. Al fine di assicurare un'erogazione uniforme su tutto il territorio nazionale delle prestazioni rivolte ai minori e ai giovani adulti con disturbi in ambito neuropsichiatrico, nonché la concreta presa in carico dei soggetti interessati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta specifiche linee guida per l'istituzione e il rafforzamento di sportelli di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* nell'ambito delle prestazioni di cui agli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 18 marzo 2017.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "40 milioni di euro".*

#### **61.0.3**

[Castellone, Sabrina Licheri, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Potenziamento del diritto allo studio universitario)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede, con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, come previsto all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 450 milioni di euro derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.»

#### **61.0.4**



[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 61 bis (Potenziamento del diritto allo studio universitario)»**

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di 200 milioni annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti gestori del diritto allo studio e di accesso alla misura, finalizzata al sostegno economico degli studenti fuori sede con un ISEE universitario inferiore ai 30.000 euro. I criteri di riparto sono formulati in modo tale da poter immediatamente distribuire le risorse tra gli enti gestori.

3. Il fondo per il cofinanziamento da parte dello Stato degli interventi rivolti alla realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, previsto all'art. 144, comma 18, della Legge 388/2000, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2038.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**61.0.5**

[Camusso, Rando, Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, i commi 73, 74, 75, 76 e 80 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.".

**61.0.6**

[Camusso, Rando, Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 1, comma 655, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, le parole «fino all'anno accademico 2020/2021 incluso» sono sostituite dalle parole: «fino all'anno accademico 2023/2024 incluso».

2. L'articolo 6, comma 4-ter, del decreto legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 sono abrogati. Le procedure previste dalle disposizioni abrogate per effetto del precedente periodo e già avviate, sono annullate.".

**61.0.7**

[Camusso, Rando, Verducci](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 14, comma 4-ter del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, alla lettera b), capoverso, la lettera l-bis è abrogata."

**61.0.8**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. All'articolo 1, comma 892 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale di cui al presente comma è inquadrato nel ruolo di cui all'articolo 264, comma 1, terzo punto elenco, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.".

**61.0.9**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240 si applicano anche ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica."

**61.0.10**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'art. 2 comma 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."

**61.0.11**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. Il Ministro dell'università e della ricerca è autorizzato a istituire e disciplinare, con proprio decreto, il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, denominato SIAfam, destinato a operare quale piattaforma unica per la digitalizzazione delle attività amministrative di tutte le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Nell'ambito del Sistema Informativo sono messe a disposizione dell'amministrazione delle istituzioni di alta formazione le applicazioni e le relative comunicazioni, che possono essere consultate altresì dagli uffici dell'Amministrazione centrale al fine di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema raccoglie ed elabora. Nell'ambito del SIAfam è altresì implementata una piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza, con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

2. Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1-Componente 1. A decorrere dal 2026, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a valere sulle

risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **61.0.12**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 una quota delle risorse annualmente stanziata per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore al cinque per cento, è destinata al finanziamento di progetti cui partecipino come beneficiari una o più istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di università e/o enti di ricerca."

### **61.0.13**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 73, 74, 75, 76 e 80 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono abrogate.

2. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni AFAM si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR):

a) il secondo periodo dell'articolo 2, comma 5, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente: "Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale";

b) a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziata per il programma di Progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) è destinato a progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni AFAM di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508. Hanno priorità i progetti che prevedono la compartecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «88 milioni».*

### **61.0.14**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)*

1. A decorrere dall'anno accademico 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca", parte generale, sezione "AFAM".

2. Il mancato rispetto di quanto previsto dal comma 1 comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto.

3. Costituisce requisito inderogabile, i fini della concessione o del mantenimento dell'accreditamento, la circostanza che almeno il 60 per cento del personale docente e l'80 per cento del personale tecnico e amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento."."

### 61.0.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

#### Inammissibile M.

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Norme per il rafforzamento del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica)**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 sono abrogate le norme di cui all'art. 4 commi 73, 74, 75, 76 e 80 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 concernente *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012)."*

2. All'art. 1 comma 655 della Legge 27 dicembre 2017 n. 205 concernente *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"* le parole *"fino all'anno accademico 2020/2021 incluso"* sono sostituite dalle seguenti *"fino all'anno accademico 2023/2024 incluso"*. Conseguentemente sono abrogati l'art. 6 comma 4-ter del Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazione dalla Legge 24 febbraio 2023, 14 e l'art. 11 comma 3-bis del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103. Le procedure previste dal precedente periodo e già attivate, sono annullate.

3. All'art. 14 comma 4-ter lettera b), del decreto legge 30 aprile 2022 n.36, convertito, con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, il punto l-bis è soppresso.

4. All'art. 1 comma 892 della Legge 30 dicembre 2020 n.178 è aggiunto il seguente periodo:

*"Il personale di cui ai precedenti periodi è inquadrato nel ruolo di cui all'art. 264 comma 1 terzo punto elenco del decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 2975.*

5. Ai docenti e ai ricercatori delle istituzioni Afam si applicano in tema di rendicontazione dei progetti di ricerca, le disposizioni di cui all'art. 6 comma 1 della Legge 30 dicembre 2010 n. 240.

6. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, il secondo periodo di cui all'art. 2 comma 5 della Legge 508/99 è sostituito dal seguente: *"Le predette istituzioni rilasciano specifiche lauree e lauree magistrali, nonché diplomi di perfezionamento, di specializzazione e di dottorato di ricerca in campo artistico e musicale."*

7. A cura del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito il Sistema Informativo dell'alta formazione artistica e musicale, denominata SIAfam, nel quale sono disponibili le applicazioni e le relative comunicazioni, per gli uffici amministrativi delle istituzioni afam e per gli uffici dell'Amministrazione centrale che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora. Nel SIAfam è implementata la piattaforma digitale ministeriale per la didattica a distanza con l'obiettivo di garantire la gratuità delle connessioni per tutti gli studenti e i lavoratori delle istituzioni afam. Per le finalità di cui ai precedenti periodi sono stanziati 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulle risorse del Piano di Ripresa e Resilienza, Missione 1 Componente 1. A decorrere dal 2026 sono stanziati 2 milioni di euro annui con risorse nazionali.

8. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dal 2024 non meno del 5% delle risorse annualmente stanziati per il programma di Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) è destinato a Progetti in cui sono coinvolti come beneficiari una o più istituzioni Afam di cui all'articolo 1 della Legge 508/99. Hanno priorità i progetti che prevedono la partecipazione di Università e/o Enti di Ricerca.

9. A decorrere dall'a.a. 2024/25 le istituzioni non statali che richiedono o siano già in possesso dell'accreditamento per la realizzazione di percorsi accademici di alta formazione artistica e musicale, applicano integralmente il CCNL Comparto "Istruzione e Ricerca" parte generale, sezione afam e normativa contrattuale richiamata. Il mancato rispetto di quanto previsto dal precedente periodo, comporta l'inammissibilità delle nuove richieste di accreditamento o la decadenza dell'accreditamento posseduto. Costituisce altresì requisito inderogabile per la concessione o il mantenimento dell'accreditamento la circostanza che almeno il 60% del personale docente e l'80% del personale Tecnico e Amministrativo sia titolare di contratto subordinato a tempo indeterminato direttamente con l'istituto già accreditato o che chiede l'accreditamento.

### 61.0.16



Crisanti

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Fondo di garanzia dei prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo di garanzia dei prestiti bancari per l'anticipazione delle borse di studio per studenti universitari, con una dotazione annua di 30 milioni di euro, destinato alla copertura dei costi, anche relativi agli interessi, dei prestiti richiesti da studenti universitari per l'anticipazione dell'intero importo della borsa di studio, nelle more della sua erogazione, nonché per la concessione di garanzie sui medesimi.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le norme di attuazione del Fondo di cui al comma 1 e disciplina le modalità di accesso al medesimo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**61.0.17**

Crisanti

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024, lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale viene accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di attuazione del comma 1."

**61.0.18**

Crisanti, D'Elia, Manca, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. L'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401, è sostituito dal seguente:

**«Art. 8. - (Scuole di specializzazione per gli specializzandi di area non medica) - 1. Il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste.**

2. In conformità con quanto previsto dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, agli specializzandi di cui al comma 1 è corrisposto un trattamento economico annuo onnicomprensivo.

3. Il trattamento economico di cui al comma 2 è costituito da una parte fissa, uguale per tutte le specializzazioni e per tutta la durata del corso, e da una parte variabile, determinato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, avuto

riguardo preferibilmente al percorso formativo degli ultimi tre anni. In fase di prima applicazione, per gli anni accademici 2024-2025 e 2025-2026, la parte variabile non può eccedere il 15 per cento di quella fissa e la parte fissa non è inferiore a euro 22.700 annui lordi.

4. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

5. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze».

2. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 456 milioni di euro per l'anno 2025 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026."

### 61.0.19

[Crisanti](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-*bis***

*(Borse di studio per gli specializzandi di area non medica)*

1. Al fine di prevedere anche per gli specializzandi di area non medica, laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione *post-laurea*, un trattamento economico annuo onnicomprensivo, in conformità con quanto previsto per gli specializzandi di area medica dall'articolo 39 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, le eventuali risorse non utilizzate per i contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e all'articolo 1, comma 252, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono destinate alle corresponsione del suddetto agli specializzandi di area non medica.

2. Il trattamento economico è corrisposto mensilmente dalle università presso cui operano le scuole di specializzazione.

3. Alla ripartizione e all'assegnazione a favore delle università delle risorse previste per il finanziamento della formazione degli specialisti di cui al comma 1 per l'anno accademico di riferimento si provvede con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze."

### 61.0.20

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-*bis***

*(Aumento dell'importo delle borse di dottorato)*

1. Allo scopo di adeguare l'importo delle borse concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'università e della ricerca."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

### 61.0.21

[D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio)*

1. Il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**61.0.22**

[Crisanti](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Prestiti per l'anticipazione dell'importo delle borse di studio per studenti universitari)*

1. A decorrere dall'anno 2024 lo studente universitario assegnatario di borsa di studio, qualora l'importo della borsa non sia stato erogato entro trenta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, può stipulare con un istituto bancario un contratto di credito finalizzato all'anticipazione dell'intero ammontare della borsa nelle more della sua effettiva erogazione. A tal fine, lo studente presenta all'istituto bancario idonea documentazione che attesti l'assegnazione della borsa e l'indicazione, ai fini dell'accredito della medesima, dell'IBAN corrispondente al conto corrente bancario sul quale verrà accreditata la somma concessa in credito dall'istituto. La somma oggetto del contratto di credito, per l'ammontare corrispondente all'importo della borsa, è restituita all'istituto bancario in unica soluzione al momento dell'accredito della borsa di studio, mediante prelievo dal conto corrente del debitore, da parte dell'istituto bancario, della somma corrispondente.

2. Al fine di provvedere agli oneri connessi alla stipula del contratto di cui al comma 1 e agli interessi, nonché ad ogni altro costo derivante dal contratto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione dei commi 1 e 2.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024,

si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**61.0.23**

[Castellone, Pirondini, Patuanelli, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61-bis.**

*(Incremento fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio -FIS)*

1. Il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è incrementato di euro 250 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di euro 500 milioni a decorrere dall'anno 2026».

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 500 milioni a decorrere dal 2026, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle

seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".

#### **61.0.24**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 61-bis**

*(Incremento delle borse di studio per giovani con responsabilità genitoriali)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, l'importo delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è erogato in rate mensili.

2. Ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, le borse di studio sono erogate a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di età inferiore ai 25 anni con responsabilità genitoriale, così come definita dall'articolo 316 del codice civile.

3. Il Ministero dell'università e della ricerca provvede con proprio decreto, entro due mesi dall'approvazione della presente legge, all'integrazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

4. Ai fini di cui al presente articolo, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dal 2024.

5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede, quanto a 150 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

#### **61.0.25**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Articolo 61-bis**

*(Contributo per i collegi di merito che erogano borse di studio a sostegno degli studenti universitari)*

1. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato, per gli anni 2024 e 2025, di 1 milione di euro.

2. Possono accedere al contributo di cui al comma 1 solo gli enti che erogano borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di verifica dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 settembre 2016 n. 673, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al precedente periodo per l'accesso al contributo.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

#### **61.0.26**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 61 è aggiunto il seguente:

#### **"Articolo 61-bis**

*(Incremento dell'importo standard delle borse di studio universitarie)*

1. Per incentivare la frequenza di corsi universitari e il conseguimento dei relativi titoli, a decorrere dal 1 gennaio 2024 l'importo standard annuale delle borse di studio, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è stabilito in euro 9.600 per gli studenti fuori sede, 7.200 per quelli pendolari e 4.800 per quelli in sede, è corrisposto ai beneficiari in rate mensili ed è gradualmente



ridotto fino ai limiti massimi dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) e dell'indicatore di situazione patrimoniale equivalente (ISPE) previsti dalle disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, si stabiliscono le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi precedenti e il loro coordinamento con le disposizioni vigenti in materia di diritto allo studio.

3. Ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, agli oneri di cui ai commi precedenti, pari a 1.300 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, entro il 31 luglio 2024, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

### **61.0.27**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 61-bis**

*(Detassazione borse di studio, assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale)*

1. All'articolo 50, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è sostituita dal seguente:

c) le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, ad esclusione di quelle corrisposte ai giovani dai 18 ai 35 anni di età che non svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo;

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, le parole: "100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "50 milioni"*

### **61.0.28**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incremento Fondo affitti studenti universitari)*

1. All'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 le parole: " non superiori a 20.000 euro" sono sostituite dalle seguenti " non superiori a 25.000 euro",

2. All'articolo 1, comma 580 della legge 197 del 2022, le parole: " per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti "per 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "86 milioni.*

### **61.0.29**

[Castellone](#), [Pirondini](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Incremento Fondo affitti studenti universitari)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "80 milioni".*

### **61.0.30**

[Castellone](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(Misure per alloggi e residenze per studenti universitari)*

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 144, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è incrementata di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2038, per il cofinanziamento di interventi per alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 200 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

### **61.0.31**

[Pirondini](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis**

*(equiparazione e progressione economica del personale docente dell'Alta Formazione artistica e musicale - AFAM)*

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, è sostituito con il seguente:

"6. Il rapporto di lavoro del personale docente di prima e di seconda fascia delle Istituzioni di cui all'articolo 1 è regolato sotto il profilo economico e giuridico in analogia con quanto previsto dalla normativa vigente per il personale docente del sistema universitario. In sede di prima attuazione della presente disposizione, il personale docente in servizio nelle istituzioni di cui al comma 1 è inquadrato nelle rispettive fasce previste dagli ordinamenti universitari vigenti".

2. All'esito delle procedure di cui al comma 1, viene estinto il comparto di contrattazione del personale docente Afam.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **61.0.32**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di Afam)*

1. Al fine di promuovere gli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.

2. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le parole "accademici di primo e secondo livello" sono sostituite dalle seguenti: "di laurea e laurea magistrale".

### **61.0.33**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis.**

*(Misure per la ricerca e lo sviluppo di approcci alternativi in campo scientifico)*

1. L'importo di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c-bis), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26 è incrementato, per l'anno 2024, ai fini dell'attuazione dell'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per un importo pari a 10 milioni di euro da destinare ad enti pubblici di ricerca, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, per l'attività di formazione finalizzata agli studi, alla ricerca e allo sviluppo di metodi nell'ambito dei nuovi approcci metodologici (NAM) senza uso degli animali per la sperimentazione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **61.0.34**

[Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis.**

*(Istituzione del servizio di assistenza psicologica universitaria)*

1. Al fine di istituire un servizio di assistenza psicologica, psicoterapeutica e di *counseling* presso ciascun Ateneo e istituzione di formazione superiore, il Fondo per il finanziamento ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 47 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Per le medesime finalità, di cui al primo periodo, il Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali, è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il servizio di assistenza psicologica, di cui al comma 1, è erogato in presenza e per tramite di uno sportello dedicato, composto da un *team* multidisciplinare di professionisti certificati, adeguatamente proporzionato al numero di studenti iscritti e alle esigenze degli stessi.

3. Con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), il Consiglio universitario nazionale (CUN), il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), la Conferenza dei rettori delle Università italiane (CRUI), nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria sono individuati i criteri di riparto delle risorse e linee guida uniformi a livello nazionale per la realizzazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro per a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2.».

### **61.0.35**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Misure in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici)*

1. Per gli anni scolastici a partire dall'anno scolastico 2024 - 2025, i Dirigenti scolastici sono assegnati agli istituti autonomi costituiti da un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 unità per le scuole collocate nelle piccole isole, nei Comuni montani o nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».*

### **61.0.36**

[Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni in materia di baccellierato internazionale)*

1. All'articolo 2, della legge 30 ottobre 1986, n. 738, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2-bis. Per i fini di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche a carattere statale della Provincia autonoma di Bolzano, riconosciute dall'Ufficio del baccellierato internazionale, sono iscritte nell'elenco di cui al presente articolo e rilasciano, per le sezioni in cui l'insegnamento si svolge secondo le indicazioni e le modalità della International Baccalaureate Organization, esclusivamente il diploma di cui all'articolo 1."»

### **61.0.37**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dei collaboratori esperti linguistici)**

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.
2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **61.0.38**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Tutor Tirocinio)**

1. Nelle finalità di quanto previsto all'interno del Decreto 8 novembre 2011 che prevede la presenza di un tutor coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un tutor organizzatore ogni 150 corsisti o frazione all'interno dei Corsi di laurea in Scienze della formazione primaria, il numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al cinquanta per cento dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori è incrementato dall'anno scolastico 2024/2025 nella misura non inferiore del venti per cento rispetto a quello dell'anno scolastico 2023/2024.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di due milioni di euro a decorrere dall'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **61.0.39**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:



**«Art. 61 bis (Disposizioni in materia di incremento del FFO dell'Università)»**

1. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 300 milioni di euro annui dall'anno 2024 all'anno 2031, per il finanziamento:

A) dei contratti di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del numero di assegni di ricerca di cui al previgente art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, banditi dagli Atenei nel triennio 2020-2022;

B) destinato all'assunzione di ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera, tenendo conto, prioritariamente, del peso di ciascuna università con riferimento al criterio del costo standard di formazione per studente;

C) per l'adeguamento dell'importo delle borse di studio concesse per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca. L'adeguamento dell'importo della borsa è definito con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

2. Agli oneri di cui al precedente comma pari 300 milioni di euro dall'anno 2024 all'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione di quanto stanziato per il Ponte sullo Stretto di Messina al comma 1 dell'art. 56 della presente Legge.

**61.0.40**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Fondo per il contrasto ai "discorsi d'odio")»**

1. Al fine di contrastare ulteriormente i fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza e promuovere la cultura dell'informazione e della condivisione delle differenze attraverso la promozione di spazi di partecipazione e dialogo responsabile, sviluppare l'accettazione delle diversità, conoscere le manifestazioni della violenza e gli argomenti usati per normalizzarla, è istituito il "Fondo per contrasto ai *discorsi d'odio*".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, è destinato alle scuole secondarie superiori per l'acquisto di libri, quotidiani, prodotti digitali e per la promozione delle diverse attività di cui al comma precedente anche in collaborazione con le Università.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attività finanziabili, nonché le linee guida per la relativa organizzazione.

4. Entro trenta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 3, il Ministero dell'Istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, destinate alle scuole secondarie di secondo grado che presentino uno o più progetti di cui ai commi da 1a a 3.

5. Le scuole secondarie di secondo grado destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

**61.0.41**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Abrogazione del vincolo triennale di permanenza per i docenti a qualunque titolo nominati in ruolo)**

A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, secondo e terzo periodo, sono abrogate.

**61.0.42**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Assunzioni da Graduatorie Provinciali delle Supplenze, GPS, 1 fascia posto comune e sostegno a regime)**

1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, i posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia.

2. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.

3. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 4 del presente articolo.

4. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.

5. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 3 e 4 il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 1, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 7.

7. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

**61.0.43**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 61 bis (Aggiornamento biennale delle GPS e delle Graduatorie ad Esaurimento)**

1. Il comma 4 dell'art. 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazione dalla L.4 giugno 2004, n. 143 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza biennale e con possibilità di trasferimento in un'unica provincia secondo il proprio punteggio, nel rispetto della fascia di appartenenza. L'aggiornamento delle graduatorie di istituto, di cui all'articolo 5, comma 5, del

regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuato con cadenza biennale".

#### **61.0.44**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dei percorsi di formazione iniziale abilitanti presso Università statali)**

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, art. 2-*bis*, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7 bis). Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel presente articolo, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Con apposito decreto interministeriale del MIM e del MUR, sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati, sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università".

#### **61.0.45**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Stabilizzazione organico di sostegno)**

1. Al fine di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, la dotazione dell'organico dell'autonomia è incrementata di 20.000 posti di sostegno per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027, 2027/2028.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 3.

3. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### **61.0.46**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno dell'incremento del personale ATA)**

1. Per l'anno scolastico 2024/2025 il Ministero dell'istruzione e del Merito è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale ATA per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili in organico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 2.299 posti di personale assistente tecnico, da destinare alle Istituzioni scolastiche del primo ciclo.

3. Per gli oneri derivanti dai precedenti commi è autorizzata la spesa aggiuntiva di 180 milioni per l'anno 2024, di 535 milioni per l'anno 2025 e di 600 milioni a regime

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante quanto previsto al comma 5.

5. Entro il 30 novembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a

3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

#### **61.0.47**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Misure a sostegno delle famiglie per l'acquisto dei testi scolastici e universitari)**

1. Al fine di sostenere le spese di istruzione per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle famiglie, per ciascun figlio a carico che frequenta la scuola secondaria di primo o di secondo grado o l'università e che non gode di altre forme di sostegno per l'acquisto di testi scolastici o universitari, è riconosciuto un bonus per un importo non superiore a 300 euro annui, nel limite massimo complessivo di 180 milioni di euro, per l'acquisto di testi scolastici o universitari, richiesti dal percorso scolastico o universitario frequentato, fino alla durata legale del corso di studi.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina con proprio decreto i criteri e le modalità di attuazione della disposizione.
3. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **61.0.48**

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Scorrimento graduatorie PRIN 2022)*

1. Al fine di sostenere i progetti promossi dai gruppi di ricerca delle istituzioni universitarie, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli idonei non beneficiari nelle graduatorie del programma PRIN (Progetti di Rilevante Interesse Nazionale) dell'anno 2022.».

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025».

#### **61.0.49**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale (ASN))*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per la progressione di carriera dei ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le università in proporzione al numero dei ricercatori a tempo indeterminato in possesso dell'Abilitazione scientifica nazionale alla data del 31 dicembre 2023 per bandire, entro il 31 dicembre 2024, procedure per la chiamata di professori universitari di seconda fascia riservate ai suddetti ricercatori per non più del 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per almeno il 50 per cento dei posti, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."



**61.0.50**

Verducci, D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno del diritto allo studio nel sistema della formazione superiore)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, di cui:

a) 120 milioni di euro al fine di riconoscere agli studenti appartenenti a nuclei familiari con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 25.000 euro l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate i requisiti e le modalità ai fini dell'esonero, totale o parziale, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e i criteri di riparto delle risorse;

b) 30 milioni di euro ad incrementare il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al fine di promuovere il diritto allo studio universitario degli studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi, che presentino i requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**61.0.51**

Crisanti, D'Elia, Manca, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**«Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di promozione del diritto allo studio*

*per gli italiani residenti all'estero)*

1. Presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituito il "Fondo per promozione del diritto allo studio per gli italiani residenti all'estero", di seguito denominato Fondo, con una dotazione iniziale iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 1 e i criteri di assegnazione delle risorse agli aventi diritto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**61.0.52**

Misiani, Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

**"Art. 61-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il sostegno*

*degli studenti fuori sede iscritti alle università statali)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da misure di entrata da lotta all'evasione, e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'economia e delle

finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **61.0.53**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno degli studenti fuori sede)*

1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui è situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 30.000 euro, attraverso un contributo alle spese sanitarie, il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con il decreto di ripartizione del Fondo sono disciplinate le modalità di accesso al contributo, per il tramite delle Università.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **61.0.54**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Misiani](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Misure a sostegno dell'assistenza sanitaria degli studenti fuori sede)*

1. Ai fini dell'accesso all'assistenza e alle prestazioni sanitarie gratuite rivolte agli studenti fuori sede delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, da erogare presso le strutture sanitarie del luogo di domicilio, all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) la voce assistenza sanitaria è riferita allo studente fuorisede e comprende l'accesso ad ulteriore medico di medicina generale da individuarsi in funzione del domicilio dichiarato per il riconoscimento dello *status* di fuori sede.»"

### **61.0.55**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento di giovani ricercatori universitari)*

1. Al fine di promuovere e sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca nella fase iniziale di carriera così come definita dalla Carta europea dei ricercatori, nonché di favorire la competitività e l'attrattività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 15 milioni per l'anno 2024 e di euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, da destinare alla stipula di contratti di ricerca di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Nelle more del rinnovo del contratto collettivo nazionale "Istruzione e Ricerca", le università stipulano i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge della legge 30 dicembre 2010, n. 240, adottando il trattamento economico pari a quello iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università, tenendo conto degli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

### **61.0.56**

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca](#)

Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:

#### **"Art. 61-bis**

*(Disposizioni in materia di reclutamento di ricercatori universitari in tenure-track)*

1. Al fine di sostenere la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nonché un corretto reclutamento di personale per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2024 e di euro 58,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le risorse sono ripartite tra le università. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata entro il 30 novembre di ciascun anno per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

2. L'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa riferimento, in relazione all'obiettivo del riequilibrio della presenza di giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore. La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo per il finanziamento ordinario delle università."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 41,37 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".

### **61.0.57**

[Cucchi, Magni, De Cristofaro, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Inserimento educazione emotiva e sentimentale nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione)**

1. Nelle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione è introdotto l'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale finalizzato alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra i generi.
2. La scuola, anche attraverso l'educazione emotiva e sentimentale, promuove il cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali delle donne e degli uomini al fine di rimuovere i pregiudizi, i costumi, le tradizioni e le altre pratiche basate sull'idea di una distinzione delle persone in ragione del genere di appartenenza o su ruoli stereotipati per le donne e per gli uomini, in grado di alimentare, giustificare o motivare la discriminazione o la violenza di un genere sull'altro.
3. I piani di studio delle scuole e i programmi degli insegnamenti del primo e del secondo ciclo di istruzione, in coerenza con gli obiettivi generali del processo formativo di ciascun ciclo e nel rispetto dell'autonomia scolastica, sono modificati e integrati al fine di garantire in ogni materia l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione sentimentale.
4. A partire dall'anno scolastico 2024/2025, l'orario settimanale di insegnamenti e attività delle scuole dell'istruzione secondaria di primo e di secondo grado è aumentato di un'ora dedicata all'educazione sentimentale. L'orario annuale obbligatorio delle lezioni è conseguentemente modificato.
5. Nel rispetto della legislazione vigente in materia, sono ridefiniti in aumento gli organici del personale docente delle scuole dell'istruzione secondaria del primo e del secondo ciclo di istruzione al fine di garantire l'insegnamento dell'educazione sentimentale.
6. Le università provvedono a inserire nella propria offerta formativa corsi di studi di genere o a potenziare i corsi di studi di genere già esistenti, anche al fine di formare le competenze per l'insegnamento dell'educazione sentimentale.



7. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il soggetto istituzionale delegato per le pari opportunità e la famiglia, sono definiti i programmi e le linee guida dell'insegnamento dell'educazione emotiva e sentimentale.
8. Le linee guida di cui al comma 7 forniscono indicazioni per inserire nei programmi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione e nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione i temi della parità tra i sessi, dei ruoli di genere non stereotipati, del reciproco rispetto, della soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, della violenza contro le donne basata sul genere e del diritto all'integrità personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi.
9. Il Ministero dell'istruzione e del Merito e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti, per il personale scolastico, compreso quello delle scuole dell'infanzia, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e delle competenze per la realizzazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2.
10. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, possono essere adottati in ambito scolastico esclusivamente libri di testo e materiali didattici corredati di un'autodichiarazione delle case editrici che attesta il rispetto delle indicazioni contenute nel codice di autoregolamentazione POLITE - Pari opportunità nei libri di testo, redatto con il contributo della Commissione europea e del Governo italiano.
11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **61.0.58**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 61 bis (Estensione del tempo pieno e del tempo prolungato)»**

1. È istituito il Tempo pieno in tutti gli istituti scolastici della scuola primaria dello Stato. Per dette attività deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola.
2. È istituito altresì il Tempo prolungato pomeridiano nei cicli scolastici della scuola secondaria di I e II grado, basato sull'istituzione di cattedre orario comprensive delle ore d'insegnamento e del tempo mensa, per almeno tre giorni alla settimana nei periodi di attività didattica; si intende obbligatoria la frequenza di detto tempo prolungato per gli alunni della scuola secondaria di I grado e per gli alunni del I biennio della scuola secondaria di II grado; si intende volontaria e a richiesta individuale la frequenza del tempo prolungato per gli alunni del triennio della scuola secondaria di II grado. La programmazione delle attività pomeridiane è affidata ai Collegi dei docenti, che la elaboreranno sulla base di un "Progetto formativo" condiviso con le famiglie e, per la scuola secondaria di II grado (biennio e triennio), con le rappresentanze in carica degli studenti. Detto progetto deve essere formalizzato entro la fine dell'anno scolastico precedente e deve essere finalizzato, per almeno il 60% delle ore, ad attività di recupero, assistenza e motivazione allo studio, attività laboratoriali di ricerca e approfondimento, per le quali deve essere garantita una percentuale aggiuntiva dell'organico docente e ATA non inferiore al 20% dell'organico della singola scuola. Per il 40% restante, è facoltà dei soggetti che partecipano al "Progetto formativo" prevedere attività di natura culturale, formativa e di socialità, in concorso con realtà esterne alla scuola e coerenti con il medesimo "Progetto formativo".
3. Per consentire l'effettivo esercizio sia del tempo pieno che prolungato, deve essere garantita in ogni scuola o polo scolastico un servizio mensa gratuito, nonché deve essere garantito il trasporto pubblico pomeridiano, in orari congrui allo svolgimento delle attività scolastiche, attraverso il coordinamento delle istituzioni scolastiche, delle istituzioni locali e delle società di gestione del trasporto pubblico.
4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

### **61.0.59 (già 91.1)**

[Lombardo, Gelmini, Versace](#)



Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

«Articolo 61-bis

*(Agevolazioni di viaggio per le elezioni politiche, regionali, provinciali, comunali e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)*

1. Alla legge 26 maggio 1969, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1:

1) al primo comma, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.";

2) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "A decorrere dal 1° gennaio 2024, le facilitazioni per i viaggi sulle ferrovie dello Stato previste dagli articoli 116 e 117 del sopra richiamato testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati sono riconosciute nella misura del 100 per cento";

3) al secondo comma, dopo le parole "e regionali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

b) all'articolo 2:

1) al primo comma, dopo le parole "e comunali" sono aggiunte le seguenti: ", nonché alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia,";

2) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Per i viaggi effettuati con il mezzo aereo sul territorio nazionale, sono riconosciute agli elettori le medesime facilitazioni di cui al primo comma, sempre nella misura del 100 per cento del costo del biglietto, per il viaggio di andata alla sede elettorale dove sono iscritti e ritorno."

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 10 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "90 milioni di euro"*

## 62.1

### Matera

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 1» inserire le seguenti: «e alla rubrica» e sostituire le parole: «il Fondo», ovunque ricorrono, con la seguente: «Fondo».*

## 62.2

### Matera

*Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «fenomeno delle fake news» con le seguenti: «fenomeno della diffusione di notizie false»;*

## 62.3

### Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso."

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al successivo articolo 16-bis."

Conseguentemente dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

**«Art. 16-bis.**

*(Istituzione di un'imposta sui grandi patrimoni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituita un'imposta ordinaria unica e progressiva sui grandi patrimoni la cui base imponibile è costituita da una ricchezza netta superiore a 5,4 milioni di euro derivante dalla somma delle attività mobiliari ed immobiliari al netto delle passività finanziarie, posseduta ovvero detenuta sia in Italia che all'estero, da persone fisiche, la cui aliquota è stabilita in misura pari a:

a) 1,7 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 5,4 milioni di euro e 8 milioni di euro;

b) 2,1 per cento per una base imponibile di valore tra 8 milioni di euro e 20,9 milioni di euro;

c) 3,5 per cento per una base imponibile di valore oltre i 20,9 milioni di euro.

2. Ai fini di cui al presente articolo, le persone fisiche e giuridiche residenti in Italia che detengono all'estero immobili, investimenti ovvero altre attività di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, sono tenute, sulla base della normativa vigente ed ai fini del monitoraggio fiscale, alla relativa dichiarazione annuale. Il predetto patrimonio immobiliare non è soggetto al pagamento delle imposte IMU e TASI. Per le violazioni degli obblighi di dichiarazione di cui al presente comma è irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria che va dal 3 per cento al 15 per cento dell'importo non dichiarato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti i termini di attuazione del presente articolo e la metodologia di valutazione del valore dei beni immobili, della liquidità, degli strumenti finanziari, delle azioni di società quotate e delle quote di società non quotate, da assoggettare all'imposta di cui al comma 1.

4. Nelle more della completa attuazione delle disposizioni concernenti la revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati, di cui al decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, per la valutazione degli immobili da assoggettare ai fini del presente articolo si fa riferimento ai correnti valori imponibili ai fini IMU e TASI.

5. Al fine di dare piena attuazione a politiche e interventi in materia di tutela della salute, welfare, diritti sociali, famiglia, istruzione scolastica, istruzione universitaria e post-universitaria, diritto all'abitazione e assetto urbanistico, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Articolo 3» a cui afferiscono le maggiori entrate permanenti derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 1.

6. Al fine di fornire al Parlamento tutte le informazioni utili a esercitare un controllo costante sull'attuazione delle finalità di cui al comma precedente, il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato di attuazione e sull'andamento delle spese connesse alle medesime. Al termine dell'esame della relazione ciascuna Commissione vota una risoluzione, su proposta di un suo componente e sugli aspetti di propria competenza con la quale definire eventuali nuovi indirizzi politici di attuazione.

## 62.4

### Martella

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti: « 3-bis. Al fine di favorire gli investimenti finalizzati all'innovazione digitale nei settori dell'informazione e dell'editoria, per gli anni 2024 e 2025 il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del Made in Italy ai fini dei contributi annuali previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, legiferato dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge.*

*3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."*

## 62.5

### Martella

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente comma: "3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017 hanno valore di legge."*

## 62.6

[Manca, Martella](#)

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3 bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso.

## **62.7 (testo 2)**

[Basso, Irto, Fina, Manca](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che il rinvio operato alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 ha inteso attribuire valore di legge a tutte le disposizioni ivi contenute."*

## **62.7**

[Basso, Irto, Fina, Manca](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Per gli anni 2024 e 2025 il Fondo di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, è incrementato di 3 milioni di euro annui, da destinare alla quota spettante al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* ai fini dei contributi annuali previsti dal DPR 23 agosto 2017, n. 146, dall'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.000.000;

2025: - 3.000.000;

2026: - ----;

## **62.8**

[Boccia](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*"3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*. L'articolo 4-bis, comma 1, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, in legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146 si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del DPR 146 del 2017 hanno valore di legge."*

## **62.9**

[Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Restano salve le disposizioni che regolano l'impiego delle risorse finanziarie del Fondo Unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di competenza del Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, che è rifinanziato di 1 milione di euro per l'anno 2024. L'articolo 4-bis del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, nella parte in cui riporta integralmente il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146, si interpreta nel senso che tutte le previsioni normative del predetto decreto del Presidente della Repubblica hanno valore di legge.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "99 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **62.10**

[Matera](#)

### **Inammissibile M.**

*Ai commi 4 e 5, sostituire le parole: «come modificato» con le seguenti: «come incrementate».*

### **62.11**

[Martella](#)

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

"4-*bis*. Al fine di sostenere la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica, il Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 è incrementato di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, destinati a finanziare specifiche misure di sostegno alla rete di vendita e in particolare alle edicole. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuate le misure oggetto di finanziamento a valere sulle risorse di cui al primo periodo e le modalità di erogazione delle medesime.

4-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4-*bis* si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### **62.12**

[Paita](#)

### **Inammissibile M.**

*Al comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 5-*bis* dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n.150 si interpreta nel senso che non sono ripetibili gli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti di cui al presente comma in buona fede, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve».*

### **62.13**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-*bis*. Il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria di cui all'articolo 1, comma 375 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2024-2025, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 140 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

### **62.14**

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Sopprimere il comma 7.

### **62.15**

[Barbara Floridia](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Sopprimere il comma 7.

### **62.16**



[Martella, Casini, Malpezzi, Franceschelli, Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 67, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il secondo periodo sono inserite le seguenti parole: «Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

7-ter. All'articolo 1, comma 378, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: «Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'eventuale eccedenza è riportabile nei periodi d'imposta successivi. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388»."

## 62.17 (testo 2)

[Martella, Casini, Malpezzi, Franceschelli, Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni **2024, 2025 e 2026**, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice, calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (*Joint Industry Committee*) italiano, che realizza - con un approccio *super partes* - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

7-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

7-quater Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.17

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al fine di sostenere la domanda di informazione e di promuovere la trasformazione digitale e la diffusione dell'informazione professionale di qualità nella Rete, alle imprese editoriali di giornali e periodici cartacei editrici di siti di informazione registrati come testate giornalistiche, con almeno 10 giornalisti dipendenti a tempo pieno e indeterminato nell'anno di riferimento del contributo e come media nei due anni precedenti, inquadrati ai sensi dell'articolo 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, asseverati dalle associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative degli editori, e in regola con l'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, è riconosciuto, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026, che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari 2 euro per ogni utente unico dell'anno precedente di ciascun sito di informazione giornalistica edito dalla stessa impresa editrice,

calcolato in base alla periodicità della testata. Il numero degli utenti unici è oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, suffragata dai dati del JIC (Joint Industry Committee) italiano, che realizza - con un approccio super partes - sistemi di rilevazione e distribuzione di dati ufficiali sulle audience e sui lettori digitali del mercato Internet italiano. Per sito di informazione si intende la testata giornalistica registrata arricchita da elementi multimediali e supportata da funzionalità tecnologiche che ne consentono una lettura dinamica, fruibile mediante portali e applicazioni indipendenti o comuni a più editori attraverso sito internet. I contenuti del sito di informazione devono comprendere materiale di informazione originale pari ad almeno il 60 per cento dei contenuti informativi pubblicati, che costituiscano almeno il 60 per cento dei contenuti globali del sito, per un minimo giornaliero di:

a) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a tre volte al giorno, per le testate quotidiane;

b) venti articoli o contenuti multimediali originali, aggiornati con una frequenza minima pari a quattro volte a settimana, per le testate periodiche.

Per materiale informativo originale si intende informazione autoprodotta che non sia semplice aggregazione di notizie o ripubblicazione totale o prevalente di altri contenuti non autoprodotti o pubblicati da altre testate.

*7-ter.* L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*7-quater* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **62.18 (testo 2)**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis.* In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

*7-ter.* Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

*7-quater.* L'efficacia della disposizione di cui al comma *7-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **62.18**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis.* In considerazione degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei costi di produzione e al fine di sostenere la domanda di informazione, alle imprese editrici di quotidiani e periodici, con almeno tre giornalisti inquadrati con contratto di lavoro giornalistico, è riconosciuto per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, entro il limite massimo di 60 milioni di euro per ciascun anno che costituisce tetto di spesa, un contributo straordinario pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea venduta rispettivamente nel corso degli anni 2023, 2024 e 2025 in abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi. Le copie oggetto di vendita in blocco non sono considerate ai fini dell'agevolazione.

*7-ter.* Il contributo non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa locale, regionale, nazionale o europea che stabilisca un rimborso per le copie vendute di quotidiani e periodici.

*7-quater.* L'efficacia della disposizione di cui al comma *7-bis* è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*7-quinquies.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **62.19 (testo 2)**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal **comma 7-bis**, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **62.19**

[Martella](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis.* Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2023, 2024 e 2025 entro il limite di 60 milioni di euro per ciascun anno, che costituisce limite massimo di spesa.

*7-ter.* Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## **62.20**

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"*7-bis.* Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

*7-ter.* Al comma 376 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione" sono sostituite le parole: "a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione nonché a sostenere, con interventi finanziati in misura non inferiore a 15 milioni di euro annui, la rete di vendita della stampa quotidiana e periodica".

*7-quater.* Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

*7-quinquies.* Ai maggiori oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## **62.21**

[Manca](#), [Martella](#), [Franceschelli](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:



7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 810 è soppresso;

7-ter. Al decreto legislativo 17 maggio 2017, n. 70 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15 le parole "essere superiore al 50 per cento" sono sostituite con le seguenti "essere superiore al 70 per cento";

b) al comma 7 le parole "oltre il limite del 50 per cento" sono sostituite con le seguenti "oltre il limite del 30 per cento";

c) al comma 6, lettera a) le parole "una quota pari al 55 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 65 per cento";

d) al comma 6, lettera b) le parole "una quota pari al 45 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 55 per cento";

e) al comma 6, lettera c) le parole "una quota pari al 35 per cento" sono sostituite con le seguenti "una quota pari al 45 per cento";

f) al comma 10, lettera a) le parole "primo scaglione, 0,20 per copia venduta, se quotidiani e 0,25 euro, se periodici" sono sostituite con le seguenti "primo scaglione, 0,30 per copia venduta, se quotidiani e 0,35 euro, se periodici";

g) al comma 10, lettera b) le parole "secondo scaglione, 0,25 per copia venduta, se quotidiani e 0,30 euro, se periodici" sono sostituite con le seguenti "secondo scaglione, 0,35 per copia venduta, se quotidiani e 0,40 euro, se periodici";

h) al comma 10 lettera c) le parole "terzo scaglione, 0,35 per copia venduta" sono sostituite con le seguenti "terzo scaglione, 0,45 per copia venduta";

i) al comma 8, lettera a) le parole "300.000 per i periodici e 500.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione" sono sostituite con le seguenti "400.000 per i periodici e 600.000 euro per i quotidiani che rientrano nel primo scaglione";

j) al comma 1, lettera e) le parole "almeno il 30 per cento" sono sostituite con le seguenti "almeno il 25 per cento" e le parole "almeno il 20 per cento" con le parole "almeno il 15 per cento";

k) al comma 14, aggiungere la lettera e): una quota aggiuntiva in proporzione al numero di utenti unici finali raggiunti per l'edizione digitale, accertato con sistemi di rilevazione statistici, pari: 1) al 2 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili da 40.000 e fino a 100.000; 2) un'ulteriore quota dell'1 per cento del contributo spettante all'impresa editrice, per un numero di utenti unici finali mensili per ogni scaglione di 100.000 fino a 1.000.000 di utenti unici finali.

7-quater. All'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole da "Il credito d'imposta di cui al presente comma non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70", sono soppresse.

7-quinquies. All'articolo 67 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole da "Il credito d'imposta di cui al comma 1 non è cumulabile" alle parole "al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70" sono soppresse;

b) Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. Per le imprese che fruiscono dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, ai fini del conteggio del calcolo del contributo i costi di cui alla lettera b) dal secondo comma dell'articolo 8 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, vengono ammessi al netto degli eventuali crediti d'imposta riconosciuti ai sensi del comma precedente".

## 62.22

[Martella, Casini, Malpezzi, Franceschelli, Manca](#)

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Al comma 375 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti "per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026."

7-ter. Al comma 377 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, le parole "del biennio 2022-2023" sono sostituite dalle seguenti "del quinquennio 2022-2026".

7-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## 62.23

[Martella, Casini, Malpezzi, Franceschelli, Manca](#)



Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Alle imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale le quali abbiano presentato, entro il 31 dicembre 2023, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali piani di riorganizzazione o ristrutturazione aziendale in presenza di crisi, ai sensi dell'articolo 25-bis, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e che abbiano raggiunto entro la data del 31 giugno 2024 il limite di utilizzo della Cigs può essere concesso un trattamento straordinario di proroga della Cigs per un massimo di sei mesi, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4 e 22 del medesimo decreto legislativo al fine di consentire l'accesso al prepensionamento di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:" 20 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni a decorrere dall'anno 2025."*

## 62.24

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. Per gli anni 2024-2026, per il commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi, l'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può applicarsi, in deroga alla suddetta disposizione, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 95 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi."

## 62.25

[Martella](#), [Casini](#), [Malpezzi](#), [Franceschelli](#), [Manca](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

"7-bis. All'articolo 225, comma 1, al secondo periodo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" le parole "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti con le parole "31 dicembre 2024"."

## 62.26

[Matera](#)

*Sostituire il comma 8 con il seguente:*

«8. Le disposizioni dei commi 390 e 391 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cessano di avere efficacia a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».

## 62.27

[Nicita](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"8-bis. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il "Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria a diffusione regionale", con una dotazione pari a 50 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026. Il Fondo è destinato al sostegno delle testate giornalistiche a diffusione locale e regionale regolarmente registrate nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, è definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo.

8-ter. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

**62.28****Sensi, Manca**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. Per l'espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.*

*8-ter. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle imprese e del made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224, intendendosi ampliato dal 60 per cento al 70 per cento le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000;

**62.29****Malpezzi, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

*"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 21 giugno 2023, n. 74, si applicano anche per l'anno scolastico 2024/25 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune."*

**62.30****Basso, Irto, Fina, Manca**

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:« 8-bis. Al fine di favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio dei quotidiani e periodici, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, è riconosciuto un contributo una tantum fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce tetto di spesa. L'agevolazione di cui al presente comma è concessa nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 0;  
2026: - 0;

**62.31 (testo 2)****Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

*«8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025.*

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 62.31

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Le disposizioni di cui al comma 108 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, si applicano anche per l'anno scolastico 2024-2025 su tutti i posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto. Alla mobilità, nonché ai trasferimenti, passaggi di ruolo, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie può partecipare il personale docente in servizio a tempo indeterminato e assunto entro il 31 dicembre 2023. In deroga ai vincoli esistenti e al limite fissato in sede contrattuale per la mobilità del personale scolastico, la quota per i trasferimenti corrisponde al totale dei posti vacanti annualmente e in ciascuna regione, per il triennio 2023-2025."

### 62.32

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. Al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole "confermato in ruolo", sono aggiunte le seguenti ", a domanda,";

b) alla lettera b), le parole "di cui al presente capo" sono sostituite dalle seguenti "del servizio per intero richiesto nelle ricostruzioni di carriera, a decorrere dall'anno scolastico 2023-2024".

### 62.33

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

"8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107."

### 62.33 (testo 2)

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-bis. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 8 novembre 2013, n. 128, prevedono la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

8-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 8-bis, valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**62.34**[Martella](#)**Inammissibile M.**

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. All'articolo 1, comma 1034, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: "decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146" sono aggiunte le seguenti: "da intendersi interamente legificato a decorrere dal 1° gennaio 2018 al fine di assicurare stabilità al comparto radiotelevisivo locale." »

**62.35**[D'Elia, Malpezzi, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

"9-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-*quater*) è aggiunta la seguente: «e-*quinqües*) ai nuclei familiari che non accedono già ad altri benefici e con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 35.000 euro è consentita la detrazione fiscale per un importo non superiore a 300 euro delle spese sostenute per l'acquisto di testi scolastici, anche per corrispondenza o tramite piattaforme digitali, per ciascun figlio e fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico».

9-*ter*. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per usufruire della detrazione d'imposta di cui al comma 9-*bis*, nonché il regime dei controlli sulle spese.

9-*quater*. Per le finalità di cui al comma 9-*bis* è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo Interventi Strutturali Politica Economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

**62.36**[Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci](#)

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

"9-bis. Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 30 milioni a decorrere l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**62.0.1**[Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Interventi di sostegno a edicole e rivendite di giornali)*

1. Al fine di riconoscere alle edicole la rilevante funzione sociale di punto di aggregazione e presidio culturale, nonché per garantire ai cittadini un elevato livello di servizio in pluralismo e qualità nell'informazione e promuoverne il rilancio, ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 2022, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, sono riconosciuti, rispettivamente:

a) un credito d'imposta nella misura del 60% del canone di locazione di negozi o immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività commerciale quale rivendita di giornali, ovvero della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) dovuta per i «chioschi» di edicole che insistono su strada e che costituiscono elemento di arredo urbano;



b) un contributo fino a 2.000 euro, entro il limite di 15 milioni di euro che costituisce tetto di spesa, volto a favorire la trasformazione digitale, l'ammodernamento tecnologico, la fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi, l'attivazione di punti vendita addizionali, nonché la realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

2. Costituiscono requisiti di ammissione al beneficio di cui al comma 1:

a) l'esercizio dell'attività di rivendita esclusiva di giornali e riviste, con l'indicazione nel registro delle imprese del codice di classificazione ATECO 47.62.10, quale codice di attività primario. La predetta attività può essere esercitata da persona fisica in forma di impresa individuale, ovvero da persona fisica quale socio titolare dell'attività nell'ambito di società di persone;

b) non essere titolari di redditi da lavoro dipendente.

3. Il contributo, fino a un massimo di 2.000 euro, è riconosciuto a fronte della realizzazione di almeno una delle seguenti attività effettuate nel periodo 1° gennaio 2023 - 31 dicembre 2023:

a) interventi di trasformazione digitale;

b) interventi di ammodernamento tecnologico;

c) fornitura di pubblicazioni agli esercizi commerciali limitrofi;

d) attivazione di punto/i vendita addizionale/i;

e) realizzazione di progetti di consegna a domicilio di giornali quotidiani e periodici.

4. I soggetti che intendono accedere al contributo di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo presentano apposita domanda, per via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso la procedura disponibile nell'area riservata del portale *www.impresainungiorno.gov.it*. Il termine per l'invio della domanda telematica è fissato nel periodo compreso tra il 15 febbraio 2024 e il 15 marzo 2024. La domanda deve includere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta e sottoscritta attraverso la suddetta procedura telematica, attestante:

- il possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;

- l'attività o le attività realizzate tra quelle indicate al comma 3;

- le eventuali spese sostenute in relazione a ciascuna delle attività realizzate;

- le informazioni relative agli aiuti *de minimis* ricevute negli esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso;

- gli estremi del conto corrente intestato al beneficiario.

La documentazione attestante le attività svolte e le spese sostenute dovrà essere conservata dai soggetti beneficiari del contributo e resa disponibile su richiesta dell'amministrazione in sede di controllo.

5. Acquisite le domande, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a formare l'elenco dei soggetti ai quali è riconosciuto il contributo, con l'importo spettante, nel limite massimo di 2.000 euro per ciascun punto vendita esclusivo. L'elenco di cui al presente comma è approvato con decreto del Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e pubblicato sul sito istituzionale dello stesso Dipartimento.

6. Il contributo è erogato mediante accredito sul conto corrente intestato al beneficiario dichiarato nella domanda ai sensi comma 4 del presente articolo ed è riconosciuto nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **62.0.2**

**Misiani, D'Elia, Manca, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci**

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamenti gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e degli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi i *master* universitari e i corsi di specializzazione universitari *post* laurea, appartenenti a nuclei familiari con ISEE

inferiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

### **62.0.2 (testo 2)**

Misiani, D'Elia, Manca, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024."

### **62.0.2 (testo 3)**

Misiani, D'Elia, Manca, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **«Art. 62-bis**

*(Misure per la gratuità degli abbonamenti al trasporto pubblico locali per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire l'abbonamento gratuito al trasporto pubblico locale alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresa la frequenza a *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post* laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo con una dotazione di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti da ulteriori interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge. A tal fine, entro la data del 28 febbraio 2024, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

### 62.0.3

Malpezzi, D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Gratuità del trasporto pubblico per le studentesse e gli studenti)*

1. Al fine di garantire, in forma graduale e progressiva, la gratuità dei costi legati alla mobilità delle studentesse e degli studenti del sistema nazionale di istruzione nel tragitto dall'abitazione alla sede scolastica, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito uno specifico fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a coprire, anche integralmente, i costi sostenuti dalle studentesse e dagli studenti sia per i servizi di trasporto scolastico dedicato erogati dagli enti locali, sia per il trasporto pubblico locale utilizzato per il raggiungimento della sede scolastica frequentata.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché i criteri e le modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli aventi titolo.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede

mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 62.0.4

Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 62-bis**

*(Disposizioni in materia di innovazione digitale e istituzione della Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione)*

1. Al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Missione 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per lo svolgimento delle attività di sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici in favore delle pubbliche amministrazioni centrali e nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione, e dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle Regioni e delle autonomie locali, è istituita la Rete di interconnessione unica nazionale dell'istruzione (UNIRE), di seguito denominata «Rete», al fine di assicurare il coordinamento delle piattaforme, dei sistemi e dei dati tra scuole, uffici scolastici regionali e Ministero dell'istruzione e del merito, l'omogeneità nell'elaborazione e nella trasmissione dei dati, il corretto funzionamento della didattica digitale integrata e la realizzazione e gestione dei servizi connessi alle attività predette. La Rete garantisce la sicurezza e la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l'autonomia del patrimonio informativo di ogni istituzione scolastica.

2. Alla Rete UNIRE sono attribuite le seguenti funzioni:

a) fornire interconnessione tra tutte le Scuole di ogni ordine e grado, gli Uffici scolastici regionali, il Ministero dell'istruzione e del merito e con la rete internet;

b) fornire servizi di rete di base e sistemi di nomi di dominio (*Domain Name System-DNS*), nonché servizi di memorizzazione dati e *cloud computing*;

c) fornire la base di accoglienza per tutti i servizi informatici sia amministrativi che didattici (*platform as a service*);

d) sviluppare e fornire il servizio unico nazionale per la didattica digitale integrata;



e) fornire servizi di sicurezza informatica e ambienti protetti per la didattica e per la didattica digitale integrata.

3. Per la gestione delle attività e delle risorse condivise dalla Rete è costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del merito, sono individuati i criteri e le modalità per la costituzione della società per azioni. La società per azioni è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'Istruzione e del merito, anche ai fini della verifica dei fini di cui al comma 1.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 512 a 516, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applicano alle Scuole di ogni ordine e grado per gli acquisti di beni e servizi connessi all'ambito di attività della Rete UNIRE. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sono definite le modalità attuative del presente comma.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 40, commi 3, 4 e 5, della legge 1° agosto 2002, n. 166, si applicano anche alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per l'accesso alla Rete UNIRE, nonché all'organismo gestore della stessa. Al fine di consentire l'accesso alla Rete, per gli interventi di modifica, di installazione e di adeguamento di impianti di telecomunicazione, quali tralicci, pali, torri, cavidotti e cavi in fibra ottica, necessari per il collegamento tra infrastrutture mobili, armadi di terminazione ottica e per la copertura mobile in banda ultra larga degli edifici scolastici del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, che non riguardino aree o immobili soggetti alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è sufficiente la sola comunicazione di inizio dei lavori all'ufficio comunale competente, nonché, se diverso, all'ente titolare.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 come rifinanziato dall'articolo 2, comma 1-bis, lettera a) del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101 che destina 35 milioni di euro per l'anno 2023, 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 55 milioni di euro per l'anno 2025, per la realizzazione della Rete».

## 62.0.5

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 62-bis

*(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)*

1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali dell'economia italiana, nonché favorire la contaminazione tra competenze e *Know-how* diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, in forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze di "manager culturali", ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative.

2. Il bonus, di cui al comma 1, è di un valore pari a 50 mila euro annui, utilizzabile fino a un massimo di tre anni per singola azienda.

3. Con decreto del ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## 62.0.6

[Enrico Borghi](#), [Paita](#)



Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Disposizioni per lo sviluppo dei progetti subacqueo di rilevanza strategica nazionale)*

1. All'articolo 1, comma 712, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "settore navale" sono aggiunte le seguenti: "e subacqueo"

2. Per le finalità di cui al comma 1, il fondo di cui all'articolo 1, comma 712, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

**62.0.7**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

**"Art. 62-bis**

*(Riconoscimento dell'accesso alle mense scolastiche)*

1. Al fine di assicurare a tutte le alunne e a tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado il diritto di accedere al servizio di mensa scolastica, riconoscendo tale servizio come essenziale in quanto parte integrante delle attività formative ed educative erogate dalle istituzioni scolastiche, per garantire la promozione della salute e di sani stili di vita, con particolare riferimento alle fasce di popolazione in condizione di svantaggio socio-economico per nuclei familiari con ISEE inferiore a 30.000 euro, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare ai comuni per la gestione e l'implementazione delle mense scolastiche.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di riparto ai comuni delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**62.0.8**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

**"Art. 62-bis**

*(Incremento dell'autorizzazione di spesa per la fornitura gratuita dei libri di testo)*

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024."

**62.0.9**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Florida](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

**"Art. 62-bis**

*(Disposizioni per la gratuità del diritto allo studio)*

1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall'asilo nido fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.

2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l'infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all'istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **62.0.10**

[Malpezzi](#), [De Cristofaro](#), [Barbara Floridia](#), [D'Elia](#), [Sbrollini](#), [Cucchi](#), [Lorenzin](#), [Verducci](#), [Giorgis](#), [Giacobbe](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per la gratuità degli asili nido)*

1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la gratuità degli asili nido», con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, volto a finanziare le misure per realizzare l'esonero delle famiglie a basso reddito dal pagamento dell'asilo nido.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione del beneficio nel limite di spesa della dotazione del fondo di cui al comma 1, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **62.0.11**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Istituzione del Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica)*

1. Al fine di consentire a tutti gli studenti di ogni ordine e grado di partecipare all'attività educativo-didattica, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito il Fondo a sostegno degli studenti al fine di partecipare all'attività educativo-didattica, denominato "Fondo viaggi di istruzione", con una dotazione pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e i criteri per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 1 alle scuole di ogni ordine e grado.

3. Le scuole, nell'ambito della loro autonomia e previa deliberazione del Consiglio d'Istituto, stabiliscono i criteri di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle

imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

### **62.0.12**

Malpezzi, De Cristofaro, Barbara Florida, D'Elia, Sbrollini, Cucchi, Lorenzin, Verducci, Giorgis, Giacobbe, Naturale

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante)*

1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante, di seguito denominato "Fondo".

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinato ai comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché ad intervenire, attraverso la psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Nel caso in cui il patto sia sottoscritto da più comuni, si provvede alla individuazione del comune capofila.

4. La realizzazione e il monitoraggio di ciascun progetto è curata da un gruppo appositamente costituito, di cui fanno parte un rappresentante per ciascuno dei comuni coinvolti, il dirigente scolastico e un rappresentante dei docenti di ciascuna delle scuole coinvolte, nonché le figure professionali di cui al comma 2 coinvolte nella realizzazione del progetto.

5. Ogni comune o comune capofila può essere destinatario di un finanziamento massimo di 150.000 euro per ogni anno scolastico.

6. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, d'intesa con il Ministro dell'interno, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di predisposizione dei patti educativi, i criteri in base ai quali debbono essere predisposti i progetti nonché le procedure per l'individuazione del pedagogo, dell'educatore professionale socio-pedagogico e dello psicologo e le loro linee di intervento, secondo quanto previsto dal comma 2.

7. Entro e non oltre sessanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 6, il Ministero dell'istruzione e del merito è autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 15 milioni di euro per ogni anno scolastico, destinate ai comuni sottoscrittori dei patti educativi che presentino uno o più progetti di cui al comma 2.

8. Il comune o i comuni capofila destinatari delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure di reclutamento per le figure professionali di cui al comma 2 e costituiscono, a reclutamento avvenuto e d'intesa con i dirigenti scolastici delle scuole coinvolte, i gruppi di cui al comma 4 al fine di avviare tempestivamente la realizzazione dei relativi progetti.

9. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **62.0.13**

Malpezzi, D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

#### **"Art. 62-bis**

*(Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche)*



1. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari 126 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## 62.0.14

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:

### "Art. 62-bis

*(Misure per la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi denominati «Eureteke»)*

1. In sede di attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale di cui all'articolo 1, commi 56 a 62 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare dell'Azione #4 - Ambienti per la didattica digitale integrata e dell'Azione #7 - Piano per l'apprendimento pratico è finanziata, con cadenza annuale, la costruzione di ambienti di apprendimento innovativi sotto gli aspetti architettonico e strutturale, altamente sostenibili e con la massima efficienza energetica, inclusivi e in grado di garantire metodologie innovative, denominati «Eureteka?».

2. L'Eureteka è un ambiente di apprendimento modulare, flessibile e reversibile destinato a sviluppare e condividere modelli didattici innovativi, con l'obiettivo di rinnovare le competenze nelle discipline scientifico-tecnologiche (STEM) nelle scuole secondarie e di primo grado.

3. Con proprio decreto, adottato, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'istruzione e del merito disciplina la procedura di selezione dei progetti per la realizzazione delle Eureteke e i criteri per la loro valutazione, assicurando che:

a) la selezione avvenga mediante procedura a evidenza pubblica;

b) i progetti presentati per la selezione riguardino la realizzazione di ambienti di apprendimento concepiti come moduli autoportanti, indipendenti, costruiti con materiali riciclati o riciclabili e pienamente accessibili per le persone con disabilità;

c) gli ambienti di apprendimento possano essere collocati all'interno di spazi scolastici esistenti, ovvero in luoghi aperti e pubblici, e si adattino ai contesti sul piano architettonico e funzionale, anche in base alle specifiche esigenze climatiche;

d) gli ambienti di apprendimento prevedano modalità di apprendimento e relazione sia fisica che virtuale, ivi compresa la possibilità di avvalersi di risorse disponibili in modo permanente su spazi di archiviazione virtuale (*cloud*) e di *avatar* robotici che consentano la telepresenza e l'esplorazione da remoto dell'ambiente di apprendimento;

e) siano assicurate, ferma restando la destinazione prevalente alle attività didattiche, opportune modalità di fruizione dell'Eureteka per la comunità territoriale di riferimento;

f) nella selezione dei progetti, sia assicurata la diffusione delle Eureteke su tutto il territorio nazionale, anche, ricorrendone i presupposti, attraverso la predeterminazione di quote di risorse da destinare ai progetti relativi ad aree sprovviste o non provviste in modo sufficiente di Eureteke;

g) sia prevista la possibilità di presentare progetti al cui finanziamento concorrano regioni ed enti locali.

4. La selezione dei progetti avviene con cadenza annuale, sulla base di avvisi pubblici.

5. All'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulla quota parte del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, la cui dotazione è incrementata di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 5, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 62.0.15

Malpezzi, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:



**"Art. 62-bis**

*(Misure in materia di dimensionamento delle scuole dei piccoli comuni)*

1. Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, i dirigenti degli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative site nei piccoli comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, comunque nei limiti delle risorse previste dal comma 2.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 8,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.«

**62.0.16**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 62 bis (Servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)**

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari e' autorizzata la spesa fino ad un massimo di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, e' prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60% al 70% le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**62.0.17**

[Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per il voto elettronico)*

1. Il Fondo per il voto elettronico istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno dall'articolo 1, comma 627, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato per 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le disposizioni di cui l'articolo 1, comma 628, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si applicano alla prima tornata elettorale disponibile, compatibilmente con la situazione internazionale e i rischi legati alla cyber-sicurezza.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

**62.0.18**

[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 62-bis**

*(Disposizioni per l'introduzione della tessera elettorale digitale)*

1. All'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. La tessera di cui al comma 1 può essere sostituita da un certificato digitale interoperabile con l'Anagrafe di cui all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La tessera elettorale digitale è consultabile dall'elettore attraverso l'applicazione mobile del punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005 ed è utilizzabile per una sola volta nel corso di ciascuna consultazione elettorale. Per le operazioni in capo ai componenti degli uffici elettorali di sezione, il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, realizza un'apposita applicazione informatica. Le modalità tecniche dell'applicazione informatica e per il rilascio della tessera elettorale digitale sono definite con decreto del Ministro dell'interno in accordo con il Capo del Dipartimento per la trasformazione digitale."

2. Per la realizzazione dell'infrastruttura digitale e informatica di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «96 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **63.1**

[D'Elia, Manca, Crisanti, Rando, Verducci, Malpezzi](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "15 aprile 2024" con le seguenti "31 dicembre 2024".

*Conseguentemente,*

a) al medesimo articolo 63, al comma 2, sostituire le parole "50,33 milioni" con le seguenti "172,56 milioni";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi 1 e 2, pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 122,23 milioni di euro per l'anno 2024."

### **63.2**

[Barbara Florida, Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, capoverso comma 4-bis.2, sostituire le parole «15 aprile 2024» con le seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 2, sostituire le parole «50,33 milioni» con le seguenti «86,28 milioni».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "64,05 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **63.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

a) comma 1, capoverso 4-bis le parole:"15 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) al comma 2, le parole:"50,33 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti:"100,33 milioni di euro".

*Conseguentemente,*

all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 50 milioni per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025"

## 63.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, capoverso 4 bis), sostituire le parole "personale ausiliario", con le seguenti "personale ATA" e le parole "15 aprile 2024", sono sostituite dalle seguenti "31 agosto 2024";

b) Al comma 5, l'ultimo periodo è soppresso;

c) Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5 bis) La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al precedente comma confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF);

5 ter) Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b) e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017.

*Conseguentemente*

Al comma 2 dell'art. 86, sostituire le parole "100 milioni a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "95 milioni di euro nell'anno 2024 e 100 milioni a decorrere dall'anno 2025"

## 63.5

[Fina](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. Le disposizioni in materia di dimensionamento scolastico di cui all'articolo 1, commi 557 e seguenti, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono abrogate."*

## 63.6

[Rando, D'Elia, Manca, Crisanti, Verducci](#)

Al comma 4, sostituire le parole "per l'anno 2025" con le seguenti "per ciascuno degli anni 2024 e 2025".

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "60 milioni di euro l'anno 2024 e 100 milioni di euro decorrere dall'anno 2025".

## 63.7

[Camusso, Rando, Verducci](#)

Al comma 5, sopprimere il terzo periodo.

## 63.8

[Pirondini, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.*

## 63.9

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Le risorse di cui alla programmazione 2021/27 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) da destinare a spese di investimento, determinate in 32,4 miliardi di euro dal Cipess su proposta del Ministro agli Affari europei con delibera del 3 agosto 2023, sono erogate immediatamente a seguito del perfezionamento dei relativi accordi tra la Presidenza del Consiglio e ciascuna Regione o Provincia autonoma. Il CIPESS e la Corte dei Conti provvedono successivamente alle ulteriori verifiche di conferma.»

### 63.10

[Camusso, Verducci](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le lettere b) e c) sono abrogate. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del medesimo decreto legislativo."

### 63.11

[Rando, D'Elia, Manca, Crisanti, Verducci](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il Fondo per la diffusione della cultura della legalità di cui all'articolo 1, comma 774, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### 63.12

[Camusso, Verducci](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento è autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio. Per le predette finalità, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante deliberazione degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire a valere sulle risorse di cui al comma 5."

### 63.13

[Barbara Floridia, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. Ai fini dell'ammissione agli esami di Stato del secondo ciclo di istruzione, è abrogata la previsione di cui all'articolo 13, comma 2, lettera b), e lettera c) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62. Le esperienze maturate nei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento possono costituire comunque parte del colloquio di cui all'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017».

### 63.14

[Barbara Floridia, Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5 aggiungere, in fine, il seguente:*

«5-bis. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e deve essere coerente con il piano triennale dell'offerta formativa e con il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dei singoli indirizzi di studio offerti dalle istituzioni scolastiche. Per le finalità di cui al primo periodo, le istituzioni scolastiche del Sistema nazionale di istruzione definiscono, mediante le deliberazioni degli organi



collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle figure già presenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia da retribuire con le risorse di cui al comma 5 confluite nel "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa" (FMOF)».

### **63.0.1**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessità e alla gravosità delle attività che sono chiamati a svolgere alla legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 340 le parole "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2023";

b) al comma 341, le parole "2020/2021 e 2021/2022", sono sostituite dalle seguenti: "2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023";

c) al comma 342, ultimo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: "e a decorrere dall'anno 2024, per un importo di 25 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

2. Al fine di evitare la ripetizione di somme già erogate in favore dei dirigenti scolastici negli anni scolastici 2019/2020, 2020/21 e 2021/22, una quota del Fondo unico nazionale della dirigenza scolastica (FUN) fino a un massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2024, è destinata alla copertura delle maggiori spese sostenute per i predetti anni scolastici in conseguenza dell'ultrattività riconosciuta ai contratti collettivi regionali relativi all'anno scolastico 2016/2017 o, se più favorevoli, all'anno scolastico 2018/19. In nessun caso possono essere riconosciuti emolumenti superiori a quelli derivanti dalla predetta ultrattività.

3. Per l'attuazione della disposizione dei commi precedenti il FUN è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **63.0.2**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, dell'articolo 2-bis, le parole «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti: "quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86";

b) al comma 9, dell'articolo 16-bis, le parole « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituite dalle seguenti « a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

c) al comma 9, lettera c), dell'articolo 16-ter, le parole «quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107;» sono sostituite dalle seguenti « quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190; »;

d) al comma 9, lettera e), dell'articolo 16-ter, le parole «quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107.» sono sostituite dalle seguenti « quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

e) agli oneri di cui al comma 1, pari a 19 milioni di euro dall'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, di 52 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

### 63.0.3

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Norme a sostegno del settore istruzione)*

1. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole "l'anno scolastico 2022/2023" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni scolastici 2024/2025" e dopo le parole "per le supplenze" sono inserite le seguenti: ", e nei relativi elenchi aggiuntivi,".»

#### *Conseguentemente*

a) sopprimere i commi da 6 a 11;

b) al comma 12, sostituire le parole "dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5" con le seguenti "della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15";

c) al comma 16, sostituire le parole "al comma 5" con le seguenti: "all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15";

d) sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2024/2025 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza,. ».

### 63.0.4

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per l'istituzione del servizio di coordinamento pedagogico negli istituti scolastici di ogni ordine e grado)*

1. In via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro, per l'anno scolastico 2024/2025, da ripartire, secondo i fabbisogni indicati dagli Uffici scolastici regionali (USR), agli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di consentire il conferimento di incarichi a pedagogisti ed educatori socio-pedagogici per l'attivazione di un servizio di coordinamento pedagogico volto a supportare studenti e studentesse, dirigenti scolastici, docenti e famiglie, nel percorso di pieno sviluppo delle potenzialità di crescita personale, di inserimento e partecipazione sociale, agendo in particolare sulle relazioni interpersonali e sulle dinamiche di gruppo, contribuendo alla tempestiva emersione di segnali di disagio o di difficoltà relazionali e all'elaborazione e adozione di strategie e interventi educativi, anche personalizzati, per prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché i fenomeni della violenza, del bullismo e del cyberbullismo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 63.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

## **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 63 bis (Misure a sostegno degli Istituti Tecnici Superiori- ITS)**

1. Alla Legge 15 luglio 2022 n. 99 il comma 5 dell'art. 5 è sostituito dai seguenti:

5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori sono definiti dal ministro della pubblica istruzione di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la pubblica amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto "Istruzione e Ricerca".

5-ter Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente contratto a tempo indeterminato o determinato.

## **63.0.6**

Maiorino, Damante, Pirro, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **«Art. 63-bis**

*(Fondo per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione)*

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a favore dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, finalizzato alla crescita e alla maturazione psicoaffettiva e socio relazionale delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, improntata alla conoscenza e al rispetto di sé e dell'altro, alla responsabilità sociale e alla valorizzazione della diversità di genere, con una dotazione pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a promuovere:

a) la formazione di cittadini responsabili e attivi nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri della comunità;

b) lo sviluppo di rapporti affettivi improntati ai valori del rispetto di sé e dell'altro, della solidarietà nonché del riconoscimento e dell'affermazione delle rispettive personalità e differenze;

c) l'adozione di modelli positivi di comportamento socio-culturali al fine di rimuovere i pregiudizi, gli stereotipi, le discriminazioni e la violenza di genere;

d) la divulgazione di informazioni, anche di carattere sanitario e scientifico, per la promozione della salute sessuale e riproduttiva intesa come benessere psicofisico della persona;

e) l'insegnamento di atteggiamenti positivi e responsabili per la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili e dei rischi a esse connesse nonché per una procreazione consapevole;

f) l'inserimento nel curriculum di istituto dell'insegnamento trasversale dell'educazione affettiva e sessuale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca, con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e con il Ministro per le politiche giovanili, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le linee guida per l'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale che individuino, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curriculum delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, nonché con le Indicazioni nazionali e nuovi scenari, con le Indicazioni nazionali per i licei e con le Linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti.

4. Il Ministro dell'istruzione e del merito presenta, con cadenza biennale, alle Camere, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della modifica dei quadri orari per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90*

milioni".

### **63.0.7**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure per contrastare il caro libri scolastici)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico e` garantita la gratuita` totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. A tutti gli alunni che frequentano fino all'ultimo anno della scuola dell'obbligo, e per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un bonus scolastico pari a 200 euro annui per l'acquisto di materiale scolastico. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e` incrementata di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 800 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

6-ter. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024».

### **63.0.8**

[Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Assistenza specialistica per l'autonomia e la comunicazione in favore degli studenti con disabilità)*

1. Il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, di cui all'articolo 1, commi 179 e 180 della legge 31 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

### **63.0.9**

[Lorefice](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Incremento Fondo unico per il welfare dello studente)*



1. Il Fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio, per l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, per l'acquisto di libri di testo, per la mobilità e il trasporto, nonché per l'accesso a beni e servizi di natura culturale, di cui al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, è incrementato per l'anno 2024, di una cifra pari a 20,3 milioni di euro.

2. Il fondo, comprensivo dell'incremento di cui al comma 1, è prioritariamente finalizzato al pagamento dei benefici rimasti insoluti per gli anni 2020 e 2022.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 20,3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 86, comma 2».

### **63.0.10**

[Barbara Florida](#), [Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Piano «RiGenerazione Scuola»)*

1. Al fine di favorire l'implementazione nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di attività e progetti concernenti l'educazione ambientale, lo sviluppo sostenibile nonché i pericoli derivanti da eccezionali situazioni climatiche, è istituito, presso il Ministero dell'Istruzione e del merito, un fondo, denominato Fondo «RiGenerazione Scuola», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Per promuovere e incentivare, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, attività formative o comportamentali associate al piano «RiGenerazione Scuola», all'educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è riconosciuto un contributo, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **63.0.11**

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Misure finalizzate alla climatizzazione e sanificazione degli ambienti delle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, ovvero accelerare e promuovere l'esecuzione degli interventi di riparazione, ristrutturazione ed efficientamento, per garantire salubrità, sicurezza e una adeguata climatizzazione e sanificazione degli ambienti relativi alle istituzioni scolastiche d'ogni ordine e grado, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **63.0.12**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Promozione dell'educazione musicale nelle istituzioni scolastiche)*

1. Al fine di assicurare e prevedere, nell'organizzazione e nel funzionamento della scuola dell'infanzia, migliori opportunità di apprendimento e di crescita educativa, e di promuovere la diffusione dell'educazione musicale, anche come mezzo di inclusione e di integrazione sociale attraverso attività formative di propedeutica musicale e di pre-danza, familiarizzazione con i diversi generi e con la molteplicità degli strumenti musicali, e con il canto, il linguaggio musicale e recitativo-teatrale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del merito il "Fondo per l'incentivazione e la sperimentazione degli Asili musicali" con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche del sistema integrato di istruzione e formazione dalla nascita fino a sei anni, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, possono promuovere progetti-obiettivo specifici al fine di istituire "Scuole dell'infanzia a indirizzo musicale".

3. Sul sito del Ministero dell'Istruzione e del merito, e contestualmente su ciascun sito istituzionale dell'Ente locale di appartenenza, è pubblicato e tempestivamente aggiornato l'elenco delle istituzioni scolastiche che aderiscono al progetto-obiettivo di cui al comma 2.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Istruzione e del merito, sono apportate le seguenti variazioni:*

2024: - 2.000.000

2025: - 2.000.000

2026: - 2.000.000

**63.0.13**

[Barbara Florida](#), [Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Modifiche al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riorganizzazione della rete scolastica)*

1. All'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 5-*quater*, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

b) al capoverso 5-*quinquies*:

1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono soppresse;

2) il secondo periodo è soppresso;

c) al capoverso 5-*sexies* il primo e il secondo periodo sono soppressi.

2. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».

3. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni a decorrere dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **63.0.14**

[Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Organico aggiuntivo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2023/24 da destinare alla riattivazione dell'organico individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

2. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2.»

### **63.0.15**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Modifica all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sono adottati interventi e misure volti a ridurre, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2026/ 2027. Al fine di conseguire, nel triennio 2024-2027, una maggiore consistenza numerica delle dotazioni organiche del personale docente su posto comune e di sostegno, nonché del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), i criteri e i parametri previsti per la definizione delle citate dotazioni organiche sono modificati in coerenza con le disposizioni di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, adegua i regolamenti e le altre disposizioni vigenti in materia alle finalità indicate al comma 1.

3. Le norme di adeguamento di cui al comma 2 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono adottate entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge.

#### **«Art. 63-ter**

*(Disposizioni concernenti la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di stabilire nuovi criteri per la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) prevedere che la dotazione organica complessiva definita annualmente, sia a livello nazionale sia per ambiti regionali, si basi, sulla distribuzione degli alunni nelle classi e nei plessi diminuendo il rapporto medio, a livello nazionale, alunni/classe di 0,40, da realizzare nel triennio 2023-2026;

b) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite da un numero di alunni non superiore a 22, elevabile a 23 qualora residuino resti;

c) prevedere che le classi iniziali di ciclo delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado nonché le sezioni della scuola dell'infanzia siano costituite inderogabilmente da un numero di alunni non superiore a 20 nel caso accolgano alunni con disabilità, che in ogni caso non possono essere superiori alle due unità;

d) prevedere che le classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, comprese quelle delle sezioni associate e delle sezioni di diverso indirizzo o specializzazione funzionanti con un solo corso, siano costituite, di norma, da un numero di alunni non inferiore a 20;

e) prevedere che possano essere costituite classi iniziali di ciclo degli istituti e delle scuole di istruzione secondaria di secondo grado articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio solo nel caso in cui esse siano costituite da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 20».

2. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024»;

3. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;

4. All'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, al comma 13, prima delle parole: «dalle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «dagli intermediari finanziari»;

5. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;

b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;

c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;

6. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;

7. Agli oneri di cui agli articoli 63-*bis* e 63-*ter*, valutati in 2,2 miliardi di euro per il 2024, 3,4 miliardi di euro per il 2025 e 4,2 miliardi dal 2026, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dai commi da 2 a 6 e quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 63-*quater*.

### **«Art. 63-*quater***

*(Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.



2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

5. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi."

*Conseguentemente, all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## **63.0.16**

[Calenda](#), [Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

### **"Articolo 63-bis**

*(Sperimentazione nazionale per l'estensione del tempo pieno)*

1. Ai fini dell'incremento dell'offerta di servizi a tempo pieno nella scuola primaria e secondaria di primo grado per il miglioramento delle competenze e dei risultati di apprendimento, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027, è avviata una sperimentazione nazionale volta al prolungamento a 40 ore settimanali dell'orario scolastico nelle aree di crisi sociale complessa individuate sulla base dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM) che preveda attività integrative di approfondimento, anche in collaborazione con il Terzo settore.

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabiliti i criteri di individuazione delle aree territoriali e degli Istituti scolastici nonché le modalità e le tempistiche di realizzazione della sperimentazione e di attuazione degli interventi necessari, ivi inclusi quelli di adeguamento infrastrutturale a valere sulle risorse di cui al comma 5.

3. Al fine di coprire i maggiori oneri a carico dei Comuni coinvolti nella sperimentazione, le risorse da destinare al pagamento delle mense scolastiche per i cicli di istruzione primaria e secondaria di primo grado sono incrementate di 30 milioni per l'anno 2024 e di 200 milioni annui a decorrere dal 2025. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito, di concerto con il Ministero dell'Interno entro il 30 giugno di ciascun anno per la durata della sperimentazione, provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse.

4. Al fine di consentire agli Istituti scolastici coinvolti nella sperimentazione l'assunzione a tempo determinato di personale per le attività educative e del terzo settore e di personale ausiliario, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo per la sperimentazione dell'estensione del tempo pieno", con dotazione di 100 milioni di euro per il 2024 e di 500 milioni per gli anni 2025, 2026, e 2027. Il Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno di ciascun anno a decorrere dal 2024 e fino al termine della sperimentazione provvede al riparto tra i Comuni delle relative risorse secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 2.

5. Alla realizzazione degli interventi, anche infrastrutturali, previsti dalla sperimentazione di cui al comma 1, concorrono le risorse disponibili nel PNRR di cui alla Missione 4 C1, Investimento 1.2 e 1.3, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse del PNRR e fermo

restando il conseguimento dei relativi obiettivi e traguardi, e le risorse previste nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale, compatibilmente con le procedure previste per l'attivazione delle risorse della programmazione 2021-2027 dalla normativa europea di settore.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede:

a) quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge;

b) quanto a ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. A tale fine, ferme restando le misure in materia di revisione della spesa di cui all'articolo 88 della presente legge, entro il 31 luglio 2025, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 700 milioni di euro per gli anni 2025, 2026 e 2027. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie."

### **63.0.17**

[Aloisio](#), [Barbara Floridia](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Graduale implementazione del tempo prolungato)*

1. Per contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica, nonché per garantire il successo formativo delle alunne e degli alunni, studentesse e studenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, è implementato, al fine di una graduale generalizzazione, il tempo prolungato pomeridiano e conseguentemente garantito il servizio mensa scolastica.

2. Al fine di dare concreta attuazione alle finalità di cui al comma 1, in aggiunta alle risorse disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse relative alla Missione 4 - Componente 1 - del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, linea di investimento 1.2. Piano per l'estensione del tempo pieno e mense, è istituito nello stato di previsione del ministero dell'Istruzione e del merito, un Fondo, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del merito, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28, sono stabiliti i criteri di attuazione e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 500 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

a) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

b) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

c) *sopprimere l'articolo 38;*

d) *all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";*

e) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2;*

### **63.0.18**

[Barbara Floridia](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis***(Fondo per la dote educativa)*

1. Al fine di introdurre nell'ordinamento la dote educativa per il diritto allo studio, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate a garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, mediante l'istituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, della "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

*"6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*6-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

*b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;*

*6-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;*

*b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;*

*c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;*

*6-quinques. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;*

*c) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: "Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*d) sopprimere l'articolo 38;*

*e) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";*

*f) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

### **63.0.19**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-bis**

*(Istituzione della dote educativa per il diritto allo studio)*

1. Per garantire il diritto allo studio e alle pari opportunità di istruzione e formazione dei cittadini, è istituita, a decorrere dall'anno scolastico 2024-2025, la "Dote educativa", quale misura fondamentale a garanzia del diritto allo studio su tutto il territorio nazionale, destinata a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, per sostenere economicamente le famiglie durante tutto il percorso educativo dei figli e contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, anche al fine di prevenire e contrastare l'abbandono e la dispersione scolastica.

2. La dote educativa, quale beneficio economico, è assegnata, nel limite di spesa di cui al comma 8, su base annua tramite una carta elettronica nominale, di seguito denominata "Carta", dell'importo massimo di euro 500, da utilizzare esclusivamente per le attività scolastiche ed extra-scolastiche, espressamente indicate al comma 6.

3. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.

5. La Dote educativa è concessa, su richiesta, a tutte le alunne e alunni, studentesse e studenti residenti nel territorio nazionale, iscritti e frequentanti le istituzioni scolastiche pubbliche del primo e secondo ciclo di istruzione, appartenenti a nuclei familiari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro.

6. La Carta è assegnata entro l'inizio dell'anno scolastico ed è utilizzabile non oltre la fine di ciascun anno scolastico di riferimento per le attività scolastiche ed extra-scolastiche. In particolare, la Carta può essere utilizzata per:

a) acquisto di libri di testo, anche in formato digitale;

b) materiale di cancelleria scolastica;

c) acquisto di prodotti e servizi di natura tecnologica a supporto dell'attività di studio e dello sviluppo delle competenze digitali degli studenti;

d) iniziative coerenti con le attività individuate dalle singole istituzioni scolastiche nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa e sulla base delle priorità nazionali indicate nel piano



nazionale di formazione;

e) attività culturali, artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato svolte anche in ambito extra scolastico.

7. Con decreto del Ministro dell'economia, di concerto col Ministro dell'Istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è istituita un'apposita sezione digitale, denominata "La mia dote educativa", alla quale accedere per l'utilizzo della Carta, mediante l'APP IO. Col medesimo decreto sono stabilite altresì le modalità e le condizioni di accreditamento degli esercizi commerciali, enti o associazioni di categoria che forniscono i beni e i servizi che possono essere utilizzati per le finalità di cui al comma 2. Le agevolazioni consentite dalla Carta hanno carattere individuale e nominativo, in quanto possono essere utilizzate, presso gli operatori accreditati, esclusivamente dal beneficiario registrato.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia, un fondo denominato "Fondo per la dote educativa", con una dotazione pari a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti. La dotazione dei relativi Fondi può essere rideterminata, fermo restando il limite della spesa complessivamente autorizzata dal presente comma. La gestione della misura è demandata al ministero dell'Istruzione e del merito, che effettua il monitoraggio trimestrale sull'andamento della spesa e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero dell'economia. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

*Conseguentemente, agli oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede con le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);*

*b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire i seguenti: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";*

*6-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»*

*b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,»;*

*6-quater. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), al comma 491 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le parole: «0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,4 per cento»;*

*b) le parole: «L'imposta non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o donazione.» sono soppresse;*

*c) le parole: «L'aliquota dell'imposta è ridotta alla metà per i trasferimenti che avvengono in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.» sono soppresse;*

*6-quinques. All'articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al comma 1, le parole: «26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «28 per cento»;*

*c) dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente: "Art. 11-bis (Estensione all'anno 2024 del contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024.

2. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023.

3. Non concorrono alla determinazione del reddito i ricavi derivanti dall'attività di produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili, dalla commercializzazione delle garanzie di origine riferite alle fonti rinnovabili e i relativi costi.

4. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 2, è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 giugno 2024.

5. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

6. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.";

*d) sopprimere l'articolo 38;*

*e) all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289";*

*f) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.*

## **63.0.20 (testo 2)**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

### **Inammissibile C. (limitatamente ai commi 3 e 4)**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Misure a sostegno delle scuole paritarie)*

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e` incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

3. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 91 bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n. 27, dall'articolo 1, comma 759, lettera g) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 4, comma 3, lettera c) del decreto 19 novembre 2012 n. 200 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività didattiche si intendono esercitate con modalità non commerciali qualora il corrispettivo medio percepito per studente sia inferiore al costo medio per studente sostenuto dal sistema dell'istruzione pubblica e reso noto dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 25 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **63.0.20**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Contributi per maggiore spesa per energia in favore del sistema scolastico)*

1. Per fronteggiare le maggiori esigenze connesse al fabbisogno energetico delle scuole dell'infanzia paritarie e degli istituti scolastici di primo e secondo grado paritari, derivanti dall'eccezionale incremento del costo dell'energia, il contributo di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 10 marzo 2000, n. 62 e` incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2024. Gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto in favore delle istituzioni scolastiche in proporzione al numero degli alunni.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**63.0.21**

[Calenda](#), [Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente

**"Articolo 63-bis**

*(Misure contro la dispersione scolastica)*

1. Ai fini della riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico e del potenziamento dell'occupabilità degli studenti nella scuola secondaria di secondo grado nelle aree di crisi complessa con il più alto indice di vulnerabilità sociale e materiale, per gli anni scolastici 2024-2025, 2025-2026 e 2026-2027 è avviata una sperimentazione nazionale volta all'attivazione di nuovi percorsi quadriennali all'interno del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP).

2. Con decreto del Ministro dell'Istruzione e del Merito, da adottare entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma 3 tra le Regioni e le Province autonome che tengano conto dell'incremento del numero di iscritti registrato rispetto all'anno scolastico precedente.

3. Ai fini di cui al comma 1 è istituito un fondo denominato "Sperimentazione per il potenziamento del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)" con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**63.0.22**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 63-bis**

*(Misure per le scuole dell'infanzia paritarie)*

1. Il contributo alle scuole dell'infanzia paritarie, di cui all'articolo 1, comma 328 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato a decorrere dall'anno 2024 di euro 15 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**63.0.23**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

**«Art. 63-bis**

*(Dote informatica)*

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per l'anno 2025:

1) quanto a euro 100 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

2) quanto a euro 80 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) per l'anno 2026:

1) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge;

2) quanto a euro 150 milioni, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

d) a decorrere dall'anno 2027 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### 63.0.23 (testo 3)

[Paita, Sbroliini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### «Art. 63-bis

*(Dote informatica)*

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1, **che costituiscono tetto di spesa**, sono destinate al noleggio **tramite piattaforma CONSIP** di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a **45 milioni** per l'anno 2024, **180 milioni** per l'anno 2025, **300 milioni** per l'anno 2026, **380 milioni** per l'anno 2027, **470 milioni** per gli anni 2028 e 2029 e **600 milioni** annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a **45 milioni** di euro per l'anno 2024, **180 milioni** di euro per l'anno 2025 e **300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;



b) quanto a **80 milioni** di euro per l'anno 2027, **170 milioni** di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e **150 milioni di euro annui** a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro **annui** a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre

### **63.0.23 (testo 2)**

[Paita](#), [Sbrollini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Dote informatica)*

1. Al fine di concedere in comodato d'uso gratuito un dispositivo o strumento digitale individuale a tutte le studentesse e a tutti gli studenti delle scuole statali, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo denominato "Fondo Dote Informatica" con una dotazione pari a 45 milioni per l'anno 2024, 180 milioni per l'anno 2025, 300 milioni per l'anno 2026, 380 milioni per l'anno 2027, 470 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 600 milioni annui a decorrere dall'anno 2030.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate all'acquisto o al noleggio di dispositivi e strumenti digitali individuali, quali PC o Tablet, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, da concedere in comodato d'uso gratuito a ciascun iscritto al primo anno della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Gli studenti di cui al periodo precedente, mantengono il dispositivo fino alla cessazione dell'iscrizione all'istituzione scolastica che ha concesso il bene in comodato.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del numero di studenti di cui al comma 2, primo periodo.

4. Per le medesime finalità di cui ai commi 1 e 2 è stanziata in favore delle istituzioni scolastiche paritarie del sistema la somma di 15 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito con i medesimi criteri di cui al comma 3.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 60 milioni per l'anno 2024, 195 milioni per l'anno 2025, 315 milioni per l'anno 2026, 395 milioni per l'anno 2027, 485 milioni per gli anni 2028 e 2029 e 615 milioni annui a decorrere dall'anno 2030, si provvede:

a) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2024, 195 milioni di euro per l'anno 2025, 315 milioni di euro per l'anno 2026 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2027, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 95 milioni di euro per l'anno 2027, 185 milioni di euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282;

c) quanto a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2030 mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

### **63.0.24**

[Sbrollini](#), [Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 63-bis**

*(Norme per la continuità didattica per gli alunni con disabilità)*

1. Allo scopo di garantire la continuità didattica per gli alunni con disabilità, al comma 366-bis della legge 11 dicembre 2016, n.232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole «a 916,36 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 924,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 956,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.003,88 milioni di euro nell'anno 2028 e a 1.031,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029» sono sostituite

dalle seguenti: «a 942,36 milioni di euro nell'anno 2024, a 994,36 milioni di euro nell'anno 2025, a 1.002,03 milioni di euro nell'anno 2026, a 1.034,28 milioni di euro nell'anno 2027, a 1.081,88 milioni di euro nell'anno 2028, a 1.1116,52 milioni di euro nell'anno 2029 e 1.1130,52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030».

b) al secondo periodo le parole «e di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 9.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 e di 2.000 posti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025».

2. Al fine di garantire agli studenti con disabilità personale specializzato, all'articolo 2-*bis*, comma 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per i posti di sostegno, il fabbisogno di cui al periodo precedente deve essere pari almeno al 50 per cento del numero di posti di sostegno, inclusi quelli in deroga, assegnati a personale non specializzato nell'anno scolastico precedente, escluse le supplenze brevi e saltuarie."

3. Per le medesime finalità di cui al comma precedente, all'articolo 20, comma 6-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, le parole «dalla costituzione delle graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno successive alla pubblicazione del regolamento per l'attuazione del comma 6-*bis* dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124» sono sostituite dalle seguenti: «dall'anno scolastico 2024/2025, per le graduatorie provinciali delle supplenze per i posti di sostegno».

4. All'articolo 14, comma 3 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole "e con titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "dando priorità a quelli con titolo di specializzazione";

b) al secondo periodo le parole da ", dell'università e della ricerca" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "e del merito, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione."

5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 26 milioni di euro nell'anno 2024, 78 milioni di euro annui per gli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, a 85 milioni di euro nell'anno 2029 e 99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, come incrementato dalla presente legge.»

## **63.0.25**

[Rossomando](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:*

#### **«Art. 63-*bis***

*(Istruzione e formazione universitaria di studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento)*

1. Agli studenti con certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne i test di ammissione all'università nonché gli esami universitari, nonché nei dottorati, nei master e nelle specializzazioni, in coerenza con le linee guida della Conferenza nazionale universitaria dei delegati dei Rettori per la disabilità e i DSA (CNUDD).

2. Gli strumenti compensativi e le misure dispensative, accordati in tutte le occasioni di valutazione, sono stabiliti in base al profilo funzionale della persona con DSA descritto nella relativa certificazione diagnostica.

3. Con decreto specifico rivolto agli studenti con DSA, il Ministro dell'Università e della Ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle prove di accesso ai corsi di laurea, ai corsi ad accesso programmato e alle istituzioni dell'AFAM. Le modalità includono il diritto all'uso degli strumenti compensativi e dispensativi previsti nel profilo funzionale della certificazione diagnostica dello studente universitario.

4. L'Ateneo e i docenti non possono discrezionalmente e unilateralmente non concedere gli strumenti previsti dalla certificazione diagnostica di DSA.»

**63.0.26**

[Enrico Borghi](#), [Renzi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis**

*(Misure per la gratuità totale o parziale dei libri di testo)*

1. A decorrere dall'anno 2024 lo stanziamento di cui al comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è pari a 200 milioni di euro.

2. In relazione alla dotazione di cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2024, l'importo di 150 milioni di euro deve essere destinato alle finalità di cui all'articolo 1, comma 628 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'importo di 50 milioni di euro alle finalità di cui all'articolo 1, comma 629 della medesima legge, come modificati dal successivo comma 3.

3. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 628, le parole «gratuità parziale» sono sostituite dalle seguenti: «gratuità totale o parziale»;

b) all'articolo 1, comma 629, le parole «che adempiono l'obbligo scolastico» sono sostituite dalle seguenti «che usufruiscono del diritto-dovere di istruzione e formazione»

4. Agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

**63.0.27**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

**"Art. 63-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)*

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato."

**63.0.27 (testo 2)**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#), [Manca](#)

Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

**«Art. 63-bis**

*(Disposizioni in materia di mobilità interregionale dei dirigenti scolastici)*

1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2024/25 e 2025/2026 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio Scolastico Regionale di provenienza.

2. L'articolo 19-*quater* del decreto-legge n. 4 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022, è abrogato.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**63.0.28**

[Pirondini](#), [Barbara Florida](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo 63, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Fondo per il sostegno e sviluppo della comunità educante)*

1. Per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva e per consentire un tempestivo ed efficace sostegno e sviluppo della comunità educante, anche al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica, promuovere reti di sussidiarietà e corresponsabilità socio-educativa, garantire il benessere educativo e psicologico della comunità scolastica, collaborare con i docenti, il personale ATA e i genitori nelle relazioni con gli studenti, potenziare le reti educative con enti locali, Terzo settore e tutte le realtà che agiscono negli ambiti educativi, è istituito il Fondo per il sostegno e lo sviluppo della comunità educante.

2. Il Fondo di cui al comma 1, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro dall'anno 2025, è destinato ai Comuni per promuovere patti educativi con le istituzioni scolastiche ed educative del territorio. Ciascun patto educativo, sottoscritto dal comune e da una o più scuole del territorio comunale, o da più comuni e più scuole appartenenti ai rispettivi ambiti comunali, supporta e potenzia le comunità educanti mediante la predisposizione e l'attuazione di uno o più progetti volti, attraverso l'educatore socio-pedagogico e il pedagogo, a prevenire e recuperare i fenomeni di vulnerabilità sociale, povertà culturale ed educativa, a garantire il benessere degli alunni, ridurre l'abbandono scolastico precoce e la dispersione scolastica, nonché a intervenire, attraverso lo psicologo, nelle situazioni di disagio psicologico e disturbo psico-emotivo.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo, la predisposizione dei patti educativi, nonché i criteri in base ai quali devono essere predisposti i progetti».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

**63.0.29**

[Pirondini, Barbara Florida, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Modificazioni alla legge 15 luglio 2022, n. 99)*

1. All'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. Gli standard qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) sono definiti dal ministro dell'Istruzione e del merito di concerto con il ministro dell'Università e della Ricerca, il ministro per la Pubblica Amministrazione e gli altri ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli ITS è regolato in un'apposita sezione del Contratto, rubricata come 'Istruzione e Ricerca'.

5-ter Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato"».

**63.0.30**

[Pirondini, Barbara Florida, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 63-bis**

*(Interventi di implementazione nell'istruzione per gli adulti)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e con finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 3, comma 11, e all'articolo 12, comma 9, del decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'a.s. 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale



finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi, come previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione, di cui al comma 1 - a partire dall'a.s. 2026/2027 - è finalizzata a dar luogo e a promuovere una nuova tipologia di istituzione scolastica. Ciascuna istituzione deve insistere su di una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri.

3. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative.

3. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 14, lettera b), del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85».

### **63.0.31**

[Camusso, Rando, Verducci](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 63 inserire il seguente:

#### **"Art. 63-bis**

*(Interventi per il rafforzamento dell'istruzione degli adulti)*

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1, comma 316, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, all'art. 3, comma 11 e all'art. 12, comma 9, del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263.

2. La sperimentazione è finalizzata a consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027, assicurando che ciascuna di tali istituzioni abbia una rete territoriale di dimensione non superiore a venti chilometri. Le modalità di attuazione della sperimentazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 13, comma 14, lettera b), del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in ragione di 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."

### **63.0.32**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 63 bis (Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)**

1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 1 comma 316 della legge 197/22, all'art. 3 comma 11 e all'art. 12 comma 9 del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, a partire dall'anno scolastico 2024/2025 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR 263/12. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2026/2027. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.
2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2024 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede utilizzando quota parte delle risorse di cui all'art. 13 comma 14 lettera b) del decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

### 63.0.33

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 63-bis.

*(Fondazioni di origine bancaria e coesione territoriale)*

1. Al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. Le Fondazioni con patrimonio superiore a 100 milioni di euro destinano almeno il 20% degli importi erogati in ciascun esercizio a beneficio delle regioni del mezzogiorno o e delle isole. Nelle erogazioni sono comprese quelle destinate alla Fondazione Con il Sud.";

b) all'articolo 10, comma 3:

1) dopo la lettera i) è inserita la seguente: "i-bis) vigila sul rispetto di quanto previsto all'articolo 2 comma 3;"

2) la lettera k-bis) è sostituita dalla seguente: "k-bis) presenta, entro il 30 giugno, una relazione al Parlamento sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno precedente, con riferimento, in particolare, al rispetto dei doveri di coesione territoriale previsti dall'articolo 2, comma 3, nonché agli interventi finalizzati a promuovere lo sviluppo economico-sociale nei territori locali in cui operano le medesime Fondazioni."»

### 63.0.34

[Camusso](#), [Rando](#), [Verducci](#)

#### Inammissibile M.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 63-bis

*(Modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99)*

1. All'articolo 5 della legge 15 luglio 2022, n. 99, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

«5. Gli *standard* qualitativi e le modalità di reclutamento dei docenti e del personale utilizzato nei percorsi di cui al comma 1 sono definiti dal Ministro dell'istruzione e del merito, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca e il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

5-bis. Il trattamento economico del personale utilizzato negli istituti tecnologici superiori è regolato in un'apposita sezione del contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca".

5-ter. Il personale con compiti di supporto amministrativo e tecnico è assunto esclusivamente con contratto a tempo indeterminato o determinato.».

### 64.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 3 dopo le parole "la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo," aggiungere "a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali".

### 64.2

[Sironi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 3, dopo le parole "la tutela dei settori dello spettacolo dal vivo," aggiungere le seguenti "a eccezione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti che utilizzano animali"

### 64.3

[Manca](#), [Martella](#), [Basso](#)

*Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni: dopo la parola "nazionali", aggiungere le seguenti "pubblici e privati" e sostituire la parola "10", con la seguente "20".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **64.4**

##### **Manca**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente: "4-bis. Il Fondo per le mense scolastiche biologiche di cui all'articolo 64, comma 5-bis, della legge 24 aprile 2017, n. 50, è incrementato per l'anno 2024 di 10 milioni di euro."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - ---;

#### **64.5**

##### **Matera**

*Al comma 5, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «fino a» con le seguenti: «nonché di».*

#### **64.6**

##### **Matera**

*Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: «dalle seguenti: "Ministro della cultura"» con le seguenti: «dalla seguente: "Ministro"».*

#### **64.7**

##### **Malpezzi**

##### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

"5. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* sono aggiunti i seguenti:

«1-*quinquies*. È assegnato un contributo di un milione di euro a decorrere dall'anno 2024 a favore della Fondazione Teatro A. Ponchielli di Cremona per la realizzazione del Monteverdi Festival di Cremona.

1-*sexies*. Agli oneri derivanti dal comma 1-*quinquies*, pari a un milione di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo».

#### **64.8**

##### **D'Elia, Manca, Misiani, Crisanti, Lorenzin, Nicita, Rando, Verducci**

Sopprimere il comma 6.

#### **64.9**

##### **Naturale, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante**

*Al comma 6, dopo le parole «valorizzazione dei beni e delle attività culturali», aggiungere, in fine, le seguenti: «, ovvero per agevolare la riapertura e garantire la piena fruibilità di sale cinematografiche, teatri, biblioteche, pinacoteche, sale di comunità e luoghi di aggregazione a vocazione culturale, con particolare riferimento a quelle ubicate in piccoli comuni, località periferiche o disagiate, nelle aree interne e nelle isole minori».*

#### **64.10**

##### **Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca**

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Alle imprese editrici di libri è riconosciuto un credito d'imposta pari al 30 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa dei libri sostenuta negli anni 2024 e 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato in 40 milioni di euro per il 2025 e per il 2026. Il credito d'imposta è riconosciuto alle seguenti condizioni:

a) la spesa per l'acquisto della carta deve risultare dai costi certificati delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta rispetto a quella destinata ad altre prestazioni oppure, nel contesto di medesime fatture, con evidenziazione distinta delle voci di costo di acquisto carta rispetto a quelle relative ad ogni altra eventuale prestazione;

b) il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

c) il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile al periodo di imposta successivo.

d) l'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui alla lettera a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa è stata effettuata;

e) in caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.

6-ter. Agli oneri di cui al comma 6-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 64.11

[D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. A decorrere dall'anno 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 23 aprile 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

6-ter. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 64.12

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

"6-bis. Al fine di sostenere la diffusione della lettura, l'informazione, l'alfabetismo, l'innovazione tecnologica e sociale, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 6 della legge 13 febbraio 2020, n. 15 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

6-ter. Al fine di potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali, il fondo di cui all'articolo 22, comma 7 quater del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 è incrementato di 5 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.

6-quater. Agli oneri di cui ai commi 6-bis e 6-ter, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."



**64.13**

[Rando](#), [D'Elia](#), [Verducci](#), [Crisanti](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive integrazioni e modificazioni, il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Al fine di agevolare il rilancio del sistema musicale italiano, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite di spesa di 4,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 8 milioni a decorrere dall'anno 2024, e fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali di cui all'articolo 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, ed alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro nei tre anni d'imposta".

6-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti delle risorse appositamente stanziare e previa autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6-*quater*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis*, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**64.14**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. All'articolo 1 del decreto-Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-*bis*. Per gli acquisti dei beni culturali notificati ai sensi del decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, spetta un credito d'imposta, per l'acquisto dei beni, nella stessa misura prevista dal comma 1";

b) al comma 2, le parole: "comma 1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle parole "commi 1 e 1-*bis*".

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis* pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**64.15**

[Crisanti](#), [Verducci](#), [D'Elia](#), [Rando](#), [Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-*bis*. Al fine di sostenere e garantire la tutela del patrimonio culturale privato soggetto a vincolo, il Fondo di cui all'articolo 65-*bis*, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, è rifinanziato con un importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

6-*ter*. Agli oneri di cui al comma 6-*bis* pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

**64.16**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [Tajani](#)

Dopo il comma 6 aggiungere, il seguente:

"6-*bis*. Per la realizzazione del Festival internazionale della musica MITO è assegnato un contributo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 in favore della Fondazione I Pomeriggi Musicali e della Fondazione per la Cultura Torino;

6-ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

## 64.17

[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo il comma 6 aggiungere in fine i seguenti:

«6-bis. Ai fini della riqualificazione sociale del territorio da conseguire mediante recupero, tutela e valorizzazione dei luoghi culturali e delle aree industriali dismesse di interesse storico e culturale che versano in stato di degrado e abbandono, nonché per favorire la riduzione del consumo di suolo, e sostenere progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di spazi polifunzionali con finalità artistiche o culturali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 384 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è rifinanziato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni attuative del presente comma.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025, 98 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

## 64.18 (testo 2)

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca](#)

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

»1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata«

6-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 1 lettera b), valutati nel limite massimo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 64.18

[Verducci, D'Elia, Crisanti, Rando, Manca](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

"6-bis. All'articolo 181-bis della Legge 22 aprile del 1941, n.633, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il contrassegno SIAE di cui al comma 1 non si applica per i supporti contenenti musica registrata".

## 64.19

[Furlan, Nicita](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6 bis. Per far fronte alle esigenze di assunzione, le amministrazioni cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono procedere anche tramite scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici, anche banditi da altre amministrazioni pubbliche, fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Le graduatorie dei concorsi pubblici già scadute entro il 31 dicembre 2023 o quelle la cui scadenza è prevista entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2024."

**64.20**[Furlan, Nicita](#)**Inammissibile M.**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. In osservanza dei principi di economicità e di efficienza della pubblica amministrazione e al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, la graduatoria del concorso unico, per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025."

**64.21**[Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 8 luglio 1999, n. 223, è disposta l'erogazione, in favore del teatro comunale dell'Opera "Carlo Felice" di Genova, di 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della Cultura, sono apportate le seguenti variazioni:*

2024: - 2.500.000

2025: - 2.500.000

2026: - 2.500.000

**64.22**[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)

Dopo il comma 6, aggiungere, in fine, il seguente:

«6-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, sono aggiunti il seguente:

"223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo, si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2024 e 2025, relative a interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444'.

223-ter. Per le finalità di cui al comma 223-bis è autorizzata una spesa di 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025."».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.5 milioni per l'anno 2024, 99.5 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026».*

**64.23**[Castellone, Mazzella, Patuanelli, Damante](#)**Inammissibile C.**

Dopo il comma 6, aggiungere in fine il seguente:

«6-bis. Al fine di promuovere e diffondere la conoscenza, agevolando l'accesso ai luoghi della cultura, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, del d.p.R. 22 dicembre 1986, n. 917, fino al 31 dicembre 2025 dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti stipulati per l'ingresso a musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle Regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «97 milioni».

## **64.24**

[Nicita, Verducci](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole ", nonché della Fondazione Archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico."

## **64.0.1**

[Gelmini, Lombardo](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

*(Contributo all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS)*

1. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti su "Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e` concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo annuale di 500.000 euro.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui, si provvede a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

## **64.0.2**

[D'Elia, Valente, Sensi](#)

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo educazione affettiva nelle scuole di ogni ordine e grado)*

1. Per le finalità dell'articolo 1, commi 7, lettera e) e 16, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito, un Fondo destinato a prevedere l'insegnamento, nelle scuole di ogni ordine e grado, dell'educazione affettiva e sessuale, a promuovere l'eliminazione di stereotipi, pregiudizi, costumi, tradizioni e altre pratiche socio-culturali fondati sulla discriminazione delle persone in base al sesso, al genere, all'orientamento sessuale e all'identità di genere, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

## **64.0.3**

[Fregolent, Paita](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 64-bis.**

*(Contributi in favore del Progetto Traduzione Talmud Babilonese e della Fondazione RUT)*

1. Al fine di rendere disponibile alla comunità internazionale il patrimonio culturale, scientifico e sociale contenuto nel Talmud, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della società consortile a responsabilità limitata "Progetto Traduzione Talmud Babilonese".



2. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 273, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è riconosciuto, a decorrere dall'anno 2024, un contributo annuale pari a 1.800.000 euro in favore della Fondazione RUT.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **64.0.4**

[Camusso, Zampa, Manca, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 64-bis**

*(Rifinanziamento Fondo ordinario delle Università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537)*

1. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 10 milioni euro a decorrere dall'anno 2024 finalizzati all'adeguamento della retribuzione, dei collaboratori esperti linguistici secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di riparto tra le università.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **64.0.5**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Incremento straordinario del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore)**

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. La metà delle risorse di cui al periodo precedente è destinata alle reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo decreto legislativo.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità semplificate di accesso alle risorse aggiuntive di cui al comma 1, anche secondo criteri orientati al finanziamento degli investimenti in materia di innovazione e formazione.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

#### **64.0.6**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Disposizioni per il rafforzamento della rappresentanza degli enti del Terzo settore)**

1. All'articolo 73 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

*"3-bis.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello nazionale, a decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a) decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Con il medesimo decreto di cui al precedente periodo, al fine di sostenere lo sviluppo del Terzo settore a livello regionale, a

decorrere dall'anno 2024 è concesso un contributo annuo di euro 1.000.000,00 all'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio regionale, individuata in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti ai sensi dell'articolo 65, comma 3, lettera b) e comma 4, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

3-ter. Agli oneri di cui al comma precedente, pari a 2.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge".

#### **64.0.7**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, a decorrere dall'anno 2024 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «100 milioni decorrere dall'anno 2027»

#### **64.0.8**

[Paita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 64 è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 17-bis.**

*(Incremento straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)*

1. Il fondo di cui all'articolo 72 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è incrementato di 100 milioni di euro, il cui 50% è destinato alle reti associative di cui all'articolo 41 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 attraverso la previsione di modalità semplificate di accesso orientate anche ad investimenti in innovazione e formazione.".

#### **64.0.9**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di

promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."

#### **64.0.9 (testo 2)**

[Zambito](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

##### **"Art. 64-bis**

*(Attuazione del credito di imposta per la ricerca biomedica)*

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la capacità degli enti di ricerca nazionali di competere a livello europeo, per l'anno 2024, agli enti di ricerca privati senza finalità di lucro è riconosciuto, nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un contributo sotto forma di credito d'imposta nella misura del 17 per cento delle spese per l'acquisto di reagenti e apparecchiature destinati alla ricerca scientifica.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse."

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2."

#### **64.0.10**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 64-bis**

*(Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare il patrimonio culturale dai rischi di cui ai cambiamenti climatici, è istituito presso il Ministero della Cultura il "Fondo per la tutela dagli impatti dei cambiamenti climatici" con una dotazione iniziale di 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono adottate le disposizioni attuative di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e trasparenza, tenuto conto delle esigenze prioritarie di tutela, prevenzione, conservazione, manutenzione preventiva programmata, ordinaria e straordinaria, e recupero.

3. Il Ministero della cultura effettua un monitoraggio periodico sullo stato di attuazione degli interventi e trasmette una relazione alle competenti Commissioni parlamentari».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.11**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«64-bis**

*(Misure di sostegno in favore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo speciale, aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato, in particolare, all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i centri cittadini che ne sono sprovvisti, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.12**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(«Carta del rischio del patrimonio culturale»)*

1. Il Ministero della cultura, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica provvede alla identificazione e classificazione dei beni e dei siti di rilevanza culturale messi a rischio dai possibili effetti dei cambiamenti climatici.

2. I dati, di cui al comma 1, confluiscono presso il Ministero della cultura, in un'infrastruttura digitale, unica e *open*, di materiali afferenti il patrimonio culturale, denominata «Carta del rischio del patrimonio culturale», razionalizzando le informazioni già disponibili e acquisendone di nuove attraverso l'impiego delle più recenti tecnologie informatiche e satellitari, garantendo al tempo stesso l'interoperabilità, la condivisione delle informazioni, la fruibilità pubblica e l'accesso.

3. L'identificazione e la classificazione, di cui al comma 1, è volta, oltre che alla salvaguardia e alla tutela dei beni e dei siti di rilevanza culturale, ad agevolare la pianificazione paesaggistica, ovvero uno scenario entro cui attuare le politiche di transizione energetica affinché, da parte di tutte le Regioni, si giunga tempestivamente all'approvazione, d'intesa con lo Stato, dei piani paesaggistici regionali, dando così seguito alle intese intercorse e ai conseguenti lavori di co-pianificazione intrapresi tra le Regioni e gli uffici ministeriali anche per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici.

4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**64.0.13**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 64-bis**

*(Salvaguardia dei luoghi della cultura)*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, con particolare riferimento a quelle relative a straordinarie ondate di calore, nonché proseguire con le politiche di miglioramento dell'efficienza energetica e antisismica, di ristrutturazione e sanificazione degli edifici che ospitano archivi, musei, enti e istituzioni culturali pubbliche o a cui è riconosciuto interesse pubblico, anche con finalità di controllo, conservazione e salvaguardia dei beni culturali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.



2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo delle risorse di cui al comma 1, nonché il piano di riparto e la tipologia di spese finanziabili.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.14**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Tavolo interministeriale sui rischi e gli effetti derivanti dai cambiamenti climatici)*

1. Ai fini di preservare i beni e i siti culturali dagli effetti derivanti dai cambiamenti climatici e valutarne i rischi, è istituito presso il Ministero della Cultura, di concerto col Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica un tavolo di confronto con finalità, in particolare, di:

a) rafforzare la capacità di dialogo e di scambio delle informazioni e dei dati tra il Ministero della cultura e i diversi Ministeri competenti per materia, al fine di mettere a punto modelli per la valutazione dell'impatto su scenari complessi (centri storici, paesaggi montani/balneari, aree archeologiche) esposti a situazioni di rischio multiplo;

b) valutare le modalità per dare maggiore rilevanza al patrimonio culturale e del paesaggio nella pianificazione della gestione dei rischi e nei piani di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) valorizzare il contributo che la cultura può fornire alle scienze e alla tecnologia al fine di realizzare una transizione ecologica giusta, equa e inclusiva;

d) promuovere, nelle attività di cooperazione internazionale, la realizzazione di strategie per la riduzione del rischio di disastri che includano il patrimonio culturale tra i settori a rischio, indicando le opportune azioni di mitigazione e adattamento;

e) valutare l'opportunità di finanziare adeguatamente le attività di monitoraggio dei beni culturali e delle componenti paesaggistiche, anche al fine di prevedere azioni di mitigazione degli impatti e verificare l'efficacia e l'efficienza delle soluzioni individuate;

f) implementare soluzioni improntate al ripristino e al risanamento degli ecosistemi tese a garantire la resilienza ambientale (*Nature based Solutions-Ecosystem based Solutions*);

g) garantire la formazione dei lavoratori impiegati a diverso titolo nella tutela dei beni culturali, del paesaggio e delle componenti ambientali;

h) formulare proposte volte a valorizzare i professionisti della tutela, della conservazione, della promozione, della divulgazione e della ricerca nel settore dei beni culturali, riconoscendone qualifiche, competenze e *status*;

i) rafforzare le sinergie tra cultura ed educazione per sviluppare competenze creative, fondamentali per migliorare l'innovazione e rispondere alle esigenze di competenze in rapida evoluzione nel mercato del lavoro».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **64.0.15**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo")*

1. Al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, nonché garantire la salubrità dell'ambiente e la sicurezza sui luoghi dello spettacolo, è istituito presso il Ministero della cultura il fondo "Sicurezza sui luoghi dello spettacolo" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero della Cultura, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di monitoraggio, ricognizione e diagnosi delle condizioni di sicurezza.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

#### **64.0.16**

[Croatti](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Programmi di ricerca in materia di data analytics dei flussi e delle presenze turistiche)*

1. Al fine di sostenere programmi di finanziamento della ricerca con priorità su temi del data analytics per il turismo (social media, transazioni, internet delle cose), degli strumenti di previsione di flussi e presenze, sui progetti di ricerca applicata sull'accessibilità fisica e virtuale dei siti Unesco, in linea con gli obiettivi del Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano redatto dal Laboratorio per il Turismo Digitale (TDLab) istituito con Decreto Ministeriale il 3 aprile 2014, e con la necessità di incentivare lo sviluppo di tecnologie e professionalità per gestione dei dati relativi al controllo dei flussi turistici, per migliorare la fruibilità dei siti e per scongiurare il fenomeno dell'*overturismo*, è istituito, nello stato di previsione del Ministero per il turismo, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2024, 2 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026.

2. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative e di riparto delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per l'anno 2025, di 97 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

#### **64.0.17**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Scuola nazionale del restauro del legno bagnato)*

1. Presso la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo è istituita la "Scuola nazionale del restauro del legno bagnato", con funzioni di coordinamento e collegamento delle Scuole di settore già esistenti o istituende, ovvero già deliberate con legge regionale.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le funzioni e le modalità organizzative della Scuola di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per il 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

#### **64.0.18**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Istituzione della Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici)*

1. Al fine di favorire, potenziare e consolidare la formazione di III livello nell'ambito delle tematiche inerenti il patrimonio e in particolare nei settori archeologico, architettonico e paesaggistico, è istituita in Taranto la "Scuola superiore per i beni archeologici, architettonici e paesaggistici, d'ora in poi "Scuola".

2. La Scuola è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile.

3. La Scuola è regolata quanto ai suoi organi e alla sua attività, dalle disposizioni della presente legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

4. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione, e le modalità di nomina degli organi collegiali della Scuola, in cui saranno rappresentati - per la significativa rilevanza rivestita sul territorio - il Museo archeologico nazionale di Taranto (MArTA) e l'Istituto per la storia e l'archeologia della Magna Grecia.

5. La Scuola, d'intesa e in sinergia con la Soprintendenza nazionale per il Patrimonio culturale subacqueo di Taranto, si avvale di strutture didattiche e di ricerca idonee a favorire la collaborazione scientifica tra le diverse figure professionali coinvolte nello studio, nella conservazione e nella progettazione per il patrimonio, assicurando in particolare, nel rispetto dei più alti *standard* qualitativi internazionali:

a) un'offerta formativa di 3° livello specificamente rivolta al Patrimonio in un'ottica multidisciplinare volta a ottimizzare le competenze;

b) l'interazione didattica tra ambiti disciplinari diversi ma concorrenti al progetto culturale d'insieme;

c) la progettazione comune di percorsi di alta formazione in settori innovativi e di particolare interesse per la realtà economica, produttiva, culturale, sociale e del territorio, nell'ambito di tematiche complementari e coerenti con gli obiettivi formativi dei percorsi attivati;

d) lo sviluppo di un'attività di ricerca condivisa, inquadrata nell'ambito delle tematiche identificative della Scuola stessa;

e) la formazione di figure professionali idonee ad affrontare la complessità delle problematiche inerenti il patrimonio.

6. La Scuola si avvale di docenti universitari afferenti ai settori interessati dalle specifiche tematiche oggetto del progetto culturale informatore e della stretta interazione con la Soprintendenza nazionale per il patrimonio culturale subacqueo.

7. La Scuola sostiene e coordina attività di formazione, studio e ricerca nelle seguenti tre sezioni scientifiche:

a) patrimonio archeologico nelle diverse declinazioni storiche e geografiche, dall'Occidente all'Africa, fino al Vicino e Medio Oriente.

b) patrimonio architettonico, per quanto concerne lo studio e il restauro dell'edificato storico e dei monumenti, con particolare riferimento all'architettura del mondo antico e le sue interazioni con gli aspetti propriamente storico-archeologici.

c) patrimonio paesaggistico, attraverso le tematiche inerenti la progettazione del territorio e la "rigenerazione" dei paesaggi costruiti e della città contemporanea.

8. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa iniziale di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **64.0.19**

[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

### **"Articolo 64-bis**

*(Trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari)*

1. Per espletamento del servizio di trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari è autorizzata la spesa fino a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Fino all'espletamento della procedura di affidamento del servizio di cui al comma 1, indetta dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy da completare entro il 31 dicembre 2024, è prorogato il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224 intendendosi ampliato dal 60% al 70% le ore annuali di sedute parlamentari da trasmettere ed adeguato il corrispettivo annuale a 10 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 10 milioni di euro annui, si provvede a decorrere dal 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge."

#### **64.0.20**

Fina

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

1. All'articolo 167, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, ovvero che, in presenza di aumenti di superfici e di volumi rispetto a quelli autorizzati in aree sottoposte a vincolo di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 136, l'opera risulti comunque conforme allo strumento urbanistico e non in contrasto con il vincolo stesso."»

#### **64.0.21**

Zambito, Franceschelli, Parrini

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis.**

*(Contributo Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane, Parco museo delle miniere dell'Amiata, Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna)*

1. Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un contributo pari ad euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2024 rispettivamente a ciascuno dei seguenti Parchi: Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane; Parco museo delle miniere dell'Amiata; Parco Unico minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "98 milioni e 500.000 euro"*

#### **64.0.22**

Franceschelli, Parrini, Zambito

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Enti parchi minerari)*

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e sono riconosciuti parchi nazionali geominerari:

a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;

b) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;

c) Parco Unico Minerario delle Miniere di Zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna istituito con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005.»

d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001 e successivo decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 settembre 2016.



2. A ciascuno degli enti di cui al comma 1 sono attribuite risorse pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai medesimi enti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 7, 9, commi da 12 a 15, 10, 11, ad eccezione del comma 3, da 12 a 16, 21, 29, 30 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.

3. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "92 milioni di euro"*

#### **64.0.23**

[Losacco, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

1. Per gli interventi individuati dall'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 marzo 2024, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, nel cui computo possono essere compresi anche i lavori non agevolati ai sensi del medesimo articolo 1, comma 894 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni necessarie al fine di consentire di considerare nel computo dello stato di avanzamento lavori, le fatture emesse entro il 31 dicembre 2023.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **64.0.24**

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo)*

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

#### **64.0.25**

[Pirondini, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Fondo a favore delle aziende cinematografiche)*

1. Al fine di supportare il rilancio delle sale cinematografiche quali presidî sociali e culturali, rendendo le imprese del settore veri operatori culturali sui territori, in particolare nelle periferie e nelle aree marginali del Paese, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2024, in favore delle aziende dell'esercizio cinematografico, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di bonus, per agevolare l'acquisizione di consulenze specialistiche culturali, ovvero di professionisti, in particolare giovani, finalizzate a sostenere l'esercente nella programmazione di attività culturali, eventi, iniziative per incrementare la polifunzionalità delle sale cinematografiche, nell'ottica di ampliare l'attrattività sociale del cinema, migliorarne la comunicazione sui nuovi media e innovandone i servizi.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni».*

#### **64.0.26**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 64-bis**

*(Incremento Fondo piccoli musei)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".*

#### **64.0.27**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 64-bis**

*(Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il "Fondo speciale per il funzionamento e la digitalizzazione delle biblioteche civiche", con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "95 milioni".*

#### **64.0.28**

[Nave](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 64-bis**

*(Risorse per indagine sussistenze archeologiche)*

1. Al fine di svolgere le necessarie indagini, volte a verificare la presenza di ulteriori sussistenze archeologiche nell'area centrale del comune di Castellammare di Stabia, è autorizzata la spesa di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, da destinare alla Soprintendenza ai Beni Archeologici di Napoli a tutela e valorizzazione dell'area citata».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "9,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **64.0.29**

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni per la promozione, la tutela e la salvaguardia della produzione artistica e culturale della danza)*

1. Al fine di salvaguardare, incrementare e promuovere la produzione artistica e culturale della danza, il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS), di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. L'incremento del FUS, di cui al comma 1, è vincolato alla costituzione e all'integrazione degli organici stabili dei corpi di ballo delle Fondazioni lirico sinfoniche.

3. Con decreto del ministro della Cultura, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri e criteri sulla base dei quali ciascuna Fondazione:

a) qualora sia dotata nel proprio organico funzionale di un corpo di ballo è tenuta a mantenerlo o a ripristinarlo, nella consistenza numerica della dotazione organica prevista dall'ordinamento funzionale dei servizi e del personale dipendente di ciascuna fondazione, approvato con i decreti adottati ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) qualora sia priva di un proprio corpo di ballo, è tenuta a presentare al Ministro della cultura uno studio di fattibilità sull'istituzione dello stesso, volto a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria nonché la qualificazione artistica della programmazione, nel rispetto degli equilibri strutturali del bilancio delle fondazioni stesse.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 64.0.30

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Sostegno al settore delle Istituzioni concertistico-orchestrali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Cultura è istituito un fondo speciale, aggiuntivo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a incrementare le risorse per sostenere e promuovere le Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.C.O.).

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è stabilito un piano di riparto relativo alle risorse del Fondo di cui al comma 1, finalizzato all'accoglimento di nuove istanze I.C.O., con priorità per i Comuni che ne sono sprovvisti e per le aree disagiate ad alta vulnerabilità sociale e culturale, attraverso un'azione mirata di potenziamento e riequilibrio territoriale che possa agevolare l'implementazione e la diffusione della cultura musicale su tutto il territorio nazionale.

3. Possono accedere al Fondo, di cui al comma 1, le realtà orchestrali italiane, attive sul territorio da almeno 20 anni, che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento I.C.O. ai sensi dell'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800 (e ss. ii.), e sulla base dei seguenti parametri e criteri:

a) presenza sul territorio di riferimento con un'attività continuativa di almeno 20 anni;

b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;

c) svolgimento, da almeno 5 anni, di interventi di formazione artistica con conseguente inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti *under 30* mediante regolari contratti di lavoro documentabili attraverso i relativi dati contributivi.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.».

### 64.0.31

[Pirondini](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Istituzione del Fondo per il funzionamento degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del Made in Italy)*

1. Al fine di assicurare il funzionamento, la manutenzione ordinaria e la continuità nella fruizione per i visitatori, nonché per l'abbattimento delle barriere architettoniche, nello stato di previsione del Ministero della Cultura, è istituito il "Fondo per il funzionamento dei piccoli musei, degli archivi e dei musei d'impresa e per la promozione del Made in Italy" con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro della Cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa col ministro del Made in Italy, sentita l'Associazione italiana archivi e musei d'impresa (Museimpresa), sono stabilite le modalità attuative del presente articolo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **64.0.32**

[Castiello](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Misure a sostegno dei carnevali storici e per la valorizzazione del turismo stagionale)*

1. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo in ambito culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione dell'apporto al patrimonio tradizionale del Paese e allo sviluppo del turismo stagionale, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026 per il finanziamento di carnevali storici con una riconoscibile identità storica e culturale e per la promozione dei territori».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **64.0.33**

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in favore di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico)*

1. Al fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del patrimonio librario e archivistico di Gabinetti di lettura, Archivi e Biblioteche di riconosciuto valore storico, nonché promozione della lettura e la diffusione della cultura e garantire i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è concesso un contributo straordinario d'importo pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'attestazione e il riconoscimento del valore storico dei Gabinetti di lettura, degli Archivi e delle Biblioteche, nonché il piano di riparto relativo all'erogazione del contributo di cui al comma 1.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **64.0.34**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-bis**

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese



inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

### **64.0.35**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 64-*bis***

*(Ripristino e rafforzamento della 18App)*

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 357, è sostituito dal seguente:

"357. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validita', e' assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonche' per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. La Carta elettronica è utilizzabile, altresì, nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero della cultura che definiscano condizioni di reciprocità. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta.";

b) i commi 357-*bis* e 357-*ter* sono abrogati.

2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo della Carta di cui al comma 1, nonché per promuovere le convenzioni con gli Stati membri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

### **64.0.36**

[Valente](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 64-*bis* (Fondo speciale per il sostegno alle realtà orchestrali)**

1. Al fine di favorire la crescita e il consolidamento delle attività musicali e di rappresentanza culturale del territorio e di fornire sostegno al lavoro giovanile, a decorrere dal 2024 e fino al 2028 è istituito nello stato di previsione del Ministero della Cultura un Fondo, denominato "Fondo speciale per il sostegno delle realtà orchestrali" con una dotazione di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, destinato al sostegno e al finanziamento di realtà orchestrali italiane che abbiano presentato entro il 2021 domanda di riconoscimento quali Istituzioni Concertistico-Orchestrale (I.C.O) di cui all'articolo 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

2. Possono accedere al fondo le realtà orchestrali di cui al comma 1, in possesso dei seguenti documentati requisiti:

- a) attività continuativa di almeno 20 anni sul territorio di riferimento;
- b) rilevante attività di rappresentanza artistica e culturale del proprio territorio in Italia e all'estero;
- c) realizzazione da almeno 5 anni di interventi di formazione artistica e inserimento nel mondo del lavoro di giovani strumentisti di età inferiore a trenta anni, mediante regolari contratti di lavoro, documentabili anche attraverso i relativi dati fiscali contributivi.

3. Con decreto del Ministro della cultura, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di assegnazione delle risorse e le modalità di accesso al fondo, prevedendo la possibilità di valutare quale criterio prioritario che la realtà orchestrale, in possesso dei requisiti di cui al comma 2 abbia sede legale e operativa in una città capoluogo di Regione attualmente sprovvista di I.C.O., la cui area metropolitana abbia una popolazione di almeno 2 milioni di abitanti e sia carente di infrastrutture e servizi culturali.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le parole: "96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029".*

#### **64.0.37**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 64-bis.**

*(Misure a favore delle associazioni musicali amatoriali)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 149 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la disciplina prevista dalla legge 16 dicembre 1991, n.398, sono applicabili anche alle "associazioni musicali amatoriali".

2. Per "associazioni musicali amatoriali" si intendono gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali.».

*Conseguentemente, all'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, valutato in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **64.0.38**

[Durnwalder](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 64-bis**

*(Misure a favore delle associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 è ripristinata la misura della destinazione del 2 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a favore delle associazioni culturali legalmente costituite. Tale misura non è cumulabile con la misura della destinazione del 5 per mille.».

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **64.0.39**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Destinazione del 2x1000 alle associazioni culturali)**

1. A partire dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016, nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro."

#### **64.0.40**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Assegnazione risorse 5x1000 - Annualità 2022 per APS e ODV non iscritte al Runts)**

1. Le Organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che non siano già regolarmente accreditate per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2022, possono accreditarsi per l'accesso alla ripartizione del cinque per mille nell'esercizio 2023 con le modalità stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2020."

#### **64.0.41**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Proroga accesso al 5x1000 per le Onlus)**

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 39 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole «secondo anno» sono sostituite dalle seguenti: «terzo anno»;
- b) le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»."

2. Agli oneri di cui al comma precedente, si provvede a valere fino al fabbisogno sulle maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis."

Conseguentemente, dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 16-bis**

*(Introduzione del monopolio della cannabis)*

1. Alla legge 17 luglio 1942, n. 907, sono apportate le seguenti modificazioni:

"a) dopo il titolo II è inserito il seguente:

## TITOLO II-BIS MONOPOLIO DELLA CANNABIS

**«Art. 63-bis. - (Oggetto del monopolio)**

1. La coltivazione, la lavorazione, l'introduzione, l'importazione e la vendita della cannabis e dei suoi derivati sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.

**«Art. 63-ter. - (Definizione della cannabis e dei suoi derivati agli effetti fiscali).**

1. Ai fini di cui al presente titolo sono considerati derivati i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis.

**«Art. 63-quater. - (Provista personale).**

1. Sono fatte salve la coltivazione per uso personale di cannabis fino al numero massimo di cinque piante di sesso femminile, nonché la cessione a terzi di piccoli quantitativi dei suoi derivati destinati al consumo immediato.

**«Art. 63-quinquies. - (Licenza di coltivazione della cannabis).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di eseguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione indicati dalla stessa Agenzia. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile e le relative quantità, nonché stabilendo il prezzo di conferimento, il livello delle accise, il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, nonché il prezzo di vendita al pubblico.

**«Art. 63-sexies. - (Licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati).**

1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha facoltà di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei suoi derivati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina l'attribuzione delle licenze di vendita al dettaglio, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale.

**«Art. 63-septies. - (Tutela del monopolio).**

1. Sono vietate la semina, la coltivazione, la vendita di cannabis e la detenzione a qualunque titolo dei suoi derivati, ad eccezione di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, effettuate in violazione del monopolio previsto dal presente titolo. La violazione del monopolio è punita ai sensi di quanto previsto dalla presente legge in caso di contrabbando.

**«Art. 63-octies. - (Disciplina applicabile).**

1. Alle disposizioni del presente titolo si applica, per quanto compatibile, la disciplina del titolo III;

b), alla rubrica, le parole: «e dei tabacchi» sono sostituite dalle seguenti: «, dei tabacchi e della cannabis e suoi derivati»."

**64.0.42**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 64-bis (Modifiche al d.p.r. 633/1972)**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) al numero 19), le parole "di natura non commerciale" sono sostituite dalle seguenti: "o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti";

2) al numero 20), le parole "di natura non commerciale" sono soppresse;

3) il numero 21) è sostituito dal seguente: "21) le prestazioni di servizi e quelle relative alla gestione, anche in appalto o concessione, di attività residenziali, semiresidenziali, diurne e di offerta di alloggio, anche transitorio, rese in asili, colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 326, case di riposo o in qualsiasi altra struttura a minori, anziani, persone disabili o altri soggetti bisognosi di protezione, assistenza o cura, comprese le



somministrazioni di vitto, indumenti, prodotti per l'igiene e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, anche se prestate da un distinto soggetto associato o consorziato al gestore della struttura;"

4) il numero 27-ter) è sostituito dal seguente: "27-ter) le prestazioni sociali, socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di persone affette da dipendenze patologiche, di persone disabili fisiche, psichiche e sensoriali, di persone con problemi di salute mentale, dei minori anche se rese nei confronti del nucleo familiare al quale appartengono, di famiglie multiproblematiche e con fragilità sociali, di persone senza fissa dimora, di persone richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale e altre forme di protezione complementare, di persone detenute o i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, di vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, previste all'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti del libro I del codice civile ed enti religiosi civilmente riconosciuti aventi finalità di assistenza sociale e da enti del Terzo settore;"

b) alla tabella A, parte II-bis, al n. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e da imprese sociali".

#### **64.0.43**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

*(Gratuità dei libri di testo)*

1. Al fine di garantire il pieno diritto allo studio e assicurare la prosecuzione e l'estensione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, agli alunni appartenenti a nuclei familiari con ISEE fino a 35.000 euro annui che frequentano fino all'ultimo anno dell'obbligo scolastico è garantita la gratuità totale dei libri di testo. A tal fine, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, è incrementata di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **64.0.44**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 64-bis**

*(Carta della Cultura giovani)*

1. All'articolo 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 dopo le parole "nonché per sostenere i costi relativi a" aggiungere le seguenti: "viaggi di istruzione".

2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

#### **64.0.45**

[Furlan, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Reintroduzione del 2 per mille per le associazioni culturali)*

1. A decorrere dall'anno finanziario 2024, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione o la cancellazione delle associazioni nell'elenco istituito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2016 nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza.

3. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al primo comma in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione.

4. Con il decreto di cui al secondo comma sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente articolo. La corresponsione delle somme a partire dall'anno 2024 opera nel limite massimo di 12 milioni di euro.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 12 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **64.0.46**

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)*

1. Ai fini di una completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è assegnato lo stanziamento di euro 100 milioni per l'anno 2024, distinto in apposito capitolo.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.47**

[Verducci, D'Elia, Manca, Crisanti, Rando](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

*(Disposizioni in materia di indennità di discontinuità a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo)*

1. Le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1, legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono trasferite nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel medesimo capitolo di cui al comma 1.

#### **64.0.48**

[Manca, Franceschelli, Parrini](#)

Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

#### **«Art. 64-bis**

1. All' articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-ter, primo periodo, le parole: "2,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024";

b) al comma 7-ter, secondo periodo, le parole: "legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "presente legge".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e a 3 milioni di euro annui milioni di euro a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.49**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)**

1. All'articolo 11, comma 4-*octies*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

"Per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 10, sono escluse dalla base imponibile le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato. "

#### **64.0.50**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 64-bis (Deducibilità dell'IRAP per gli Ets)**

1. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "Sono escluse dalla base imponibile" sono aggiunte le seguenti:

"le retribuzioni erogate al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e".

#### **64.0.51**

[Zambito, Parrini, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis.**

*(Librerie indipendenti)*

1. Al fine di sostenere l'attività e la continuità occupazionale delle librerie indipendenti, quali elementi indifferibili del sistema di diffusione del libro e promozione della lettura, è istituito un apposito fondo presso il Ministero della cultura, con dotazione di 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, destinato a progetti di promozione, comunicazione e valorizzazione delle librerie e dei loro prodotti.

2. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3, gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite.

3. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero della cultura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro l'anno a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **64.0.52**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 64, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 64-bis**

*(Mascagni Festival)*

1. All'articolo 2, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

«1-*quinquies*. A decorrere dall'anno 2024, è assegnato in favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 500.000 euro annui per la realizzazione del Mascagni Festival».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86».

## 65.1

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «nonché di quelli previsti dall'articolo 3» con le seguenti: «nonché a quelle di cui all'articolo 3»*

## 65.2

[Marton, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-*bis*. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

## 65.3

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 5, dopo le parole: "protezione individuale, attrezzature e infrastrutture" inserire le seguenti: ", anche per il soccorso e il trasporto degli animali,".*

## 65.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 5 dopo le parole "protezione individuale, attrezzature e infrastrutture" aggiungere le parole "anche per il soccorso e il trasporto degli animali".

## 65.5

[Unterberger, Spagnoli](#)

*Al comma 5, dopo le parole: «protezione individuale, attrezzature e infrastrutture», aggiungere le parole: «anche per il soccorso e il trasporto degli animali».*

## 65.6

[Maiorino, Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 5, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "della Polizia di Stato," inserire le seguenti: ", anche ai fini dell'adeguatezza degli alloggi di servizio";*



*b) sostituire le parole: "pari a euro 20 milioni nel 2024, euro 40 milioni nel 2025, euro 50 milioni nel 2026, euro 60 milioni nel 2027, euro 60 milioni nel 2028 e euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031" con le seguenti: "pari a euro 40 milioni nel 2024, euro 60 milioni nel 2025, euro 70 milioni nel 2026, euro 80 milioni nel 2027, euro 80 milioni nel 2028 e euro 60 milioni per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031".*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032".*

## **65.7**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

*"5-bis. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, Missione "Soccorso Civile", è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l'anno 2028."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027, 83 milioni di euro l'anno 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."*

## **65.8**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*"5-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell'incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico.*

*5-ter. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al comma 5-bis è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro decorrere dall'anno 2024".*

## **65.9**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:*

*"5-bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nonché dall'articolo 992 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che cessa dal servizio per il raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, l'importo della pensione annua è determinato, nella parte contributiva, applicando il coefficiente di trasformazione previsto per l'età anagrafica stabilita per l'accesso al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, secondo quanto stabilito dalla tabella « A » dell'allegato 2 annesso alla legge 24 dicembre 2007, n. 247, e dalla tabella « A » annessa alla legge 8 agosto 1995, n. 335.*

5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86."

## 65.10

Rossomando

### Inammissibile M.

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Per migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa del Ministero dell'Interno, delle Prefetture e delle Questure, il personale della ex carriera direttiva di ragioneria, assunto ai sensi del DPR 24 aprile 1982, n. 340, Tab. 1, confluisce in un ruolo ad esaurimento, con il medesimo trattamento economico in godimento previsto dal C.C.N.L. Comparto Funzioni Centrali. Dal personale del predetto costituendo ruolo ad esaurimento dovranno essere selezionati i dipendenti per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, nei limiti della vigente dotazione organica dei posti di funzione di dirigente di II° fascia, in deroga ai limiti percentuali previsti dal medesimo articolo 19, comma 6. Ai destinatari dei predetti incarichi e per l'intera durata dei medesimi sono attribuiti il trattamento economico fondamentale e il trattamento accessorio, ivi compresa la retribuzione di risultato spettanti ai dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Interno. Al personale del predetto ruolo ad esaurimento è riservata la quota del 30 per cento di accesso alla dirigenza di seconda fascia prevista dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.*

### 65.0.1

Marton, Patuanelli, Castellone, Damante

### Inammissibile C.

*Dopo l'articolo inserire i seguenti:*

#### **"Art. 65-bis**

*(Disposizioni in favore delle Vittime del dovere)*

1. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché in favore delle vittime del dovere»;

b) all'articolo 1, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: «1-ter. Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ed ai loro familiari superstiti, individuati ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466 e dell'articolo 82, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che non sia diversamente stabilito.»

2. Alle vittime del dovere di cui all'articolo 1, commi 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il Presidente della Repubblica può concedere la onorificenza di «vittima del dovere» con la consegna di una medaglia ricordo in oro.

3. L'onorificenza di cui al comma 1 è conferita alle vittime del dovere ovvero, in caso di decesso, ai parenti e affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente.

4. Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla prefettura di residenza o al Ministero competente, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime.

5. In occasione delle celebrazioni del 2 giugno di ogni anno, particolari momenti di ricordo ed eventi di celebrazione sono dedicati alle vittime del dovere, in loro memoria.

6. E' istituito presso il Ministero della Giustizia il Tavolo di lavoro per le Vittime del dovere, con il compito di analizzare e studiare tutte le condizioni di natura culturale, sociale, e giuridica che afferiscono alle medesime e che incidono sulla posizione soggettiva delle stesse, al fine di proporre

modifiche normative volte a migliorarne la condizione e la considerazione sociale.

7. Il Tavolo di lavoro per le Vittime di reato è composto da Ministero Giustizia, Ministero Interno, Ministero Difesa, Ministero delle Finanze, rappresentanti della magistratura, dell'avvocatura e della Polizia Penitenziaria, Ministero Lavoro, Ministero Istruzione, Ministero dei Beni Culturali e Associazioni senza scopo di lucro, rappresentative delle Vittime.

8. Con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della Difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i termini e le modalità di costituzione e funzionamento del Tavolo per cui si provvede tramite con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

#### **«Art. 65-ter**

*(Disposizioni di carattere fiscale ed economico in favore delle Vittime del dovere)*

1. I benefici, di qualsiasi natura, spettanti secondo la vigente normativa alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta.

2. L'articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo all'esenzione dei trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, si interpreta nel senso che il regime fiscale da riservare ai trattamenti pensionistici ivi previsti è applicabile sull'intera pensione del beneficiario.

3. L'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4. Per gli oneri derivanti dai commi 1,2 e 3 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4. Al fine di incrementare il numero delle borse di studio erogabili ai sensi dall'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, il fondo di cui al medesimo articolo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «39 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **«Art. 65-quater**

*(Disposizioni in tema di lavoro pubblico e privato in favore delle Vittime del dovere)*

1. Alle Vittime del Dovere, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, ai soggetti di cui all'art. 16 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché ai familiari, anche superstiti, che godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parità di titoli, ai sensi della Legge 23 novembre 1998 n. 407, è garantito il diritto all'assunzione sia presso le amministrazioni pubbliche sia nel settore privato, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto Vittima del Dovere, ai sensi della L.466/80, della L.266/2005 e successive modifiche e integrazioni, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, secondo le modalità previste per i

soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998 n. 407.

3. L'art. 1 comma 2 D.P.R. n. 333/2000 si interpreta nel senso che i familiari dell'invalide riconosciuto Vittima del Dovero possono sempre iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui alla legge 12.3.1999 n.68, purché il dante causa non risulti iscritto ovvero qualora iscritto, sia stato cancellato per mancato avviamento al lavoro per causa a lui non imputabile.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'art. 18 della legge 68/1999, il numero dei soggetti già reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettività del diritto al collocamento delle Vittime del Dovero, di cui alla legge 23 dicembre 2005 n. 266, alle Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004 n. 206, in caso di inadempimento del datore di lavoro privato e pubblico, saranno applicabili le sanzioni penali, amministrative e disciplinari secondo la vigente normativa.

6. Alle Vittime del Dovero ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è riconosciuto il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per un numero massimo di cento ore annue al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalità e della memoria delle vittime della criminalità organizzata, del terrorismo e del dovere.

7. Il diritto ad assentarsi viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 1 sono retribuite quali normali ore di lavoro, anche ai fini previdenziali.

9. Per le attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milioni di euro a decorrere dal 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

## **65.0.2**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:*

### **«Art. 65-bis**

*(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)*

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

## **65.0.3**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)



Dopo l'articolo 65, inserire il seguente:

**«Art. 65-bis**

*(Interventi infrastrutturali Agenzia industrie difesa)*

1. Allo scopo di valorizzare la capacità strategica e industriale della Difesa, mantenendo e incrementando le competenze in settori ad alta intensità tecnologica anche ricorrendo al partenariato pubblico-privato, per la realizzazione di interventi di ammodernamento, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un contributo di 9 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**65.0.4**

[Rojc](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 65-bis**

1. In attuazione del capo 10 del titolo IX della direttiva 2006/112/CE del Consiglio europeo, del 28 novembre 2006, dopo l'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 8-ter. - *(Operazioni connesse con il traffico internazionale di beni)* - 1. Costituiscono operazioni non imponibili: a) le cessioni di beni destinati a essere collocati in una zona franca o nelle aree dei punti franchi del porto di Trieste; b) le prestazioni di servizi inerenti alle cessioni di beni di cui alla lettera a); c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei luoghi di cui alla lettera a)?». Le disposizioni di cui al presente comma entrano in vigore a seguito della procedura legislativa europea di esclusione dei punti franchi del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea, attivata ai sensi del comma 1-quater.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena e corretta applicazione della normativa internazionale e comunitaria in materia di libera lavorazione industriale delle merci nei punti franchi del porto di Trieste, senza la necessità di valutazione delle condizioni economiche, basato esplicitamente su quanto dispone la vigente normativa nazionale attuativa dell'Allegato VIII al Trattato di pace tra l'Italia e le potenze alleate e associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, così come confermato nel *memorandum* di Londra del 5 ottobre 1954 e nella dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione resa in occasione dell'adozione del regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, il Governo adotta, ad opera dei competenti Ministeri, tutte le iniziative occorrenti per presentare alla Commissione europea una comunicazione volta a formalizzare la proposta di modifica dell'articolo 4 del regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, finalizzata all'esclusione della zona franca del porto di Trieste dal territorio doganale dell'Unione europea.»

**65.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente articolo 65-bis:

**"Articolo 65-bis (Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)**

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole « e 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti « 2021, 2022, 2023 e 2024 »."

**65.0.6**

[De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 65-bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è rifinanziato per un importo pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -1.000.000

2025: - 1.000.000

2026: - 1.000.000

### **65.0.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 65-bis (Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)**

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: »ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali«.

2. All'articolo 12-bis del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono inserite, in fine, le seguenti parole "con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco".

### **65.0.8**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis**

*(Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano)*

1. In applicazione dell'art. 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché agli effetti di quanto previsto dall'art 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano è equiparato al personale delle Forze di polizia.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, pari a 3 milioni per l'anno 2024, 3,8 milioni per l'anno 2025 e 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n.190.

3. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere, per i rispettivi corpi forestali, agli oneri derivanti dal presente articolo.

Conseguentemente all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente:"2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 97 milioni per l'anno 2024, 96 milioni per l'anno 2025, di 94 milioni di euro a decorrere per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027"

### **65.0.9**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis**

*(Corpo valdostano dei Vigili del Fuoco)*

1. Il personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco è collocato a riposo al raggiungimento dei limiti di età previsti per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco si applicano i requisiti e i

benefici previsti per l'accesso al trattamento di quiescenza e per la determinazione della relativa misura riconosciuti al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. L'eventuale eccedenza tra il trattamento di quiescenza spettante al personale permanente del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e quello corrisposto dagli istituti di previdenza nazionali resta a carico della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

### **65.0.10**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 65-bis.**

*(Disposizioni in materia di copertura assicurativa per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: «eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali».

2. All'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «con esclusione degli operatori del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».

### **65.0.11**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Manca](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

#### **"Articolo 65-bis**

*(Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa)*

"1. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole "e 2021" , ovunque ricorrano,

sono sostituite dalle seguenti ", 2021, 2022, 2023 e 2024"."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "37 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."*

### **65.0.12**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 65- bis.**

*(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)*

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo internazionale, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'art. 66, comma 9-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° marzo 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivise:

a) 1.300 unità per l'anno 2024 di cui 600 nella Polizia di Stato, 400 nell'Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della guardia di finanza.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "45 milioni di euro decorrere dall'anno 2024".*

**65.0.13**

[Lorefice](#), [De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Formazione specialistica del personale dell'Organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri)*

1. Per le attività e gli strumenti funzionali a mantenere e rafforzare i livelli di formazione specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98,5 milioni di euro per il 2024, 98,5 milioni di euro per il 2025, 98,5 milioni di euro per il 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**65.0.14**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**"Art. 65-bis**

*(Fondo per le strutture alloggiative del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze del medesimo Corpo, il fondo di cui all'articolo 1 comma 675 della Legge 29 dicembre 2022, n.197 è incrementato con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, si provvede con decreti del Ministro dell'interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.".

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

**65.0.15**

[Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis**

*(Misure per l'incremento di personale della polizia locale nei comuni sciolti per mafia)*

1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni sciolti per infiltrazione mafiosa, a partire dal 2021, ai sensi del decreto-legge n. 164 del 31 maggio 1991, sono autorizzati ad assumere con un incremento del 30% delle unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all'articolo 35-*quater*, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 30 del medesimo decreto legislativo.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.



3. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **65.0.16**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Adeguamenti salariali per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.

2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A copertura degli oneri di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «73 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **65.0.17**

[Pirondini](#), [Mazzella](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Damante](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Fondo di prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni», con le seguenti: «40 milioni».*

#### **65.0.18**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis.**

*(Misure in materia di incentivazione della produttività del personale civile del Ministero della difesa)*

1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021», sono sostituite con le seguenti: «, 2021 e 2024».

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 21.000.000

#### **65.0.19**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 65-bis**

*(Inserimento nei ruoli civili del Ministero della difesa del personale operaio forestale)*

1. Al fine di perseguire gli obiettivi nazionali ed europei in materia di tutela ambientale e forestale, di presidio del territorio e di salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità di cui all'articolo 9 della Costituzione, il personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in forza all'Arma dei Carabinieri, a decorrere dall'anno 2024 è inserito nei ruoli civili del Ministero della difesa, fino all'ammontare complessivo di 1246 unità, previo espletamento di una procedura selettiva nella forma del corso-concorso.

2. Per far fronte agli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**65.0.20**

[De Rosa, Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Istituzione del Fondo per l'assistenza psicologica del personale delle Forze armate)*

1. Al fine di garantire un'organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 1.000.000

2025: - 1.000.000

2026: - 1.000.000

**65.0.21**

[Rojc](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 65-bis**

*(Misure di attuazione sulla sicurezza post-quantistica nei porti dell'Alto Adriatico)*

1. Al fine di promuovere la comunicazione quantistica nel settore dei trasporti e della logistica portuali, per l'anno 2024, sono assegnate all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale risorse pari a 3 milioni di euro, per le attività previste dal protocollo d'intesa sulla sicurezza post quantum nei porti dell'Alto Adriatico.

2. L'Autorità di Sistema portuale di Trieste provvede agli acquisti per tutti i partecipanti al protocollo, ovvero trasferisce ad ogni singolo partecipante le risorse necessarie per le acquisizioni utili alle attività di cui al citato protocollo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 3 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

**65.0.22**

[Damante, Maiorino, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 65-bis.**

*(Assunzioni a tempo determinato personale polizia locale)*

1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana nei Comuni che titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli

enti locali presso cui sono presenti le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11 bis del d.lgs. 142/2015 e 10 ter co 1 bis del d.lgs. 286/98 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all'art. 35-*quater* del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **66.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*1-bis.* Al fine di potenziare l'attività di esame delle domande di asilo e di disbrigo delle pratiche di rilascio dei permessi di soggiorno, la dotazione organica del personale civile del ministero dell'Interno è incrementata di duecento unità.

*1-ter.* Aimaggiori oneri di cui al precedente comma 1-*bis*, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dalla presente legge.

Conseguentemente, all'articolo 86, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"

## **66.2**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

"*1-bis.* A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, assegnate, per l'anno 2023, alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Fondo nazionale per le politiche migratorie di cui all'articolo 45 del predetto decreto legislativo."

## **66.3**

[Matera](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «da destinare tra l'altro alle» con le seguenti: «anche al fine di sostenere le»*

## **66.4**

[Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

"*3-bis.* Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni

territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il triennio 2024-2026, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere entro il 30 giugno 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

*3-ter.* Le assunzioni di cui al comma *3-bis* sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

*3-quater.* All'articolo *7-bis*, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la lettera a) è abrogata.

3.quinques Agli degli oneri derivanti dai commi *3-bis* e *3-ter* è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 2024. "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

## **66.5**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

*"3-bis.* Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato a decorrere dall'anno 2024, di 187.500.000 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, per il finanziamento di 5.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati e di 26.000.000 milioni di euro annui per il finanziamento di 1.000 posti per l'accoglienza di persone disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza e presa in carico nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, di cui all'articolo *1-septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

*3-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *3-bis*, pari a 213 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 213 milioni di euro delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022."

## **66.6**

[Verducci](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere, in fine, i seguenti:*

*"3-bis.* Al fine di garantire l'improrogabile esigenza di salvaguardare la vita dei migranti in mare, a prescindere dalle motivazioni economiche, politiche, sociali o ambientali che ne hanno determinato la fuga dal proprio paese, è istituito un fondo per la ricerca e il soccorso dei naufraghi in mare con la dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*3-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *3-bis* si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il



Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## 66.7

[Damante](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di fronteggiare l'accresciuto afflusso di minori stranieri non accompagnati, garantire interventi adeguati in loro favore e consentire una gestione ordinaria dell'accoglienza, il Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, istituito dall'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027".*

## 66.8

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Al fine di garantire l'adeguatezza dei progetti di accoglienza, alla luce dell'accresciuta affluenza di migranti, con priorità per i minori stranieri non accompagnati, ai comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, e agli enti locali presso cui sono presenti i centri e le strutture di cui agli artt. 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e 10-ter, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è riconosciuto un contributo complessivo straordinario pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione del predetto contributo, commisurato alla effettiva accoglienza di migranti e, in particolare, di minori.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: "50 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## 66.9

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

"3-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri sostenuti nell'anno 2023 dai comuni aderenti al Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione delle risorse di cui al primo periodo del presente comma tra i comuni interessati, nel limite massimo di 700 euro per ogni accolto nei centri del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI). Il Ministero dell'interno, sulla base di uno specifico monitoraggio, comunica il contributo spettante a ciascun comune entro il 30 marzo 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

## 66.10

[Damante](#), [Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

"3.bis. In considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, per ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani in Sicilia, Trieste e Gradisca d'Isonzo in Friuli Venezia Giulia è concesso un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2024 per le spese di gestione legate all'emergenza migratoria".

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2025»

### **66.11**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, inserire il seguente;*

"3-bis Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di assistenza nell'ambito del Sistema di accoglienza e di integrazione (SAI), di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, erogati ai comuni titolari di progetti della rete SAI, finanziati a valere sul Fondo nazionale politiche dell'asilo, possono essere destinati a forme di incentivazione per gli incrementi qualitativi e quantitativi delle prestazioni ordinariamente richieste al personale dei comuni interessati per attività connesse alla gestione del progetto SAI, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi, e non sono soggetti al vincolo di finanza pubblica stabilito dall'articolo 23 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

### **66.12**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3 inserire il seguente*

"3-bis All'articolo 21, del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili, il comma 5 è soppresso."

### **66.13**

[Scalfarotto](#), [Paita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. Al fine di potenziare le attività connesse all'esame delle domande di visto di ingresso per l'Italia, presso le rappresentanze diplomatiche o gli uffici consolari incrementato di 100 unità l'organico del personale amministrativo, sia inviato dall'Italia che assunto con contratto locale. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al periodo precedente, pari a 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 della presente legge.»

### **66.14**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

"3-bis. Al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento è autorizzata a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico".

### **66.0.1**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Istituzione del Portale unico telematico per gli italiani all'estero)*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito il Portale unico telematico per gli italiani all'estero, di seguito denominato "Portale".

2. Il Portale è destinato agli italiani residenti all'estero, a quelli rimpatriati e a coloro che intendono trasferire la loro residenza all'estero. Il Portale contiene tutte le informazioni utili per i soggetti indicati al primo periodo, compresa la disciplina in materia di agevolazioni e di partecipazione alle elezioni, gli aggiornamenti della normativa di riferimento, nonché le informazioni concernenti i servizi consolari disponibili online.

3. Il decreto di cui al comma 1 disciplina i servizi offerti dal Portale, il suo funzionamento e le modalità di accesso ad esso, in modo da favorire la fruizione delle informazioni in esso pubblicate da parte dei soggetti indicati al comma 2.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono pari a 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

*Conseguentemente, dopo il Titolo VIII, inserire il seguente: «Titolo VIII-bis. Misure per la digitalizzazione della Pubblica amministrazione».*

## **66.0.2**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 66-bis**

*(Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo)*

1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, come previsto dal decreto legislativo n. 142 del 2015, la rete d'accoglienza all'interno di un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai Comuni, in collaborazione con gli enti del Terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, le risorse del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo, finalizzate alla gestione del sistema di accoglienza, sono destinate primariamente a sostenere lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI. Qualora non pervengano e siano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI che forniscano i posti di accoglienza necessari, le risorse del Fondo di cui al comma 1 possono essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

2. Il Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027."*

## **66.0.3**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **"Art. 66-bis.**

*(Potenziamento del Sistema di accoglienza e integrazione)*

1. Al fine di assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, lo stesso è incrementato di 4.000 posti per l'accoglienza di minori stranieri non accompagnati.

2. Il termine del finanziamento dei posti di accoglienza, attivati ai sensi dell'articolo 26, comma 1, numero 2), del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, e già finanziati, con decreti del Ministro dell'interno del 23 agosto 2022 e 26 settembre 2022 fino al 31 dicembre 2022, è prorogato al 31 dicembre 2024. Sono fatti salvi i finanziamenti di tutti i posti attivati a partire dal 1 gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

3. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "20 milioni di euro decorrere dall'anno 2024".*

#### **66.0.4**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis**

*(Fondo per i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri)*

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi di inclusione sociale dei cittadini stranieri, è istituito un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri per la ripartizione tra le Regioni di una quota del Fondo di cui al comma 1 pari all'80 per cento."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole: "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "40 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025".*

#### **66.0.5**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 66-bis**

*(Fondo per la missione pubblica di ricerca, soccorso e salvataggio dei naufraghi in mare)*

1. Ai fini della salvaguardia della vita dei migranti, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo finalizzato alla missione pubblica di ricerca, soccorso e salvataggio dei naufraghi in mare, con una dotazione iniziale pari a 10 milioni di euro per gli anni 2024, 2025, 2026."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 10.000.000

2026: - 10.000.000

#### **66.0.6**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

#### **«Art. 66-bis**

*(Chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 viene avviata la definitiva chiusura dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come ridenominati dall'articolo 19 del decreto-legge n. 13 del 2017, da concludersi entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 15 gennaio 2024 sono stabiliti modalità e tempi di conclusione della procedura di dismissione che dovrà comunque concludersi entro e non oltre il termine di cui al precedente comma 1.

3. I maggiori risparmi rinvenienti nel 2024 dalla procedura di cui al presente articolo, pari a circa 85 milioni di euro, confluiscono in un "Fondo" istituito presso il Ministero dell'Interno denominato "Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti". Con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con i ministeri delle finanze e dell'economia e dell'istruzione e del merito sono stabiliti i criteri di funzionamento e di ripartizione delle risorse del fondo di cui al presente comma.



## 66.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

### **"Articolo 66-bis (Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)**

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 5-bis sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) l'articolo 7-ter è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, valutati in 300.000 euro per l'anno 2023 per la gestione delle predette procedure concorsuali e 11.450.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

## 66.0.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni in materia di rafforzamento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)*

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2023-2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere non prima del 1° gennaio 2024, un contingente di 250 unità di personale a tempo indeterminato a supporto del personale altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico in forza presso le Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area degli Assistenti, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali e un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico per rafforzare l'attività delle Commissioni territoriali, con inquadramento giuridico nell'Area dei Funzionari, contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 - comparto Funzioni centrali.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate previo esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria riservata al personale altamente qualificato ricollocato presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno a seguito della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali presso cui era precedentemente impiegato.

3. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 7-bis, comma 1, la lettera a) è soppressa;

b) l'articolo 7-ter è abrogato.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 11.450.000 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234."

### **66.0.9**

[Verducci, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri)*

1. Al fine di rafforzare i servizi e gli interventi finalizzati all'inclusione sociale dei cittadini stranieri, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito, con uno stanziamento complessivo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2023, un Fondo per l'inclusione sociale dei cittadini stranieri, ripartito per l'80 per cento tra le Regioni.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### **66.0.10**

[Verducci, Nicita](#)

*Dopo l'articolo 66 inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis**

*(Misure per il rilancio di un sistema unico di accoglienza)*

1. Al fine di ridurre progressivamente il ruolo dell'accoglienza straordinaria per richiedenti asilo e rifugiati e riportare, anche attraverso una adeguata programmazione, la rete d'accoglienza dentro un sistema unico, diffuso sul territorio e gestito dai comuni, in collaborazione con il terzo settore, che possa garantire un'accoglienza dignitosa, personalizzata e finalizzata a favorire l'autonomia e l'inclusione sociale dei richiedenti protezione internazionale, come previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli stanziamenti annuali per la gestione del sistema di accoglienza sono destinati a sostenere prioritariamente lo sviluppo dei programmi afferenti al sistema SAI con un incremento del Fondo nazionale per le politiche e per i servizi per l'asilo pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

2. Qualora non vengano ammessi un numero di programmi afferenti al SAI sufficiente a fornire i posti di accoglienza necessari, le risorse di cui al comma 1 potranno essere utilizzate per l'apertura dei centri di accoglienza straordinaria di cui all'articolo 11, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 250 milioni di euro per il 2024, 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### **67.1**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:

**"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".**

4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.

4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CCNI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## 67.1 (testo 2)

[Rossomando](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. L'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazione dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è sostituito dal seguente:

**"Art. 13-bis (Aumento della dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia) - Al fine di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari e di garantire nel tempo gli effetti derivanti dagli interventi straordinari effettuati in attuazione del PNRR anche attraverso le assunzioni di personale già autorizzate a legislazione vigente, la dotazione organica del personale del comparto Funzioni centrali, area dei funzionari, del Ministero della giustizia è aumentata di 4.000 unità".**

4-ter. Onde consentire la piena attuazione degli obiettivi di riforma del PNRR ed al fine di poter avviare le procedure di assunzione di 1.500 unità a tempo indeterminato di funzionari addetti all'ufficio prevista a legislazione vigente, nell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria è istituita la qualifica di funzionario addetto all'ufficio per il processo, collocata in area III, F1.

4-quater. Ferma rimanendo la possibilità di modifica tramite il CCNI, al solo fine di avviare il primo bando di reclutamento le mansioni e compiti vengono parificati a quanto previsto dal decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, allegato II per la figura dell'addetto all'ufficio per il processo.

4-quinquies. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## 67.2

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Al fine di consentire l'immediata individuazione e l'adeguata assistenza delle donne vittime di violenza e di violenza domestica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito un Fondo, con una dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Il Fondo di cui al presente comma è finalizzato al finanziamento di attività di formazione, di aggiornamento e di



riqualificazione, a carattere continuo e permanente, destinate agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario e agli insegnanti che possono entrare in contatto con le vittime medesime.

4 -*ter*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 29 febbraio 2024, sono stabilite le modalità di inserimento delle attività di formazione di cui al comma 4-*bis*, nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, di coordinamento e integrazione con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della performance e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica e all'educazione.

4-*quater*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### 67.3

[Camusso](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-*bis* del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.

4-*ter*. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 21-*bis*, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.660.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legge n. 32 del 2019.

4-*quater*. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 21-*ter*."

### 67.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:

"4-*bis*. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza



(R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

4-ter. Il Ministero della salute di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione di cui al comma 4-bis."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000.

## 67.5

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;

b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;

g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in *Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro ciascuno degli anni 2025 e 2026."

## 67.6

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4- *bis*. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale."

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 60 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.7**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4- *bis*. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2024.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis* pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.8**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-*bis*. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli Uffici di servizio sociale per minorenni, degli Istituti penali per minorenni, dei Centri di prima accoglienza, delle Comunità, dei Centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della Giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2024.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.9**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-*bis*. Allo scopo di rafforzare la rete di assistenza delle vittime di reato, e in particolare la tutela sociale e assistenziale delle stesse, assicurando i diritti di informazione, sostegno emotivo e psicologico, protezione e consigli anche per prevenire forme di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazioni e di ritorsioni, anche promuovendo i protocolli di rete tra istituzioni e terzo settore per

una presa in carico complessiva del fenomeno, nonché al fine di favorire un coordinamento nazionale dei servizi di assistenza alle vittime, in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, articolo 1, comma 426, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro a decorrere dal 2024.

4-ter. Agli oneri di cui al comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

## **67.10**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per l'attuazione dei programmi di protezione, lotta alla criminalità organizzata e traffico illecito di stupefacenti.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.11**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi al funzionamento degli istituti di istruzione e per la formazione professionale del personale della polizia di stato, per la formazione e la specializzazione del personale in servizio presso il dipartimento della Polizia di Stato e di quello di altre amministrazioni che svolgono attività di polizia e per lo svolgimento dei relativi corsi, nonché per gli oneri relativi alla spesa per arredi ed allestimenti speciali, per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per corsi di formazione e di aggiornamento del personale assegnato alla direzione investigativa antimafia, per esercitazioni ed addestramenti collettivi e per la cooperazione europea e internazionale nella formazione del personale di polizia.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.12**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare ai comuni per consentire la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche negli enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## **67.13**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalità nei loro territori, nonché di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalità e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.14**

[Verini](#), [Rando](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. A decorrere dall'anno 2024 è autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro per gli oneri relativi alle commissioni straordinarie nominate per la gestione degli enti locali, nei cui confronti è stato disposto lo scioglimento conseguente a fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso nonché per le spese per il trattamento economico del personale amministrativo e tecnico assegnato ai medesimi enti locali.

4-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-bis, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **67.15**

[Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

"4-bis. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel fondo unico giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.

4-ter. Il riparto delle somme di cui al precedente comma viene effettuato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in maniera proporzionale al numero dei beni confiscati assegnati annualmente al patrimonio comunale".

#### **67.16**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-quater è aggiunto il seguente: "4- quinquies. Si applica il patrocinio a spese dello stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "70 milioni".*

#### **67.17 (testo 2)**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)



*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4- *bis*. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge;

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## **67.17**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- *bis*. Anche al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "20 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

## **67.18**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Camusso](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- *bis*. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate "Ufficio per il processo", costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

## **67.18 (testo 2)**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini, Camusso](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4- *bis*. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-*octies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo - da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico- al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **67.19**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4- *bis*. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge. ".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "60 milioni di euro per l'anno 2024, 2025, 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026"*

### **67.19 (testo 2)**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4- *bis*. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della Giustizia, per il triennio 2023-2025, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 4-*bis*, valutati nel limite massimo di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."».

**67.20**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "60 milioni"*

**67.21**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "600 unità". "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**67.22**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "500 unità". "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "79 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**67.23**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di potenziare e rideterminazione gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 sostituire le parole "biennio 2017-2018" con le seguenti parole "triennio 2024-2026" e le parole "296 unità" sono sostituite dalle parole "450 unità". "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "81 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

**67.24**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. Al decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge, il comma 2, dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e Dipartimento

per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020."»

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

## 67.25

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della Giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000

## 67.26

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Verini](#), [Rossomando](#), [Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4 -bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto."

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;



2026: - 30.000.000.

## **67.27**

[Mirabelli](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

## **67.28 (testo 2)**

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

«4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024"*

## **67.28**

[Rando](#), [Verini](#), [Mirabelli](#), [Valente](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi a decorrere dal 2 giugno 1946."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

## **67.29**

[Verini](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si

applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l'immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l'impresa ha fruito dello sgravio."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000.

### **67.30**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. È autorizzata l'ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000.

### **67.31**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. E' autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000.

### **67.32**

[Verini, Rando, Mirabelli, Bazoli, Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, modificata dall'articolo 6 della legge 20 novembre 2017, n. 167 e dall'articolo 11, comma 4, l'11 gennaio 2018, n. 4, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;  
2025: - 20.000.000;  
2026: - 20.000.000.

### **67.33**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è autorizzata la spesa di euro 10.000.000 euro per l'anno 2024, di 16.000.000 euro per l'anno 2024 e di 11.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 16.000.000;  
2026: - 11.000.000.

### **67.34**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000.

### **67.35**

[Rossomando, Bazoli, Mirabelli, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 323, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;  
2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000.

### **67.36**

[Mirabelli, Bazoli, Rossomando, Verini](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. E' autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000.

## **67.37**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. All'articolo 15, della legge 7 marzo 1996, n.108, dopo il comma 7 è inserito il seguente:

"7-bis. La copertura dei costi di gestione delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura avrà luogo a valere sul Fondo di solidarietà, sulla base di un rendiconto annuale da presentare unitamente al rapporto di gestione, nella misura massima del 5 per cento del valore delle garanzie prestate dalle medesime alle banche e agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che incontrano difficoltà di accesso al credito."»

## **67.0.1**

[Bevilacqua](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Formazione e addestramento delle forze di polizia finalizzati al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di specie di fauna e flora minacciati di estinzione e divieto di importazione, esportazione, e riesportazione dei trofei di caccia)*

1. Al fine di garantire adeguata e specifica formazione alle forze di Polizia rispetto al contrasto del commercio illegale e al controllo del commercio internazionale e della detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione, protetti dalla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES), anche rispetto al contrasto delle attività di cui al comma 2, è autorizzata una spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dopo l'articolo 3-bis, è inserito il seguente: Art. 3-ter. *(Divieto di importazione, esportazione e ri-esportazione di trofei di caccia)* 1. Ai fini del presente articolo, per "trofeo di caccia" si intende un animale intero, o una parte o un prodotto derivato di un animale, accompagnato da una licenza o un certificato CITES, che soddisfi le condizioni seguenti:

a) è grezzo, trasformato o lavorato;

b) è stato legalmente ottenuto dal cacciatore mediante la caccia;

c) nell'ambito del trasferimento dal paese di origine, è infine importato, esportato o ri-esportato, in Italia o dall'Italia, da o per conto del cacciatore o di terzi, per uso personale.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.



3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate nell'allegato B del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque importa, esporta o riesporta trofei di caccia, anche per uso personale, di esemplari appartenenti alle specie animali elencate negli allegati C e D del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni.

5. In caso di violazione dei commi 1, 2 o 3, è sempre disposta la confisca dei trofei di caccia.

6. Per i trofei di caccia confiscati ai sensi del comma 4 viene disposta, sentita la Commissione CITES, la conservazione a fini didattici o scientifici o la loro distruzione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,9 milioni».*

## **67.0.2**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 4-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente: «4-*quinqüies*. Si applica il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, ai procedimenti civili riguardanti abusi familiari o condotte di violenza di genere o domestica poste in essere da una parte nei confronti dell'altra o dei figli minori, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.40 del codice di procedura civile».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «97 milioni».*

## **67.0.3**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Modifica al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinqüies*. Al di fuori dei casi previsti dal comma 4-*quater*, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,7 milioni».*

## **67.0.4**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228)*

1. All'articolo 1, comma 19, numero 2), capoverso "Art. 16-*quinquies*", legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: « di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2024 anche al fine di garantire la semplificazione digitale del processo civile telematico e l'accessibilità a tutti gli utenti preposti mediante la previsione dell'inserimento dei soli dati necessari delle parti che, una volta inseriti, verranno memorizzati senza più richiederne ulteriore registrazione, nonché consentire l'utilizzo di strumenti digitali ovvero soluzioni tecnologiche avanzate basate sull'intelligenza artificiale.».

*Consequentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «93,6 milioni».*

### **67.0.5**

[Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche alle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016))*

1. All'articolo 1, comma 778 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro il limite di spesa massimo di 40 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «entro il limite di spesa massimo di 60 milioni di euro annui»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal periodo precedente, nei casi di mancato pagamento dell'onorario e delle spese spettanti al difensore entro sessanta giorni dalla data di emissione del decreto di pagamento ai sensi di quanto disposto dall'articolo 83, comma 3-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 2002, n. 115, si applicano gli interessi di mora di cui al decreto legislativo 09 ottobre 2002, n.231, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'emissione del citato decreto.».

*Consequentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80 milioni».*

### **67.0.6**

[Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Misure previdenziali a sostegno dei testimoni di giustizia)*

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), della legge 11 gennaio 2018, n. 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assegno periodico versato in sostituzione del trattamento pensionistico non maturato a causa della testimonianza o a integrazione della pensione che sia di importo inferiore a quello che il testimone avrebbe percepito in assenza dell'adozione delle misure di tutela o delle dichiarazioni rese, è reversibile secondo le regole dei trattamenti pensionistici".

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Consequentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».*

### **67.0.7**

[Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni in materia di ufficio per il processo)*

1. Al fine di distinguere, anche a livello contrattuale, le diverse mansioni che gli addetti all'ufficio per il processo svolgono rispetto ai funzionari giudiziari, all'articolo 11 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

b) al comma 2, le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2»;

c) al comma 3, lettera a), le parole: «posizione economica F1» sono sostituite dalle seguenti: «posizione economica F2».

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 127.274.634 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

-	37.274.634	2024
-	37.274.634	2025
-	37.274.634	2026

## 67.0.8

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Articolo 67-bis (Disposizioni in materia di funzionari addetti all'ufficio per il processo)"**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole "non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e", ovunque ricorrano, sono soppresse.

2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b, dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

4. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

## 67.0.9

[Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

### **Inammissibile C. (limitatamente al comma 5)**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Stabilizzazione ufficio per il processo)*

1. Al fine di garantire l'efficientamento degli uffici giudiziari, di conseguire gli obiettivi di abbattimento dell'arretrato giudiziario previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto a tempo determinato ai sensi del degli

articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il Ministero della giustizia e la Giustizia amministrativa possono procedere alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale ad essi assegnato, che abbia prestato servizio continuativo per almeno diciotto mesi nella qualifica ricoperta.

2. Le assunzioni di personale di cui al comma 1 sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali, rispettivamente, del Ministero della giustizia e della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 52, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024.

4. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 11, il comma 7 è abrogato;
- b) all'articolo 13, il comma 6 è abrogato.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 606.183.320 a decorrere dall'anno 2024, si provvede per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 mediante versamento di pari importo, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della giustizia e a decorrere dall'anno 2027 mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.

6. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15%».

### **67.0.10**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)*

1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*quinquies*. Al di fuori dei casi previsti dal comma precedente, i genitori della vittima del reato di cui all'articolo 575 del codice penale commesso dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata».

2. A tal fine è autorizzata la spesa di 190.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99.810.000 euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **67.0.11**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)*

11-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, primo periodo, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2025" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2026";

a) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: "3-*bis*. Le piante organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti sono ripristinate e prorogate al 1° gennaio 2026."



Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024, 99 milioni di euro per l'anno 2025, 99 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027»

## 67.0.12

Fina

### Inammissibile C.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 67-bis

1. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole "a decorrere dal 1° gennaio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2027".

2. All'articolo 1, comma 11-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate" sono sostituite dalle seguenti "delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti devono essere integrate".»

## 67.0.13

Scarpinato, Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### «Art. 67-bis

(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

1. Al fine di adeguare l'organico della magistratura alle esigenze dettate dal carico giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, di duecentocinquanta unità da destinare alle funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n.71, è sostituita dalla Tabella B di cui all'allegato 1 della presente legge.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a euro 1.291.000 per l'anno 2024 per le procedure concorsuali, euro 9.981.853 per l'anno 2025, euro 20.299.158 per l'anno 2026, euro 24.893.578 per l'anno 2027, euro 24.893.578 per l'anno 2028, euro 29.070.178 per l'anno 2029, euro 32.327.551 per l'anno 2030, euro 32.354.564 per l'anno 2031, euro 33.514.488 per l'anno 2032, euro 33.611.149 per l'anno 2033 e ad euro 34.771.074 annui a decorrere dall'anno 2034.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 98.709.000 euro per l'anno 2024, di 90.018.147 euro per l'anno 2025, di 79.700.842 euro per l'anno 2026, di 75.106.422 euro per l'anno 2027, di 75.106.422 euro per l'anno 2028, di 70.929.822 euro per l'anno 2029, di 67.672.449 euro per l'anno 2030, di 67.645.436 euro per l'anno 2031, di 66.485.512 euro per l'anno 2032, di 66.388.851 euro per l'anno 2033, di 65.288.926 a decorrere dall'anno 2034».

Allegato 1  
(articolo 67-bis, comma 1)

«Tabella B  
(prevista dall'articolo 1 comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione	1
B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:	?
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione	1
Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche	1

D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità	65
E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione	442
F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo	1
G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti	52
H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti	53
I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado	314
L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati	9.971
M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie	200
N. Magistrati ordinari in tirocinio	(numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)
TOTALE	11.103

**67.0.14**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67- bis**

*(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della Giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia.

2. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della Giustizia.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**67.0.15**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

*(Assunzione di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale).*

1. Al fine di potenziare gli organici dei servizi minorili della giustizia e di rafforzare l'offerta trattamentale legata alla esecuzione penale esterna ed alle misure e sanzioni di comunità, anche in relazione alle necessità venutesi a creare in ragione delle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di

350 unità di personale per gli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, destinate ai ruoli di funzionario della professionalità pedagogica e di funzionario della professionalità di servizio sociale, da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

## **67.0.16**

[Lopreiato, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Autorizzazione al conferimento incarichi di collaborazione temporanea ai dirigenti generali di seconda fascia presso gli Uffici Giudiziari)*

1. Al fine di garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle relative funzioni amministrative-gestionali e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di seconda Fascia presso gli Uffici Giudiziari che versano in situazione di carenza, gli Uffici Giudiziari, previa selezione comparativa dei candidati, sono autorizzati con apposito decreto del Ministero della Giustizia, a conferire, incarichi di collaborazione della durata massima di tre anni ai dirigenti generali di seconda fascia che entro il 31 dicembre 2023 maturino o abbiano maturato i requisiti di anzianità contributiva ovvero i requisiti di anzianità anagrafica per il collocamento in quiescenza.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024, 98 milioni di euro per l'anno 2025, 98 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **67.0.17**

[Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis.**

*(Fondo per la ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari)*

1. Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi e qualitativi ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento del sistema giudiziario, nonché dei livelli di efficienza del medesimo sistema per l'attuazione del PNRR, e garantire altresì il diritto di accesso allo stesso, anche con riferimento agli interventi di revisione nonché di riorganizzazione degli uffici di tribunale, delle relative procure della Repubblica e degli uffici del giudice di pace, di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 156, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, un fondo con dotazione annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per la riapertura di uffici giudiziari e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata.

2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le modalità di attuazione, nonché i criteri e le priorità per l'assegnazione delle risorse previste dal fondo di cui al comma 1, in relazione alle esigenze richieste per il potenziamento dell'organico giudiziario. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

### **67.0.18**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'efficienza e l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 500 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «82 milioni».

### **67.0.19**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni per il personale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)*

1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione del probabile aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto legge 15 settembre 2023, n.123, la dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto- legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «50 milioni».

### **67.0.20**

[Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Assunzioni nell'ambito della polizia penitenziaria)*



1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

### **67.0.21**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Adeguamento tariffe CTU)*

1. Al fine di adeguare al costo della vita la misura degli onorari spettanti a periti e consulenti tecnici che ricoprono il ruolo di ausiliari dell'autorità giudiziaria, secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319 e dagli articoli da 49 a 57 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, l'apposito capitolo, sul quale gravano le spese per il pagamento delle prestazioni professionali di cui alle predette disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, iscritto nel programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" della missione 1 "Giustizia" dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno finanziario 2024.

2. Fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli importi aggiornati con il decreto del Ministro della giustizia 30 maggio 2002 sono adeguati secondo i criteri dell'articolo 54 del predetto testo unico, con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni".*

### **67.0.22**

[Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Assunzione personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)*

1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.

2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

4. Per l'espletamento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2024.".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «79,5 milioni per l'anno 2024 e 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**67.0.23**

**Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 67-bis**

*(Misure per la protezione e l'assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata - Progetto "Liberi di scegliere")*

1. Nello stato di previsione del Ministero della Giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8, convertito, con modificazioni nella legge 15 marzo 1991 n. 82 o di testimone di giustizia, ai sensi della Legge n. 6 del 21 febbraio 2018.

2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del Regio Decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.

3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall'Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.

4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi: a) Fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza; b) Fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza; c) Ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente ad un proprio congiunto maggiorenni e sia necessario l'allontanamento dall'abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un'occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento; d) Promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l'obbligo scolastico; e) Assicurare l'istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l'obbligo scolastico; f) Ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell'incolumità dei soggetti destinatari della misura.

5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l'applicazione degli interventi di protezione ed assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.

6. L'attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche ed universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.

7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risiede unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale ed il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della Giustizia è istituita una Commissione tecnica

che valuta la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l'attuazione. Con decreto del Ministro della Giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'Interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l'attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell'attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell'Interno.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **67.0.24**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)*

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all'articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

#### **67.0.25**

[Naturale](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Incremento della pianta organica del Tribunale di Foggia)*

1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scoperta di organico, specie nei territori ad alto impatto di criminalità organizzata, è autorizzata la spesa di 200 mila euro a decorrere dall'anno 2024 per la nomina di un magistrato addetto alle funzioni di Presidente di sezione Gip/Gup presso il Tribunale di Foggia.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

#### **67.0.26**

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)*

1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture

minorili, presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari ad euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.

2. Il Ministero della salute, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,7 milioni».*

### **67.0.27**

[Bilotti, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Formazione dei Carabinieri nonché disposizioni volte al contrasto dei combattimenti tra animali)*

1. Al fine di provvedere alla copertura dei costi di custodia derivanti dal sequestro e dalla confisca di animali impiegati nei combattimenti tra animali, ai sensi dell'articolo 544-*quinquies* del codice penale, nonché di animali affetti da problematiche comportamentali, affidati a strutture, gestite o affiancate da enti del terzo settore, specializzate nel recupero comportamentale, a decorrere dall'anno 2024, è autorizzata una spesa di euro 350.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. Al fine di promuovere la formazione tecnica e pratica specialistica del personale del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri per le attività necessarie alla repressione del fenomeno criminoso del combattimento tra animali di cui all'articolo 544-*quinquies* del codice penale, è autorizzata una spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «99,5 milioni».*

### **67.0.28**

[Lopreiato, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Misure volte alla promozione della legalità)*

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

### **67.0.29**

[Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Rifinanziamento Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)*

1 Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.».



Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».

### **67.0.30**

Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Banca di dati sulla indebita percezione di benefici economici dallo Stato)*

1. È istituita, presso il Ministero della Giustizia, una Banca di dati nella quale sono registrati i soggetti condannati per il delitto di cui all'articolo 316-ter del codice penale. A tal fine è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. I soggetti pubblici e privati, autorizzati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ed ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, possono accedere alla banca di dati di cui al comma 1 secondo le modalità indicate dal decreto di cui al comma 3.

3. Con decreto del Ministro della Giustizia, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la modalità di utilizzo della Banca di dati di cui al comma 1, con particolare riguardo all'acquisizione, al trattamento ed alla consultazione dei dati, nonché, alla interconnessione con le altre banche di dati gestite da soggetti pubblici o privati.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,5 milioni per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

### **67.0.31**

Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Rifinanziamento del fondo per le misure anti tratta)*

1. Il fondo di cui all'articolo 12, della legge 11 agosto, 2003, n. 228 è incrementato di euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «98 milioni».

### **67.0.32**

Lopreiato, Bilotti, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 67-bis**

*(Istituzione del Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari)*

1. Al fine di incentivare la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari, è istituito nello stato di previsione del Ministero della Giustizia, un apposito "Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari", con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da destinare al recupero e al reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti, per un loro reingresso nella società civile, attraverso la promozione di percorsi formativi e culturali che favoriscano l'acquisizione di nuove competenze nell'ambito dei diversi mestieri del teatro.

2. Il Fondo di cui al comma 1 è volto a realizzare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituti penitenziari, di spettacoli teatrali, alla partecipazione di professionisti dello spettacolo e delle imprese sociali, degli enti e le associazioni presenti nel territorio per l'attivazione di corsi di informazione, di formazione, di aggiornamento e di sensibilizzazione, propedeutici alla progettazione e all'esecuzione di interventi per la realizzazione delle attività teatrali, nonché all'erogazione di benefici economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari,

anche penali minorili, che collabora alla realizzazione degli spettacoli.3. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione e di ripartizione del fondo di cui al comma 1, con particolare riguardo:

- a) alla realizzazione di attività teatrali;
- b) alla produzione e la diffusione anche all'esterno di spettacoli teatrali;
- c) all'organizzazione di convegni, di seminari di studi e di tavole rotonde sulle attività teatrali come strumenti per favorire il recupero e il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti;
- d) alla realizzazione, la diffusione e la promozione di una rivista sulle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari, comprese le esperienze a livello internazionale;
- e) alla realizzazione di reportage fotografici e di video-documentari sulle attività teatrali;
- f) all'istituzione presso il Ministero della giustizia di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari e di un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle attività di cui al presente comma;
- g) alla realizzazione di interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti, di cui all'articolo 1, comma 155, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, finalizzati all'individuazione, presso gli istituti penitenziari, anche penali minorili, che ne sono sprovvisti, di appositi spazi dedicati alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei soggetti in esecuzione di pena, attraverso l'acquisizione di competenze artistiche, relazionali e professionali.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni a decorrere dall'anno 2024».*

### **67.0.33**

[Rando, Verini, Mirabelli, Valente, Bazoli, Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)*

1.All'articolo 22, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole "dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000.

### **67.0.34**

[Lopreiato, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Disposizioni volte all'incremento della capacità di accoglienza delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Allo scopo di migliorare il funzionamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di Calvi Risorta (CE), Mondragone (CE), San Nicola Baronia (AV) e Vairano Patenora (CE), è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. A tal fine è vincolato, in favore della Regione Campania, il corrispondente importo a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. A decorrere dall'anno 2025, il limite di spesa corrente di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e all'articolo 23-quinquies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, può essere incrementato in relazione agli

eventuali maggiori fabbisogni emergenti, come individuati annualmente in sede di riparto del finanziamento sanitario corrente standard e in coerenza con la dinamica del medesimo finanziamento.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 3.600.000	2024
- 3.600.000	2025
- 3.600.000	2026

### **67.0.35**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)*

1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle "Comunità educanti per i detenuti", avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200 mila euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 200.000	2024
- 200.000	2025
- 200.000	2026

### **67.0.36**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Iniziative formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica)*

1. Alla lettera n), del comma 1, dell'articolo 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, le parole: « o iscritti alle scuole di specializzazione forense » sono sostituite dalle seguenti: « e consulenti tecnici, compresi avvocati, medici, psicologi e assistenti sociali, o iscritti alle scuole di specializzazione forense, anche con riguardo allo sviluppo di conoscenze e competenze specifiche in materia di violenza domestica e di genere, nonché di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari ».

2. Gli ordini professionali degli avvocati, dei medici, degli psicologi e degli assistenti sociali, nell'ambito della propria autonomia e delle rispettive competenze, provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'integrazione dei programmi e delle attività di formazione degli iscritti mediante la previsione dello sviluppo e dell'aggiornamento di conoscenze e competenze in materia di violenza domestica e di genere, con particolare riferimento alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in materia di ascolto e trattamento dei minori nei procedimenti giudiziari.

3. Nell'erogazione delle attività formative previste dalle disposizioni di cui al presente articolo è assicurato l'adeguato approfondimento delle tematiche legate alla violenza domestica e di genere e all'ascolto del minore, in una prospettiva interdisciplinare e nel pieno rispetto dei principi costituzionali di pari dignità sociale e di non discriminazione. Teorie e dottrine prive delle necessarie evidenze scientifiche o comunque fondate su pregiudizi o stereotipi possono formare oggetto dei programmi e delle attività formativi solo come elemento di conoscenza e non al fine di promuoverne l'applicazione in sede giudiziaria.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **67.0.37**

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Fondo vittime reati intenzionali violenti)*

1. Al fine di garantire il diritto all'indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122, il Fondo di cui all'articolo 14 della legge medesima legge è incrementato di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **67.0.38**

[Scalfarotto](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti)*

1. Al fine di assicurare il pieno accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, all'articolo 14, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122, le parole "4 milioni di euro annui" sono sostituite dalle seguenti "34 milioni di euro annui"»

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

### **67.0.39**

[D'Elia](#), [Valente](#), [Sensi](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Interventi di formazione, aggiornamento e riqualificazione, prevenzione e sensibilizzazione)*

1. Al fine di garantire che le donne vittime di violenza e di violenza domestica siano immediatamente individuate e ricevano un'assistenza adeguata, lo Stato assicura un'attività di formazione, di aggiornamento e di riqualificazione, a carattere obbligatorio, continuo e permanente, destinata agli operatori delle Forze di polizia e della polizia municipale, ai magistrati, al personale del settore giudiziario, al personale sanitario e socio-sanitario che possono entrare in contatto con le vittime medesime. Tale attività è finalizzata alla corretta valutazione e gestione del fenomeno, necessarie a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le istituzioni di appartenenza possano coordinare efficacemente le loro azioni, operando in sinergia con gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, con l'Unione delle province d'Italia, con l'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani, con la Conferenza dei rettori delle università italiane, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con FormezPA, con le associazioni attive nel contrasto del fenomeno e con i centri antiviolenza.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, l'attività di formazione di cui al medesimo comma 1 è inserita nei processi di pianificazione e programmazione delle amministrazioni pubbliche, anche con riguardo al rischio di intimidazione e di vittimizzazione ripetuta e secondaria e ai mezzi per prevenirlo nonché alle misure di protezione e assistenza a disposizione delle vittime, ed è altresì coordinata e integrata con gli obiettivi programmatici e strategici di performance di ciascuna amministrazione pubblica, attraverso una piena integrazione nel ciclo della *performance* e con le politiche di reclutamento, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane, all'interno di un piano organico di prevenzione e informazione sul fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo alla formazione scolastica.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri interessati e sentite le associazioni maggiormente rappresentative e i centri antiviolenza, promuove un piano organico di interventi multisettoriali volti alla prevenzione e all'informazione in merito al fenomeno della violenza contro le donne, anche attraverso iniziative culturali e percorsi formativi, con particolare riguardo:

a) alla formazione scolastica, al fine di garantire l'educazione delle nuove generazioni alla parità tra uomini e donne, al rispetto, alla relazione e all'affettività, nonché a definire linee guida che forniscano indicazioni per includere nei programmi scolastici di ogni ordine e grado i temi del contrasto alla violenza contro le donne;



b) alla predisposizione di misure volte ad accrescere la consapevolezza e a fornire corretti strumenti interpretativi rispetto all'utilizzo commerciale e sessuale dell'immagine e del corpo della donna.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **67.0.40**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Articolo 67-bis**

*(Requisiti in materia di iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)*

1. All'articolo 22, comma 4 della legge 31 dicembre 2012, n.247 le parole: "undici anni", sono sostituite dalle seguenti: "dodici anni"».

#### **67.0.41**

[Bazoli, Mirabelli, Rossomando, Verini, Giorgis](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

#### **«Art. 67 bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)*

1. L'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente: "Art. 28 - Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà - 1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma del predetto articolo 52, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.

2. All'articolo 29 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter."

3. All'articolo 30 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i

condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b e c, del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-*ter* della medesima legge;

d) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

e) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

f) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».

### **67.0.42**

[Lopreiato, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Finanziamento delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza)*

1. Al fine di non vanificare la portata innovativa dell'articolo 3-*ter* del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, e contestualmente di implementare la capienza e il numero delle strutture sul territorio nazionale delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*ter*, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del Fondo unico giustizia da destinare mediante riassegnazione ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.».

### **67.0.43**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 67 - bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 67 decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 è rifinanziato per l'anno 2024 con 10 milioni di euro.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

### **67.0.44 (testo 2)**

[Scalfarotto, Enrico Borghi, Paita, Fregolent, Musolino, Sbrollini](#)

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **Art. 67-bis**

*(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, **che costituisce tetto di spesa.**

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## **67.0.44**

[Scalfarotto](#), [Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis**

*(Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria)*

1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l'edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:

a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;

b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;

c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;

d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:

a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2;

b) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

## **67.0.45**

[Mirabelli](#), [Verini](#), [Bazoli](#), [Rossomando](#)

*Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:*

### **«Art. 67-bis**

*(Fondo per riutilizzo beni immobili confiscati alla mafia)*

1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, indica come soggetti ed enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.

2. Al fondo di cui al comma 3, è destinata una dotazione pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

3. Per la gestione del fondo di cui al presente articolo il Ministero dell'interno si avvale della collaborazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

3. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un'amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.

4. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un'adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.

5. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.

6. Con decreto del Ministro dell'interno da adottarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.

7. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 70 milioni di euro per il 2024 e a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»



**67.0.46**

[Verini, Bazoli, Mirabelli, Rossomando](#)

Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis.**

*(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)*

1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, al fine di:

a) accelerare il processo di potenziamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53, all'articolo 113-*bis* del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l'effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;

c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l'opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;

d) promuovere l'inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;

e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell'utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell'utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;

f) garantire l'efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;

g) garantire all'Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.

2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

**67.0.47**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 67-bis**

*(Modifiche in materia di riscossione di diritti di cancelleria e di copia)*

1. Nel processo penale, le copie degli atti richieste dagli indagati e dalle persone offese, ivi comprese quelle relative alle trascrizioni delle intercettazioni, sono gratuite, salvo il diritto dello Stato di richiedere le relative somme in caso di condanna definitiva.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

**68.0.1**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis**

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**68.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis**

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**68.0.3**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 68-bis**

*(Incremento del Fondo per il recepimento della normativa europea)*

1. Il Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**69.1**

[Marton](#), [Pirro](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*All'articolo apportare le seguenti modificazioni:*

1) *al comma 1 sostituire le parole: «è incrementato di 203.000.000 euro per l'anno 2024, di 258.889.134 euro per l'anno 2025, di 265.680.411 euro per l'anno 2026 e di 273.980.862 euro per l'anno 2027.» con le seguenti: «è incrementato di 103.000.000 euro per l'anno 2024, di 158.889.134 euro per l'anno 2025, di 165.680.411 euro per l'anno 2026 e di 173.980.862 euro per l'anno 2027.»;*

2) *sopprimere il comma 2.*

**69.2**

[Matera](#)

*Al comma 2, sostituire le parole da: «Ministro della difesa» fino alla fine del comma con le seguenti: «Ministro della difesa di cui al medesimo comma 724 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022».*

**69.0.1**

[Pirro](#), [Lopreiato](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 69-bis**

*(Modifiche alla legge 7 luglio 2016, n. 122 relativamente all' indennizzo delle vittime di reati intenzionali violenti)*

1. All'articolo 13, comma 2, della legge 7 luglio 2016, n. 122 le parole: «nel termine di sessanta giorni» sono sostituite dalle parole: «nel termine di sei mesi».

2. A copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il Fondo per l'indennizzo in favore delle vittime di cui all'articolo 14 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. ».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**69.0.2**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 69-bis.**

*(Cooperazione internazionale per lo sviluppo)*

1. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'art. 1, comma 381, lettera a), della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.»*

**69.0.3**

[Turco](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 69-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo per le risorse decentrate del personale civile del Ministero della Difesa)*

1. Al fine di garantire a garantire le attività di supporto allo strumento militare, il fondo risorse decentrate di cui all'articolo 25 del contratto collettivo nazionale integrativo, triennio 2023 - 2025, relativo al Ministero della Difesa, è rifinanziato di 21 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «79 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

**69.0.4**

[Cattaneo](#), [Patton](#), [Unterberger](#), [Durnwalder](#), [Furlan](#), [Naturale](#), [Rando](#), [Spagnolli](#), [Tajani](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Verini](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 69-bis**

*(Incremento della dotazione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi)*

1. Per le finalità di cui alla legge 7 marzo 2001, n. 58, il fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi di cui all'articolo 1 della citata legge n. 58 del 2001 è incrementato di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

*Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: "Ministero della Difesa", apportare le seguenti modificazioni:*

2024: - 3.000.000

2025: - 3.000.000

2026: - 3.000.000

**70.1**

Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina, e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture all'articolo 33-bis, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 2024". Per gli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

**70.0.1**

De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 70-bis.**

*(Adeguamento retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18)*

1. È autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".

**70.0.2**

Giacobbe, La Marca, Alfieri

Dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in favore del personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche)*

1. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

**70.0.3**

Giacobbe, La Marca

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) le prestazioni ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito e per un periodo massimo di centoottanta giorni nell'anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 10.000.000;



2025: - 10.000.000;  
2026: - 10.000.000.

#### **70.0.4**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Contributo per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.500.000;  
2025: - 2.000.000;  
2026: - 2.000.000.

#### **70.0.5**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Esenzione dal pagamento del Canone RAI per gli iscritti all'AIRE)*

1. All'articolo 18 (Esenzioni) del Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, dopo il secondo paragrafo è aggiunto il seguente paragrafo:

"Il canone di abbonamento relativo agli apparecchi detenuti negli immobili posseduti a titolo di proprietà od usufrutto in Italia da soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe Italiani residenti all'Estero) è dovuto in misura ridotta di due terzi a patto che tali immobili non siano locati o dati in comodato d'uso".

2. Agli oneri derivanti dall'comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.6**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Riduzione della TARI per gli iscritti all'AIRE)*

1. Al comma 659, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014), dopo la lettera *e-bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comune, sulla base del medesimo regolamento di cui all'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, prevede la riduzione in misura ridotta di due terzi nel caso di abitazioni di proprietà di soggetti iscritti da almeno 3 anni all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che non siano locate o date in comodato d'uso.».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

### **70.0.7**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Equiparazione del regime fiscale per immobili posseduti da cittadini italiani iscritti all'AIRE con il regime fiscale applicato agli immobili posseduti da chi risiede sul territorio nazionale).*

1. All'articolo 1, comma 741, lettera c), dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente numero: "6-bis) una sola unità immobiliare a uso abitativo, con relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, nel comune di iscrizione AIRE, a condizione che tale unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso".

2. Alla lettera a) della nota II-bis) all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «cittadino italiano emigrato all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «da cittadino italiano iscritto al Registro AIRE».

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **70.0.8**

[Giacobbe, La Marca](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)*

1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **70.0.8 (testo 2)**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di ANF-Assegno al nucleo familiare per i contribuenti residenti all'estero)*

1. Al comma 3, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti dei soggetti residenti all'estero titolari delle prestazioni di cui al primo periodo erogate sia in virtù della normativa nazionale italiana sia in applicazione di una convenzione internazionale di sicurezza sociale stipulata dall'Italia."

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

## **70.0.9**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

## **70.0.9 (testo 2)**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di detrazioni per figli a carico per contribuenti residenti all'estero)*

1. Dopo il comma 4, dell'articolo 10, del decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230, è inserito il seguente:

"4-bis. Le disposizioni del comma precedente non si applicano nei confronti dei soggetti non residenti di cui al comma 3-bis dell'articolo 24 (Determinazione dell'imposta dovuta dai non residenti) del Testo unico delle imposte sui redditi".

2. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione del precedente comma.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

## **70.0.10**

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero che attestino la loro iscrizione all'AIRE è riconosciuta una riduzione del 20 per cento, per gruppi non inferiori a 2 persone, e del 25 per cento, per gruppi non inferiori a 5 persone sul prezzo del viaggio ferroviario realizzato con treni del Gruppo Ferrovie dello Stato.

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

### **70.0.11**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni sanitarie in favore dei cittadini italiani residenti all'estero)*

1. Gli iscritti Anagrafe italiani residenti all'estero (AIRE) hanno la facoltà di iscriversi al Sistema Sanitario Nazionale italiano con tessera sanitaria e la possibilità di scegliere il medico di base in seguito al pagamento di una specifica tassa regionale individuata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

### **70.0.12**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Commissione per la stampa italiana all'estero)*

1. È istituita, presso il Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione per la stampa Italiana all'Estero di cui all'articolo 1 -bis, comma 4, del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103 e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2014 n. 138, per concorrere all'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi per le testate giornalistiche e gli altri mezzi di comunicazione d'interesse per gli italiani nel mondo, quale supporto ai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero degli affari esteri, ai fini della liquidazione dei contributi previsti dalla apposita legislazione in atto.

2. La Commissione è composta da un numero di componenti definito con decreto del Presidente del Consiglio, scelti tra i rappresentanti del Consiglio generale degli italiani all'estero, della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero, della Federazione nazionale della stampa italiana e dalle associazioni di emigrazione più rappresentative.

3. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso o rimborso spese comunque denominato e alle spese di funzionamento si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»

### **70.0.13**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze*



*diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**70.0.13 (testo 2)**

[Giacobbe](#), [La Marca](#), [Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)*

1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della presente legge, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.

3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.

4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al comma 1, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche

determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del comma 1 è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 40 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.14**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Al fine di potenziare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari, sono autorizzati le seguenti spese:

a) 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ad integrazione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) 5 milioni di euro per l'anno 2024 per incrementare la tempestività e l'efficacia dei servizi consolari.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.15**

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

#### **70.0.16**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

##### **«Art. 70-bis**

*(Sostegno alla rete dei consoli onorari all'estero)*

1. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.17**

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Contributo Consiglio generale degli italiani all'estero)*

1. Il contributo alle spese di funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero, di cui al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, e il contributo alle spese di funzionamento dei COMITES, di cui al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, sono aumentati ciascuno di due milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 4 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**70.0.18**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero sono autorizzate le seguenti spese a favore degli italiani nel mondo:

a) 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;

b) 500.000 euro per l'anno 2024 a favore del Consiglio generale degli italiani all'estero;

c) 1 milione di euro per l'anno 2024 a favore dei Comitati degli italiani all'estero;

2. È autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto.

3. Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero è autorizzata la spesa di euro 800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, conformemente all'articolo 72, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Al fine di assicurare misure di sostegno alle Camere di commercio italiane all'estero alla luce della drastica riduzione delle attività di mercato dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19, è riconosciuto un contributo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»

**70.0.19 (testo 2)**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.

4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**70.0.19**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)



**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Assegnazione di quota dei contributi per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana).*

1. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 60 per cento, a decorrere dall'anno 2024, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

2. Una quota pari al 30 per cento dei predetti proventi è destinata all'adeguamento stipendiale degli impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti di cultura, come definito nell'art. 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. Il Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le restanti risorse ricevute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze agli uffici dei consolati di ciascuna Circonscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al comma 1 del presente articolo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme riassegnate al MAECI sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, dando priorità allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari e all'assunzione di personale a contratto, al fine di agevolare e migliorare l'erogazione dei servizi ai cittadini all'estero e agevolare il sostegno alla presenza delle imprese italiane nei mercati esteri.»

**70.0.20**

[La Marca](#), [Giacobbe](#), [Alfieri](#)

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Ulteriori disposizioni)*

1. Nei limiti della dotazione organica come rideterminata dal secondo periodo, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale è autorizzato a bandire uno o più concorsi pubblici o a scorrere le graduatorie vigenti e ad assumere fino a 100 dipendenti della seconda area, posizione economica F2, per l'anno 2023 e fino a 420 dipendenti della terza area, posizione economica F1, per l'anno 2024. Nella terza colonna della tabella 1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, dal 1° ottobre 2023, i numeri: «1.811», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.911», «3.403» e «4.713» e, dal 1° ottobre 2024, i numeri: «1.473», «3.303» e «4.613» sono sostituiti rispettivamente dai seguenti: «1.893», «3.823» e «5.133». Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2024, di euro 8.000.000 per l'anno 2025 e di euro 20.000.000 annui a decorrere dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2, dell'articolo 86.»

**70.0.21 (testo corretto)**

[Alfieri](#), [Delrio](#), [La Marca](#)

**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Misure in materia di cooperazione allo sviluppo)*

1. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 5, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";

b) all'articolo 27, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente "2-bis. L'Agenzia può concedere contributi o affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo, volte a promuovere lo sviluppo sostenibile nei Paesi partner, a imprese selezionate mediante procedure comparative pubbliche. I requisiti e i criteri per la selezione, realizzazione, gestione e rendicontazione delle iniziative finanziate o cofinanziate dall'Agenzia sono stabiliti dal Comitato Congiunto, sulla base dei principi e delle finalità della presente legge, degli *standard* internazionali in materia di diritti umani, di lavoro dignitoso, di responsabilità sociale e di tutela ambientale nonché dei principi della normativa in materia di contratti pubblici.".



2. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2024, di 76 milioni di euro per l'anno 2025, di 299 milioni di euro per l'anno 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68, della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## **70.0.22 (testo 2)**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art.70-bis**

*(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025 per un ammontare non inferiore a 1 milione di euro annui. Con le successive leggi di bilancio sono definiti gli ulteriori stanziamenti fino al raggiungimento dello stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL"»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti:"100 milioni di euro per l'anno 2024 e 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

## **70.0.22**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis**

*(Modifiche alla legge 11 agosto 2014, n. 125)*

1. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70% del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025."»

## **70.0.23**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

**«Art. 70-bis**

*(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)*

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 205 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.24**

[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Rifinanziamento Risoluzione n. 1325(2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325), sulle donne, la pace e la sicurezza)*

1. All'articolo 1, comma 642, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole "è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023", sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni degli anni 2024, 2025 e 2026".

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

#### **70.0.25**

[La Marca, Giacobbe, Alfieri](#)

*Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:*

#### **«Art. 70-bis**

*(Misure per incentivare il turismo)*

1. Al fine di incentivare la ripresa dei flussi di turismo di ritorno, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per consentire, nei limiti delle disponibilità del medesimo fondo, ai cittadini italiani residenti all'estero, che attestino la loro iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'ingresso gratuito nella rete dei musei, delle aree e dei parchi archeologici di pertinenza pubblica, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo anche al fine del rispetto del limite di spesa annuo individuato al comma 1.

3. Al fine di garantire la tutela e la valorizzazione delle aree di particolare interesse geologico o speleologico, nonché di sostenerne lo sviluppo e la gestione ambientalmente sostenibile e di promuoverne la fruizione pubblica, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito Fondo, con una dotazione di 4 milioni di euro per l'anno 2021.

4. Il Fondo di cui al comma 3 è volto al finanziamento, in favore dei complessi carsici a vocazione turistica, degli interventi di riqualificazione e di adeguamento degli impianti di illuminazione ordinaria, di sicurezza e multimediale, sia di superficie che degli ambienti sotterranei aperti alla fruizione pubblica, anche mediante la sostituzione e il rinnovo degli stessi con tecnologie che garantiscano la sicurezza delle persone, l'efficienza energetica, la tutela dell'ambiente con l'eliminazione delle sorgenti inquinanti e la conservazione del patrimonio ipogeo.

5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, le risorse del fondo di cui al comma 3 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio siano presenti grotte naturali turistiche aventi le seguenti caratteristiche:

- a) un percorso visitabile, esclusivamente mediante l'accompagnamento da parte di personale autorizzato, della lunghezza minima di 2 chilometri;
- b) una media annua di almeno 300.000 visitatori nel periodo 2015-2019;
- c) ubicazione in siti di interesse comunitario.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasferiscono, nell'ambito delle proprie competenze in materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, le risorse spettanti agli enti gestori dei complessi carsici di cui al comma 5.

7. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.»

**70.0.26 (testo 2)**

Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria e altre misure in materia di cooperazione)*

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
2. All'articolo 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024";
3. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo e in osservanza dell'articolo 1, comma 381, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di 230 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

**70.0.26**

Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Fondo Globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria)*

1. Al fine di combattere la diffusione e il contagio dell'AIDS, della malaria e della tubercolosi il Fondo globale per la lotta a queste tre malattie è incrementato di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**70.0.27**

Alfieri, Delrio, La Marca

Dopo l'articolo 70 inserire il seguente:

**«Art. 70-bis**

*(Borse di Studio in favore dei giovani studenti dei Paesi africani)*

1. Al fine di rafforzare la diplomazia culturale che favorisca il dialogo, la formazione di una nuova classe dirigente nel continente africano e la costruzione di partenariati su basi paritarie è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026

da destinare alle borse di studio a favore dei giovani studenti dei Paesi africani.

2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato, dall'articolo 86, comma 2, della presente legge»

**70.0.28**

Tajani

Dopo l'articolo 70 aggiungere il seguente:

**«Art. 70-bis.**

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2017, n. 9, il contributo di cui al capitolo 2310 nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è incrementato di 160.000 euro per gli anni 2024 e 2025.

1- ter. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 160.000 per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

## **71.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

al comma 2 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

al comma 3 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali".

## **71.2**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali";

b) al comma 2, dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali"

3) al comma 3, dopo le parole "vulnerabilità sismica degli edifici pubblici" aggiungere le seguenti "e delle strutture pubbliche ove siano detenuti animali"

## **71.3**

[Paita](#)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: "su proposta della Cabina di coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici".

## **71.4**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente: «La Cabina di Coordinamento delle politiche attive per la riduzione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici è affidata alla Struttura di Missione Casa Italia.»

## **71.5**

[Nicita, Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi assegnati per l'anno 2021, il recupero di cui all'articolo 1, comma 859, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non si applica agli enti beneficiari del medesimo contributo, se entro il 31 dicembre 2023 sono stati esperite tutte le attività preliminari all'affidamento dei lavori rilevabili attraverso il sistema di monitoraggio a condizione che l'affidamento avvenga entro il 30 marzo 2024.»"*

*Conseguentemente*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*



2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - ---;

2026: - --;

## **71.0.1**

### **Irto**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 71-bis**

*(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, costituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di «in house providing» per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2031."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio."

## **71.0.2**

**Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi**

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 71, inserire il seguente:

#### **«Articolo 71-bis**

*(Riqualificazione degli edifici di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-ter, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La detrazione al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026 spetta altresì agli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché agli enti pubblici aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica".

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi stanziati all'articolo 56, comma 1, primo periodo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

### **71.0.3**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 71- bis**

*(Disposizioni il completamento della cartografia geologica)*

1. Per il completamento e l'informatizzazione della Carta geologica d'Italia alla scala 1:50.000, nell'ambito del Progetto cartografia geologica (Progetto CARG), nonché per le connesse attività strumentali all'articolo 1, comma 702, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si apportano le seguenti modificazioni:

a) al comma 702, le parole: «di 6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, nonché di 17 milioni di euro a decorrere dal 2027».

b) al comma 704, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e all'assunzione di risorse umane altamente specializzate».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni di euro per l'anno 2025, 85 milioni di euro per l'anno 2026, 83 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **71.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

*Dopo l'articolo 71 aggiungere il seguente:*

"Art. 71-bis

(Fondo per il completamento della Carta geologica d'Italia)

1. Al fine di procedere al completamento della Carta geologica d'Italia (Carg) quale infrastruttura di ricerca strategica al raggiungimento degli obiettivi finalizzati ad uno sviluppo sostenibile, in considerazione dell'estrema vulnerabilità del territorio italiano, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo per il completamento della carta geologica d'Italia», con una dotazione a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni , 2024, 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede, fino al relativo fabbisogno, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "75 milioni di euro negli anni 2024, 2025, 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028"*

### **71.0.5**

[De Rosa](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

**Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 71-bis**

*(Disposizioni in materia del Corpo militare della Croce Rossa Italiana)*

1. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 208, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis. Il personale del Corpo Militare della Croce Rossa italiana abilitato all'esercizio delle professioni sanitarie";

b) all'art. 1627, comma 2, dopo le parole: "Gli appartenenti al ruolo normale rimangono iscritti all'Associazione per tutta la durata del proprio arruolamento" sono inserite le seguenti: "e rappresentano corpo sanitario ausiliario delle Forze Armate".».

2. Per gli oneri derivanti dal comma 1, unitamente all'innovazione e integrazione della banca dati del Corpo militare della Croce Rossa Italiana con quella delle Forze Armate, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **71.0.6**

[Damante, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 71-bis**

*(Fondo case green)*

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo denominato "Fondo case green" con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di crediti d'imposta per la realizzazione di interventi di efficientamento energetico degli immobili residenziali.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2."

### **71.0.7**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 71-bis**

*(Fondo rinnovabili per la riduzione intelligente delle bollette)*

1. Al fine di conseguire il perseguimento degli obiettivi di neutralità climatica stabiliti dal green deal europeo, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, destinato all'erogazione di contributi finalizzati a sostenere l'installazione di impianti di energia rinnovabile in sostituzione di impianti di energia fossile presso immobili privati ovvero destinati ad attività di impresa o commerciale.

2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità, gli interventi ammessi e il contributo massimo erogabile in favore di ciascun beneficiario.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sulle seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, sopprimere le lettere a) e b);

b) all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024";

c) all'articolo 86, sopprimere il comma 2.

### 71.0.8

[Manca](#), [Fina](#), [Irto](#), [Basso](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### «Art. 71-bis

*(Attuazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici)*

1. Al fine di dare effettiva e tempestiva attuazione alla Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNAC) e di offrire uno strumento di indirizzo per la pianificazione e l'attuazione delle azioni di adattamento più efficaci nel territorio italiano, in relazione alle emergenze in atto e alle criticità riscontrate, e per l'integrazione dei criteri di adattamento nelle procedure e negli strumenti di pianificazione esistenti, il Piano nazionale di adattamento (PNACC) è adottato, in via definitiva, dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro e non oltre il 31 marzo 2024.

2. Per l'attuazione delle prime misure e azioni di adattamento ai cambiamenti climatici previste dal PNACC, sono stanziati 750 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 4

4. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 71.0.9

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

#### «Art. 71-bis

*(Fondo Italia Sicura)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e garantire lo sviluppo delle infrastrutture idriche è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato a finanziare interventi di progettazione e realizzazione di interventi di prevenzione o di messa in sicurezza nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, per affrontare situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi connessi.



2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto adottato ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, una struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con poteri di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo, anche in ordine alle funzioni di programmazione, degli interventi di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

## 72.1

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo: « E' previsto, inoltre, un periodo di formazione per la qualificazione del personale addetto agli uffici speciali.»*

## 72.2

[Matera](#)

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal comma 771 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197».*

## 72.3

[Verini](#)

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*«9-bis. All'Allegato 1 al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge sono aggiunte infine le seguenti voci:*

*"62-bis. Umbertide (PG)*

*62-ter. Frazione di Sant'Orfeto - Comune di Perugia (PG).»*

## 72.4

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

*"21-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'allegato 1 del decreto-legge n. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto legge n. 32 del 2019, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.*

*21-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 21-bis, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto e' effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del*

presente decreto, comunicando le unita' di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019.

21-*quater*. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-*bis* e 21-*ter*, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 21-*ter*.

## 72.5

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21- *bis*. I termini di cui all'articolo 48, comma 1, lettere a) e g), del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì ai Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

## 72.6

[Verini](#), [Fina](#), [D'Elia](#), [Verducci](#)

*Dopo il comma 22 inserire il seguente:* "22-*bis*. Limitatamente ai contratti di cui agli articoli 50 e 50-*bis* del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024. Il requisito di cui alla lettera c) del medesimo articolo 20, comma 1, può essere maturato entro il 31 dicembre 2024 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Il requisito di cui alla lettera b) del medesimo articolo 20, comma 1, si intende riferito a procedure concorsuali ovvero di selezione pubblica."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

## 72.7

[Valente](#)

### **Inammissibile C.**

*All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:*

- al comma 30, le parole "5.050.000 euro" sono sostituite dalle parole "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti: "d-*bis*) euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; d-*ter*) euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.";

- dopo il comma 30, sono inseriti i seguenti:

"30-*bis* Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

30-*ter*. All'articolo 1, comma 5, del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole: «16 settembre 2024».

30-*quater*. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024».

30-*quinquies*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-*ter*, secondo periodo, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati situati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del

26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

**30-sexies.** Al fine di assicurare ai comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno il gettito dei tributi non versati per effetto della proroga di cui al comma 30-ter, il fondo di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 è incrementato di 1.500.000 euro per l'anno 2024, di cui 1 milione in favore del Comune di Casamicciola Terme e 500.000 euro in favore del Comune di Lacco Ameno. I criteri e le modalità di erogazione delle somme di cui al periodo precedente sono definiti con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2024. Ai fini del recupero delle somme di cui al periodo precedente, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme in cinque rate annuali di importo pari ad un quinto del contributo assegnato complessivamente a ciascun comune per l'anno 2024, dall'imposta municipale propria riscossa a decorrere dall'anno 2024. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono annualmente versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.

**30-septies.** Agli oneri derivanti dai commi 30, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge".

## **72.8**

**Fregolent, Paita**

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 30, sostituire le parole "5.050.000 euro" con le seguenti "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:*

*"d-bis) Euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'art. 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;*

*d-ter) Euro 1 milione per le finalità di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."*

*b) dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

**30-bis** Le misure previste dall'art. 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

**30-ter** All'art. 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".

**30-quater** All'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024".

**30-quinquies** Le disposizioni del secondo capoverso dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente."

3. Agli oneri previsti dai commi 1 e 2, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## **72.9**

**Gelmini, Lombardo**

**Inammissibile C.**

All'articolo 72, sono apportare le seguenti modificazioni:



a) al comma 30, alinea, le parole "5.050.000 euro" sono sostituite dalle parole "6.550.000 euro" e dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

d-*bis*) euro 500.000 per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130;

d-*ter*) euro 1.000.000 per le finalità di cui all'articolo 30-*ter* del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69."

b) dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

30-*bis*. Le misure previste dall'articolo 1 comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

30-*ter*. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole "16 settembre 2023", ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole "16 settembre 2024".

30-*quater*. All'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole "fino all'anno di imposta 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino all'anno di imposta 2024".

30-*quinquies*. Le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, come convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della presente legge, in quanto inagibili totalmente o parzialmente."

30-*sexies*. Agli oneri di cui all'articolo 30, lettere d-*bis*) e d-*ter*) e agli articoli da 30-*bis* a 30-*quinquies* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## 72.10

### Valente

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

"30-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'art. 24-*bis* del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'art. 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 e degli aggiornamenti del PAI previsti dall'art. 5-*quater* del medesimo decreto legge.

30-*ter*. Per le finalità di cui al precedente comma 30-*bis*, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

30-*quater*. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

30-*quinquies*. Per le finalità di cui al precedente comma 30-*quater*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

30-*sexies*. Agli di cui ai commi 30-*ter* e 30-*quinquies*, pari a 44 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondenti riduzioni del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

## 72.11



[Gelmini, Lombardo](#)

### **Inammissibile C.**

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

*30-bis.* Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-*bis* del decreto legge 28 settembre 2018, n. 10, sulla base del piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186 e degli aggiornamenti del piano di assetto idrogeologico previsti dall'articolo 5-*quater* del medesimo decreto legge.

*30-ter.* Per le finalità di cui al precedente comma 30-*bis*, è autorizzata la spesa di 34 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025.

*30-quater.* Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato.

*30-quinquies.* Agli oneri di cui ai precedenti commi si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

## **72.12**

[Gelmini, Lombardo](#)

### **Inammissibile C.**

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

*30-bis.* La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025 e 2026 di euro 100 milioni per ogni annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

*30-ter.* Il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.

*30-quater.* Agli oneri previsti dal comma 30-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

## **72.13**

[Fregolent, Paita](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:*

*30-bis* La spesa autorizzata dall'art. 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata, per gli anni 2024, 2025, 2026 di 100 milioni di euro per ciascuno annualità, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto-legge n. 109/2018 e a quelli relativi agli

eccezionali eventi meteorologici di cui al DPCM 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

**30-ter** Il Commissario straordinario di cui all'art. 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, come convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, individua con propria ordinanza gli interventi di ricostruzione privata di cui all'art. 20, comma 2, lettera a) del medesimo decreto-legge e le opere pubbliche urgenti e di particolare criticità, per i quali i poteri di ordinanza di cui all'art. 13, comma 4-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può impartire le direttive.

**30-quater** Agli oneri previsti dal comma 30-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo."

## 72.14

[Valente](#)

*Dopo il comma 30, inserire i seguenti:*

**30-bis.** Gli importi previsti per gli interventi di cui all'articolo 5-*ter*, comma 6 del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

**30-ter.** Per gli interventi previsti dall'art. 5-*ter*, comma 2, secondo periodo del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e di 76 milioni di euro per il 2026.

**30-quater.** Agli oneri previsti dai commi 30-*bis* e 30-*ter*, pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 83 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 109 milioni di euro per il 2026."

## 72.15

[Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 72 dopo il comma 30 sono aggiunti i seguenti:

**30-bis.** Gli importi previsti per gli interventi di cui al comma 6 dell'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, sono incrementati di 33 milioni per ciascuna delle annualità 2024, 2025 e 2026.

**30-ter.** Per gli interventi previsti dal comma 2, secondo capoverso, dell'articolo 5-*ter* del decreto legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, relativi al dissesto idrogeologico afferente al territorio dell'Isola di Ischia, è autorizzata la spesa di 50 milioni di Euro per ciascuna delle annualità 2024 e 2025, e di 76 milioni di Euro per il 2026.

**30-quater.** Per gli oneri previsti dai commi 30-*bis* e 30-*ter*, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027"

## 72.16

[Valente](#)

*Dopo il comma 30 inserire i seguenti:*

"30-*bis*. La spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 737, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, in relazione agli interventi di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130 e a quelli relativi agli eccezionali eventi meteorologici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata, comprese le delocalizzazioni, e del finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica.

30-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 30-*bis*, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

## 72.17

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

*Dopo il comma 30, inserire il seguente:*

«30-*bis*. Per la tempestiva realizzazione degli interventi più urgenti previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 25 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sul territorio interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, nonché per l'immediato avvio del ricondizionamento e reintegro, in termini urgenti, dei materiali e delle attrezzature impiegate, allo scopo di ricostituire tempestivamente la piena capacità operativa delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile e di assicurare gli immediati interventi nelle aree della Sicilia sud orientale colpite dagli eccezionali eventi meteorologici di carattere alluvionale nei mesi di novembre 2022 e di febbraio 2023, il Fondo per le emergenze nazionali, previsto dall'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, è incrementato nella misura di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## 72.18

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 32, aggiungere, in fine, i seguenti:*

"32-*bis*. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale.

32- *ter*. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 32-*bis*, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare.

32- *quater*. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.

32-*quinquies*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## 72.19



## Rojc

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Al fine di far fronte ai gravi danni agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari causati dall'eccezionale ondata di maltempo che ha colpito nel mese di novembre 2023 la costa del Friuli-Venezia Giulia e in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 in favore della Regione Friuli-Venezia Giulia".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti "80 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### 72.20

Verini, Boccia

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzioni dei territori delle frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino del Comune di Umbertide in provincia di Perugia, e della frazione di Sant'Orfeto del Comune di Perugia colpiti da eventi sismici verificatisi il giorno 9 marzo 2023, di cui alla deliberazione dello stato di emergenza del 6 aprile 2023, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."*

### 72.21

Nicita

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 32 aggiungere il seguente: "32-bis. Ai fini del ristoro al Comune di Palermo e del ripristino delle condizioni di sicurezza e piena operatività dell'impianto di trattamento rifiuti di Bellolampo nel territorio del comune di Palermo già interessato dai roghi del 25 e 26 luglio e del 17 agosto 2023 viene stanziata la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2024."*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 8.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

### 72.22

Paita

*Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:*

*32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti numero 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del decreto del Ministero della giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale.*

*32-ter. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 32-bis, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare.*

*32-quater. Per le finalità di cui ai precedenti commi, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024.*

*32-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse.*



*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## **72.23**

### **Irto**

*Dopo il comma 32, aggiungere il seguente: "32-bis. Per le spese sostenute ai fini della valutazione dei livelli di sicurezza sismica e della classificazione degli immobili ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017 spetta una detrazione nella misura del 100 per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. I corrispettivi delle prestazioni professionali di valutazione dei livelli di sicurezza sismica e relativa classificazione sono determinati in applicazione del Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016. I costi sostenuti per le prove e le indagini strutturali e geotecniche effettuate necessarie alla valutazione dei livelli di sicurezza sismica sono determinati secondo i prezziari regionali e, o in alternativa, a quelli di riferimento nazionale. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al presente comma, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente per lo sconto in fattura e per la cessione del credito d'imposta di pari ammontare. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità operative di accesso e di utilizzo delle risorse."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: "86 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024".*

## **72.0.1**

### **Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

*Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

*(Potenziamento dell'Osservatorio Vesuviano, sezione di Napoli dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - INGV)*

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio della caldera dei Campi Flegrei, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato ad assumere, anche in deroga ai vincoli di spesa e assunzionali, per la sezione di Napoli dell'Osservatorio Vesuviano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato quattro nuove unità di personale, di cui due tecnologi e due ricercatori di terzo livello professionale, mediante lo svolgimento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami da svolgersi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è autorizzata una spesa fino a 50.000 euro per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali e nel limite massimo di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per il reclutamento delle quattro unità di personale.

3. A partire dal 2024, il fabbisogno finanziario annuale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), per soddisfare le finalità del comma 1, è incrementato degli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99.700.000 euro per l'anno 2024 e di 99.750.000 euro a decorrere dall'anno 2025».*

## **72.0.2**

### **Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello**

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 72 -bis.**

*(Misure per i comuni della provincia di Foggia colpiti dal sisma del 2002)*

1. Per i comuni Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino della provincia di Foggia, colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 che, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, non hanno completato la ricostruzione a causa dell'esaurimento dei fondi gestiti dal Commissario delegato eventi sismici, nonché dei fondi di cui alla Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 87 del 3 agosto 2002, è stanziata la cifra di euro 20 milioni di euro per l'anno 2024 al

fine di portare a compimento i piani di ricostruzione dell'edilizia pubblica e privata e di far fronte alle spese del personale tecnico preposto. L'erogazione dei contributi, la sorveglianza e il controllo sull'attuazione e il completamento dei piani di ricostruzione da parte dei comuni interessati resta di competenza della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale del 25 settembre 2012, n. 27.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

### **72.0.3**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

*(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo.».

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dal presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

### **72.0.3 (testo 2)**

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

*(Contributi per la ricostruzione privata nei territori della Toscana colpiti dall'alluvione del 2 novembre 2023)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 73 si applicano, in quanto compatibili e secondo le disposizioni del presente articolo, anche nell'ambito dei territori della Toscana interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023, individuati con la dichiarazione dello stato d'emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023 e ad eventuali successive delibere.

2. Ai fini del riconoscimento dei primi contributi per la ricostruzione privata di cui al comma 1, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabilite:

- a) le attività propedeutiche alla definizione dei danni subiti in conseguenza degli eventi alluvionali e del processo di ricostruzione del patrimonio danneggiato;
- b) le tipologie di intervento e di danno direttamente conseguenti agli eventi alluvionali per le quali è riconosciuto l'accesso ai contributi;
- c) la procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi;
- d) le prerogative del Commissario straordinario ai fini del riconoscimento dei contributi;
- e) le prime risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui al presente articolo, per un ammontare pari a 1.500 milioni di euro, da integrare con successivi provvedimenti a seguito della definizione dei danni di cui alla lettera a).».

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.500 milioni di euro per l'anno 2024."

## 72.0.4

[Parrini](#), [Franceschelli](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

### «Art. 72-bis

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nelle aree territoriali della regione Toscana danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023.

2. Ai fini della presente legge, il Presidente della Regione Toscana opera in qualità di commissario delegato alla ricostruzione. Il Commissario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. In seguito alle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, considerati l'entità e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori colpiti dall'alluvione, al Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione è attribuito il compito di coordinare le attività per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dall'alluvione del 2 e 3 novembre 2023, operando con i poteri commissariali nel rispetto delle disposizioni vigenti del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni interessati dall'alluvione, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi, nonché della struttura regionale competente per materia. A tal fine, il Presidente della regione Toscana può costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui al comma 5.

4. Il presidente della regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, può delegare le funzioni attribuite con il presente decreto ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa nonché alle strutture regionali competenti per materia. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga.

5. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, il Fondo per la ricostruzione delle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le finalità previste dal presente decreto.

6. Al predetto Fondo affluiscono:

a) nel limite di 500 milioni di euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2024, dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, è disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane;

b) da risparmi di spesa e maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero

dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

7. Al presidente della Regione Toscana, sono intestate apposite contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale su cui sono assegnate, con appositi decreti del ministero dell'economia e delle finanze, le risorse provenienti dal fondo di cui al comma 99 destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto. Sulle contabilità speciali confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali effettuate alla regione Toscana ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023.

8. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni e delle attività produttive colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, il Presidente della Regione Toscana, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, stabilisce, con propri provvedimenti, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali di cui al comma 101 e per la ripresa delle attività produttive, nel rispetto della normativa europea relativa agli aiuti "*de minimis*". In particolare, può essere disposta:

a) la concessione di contributi, al netto di eventuali risarcimenti assicurativi, per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso produttivo e per servizi pubblici e privati e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche, distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi a favore delle attività produttive, industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ivi comprese le attività relative agli enti non commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi sede o unità produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica che abbiano subito danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

c) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in strutture ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1;

d) la concessione, di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

e) la concessione, previa perizia asseverata di valutazione dei danni, di agevolazioni nella forma di contributo in conto capitale, alle imprese ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1, che abbiano subito danni, documentati tramite perizia giurata di cui al comma 103, per effetto degli eventi alluvionali verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023;

f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dall'alluvione al fine di garantirne la continuità produttiva;

g) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali sgombrati dalle competenti autorità per gli oneri sostenuti conseguenti a traslochi e depositi, nonché delle risorse necessarie all'allestimento di alloggi temporanei;

h) la concessione di contributi per i danni, attestati con perizia giurata, alle strutture adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose e per i danni agli edifici di interesse storico-artistico;

i) la concessione di contributi a soggetti pubblici per garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

l) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché a soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto interrompere le proprie attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023;

m) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, per le parti di competenza, del territorio alluvionato e di strutture e impianti.



9. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023 su costruzioni esistenti o in corso di realizzazione alla data del 2 novembre 2023 deve essere verificato e documentato, mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista abilitato incaricato della progettazione degli interventi di ricostruzione e ripristino degli edifici. Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.

10. Per le imprese con sede o unità locali ubicate nelle aree territoriali di cui al comma 1 che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto, per effetto degli eccezionali eventi alluvionali del 2 e 3 novembre 2023, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze e le sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti pubblici per danni connessi agli eventi di cui al comma 1. Le agevolazioni sono comunque subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

11. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attività produttive e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di sicurezza adeguate, nei comuni interessati dagli eccezionali eventi atmosferici del 2 e 3 novembre 2023, il titolare dell'attività produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei luoghi di lavoro, deve acquisire, previa perizia giurata del danno subito, la certificazione di agibilità delle strutture dell'azienda da un professionista abilitato, e depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre strutture inerenti alle attività produttive agroalimentari, adibite alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, è necessaria e, sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attività, l'acquisizione della certificazione dell'agibilità ordinaria.

12. La certificazione di agibilità di cui al comma 11 è acquisita per le attività produttive svolte in edifici che presentano una delle carenze strutturali o eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal tecnico incaricato dall'impresa. Ai fini della prosecuzione dell'attività produttiva o per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme tecniche vigenti, in via provvisoria, il certificato di agibilità può essere rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza di carenze o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisori. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovrà essere effettuata entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

## **72.0.5**

[Parrini, Franceschelli, Zambito](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 o dal 1° gennaio 2025. I piani di

rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

## **72.0.5 (testo 2)**

[Parrini, Franceschelli, Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023:

a) per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, è estesa alle spese sostenute dai soggetti di cui al comma 9, fino al 30 giugno 2024;

b) l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con propri provvedimenti, disciplina le modalità per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2024, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere ovvero degli avvisi di pagamento con scadenza nel predetto periodo, nonché dei termini di pagamento delle rate con scadenza nel predetto periodo e degli importi sospesi e non pagati, relativi all'energia elettrica, al gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, all'acqua e ai rifiuti urbani. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) disciplina altresì le modalità per l'introduzione di una specifica disciplina in materia di rateizzazione dei pagamenti sospesi, prevedendo la possibilità per ciascuna utenza coinvolta di optare per il pagamento dell'intero importo sospeso ovvero di aderire ad un piano di rateizzazione. ARERA predispone diverse opzioni di rateizzazione dei pagamenti, ivi inclusi piani che prevedano il pagamento della prima rata a partire dal 1° luglio 2024 e l'ultima entro il 31 dicembre 2024. I piani di rateizzazione non prevedono la corresponsione di interessi. Con i provvedimenti di cui al primo periodo, l'ARERA disciplina altresì le misure di integrazione finanziaria a favore delle imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale, degli esercenti la vendita, delle imprese fornitrici di gas diversi dal naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, dei gestori del servizio idrico integrato e degli esercenti il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, in modo da garantire l'equilibrio economico e finanziario delle gestioni coinvolte dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 2 novembre 2023 nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'ARERA, con

proprio provvedimento, introduce agevolazioni di natura tariffaria con riferimento alle fatture emesse o da emettere ovvero agli avvisi di pagamento riferiti ai mesi di novembre e dicembre 2023 a favore delle suddette utenze che ne facciano richiesta e che dichiarino o abbiano dichiarato che l'utenza o fornitura è asservita a un'abitazione o una sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nei giorni 2 e 3 novembre 2023. Con il medesimo provvedimento, l'ARERA definisce anche le modalità per la copertura finanziaria delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo;

c) sino alla data del 30 giugno 2024, è sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

d) il pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2023 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni ubicati nelle aree territoriali danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche di cui al comma 1, nonché alle province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, non ancora effettuato alla data del 31 dicembre 2023, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 750 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro per l'anno 2024."*

## **72.0.6**

[Parrini, Franceschelli, Zambito](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi maggiori oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto relative alle cessioni di benzina e gasolio impiegati come carburanti per autotrazione, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio espresso in euro, nel limite massimo di 500 milioni per l'anno 2024, accertate con le



modalità di cui all'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. Per la restante quota delle suddette maggiori entrate si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 290 e 291 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

## **72.0.6 (testo 2)**

[Parrini, Franceschelli, Zambito](#)

*Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 72-bis**

1. In considerazione dello stato di emergenza che si è venuto a determinare nel territorio della Regione Toscana a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 2 e 3 novembre 2023, sono stanziati ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 da destinare all'attuazione dei primi interventi urgenti relativi:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea;

c) attivazione delle prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate all'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.

2. Ai fini di cui al comma 1, il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è rifinanziato di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2024."*

## **72.0.7**

[Irto](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **"Art. 72-bis**

*(Disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione)*

1. Al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli immobili delle pubbliche amministrazioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, è approvato un Decreto interministeriale per la semplificazione degli interventi di riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio e di revisione degli strumenti di incentivo per l'efficientamento e la messa in sicurezza degli edifici. Presso il Ministero della transizione ecologica è costituita la cabina di regia per la riqualificazione energetica e antisismica del patrimonio edilizio, di cui fanno parte i Ministeri competenti, l'Agenzia delle entrate, Enea che ha il compito di coordinare strumenti e politiche di intervento, riordinare e semplificare indicazioni tecniche e fiscali."

## **73.1**

[Fregolent, Paita](#)

Premettere al comma 1, il seguente:



01. all'articolo 20, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sostituire, ovunque ricorrano, le parole "eventi alluvionali" con le seguenti: "eventi alluvionali e atmosferici".

## 73.2

[Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-bis, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

c) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici»;

d) al comma 2, dopo le parole:« e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti:« e atmosferici».

*Conseguentemente:*

*- all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

## 73.3

[Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa](#)

*Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-quinquies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:*

d) al comma 1, le parole:« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

e) al comma 6, le parole: :« 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti:« 700 milioni di euro per l'anno 2025».

*01-bis. Agli oneri derivanti dal comma 01, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.*

## 73.4

[Fregolent, Paita](#)

Premettere al comma 1, il seguente:

«01. all'articolo 20-*quinquies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sostituire le parole "200 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti: "600 milioni di euro per l'anno 2025"».

Conseguentemente, i maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle presenti disposizioni, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, quanto a 240 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con legge 27 dicembre 2004, n. 307 e, quanto a 160 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

### 73.5

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-*sexies*, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-*bis*) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-*ter*) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.  
»

### 73.6

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-*septies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";

e) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";

f) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".

### 73.7

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-*octies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

c) al comma 1:

3) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

4) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

d) il comma 8 è soppresso.

### 73.8

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

Al comma 1, premettere il seguente: «01. All'articolo 20-novies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

d) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

e) il comma 2 è soppresso;

f) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.".

### 73.9

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

Al comma 1, premettere il seguente: «01. Dopo l'articolo 20-duodecies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-terdecies. - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

### 73.10

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, primo periodo, sostituire le parole "ventimila" e "quarantamila" rispettivamente con le seguenti "cinquantamila" e "cinquecentomila";

- al comma 2, dopo le parole "possono essere erogati" inserire le seguenti "su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata";

- al comma 3, sostituire le parole "possono contrarre" con le seguenti "contrarranno";

- al comma 3, sostituire le parole "nel limite massimo di 700 milioni di euro" con le seguenti "fino a copertura del 100 per cento degli importi richiesti";

- al comma 4, primo periodo, dopo le parole "degli interessi e di ogni altro onere dovuto" inserire le seguenti "senza che ciò comporti la perdita del diritto al credito d'imposta maturato";

- al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "fruibile esclusivamente in compensazione" inserire le seguenti ", senza limiti di tempo e anche dei contributi previdenziali e assistenziali,";

- al comma 5, primo periodo dopo le parole "ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" inserire le seguenti "senza che ciò comporti segnalazioni alla Centrale Rischi della Banca d'Italia";

- al comma 5, sopprimere il terzo periodo;

- al comma 8, sostituire le parole: "50 milioni" con le seguenti: "140 milioni"

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

### **73.11**

[Matera](#)

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «I contributi» inserire le seguenti: «per le tipologie di intervento e di danno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Per i contributi» inserire le seguenti: «relativi agli oneri».*

### **73.12**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 dopo le parole «all'articolo 20-quinquies.» sono aggiunte le seguenti: «, che possono essere impiegate per rimborsare almeno parte del valore dei mobili non registrati, presenti nell'abitazione/pertinenza alla data degli eventi calamitosi: arredi; elettrodomestici; stoviglie; utensili di uso comune, ove gli stessi abbiano subito danni a seguito degli eventi in parola»;*

b) *dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. Si conferisce mandato al Commissario per l'alluvione di definire un accordo con le banche e con il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti finalizzato al rimborso del finanziamento agevolato mediante la cessione alla banca del credito d'imposta riconosciuto. ».*

### **73.13**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

1 - *bis*. I contributi di cui al comma 1 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

### **73.14**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. I contributi di cui al comma 1 destinati alla filiera agricola e zootecnica sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.».*

### **73.15**

[Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I contributi di cui al comma 1, destinati alla filiera agricola e zootecnica, sono vincolati all'impegno di riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea».

### **73.16**



**Fregolent, Paita**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*sexies*, comma 3 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) aggiungere le seguenti:

"i-*bis*) Danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023

i-*ter*) Danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto". »

**73.17****Fregolent, Paita**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*septies* del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, apportare le seguenti modificazioni:

a) Al comma 3 sostituire le parole "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" con le seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021".

b) Al comma 4 sostituire il periodo "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" con il seguente: "provvede all'erogazione del contributo concesso"»

**73.18****Fregolent, Paita**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*septies*, comma 8-*bis*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al primo periodo, sostituire le parole: "Gli enti locali" con le seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali"».

**73.19****Fregolent, Paita**

Dopo il comma 1, inserire

il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*octies*, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a),

1) sostituire le parole "edifici municipali" con le seguenti: ""di proprietà di privati".

2) sopprimere le parole "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice,".

b) alla lettera c), dopo le parole "e delle biblioteche" inserire le seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità".».

### **73.20**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*octies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sopprimere il comma 8.»

### **73.21**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. all'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "le regioni" con le seguenti: "le regioni, i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali"

### **73.22**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. all'articolo 20-*novies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, al comma 5, sostituire le parole "si osservano le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione sia per l'affidamento dei lavori. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-*ter*, comma 8, sentiti il presidente della Conferenza episcopale italiana e il Ministro della cultura, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto" con le seguenti: ""questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i."»

### **73.23**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. dopo l'articolo 20-*duodecies*, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, inserire il seguente:

#### **«Art. 20-*tresdecies***

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari.

**73.24**

Paita

**Inammissibile C.***Apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 2, dopo le parole "possono essere erogati" inserire le seguenti "su istanza del richiedente, tramite apposita procedura semplificata";

b) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole "degli interessi e di ogni altro onere dovuto" inserire le seguenti "senza che ciò comporti la revoca del credito d'imposta già maturato di cui al comma 5 del presente articolo";

c) al comma 5, secondo periodo, dopo le parole "fruibile esclusivamente in compensazione" inserire le seguenti "senza limiti di tempo, anche dei contributi previdenziali e assistenziali,".

**73.25**

Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa

*All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni";

c) dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

« 8-bis. All'articolo 20-bis, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: « e atmosferici»;

b) al comma 2, dopo le parole: « e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: « e atmosferici».

8-ter. All'articolo 20-quinquies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025»;

b) al comma 6, le parole: « 200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni di euro per l'anno 2025».

c) Agli oneri di cui alle lettere a) e b) del presente comma, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8-quater. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;

i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto.

»

8-quinquies. All'articolo 20-septies, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "trasmette al Commissario straordinario la proposta di concessione del contributo medesimo, comprensivo delle spese tecniche" sono sostituite dalle seguenti: "conclude il procedimento con l'adozione di apposita ordinanza sindacale di concessione del contributo, comprensivo delle spese tecniche, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, trasmessa al Commissario straordinario. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021";

b) al comma 4, le parole: "conclude il procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi assicurativi, e provvede alla sua erogazione. Gli interventi sono identificati dal codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021" sono sostituite dalle seguenti: "provvede all'erogazione del contributo concesso";

c) al comma 8-*bis*, primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali".

8-*sexies*. All'articolo 20-*octies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;

2) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati".

b) il comma 8 è soppresso.

8-*septies*. All'articolo 20-*novies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";

b) il comma 2 è soppresso;

c) al comma 5, le parole da: "si osservano le procedure" fino a: "costo del progetto" sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36.",

8-*octies*. Dopo l'articolo 20-*duodecies*, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è inserito il seguente:

« Art. 20-*terdecies*. - (*Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali*)

1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.

2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari. »

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;



2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 100.000.000;

2025: - 100.000.000;

2026: - 100.000.000;

*Alla Tabella b, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

## **73.26**

**Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa**

*All'articolo 73, apportare le seguenti modificazioni:*

a) al comma 3, sostituire le parole: "700 milioni" con le seguenti: "3300 milioni";

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni".

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2049"*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 50.000.000;

2025: - 50.000.000;

2026: - 50.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 25.000.000;

2025: - 25.000.000;

2026: - 25.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 20.000.000;

2026: - 20.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000;

### **73.27**

[Fregolent, Paita](#)

#### **Inammissibile C.**

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sostituire le parole "700 milioni" con le seguenti: "3.300 milioni".

b) al comma 8, sostituire le parole "50 milioni" con le seguenti: "236 milioni".

### **73.28**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"7-bis. Al fine di garantire, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, i risarcimenti alle strutture pubbliche e private a seguito delle alluvioni verificatisi nel comune di Follonica il 18 ottobre 2023, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 96 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

### **73.29**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*"7-bis. In conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), con proprio provvedimento, introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a favore dei titolari di utenze e forniture site nei Comuni e frazioni di Comuni di cui all'Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e attive alla data del 1° maggio 2023, che ne facciano richiesta dichiarando di avere subito danni a seguito degli eventi meteorologici avversi. Con il medesimo provvedimento, l'Autorità definisce anche le modalità per la copertura delle agevolazioni stesse, attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo."

### **73.30**

[Manca, Franceschelli, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Parrini, Zambito, Losacco, Verducci, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:* "3-bis. All'articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi utili a fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dall'alluvione del maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per le attività tecnico-ingegneristiche nonché le correlate attività di supporto, il Commissario può avvalersi direttamente, per il tramite di apposite convenzioni, dell'assistenza e del supporto tecnico-operativo fornito della società Fintecna S.p.a. e da società da essa direttamente o indirettamente controllate."»

### **73.31**

[Manca, Tajani, Zambito, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024."*

### **73.32**

[Manca, Martella, Basso](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 7 inserire il seguente: "7-bis. Per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024. Per gli interventi effettuati su unità ubicate nei territori indicati al periodo precedente, dai soggetti che applicano la disposizione di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la detrazione del 110 per cento è estesa alle spese sostenute fino al 30 giugno 2024."*

### **73.33**

[Matera](#)

*Al comma 8, sostituire le parole: «per 25 anni a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2048».*

### **73.34**

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

*8-bis. È istituito, presso il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, un Fondo straordinario per il sostegno all'affitto delle famiglie dei conduttori di cui all'articolo 1 comma 1 allegato 1 commi 10, 11, 12, del decreto legge del 2023 n. 61, convertito con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la cui dotazione è stabilita in 25 milioni di euro per l'anno 2024 da assegnare alle regioni colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, con provvedimento da adottarsi dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regione, con provvedimento successivo, provvede al riparto delle somme tra i comuni interessati stabilendo altresì i criteri di assegnazione.*

*8-ter. È sospesa, sino alla data del 31 dicembre 2024, l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili ad uso abitativo e diverso dall'abitazione adottati per finita locazione e mancato pagamento del canone alle scadenze e dei provvedimenti di rilascio conseguenti all'adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.*

*8-quater. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2024 per il ristoro del mancato reddito conseguente agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di accesso e di erogazione delle risorse agli aventi diritto."*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «75 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.35**

[Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti: "8-bis. Per sostenere gli interventi per spese in conto capitale delle regioni nei cui territori, nell'anno 2023, si sono verificati eventi calamitosi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, volti a prevenire e a mitigare il*



rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento dei danni causati da tali fenomeni, è disposta l'assegnazione di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

*8-ter.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto I criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al comma *8-bis*.

*8-quater.* Ai maggiori oneri di cui al comma *8-bis* pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

### **73.36**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, il seguente:*

"*8-bis.* Ai cittadini residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal primo maggio 2023, è riconosciuto un contributo di 1.000 euro da erogarsi mediante bonifico bancario o postale, previa presentazione di apposita domanda da inviare alle Regioni coinvolte dagli eventi di alluvionali di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2024."

*8-ter.* Il fondo di cui all'articolo 20-*quinquies* della legge 1 giugno del 2023 n. 61, convertito, in modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, è incrementato di 80 milioni di euro per l'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2024, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.37**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Manca](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

"*8-bis.* Per l'avvio di un piano di ricostruzione e di interventi straordinari per l'impiantistica sportiva nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, è istituito, presso il Ministero dello sport, un Fondo straordinario con una dotazione per l'anno 2024 di 50 milioni di euro.

*8-ter.* Agli oneri di cui al comma *8-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **73.38**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«*8-bis.* Al fine di sostenere le famiglie aventi l'abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**73.39**

Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante

**Inammissibile C.***Dopo il comma 8, aggiungere il seguente*

"8-bis. All'articolo 22, comma 3, del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «10.120.000 euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «509.138.598 euro per l'anno 2024»;

2) è aggiunta in fine la seguente: «e-bis) quanto a 2 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.»;

b-ter) all'Allegato 1, Emilia Romagna, aggiungere le seguenti:

RN	BELLARIA- IGEA MARINA	Tutto il territorio comunale
RN	MONTEFIORE CONCA	Tutto il territorio comunale

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «98 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**73.40**

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

"8-bis. Al fine di recuperare e ampliare il sedime naturale e favorire l'impianto di alberi e vegetazione sui greti dei fiumi per ridurre danni da possibili esondazioni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**73.41**

Martella

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:« 8-bis. In conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Riviera del Brenta a partire dal 19 luglio 2023, è stanziata la somma di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per i primi interventi da destinare al ristoro dei danni subiti da cittadini, imprese ed enti locali.»*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

2025:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2026:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

## **73.42 (testo 2)**

[Nicita, Furlan](#)

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: «8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziare all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziare sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato uno stanziamento di risorse pari a 20 milioni di euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030 finalizzati al graduale rimborso di tutte le istanze depositate e validate ai sensi dell'articolo 1, comma 665 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 16-*octies* del decreto legge 20 giugno 2017, n. 9.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030."*

## **73.42**

[Nicita, Furlan](#)

## Inammissibile C.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: "8-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziata all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025, 2026, mediante nuove risorse stanziata sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi».*

### 73.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

«Art 73-bis

*(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative all'articolo 1 della legge n. 240 del 15 giugno 1984, avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente articolo sono valutati in 200 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e successive modifiche e integrazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 70 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;



**73.0.2**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 73-bis**

*(Aggiornamento dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia)*

1. Al fine di garantire l'aggiornamento dell'Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia (IFFI), strumento conoscitivo di base per la valutazione della pericolosità da frana e, quindi, per progettare ed eseguire interventi volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico in relazione al contenimento dei danni causati dai fenomeni franosi, è assegnato all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) un contributo di 7 milioni di euro per il 2024.

1. Le attività per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 sono coordinate dal Dipartimento per il Servizio Geologico d'Italia dell'ISPRA e svolte in collaborazione con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 6 comma 1 lettera g della legge 28 giugno 2016, n. 132, mediante la stipula di convenzioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei limiti delle risorse di cui al comma 1.

2. Una quota del 10 per cento degli stanziamenti annuali di cui al comma 1 è destinata al coordinamento tecnico-scientifico, indirizzo e controllo delle attività, gestione e manutenzione della banca dati nazionale e della piattaforma di pubblicazione.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**73.0.3**

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 73-bis.**

*(Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione e la messa in sicurezza delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabilite le modalità di assegnazione delle risorse alle amministrazioni competenti, in particolare la realizzazione dei lavori di pulizia e di manutenzione degli argini dei fiumi, volti a mitigare il rischio di future esondazioni.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "85 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**73.0.4**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

**"Articolo 73-bis**

*(Contributi per l'acquisto di arredi ed elettrodomestici nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)*

1. Ai contribuenti che, alla data del 1° maggio 2023, avevano la residenza o il domicilio, nei territori indicati nell'allegato 1, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, come convertito dalla legge 31 luglio 2023, n.100, è riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 100 per cento delle spese effettivamente sostenute a decorrere dal 1 giugno 2023 e fino al 1 giugno 2024, per l'acquisto di mobili, arredi ed elettrodomestici nel limite massimo di 20 mila euro.

2. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 è erogato in unica soluzione secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e finanze da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente legge, sono individuate le spese considerate eleggibili ai fini della determinazione del contributo di cui al comma 1 e definiti i criteri di determinazione, le modalità, le procedure e i termini per l'assegnazione delle relative risorse.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro nell'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".

### **73.0.5**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-bis.**

*(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle gelate primaverili)*

1. Le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al comma 1.

3. Per gli interventi di cui al comma 1, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **73.0.6**

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 73-bis.**

*(Istituzione di un fondo di garanzia per le famiglie colpite dagli eventi alluvionali verificatosi a partire dal 1° maggio 2023).*

1. Al fine di sostenere le famiglie aventi abitazione nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023, è prevista l'istituzione di un Fondo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi a fondo perduto, sotto forma di abbattimento dei costi dei finanziamenti bancari connessi a comprovati danni diretti subiti alle abitazioni e ai beni mobili, nei limiti della quota dei medesimi danni per la quale non si è avuto accesso ad altre forme di ristoro a carico della finanza pubblica. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi. Il fondo prevede un rimborso degli oneri finanziari per finanziamenti dell'importo massimo di 30.000 euro per una durata massima di 36 mesi. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario delegato per l'emergenza/ricostruzione.

2. È autorizzata a favore del Commissario l'allocazione di 30 milioni di euro per l'istituzione di un Fondo di garanzia a favore delle persone fisiche che hanno avuto un danno dall'emergenza, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti non

siano superiori a 30.000 euro. La garanzia è rilasciata fino al 100 per cento del finanziamento concesso da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito alle persone fisiche.

3. I soggetti residenti nei territori indicati nell'allegato 1 hanno titolo di priorità nell'accesso al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "90 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **73.0.7**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 73-bis**

*(Sostegno alla liquidità delle imprese danneggiate dagli eventi calamitosi del maggio 2023)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2024, al Commissario nominato per l'emergenza, per la concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese, ai professionisti e ai soggetti iscritti al REA, con sede o unità locali ubicate nel territorio dei Comuni indicati nell'allegato al presente decreto che hanno subito danni per effetto degli eventi calamitosi del maggio 2023. La suddetta agevolazione sarà concessa temporaneamente in regime «de minimis», ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 (o 1408/2013, o 717/2014). Tale agevolazione deve essere intesa quale anticipazione degli indennizzi per i danni subiti, che saranno concessi ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, previa certificazione dei danni medesimi. I contributi di cui al primo periodo non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I criteri, le condizioni e le modalità di concessione sono disciplinati con propri atti dal Commissario per l'emergenza, con scadenza del prestito entro 24 mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza. Tali atti stabiliscono, in particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalità di controllo e di rendicontazione. A tal fine il Commissario può stipulare accordi con i soggetti di cui agli articoli 106 e 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "50 milioni per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **73.0.8**

[Verini, Fina, D'Elia, Verducci](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Credito d'imposta per le imprese delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016)*

1. Al fine di favorire la ripresa delle imprese delle aree colpite dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016, il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applica, nei Comuni delle Regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per gli anni 2024 e 2025 nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro a decorrere per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026*

### **73.0.9**

[Manca, Parrini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 73-bis**

*(Piano di messa in sicurezza dei ponti ferroviari nei territori alluvionati)*

1. Al fine di mettere in sicurezza i ponti ferroviari nei territori interessati dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1° maggio 2023 è autorizzato un finanziamento pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per consentire ad R.F.I. di predisporre i necessari interventi di verifica strutturale e la cantierizzazione di opere di adeguamento, messa in sicurezza o di sostituzione dei ponti.

*Conseguentemente, alla tabella B allegata alla presente legge, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:*

2024: -50.000.000

2025: -50.000.000

2026: -50.000.000

**73.0.10**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

**"Art. 73-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a. al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente periodo: *"Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti."*;
- b. al comma 2, primo periodo, le parole: *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022"* sono sostituite dalle seguenti: *"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."*

**73.0.11**

[Losacco, Nicita](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Articolo 73-bis**

*(Disposizioni in materia di estensione dell'ambito di applicazione del FIR)*

1. All'articolo 1 della legge 31 dicembre 2018 n. 145, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 493, dopo le parole "prima del 1° gennaio 2018", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero sottoposte tra il 1° dicembre 2019 e il 30 novembre 2020 alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385,".

b) al comma 494, dopo le parole "alla data del provvedimento di messa in liquidazione", sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero di sottoposizione della banca alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi degli articoli 70 e 98 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385".

**73.0.12**

[Fina](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 73-bis**

*(Assunzione di personale aggiuntivo presso gli Enti interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le Marche nel mese di Settembre 2022)*

1. All'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare alla Regione, alle Province, ai Comuni ed alle Unioni dei Comuni interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze".



**73.0.13****Fina**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 73-bis**

*(Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito del sisma di Amatrice del 24 agosto 2016)*

1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina normativa in materia di speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime a seguito di disastri ferroviari ed eventi calamitosi, in attuazione del dovere costituzionale di solidarietà sociale ed economica, e mutuando i criteri ispiratori del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, art. 16, che reca *Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976*, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, art. 2, lettera c (*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980*), ritenendo che la *ratio legis* di tutta la succitata normativa non muti al variare del fattore disastro o calamità che ha determinato il decesso della vittima, ma sia sempre ascrivibile alla volontà del legislatore di riconoscere che gli eventi luttuosi si sono verificati nel territorio dello Stato e che, in ogni caso, la morte non è dipesa dalla volontà della vittima né tantomeno dei suoi familiari, considerando che nel caso delle vittime del sisma di Amatrice del 2016 e dei loro parenti non è stata prevista alcuna norma che disponesse speciali elargizioni in loro favore, e che tale vuoto legislativo potrebbe apparire fortemente discriminatorio nei loro riguardi, si riconosce ai familiari di ciascuna persona deceduta nelle circostanze di cui sopra una speciale elargizione economica, una tantum, non superiore ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2024.

2. L'elargizione non è cumulabile con provvidenze pubbliche a carattere continuativo o non continuativo, conferite o conferibili in ragione delle medesime circostanze, e con risarcimenti e indennizzi assicurativi percepiti o percipiendi dai soggetti beneficiari per i danni da morte conseguente agli eventi sismici di cui al comma 1 imputabili alla responsabilità diretta o indiretta di soggetti pubblici e privati diversi dal beneficiario. In caso di concorso di provvidenze pubbliche, risarcimenti e indennizzi non cumulabili di importo complessivamente inferiore alla speciale elargizione riconoscibile ai sensi del presente articolo, già percepiti al momento della domanda o percepiti prima dell'emanazione del provvedimento finale di concessione, l'elargizione è ridotta di una misura corrispondente al relativo ammontare. Non rientrano nel divieto di cumulo i trattamenti di quiescenza, ancorché privilegiati o di reversibilità, ogni altro beneficio o diritto non rinunciabile o a carattere generale, nonché i benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466 per le vittime del dovere.

3. L'elargizione di cui al comma 1 è attribuita nell'ordine:

a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale siano cessati gli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, alla persona legata in unione civile o, in assenza di matrimonio o unione civile, al convivente di fatto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni precedenti all'evento sismico, e ai figli, nati o concepiti al tempo del decesso, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;

b) ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, germani o unilaterali;

c) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento sismico.

4. Se più persone hanno diritto nello stesso grado all'elargizione, questa viene ripartita tra tutte in quote uguali; in tale ipotesi, l'elargizione è erogata in un'unica quota a favore del beneficiario che presenti istanza cumulativamente, in virtù di apposito mandato rilasciato dai restanti beneficiari di pari grado, o per quota qualora la domanda sia presentata da ciascuno dei beneficiari aventi i requisiti previsti.

5. È escluso il beneficio dell'elargizione nei casi di indegnità di cui all'articolo 463 del codice civile. È altresì escluso dal beneficio il coniuge, la persona legata in unione civile o il convivente di fatto che abbia contratto matrimonio o costituito un'unione civile o una convivenza di fatto nei tre anni successivi al decesso.

6. La speciale elargizione non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione ed è determinata la misura della speciale elargizione prevedendo percentuali di riduzione rispetto alla misura massima fissata nel comma 1 definite in via crescente per soglie crescenti di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

### **73.0.14**

#### **Fina**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Misure relative agli eventi alluvionali verificatisi sul territorio della Regione Marche nel mese di settembre 2022)*

1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, in aggiunta alle risorse stanziare dall'articolo 1, comma 730, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2024, allo scopo di realizzare gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. All'articolo 1, comma 730 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "a valere sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato e sulle risorse stanziare dall'art 12-bis, comma 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, il costo ammissibile a contributo per il ristoro dei danni subiti dagli immobili privati, per i quali è dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi, tenuto conto di eventuali coperture assicurative, corrisponde al 100% del danno".

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»

### **73.0.15**

#### **Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca**

*Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 73-bis**

*(Esonero contributivo emergenza alluvioni)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. 3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".

**73.0.16**[Irto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 73-bis**

*(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)*

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**73.0.17**[Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 73, inserire il seguente:

**«Articolo 73-bis**

*(Fondo per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità)*

1. Al fine di promuovere una concreta e diffusa azione di adattamento al cambiamento climatico, per favorire la tutela e il ripristino dei servizi ecosistemici del reticolo idrografico superficiale e ridurre il rischio idrogeologico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, un Fondo per la realizzazione di interventi integrati per ridurre il rischio idrogeologico e per il miglioramento dello stato ecologico dei corsi d'acqua e la tutela degli ecosistemi e della biodiversità, promuovendo in via prioritari gli interventi di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014 n. 164, con una dotazione di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

**73.0.18**[Manca, Parrini](#)**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

**"Art. 73-bis**

*(Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)*

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale."



**73.0.19**

Misiani, Manca, Lorenzin, Nicita

Dopo l'articolo 73 inserire il seguente:

«Art 73-bis

*(Esonero contributivo filiere agricole e pesca colpite da calamità naturali)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dalle calamità naturali occorse nell'annualità 2023, ai lavoratori autonomi e ai datori di lavoro agricoli, ivi comprese le cooperative di cui all'articolo 1 della legge 15 giugno 1984, n. 240, del avente sede legale o operativa nei territori indicati nelle declaratorie di stato di emergenza deliberate nell'annualità 2023 dal Consiglio dei Ministri è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° aprile 2024 al 31 dicembre 2024, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. La misura di cui al comma 1 si applica, per il medesimo periodo, anche ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e alle ditte individuali della pesca e dell'acquacoltura operanti nelle acque marittime, interne e lagunari ricadenti nelle aree per le quali, nelle annualità 2023, è stato deliberato lo stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 5.

5. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

**73.0.20**

Fregolent, Musolino, Paita, Scalfarotto

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 73-bis

*(Esonero contributivo emergenza alluvioni)*

1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatesi a partire dal 1 maggio 2023, ai datori di lavoro agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, operanti nelle acque marittime, interne e lagunari, aventi sede legale o operativa nei territori di cui all'Allegato 1 del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è riconosciuto l'esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, ivi comprese le cooperative, i lavoratori autonomi e le ditte individuali, dovuti per il periodo dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente articolo.



3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 65 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».

#### **74.1**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Alla rubrica, dopo le parole «in agricoltura» inserire le seguenti: «e sostegno alla filiera zootecnica»*

#### **74.2**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo»*

#### **74.3**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire le parole «e della pesca» con le seguenti: «, della pesca e dell'acquacoltura»*

#### **74.5**

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

*Al comma 1, aggiungere in fine le parole: "Almeno il 25% delle risorse del fondo è destinato alle aziende di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della Legge 9 marzo 2022, n. 23."*

#### **74.6**

[Matera](#)

*Al comma 2, sostituire le parole: «le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse» con le seguenti: «le condizioni che determinano le situazioni di crisi di cui al comma 1, nonché i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del Fondo di cui al medesimo comma 1».*

#### **74.7**

[Franceschelli, Misiani, Martella, Giacobbe, Manca, Lorenzin, Nicita](#)

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. Al fine di garantire l'erogazione dell'aiuto sui premi assicurativi nella percentuale massima prevista dal Piano di gestione del rischio in Agricoltura per l'anno 2023, per l'anno 2024 è stanziata la somma di 200 milioni di euro nel Fondo di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.*

*2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 200 milioni per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 2-quater.*

*2-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

#### **74.8**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

"2-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi assicurativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **74.9**

[Matera](#)

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Agli interventi del Fondo, ove compatibili con la normativa in materia di aiuti di Stato, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»

## **74.10**

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine il seguente:*

«3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 894, della legge 30 dicembre, 2021, n. 234, è rifinanziato nella misura di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di euro 99.850.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2026»*

## **74.11**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

**3-ter.** Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma **3-bis**.

**3-quater.** È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica" con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea.

**3-quinquies.** Nel fondo di cui al comma **3-quater** confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

a) Quota del contributo per la transizione alimentare:

- 1) Mucche ed altri bovidi, 0,50
- 2) Cavalli ed altri equidi 0,50
- 3) Maiali ed altri suidi 0,40
- 4) Pecore, capre ed altri caprini 0,30
- 5) Pollame da carne 0,05
- 6) Galline ovaiole 0,05
- 7) Altri uccelli 0,05
- 8) Conigli ed altri lagomorfi 0,05
- 9) Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01

**3-sexies.** Gli importi di cui al comma **3-quinquies** sono adeguati con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrare in vigore della presente legge.

**3-septies.** Agli oneri derivanti dai commi **3-bis** a **3-sexies**, valutati in 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».

*Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente:* «Fondi per le emergenze in agricoltura e per il sostegno alla filiera zootecnica»;

## **74.12**

**Martella, Franceschelli, Giacobbe**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*« **3-bis.** All'articolo 10, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* "2,9 milioni di euro per l'anno 2023" *con le seguenti:* " e 15 milioni di euro per l'anno 2024";

b) *sostituire le parole:* "che provvedono alla cattura ed allo smaltimento" *con le seguenti:* "colpiti, destinati al ristoro dei danni subiti nonché a favorire l'avviamento allo smaltimento a seguito della cattura";

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:*« 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»

## **74.13**

[Franceschelli, Manca](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:*

"3-bis. Le imprese agricole che hanno subito danni dal gelo verificatisi a partire dal mese di aprile 2023, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in deroga all'articolo 5, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2004. Le regioni territorialmente competenti possono deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La ripartizione dell'importo da assegnare alle regioni avviene, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei fabbisogni risultanti dall'istruttoria delle domande di accesso al Fondo di solidarietà nazionale presentate dai beneficiari a fronte della declaratoria della eccezionalità di cui al presente comma.

3-ter. Per gli interventi di cui al comma 3-bis, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - --;

2026: - --

## **74.14**

[Basso](#)

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:* "3-bis. In applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157, il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, al fine di assicurare il soccorso e l'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026."

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

## **74.15**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* «3-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, dopo le parole: «per l'anno 2021» sono aggiunte le seguenti: «, nonché 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: « 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

## **74.16**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: "30 settembre 2023", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".

3-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: "30 giugno 2023" ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2023".».

## **74.17**



[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»"*

#### **74.18**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «30 giugno 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»".*

#### **74.19**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

##### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: 3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".*

#### **74.20**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022, 2023 e 2024».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

#### **74.21**

[Fregolent, Musolino, Paita](#)

##### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

*«3-bis. All'articolo 1, comma 80, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole "2021, 2022 e 2023" sono sostituite dalle seguenti: "2021, 2022, 2023 e 2024".*

*3-ter Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 148 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge».*

#### **74.22**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:*

*a) le parole: "2 milioni" sono sostituite da "10 milioni";*

*b) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per la" sono aggiunte le seguenti: "estirpazione e".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

#### **74.23**

[Fregolent, Paita](#)

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a. dopo le parole: "*finalizzato alla erogazione di contributi per la*" sono aggiunte le seguenti: "*estirpazione e*".

b. le parole: "*2 milioni*" sono sostituite da "*10 milioni*";

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### **74.24**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 433, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "finalizzato alla erogazione di contributi per", aggiungere le seguenti: "l'estirpazione e";

b) le parole: "2 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni";

c) dopo le parole: "a decorrere dall'anno 2024", aggiungere le seguenti: ", e di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2025."

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».*

#### **74.25**

[Gelmini](#), [Lombardo](#)

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

3-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

#### **74.26**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte dalle seguenti: "e 30 milioni per l'anno 2024"

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

#### **74.27**

[Fregolent](#), [Paita](#)

dopo il comma 3, inserire, infine il seguente:

3-bis. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo le parole: "35 milioni di euro per l'anno 2022" sono aggiunte le seguenti: "e 30 milioni per l'anno 2024".

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### **74.28**

[Scalfarotto, Paita, Fregolent](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. La dotazione del Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola di cui all'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190»*

#### **74.29**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

##### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

*3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".*

#### **74.29 (testo 2)**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:*

*3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Ove le domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" da parte delle imprese agricole di cui al comma 1 superino il 30% della totalità delle declaratorie di eccezionalità ricevute dalle Regioni territorialmente competenti a deliberarle, la dotazione di cui al comma 3 potrà essere incrementata fino ad un massimo di 50 milioni di euro per il 2024".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.30**

[Fregolent, Paita](#)

dopo il comma 3, aggiungere infine il seguente:

*3-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla Legge 9 ottobre 2023, n. 136, dopo il comma 3-*quater*, inserire il seguente:*

*"3-quinquies. Al fine di procedere, all'indennizzo delle eventuali domande di accesso al "Fondo di Solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" non indennizzate, da parte delle imprese agricole di cui al comma 2 e che residuano, alla data del 31 dicembre 2023, per le finalità di cui al presente articolo, la dotazione di cui al comma 3 è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024".*

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione di cui alle presenti disposizioni, valutati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge.

#### **74.31**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

## Inammissibile C.

All'articolo:

- a) al titolo, dopo le parole "in agricoltura" aggiungere le parole "e sostegno alla filiera zootecnica";
- b) dopo il comma 3 aggiungere i seguenti commi:

*3-bis.* Al fine di contrastare e prevenire con efficacia l'insorgere di focolai di peste suina africana e di altre malattie animali trasmissibili e scongiurare danni economici nelle aree colpite, il 5% del fondo di cui al comma 1 è destinato alla realizzazione e implementazione delle misure necessarie a garantire la biosicurezza negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati. Anche nei casi di focolaio accertato nei citati stabilimenti è sempre prevista la deroga all'abbattimento degli animali come misura di contenimento della malattia e si applicano misure di biosicurezza non cruenta, isolamento e monitoraggio sanitario, previste ai sensi del Regolamento (UE) 429/2016. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i protocolli sanitari per la gestione dei focolai negli stabilimenti per animali non destinati alla produzione di alimenti e detenuti come animali da compagnia presso rifugi o privati.

*3-ter.* Con decreti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero della Salute, da emanare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione delle risorse di cui al comma 4.

*3-quater.* È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste e del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il "Fondo per il sostegno alla filiera zootecnica", con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il Fondo è destinato a finanziare la riconversione di stabilimenti zootecnici di tipo intensivo ad allevamenti di tipo estensivo, inclusa la transizione verso l'abolizione delle gabbie dagli allevamenti nazionali, e a colture di prodotti vegetali tipici della dieta mediterranea;

*3 - quinquies.* Nel fondo confluiscono i contributi per la transizione agroalimentare applicati su ogni animale destinato alla macellazione, alla riproduzione, per la vendita, diretta o mediata di animali vivi, allevati sul territorio nazionale. L'entità del contributo è stabilita secondo il seguente elenco:

- Quota del contributo per la transizione alimentare:
- Mucche ed altri bovidi, 0,50
- Cavalli ed altri equidi 0,50
- Maiali ed altri suidi 0,40
- Pecore, capre ed altri caprini 0,30
- Pollame da carne 0,05
- Galline ovaiole 0,05
- Altri uccelli 0,05
- Conigli ed altri lagomorfi 0,05
- Altri vertebrati, inclusi pesci ed anfibi 0,01

Tali importi sono adeguati con cadenza triennale con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

### 74.0.1

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 74-bis.

1. Al comma 428 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, apportare le seguenti modifiche:
  - a) dopo le parole "nei settori dell'agricoltura" aggiungere le seguenti: ", dell'agroalimentare"
  - b) sostituire le parole " 75 milioni " con le seguenti " 80 milioni "

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 95 milioni di euro.*

### 74.0.2

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)



Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

**«Articolo 74-bis**

*(Abrogazione dell'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197)*

1. L'articolo 1, comma 447, legge 29 dicembre 2022, n. 197, è abrogato.».

**74.0.3**

[Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura)*

1. Al fine di assicurare un adeguato ristoro alle aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi a partire dal 1° gennaio 2023, la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 70 milioni di euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**74.0.4**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

**74.0.5**

[Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Rafforzamento quali-quantitativo delle colture strategiche)*

1. Al fine di supportare il miglioramento della quantità e della qualità produttiva delle colture maidicole, leguminose e di soia coltivate in Italia e promosse dal Fondo per la competitività delle filiere di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2020, n. 114, è autorizzato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per sostenere, nell'ambito della sottoscrizione di nuovi contratti di filiera, come definiti dal predetto decreto ministeriale e alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acquisto e l'impiego di sementi certificate per le colture di cui al presente comma.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025».*

**74.0.6**

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Piano straordinario per la rigenerazione olivicola delle zone distrutte dagli incendi)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura dei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, colpite dell'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023 e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone distrutte dai predetti incendi, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 15.000.000	2024
- 15.000.000	2025
- 15.000.000	2026

### **74.0.7**

Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese olivicole)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese olivicole colpite dalla diffusione di *Xylella fastidiosa* (Well et al.), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 gennaio 2024 e il 30 giugno 2024, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 marzo 2024.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **74.0.8**

Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore olivicolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da *Xylella fastidiosa* (Well et al.) alle produzioni olivicole, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di olio prodotto e per ciascun chilo di olive da tavola raccolte. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n.

1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.9**

[Trevisi](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per la rigenerazione olivicola)*

1. Il fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, aggiornati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa (Well et al.).».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

#### **74.0.10**

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per gli incendi)*

«1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il ristoro delle aziende agricole che hanno sede legale nei territori delle regioni Puglia, Sardegna e Sicilia, danneggiate dall'eccezionale diffusione degli incendi boschivi dei mesi di luglio e agosto 2023, con una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 8.000.000	2024
- 8.000.000	2025
- 8.000.000	2026

#### **74.0.11**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis.***(Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il "Fondo per la prevenzione di atti vandalici in agricoltura", con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato all'introduzione di nuovi sistemi di monitoraggio e controllo delle aree agricole, volti a prevenire atti vandalici a danno dei terreni agricoli, dei raccolti, degli allevamenti e delle strutture funzionali all'esercizio dell'attività agricola e di allevamento.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

**74.0.12**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 74-bis***(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.*

**74.0.13**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 74-bis***(Fondo Unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Fondo Unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».

**74.0.14**



Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Misure urgenti per le produzioni viticole)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è autorizzata altresì la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «81 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.15**

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Piano straordinario per la rigenerazione della viticoltura)*

1. Al fine di sostenere la rigenerazione della viticoltura e di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero delle dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione viticola, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è adottato il Piano straordinario di cui al comma 1 e sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi in esso previsti.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2024, di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**74.0.16**

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la ricerca sulla peronospora)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti la peronospora (*plasmopara viticola*) e il rapporto tra i cambiamenti climatici e la capacità produttiva delle aziende agricole nonché di introdurre opportune tecniche terapeutiche attualizzate all'emergente mutato contesto ambientale, volte a contenere la diffusione del patogeno nelle piante, aumentando il livello di tolleranza dell'infezione, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca sulla peronospora», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dalla presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.17**

Naturale, Sabrina Licheri, Nave, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di peronospora)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **74.0.18**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole di uva da vino e uva da tavola, in misura pari a 1 euro, rispettivamente, per ciascun litro di vino prodotto e per ciascun chilo di uva da tavola raccolto. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **74.0.19**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo a fondo perduto per il settore viticolo)*

1. Per l'anno 2024 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) alle produzioni viticole. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.20**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche)*

1. Al fine di contribuire alla ripresa economica delle imprese agricole che operano nel settore della produzione biologica, come definita ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 marzo 2022, n. 23, e che hanno subito danni da attacchi di peronospora (*plasmopara viticola*) in misura pari o superiore al 50% alle produzioni viticole e vitivinicole biologiche di uva da vino e uva da tavola, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo per il sostegno delle produzioni viticole e vitivinicole biologiche, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo di cui al precedente periodo, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, sono assegnate prioritariamente alle micro aziende viticole e vitivinicole a filiera corta.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.21**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Rafforzamento dei controlli anti-speculazione in campo agricolo)*

1. Al fine di contrastare gli effetti speculativi riguardanti la volatilità dei prezzi all'origine collegati alla diffusione del patogeno della peronospora (*plasmopara viticola*), anche riconducibili alle pratiche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, è adottato un piano di rafforzamento dei controlli riguardanti le relazioni commerciali tra acquirenti e fornitori di uva da vino e uva da tavola al fine di garantire la trasparenza, la correttezza, la proporzionalità e la reciproca corrispettività delle prestazioni.

2. Il piano di cui al comma 1 è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e finanze.

3. Il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (ICQRF), il Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare e la Guardia di finanza, sono individuati quali autorità di contrasto e di controllo per le finalità di cui al comma 1. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e le competenze di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198.

4. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.22**

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Fondo unico per le emergenze fitosanitarie in agricoltura)*

1. Al fine di intervenire in situazioni di crisi nei comparti del settore agricolo generate da fitopatie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo unico per la gestione delle emergenze fitosanitarie", finalizzato a sostenere le imprese che operano nei suddetti comparti con una dotazione di 60 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definite le condizioni di crisi, i beneficiari, i criteri e le modalità di erogazione delle risorse.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.23**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Misure per le imprese agricole colpite dalla diffusione della peste suina africana)*

1. A favore delle imprese agricole che, a partire dal 1° gennaio 2023, hanno subito danni dalla diffusione della peste suina africana (PSA) è autorizzata l'erogazione di un contributo a fondo perduto per l'indennizzo dei comprovati danni diretti subiti dalle medesime imprese. Il contributo di cui al precedente periodo è accordato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto dei regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea rispettivamente agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

2. I contributi di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, di concerto con il Ministro della salute e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per l'assegnazione del contributo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.24**

Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Misure urgenti nel settore della suinicoltura)*

1. Al fine di eradicare il fenomeno della peste suina africana e di impedire l'aggravamento dei danni, diretti e indiretti, patiti dagli operatori del comparto della filiera suinicola a far data dall'accertamento del 7 gennaio 2022 della presenza della peste suina africana nelle popolazioni di cinghiali nei territori delle regioni Piemonte e Liguria, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è costituito un fondo per l'eradicazione della peste suina africana e per l'indennizzo dei relativi danni subiti dalle imprese agricole, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.



2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'ammontare di ciascun intervento, rispettivamente, di eradicazione e di indennizzo attinente al fondo di cui al comma 1. Sono altresì individuate le azioni di eradicazione da finanziare con le risorse del fondo nonché i beneficiari, i tempi e i modi di accesso alle risorse destinate agli indennizzi per i danni diretti e indiretti non coperti da altre forme di indennizzo totale o parziale.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.25**

Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 74-bis.**

*(Contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva a seguito degli attacchi di Xylella fastidiosa)*

1. A favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dalla diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) alle produzioni olivicole è assegnato un contributo relativo al depotenziamento della capacità produttiva. Il contributo è determinato, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2024, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, con riguardo al decremento del fatturato di ciascuna struttura produttiva richiedente, rispetto al valore registrato nell'anno precedente.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per la concessione del contributo di cui al comma 1 e la disciplina dell'istruttoria delle relative richieste.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.26**

Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di potenziare studi e ricerche riguardanti l'eziologia, la sintomatologia e la diffusione degli organismi nocivi per le piante, i metodi volti a contenere la diffusione dei patogeni vegetali, aumentando il livello di tolleranza alle infezioni nonché l'individuazione di sementali locali aventi resistenza al fenomeno del disseccamento vegetale riconducibile a Xylella fastidiosa (Well et al.), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo denominato «Fondo per la ricerca su Xylella fastidiosa», con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.27**

Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di prevenire, contenere e contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa (Well et al.) e di organismi nocivi per le piante e, nel contempo, contribuire alla ripresa economica delle aree interessate, è adottato un piano per il rilancio dei territori colpiti da Xylella fastidiosa, con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, di seguito denominato piano.

2. Il piano ha per oggetto:

a) la promozione delle buone pratiche agricole, con potatura a cadenza biennale delle piante interessate e taglio ripetuto delle piccole branche che producono sintomi da disseccamento;

b) l'universalizzazione dell'utilizzo, anche mediante incentivi all'acquisto e aiuti di natura economica a favore degli operatori del comparto agricolo, di trattamenti con prodotti fitosanitari sostenibili, aventi principi attivi compatibili con l'ambiente, la salute umana e il benessere animale;

c) l'efficientamento, l'estensione e il rafforzamento dei monitoraggi, ad opera degli enti competenti, presso le aree interessate dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, con approfondimenti sulle condizioni geostatiche e geomorfologiche dei terreni nonché sulle direttrici di propagazione degli agenti patogeni, mediante una costante e trasparente attività di informazione rivolta agli operatori del comparto agricolo e ai cittadini;

d) la rigenerazione del paesaggio ove insistono piante di olivo e la ricostruzione paesaggistica delle aree maggiormente colpite dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, mediante tutela dei caratteri identitari delle aree interessate e il contemperamento delle esigenze di carattere socio-economico degli operatori del comparto agricolo;

e) l'esecuzione, ad opera delle Autorità competenti, di accertamenti tempestivi ed efficaci riguardanti l'adempimento delle azioni di controllo della diffusione di organismi nocivi per le piante;

f) il rafforzamento di misure di profilassi sulle aree non interessate dall'infezione da organismi nocivi per le piante, attraverso il ricorso a pratiche colturali e strategie agronomiche migliorative.

2. Il piano è adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari regionali e delle autonomie e previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**74.0.28**

Trevisi, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «e` incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «e` incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2024, di 91 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 98 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».*

**74.0.29**

Trevisi, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di sostenere le attività di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo «Xylella fastidiosa» condotte dal CNR, all'articolo 1, comma 325, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026"».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «e` incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «e` incrementato di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».

**74.0.30**

Trevisi, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. All'articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 2 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 2 milioni di euro per l'anno 2027»".

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «e` incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «e` incrementato di 95 milioni di euro per l'anno 2024, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 98 milioni di euro per l'anno 2027, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».

**74.0.31**

Trevisi, Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Disposizioni in materia di contenimento della diffusione da Xylella)*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, il Fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante la riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».

**74.0.32**

Naturale, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 74-bis.**

*(Rifinanziamento del fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

### **74.0.33**

[Durnwalder, Patton, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Misure per agevolare le opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici nei territori montani)*

1. Nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, le detrazioni fiscali in materia di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria di cui all'art. 16 bis, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, si applicano anche alle opere private di mitigazione dei pericoli idrogeologici a difesa del territorio classificato a pericolo idrogeologico molto elevato e elevato dai relativi piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 1998 o dai rispettivi piani analoghi approvati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **74.0.34**

[Nave, De Rosa, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«74-bis**

*(Dissesto idrogeologico Monte Faito)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito il «Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche riguardanti il dissesto idrogeologico del Monte Faito», con una dotazione pari a 13 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alla Regione Campania e sono finalizzate in modo esclusivo alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e sistemazione dell'area del Monte Faito, ivi compreso il ripristino della corretta funzionalità degli alvei fluviali".

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «87 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

### **74.0.35**

[Sabrina Licheri, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per le esondazioni fluviali)*



1. Al fine di sostenere le aziende agricole che subiscono danni, tra cui la perdita del raccolto, a seguito delle esondazioni determinate da fiumi e corsi d'acqua che attraversano o confinano con i terreni agricoli appartenenti alle predette aziende, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il "Fondo per le esondazioni fluviali" con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e le finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 5.000.000	2024
- 5.000.000	2025
- 5.000.000	2026

#### **74.0.36**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Piano di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu)*

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di assicurare, nel contempo, il rispetto degli equilibri degli ecosistemi e della biodiversità acquatica, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano nazionale di gestione, monitoraggio e contenimento del granchio blu e delle specie acquatiche non indigene. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.37**

[Turco](#), [Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Sostegno alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura colpiti dalla diffusione del granchio blu)*

1. Le misure e i benefici di cui all'articolo 10 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, si applicano anche alle imprese e ai consorzi della mitilicoltura. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.38**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis**

*(Sostegno consorzi per cattura e smaltimento granchio blu)*

1. Al fine di contenere il fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) e di impedire l'aggravamento dei danni inferti all'economia del settore ittico, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 a favore dei consorzi e delle imprese di acquacoltura e della pesca che provvedono alla cattura ed allo smaltimento della predetta specie.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono individuati le aree geografiche colpite dall'emergenza della diffusione del granchio blu, i beneficiari del sostegno previsto dal comma 1, le modalità di presentazione delle domande per accedere al predetto sostegno, i costi sostenuti dai consorzi e dalle imprese della pesca e dell'acquacoltura ammissibili ai sostegni ed i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 1.

3. Nelle more della ridefinizione dei requisiti per l'accesso ai benefici di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, anche per le imprese di acquacoltura, al fine di sostenere l'attività produttiva dei consorzi e delle imprese di acquacoltura colpite dalla crisi determinata dalla proliferazione della specie granchio blu, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un apposito Fondo con dotazione di 5 euro per l'anno 2024 da assegnare alle suddette imprese per il riconoscimento di contributi per un esonero parziale, nel limite del 50 per cento, dal pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dalle suddette imprese anche per i loro dipendenti. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle predette somme ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal primo periodo.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 85 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **74.0.39**

[Zambito](#), [Franceschelli](#), [Parrini](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis.**

*(Finanziamento progetti ricerca studio granchio blu)*

1. Per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati a studiare il comportamento della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*) in funzione della rete trofica e per contenerne il fenomeno della diffusione sul territorio nazionale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con proprio decreto, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste definisce le modalità di accesso alla gara e le tipologie di progetti di ricerca ammissibili di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 98 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

#### **74.0.40**

[Franceschelli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 74-bis.**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca).*

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale

sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 23.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

#### **74.0.41**

[Naturale](#), [Croatti](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Misure di prevenzione riguardanti le specie acquatiche aliene)*

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito un piano di misure di prevenzione relativo all'introduzione accidentale di specie acquatiche aliene non incluse nell'elenco di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, anche attraverso l'ausilio di sistemi di rilevamento precoce e di analisi sistematica dei fattori di rischio. Per la realizzazione del piano di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.42**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Sospensione dei mutui e finanziamenti per le imprese di acquacoltura e della pesca)*

1. Al fine di fronteggiare le perdite economiche delle imprese operanti nel settore dell'acquacoltura e della pesca colpite dal fenomeno della diffusione della specie granchio blu (*Callinectes sapidus*), le predette imprese titolari di mutui o di finanziamenti erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, possono richiedere, per il periodo che intercorre fra il 1 marzo 2023 e il 31 marzo 2024, la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti medesimi, optando per la sospensione dell'intera rata ovvero per la sospensione della sola quota capitale. La sospensione di cui al primo periodo può essere richiesta anche in relazione ai pagamenti dei canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto beni mobili o immobili strumentali allo svolgimento delle attività delle imprese di acquacoltura e della pesca.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le banche e gli intermediari finanziari comunicano alle imprese di cui al comma 1 la possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando i tempi di effettuazione dei pagamenti sospesi nonché il termine, comunque non inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non adempiano ai predetti obblighi informativi, le rate in scadenza nel periodo di cui al comma 1, primo periodo, sono sospese fino al 31 dicembre 2023.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «93 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

#### **74.0.43**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività della pesca)*

1. Al fine di contenere gli ulteriori effetti derivanti dalla prosecuzione dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, alle imprese esercenti l'attività della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri che saranno sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività di pesca, un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante, per il primo trimestre 2024, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto.

2. Il credito di imposta di cui al precedente comma è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 74.

#### **74.0.44**

[Franceschelli, Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **"Art. 74-bis.**

*(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024).*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno."

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 8.000.000;

2025: - ---;

2026: - --;

#### **74.0.45**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Integrazione della dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*



1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è incrementata di 8 milioni di euro per l'anno 2024, sulla base delle necessità di dare attuazione alla programmazione già prevista per il medesimo anno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **74.0.46**

[Lombardo, Gelmini](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. La dotazione finanziaria per l'anno 2024 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è aumentata di 8 milioni di euro, sulla base delle necessità della Programmazione.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

#### **74.0.47**

[Paita, Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della Programmazione, per l'annualità 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **74.0.48**

[Trevisi, Naturale, Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Istituzione della Zona agricola speciale - ZAS)*

1. Al fine di contribuire al risanamento del tessuto economico dei territori interessati, nonché di rilanciare la competitività e la produttività agricola, è istituita la Zona agricola speciale (ZAS) nelle aree colpite da *Xylella fastidiosa* (Well et al.), in coerenza con le deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 2, lettera b) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Le imprese olivicole situate nella Zona agricola speciale (ZAS) di cui al comma 1 godono di uno o più dei seguenti benefici:

a) l'accesso, in deroga alla legislazione vigente, agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004, nel limite della dotazione ordinaria finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale, come rifinanziato ai sensi del comma 5;

b) la concessione di un contributo a fondo perduto commisurato al valore di produzione registrato nell'anno precedente;

c) la concessione di un contributo a fondo perduto per l'acquisto di beni strumentali da destinare a progetti di ammodernamento tecnologico;

d) la concessione di un contributo destinato alla copertura, totale o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui mutui bancari contratti entro la data del 31 dicembre 2022;

e) la sospensione, per 12 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, di ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nonché dei pagamenti di imposte, di tasse e di sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA).

3. I benefici di cui al comma 2 sono determinati nel rispetto delle disposizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'individuazione della Zona agricola speciale (ZAS) e per l'erogazione dei benefici di cui al comma 2.

5. Per le finalità di cui al comma 2, lettera a), la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale-interventi indennizzatori di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è incrementata di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

#### **74.0.49**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Articolo 74-bis.**

*(Fondo contrasto ibridazione canidi)*

1. Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo, per contribuire a prevenire eventuali danni sanitari, economici ed ecologici, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica con una dotazione di 5 milioni di euro all'anno per il triennio 2024-2026 finalizzato all'adozione di provvedimenti per il contenimento di tale fenomeno.

2. Nel rispetto degli indirizzi internazionali ed europei relativi alle specie animali selvatiche i provvedimenti di cui al comma 1 dovranno definire:

a) la realizzazione delle analisi molecolari da parte di laboratori qualificati e certificati che utilizzino pannelli di marcatori comparabili a quelli utilizzati da ISPRA e protocolli da esso validati;

b) l'obbligo di istituire squadre, con operatori specificamente formati all'attivazione delle misure di gestione dei casi di problematicità dovuti a individui ibridi e/o confidenti e urbani, comprese la cattura, sterilizzazione e liberazione degli ibridi lupo-cane domestico, la gestione degli animali confidenti ed urbani e le relative procedure per interventi in emergenza; nell'ambito di questa azione sarà elaborato, da ISPRA con il supporto del Centro di riferimento nazionale per la medicina forense veterinaria dell'IZSLT, il protocollo di monitoraggio del comportamento dei lupi confidenti ed urbani, e di intervento per la prevenzione dell'insorgenza e la gestione dei casi di problematicità` dovuti ad eccessiva confidenza.

c) le campagne di sensibilizzazione dei cittadini per il corretto controllo dei cani nelle aree di presenza del lupo.

3. L'allevamento, la detenzione, il trasporto, il commercio e la vendita di ibridi lupo-cane domestico sono vietati. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica può autorizzare gli Enti di ricerca per progetti che necessitino la temporanea cattura e detenzione di ibridi lupo-cane domestico. Per il mancato rispetto dei divieti imposti dal presente comma si applicano le disposizioni previste dall'art. 544-ter Codice penale.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, sentito il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura e della Sovranità alimentare e la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità attuative dei provvedimenti di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 95 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

#### **74.0.50**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per risarcimenti danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti)*

1. Al fine di assicurare indennizzi rapidi ed adeguati alle produzioni zootecniche a seguito dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per i risarcimenti dei danni causati da lupi, ibridi, cani randagi o inselvatichiti" sia diretti che indiretti, da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 e le modalità per garantire indennizzi rapidi tali che le procedure amministrative per la loro corresponsione devono concludersi, inderogabilmente, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda da parte dell'azienda richiedente.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"*

#### **74.0.51**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi)*

1. Al fine di prevenire danni alle produzioni zootecniche arrecati da lupi e canidi è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il "Fondo per la prevenzione dei danni causati da lupi e canidi", da destinare alle Regioni, con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Tra le misure di prevenzione previste dal comma 1 rientrano anche le attività di monitoraggio, custodia, guardiania, recinzioni, assistenza tecnica, formazione e buona gestione delle greggi finalizzate ad evitare le predazioni nei territori dove sono particolarmente presenti i predatori.

3. Con apposito decreto del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le tipologie di intervento, i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti: "85 milioni di euro"*

#### **74.0.52**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per gli anni 2024-2025, suddivisi in 10 milioni di euro per il 2024 e 30 milioni di euro per il 2025, prevista a valere del "Fondo per la sovranità alimentare" istituito dall'articolo 1, comma 424 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 e del "Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura", istituito dall'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e ss.mm.ii. A tal fine il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura è incrementato di 10 milioni per l'anno 2024 e di 30 milioni per l'anno 2025.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 0;

## **74.0.53**

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Articolo 74-bis**

*(Accordi di filiera per la sostenibilità ed il benessere animale)*

1. Al fine di favorire la sostenibilità ed il benessere animale, sono istituiti specifici finanziamenti delle produzioni agricole commercializzate nell'ambito di regole fissate da accordi di filiera stipulati tra le organizzazioni di rappresentanza delle imprese agricole e quelle delle fasi successive della trasformazione e/o del commercio.

2. Gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere la fornitura di materie prime ottenute con tecniche finalizzate ad obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale e di benessere animale certificate da un organismo di controllo autorizzato nonché da criteri per la tracciabilità delle produzioni stesse e la determinazione dei loro prezzi.

3. Il finanziamento è corrisposto alle imprese agricole associate alle organizzazioni agricole firmatarie per le materie prime che fanno riferimento agli accordi di cui al comma 1 e definite nell'ambito di contratti di fornitura di durata minimo triennale che prevedano i quantitativi oggetto di cessione e gli elementi qualitativi fissati nell'accordo quadro di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione dell'intervento ivi compresa l'individuazione della o delle filiere produttive, in numero massimo di tre, che possono essere incentivate nei primi due anni di attuazione.

5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025.».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre*



2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **74.0.54**

[Damante](#), [Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo a sostegno degli investimenti per il divieto di abbattimento selettivo di pulcini)*

1. Al fine di dare piena attuazione al divieto di abbattimento selettivo di pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus*, provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, in linea con quanto stabilito dall'articolo 18, comma 2, lettera d), della legge 4 agosto 2022, n. 127, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un Fondo finalizzato a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori di riferimento con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità di accesso e di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «95 milioni di euro per l'anno 2024, di 95 milioni di euro per l'anno 2025, di 95 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

#### **74.0.55 (testo 2)**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

Aggiungere il seguente articolo:

#### *Art 74-bis*

*(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)*

1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole «sostegno delle filiere agricole» sono aggiunte le seguenti: «e delle filiere della pesca e acquacoltura».

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 280 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 280 milioni di euro per l'anno 2024."*

#### **74.0.55**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

Aggiungere il seguente articolo:

#### *Art 74-bis*

*(Rifinanziamento Fondo per la sovranità alimentare)*

1. Il Fondo per la sovranità alimentare di cui all'articolo 1, comma 424, della Legge 29 dicembre 2022 n. 197, è incrementato di 280 milioni per l'annualità 2024.

2. All'articolo 1, comma 424, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sostegno delle filiere agricole" sono aggiunte le seguenti: "e delle filiere della pesca e acquacoltura".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 120 milioni di euro per l'anno 2024.*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

## **74.0.56**

[Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#), [Manca](#)

*Aggiungere il seguente articolo:*

### **«Art. 74-bis**

*(Integrazione dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022- 2024)*

1. La dotazione finanziaria del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024 di cui all'articolo 2, comma 5-*decies* del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è integrata di euro 8 milioni, sulla base delle necessità della Programmazione, per l'annualità 2024.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **74.0.57**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

### **«Articolo 74-bis**

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 26 della legge 205 dicembre 2017 è apportata la seguente modificazione: dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" aggiungere le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'art. 10bis della Legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti è prevista una dotazione del Fondo per la demolizione di opere abusive di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

3. Al comma 12 dell'art.32 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni"; b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" aggiungere "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'art.10bis della Legge 120/2020, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31 comma 9 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e 181 c. 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42.

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 1 gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31 comma 9 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni e 181 comma 2 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio in evase, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia e delle Finanze, pubblica un decreto ministeriale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge sulle modalità di accesso e utilizzazione del fondo.».

#### **74.0.58**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Centri di recupero degli animali selvatici)*

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 per la somma di due milioni di euro.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.58 (testo 2)**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Centri di recupero degli animali selvatici)*

1. In applicazione della legge n. 157 del 1992, il fondo destinato all'attività dei CRAS, Centri Recupero degli Animali Selvatici, relativamente al soccorso e all'assistenza della fauna ferita o in difficoltà, viene rifinanziato per il triennio 2024- 2026 con due milioni di euro per ciascun anno.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "98 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.59**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Centri recupero animali selvatici)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».

#### **74.0.60**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(CORRIDOI FAUNISTICI)*

1. A tutela della sicurezza stradale e al fine della prevenzione degli incidenti, a protezione della fauna e della biodiversità, nonché al fine del superamento della frammentazione degli habitat e per favorire la dispersione degli animali, è istituito presso il Ministero dei Trasporti un fondo destinato alla realizzazione di passaggi faunistici ed al recupero di corridoi faunistici, che permettano l'attraversamento degli animali senza interferire con le carreggiate. Ai fini di cui al presente articolo è stanziata la somma di 12 milioni di euro per il triennio 2024-2026.

2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rideterminato dall'art. 86 comma 2 della presente legge.

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2 le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "88 milioni di euro negli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"

#### **74.0.61**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Fondo per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica)*

1. Al fine di contrastare la proliferazione incontrollata della fauna selvatica e di attenuare i connessi rischi riguardanti la sicurezza stradale, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un fondo con una dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 per il finanziamento di progetti di studio e di ricerca in materia di contenimento della fauna selvatica attraverso l'utilizzo di farmaci vaccinali immuno-contraccettivi, ivi incluso il vaccino immuno-contraccettivo "GonaCon".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma 3.

3. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»

#### **74.0.62**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)



Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

**«Art. 74-bis**

*(Fondo per il risarcimento dei danni agli allevatori e agli agricoltori)*

1. Ai fini della tutela delle produzioni agricole, è istituito presso il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, un Fondo destinato al risarcimento di eventuali danni ad allevatori e agricoltori arrecati dalle popolazioni di orsi e lupi, con una dotazione di 2 milioni di euro per ogni anno del triennio 2024-2026.

2. Il ministro dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste con proprio decreto determina criteri e modalità per l'erogazione del finanziamento di cui al comma 1, valutando l'opportunità di prevedere un meccanismo di erogazione preferenziale per quegli allevatori che possano dimostrare di avere applicato sistemi di prevenzione delle predazioni.

Conseguentemente, alla tabella a voce Ministero Economia e Finanze apportare le seguenti modifiche:

2024 - 2 milioni

2025 - 2 milioni

2026 - 2 milioni

**74.0.63**

[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

**«Articolo 74-bis**

*(Assegnazione dei proventi previsti dalla disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale)*

1. Per il periodo antecedente al 30 giugno 2022, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte sesta-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, sono assegnati agli Organi tecnici di vigilanza appartenenti al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente che abbiano impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero abbiano proceduto alla loro asseverazione, e che abbiano già incassato in via transitoria tali importi accantonandoli a riserva nei propri bilanci.».

**74.0.64 (testo 2)**

[Renzi, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbroliini, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 74-bis**

*(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni, dalle grandinate e dalle mareggiate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate:

a) per l'importo massimo di 380 milioni, all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023;

b) per l'importo massimo di 20 milioni di euro all'erogazione di contributi in favore della Regione Lombardia, in ragione dei danni subiti in ragione degli eventi meteorologici di eccezionali intensità verificatisi nel luglio 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo

per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **74.0.64**

[Renzi](#), [Paita](#), [Enrico Borghi](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 74-bis**

*(Fondo per il sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni e dalle mareggiate)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto in favore delle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria e Toscana, in ragione dei danni subiti per effetto degli eccezionali eventi atmosferici incorsi nei mesi di ottobre e novembre 2023.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sono definite i criteri e le modalità di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede si provvede, quanto a 150 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, quanto a 200 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

#### **74.0.65**

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 74-bis**

*(Impiego dei volontari del servizio civile universale nella ricostruzione delle aree alluvionate nel 2023 in Emilia Romagna e Toscana)*

1. Per favorire la partecipazione organizzata degli operatori volontari del servizio civile universale, di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 all'attività di ricostruzione delle aree colpite nel 2023 dagli eventi alluvionali in Emilia Romagna e Toscana, è istituito presso lo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile un fondo con una dotazione di 24 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di partecipazione degli enti di Servizio civile universale e degli operatori volontari alle attività finanziate ai sensi del comma precedente.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 24 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

#### **74.0.66**

[Damante](#), [Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 74-bis.**

*(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)*

1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31

dicembre 2024, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **74.0.67**

### **Fina**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 74-bis**

*(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016.

2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

3. Per effetto di quanto disposto dal comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## **75.1**

### **Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Nicita**

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

"1. In attuazione del punto 9 dell'Accordo in materia di finanza pubblica sottoscritto in data 16 ottobre 2023 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione Siciliana, è riconosciuto in favore della medesima Regione l'importo di 350 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, e di 630 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 al fine di concorrere progressivamente all'onere derivante dall'innalzamento della quota di compartecipazione regionale alla spesa sanitaria dal 42,50 al 49,11 per cento di cui all'articolo 1, comma 830, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti importi sono destinati dalla Regione Siciliana, almeno per il cinquanta per cento, al finanziamento aggiuntivo del Fondo sanitario regionale per la realizzazione dei LEA."

*Conseguentemente, ai maggiori oneri, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2027, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per l'anno 2027, 80 milioni di euro per l'anno 2028 e 30 milioni di euro per l'anno 2029."*

## **75.2**

### **Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnolli**

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

«2. Le disposizioni recate dal comma 3 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

3. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della regione Trentino-Alto Adige e i Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano del 25 settembre 2023, tenuto conto di quanto già attribuito per l'anno 2023, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 è riconosciuto alla provincia autonoma di Trento l'importo di euro 107.035.000 e alla provincia autonoma di Bolzano l'importo di euro 56.935.000 in relazione alle minori entrate alle stesse attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso di riscaldamento, di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n.191.».

### 75.3

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 75-bis, è inserito il seguente:

#### **"Art. 75-ter**

1. Le risorse finanziarie riconosciute dallo Stato alle regioni e agli enti locali del territorio nazionale in ragione di eventi eccezionali, comprese le calamità naturali, che coinvolgono il territorio delle Province autonome, o per perseguire obiettivi strategici sul piano nazionale, sono attribuite anche alle Province autonome e agli enti locali del territorio provinciale e trasferite alle medesime Province, anche sotto forma di minor concorso agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, per essere utilizzate, secondo normative provinciali, nell'ambito del settore corrispondente a quello di destinazione per gli altri enti del territorio nazionale. Ai fini della quantificazione delle risorse spettanti si applicano i medesimi parametri applicati per gli altri enti del territorio nazionale."

2-ter. Le disposizioni recate dal comma 2-bis. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

### 75.4

[Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo l'articolo 79 è inserito il seguente:

#### **"Art. 79-bis.**

1. Ai sensi dell'articolo 79, comma 4, nel caso di modifiche della disciplina statale relativa ai tributi erariali, ivi inclusi i tributi propri derivati, che potrebbero produrre effetti negativi sulla finanza della regione e delle province, sono attivate procedure di monitoraggio degli effetti finanziari, al fine di adeguare le misure del concorso posto a carico della regione e delle province al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare."

2-ter. Le disposizioni recate dal comma 2-bis. sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni.».

### 75.0.1

[Maiorino, Cataldi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 75-bis**

*(Disposizioni per la determinazione dei LEP)*

1.All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) il comma 795 è sostituito dal seguente: "795. Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793, il Governo presenta in Parlamento uno o più disegni di legge al fine di determinare con legge dello Stato i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.";

b) il comma 796 è soppresso.».

## 75.0.2 (testo 2)

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 75-bis

1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 192 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle Finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 192 milioni di euro per l'anno 2024."*

## 75.0.2

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

### Inammissibile C.

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### «Art. 75-bis

1. Per l'anno 2024, in continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, commi 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, è riconosciuto alle Regioni e alle Province autonome un contributo straordinario di 192 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito in sede di auto-coordinamento tra le Regioni e le Province autonome e formalizzato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.»

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 10 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

- *alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del *made in Italy*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

- Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

- Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.000.000;

2025: - 2.000.000;

2026: - 2.000.000;

- allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, *apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -20.000.000;

CS: -20.000.000.

### 75.0.3

[Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 75-bis**

*(Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna)*

1. In attuazione dell'articolo 13 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, lo Stato, con il concorso della regione Sardegna, predispone un piano organico straordinario e aggiuntivo degli interventi necessari al fine di conseguire l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale della Sardegna, di seguito denominato «Piano». Per il finanziamento di progetti di ricerca funzionali alla redazione del piano, aventi ad oggetto l'approfondimento delle dinamiche e delle criticità della Regione Sardegna in ambito economico, industriale, produttivo, ambientale, culturale, sociale nonché in materia di trasporti e di ricerca e sviluppo, purché siano finalizzati alla ricerca di soluzioni innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, un fondo denominato "Fondo per la rinascita economica e sociale della Sardegna", con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il piano ha una durata almeno decennale ed è attuato dalla Regione. Per la deliberazione del Piano è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un comitato interministeriale composto dai Ministri competenti in materia di sviluppo economico, di coesione sociale e per le politiche europee, e integrato in via permanente dal presidente della regione Sardegna nonché, in relazione ai differenti interventi settoriali, dai Ministri interessati. Ai componenti del comitato interministeriale e agli eventuali osservatori che partecipano alle riunioni non spettano gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati e rimborsi per le spese di missioni. Lo schema di piano è approvato dal consiglio regionale.

3. I programmi attuativi annuali e pluriennali del Piano sono approvati dal consiglio regionale, su proposta della giunta regionale. I programmi sono redatti in funzione della migliore integrazione degli interventi con quelli di derivazione regionale, nazionale ed europea ordinariamente previsti aventi analoghe finalità.

4. Il comitato interministeriale di cui al comma 2 presenta annualmente al Parlamento e al consiglio regionale della Sardegna una relazione sullo stato di attuazione del piano con la specifica indicazione dei risultati conseguiti, delle eventuali criticità riscontrate, nonché delle proposte idonee al loro superamento. In ordine ai profili finanziari, la relazione indica la congruità degli stanziamenti in essere rispetto ai fini proposti e, nel caso di insufficienza, le modalità mediante le quali potervi fare

fronte nel tempo, in ragione dei risultati progressivamente raggiunti. La relazione riferita all'anno in corso deve indicare le modalità di prosecuzione in via continuativa dell'intervento statale e dell'Unione europea per l'anno successivo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **75.0.4**

Meloni, Nicita

Dopo l'articolo 75, inserire il seguente:

##### **"Art. 75-bis**

*(Deroga in materia di dimensionamento della rete scolastica per le regioni insulari)*

1. Al fine di dare applicazione all'articolo 119, comma sesto, della Costituzione, recante il principio di insularità, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la Regione Sardegna e la Regione Sicilia possono derogare alla normativa in materia di dimensionamento della rete scolastica, di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fino a un ulteriore 30 per cento."

#### **76.0.1**

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

##### **«Art. 76-bis**

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 3 milioni per l'anno 2024, 22 milioni per l'anno 2025, 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'attuazione delle politiche di Coesione.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle settecentosessantadue (762) unità di personale reclutate dall'Agenzia di Coesione Territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, comma 17, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2



della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

## 76.0.2

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 76-bis

*(Fondo per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia per l'attuazione delle politiche di Coesione)*

1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo con una dotazione pari a euro 4 milioni per l'anno 2024, 6 milioni per l'anno 2025, 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029 per il rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni capoluogo di città metropolitane delle regioni Calabria, Campania, , Puglia, Sardegna e Sicilia.

2. Il fondo è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni di cui al comma 1 delle unità di personale reclutate dai comuni capoluogo di città metropolitane per l'attuazione del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020, sulla base delle modifiche introdotte dal Regolamento (UE) 2020/2221 e dal Regolamento (UE) di esecuzione 2021/439 del 03/03/2021 integrato con lo strumento europeo del REACT-EU (GU L 437 del 28.12.2020), rientrante nell'ambito dell'iniziativa Next Generation EU, secondo le modalità di reclutamento indicate dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato dai comuni capoluogo di città metropolitane di cui al comma 1 nell'ambito del programma PON Metro Città Metropolitane 2014/2020. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali, contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.

4. Fino al 31 dicembre 2029, il personale stabilizzato secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 ed assegnato alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, non può accedere alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, né essere utilizzato presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di prima assegnazione mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

5. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante destinazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, Piano Sviluppo e Coesione (PSC), in particolare le risorse individuate dall'area tematica 12.01 Rafforzamento della P.A. come definita dall'articolo 2 della Delibera CIPESS n. 2/2021. A tal fine il CIPESS con propria delibera recepisce la destinazione del fondo all'interno dell'area tematica.»

## 76.0.3

Tajani

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### «Art. 76-bis

*(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri)*

1. All'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate dal presente articolo e per valorizzare al contempo le professionalità già presenti e già oggi impegnate in attività direttamente afferenti alle politiche di coesione, le medesime manifestazioni d'interesse di cui al presente comma possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali tra il personale a tempo determinato in servizio presso le



amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate al presente articolo, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."»

#### **76.0.4**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 76-bis**

*(Finanziamento del Fondo per il Monitoraggio e la Gestione dei siti Natura 2000)*

1. Al fine di garantire la gestione dei siti della Rete Natura 2000 e gli interventi a carico delle Regioni, il fondo di cui all'articolo 8-bis del Decreto Legge 13 giugno 2023, n. 69 convertito con modificazioni dalla Legge 10 agosto 2023, n. 103, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -10.000.000

2025: - 20.000.000

2026: - 20.000.000

#### **77.1**

[Furlan](#), [Camusso](#), [Zampa](#), [Zambito](#), [Nicita](#)

*Al comma 4, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sostituire il numero 1) con il seguente: «1) alla riorganizzazione della struttura amministrativa »;*

b) *sopprimere il numero 4)*

#### **77.2**

[Matera](#)

*Al comma 4, lettera g), sostituire le parole: «dall'ente» con le seguenti: «dalla regione» e, al comma 6, al primo periodo, sostituire le parole: «gli enti di cui al comma 1, per i quali» con le seguenti: «le regioni di cui al comma 1, per le quali» e, al secondo periodo, sostituire le parole: «gli enti» con le seguenti: «le regioni».*

#### **77.3**

[Croatti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Al fine di garantire il completamento del passaggio di Regione dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, di cui alla legge 28 maggio 2021, n. 84, considerata la molteplicità e gravosità amministrativa degli adempimenti necessari, il ripiano dei disavanzi triennali di gestione di tali comuni, potrà essere definito entro quattro anni in deroga a quanto previsto dall'art. 188 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

#### **77.0.1**

[Manca](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:*

#### **"Art. 77-bis**

*(Disposizioni in materia di disavanzo sanitario)*

All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 174 è sostituito dal seguente:

"174. Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzi un disavanzo di gestione superiore al 5 per cento del finanziamento ordinario a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti a ridurre detto disavanzo ai limiti del 5 per cento del finanziamento ordinario, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Qualora la regione non adempia, entro i successivi trenta giorni il presidente della regione, in qualità di commissario *ad acta*, approva il bilancio di esercizio consolidato del Servizio sanitario regionale al fine di determinare il disavanzo di gestione e adotta i necessari provvedimenti per la riduzione del disavanzo sino al 5 per cento del finanziamento ordinario, ivi inclusi gli aumenti dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive entro le misure stabilite dalla normativa vigente. I predetti incrementi possono essere adottati anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione accertati o stimati nel settore sanitario relativi all'esercizio 2004 e seguenti, fermo restando il limite del 5 per cento del finanziamento ordinario."

### 77.0.2

[Manca](#), [Zampa](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

#### **"Art. 77-bis**

*(Disposizioni in materia di disavanzo sanitario)*

All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 75 è sostituito dal seguente:

"75. Le regioni applicano le disposizioni relative allo squilibrio economico qualora il disavanzo sia superiore al 5 per del finanziamento ordinario. I disavanzi al di sotto di tale soglia sono garantiti dallo Stato. L'onere della copertura del disavanzo resta in capo alle regioni. Per le regioni che risultano in squilibrio economico oltre la soglia di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 76 a 91.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

"77. È definito quale *standard* dimensionale del disavanzo sanitario strutturale, rispetto al finanziamento ordinario e alle maggiori entrate proprie sanitarie, il livello del 10 per cento, ancorché coperto dalla regione, ovvero il livello inferiore al 10 per cento ma superiore al 5 per cento, qualora gli automatismi fiscali o altre risorse di bilancio della regione non garantiscano con la quota libera la copertura del disavanzo quale definito dal comma 75."

### 77.0.3

[Manca](#), [Misiani](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Camusso](#)

Dopo l'articolo 77, inserire il seguente:

#### **"77-bis.**

1. Al comma 403, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è esteso di ulteriori 24 mesi.».

### 78.1

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis. Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti alle regioni. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

*5-ter.* Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopraccitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

*5-quater.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11-*ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024.

*5-quinquies.* In continuità con le politiche di sostegno straordinario alle amministrazioni locali e agli enti del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 29 e 535, della legge 29 dicembre 2022, n.197, al fine di garantire la continuità dei servizi erogati e coprire i maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche degli anni 2022 e 2023, è riconosciuto alle Regioni a statuto ordinario un contributo straordinario di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Il contributo è ripartito secondo le percentuali previste dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN). All'onere si provvede mediante riduzione dello stanziamento per l'anno 2024 della tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145.»

## 78.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 inserire i seguenti: "5-bis.* Per l'anno 2024, le regioni a statuto ordinario possono assolvere al contributo di finanza pubblica previsto ai commi 850-851 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 con la rinuncia di quota parte del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145 che è corrispondentemente ridotto dell'importo previsto per ciascuna regione secondo il riparto del contributo di finanza pubblica previsto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 ottobre 2022 (Prot. n. 6530/C2FIN) ovvero attraverso la riduzione di altri trasferimenti a qualsiasi titolo spettanti. La facoltà è comunicata al Ministero dell'Economia e delle finanze entro il 31 gennaio 2024.

*5-ter.* Nel caso di rinuncia del contributo di cui alla tabella 1 allegata alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, le regioni a statuto ordinario si impegnano a stanziare risorse per investimenti per le medesime finalità e secondo le modalità e procedure previste dai commi da 134 a 138 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'anno 2024, ciascuna secondo gli importi previsti dal riparto sopraccitato. Le risorse stanziare per investimenti si intendono aggiuntive rispetto a quelle già previste all'articolo 39, comma 14 - *sexies* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

*5-quater.* L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 11 *ter*, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni con legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, è prorogata per l'esercizio 2024."

## 78.3

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5 inserire il seguente: "5-bis.* Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso e al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare, entro sei mesi dalla data di conversione in legge della presente legge, il DPCM 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023».

## 78.0.1

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente

**«Art. 78-*bis* (Fondo nazionale per la continuità territoriale)**

1. In attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, sul riconoscimento delle peculiarità delle isole e della promozione delle misure necessarie per rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per la continuità territoriale, con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo garantisce il contributo dello Stato per l'onere dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico, per l'intera durata dei contratti di servizio pubblico. Tali risorse sono assegnate a ciascuna regione in proporzione alla spesa sostenuta per garantire la continuità territoriale mediante i collegamenti aerei, marittimi e ferroviari della Sicilia, della Sardegna e delle isole minori con il continente.

3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indice una conferenza di servizi, cui partecipano i presidenti delle regioni Sicilia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Puglia e i rappresentanti degli enti locali dei medesimi territori e delle società di trasporto aereo, marittimo e ferroviario interessate, con il compito di definire gli oneri di servizio pubblico relativi alle rotte aeree, ferroviarie e marittime da e per le isole, i criteri per la fissazione delle tariffe, le condizioni minime di qualità, le modalità per il ricorso al bando di gara e i diritti risarcitori in favore degli utenti. L'imposizione di obblighi di servizio pubblico deve essere proporzionata all'obiettivo da perseguire ed effettuata in modo trasparente, con adeguata pubblicità e su base non discriminatoria nei confronti delle imprese aeree, ferroviarie e marittime europee.

Conseguentemente, all'articolo 88, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a partire dall'anno 2024 una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro.

## **78.0.2**

[Turco](#), [Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 78-bis.**

*(Fondo perequativo)*

1. Al fine di garantire che le risorse assegnate alle regioni che non richiedano ulteriori forme e condizioni di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, assicurino l'integrale finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP), è istituito un fondo perequativo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2024, per le regioni con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 4.

4. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

## **78.0.3**

[Misiani](#), [Basso](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Irto](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Martella](#), [Giacobbe](#)



Dopo l'articolo aggiungere il seguente

**«Art. 78-bis.**

*(Trasporto pubblico locale)*

1. Per il Fondo di cui all'articolo 200, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è autorizzata l'ulteriore spesa di 700 milioni di euro per l'anno 2024, che costituisce limite massimo di spesa, al fine di contribuire a compensare in via definitiva la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2022 e conseguente alle limitazioni alla capienza massima dei mezzi adibiti ai servizi di trasporto pubblico disposte in relazione all'emergenza sanitaria da COVID-19. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, considerando unitariamente l'intero periodo, sulla base dei criteri stabiliti con il decreto di cui al comma 2 del citato articolo 200 tenendo conto dei contributi già assegnati a titolo di anticipazione e assicurando una compensazione uniforme in misura percentuale ai soggetti ivi previsti. Le eventuali regolazioni finanziarie tra le regioni, proporzionalmente alle effettive riduzioni dei ricavi subite nel periodo considerato, sono operate anche utilizzando, a tal fine, le risorse di cui all'articolo 200, comma 2-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non ancora ripartite e con le modalità ivi previste.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

#### **78.0.4**

[Paita](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

**«Art. 78-bis**

*(Contributo per personale assunto ai sensi dell'articolo 9, comma 5-bis della legge 7 giugno 2000, n.150)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse del fondo sono ripartite tra le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a titolo di compensazione per la mancata ripetizione, ai sensi del comma 2, degli emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale percepiti dai giornalisti ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150, e per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018.

2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non sono ripetibili e si fa luogo a rimborso di quanto già eventualmente versato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione sono definite le modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

**78.0.5**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 78-bis**

*(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano)*

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 36, comma 1 della legge 6 dicembre 1991, n.394, dopo la lettera *ee-octies*) è aggiunta la seguente: «*ee-novies*) Golfo di Capo Zafferano».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 0,5 milioni di euro nell'anno 2024.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".*

**78.0.6**

[De Rosa](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 78-bis**

*(Istituzione dell'area marina protetta del golfo di Napoli)*

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, al comma 1 dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n.394, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «*ee-novies*) Golfo di Napoli».

2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 dicembre 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione dell'area di cui al comma 1.

3. Per l'istituzione dell'area di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2024, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n.979.

4. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, è incrementata di 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Al fine di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata di 0,5 milioni di euro nell'anno 2024.".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti: "99,5 milioni".*

**78.0.7**

[Martella](#), [Manca](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 78-bis**

*(Tavolo istituzionale e accordo di programma)*

1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, del Ministero delle imprese e del Made in Italy, della Regione Puglia, della provincia e del Comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il Pnrr, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.

2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro trenta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

f) ripermimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

l) misure di sostegno socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il Porto di Taranto;

n) l'istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

i) l'istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.

## **78.0.8**

[Nave, De Rosa, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 78-bis**

*(Istituzione del Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia)*

1. È istituito nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un fondo denominato "Fondo Parco delle acque e delle terme di Castellammare di Stabia", con una dotazione di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2024, finalizzato alla creazione del Parco delle acque

e terme di Castellammare di Stabia con lo scopo di tutelare e salvaguardare un inestimabile patrimonio naturale dalle sorgenti del Monte Faito ai due stabilimenti termali. Il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica provvede, entro il 31 marzo 2024, all'istruttoria tecnica necessaria per l'istituzione del Parco.

2. Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento dell'istituendo Parco di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **78.0.9**

[Bilotti](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 78-bis.**

*(Misure in tema di rifugi e per il contrasto al randagismo)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato, per l'anno 2024, di 3 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi o la ristrutturazione di rifugi esistenti non conformi alle normative, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

2. Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281. Il 60 per cento delle risorse è destinato alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna per la realizzazione e l'implementazione di piani straordinari di prevenzione e controllo del randagismo.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **78.0.10**

[Barbara Floridia](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 78- bis**

*(Misure per il controllo della fauna selvatica)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la tutela della biodiversità, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche e per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. I piani di cui all'articolo 1 comma 447 sostituire il comma 3 della legge 197 del 2022 con il seguente "3. I piani sono attuati esclusivamente dalle guardie venatorie con il necessario supporto del personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri.

2. Agli oneri derivati dal precedente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86 comma 2 della presente legge."

### **78.0.11**

[Zambito](#), [Manca](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#)

Dopo l'articolo 78, inserire il seguente:

#### **«Art. 78-bis**

*(Istituzione del Fondo per il finanziamento degli oneri per indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210)*



1. Ai fini di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, a decorrere dal 2024, con dotazione di 50 milioni annui.

2. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di una proposta formulata dalle Regioni in sede di auto-coordinamento tenendo conto del fabbisogno derivante dagli indennizzi corrisposti.

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".

### **78.0.12**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Articolo 78 - bis (Comitato paritetico per il riconoscimento della condizione di insularità della Sardegna)**

1. In considerazione della condizione di insularità della Sardegna, che ne penalizza lo sviluppo economico e sociale e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale della regione Sardegna 13 aprile 2017, n. 5, ai fini dell'istruttoria necessaria per l'attuazione della procedura del riconoscimento in sede europea della predetta condizione finalizzata alla definizione di sistemi di aiuto già previsti per le regioni ultra-periferiche di altri Stati membri dell'Unione europea è istituito un Comitato istruttore paritetico Stato-regione.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede nel limite di 100.000 euro per l'anno 2024 attraverso corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, della presente legge."

### **78.0.13**

[Franceschelli, Zambito, Parrini](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 78-bis

*(Impianti produzione geotermica)*

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: "11-bis. Il permesso di ricerca non può essere rilasciato in riferimento alle aree individuate dalle Regioni come non idonee per l'installazione di impianti di produzione geotermica."

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente Legge».

### **78.0.14**

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 78-bis**

*(Assegnazione di un contributo per il passaggio di regione)*

1. In attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 con la quale i comuni di Montecopiolo e di Sassofeltrio sono distaccati dalla regione Marche e sono aggregati alla regione Emilia Romagna in virtù della collocazione territoriale e dei peculiari legami storici economici e culturali con i comuni limitrofi

della medesima provincia, al fine di fronteggiare i costi sostenuti per le procedure amministrative inerenti il distacco, ai comuni di cui al presente comma, si riconosce un contributo pari a 10 milioni di euro da ripartire in parti uguali per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni di euro per l'anno 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### **78.0.15**

[Patton, Spagnolli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 78-bis.**

1. Le disposizioni di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, articolo 76, comma 2, sono estese altresì ai Corpi dei vigili del fuoco volontari delle Province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta. Per i medesimi soggetti individuati al periodo precedente, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del Decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, non si applicano.

### **79.1**

[Boccia, Manca](#)

*Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034*

### **79.2**

[Losacco, Nicita](#)

*Al comma 1, le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni di euro".*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

### **79.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 le parole "50 milioni di euro" sono sostituite dalle parole "70 milioni di euro";
- b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

*"5-bis. Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.*

*5-ter. Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.*

*5-quater. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.*

*5-quinquies.* Ai soli fini dell'applicazione dei commi *5-bis* e *5-ter* si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma *5-bis* dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a. le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b. il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c. il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso.

## **79.4**

[Manca, Parrini](#)

*All'articolo 79, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1 le parole: "50 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "70 milioni di euro";

b) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

"*5-bis.* Una quota non superiore a 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2043 è destinata ai comuni capoluogo di provincia che non hanno aderito nel corso del 2022 al percorso di definizione degli accordi i cui all'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, pur essendo nelle condizioni ivi previste.

*5-ter.* Il contributo è assegnato con le stesse modalità e gli stessi limiti e condizioni di cui ai commi da 1 a 5, a favore dei comuni che avranno avviato l'istruttoria entro il mese di febbraio 2024 e per i quali la proposta di sottoscrizione dell'accordo sia stata sottoposta alla presidenza del consiglio dei ministri entro il 30 settembre 2024.

*5-quater.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2024, previo accordo presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinate le modalità di avvio dell'istruttoria sulla base delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 7 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 50 del 2022. Ai fini dell'accesso all'accordo di cui al presente comma si fa riferimento ai dati del rendiconto della gestione relativo all'esercizio 2020. L'assenza del rendiconto 2020, definitivamente approvato, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 gennaio 2024 preclude la possibilità di accesso.

*5-quinquies.* Ai soli fini dell'applicazione dei commi *5-bis* e *5-ter* si tiene conto delle seguenti modifiche ai termini indicati nel comma *5-bis* dell'articolo 43 del citato decreto legge n. 50 del 2022:

- a) le procedure oggetto di sospensione di termini sono quelle in corso al 31 dicembre 2023;
- b) il termine di 120 giorni decorre dalla data di sottoscrizione dell'accordo;
- c) il termine del 31 marzo 2023 è fissato al 30 novembre 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## **79.5**

[Nicita, Verducci](#)

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", compresi i Comuni sede di hot spot".*

## **79.6**

[Damante, Patuanelli, Castellone](#)

*Al comma 1, dopo la parola: «strutturale» aggiungere, in fine, le seguenti: «, compresi i Comuni sede di hot spot».*

## **79.7**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. Al comma 420, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono sopresse le lettere a) e b)."*

**79.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 850, primo periodo, le parole "le regioni, le province autonome" sono sostituite dalle parole "le regioni e le province autonome", le parole "i comuni, le province e le città metropolitane," sono soppresse e le parole da "per le regioni e le province autonome" fino alla fine del comma sono soppresse;

b) il comma 853 è soppresso."

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

**79.9**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane"*

*Conseguentemente:*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;



2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **79.10**

[Nicita, Furlan](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Per i Liberi Consorzi Comunali della Regione Siciliana in dissesto finanziario, il versamento del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, e all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e il corrispondente recupero forzoso delle somme mediante quanto disposto dall'articolo 7, comma 31, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono sospesi fino al 31 dicembre 2025. »*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

## **79.11**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: "5-bis. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico". »*

## **79.12**

[Mirabelli, Malpezzi, Misiani](#)

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente: "1-quater i Comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."»*

## **79.13**

[Mirabelli, Malpezzi, Misiani](#)

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027»

## 79.14

Mirabelli, Malpezzi, Misiani

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è sostituita dalla seguente: « b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, superiori al 5 per cento.»

## 79.0.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 79-bis (Modifiche all'articolo 208 del codice della strada)**

1. Dopo l'articolo 92 è inserito il seguente articolo:

#### **"Art. 92-bis (Modifiche all'articolo 208 del Codice della Strada)**

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
  - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
- allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
  - all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

Conseguentemente, al comma 5-bis, sopprimere le seguenti parole: "di cui alla lettera c)".

## 79.0.2

Manca, Parrini

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 79. aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti (art. 204 TUEL)*

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti: "dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

### 79.0.3

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Adeguamento delle condizioni di accensione dei mutui per investimenti)**

1. In considerazione delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, alla definizione degli stati di progettazione relativi agli interventi di investimento, che ha determinato l'abolizione del riferimento al progetto definitivo, al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "dato atto dell'intervenuta approvazione del progetto definitivo o esecutivo" sono sostituite dalle seguenti:

"dato atto dell'intervenuta approvazione dello studio di fattibilità tecnico-economico".

### 79.0.4

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)*

1. Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

### 79.0.5

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 79 bis (Misura interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)**

Al comma 4 dell'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Dalla data di approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256, agli interessi relativi ai debiti insoluti provenienti dal rendiconto stesso si intende applicabile il tasso legale pro tempore vigente."

### 79.0.6

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Commissione Tecnica Fabbisogni Standard)*

1. All'articolo 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole "tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste," sono sostituite dalle seguenti: "due designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dall'Unione delle Province d'Italia,"»

### 79.0.7

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Modifiche in tema di Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)**

1. All'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.";

b) al comma 2, primo periodo, le parole "entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022" sono sostituite con le seguenti:

"entro il 20 dicembre per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025."

### 79.0.8

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti)*

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Per gli anni dal 2023 al 2025 la dotazione del fondo è finanziata, per ciascun anno, dal complesso delle risorse non attribuite negli anni precedenti.".»

### 79.0.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022)**

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;

b) al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;

c) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024".

### 79.0.10

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis**

*(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri Enti)*

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a), della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "Servizio sanitario nazionale," inserire le parole "utilizzati direttamente o concessi ad altre amministrazioni e"

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

### 79.0.11

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 79 bis**

*(Esenzione IMU per immobili degli enti pubblici messi a disposizione di altri Enti.*

All'articolo 1 comma 759, lettera a) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole «compiti istituzionali» sono aggiunte le parole "ovvero a destinazione scolastica" .

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:



3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 10 milioni a decorrere dall'anno 2024.

### 79.0.12

[Fina, Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 79-bis

*(Esenzione IMU per immobili di proprietà degli Enti pubblici messi a disposizione di altri enti a destinazione scolastica)*

1. All'articolo 1 comma 759, lettera a) della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dopo le parole "compiti istituzionali" sono aggiunte le parole "ovvero a destinazione scolastica".»

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

### 79.0.13

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 79-bis (Proroga di termini in materia di semplificazione per la realizzazione di spettacoli dal vivo)

1. All'articolo 38 bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2024".

### 79.0.14

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### "Art. 79-bis

*(Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid?2022)*

1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 è abrogato."

### 79.0.15

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### "Art. 79-bis. (Sanatoria per inadempienza certificazioni Covid?2022)

"1. L'articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è soppresso."

### 79.0.16

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### «Art. 79-bis

*(Decorrenza delle nuove regole di formazione del bilancio di previsione)*

1. All'articolo 16, comma 9-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Il provvedimento attuativo di cui al periodo precedente ha efficacia a decorrere dal processo di approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio 2025-2027".»

**79.0.17**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 79 - bis***(Modifiche all'art. 30 del d.lgs. 201/22)*

1. All'art. 30 del d.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, apportare le seguenti modifiche:

- a) Al comma 1, primo periodo, le parole: "o le loro eventuali forme associative" sono soppresse, dopo le parole: "con popolazione superiore a 5.000 abitanti," sono inserite le seguenti: "o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito," e dopo le parole: "servizi pubblici locali di rilevanza economica" sono inserite le seguenti: "da loro affidati".
- b) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso.
- c) Al comma 3, la parola: "dodici" è sostituita dalla seguente: "ventiquattro".

**79.0.18**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)**

1. All'articolo 14, comma 4, primo periodo, del decreto legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla Legge 41/23, le parole "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

**79.0.19**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79 -bis***(Proroga misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi)*

1. All'art. 14, comma 4, primo periodo, del d.l. 24 febbraio 2023 n. 13, come convertito dalla L.41/23, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026".

**79.0.20**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis (Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)**

1. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
  - "2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.
1. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**79.0.21**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79 - bis***(Implementazione fondo affitti strutture temporanee scuola)*

1. All'art. 11 del decreto-legge n. 123/2023, come convertito nella legge n. 159/2023, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente comma: "2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 2 bis è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026"

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 12.000.000;  
 2025: - 12.000.000;  
 2026: ---;

### 79.0.22

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo)*

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"

b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

### 79.0.23

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 79 bis (Approvazione del bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo)**

1. Al comma 775, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2023, n. 197 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "all'anno 2023," sono sostituite dalle parole "agli anni 2023 e 2024,"

b) le parole "accertato con l'approvazione del rendiconto 2022." sono sostituite dalle parole "accertato rispettivamente con l'approvazione dei rendiconti 2022 e 2023."

2. In deroga ai limiti di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte in ogni caso salve le finalità di cui alle lettere a) e b), per la copertura degli oneri connessi a provvedimenti di revisione della spesa degli enti locali è consentito l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione."

### 79.0.24

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)**

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 180 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## 79.0.25

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

### **"Art. 79-*bis***

*(Fondo nazionale sicurezza urbana per assunzioni polizia locale)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

## 79.0.26

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 79-*bis***

1. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.



2. Al fine di consentire al prefetto di esercitare il potere sostitutivo in materia di repressione dell'abusivismo edilizio di cui all'articolo 41 del testo unico in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, i responsabili dei Comuni sono tenuti a trasmettere con cadenza semestrale l'elenco delle opere abusive per le quali non si è concluso l'*iter* di demolizione e l'elenco delle demolizioni da eseguire. Il prefetto entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi provvede agli adempimenti di notifica al proprietario dell'acquisizione al demanio e di demolizione dell'abuso, avvalendosi delle risorse di cui al comma 2-*bis*.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette le informazioni relative ai fabbricati non accatastati acquisite sulla base delle immagini aeree e delle verifiche di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ai Ministeri dell'ambiente e delle infrastrutture, ai Comuni e ai Prefetti, in modo che siano realizzate le attività di verifica della regolarità edilizia e fiscale, affinché il prefetto avvii la demolizione degli abusi edilizi.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

## **79.0.27 (testo 2)**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

### **«Art. 79-bis**

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-*ter* e 1-*quater*, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-*quater* si intende relativo all'esercizio 2024.

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-*ter* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto*

2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

### 79.0.27

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi (sentenze Corte Costituzionale n. 18/2019 e 80/2020)*

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?
2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34."

### 79.0.28

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Ulteriore contributo a ripiano da maggiori oneri FAL e fondi rotativi)**

1. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater, articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?

2. La dotazione del fondo di cui al primo comma è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n.34.?"

## 79.0.29

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### **"Art. 79-bis. (Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)**

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

## 79.0.30 (testo 2)

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

### **«Art. 79-bis**

*(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge*



28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### **79.0.30**

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Misure a sostegno dei bilanci stabilmente riequilibrati)*

1. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019 possono procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2043.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro.

### **79.0.31**

[Manca](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 79-bis.**

*(Incentivazione degli interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20 per cento dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto



legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.»

### **79.0.32**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis**

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili.»

### **79.0.33**

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza della Corte Costituzionale, n. 209/2022)**

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito, presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze, un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2024, il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**79.0.34 (testo 2)**[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)*

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).

2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2024, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: « 50 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**79.0.34**[Manca, Parrini](#)**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

*(Interventi di monitoraggio sul gettito dell'IMU, anche a seguito della sentenza Corte Costituzionale n. 209/2022)*

1. Al fine di monitorare gli effetti delle modifiche intervenute nel periodo di vigenza dell'IMU in materia di regime di imposizione sull'abitazione principale e conseguentemente sulla capienza dei trasferimenti sostitutivi a ristoro delle perdite di gettito introdotti dai commi da 10 a 16 e dai commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, è costituito presso il Dipartimento delle Finanze del ministero dell'Economia e delle finanze un tavolo di confronto con la partecipazione della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero dell'Interno e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (Anci).
2. Entro il 30 giugno 2024 il Direttore del Dipartimento delle Finanze presenta una relazione sui risultati dei lavori del tavolo di confronto comprendente la quantificazione su base locale delle eventuali variazioni intervenute nel volume della base imponibile qualificata come abitazione principale e le modalità per valutare gli effetti sul medesimo fenomeno della citata sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022. Sulla base della predetta relazione, il Ministro dell'Economia e delle finanze può disporre un ristoro, fino a un importo massimo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei comuni che risultino penalizzati dalle assegnazioni disposte nell'ambito del fondo di solidarietà comunale a fronte dell'abolizione del prelievo da imposta immobiliare sulle abitazioni principali."

**79.0.35**[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi)*

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui ai commi da 2 a 8 dell'articolo 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

2. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

3. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

4. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

5. Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

6. La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «a) istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

7. All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono soppresse le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" fino alla fine del periodo.»

## **79.0.36**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)**

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio di dichiarazioni da



considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente.

### **79.0.37**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis**

1. La dotazione del fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementata di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

### **79.0.38**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 79-bis**

*(Riequilibrio comparto Province)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a decorrere dall'anno 2026. Sono conseguentemente definanziate le quote da attribuire alle Province per gli anni dal 2027 al 2031.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni per l'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni per l'anno 2026.»

### **79.0.39**

[Irto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 79-bis**

*(Riequilibrio comparto Province)*

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 155 milioni di euro per l'anno 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 294 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.".



**79.0.40**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Art. 79 bis (riequilibrio comparto Province)**

1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ulteriormente finanziato a favore delle Province per 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

Conseguentemente, all'articolo 88 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis.* Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire una minore spesa complessiva annua quantificata in 155 milioni per l'anno 2024, 240 milioni per l'anno 2025 e 294 milioni a partire dall'anno 2026.

**79.0.41**

[Zambito, Franceschelli, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

**«Articolo 79-bis.**

*(Assunzioni Comuni)*

1. I comuni beneficiari delle risorse relative all'annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore."

**79.0.42**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 79-bis. (Estensione deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali effettuate a valere sulle risorse del Fondo non autosufficienze per il rafforzamento delle unità di valutazione presso i punti unici di accesso)**

"1. Al fine di garantire personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente per il potenziamento dei servizi di domiciliarità e di sostegno a favore delle persone non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, nonché per la costituzione e il rafforzamento di equipe integrate presso i punti unici di accesso di cui al comma 163 del medesimo articolo, i Comuni e le loro forme associative definite ai sensi dei capi 4 e 5 del Titolo II del D.lgs.18 agosto 2000 n.267 possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 168 della legge 30 dicembre 2021 n. 234, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. "

**79.0.43 (testo 2)**

[Zambito, Parrini, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

**"Art. 79-bis**

1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n.145,

in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'art.23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75."

#### **79.0.43**

[Zambito, Parrini, Franceschelli](#)

Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

1. Per gli anni 2024 e 2025, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022 e 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate."

#### **79.0.44**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis. (Mantenimento agevolazioni abitazione principale nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali)**

1. Le unità immobiliari già adibite ad abitazione principale ubicate in aree colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutte od oggetto di ordinanze di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, commi 740 e 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, a decorrere dalla prima rata utile per il versamento dell'IMU e fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente dichiara, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. "

#### **79.0.45**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 79-bis (Utilizzo economie per interventi PNRR relativi all'impiantistica sportiva)**

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR- M5 - C2 - I 3.1 Sport e Inclusione Sociale, il Dipartimento per lo Sport può autorizzare gli enti locali soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta riguardanti gli interventi relativi all'impiantistica sportiva, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi."

#### **79.0.46**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 79 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 79-bis**

*(Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF)*

1. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023."

#### **79.0.47**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art- 79- bis

*(Rifinanziamento fondo per il contrasto al consumo di suolo)*

1. Al fine di consentire la programmazione e il finanziamento di interventi per la rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado in ambito urbano e periurbano, il fondo per il contrasto al consumo di suolo di cui alla legge 197 del 2022, l'articolo 1, comma 695, è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e di 60 milioni di euro per ciascun anno 2026 e 2027».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro per l'anno 2024, 60 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028»*

#### **79.0.48**

[Lorefice](#), [Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 79- bis**

*(Catasto del verde)*

1. In conformità alla legge 29 gennaio 1992, n. 113, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tutti i comuni, nell'ambito del proprio territorio, provvedono al censimento e alla classificazione degli alberi così come disposto dall'articolo 3-bis, comma 1, della legge 29 gennaio 1992, n. 113. Se entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il comune non provvede, il Prefetto nomina un Commissario straordinario che resta in carica 6 mesi, la cui nomina può essere prorogata di altri 3 mesi, per dare seguito a quanto previsto dal presente comma. A tal fine si autorizza una spesa, a decorrere dall'anno 2024 di 1 milione di euro."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "99 milioni a decorrere dall'anno 2024"*

#### **79.0.49**

[Sabrina Licheri](#), [Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Rifinanziamento Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei principi di cui al sesto comma dell'articolo 119 della Costituzione, il Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di 2 milioni di euro per l'anno 2026.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, di 98 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

#### **79.0.50**

[Damante](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 79-bis**

*(Incremento Fondo per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità)*

1. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 95 milioni di euro per ciascuno deli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026»*

**79.0.51**

[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**"Art. 79-bis**

*(Misure in materia di assistenza alle vittime di reati commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale e alle vittime di infortuni)*

1. Al fine di assicurare idonea assistenza alle vittime di infortuni, agli enti locali è riconosciuta la facoltà di istituire nei propri territori la "Casa di mutuo aiuto" per le vittime dei reati commessi in violazione delle norme del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alle vittime di infortuni in itinere, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38.

2. Presso ciascun comune è possibile istituire la casa di mutuo soccorso nell'ambito di ciascun territorio di competenza, con il compito di: a) coordinare le attività delle istituzioni pubbliche e private esistenti e operanti nel campo dell'assistenza alle vittime dei reati di cui all'articolo 1; b) fornire adeguata informazione sui diritti delle vittime dei reati di cui all'articolo 1 in ordine all'assistenza socio-sanitaria e all'assistenza legale in attuazione delle norme in materia di gratuito patrocinio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c); c) organizzare le azioni di informazione e di coordinamento con il sistema formativo, informativo e scolastico atte a promuovere una cultura della prevenzione degli incidenti stradali e degli infortuni in itinere; d) favorire momenti di incontro e di confronto tra le vittime, i familiari delle vittime, le organizzazioni rappresentative e i gruppi di auto e mutuo-aiuto.

3. Agli oneri derivanti dalla presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sul contributo previsto dall'articolo 334, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.»

**80.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

**Inammissibile C.**

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:

a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;

b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso

c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente."

**80.2**

[Basso](#)

*Al comma 3 sopprimere le seguenti parole: "e aeroportuale"*

**80.3**

[Fregolent, Paita](#)

*Al comma 3, sopprimere le parole "e aeroportuale".*

**80.4**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)



*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Al fine di sostenere la formazione e la gestione dei bilanci stabilmente riequilibrati per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Sardegna e della Sicilia che hanno deliberato il dissesto finanziario a decorrere dal 1° gennaio 2019, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo da ripartire sulla base dei criteri di cui al comma 2. La dotazione del fondo è di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.*

*3-ter. Il riparto del fondo di cui al comma 3-bis è deliberato mediante decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 marzo di ciascun anno, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, ed è destinato ai Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023 con capacità fiscale pro capite inferiore a 510 euro, approvata ai sensi dell'articolo 43, comma 5-*quater*, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per i Comuni delle regioni a statuto ordinario, ovvero determinata dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per i Comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna, sulla base della metodologia approvata dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il riparto è determinato sulla base dei seguenti criteri:*

*a) per il 50 per cento, in proporzione della popolazione residente media del triennio 2019-2021, come calcolata dall'ISTAT sulla base degli ultimi dati disponibili,*

*b) per il 25 per cento, in proporzione della superficie dell'ente come risultante dai dati dell'ISTAT,*

*c) per il restante 25 per cento, tra gli enti con indice IVSM superiore a 98, come calcolato dall'ISTAT con riferimento all'ultimo elenco dei Comuni disponibile, in proporzione della distanza dell'indice IVSM di ciascun Comune dal predetto valore, ponderata per la rispettiva popolazione.*

*3-quater. Ai medesimi fini di cui al comma 3-bis, gli enti locali nelle condizioni ivi indicate posso procedere alla rinegoziazione dei propri mutui in essere presso la Cassa depositi e prestiti, ivi compresi quelli di cui è titolare il Ministero dell'economia e delle finanze, fino a determinare una nuova durata il cui termine non può superare il 2042. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto interdirettoriale del Ragioniere generale dello Stato e del Direttore del Dipartimento del Tesoro, determina le modalità di concorso dello Stato, fino a concorrenza dello stanziamento di cui al periodo successivo, alla prestazione delle garanzie temporanee eventualmente necessarie nei casi di enti locali che non abbiano ancora deliberato il bilancio stabilmente riequilibrato, nonché ai maggiori oneri derivanti dalla rinegoziazione in termini di maggior ammontare complessivo degli interessi dovuto alla più lunga durata del finanziamento. Ai fini dell'attuazione del presente comma è costituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 5 milioni di euro."*

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 30.000.000;*

*2025: - 30.000.000;*

*2026: - 30.000.000;*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 15.000.000;*

*2025: - 15.000.000;*

*2026: - 15.000.000;*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 15.000.000;*

*2025: - 15.000.000;*

*2026: - 15.000.000;*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 10.000.000;*

*2025: - 10.000.000;*

*2026: - 10.000.000;*

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 5.000.000;*

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: -15.000.000;

CS: -15.000.000.

2025:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2026:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

## 80.5

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: "3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.?"*

*3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34."*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 65 milioni di euro per l'anno 2024, di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **80.5 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicitya](#)

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti: «3-bis. Il fondo di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è rifinanziato con una dotazione di 100 milioni di euro annui per il triennio 2024-2026, ferme restando le finalità di cui al citato articolo, in favore degli enti locali il cui maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) alla data del 31 dicembre 2022. Le risorse di cui al periodo precedente sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, riconoscendo agli enti locali non beneficiari delle risorse già assegnate con il decreto 10 agosto 2021 del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche la quota che ne sarebbe derivata per l'anno 2021 secondo quanto disposto dal periodo precedente. Le modalità di utilizzo del fondo di cui al primo periodo sono quelle indicate ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 52 del citato decreto legge n. 73 del 2021 e il riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione 2021 di cui al predetto comma 1-quater si intende relativo all'esercizio 2024.»*

*3-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 3-bis è inoltre aumentata di 25 milioni di euro per l'anno 2024, da ripartire tra gli enti locali che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o di quelle dovute a seguito dei provvedimenti di cui all'articolo 143 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, che, per effetto della sentenza n. 18 del 2019 della Corte costituzionale, subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni. Le risorse di cui al periodo precedente sono destinate alla restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente e sono ripartite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2023, tenendo anche conto del maggior onere finanziario annuale derivante dalla rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni di cui al periodo precedente, con riferimento alle rate scadute nel periodo 2019-2023, e delle somme già assegnate con le medesime finalità dal decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2022, attuativo dell'articolo 27, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34.»*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 125 milioni di euro per*

l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 125 milioni di euro per l'anno 2024 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026."

## 80.6

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:* « 3-bis. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è sostituito dal seguente: "1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»»

## 80.7

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:* "3-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, le parole "esclusi gli enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita e tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".»

## 80.8

[Manca, Parrini](#)

*Al comma 4, dopo le parole: "possono proporre" inserire le seguenti: "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."*

## 80.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Al comma 4, dopo le parole "possono proporre" inserire le seguenti "entro 120 giorni dalla comunicazione del rendiconto di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267," e al secondo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ", o la definizione transattiva di cui al primo periodo."*

## 80.10

[Nicita](#)



*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

4-bis. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

4-ter. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.

*Conseguentemente,*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 15.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - 10.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero del turismo, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## **80.11**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:* "4-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è rifinanziato per l'anno 2024 per 140 milioni di euro e, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per 50 milioni di euro annui a favore dei Comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna che alla data del 31 dicembre 2023 siano in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e abbiano trasmesso il piano di riequilibrio finanziario pluriennale alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione per la stabilità

finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano i criteri di ammissibilità di cui alle lettere a), b) e c) del citato comma 565 della legge n. 234 del 2021 e i limiti ed i criteri di riparto ed utilizzo di cui al comma 566.

4-*ter*. Il contributo di cui al comma 4-*bis* è ripartito entro il 31 marzo 2024 tra i Comuni aventi diritto, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, tenendo conto dei contributi assegnati dai provvedimenti indicati nel citato comma 565 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, nonché del contributo di cui allo stesso comma 565.»

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole:* 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 *con le seguenti:* 100 milioni a decorrere dall'anno 2025;

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 30.000.000;

2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;

2025: - 5.000.000;

2026: - 5.000.000;

## 80.12

### Nicita

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:* "4-*bis*. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, a decorrere dal rendiconto 2020, l'eventuale maggiore disavanzo rispetto all'esercizio precedente, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali, è ripianato in quote costanti entro il termine massimo di anni quindici, per un importo pari al predetto maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell'esercizio.

4-*ter*. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2024, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020, derivante dall'appostamento delle somme provenienti dalle anticipazioni di liquidità, concesse per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo.»

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 80.13

### Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:* "4-*bis*. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province delle Regioni a statuto ordinario per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano

in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - 15.000.000;

2026: - ---;

## **80.14**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4.bis. Al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province delle Regioni a Statuto Ordinario per le quali è in corso l'applicazione della procedura di riequilibrio ai sensi dell'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o che si trovano in stato di dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito entro il 30 giugno 2024 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto definitivamente approvato inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, di seguito denominata «BDAP», di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 31 maggio 2024. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del presente comma è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione.

Ai relativi oneri, quantificati in 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 15 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

## **80.15**

[Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

"4-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente. A copertura degli oneri derivanti dalla presente disposizione è autorizzata la spesa di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

## **80.16**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di consentire il libero utilizzo delle economie derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui, all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».*

## **80.17**

[Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

"4-bis. All'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole ", effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono soppresse."

### **80.18**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per l'anno 2024."

### **80.0.1**

[Manca, Parrini](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002)*

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: *"Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."*

### **80.0.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Applicazione sanzione ex articolo 6, comma 2, d.lgs. 231 del 2002)**

1. All'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, aggiungere le parole *"Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti."*

### **80.0.3**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali - Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale)**

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11 sostituire la lettera a) con la seguente: a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."



2.All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n.244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono eliminate.

#### **80.0.4**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente articolo:

#### **"Art. 80-bis**

*(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente)*

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: "Per gli anni dal 2015 al 2025" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 2015 al 2026";

b) all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 80-bis, pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»*

#### **80.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80**

*(Alleggerimento oneri da indebitamento e utilizzo per spesa corrente)*

1. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi all'energia elettrica, gas e carburanti, si applicano le seguenti disposizioni:

a) all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: »Per gli anni dal 2015 al 2025« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni dal 2015 al 2026«;

b) all'art. 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ai commi 2 e 3 le parole "nell'anno 2023", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2023 e 2024".

#### **80.0.6**

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Interventi a favore delle gestioni associate)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti:

"non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008."

**80.0.6 (testo 2)**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

**"Art. 80-bis***(Interventi a favore delle gestioni associate)*

1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Ai fini di cui al periodo precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**80.0.7**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80-bis***(FSC integrazione perequativa)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-*quater*, le parole "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:

", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".

Conseguentemente: la dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutato nel limite massimo di spesa pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

**80.0.8**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 80 bis (Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie)**

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole da "che hanno approvato" fino a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio," ;

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di

cooperazione con il concessionario".

### 80.0.9

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente articolo:

#### **"Art. 80-bis**

*(Potenziamento delle attività di gestione e recupero delle entrate proprie)*

1. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) le parole da: "che hanno approvato" fino: a "18 agosto 2000, n.267, possono" sono sostituite dalle seguenti: "possono, anche in caso di esercizio provvisorio,"

b) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le incentivazioni di cui al precedente periodo non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.";

c) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario".

### 80.0.10

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Abrogazione termine previsto dall'articolo 1, comma 20 ter del dl n. 98/202)*

1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 1, comma 20-*ter* sopprimere le parole: "Fino al 31 dicembre 2023,".

### 80.0.11

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)**

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026".

### 80.0.12

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Proroga al 2025 dell'iscrizione del FAL per gli enti in dissesto)**

1. Nelle more di una organica sistemazione delle norme riguardanti la gestione contabile delle anticipazioni di liquidità da parte degli enti locali in condizione di crisi finanziaria, il comma 1 dell'articolo 18 del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è così sostituito:

"1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*ter*, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 6-*quater*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

c) al comma 6-*quinqües*, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024»;

d) al comma 6-*sexies*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-*quinqües* si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.»

### **80.0.13**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti (art. 21 dl 104/2023))*

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole: "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle seguenti: "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

### **80.0.14**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

*«Art. 80 bis (Modifiche a contributo fondo rotativo dissesti- art. 21 dl 104/2023)*

1. All'articolo 21 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 1 le parole "esclusi i casi di enti ai quali siano state accordate anticipazioni allo stesso titolo," sono sostituite dalle parole "fino a concorrenza della massa passiva censita tenendo conto di eventuali precedenti anticipazioni accordate allo stesso titolo,".

### **80.0.15**

[Damante, Bevilacqua, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 80-bis.**

*(Misure urgenti per il Comune di Porto Empedocle)*

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Comune di Lampedusa e Linosa» inserire le seguenti: «e il comune di Porto Empedocle»;

b) al terzo periodo, sostituire le parole: «assegnate le relative risorse al Comune di Lampedusa e Linosa nel limite complessivo di euro 45 milioni di euro» con le seguenti: «sono assegnate le relative risorse ai Comuni di Lampedusa e Linosa e Porto Empedocle, nel limite complessivo di 65 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "35 milioni di euro per l'anno 2024, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".*

### **80.0.16**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Risorse delle città metropolitane)**



1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

6. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente*

Il comma 1 dell'art. 56 è soppresso

## **80.0.17 (testo 2)**

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

### **"Art. 80-*bis***

*(Risorse delle Città metropolitane)*

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. All'articolo 31-*bis*, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 30.000.000;

2025: - 0;

2026: - 0;

### **80.0.17**

[Manca, Parrini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

#### **"Art. 80-bis**

*(Risorse delle Città metropolitane)*

1. Il fondo di cui all'articolo 41, comma 1, del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è esteso al 2026 ed è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il fondo di cui al primo periodo è ripartito a favore delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna che hanno subito una riduzione del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione o dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RC Auto), come risultante dai dati a disposizione del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle Finanze.

2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 è determinato per gli anni dal 2024 al 2026 mediante decreti del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione e fino a concorrenza delle perdite di gettito registrate rispetto al 2019, sulla base dei gettiti registrati nel penultimo anno precedente ciascun anno di riferimento. Gli enti beneficiari possono utilizzare in tutto o in parte le risorse di cui sono assegnatari per contrastare l'insorgere di disavanzi o l'aggravarsi di disavanzi già in essere sui rendiconti dell'esercizio precedente quello di riferimento di ogni assegnazione, dovuti alle diminuzioni di gettito di cui al comma 1. Nei riparti di cui al presente comma si tiene conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 41, comma 2 del citato decreto-legge n. 50 del 2022.

3. I decreti di cui al comma 2 sono emanati, per il 2024 entro il 31 gennaio 2024 e per ciascuno degli anni dal 2025 e 2026 entro il 30 settembre dell'anno rispettivamente precedente.

4. Il fondo di cui al comma 784, articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2024, da ripartirsi tra le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, sulla base degli stessi criteri di cui al comma 785, articolo 1, della citata legge n. 178 del 2020, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

5. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024" sono sostituite dalle seguenti: "Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2024, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027*

### **80.0.18**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80-bis**

*(Incentivazione interventi per la riscossione delle entrate degli enti locali - mitigazione accantonamento FCDE)*

1. Gli enti locali che deliberano un piano di potenziamento della gestione e della riscossione delle entrate proprie di durata triennale, asseverato dall'organo di revisione e con risultati finali ed intermedi quantificati in termini di nuove e maggiori entrate di competenza e di incremento delle riscossioni in conto residui rispetto all'andamento medio del precedente quinquennio, verificati dall'organo esecutivo sulla base di relazioni semestrali, possono ridurre l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) sul bilancio di previsione, per ciascuno degli esercizi di durata del

piano, come risultante dalle modalità di calcolo previste dai principi contabili, in misura non superiore all'ammontare complessivo degli effetti sull'accantonamento al FCDE delle misure deliberate e, comunque, entro il limite annuo del 20% dell'accantonamento registrato sul bilancio di previsione relativo al 2022. La medesima riduzione opera sull'ammontare del FCDE da iscrivere a consuntivo di ciascuno degli esercizi interessati.

2. Gli enti locali di cui al comma 1 possono attivare progetti di potenziamento degli uffici anche attraverso incentivazioni specifiche destinate agli operatori incaricati delle attività di recupero delle entrate in qualsiasi momento, anche in deroga alle condizioni previste dall'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. Nel caso in cui la verifica del risultato annuale evidenzi il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, non rimediabile entro il trimestre successivo o attraverso revisioni che consentano comunque il raggiungimento del risultato finale eventualmente ridimensionato unitamente al valore della riduzione dell'accantonamento, il piano di potenziamento è interrotto e l'ente locale adegua immediatamente gli accantonamenti al FCDE secondo le ordinarie regole contabili. Le incentivazioni di cui al precedente periodo non rilevano ai fini del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e non si computano ai fini della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 33, commi 1-*bis* e 2 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

## **80.0.19**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### **«Art. 80 bis (Revisione contributi di imbarco e sbarco connessi agli accordi con i capoluoghi )**

1. I Comuni che hanno aderito agli accordi di cui al comma 572 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui ai commi da 2 a 8 dell'art. 43 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono istituire con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, un contributo di sbarco portuale, da applicare fino ad un massimo di euro 3, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dei Comuni interessati, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori che svolgono comunque servizio di trasporto di persone a fini commerciali.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione o dei soggetti che svolgono servizio marittimo fluviale o lacuale di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del diritto di imbarco si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.

Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I Comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo di sbarco, nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

Il contributo di sbarco portuale sostituisce ad ogni effetto l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale di cui alla lettera a) dell'articolo 1, comma 572, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Sono fatti salvi gli effetti dell'eventuale applicazione del predetto comma 572 fino al 31 dicembre 2023.

La lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è sostituita dalla seguente: «istituzione, con apposite delibere del Consiglio comunale, di un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, in deroga al limite previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e di un diritto di imbarco e sbarco portuale e aeroportuale».

All'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole da "e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco" alla fine del periodo sono abrogate.



**80.0.20**

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 80-bis***(Sostegno ai comuni in dissesto finanziario della Regione Sicilia)*

1. Per garantire la gestione ordinaria delle attività amministrative e gli interventi di manutenzione straordinaria, ai comuni della Regione siciliana che si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 alla data del 31 dicembre 2023, è assegnato un contributo di natura corrente, in base alla popolazione residente al 1° gennaio 2022 secondo i dati ISTAT.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione dei fondi di cui al comma 2 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

**80.0.21**

Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 80-bis***(Rifinanziamento del Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario)*

1. Il fondo di cui all'articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 per interventi di manutenzione straordinaria di infrastrutture, edifici pubblici e strade di competenza comunale.

2. Per l'anno 2024, le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate ai comuni che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023.

3. Le modalità, i criteri di utilizzo e la ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -30.000.000

2025: - 30.000.000

2026: - 30.000.000

**80.0.22**

Manca, Parrini

*Dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:***"Art. 80-bis***(Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)*

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con



l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione."

### 80.0.23

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Cessione dei crediti commerciali verso enti locali)**

1. I crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti locali, ove non certificati mediante la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, possono essere ceduti, anche ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, solo a seguito di notificazione della cessione all'ente debitore e di espressa accettazione da parte di esso.

2. L'ente debitore, effettuate le occorrenti verifiche, comunica al cedente e al cessionario l'accettazione o il rifiuto della cessione del credito entro quarantacinque giorni dalla data della notificazione, decorsi inutilmente i quali la cessione si intende rifiutata. In ogni caso la cessione dei crediti, anche se certificati mediante la citata piattaforma elettronica, deve essere notificata all'ente debitore con l'indicazione puntuale degli estremi delle singole partite creditorie cedute. L'ente debitore non risponde dei pagamenti effettuati al cedente prima della notificazione dell'atto di cessione.

### 80.0.24

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Art. 80-bis.**

*(Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali)*

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali da parte degli enti locali, il fondo di cui all'articolo 52, comma 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e successive modifiche e integrazioni, è rifinanziato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026".

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2027".*

### 80.0.25

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 80-bis**

*(Norma di interpretazione autentica in materia di Canone Unico Patrimoniale)*

1. Le aziende esercenti attività strumentali alla fornitura di servizi di pubblica utilità, di cui all'articolo 5, comma 14-*quinquies*, lettera b) del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono da intendersi esclusivamente quelle aventi un rapporto diretto con le utenze dei consumatori finali.»

### 80.0.26

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 80 bis (Riapertura termini inserimento delibere tributarie nel Portale MEF)**

1. Limitatamente all'anno 2023, in deroga all'articolo 13, comma 15-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762-*e*?767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano efficaci le delibere tariffarie e i regolamenti inviati al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale del Federalismo fiscale entro il 30 novembre 2023.

### 81.1

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «definitiva ed esecutiva» sono soppresse» con le seguenti: «progettazione di fattibilità tecnica ed economica»*

## **81.2**

*Lorefice, Patuanelli, Castellone, Damante*

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

*«1-bis. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni e, in particolare, nelle amministrazioni recanti un personale sottodotato, tutta la documentazione tecnica e progettuale dei progetti ammessi e finanziati europei e del PNRR a favore delle pubbliche amministrazioni, è resa pubblica su un apposito portale web predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Le pubbliche amministrazioni, nel predisporre nuovi progetti, sono autorizzate a consultare e mutuare, laddove possibile, i documenti caricati sul suddetto portale.*

*1-ter. Per la realizzazione e la gestione del portale web di cui al comma 1-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026.».*

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "99 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

## **81.3**

*Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2-componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4- Componente 1 Investimento 3.3";*

*b) dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 15.000.000;*

*2025: - 15.000.000;*

*2026: - 15.000.000;*

## **81.4**

*Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1. All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" inserire le seguenti: "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2024: - 15.000.000;*

*2025: - 15.000.000;*

*2026: - 15.000.000;*

## **81.5**

*Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita*

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1. All'articolo 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado."»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 20.000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 81.6

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non interessate dalle previsioni del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»*

## 81.7

[Mirabelli](#), [Malpezzi](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:« 1-bis. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo n 267 del 2000, il livello di progettazione definito come "fattibilità tecnico economica" come delineato dall'articolo 41 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è assimilabile al previgente livello di progettazione definitiva.»*

### 81.0.1

[Manca](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 81-bis**

*(Misure per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo edilizio e per la chiusura delle pratiche inevase di condono edilizio)*

1. All'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole "erogazione di contributi ai comuni" sono aggiunte le parole "alle Procure e alle Procure generali che procedono in esecuzione delle sentenze di condanna ex articoli 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e successive modificazioni e integrazioni, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, nonché agli uffici dei Prefetti per quanto previsto dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120,".

2. Il Fondo finalizzato all'erogazione di contributi ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.»

3. All'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "mettere a disposizione l'importo massimo di" sostituire "50 milioni" con le parole "100 milioni";

b) dopo le parole "anche avvalendosi delle modalità di cui all'articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662" sono aggiunte le seguenti: "e all'articolo 41 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, così come modificato dall'articolo 10-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, nonché in favore delle Procure della Repubblica e delle Procure Generali ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42,".

4. Nel capitolo 1360 del bilancio del Ministero della Giustizia è previsto uno stanziamento di 100 milioni l'anno, a decorrere dal 1° gennaio 2024, destinato esclusivamente alla esecuzione dell'ordine di demolizione e dell'ordine di ripristino dello stato dei luoghi da parte delle Procure e delle Procure

generali, in attuazione di sentenze di condanna ex artt. 31, comma 9, del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, e 181, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

5. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture è istituito un Fondo in favore dei Comuni per la chiusura delle pratiche di condono edilizio inevase, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con i Ministeri dell'Ambiente e sicurezza energetica e dell'Economia, definisce entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge le modalità di accesso e utilizzazione.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.»

### 81.0.2

[Manca, Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 81-bis**

*(Proroga dei termini per opere pubbliche di efficientamento energetico di cui alla legge 160/2019 (PNRR c.d. "Piccole opere") per l'affidamento dei lavori annualità 2023 e del fine lavori annualità 2022)*

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023;
  - b) al comma 32, è aggiunto inoltre il seguente periodo: "Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024;
  - c) al comma 34, è aggiunto il seguente periodo: "Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024".

### 81.0.3

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 81-bis**

*(Anticipazione ai Comuni per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)*

1. All'articolo 1, del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».

2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

*?Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "98 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

### 81.0.4

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(Accelerazione utilizzo risorse PNRR)*



1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: ", laddove ancora disponibili"

### **81.0.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(Accelerazione utilizzo risorse PNRR)*

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono soppresse le parole: ", laddove ancora disponibili"

### **81.0.6**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 81 bis**

*(misure di rafforzamento delle Province)*

All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2-componente 3 - Investimento 1.1", inserire le seguenti "nonché del target connesso alla Missione 4-Componente 1 Investimento 3.3";

b) dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" con le parole "e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **81.0.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(Misure di rafforzamento delle Province)*

All'articolo 24, comma 5, del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo le parole "8 milioni di euro per l'anno 2023" inserire le seguenti

"e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026".

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **81.0.8**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(misure di rafforzamento delle Province)*

All'articolo 24 del decreto legge 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

5.bis Per la medesima finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024 finalizzata a coprire l'incremento dei costi per la costruzione delle scuole secondarie di secondo grado.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **81.0.9**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:

#### **«Art. 81-bis**

*(Misure di rafforzamento delle Province)*

1. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel DI 124 "Decreto Sud", è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 365 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato - Città ed autonomie locali.

Al conseguente onere, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

### **81.0.10**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Articolo 81-bis**

*(Concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2024 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle suddette risorse, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

2. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 1, pari a 180 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

Conseguentemente,

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

b) alla voce Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000.

**81.0.11**

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 81-bis***(Concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, le risorse stanziare a partire dall'esercizio 2024 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, sono incrementate di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026. Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definiti i criteri di assegnazione delle suddette risorse, garantendo la priorità per gli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.

2. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante riduzione di 130 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026 del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

Conseguentemente,

all'articolo 86

al comma 1, tabella A, apportare le seguenti modifiche:

a) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

b) alla voce Ministero degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale, apportare le seguenti modificazioni:

2024: - 25.000.000

2025: - 25.000.000

2026: - 25.000.000

**81.0.12**

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**«Art. 81-bis***(Fondo destinato a sostegno dei costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026, viene stanziato un fondo di 150 milioni di euro finalizzato al contributo ai costi di gestione di servizi di trasporto rapido di massa di tipo tranviario o metropolitano entrati in servizio al pubblico dal 1° gennaio 2013; il fondo sarà corrisposto ai comuni o città metropolitane titolari del servizio e sarà ripartito pro-quota in funzione delle vetture-km annue erogate, così come risultanti dall'Osservatorio del Ministero.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

**81.0.13**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Articolo 81-bis**

*(Contributo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali)*

1. Il Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali, di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascun anno del triennio 2024-2026.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

**81.0.14**

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 81-bis**

*(Interventi sulla fiscalità nelle aree montane)*

1. Al fine di agevolare gli imprenditori e gli esercenti nei Comuni totalmente e parzialmente montani, in attuazione all'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 20.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

2. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le zone franche montane ove vengono adottate particolari misure e parametri per la fiscalità delle imprese.

3. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»

**81.0.15**

[Guidolin, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 81-bis**

*(Contributi ai Comuni per spese in materia di bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente)*

1. Al fine di approfondire e individuare le migliori soluzioni ambientalmente compatibili, a basso costo e replicabili su scala industriale, per la bonifica in situ di acque di falda contaminate da cromo esavalente, tramite tecnologie di biorisanamento basate sul metabolismo microbico, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito, in via sperimentale e per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un fondo denominato "Fondo biorisanamento acque sotterranee" con dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2024 e 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Il Fondo di cui al primo periodo è finalizzato a riconoscere, fino ad esaurimento delle risorse, un contributo ai Comuni per le spese sostenute per la bonifica dei suoli e delle acque contaminate da cromo esavalente attraverso la tecnologia del biorisanamento.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento del contributo di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.'.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "30 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni per l'anno 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".



**81.0.16**

Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis.**

*(Rifinanziamento fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 10 milioni di euro.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 90 milioni di euro.*

**81.0.17**

Manca, Irto, Lorenzin, Misiani, Nicita, Basso, Fina

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 81-bis**

1. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2. Il Fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rifinanziato per 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite nel settore di spesa relativo alla difesa del suolo e al dissesto idrogeologico. Restano fermi i criteri di utilizzo del fondo di cui al citato comma 140. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del fondo di cui al primo periodo sono adottati entro il 30 giugno 2024.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e a 300 milioni a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

**81.0.18**

Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 81-bis**

*(Misure di rimboschimento, tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne)*

1. Al fine di favorire la tutela ambientale e paesaggistica e di contrastare il dissesto idrogeologico nelle aree interne e marginali del Paese, il fondo di cui all'articolo 4-bis del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è rifinanziato per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**81.0.19**

Aloisio, Patuanelli, Castellone, Damante

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 81-bis***(Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici)*

1. Al fine di assicurare il decoro e la pulizia dei centri storici, anche al fine di garantirne la salubrità dell'ambiente e la sicurezza, è istituito presso il Ministero della cultura il "Fondo per il decoro e la pulizia dei centri storici" con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto del Ministero della Cultura, previo parere della Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite e adottate le disposizioni attuative del presente comma nel rispetto del criterio prioritario di assegnazione delle risorse per attività di pulizia e decoro, nonché ricognizione e diagnosi delle condizioni di salubrità e sicurezza.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**81.0.20**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"81-bis**

*(Misure per il potenziamento dei progetti educativi)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento di progetti educativi nei periodi di chiusura estiva e invernale delle scuole da attuarsi in ambito cittadino o in strutture fuori comune, rivolti a bambine e bambini in età di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado con finalità di promozione di un approccio responsabile all'ambiente e alla natura, di sviluppo di forme sane e inclusive di aggregazione.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:

a) i termini e modalità di richiesta da parte dei Comuni interessati;

b) i criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75 per cento dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto interessi il triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

c) i tempi e le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito per il triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

**81.0.21**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 81-bis**

*(Misure per il potenziamento di progettualità finalizzate al contrasto della dispersione scolastica)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo di ? 10 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento delle progettualità di prevenzione della dispersione scolastica da attuare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cittadino.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo accordo in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 60% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 6 e 16 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **81.0.22**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 81-bis**

*(Misure per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica)*

1. Per gli anni 2024, 2025 e 2026 è previsto un contributo aggiuntivo pari a 50 milioni per ogni annualità a favore dei Comuni capoluogo di Città Metropolitana per il potenziamento dell'assistenza educativa e scolastica a bambine e bambini / ragazze e ragazzi con disabilità che frequentano servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. all'articolo 2, comma 3 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado rispetto ai quali il Comune è tenuto a provvedere ad assicurare il servizio.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, vengono stabiliti:

a) criteri di riparto del contributo nel rispetto dei seguenti principi:

1. almeno il 75% dell'erogazione avvenga in proporzione alla popolazione di età compresa tra 3 mesi e 14 anni residente nel comune,

2. il riparto dovrà interessare l'intero triennio previo aggiornamento delle quote a base proporzionale sugli anni 2025 e 2026 in sede di liquidazione;

b) tempi e modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito per l'intero triennio.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026."

### **82.1**

[Maiorino](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al fine di consentire la celere realizzazione degli interventi e delle opere funzionali alla mobilità ferroviaria all'interno della città di Roma, in relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, è autorizzata la spesa di 175 milioni di euro per la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, Tratta Vigna Clara - Tor di Quinto. Le risorse di cui al primo periodo sono recepite nel prossimo aggiornamento del Contratto di programma parte Investimenti sottoscritto con RFI.

*Conseguentemente, all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera b)".*

### **82.2**

[Manca](#)

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: "fino a due euro per notte di soggiorno" *inserire le seguenti: "*, garantendo la proporzionalità dell'imposta di soggiorno rispetto a quanto versato alle strutture ricettive, mediante un incremento percentuale differenziato".

### **82.3**

[Mirabelli](#), [Misiani](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: « 2-bis: Nell'anno 2025 e 2026, in occasione dei "XXV Giochi Olimpici invernali", i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, possono incrementare con le modalità di cui al suddetto articolo l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno.»*

## **82.4**

[Gelmini, Lombardo](#)

*All'articolo 82, comma 3 aggiungere in fine il seguente periodo: "e al comma 1-bis le parole 'capoluoghi di provincia' sono soppresse"*

## **82.5**

[Bazoli, Misiani](#)

*Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: " e al comma 1-bis del medesimo articolo 4 sono soppresse le seguenti parole: "capoluoghi di provincia"*

## **82.6**

[Di Girolamo, Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*"3-bis) Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo e ammodernamento delle infrastrutture strategiche, funzionali alle prospettive di crescita dei flussi turistici legate ai grandi eventi internazionali ospitati dal Paese, e favorire le interconnessioni tra gli Aeroporti internazionali e le stazioni ferroviarie, all'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 427-bis, inserire il seguente: «427- ter. Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonché per favorire l'intermodalità dei mezzi di trasporto e agevolare lo spostamento verso l'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino, principale infrastruttura aeroportuale della città, la società "Giubileo 2025" contempla le opere ferroviarie di raccordo all'interno delle opere strategiche per l'evento, al fine di favorire il collegamento con l'Aeroporto, ivi incluso il potenziamento della stazione ferroviaria dell'aeroporto e il collegamento diretto con la Stazione Roma S. Pietro e dell'aeroporto con Civitavecchia a cura delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. Per la realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalità del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 427-bis sulla riduzione dei termini per il rispetto del cronoprogramma procedurale degli interventi previsti"*

*3- ter. Allo scopo il fondo di cui all'art. 1, comma 420 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 è incrementato di ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

## **82.7**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:*

*3-bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito in Legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, è soppresso.*

## **82.8**

[Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

*"3- bis. L'articolo 29 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75 convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato."*

## **82.0.1**

[Paita](#)



## Ritirato

Dopo l'articolo 82, aggiungere il seguente:

### «Art. 82-bis.

*(Disposizioni per la valorizzazione del personale degli enti locali)*

1. A decorrere dall'anno 2024 il comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica applica ai comuni che negli ultimi tre esercizi abbiano conseguito un equilibrio finanziario di parte corrente.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2».

## 82.0.2

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

### «Art. 82-bis.

*(Trento Capitale europea del volontariato 2024)*

1. Al fine di sostenere l'iniziativa denominata "Trento Capitale europea del volontariato 2024" è stanziata a favore del Comune di Trento la somma di 500.000 euro per l'anno 2024».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 500.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato all'articolo 86, comma 2 della presente legge.».*

## 83.1

[Musolino](#), [Paita](#)

Sopprimere l'articolo.

*Conseguentemente:*

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, valutati in 858.923.000 milioni di euro per l'anno 2025, 1.069.923.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.808.923.000 milioni di euro per l'anno 2027, 1.876.923.000 milioni di euro per l'anno 2028, 725.923.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 763.923.000 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 marzo 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 858.923.000 milioni di euro per l'anno 2025, 1.069.923.000 milioni di euro per l'anno 2026, 1.808.923.000 milioni di euro per l'anno 2027, 1.876.923.000 milioni di euro per l'anno 2028, 725.923.000 milioni di euro per l'anno 2029 e 763.923.000 milioni di euro per l'anno 2030. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.*

## 83.2

[Lombardo](#), [Gelmini](#)

Al comma 1, premettere i seguenti:

"01. A decorrere dal 1° gennaio 2024, limitatamente ai comuni montani di cui all'Allegato 1 del Bando del 28 giugno 2019 del Capo del Dipartimento degli Affari regionali e delle autonomie, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 11 luglio 2019, n. 97, e con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, secondo la ripartizione stabilita dal decreto di cui al comma 01-bis ed entro i limiti di spesa di cui al comma 01-ter.

01-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi annualmente entro il 31 gennaio di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è stabilita la quantificazione della parte di quota di cui al comma 01, calcolata in maniera proporzionale al gettito IMU totale di ogni comune e fermo restando i limiti di spesa di cui al comma 01-*ter*.

01-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 01, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### 83.3

[Aloisio](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sopprimere il comma 1.*

### 83.4

[Paita](#)

#### **Inammissibile C. (limitatamente alla lett. b))**

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole «in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025» con le seguenti: «in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025» e le parole «in euro 6.760.590.365 per gli anni dal 2025 al 2028, in euro 7.980.590.365 per l'anno 2029, in euro 7.908.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.672.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031» con le seguenti: «in euro 7.516.513.365 per l'anno 2024, in euro 6.780.590.365 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, in euro 6.880.590.365 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, in euro 8.100.590.365 per l'anno 2029, in euro 8.128.608.365 per l'anno 2030 e in euro 8.792.531.365 annui a decorrere dall'anno 2031»

b) al comma 2, lettera c) sostituire il numero 1) con il seguente: «1) al primo periodo le parole ", a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027" sono sostituite dalle seguenti: " e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024".

Conseguentemente agli oneri di cui alla presente disposizione, pari a 40 milioni di euro annui per l'anno 2024 e 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### 83.5

[Matera](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni dal 2025 al 2028» con le seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».*

### 83.6

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Aloisio](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

"0a) alla lettera c), il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La quota di cui al periodo precedente è incrementata del 5 per cento annuo dall'anno 2020, e 100 per cento a decorrere dall'anno 2024 Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre la perequazione al 100 per cento del fondo di solidarietà comunale".

### 83.7

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) alla lettera d-*sexies*), il primo periodo è sostituito dal seguente: "destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione Sicilia e della regione Sardegna, quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023 e a 330 milioni di euro per l'anno 2024, quale

quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale è tenuto a garantire; l'ottavo periodo è soppresso."

*Conseguentemente,*

a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

b) all'articolo 84, comma 1, lettera b), sostituire le parole «quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026» con le seguenti ««quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2025, a 550 milioni di euro per l'anno 2026» e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

"1-bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b) pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86.";

1-ter. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono inserite le seguenti "e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

### 83.8

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

*Al comma 2, lettera d), punto d-duodecies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: « Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione».*

### 83.9

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Al comma 2, lettera d), capoverso d-duodecies), aggiungere infine seguenti periodi:*

"Ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, per le manifestazioni d'interesse previste dall'articolo 19, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni e i comuni, possono altresì indicare le unità di personale, nonché i relativi profili professionali, tra il personale a tempo determinato in servizio presso le amministrazioni stesse, reclutato tramite concorsi banditi dall'Agenzia per la coesione in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per richiedere autorizzazione alla loro stabilizzazione nell'ambito delle risorse individuate all'articolo 19 del medesimo decreto-legge n. 124 del 2023, ai sensi dell'articolo 50, comma 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è contestualmente autorizzato ad effettuare le medesime procedure di stabilizzazione."

### 83.10

[Croatti, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535 della legge 30 dicembre 2021 n. 234 sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana



volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

2-ter. All'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 5-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al precedente periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»

b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono aggiunte le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo,».

2-quater. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 2-ter.»

### 83.0.1

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#), [Casini](#)

Dopo l'articolo 83 inserire il seguente:

#### **"Articolo 83-bis**

*(Esclusione dei comuni montani e delle aree interne fino ai 3.000 abitanti dal contributo al Fondo di solidarietà comunale)*

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 308 sono inseriti i seguenti commi:

"308-bis. Dal versamento della quota dell'imposta municipale propria al Fondo di solidarietà di cui al comma precedente sono esclusi i comuni delle zone montane e delle aree interne con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante la rideterminazione della quota corrisposta dai comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti, non percettori dei fondi risarcitori, compensativi e perequativi nell'esercizio finanziario 2023.

308-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2024 per l'anno 2024 e successivi è stabilita la rideterminazione degli oneri del Fondo di solidarietà comunale, fino alla concorrenza della sua dotazione annuale."

### 83.0.2

[Manca](#), [Parrini](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

#### **"Art. 83-bis**

*(FSC integrazione perequativa)*

1. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, comma 449, alla lettera d-quater, le parole: "e 560 milioni di euro annui a decorrere dal 2024" sono sostituite dalle seguenti:

", 710 milioni di euro nel 2024, 860 milioni di euro nel 2025, 1010 milioni di euro nel 2026, 1.110 milioni di euro nel 2027, 1.210 milioni di euro nel 2028 e 1.260 milioni di euro a decorrere dal 2029" e dopo le parole "esigenze di correzione nel riparto Fondo di solidarietà comunale," sono inserite le parole "tenendo anche conto dei maggiori oneri per aumento dei prezzi dei beni e dei servizi,".

2. La dotazione complessiva del Fondo di solidarietà comunale è incrementata di 150 milioni di euro per il 2024, di 300 milioni di euro per il 2025, di 450 milioni di euro per il 2026, di 550 milioni di euro per il 2027, di 650 milioni di euro per il 2028 e di 700 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300



milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte, entro il 31 maggio 2024, misure per la riduzione e la rimodulazione delle deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando la necessaria tutela dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, tali da assicurare maggiori entrate o minori spese per 150 milioni di euro per l'anno 2024, 300 milioni di euro per l'anno 2025, 450 milioni di euro per l'anno 2026, 550 milioni di euro per l'anno 2027, 650 milioni di euro per l'anno 2028, 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

### 83.0.3

[Gelmini](#), [Lombardo](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **"Articolo 83-bis**

*(Investimenti per i comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici)*

1. A decorrere dal 2024, nei soli comuni montani identificati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, ubicati all'interno dei comprensori sciistici, la parte della quota dell'imposta municipale propria spettante ai comuni stessi rimane nell'ambito della dotazione del bilancio comunale e non confluisce nel fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel limite di spesa di cui al comma 3.

2. I comuni destinano le maggiori dotazioni finanziarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 esclusivamente al finanziamento di investimenti e interventi di manutenzione sugli impianti di risalita, impianti a fune e impianti di innevamento situati all'interno dei medesimi comuni, nonché per la gestione degli stessi impianti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, pari a 140 milioni di euro a decorrere dal 2024, che costituiscono tetto di spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge."

### 83.0.4

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 83- bis**

*(Misure in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche)*

1. Al fine di accrescere la consapevolezza dei cittadini ad adottare comportamenti virtuosi improntati al riuso, al riutilizzo e al riciclo dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche decisivi per ridurre lo smaltimento in discarica e garantire un percorso sostenibile dei flussi di Ræe, presso il ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si istituisce un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascun degli anni 2024, 2025 e 2026».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### 84.1

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Al comma 1 lettera a) al termine del primo periodo, dopo le parole "a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente" inserire le seguenti ",tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia, e"

#### 84.1a

[Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Aurora Florida](#)

Al comma 1 lettera a) al termine del primo periodo, dopo le parole "a statuto ordinario. I contributi di cui al periodo precedente" aggiungere le parole "tengono conto anche del possesso da parte dell'utenza di animali da compagnia."

### 84.2

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

- a) al secondo periodo le parole ", inclusivo del servizio privato" sono soppresse;
- b) al quinto periodo, le parole "anche attraverso il servizio privato" sono soppresse.

### **84.3**

[Zampa, Camusso, Furlan, Zambito](#)

Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: "e a 120 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028 con le parole: "e a 200 milioni di euro annui per gli anni 2027 e 2028".

*Conseguentemente*, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

### **84.4**

[Guidolin, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-*bis*. Coerentemente con quanto disposto al comma 1 lettera a) del presente articolo, al fine di garantire il monitoraggio e l'implementazione dei Leps previsti al comma 797 e seguenti della legge 178/2020, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 33/2023 - entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti mediante apposita piattaforma telematica dell'Ordine devono autocertificare dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al DPR 137/2012. A decorrere dal primo gennaio 2025 l'aggiornamento è effettuato annualmente entro e non oltre il 31 marzo e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. L'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, previa diffida, sono sospesi dall'esercizio professionale sino all'assolvimento dell'adempimento. La sospensione è revocata con delibera. Fatti salvi i diritti acquisiti per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo il candidato deve possedere anche i requisiti per l'accesso alla Sezione B.

3-*ter*. Il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce, inoltre, elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 60 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante.

3-*quater*. Entro e non oltre il 30 giugno 2024 sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) specializzati nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, nel contrasto e prevenzione della violenza di genere, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- b) supervisor;
- c) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- d) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- e) in quiescenza e non esercenti;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3-*quinqies*- Agli esercenti di cui alla lettera d) si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della Salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2. I Consigli nazionale e regionali dell'Ordine definiscono annualmente le quote per l'iscrizione agli elenchi.

3-*sexies*. Per le finalità di cui ai commi 3-*bis*, 3-*ter*, 3-*quater*, 3-*quinqies* è autorizzata la spesa di 100 mila euro per l'anno 2024.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «99,9 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»*

## 84.5

### Zampa

#### **Inammissibile M.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Coerentemente con quanto disposto al comma 1 lettera a) del presente articolo, al fine di garantire il monitoraggio e l'implementazione dei Leps previsti al comma 797 e seguenti della legge 178/2020, dal Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e dall'art. 5 comma 2 lettera b) della Legge 33/2023 - senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato - entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine. Gli iscritti mediante apposita piattaforma telematica dell'Ordine devono autocertificare dati anagrafici, dell'ambito di esercizio, del settore di intervento e l'eventuale specializzazione e l'assolvimento degli obblighi di cui al DPR 137/2012. A decorrere dal primo gennaio 2025 l'aggiornamento è effettuato annualmente entro e non oltre il 31 marzo e il Consiglio Nazionale dell'Ordine trasmette al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i dati utili ai fini della programmazione delle attività e degli interventi di rispettiva competenza. L'assistente sociale che eserciti la propria attività per più di sei mesi al di fuori della regione di iscrizione all'Albo è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale competente per il territorio in cui esercita. Agli iscritti che, entro il 31 marzo di ogni anno, non abbiano provveduto ad autocertificare la propria posizione secondo quanto previsto, previa diffida, sono sospesi dall'esercizio professionale sino all'assolvimento dell'adempimento. La sospensione è revocata con delibera. Fatti salvi i diritti acquisiti per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione alla sezione A dell'Albo il candidato deve possedere anche i requisiti per l'accesso alla Sezione B.

Il Consiglio nazionale dell'Ordine istituisce, inoltre, elenchi speciali, a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione o di specializzazione. Detti elenchi speciali sono istituiti e regolamentati dal Consiglio nazionale, acquisito - entro 60 giorni - il parere vincolante del Ministero Vigilante.

Entro e non oltre il 30 giugno 2024 sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

- a) specializzati nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, nel contrasto e prevenzione della violenza di genere, counsellor, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;
- b) supervisor;
- c) esperti nel sistema della giustizia minorile e di comunità;
- d) esperti nel sistema sanitario nazionale;
- e) in quiescenza e non esercenti;
- f) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

Agli esercenti di cui alla lettera d) si applicano, per quanto compatibili, le norme concernenti le professioni sanitarie. La definizione delle norme allo scopo applicabili è disciplinata da apposito decreto del Ministero della Salute, acquisito parere positivo del Consiglio nazionale dell'Ordine e del Ministero vigilante, come previsto al comma 2.

I Consigli nazionale e regionali dell'Ordine definiscono annualmente le quote per l'iscrizione agli elenchi."

## 84.6

### Nicita

#### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente: "2-ter. Per le finalità connesse al potenziamento e alla continuità dei Servizi sociali negli Enti locali della Regione Sicilia e al superamento del precariato, viene riconosciuto agli assistenti sociali in servizio presso gli stessi enti che svolgono l'attività in regime di Partita Iva con inquadramento libero professionale, l'equiparazione al lavoro subordinato."

## 84.7

### Maiorino, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello

Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente:

"6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all'articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un Comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure

idonee ad assicurare che i servizi sociali dei Comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni. Per l'attuazione del presente comma il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 350 milioni di euro.

*Conseguentemente;*

a) *all'articolo 11, comma 1, sopprimere la lettera a)*

b) *all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente: "6-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024".*

c) *all'articolo 86, sopprimere il comma 2*

d) *all'articolo 56, comma 3, sostituire le parole "210.265.400" con le seguenti "160.265.400" e all'allegato V, sopprimere le parole "Incremento dotazione del fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2022, n. 289"*

## **84.8**

[Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

*Dopo il comma 6 aggiungere, in fine, il seguente: «6-bis. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l'abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale, i Comuni possono utilizzare fino al 40 per cento dei fondi previsti dal comma 791, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 per l'assunzione di assistenti sociali a tempo indeterminato, fino al raggiungimento del rapporto 1 a 6.500, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale, anche ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126."*

### **84.0.1**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci, Manca](#)

Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente

#### **"Art. 84-bis**

*(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'art. 1, commi 156 e 545, L. 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Inserire le parole" e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti".

### **84.0.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo 84 aggiungere il seguente:

*84-bis*

*(Semplificazioni in materia di demolizione delle opere abusive)*

1. All'Articolo 10-bis della legge 120 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito con il seguente:

«1. L'art.41 del D.P.R.6 giugno 2001 n.380 s.m.i., è sostituito come segue: "In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate»;

b) il comma 3 è sostituito con il seguente:



«3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2»;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

«4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.»"

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 5.000.000

2025: - 5.000.000

2026: - 5.000.000

### **84.0.3**

[Versace, Lombardo, Gelmini](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo 84 inserire il seguente:

#### **"Articolo 84-bis**

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai comuni per finanziare l'accesso gratuito ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari con ISEE inferiore ai 10.000 euro. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 7,5 milioni di euro per l'anno 2025, 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.

2. I criteri e le modalità di riparto del Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, 2,5 milioni di euro per l'anno 2025, 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

### **84.0.4**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **"Art. 84-bis «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola»**

1. È istituito, nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'art. 6 del Decreto

legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'art. 1, comma 200, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### **84.0.5**

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

##### **«Art. 84-bis**

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. E' istituito nel bilancio di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'art. 6 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 degli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. La condizione sopravvenuta di svantaggio è provata tramite presentazione dell'ISEE corrente. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

2. Con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'Istruzione e del Merito e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto di tale fondo.

3. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti «98 milioni di euro per l'anno 2024, 97,5 milioni per l'anno 2025 e di 97 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.»*

#### **84.0.6**

[Malpezzi](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo 84, inserire il seguente:

##### **«Art. 84-bis**

*(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)*

1. E' istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato "Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola", di seguito denominato Fondo, destinato ai Comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l'accesso ai servizi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l'anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell'ISEE corrente.

2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026.

3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito e il Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni per l'anno 2024, 2,5 milioni per l'anno 2025, 3 milioni a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 2 dell'articolo 86."

#### **84.0.7**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#)

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

##### **"Art. 84-bis**

*(Rifinanziamento del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)*

1. Al fine di garantire la tenuta del Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e fornire ai Comuni risorse aggiuntive per far fronte alle conseguenze derivanti dalla situazione di crisi e rialzo dei prezzi, il fondo di cui all'articolo 12 del suddetto decreto legislativo è integrato, per le annualità 2024 e 2025 di euro 130 milioni.

2. In relazione all'aumento dei costi di gestione dei servizi all'infanzia 0-6, la quota di incremento di cui al comma 1 potrà essere utilizzata per finanziare i maggiori oneri derivanti dalla gestione diretta da parte degli enti locali dei servizi 0-6 limitatamente agli asili nido e scuole dell'infanzia.

3. Il riparto della quota aggiuntiva di cui al comma 1 avverrà tra le Regioni secondo i criteri e le modalità previste dall'intesa raggiunta in data 21 settembre 2023 in sede di Conferenza Unificata, attuativa dell'articolo 4, commi 3 e 4, del Piano di azione nazionale pluriennale per il sistema integrato 0-6, relativa al riparto delle risorse per gli esercizi finanziari 2024 e 2025.

4. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 130 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025."

## **84.0.8**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

### **«Art. 84-bis**

*(Fondo nazionale per la sicurezza urbana)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo denominato "Fondo nazionale per la sicurezza urbana", con una dotazione pari a 500 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 4, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-*quater* e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132; il fondo è altresì alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai Comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-*bis*, 243-*ter* e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il triennio 2024-2026 si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

#### **84.0.9**

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 84-bis.**

*(Fondo pluriennale per manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete viaria in gestione dei comuni italiani)*

1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, destinato a finanziare interventi relativi a programmi di manutenzione straordinaria e programmata ed aumento della resilienza della rete viaria in gestione dei comuni con popolazione residente superiore a cinquemila abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere utilizzate per interventi di manutenzione straordinaria e programmata della rete viaria, per la messa in sicurezza, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, di ponti, viadotti e gallerie, di adeguamento normativo, di miglioramento dei livelli di servizio, anche nei confronti dell'utenza debole, la riduzione dei livelli di inquinamento e dei livelli di rischio, l'incremento della vita utile dell'infrastruttura, la minimizzazione degli impatti, anche tramite limitati interventi in variante di percorso. Sono altresì ammissibili al finanziamento le spese tecniche connesse alla realizzazione degli interventi, ivi incluse le spese di assistenza al responsabile unico del procedimento.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da emanare entro il 31 marzo 2024, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto, l'assegnazione e l'eventuale revoca delle risorse di cui al comma 1, anche sulla base della popolazione residente, della consistenza del parco veicoli circolante (dato mediato su base provinciale) e della vulnerabilità rispetto a fenomeni sismici e di dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresì definite le procedure di revoca delle risorse assegnate e non utilizzate.

4. Con decreto di cui al comma precedente, vengono altresì individuati gli *standard* minimi di rispetto del principio ambientale di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali di cui al vigente regolamento europeo sulla tassonomia.

5. Il monitoraggio degli interventi avviene tramite i sistemi informativi della piattaforma BDAP; in caso di mancata o parziale realizzazione, le corrispondenti risorse assegnate sono versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 1.

6. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate di cui al comma 7.

7. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto



con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 85.1

[Manca, Parrini](#)

*All'articolo 85 sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2024 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della regione siciliana e della regione Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti caratterizzati da un ammontare di popolazione residente al 31 dicembre 2022, sulla base dei dati definitivi ISTAT, ridotto di almeno il 6% rispetto al 2011.
2. Il riparto del fondo di cui al comma 1 viene determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2024, sulla base dei seguenti criteri:
  - a) per il 75 per cento delle risorse disponibili, in proporzione della popolazione definitiva Istat al 31 dicembre 2022;
  - b) per il 15 per cento, tra i comuni con reddito medio pro capite inferiore rispetto alla media nazionale, calcolato sulla base dei dati dell'ultimo anno di imposta disponibili, in proporzione della distanza, ponderata per la rispettiva popolazione, tra il reddito medio pro capite comunale e il valore medio nazionale del reddito stesso
  - c) per il 10 per cento, tra i comuni con indice IVSM superiore alla media nazionale, in proporzione della rispettiva popolazione residente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 70 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025*

## 85.2

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

Al comma 1 sostituire le parole: «dei comuni» con le seguenti: «dei piccoli comuni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 6 ottobre 2017, n. 158.»

## 85.3

[Matera](#)

*Al comma 1, lettera a), e comma 2, sostituire le parole: «popolazione definitiva ISTAT al 31 dicembre 2022» con le seguenti: «popolazione residente al 31 dicembre 2022, risultante dai dati definitivi del censimento dell'ISTAT».*

## 85.4

[Sabrina Licheri, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:*

"c) Un valore negativo del tasso migratorio rispetto alla popolazione maggiore della media nazionale"

## 85.5

[Turco, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo il comma 3 inserire il seguente*

"3-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, finalizzato a sostenere i rivenditori di generi di monopolio nonché titolari di patentino per le spese di avviamento e funzionamento delle attività concernenti l'emissione e la distribuzione di moneta elettronica. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, definisce con proprio decreto le modalità di assegnazione delle risorse e di individuazione delle aree interessate."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dal 2024" con le seguenti "80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027"

## 85.6

[Damante, Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), non si applica ai piccoli comuni, alle aree interne e alle aree territoriali svantaggiate di cui al presente articolo.».

## 85.7

[Boccia](#)

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito «Fondo perequativo» con una dotazione complessiva di 4.000 milioni di euro, in ragione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 al 2043, da destinare in favore dei territori con minore capacità fiscale per abitante, al fine garantire la copertura integrale dei livelli essenziali delle prestazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico.

4-ter. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 4-bis si provvede con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4-quater. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043"

## 85.8

[Gelmini, Lombardo](#)

All'articolo 85, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), sostituire le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" con le seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione".

4-ter. Ai fini di cui al comma precedente, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come

rifinanziato dalla presente legge.»

## 85.9

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. All'articolo 1, comma 418, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole "30 milioni di euro per l'anno 2024" sono sostituite dalle seguenti: "e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".*

*4-ter. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 419 è sostituito dal seguente: "419. Le risorse di cui al comma 418 previste per gli anni dal 2022 al 2026 sono ripartite con le modalità e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2024. Le risorse previste per gli anni successivi all'anno 2024 sono ripartite con le medesime modalità di cui al periodo precedente con cadenza triennale entro il 30 settembre del primo anno di ciascun triennio. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021."».*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 30.000.000;  
2026: - 30.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero delle imprese e del made in Italy, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 15.000.000;  
2026: - 15.000.000;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - --;  
2025: - 5.000.000;  
2026: - 5.000.000;

## 85.10

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

*«4-bis. Al fine di promuovere l'assunzione di lavoratori da parte di start-up innovative e PMI innovative e lo svolgimento della prestazione lavorativa nei comuni delle aree interne del Paese, per i rapporti di lavoro subordinato stipulati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, con start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, è riconosciuto un esonero totale sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, a condizione che lo stesso:*

*a) abbia o trasferisca il proprio domicilio in un comune ricadente nelle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;*

*b) svolga la propria prestazione lavorativa in modalità agile in misura non inferiore al 30 per cento dell'orario complessivo di lavoro;*

*c) percepisca una retribuzione imponibile parametrata su base mensile per tredici mensilità non eccedente l'importo mensile di 2692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.*

*L'esonero contributivo di cui al presente comma è riconosciuto per un periodo non superiore a 36 mesi.*

4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dal 2024» con le seguenti: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2027».

## 85.11

[Irto](#)

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti: "4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, al fine di promuovere la nascita di Comunità Energetiche Rinnovabili (C.E.R.) nei piccoli comuni, sotto i cinque mila abitanti attraverso le organizzazioni del Terzo settore riconosciute ai sensi della legge 6 giugno 2016, n. 106 già esistenti, è istituito per l'anno 2024 un fondo pari ad un importo di euro 1,5 milioni.

4-ter. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con Decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono indicate le disposizioni per l'erogazione del fondo di cui al comma 4-bis."

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2024: - 1.5000.000;

2025: - --;

2026: - --;

## 85.12

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

**Inammissibile M.**

Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 338, del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale limite è ridotto a 150 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale per i Comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, nonché per i Comuni di cui alla legge 6 ottobre 2017, n. 158.».

## 85.13 (testo 2)

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».

Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

## 85.13

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

**Inammissibile C.**



*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di favorire gli interventi di manutenzione e salvaguardia idrogeologica nei territori dei comuni montani, con applicazione di Iva agevolata, alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 127-septies) è aggiunto il seguente: «127-octies) prestazione di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere di manutenzione e salvaguardia idrogeologica del territorio montano di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991».*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## **85.14 (testo 2)**

[Bazoli](#), [Misiani](#), [Malpezzi](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione« sono sostituite dalle seguenti: »non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione«.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **85.14**

[Bazoli](#), [Misiani](#), [Malpezzi](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 17, lettera b), le parole "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione" sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 e non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di Comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione". Ai fini di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo di solidarietà comunale è incrementato di 50 milioni di euro e al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008."*

## **85.15**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:*

"4-bis. All'articolo 33, comma 3-bis della legge del 28 dicembre 2015 n. 221, penultimo periodo, sostituire le parole " I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico" con le seguenti: "I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone, individuate dal regolamento comunale, di particolare pregio ambientale o in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nelle suddette aree, il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico". Per le finalità di cui al presente comma, l'onere quantificato è pari a 5 milioni di euro per ciascun anno dal 2024 al 2026."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

## **85.16**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 30-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 4 è soppresso.»*

## **85.17**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 1, della 27 dicembre 2019, n. 160, è apportata la seguente modificazione: a) dopo il comma 754, è aggiunto il seguente: «754-bis. Per i comuni di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 991, l'aliquota per le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale, come definita alle lettere b) e c) del comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è determinata con deliberazione del Consiglio comunale. Il gettito derivante dall'imposizione dell'IMU è assegnato interamente ai suddetti Comuni. Con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono definite le modalità di riversamento ai Comuni del relativo gettito fiscale. Ai maggiori oneri di cui al presente comma pari a 500 milioni a decorrere dal 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2024.»»*

## **85.18**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 16-ter, comma 9 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, le parole: «Nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse.»*

## **85.19**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo le parole:« i comuni» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le Unioni montane di Comuni e le Comunità montane,».*

## **85.20**

[Valente](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

## 85.21

[Fregolent, Paita](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: "al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti e, comunque, non oltre di un anno e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale"

## 85.22

[Nicita, Meloni, Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 807 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, dopo le parole "sono utilizzate", aggiungere le seguenti "previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità". »*

## 85.23

[Nicita, Meloni, Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Al comma 813 della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunta in fine la seguente lettera: "f-bis) svolge indagini conoscitive, avvalendosi anche di esperti in materia di contrasto agli svantaggi da insularità"»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -120.000;  
2025: - 120.000;  
2026: - 120.000;

## 85.24

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge e 22 aprile 2023, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.44, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- a) al primo periodo dopo la parola: «2022» sono aggiunte le seguenti:« e 2023»;
- b) al primo periodo dopo le parole: «nell'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: « e 2024».

## 85.25

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

All'articolo 85, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74, dopo la parola "2023" sono aggiunte le



seguenti "e 2024".

## 85.26

[Manca](#), [Irto](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Basso](#), [Fina](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. Al fine di ampliare i livelli di intervento di messa in sicurezza, manutenzione del suolo e rimboschimento nei territori dei comuni a più alto rischio idrogeologico delle aree interne, attuati dalle imprese agricole e forestali, a decorrere dall'anno 2024 il Fondo per il rimboschimento e la tutela ambientale e idrogeologica delle aree interne di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, è incrementato di 15 milioni di euro.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

## 85.27

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. 1. Al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, il Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di euro 30 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Tali risorse sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Ai maggiori oneri di cui all'articolo 85, comma 4-bis, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

## 85.28

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*"4-bis. In considerazione della grave fragilità del sistema dei trasporti da e verso la Sardegna e la Sicilia, nonché dell'innalzamento dei costi degli stessi, la dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022 n.197 è incrementata di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025."*

*Alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 10.000.000;

2025: - 10.000.000;

2026: - --;

## 85.29

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di cui al comma 1, lettera b). Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;



2026: - ----;

## 85.29 (testo 2)

[Nicita](#), [Meloni](#), [Furlan](#)

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: «4-bis. Con riferimento alle rotte aeree nazionali di collegamento con le isole di Sardegna e Sicilia, il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere dell'Autorità dei Trasporti e della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, definisce con apposito decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri e le modalità per il riconoscimento di un contributo annuale per i costi del biglietto aereo sostenuto dai cittadini residenti nelle suddette isole, modulato per categorie di beneficiari, da attivarsi nei periodi di particolare congestione stagionale del traffico. Con il medesimo decreto sono definite le ulteriori risorse annuali disponibili per l'attuazione del presente comma con oneri a valere sul Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 1, commi 806 e 807, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, opportunamente incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025.»*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 5.000.000;

2025: - 5.000.000;

2026: - ----;

## 85.30

[Di Girolamo](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#), [Castiello](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Per le start-up di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, aventi sede in un comune delle aree interne del Paese con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o che intraprendono una nuova iniziativa nelle dette aree, l'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività è ridotta del 50 per cento a decorrere dal periodo d'imposta in cui maturano i requisiti per l'applicazione della presente disposizione e per i cinque periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma è subordinato, pena la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituzione dell'agevolazione beneficiata, al mantenimento della loro attività nel comune dell'area interna per tutto il periodo di durata dell'agevolazione. L'agevolazione spetta nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Le disposizioni di cui al presente si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.»*

*Conseguentemente, all'articolo 11, dopo il comma 6 inserire il seguente:*

*"6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, al comma 41, le parole: «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024."*

## 85.31

[Damante](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Castiello](#)

### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Al fine di promuovere la nascita e l'insediamento di start-up innovative nonché la diffusione delle nuove tecnologie nell'ambito dei comuni delle aree interne, alle start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune ricadente nelle aree interne, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi*

previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Gli oneri sono stimati in 60 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026".

*All'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: »100 milioni di euro a decorrere dal 2024« con le seguenti: »40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, e 100 milioni di euro a decorrere dal 2027«*

### **85.32**

[Naturale](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nei comuni di cui al comma 1 che, a causa dell'autonomia scolastica differenziata e del dimensionamento scolastico, abbiano subito una contrazione delle Istituzioni scolastiche di primo grado, il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in misura non inferiore del 20% per il sostegno a servizi di tutela educativa per i minori di anni 14 e per garantire servizi di tutoraggio e supporto educativo.».

### **85.33**

[Lorefice](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine il seguente:*

"4-bis. Al fine di implementare le attività del Reparto Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto nei SIN che sono presenti in aree marine protette e per la dotazione della strumentazione necessaria per tali attività, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente:*

- a) alla rubrica, dopo le parole "aree interne" aggiungere le seguenti ", aree marine protette";
- b) all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti "95 milioni a decorrere dall'anno 2024".

### **85.34**

[Nave](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo, con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro per l'anno 2025, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, a favore dei Comuni di cui al comma 1. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disciplinare il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato a favore dei comuni di cui al comma 1.».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "97 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026".*

### **85.35**

[Barbara Floridia](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

#### **Inammissibile M.**

*Aggiungere, infine, il seguente:* «4-bis. Al fine di consentire la pubblicazione e la diffusione dei Rapporti annuali sull' "Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile" e "I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile", per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è concesso all'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASviS un contributo di 500.000 euro per il funzionamento e lo svolgimento delle sue attività».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 500.000

2025: - 500.000

2026: - 500.000

### **85.0.1 (testo 2)**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*5-bis.* Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

### **85.0.1**

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

#### **"Art. 85-bis**

1. All'articolo 3, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

*"5-bis.* Il contributo agli enti locali per le spese sostenute in relazione al servizio di mensa scolastica offerto al personale insegnante, dipendente dallo Stato o da altri enti è fissato in misura pari al costo dei pasti sostenuto per il suddetto personale in servizio di assistenza durante il momento di refezione."

*Conseguentemente*, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

### **85.0.2 (testo 2)**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

*Conseguentemente*, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di

rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 180 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

### 85.0.2

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Ridefinizione procedura di riparto e salvaguardia dell'entrata propria comunale relativa all'addizionale comunale diritti d'imbarco aeroportuali)*

1. Alla legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'art. 2, comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) il 60 per cento del totale a favore dei Comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. A partire dall'anno 2024, tale percentuale dell'addizionale è versata ai Comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, previa Intesa con ANCI in Conferenza Stato Città ed Autonomie locali. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'Interno provvede al riparto del saldo annuale ai Comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti correnti intestati ai singoli Comuni."

2. All'allegato 5, elenco n.1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "Legge 24 dicembre 2003, n.350, articolo 2, comma 11" sono soppresse.»

### 85.0.3

[Manca](#), [Martella](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#), [Franceschelli](#), [Giacobbe](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### **"Art. 85-bis**

1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: «per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente all'ente locale competente dal momento in cui l'ente abbia concluso un accordo territoriale per il contrasto dei fenomeni di contraffazione. A tale fine, il coordinatore nazionale degli interventi contro la contraffazione e la pirateria, istituito dall'articolo 145 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, provvede ad effettuare le opportune verifiche»."

### 85.0.4

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#), [Manca](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Modifica all'articolo 2, della legge 23 dicembre 2009, n. 191)*

1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera d), è soppressa."

### 85.0.5

[Malpezzi](#), [Mirabelli](#), [D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*



**"Art. 85-bis***(Deroga ai limiti di spesa per il personale educativo degli enti locali)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: "Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267" sono inserite le parole ", e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti."

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.».

**85.0.6**[Delrio, Manca](#)

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis***(Misure per gli enti locali per la gestione di nidi e scuole d'infanzia)*

1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: "I limiti di cui al presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In ogni caso è esclusa dal computo la spesa sostenuta dagli enti locali per la gestione diretta di nidi e di scuole d'infanzia riferita alle assunzioni a tempo determinato aventi finalità sostitutive o dovute a esigenze straordinarie a tutela del rapporto fra adulto e bambino previsto dalle normative vigenti".

**85.0.7**[Di Girolamo, Patuanelli, Castellone, Damante](#)**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis***(Disposizioni in materia di impiego di aeromobili a pilotaggio remoto per il monitoraggio ambientale e la valutazione della qualità dell'aria)*

1. Al fine di monitorare la quantità di gas a effetto serra ovvero la quantità di emissioni in atmosfera, al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «4, 5 e 5-bis»;

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le modalità di valutazione della qualità dell'aria ambiente previste dai commi 3, 4 e 5 possono altresì essere integrate mediante l'utilizzo di una metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria ambiente nonché la valutazione dell'impatto provocato dalle emissioni diffuse e dalle concentrazioni dei principali inquinanti. L'attività di valutazione della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o con università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni è valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con gli enti di controllo regionali territorialmente competenti. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale»;

b) all'articolo 7:

1) al comma 2, alinea, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,»;

2) al comma 3, dopo le parole: «misurazioni indicative,» sono inserite le seguenti: «nonché dall'impiego di droni, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis,».

2. All'allegato 2, paragrafo 5.4, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il monitoraggio della qualità dell'aria e delle emissioni diffuse delle discariche può essere effettuato mediante metodica sensoristica basata sull'impiego di aeromobili a pilotaggio remoto, di seguito denominati "droni", al fine di fornire un adeguato livello di informazione circa la qualità dell'aria nonché la valutazione dell'impatto sull'ambiente provocato dalle emissioni diffuse delle discariche e dalle concentrazioni dei principali inquinanti, nonché di consentire la corretta funzionalità dell'impianto. L'attività di monitoraggio della qualità dell'aria tramite droni è svolta o coordinata da soggetti o da personale in possesso di comprovata esperienza tecnico-scientifica ufficialmente documentata e consistente nel previo svolgimento della predetta attività in collaborazione, per conto o in contraddittorio con enti di controllo, con enti pubblici di ricerca o università per un periodo non inferiore a due anni. La frequenza dell'utilizzo di droni deve essere valutata caso per caso in base al tipo di inquinante ricercato e previo accordo con le autorità competenti per materia. L'utilizzo di droni integra le attività di controllo necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione integrata ambientale e della valutazione di impatto ambientale».

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025»*

### **85.0.8**

[Martella](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Revisione straordinaria delle partecipazioni)*

1. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente: "5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021."

### **85.0.9**

[Losacco, Nicita](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni,

a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

b) al comma 1, lett. c), «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 23».

### **85.0.10**

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Agevolazioni per la promozione dell'economia locale)*

1. All'articolo 30 -ter del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "fina a 20.000 abitanti" aggiungere, in fine, le seguenti; "e nei comuni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021,";

b) il comma 4 è abrogato;

c) dopo il comma 5, inserire il seguente: "5-bis. I comuni possono riconoscere l'esenzione dall'imposta municipale propria per gli immobili relativi agli esercizi commerciali oggetto delle agevolazioni di cui al presente articolo siti nei Comuni di cui al comma 1. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal precedente periodo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»*

**85.0.11**

Malpezzi, Mirabelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Modifiche all'articolo 2-ter comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell'infanzia paritarie)*

1. All'articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, come integrato dall'art. 5, comma 8 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con la legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole "nonché per l'anno scolastico 2023/2024" sono sostituite dalle parole "nonché per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025".

**85.0.12**

Malpezzi, Mirabelli, D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Deroga alla durata delle graduatorie assunzionali del personale scolastico, educativo e ausiliario)*

1. Al comma 6 dell'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, dopo il secondo periodo è inserito il seguente periodo: "Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni."

**85.0.13**

Damante, Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Castiello

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Modifiche all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di misure a favore degli enti locali).*

1. All'articolo 56-quater, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole «fino a 3.000» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 5000».

2. Il fondo di cui all'articolo 56-quater del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, relativo al contributo alle spese sostenute dai Comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è incrementato di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "94 milioni di euro per l'anno 2024, 94 milioni di euro per l'anno 2025, 94 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027".*

**85.0.14**

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 85-bis**

*(Misure per favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana)*

1. All'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « per l'anno 2022.» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della

legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del Made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

### **85.0.15**

[Lombardo](#), [Gelmini](#), [Versace](#)

Dopo l'articolo 85 inserire il seguente:

#### **«Articolo 85-bis**

*(Indennità del vicesindaco delle città metropolitane che esercita le funzioni di sindaco)*

1. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 585 è inserito il seguente comma:

585-bis. Nei casi previsti dall'articolo 53, commi 1 e 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al vicesindaco delle città metropolitane è riconosciuta la medesima indennità del sindaco di cui esercita le funzioni, come incrementata per effetto di quanto stabilito dai commi 583 e 584.

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "99,5 milioni".

### **85.0.16**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Esclusione dei Comuni dal contributo straordinario di cui all'articolo 37 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, al comma 1, ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dai Comuni». »

### **85.0.17**

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis.**

*(Disposizioni in materia di personale degli enti locali)*

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, le parole «sprovvisi di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono soppresse.

4. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."



6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

7. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, *dopo le parole* «e per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti» sono inserite le seguenti parole: «e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,».

8. Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale.».

## 85.0.18

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

### «Art. 85 bis (Disposizioni in materia di personale degli enti locali)

1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola «riferita» è inserita la seguente: «anche».

2. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

3. All'articolo 3, comma 6 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, "sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono soppresse.

4. Al fine di assicurare lo svolgimento dei controlli per il rispetto delle misure connesse al perdurare dell'emergenza da COVID-19 e le attività correlate alla fase post-emergenziale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge n. 27 dicembre 2006 n. 296.

5. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dall'anno 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa."

6. L'articolo 33, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è abrogato.

7. All'articolo 28-ter, comma 1, lettera c) quinto periodo del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, dopo le parole "e per i Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti" sono inserite le seguenti parole: "e per i concorsi pubblici banditi dai Comuni, dalle Province e dalle città Metropolitane, afferenti ai profili professionali di istruttore di vigilanza e istruttore direttivo di vigilanza,".

Nei limiti e nelle misure previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i proventi contravvenzionali di cui agli artt. 142 e 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, non concorrono ai limiti del trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la parte destinata al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché ai progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, svolti dalla Polizia Locale."

## 85.0.19

[Manca, Parrini](#)

### Inammissibile C.

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

### "Art. 85-bis

*(Rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli comuni per l'attuazione del PNRR)*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Le risorse del fondo di cui all'articolo 31-*bis*, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026". "

## **85.0.20**

**Damante, Patuanelli, Castellone, Castiello**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### **«Art. 85-*bis***

*(Disposizioni per la sicurezza degli studenti e del personale scolastico nelle zone d'Italia a rischio sismico medio-elevato)*

1. Nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, le amministrazioni pubbliche titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e proprietarie di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico oggetto di interventi di riparazione, di ricostruzione o di adeguamento sismico, nonché di immobili pubblici adibiti ad uso scolastico che, a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, eseguite ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, e dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, hanno un indice di rischio sismico inferiore a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e inferiore a 0,8 in zone a rischio sismico 1, provvedono ad adottare un piano di interventi finalizzati a garantire la prosecuzione delle attività scolastiche presso immobili pubblici che abbiano un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono censiti nell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.

3. Gli interventi di cui al comma 1 sono inseriti nella programmazione nazionale triennale in materia di edilizia scolastica e sono finanziati a valere sulle risorse della sezione del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

4. I piani regionali triennali di edilizia scolastica sono aggiornati sulla base degli interventi previsti dal comma 1.

5. Qualora nel territorio comunale (in caso di sedi di scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado) o provinciale (in caso di sedi di scuole secondarie di secondo grado) non siano presenti immobili pubblici con un indice di rischio sismico almeno pari a 0,6 in zone a rischio sismico 2 e almeno pari a 0,8 in zone a rischio sismico 1 da adibire all'attività scolastica ai sensi del comma 1, l'amministrazione pubblica proprietaria dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico con indice di rischio sismico inferiore al valore consentito ne dà notizia al Ministero dell'Istruzione e del merito, che provvede a finanziare la realizzazione di moduli ad uso scolastico provvisori, che il soggetto attuatore realizza in aree identificate dai comuni anche attraverso procedure di esproprio per pubblica utilità. Le attività scolastiche sono svolte presso i moduli ad uso scolastico provvisori fino al termine degli interventi di miglioramento, adeguamento sismico o di ricostruzione dell'immobile pubblico adibito ad uso scolastico, o di nuova costruzione di un edificio scolastico. Le aree identificate dai comuni e i moduli ad uso scolastico provvisori in esse realizzati sono acquisiti al patrimonio dei medesimi comuni, sono inseriti nel piano comunale di emergenza e sono individuati quali aree di emergenza ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Agli oneri derivanti dal presente comma, compresi gli oneri derivanti dalla realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria, le indennità di esproprio nonché le relative spese tecniche, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 58-*octies* del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 come rifinanziato dal presente articolo.

6. I comuni sono tenuti a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'elenco degli immobili pubblici adibiti ad uso scolastico per i quali sono state eseguite le verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi della normativa vigente.

7. Al comma 4 dell'articolo 20-*bis* del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata pubblicazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel sito

internet istituzionale del comune e nel sito internet dell'istituzione scolastica che utilizza l'immobile della documentazione attestante l'esecuzione, ai sensi della normativa vigente, della verifica di vulnerabilità sismica sospende l'efficacia del certificato di agibilità dell'edificio».

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione e del merito, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo.

9. Il Fondo di cui al comma 6 è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027».*

## **85.0.21**

[Boccia, Patuanelli](#)

### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

1. Al fine di garantire un adeguato ristoro ai soggetti iscritti alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari danneggiati dall'attuale stato di crisi da sovraindebitamento, è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2024, volto all'erogazione di un contributo di solidarietà finalizzato al recupero del capitale corrispondente ai contributi obbligatori effettivamente versati dai medesimi.

2. Il contributo di cui al comma 1 spetta ai dipendenti del Comune di Bari che risultino in servizio alla data del 30 gennaio 2017, nonché iscritti, alla medesima data, alla Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari e per i quali, a decorrere dalla medesima data, sia stata disposta la decurtazione del premio di buonuscita previsto ovvero la sospensione della stessa.

3. Il contributo di solidarietà è erogato nei limiti di spesa di cui al comma 1 e in proporzione alle somme effettivamente versate dai soggetti di cui al comma 2, tenuto eventualmente conto delle somme già corrisposte a titolo di buonuscita. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità di accesso e di liquidazione del contributo.

4. Erogati i contributi di solidarietà di cui al presente articolo, la Cassa di Previdenza, Sovvenzioni e Assistenza tra i dipendenti del Comune di Bari è posta in liquidazione amministrativa coatta. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.*

## **85.0.22**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«85-bis.**

*(Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)*

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a



tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.».

### **85.0.23**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 85 bis (Disposizioni in materia di Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni)**

1. Al fine di consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli Enti Parco di cui alla legge quadro 6 dicembre 1991 n. 394 e successive modificazioni, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Gli Enti Parco sono autorizzati ad utilizzare le risorse finanziarie rese disponibili in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le dotazioni organiche dei predetti Enti Parco sono aumentate entro il limite del personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica per precedenti espresse previsioni di legge.

3. Per i predetti Enti Parco, il limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 di cui all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 si intende riferito anche al personale assunto a tempo indeterminato in posizione soprannumeraria rispetto alla dotazione organica precedentemente determinata.

### **85.0.24**

[Bilotti, Mazzella, Lorefica, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Articolo 85-bis**

*(Mobilità ciclistica e sicurezza stradale)*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza delle morti di pedoni e ciclisti su strada e di finanziare l'attuazione del Piano Generale della Mobilità Ciclistica, si istituisce un 'Fondo per lo sviluppo delle ciclovie urbane e la promozione della mobilità ciclistica sicura', con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

2. Il Fondo di cui al comma 1 finanzia interventi di realizzazione di nuove ciclovie urbane, come definite all'articolo 2 comma 2 dalla legge n. 2 dell'11 gennaio 2018, nonché di interventi per la messa in sicurezza di ciclovie urbane esistenti, posti in essere da comuni, città metropolitane ed unioni di comuni.

3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione ai comuni, alle città metropolitane e alle unioni di comuni delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

4. I comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni, all'atto della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1, devono comunque dimostrare di aver approvato in via definitiva strumenti di pianificazione dai quali si evinca l'avolontà dell'ente di procedere allo sviluppo strategico della rete ciclabile urbana."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2027"*

### **85.0.25**

[Croatti, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis**



*(Giornata nazionale dei borghi d'Italia)*

1. Per sostenere il rilancio culturale e turistico dei borghi italiani, è istituita la Giornata Nazionale dei Borghi d'Italia, fissata l'11 maggio di ogni anno. In tale giornata le amministrazioni pubbliche, anche in coordinamento con gli enti ed organismi interessati, promuovono celebrazioni e progetti di promozione e valorizzazione delle risorse paesaggistiche, culturali, storiche e turistiche dei borghi italiani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata una spesa pari a 500.000 di euro per l'anno 2024.»

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 99,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025»*

### **85.0.26**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Investimenti e incentivi a favore delle aree interne e marginali)*

1. Al fine di sostenere la produzione agricola delle aree interne e marginali sul territorio nazionale, a favore delle imprese agricole con un fatturato annuo inferiore o uguale a 15.000 euro è riservato il 2% dell'ammontare annuo del Fondo di sostegno ai comuni marginali di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

2. Il beneficio di cui al comma 1 è destinato ad interventi di incentivazione agli investimenti delle imprese di cui al medesimo comma 1.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il Fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 20 milioni di euro per l'anno 2026. Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i termini, le modalità ed i criteri di accesso alle risorse di cui al precedente periodo.

*Conseguentemente all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 80 milioni di euro per l'anno 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

### **85.0.27**

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree agricole svantaggiate)*

1. Al fine di valorizzare il paesaggio agricolo e rurale delle zone agricole svantaggiate, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito il "Fondo nazionale per il sostegno e la promozione paesaggistica delle aree svantaggiate", con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alla realizzazione di eventi e materiale di carattere promozionale e informativo aventi ad oggetto la valorizzazione del paesaggio agricolo e rurale delle zone svantaggiate.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di utilizzazione delle risorse del fondo.

4. Gli interventi finanziati con le risorse del fondo sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

- 3.000.000	2024
- 3.000.000	2025
- 3.000.000	2026

**85.0.28**

Sironi, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis***(Disposizioni in materia di rigenerazione urbana, ambientale e sociale)*

1. Si istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo nazionale per gli interventi di rigenerazione urbana, con una dotazione finanziaria pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Con decreto dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità di ripartizione del fondo tra le regioni e le province autonome tenendo conto del bilancio ecologico del suolo redatto dai comuni ai sensi dell'articolo 5 comma 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al cofinanziamento dei bandi regionali per la Rigenerazione Urbana e sono ripartite tra le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali che senza consumo di suolo netto o di impermeabilizzazione intendono:

a) realizzare interventi di riuso e rigenerazione urbana, in particolare attraverso il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente, la demolizione di opere incongrue o di elementi di degrado, nonché di manufatti ricadenti in aree a pericolosità idraulica e geologica, il ripristino del territorio naturale o seminaturale, nonché l'insediamento di attività di agricoltura sociale e contadina di piccola scala a basso impatto ambientale, anche all'interno di aree urbanizzate;

b) migliorare la sostenibilità del modello di sviluppo urbano, assicurando l'accesso universale a spazi verdi e spazi pubblici sicuri ed inclusivi;

c) integrare sistemi di mobilità sostenibile con il tessuto urbano delle aree oggetto di rigenerazione urbana, con particolare riferimento alla rete dei trasporti collettivi, alla ciclabilità e ai percorsi pedonali;

d) consentire con appositi sistemi, agli amministratori, ai pianificatori e ai cittadini, di valutare l'impatto delle scelte di pianificazione territoriale e urbanistica previste.

3. Al fine di usufruire delle risorse economico finanziarie di cui al presente articolo, le Regioni e gli enti locali devono garantire che gli interventi di rigenerazione urbana abbiano elevati *standard* di qualità e sicurezza e, in particolare, preservando la tutela delle aree verdi esistenti, dell'efficienza energetica, dell'invarianza idraulica nonché la riduzione delle emissioni inquinanti e la realizzazione di superfici filtranti.

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**85.0.29**

Maiorino, Cataldi, Mazzella, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis***(Fondo per oneri di progettazione PNRR dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000)*

1. Al fine di rilanciare e accelerare il processo di progettazione relativo ai bandi attuativi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è istituito un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per l'integrazione delle risorse necessarie a sostenere gli oneri di progettazione dei comuni con una popolazione complessiva inferiore a 50.000 abitanti attraverso l'affidamento, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad esperti di comprovata qualificazione professionale.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma precedente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «90 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per l'anno 2025 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026.».

### **85.0.30**

[Maiorino](#), [Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Sostegno assunzione personale-PNRR per le Aree Interne)*

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, a favore dei Comuni delle aree interne.

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disciplinare il concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato a favore dei comuni di cui al comma precedente, prevedendo che il riparto delle unità avvenga secondo una graduatoria che tenga conto:

- a) dell'Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (IVSM);
- b) della capacità fiscale di ciascun comune.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «95 milioni di euro per l'anno 2024, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027.».

### **85.0.31**

[Lorefice](#), [Maiorino](#), [Cataldi](#), [Mazzella](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Art. 85-bis.**

*(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)*

1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-*quater* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 15 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
- b) indice di delittuosità del comune;
- c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.

3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "80 milioni di euro per l'anno 2024, 85 milioni di euro per l'anno 2025, 90 milioni per ciascuno degli anni 2026, 2027, 2028 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029."

**85.0.32**

Lopreiato, Patuanelli, Castellone, Damante

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**«Art. 85-bis**

*(Istituzione fondo di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione)*

1. Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate il fondo di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2024.».

Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2 sostituire le parole "100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "90 milioni di euro annui per l'anno 2024 e 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

**85.0.33**

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

**«Art. 85-bis**

*(Interventi per promuovere la realizzazione di Green Communities)*

1. Nell'ambito della Missione 2 Componente 1 Investimento 3.2 GREEN COMMUNITIES del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è previsto un ulteriore stanziamento di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

2 Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.».

**85.0.34**

Manca, Parrini

Dopo l'articolo 85 aggiungere il seguente:

**"Art. 85-bis**

*(Sostegno agli oneri sostenuti dai Comuni fino a 5 mila abitanti per sentenze di affidamento di minori o famiglie in difficoltà)*

1. Nelle more della organica definizione delle modalità di finanziamento delle spese degli enti locali di carattere sociale determinate da sentenze della giustizia minorile, al fine di contribuire alle spese sostenute dai Comuni con popolazione fino a 100.000 abitanti per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di cui 30 milioni di euro annui a favore dei Comuni fino a 5mila abitanti e 20 milioni di euro annui riservati ai Comuni con popolazione superiore.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, da adottare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 marzo di ciascun anno.

3. Ai fini del riparto del fondo di cui al comma 1 tra i Comuni beneficiari, si tiene conto della popolazione e delle spese sostenute dai Comuni interessati nell'anno precedente, nonché dell'incidenza di tali spese sul totale delle spese correnti di ciascun ente rilevate dalla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), sulla base di una dichiarazione degli enti stessi da effettuare esclusivamente per via telematica con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell'Interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio di ciascun anno. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell'Interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, a rettifica d'ufficio



di dichiarazioni da considerarsi anomale. In caso di insufficienza dei fondi disponibili per soddisfare il fabbisogno risultante dalle dichiarazioni presentate, il riparto avviene per ciascun anno in proporzione dei fabbisogni dichiarati, eventualmente rettificati ai sensi del periodo precedente."

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **85.0.35**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

#### **«Articolo 85-bis**

*(Fondo per la tutela e la valorizzazione delle zone umide della Sardegna)*

1. Ai fini dello sviluppo, della valorizzazione e della tutela delle zone umide della Sardegna è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per il riparto del fondo di cui al comma 1 a favore dei comuni, le modalità di monitoraggio attraverso i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e quelli a essi collegati e le modalità di revoca delle risorse.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, quantificate in 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.

### **85.0.36**

[Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbrollini, Scalfarotto](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali)*

1. Al fine di favorire la continuità didattica è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2024 finalizzato all'erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 1 marzo di ciascun anno individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali. Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibite a seggi elettorali.

2. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1 sono stabiliti, nei limiti della dotazione del fondo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel decreto di cui al periodo precedente sono altresì indicate le modalità con le quali rendere permanente il contributo annuale a quei comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici che possano essere destinate in modo definitivo al funzionamento dei seggi elettorali.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

### **85.0.37**

[Paita, Sbrollini](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

#### **«Art. 85-bis**

*(Fondo per il servizio di mensa)*

1. Al fine di consentire ai comuni di incrementare il numero di famiglie destinatarie della esenzione totale o parziale dal contributo per i servizi di mensa di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, nello Stato di previsione del Ministero dell'Interno è istituito un Fondo per i servizi di mensa con la dotazione di euro 50 milioni a decorrere dall'anno 2024.

2. Il Fondo di cui al comma precedente è ripartito tra i comuni in proporzione al numero di residenti che frequentano le istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61 e le scuole statali e paritarie del sistema educativo di istruzione e formazione. Le modalità di riparto, nel rispetto dei criteri di cui al periodo precedente, sono stabilite con decreto del ministro dell'interno, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 86, comma 2 della presente legge.»

**85.0.38**

[Enrico Borghi, Paita](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:*

**«Art. 85-bis**

*(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)*

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale e la riqualificazione e utilizzo dell'ex bulloneria Morino del Comune di Vogogna.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

**85.0.38 (testo 2)**

[Enrico Borghi, Paita](#)

**Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:*

**«Art. 85-bis**

*(Contributo per il recupero del patrimonio edilizio per finalità di studio e ricerca)*

1. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per finanziare l'intervento di recupero dell'episodio di archeologia industriale della Bulloneria Morino di Vogogna (Vb) come struttura culturale, formativa e di ricerca, anche attraverso l'accordo di programma tra l'Università del Piemonte Orientale.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, delle legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2.

**85.0.39**

[Gelmini, Lombardo, Versace](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

**"Articolo 85-bis**

*(Misure di sostegno al sistema neve italiano)*

1. Al fine di sostenere il sistema neve italiano è istituito, nello stato del Ministero dell'economia, un fondo con dotazione, per l'anno 2024, di euro 30 milioni.

2. Il fondo di cui al comma 1 è finalizzato a sostenere:

a) una riconversione dell'offerta turistica invernale per le località sciistiche situate a quote medio-basse non più in grado di garantire la sostenibilità di un'offerta economica basata esclusivamente sul turismo invernale;

b) un aggiornamento tecnologico degli impianti di risalita, di innevamento e dell'infrastruttura idrica per le località situate ad alta quota e a maggior afflusso turistico.

3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1 ai comuni montani ubicati all'interno dei comprensori sciistici.

4. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2024, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, è ridotto del corrispondente importo."

#### **85.0.40**

[Franceschelli, Martella, Giacobbe, Manca](#)

#### **Inammissibile M.**

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 85-bis**

*(Agevolazioni in materia di compravendita di terreni agricoli nei Comuni Montani)*

1. Nei comuni montani i contratti di compravendita aventi ad oggetto l'acquisto di terreni agricoli e relative pertinenze di valore non superiore a 200.000 euro possono essere rogati dal segretario comunale.

#### **85.0.41**

[Durnwalder, Unterberger, Patton, Spagnoli](#)

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 85-bis.**

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.»

#### **85.0.42**

[Irto](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **"Art. 85-bis**

*(Disposizioni in materia di canoni per le concessioni demaniali marittime)*

1. La misura minima dei canoni per le concessioni di aree demaniali marittime, prevista dall'articolo 100, comma 4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non si applica alle concessioni rilasciate a soggetti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, per il perseguimento di finalità senza scopo di lucro, e in alcun modo riconducibili ad attività di sfruttamento economico delle aree e pertinenze demaniali affidate, per le quali la misura annua di canone si determina ai sensi della vigente normativa di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.400, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 1993, n. 494."

#### **86.1 (testo 2)**

[Sbrollini, Paita, Musolino](#)

#### **Inammissibile M.**

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro»

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879, **della legge 30 dicembre 2021, n. 234** le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2024».

**86.1**[Sbrollini, Paita, Musolino](#)**Inammissibile M.**

*Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «99,5 milioni di euro»*

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 879 le parole «per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dal 2024».

**86.2 (testo 2)**[Sbrollini, Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti: «98,8 milioni».

*Conseguentemente:*

a) il contributo di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) all'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024».

**86.2**[Sbrollini, Paita](#)

Al comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «99,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 99,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025»

Conseguentemente, il contributo di cui all'articolo 1, comma 337 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di ulteriori 100.000 euro per l'anno 2024 e 700.000 euro a decorrere dall'anno 2025.

**86.3**[Nave, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*All'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024» con le seguenti: «di 100 milioni di euro per l'anno 2024, di 99.200.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 99 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

*Conseguentemente all'articolo 88, sopprimere il comma 16*

**87.0.1**[Gelmini, Lombardo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 87-bis.**

*(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)*

1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020 della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

Conseguentemente, all'articolo 86 comma 2 sostituire le parole "100 milioni " con le seguenti: "70 milioni".

**87.0.2**[Gelmini, Lombardo](#)**Inammissibile C.**

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 87-bis.**

*(Incremento Fondo per il rimborso delle spese legali degli assolti)*



1. Al fine di garantire agli assolti il rimborso di cui all'articolo 1, comma 1015 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il fondo di cui all'articolo 1, comma 1020, della stessa legge è incrementato di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede tramite corrispondente riduzione delle spese di giustizia per le intercettazioni e comunicazioni a decorrere dal 2024."

### **88.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sopprimere l'articolo.*

### **88.2**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **88.3**

[Pirro, Patuanelli, Castellone, Damante](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **88.4**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### **88.5**

[Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Nicita](#)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, *dopo le parole*: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali» *inserire le seguenti*: «e da componenti indicati delle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;

b) sopprimere il comma 2.

*Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente*: «2-bis. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per il 2026, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *Made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024, 165 milioni di euro per l'anno 2025, 205 milioni di euro per il 2026».

### **88.6**

[Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Nicita](#)

Al comma 1, dopo le parole "dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali" inserire le seguenti ", nonché da componenti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,".

### **88.7**

[Gelmini, Lombardo](#)

Al comma 1, sopprimere le parole "anche considerando a tali fini il deflatore del prodotto interno lordo (PIL)".

### **88.8**

[Camusso, Zampa, Furlan, Zambito](#)

*Sopprimere il comma 2.*

**88.9**

[Patton](#), [Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Spagnolli](#)

*Il comma 2, è soppresso.*

**88.10**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.3 Autotrasporto e intermodalità (2)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.182.000;

2025: - 3.197.000;

2026: - 3.563.000;

**88.11**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 646.000;

2025: - 5.646.000;

2026: - 16.370.000;

**88.12**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per via d'acque interne (9)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 3.145.000;

2025: - 4.145.000;

2026: - 9.144.000;

**88.13**

[Basso](#), [Irto](#), [Fina](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 3, allegato VI, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 13 Diritto alla mobilità sopprimere la voce: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.824.000;

2025: - 1.958.000;

2026: - 5.958.000;

**88.14**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere il comma 7*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 350 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 350 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **88.15**

[Malpezzi](#), [Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Sopprimere i commi 8, 9 e 10*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 30 marzo 2024, mediante rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, si provvede a determinare risparmi di spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028. A tali fini, entro il medesimo termine il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che devono essere oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate spesa pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Entro il 28 febbraio 2024, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 250 milioni di euro annui dal 2024 al 2028. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2024, il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, in attuazione della legge 9 agosto 2023, n. 111, le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale ed entro la medesima data, con provvedimento del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."*

## **88.16**

[Bevilacqua](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 8.*

Conseguentemente quanto a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da

parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.

### **88.17**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)

*Apportare le seguenti modifiche:*

- a) *al comma 8 sostituire le parole "250 milioni" con le parole "200 milioni";*
- b) *al comma 8 sopprimere le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane";*
- c) *al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole ", e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";*
- d) *al comma 10, secondo periodo sopprimere le seguenti parole ", e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029*

### **88.18**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 8 le parole "250 milioni" sono sostituite dalle parole "200 milioni";
- b) al comma 8 sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane";
- c) al comma 10, primo periodo, sono soppresse le parole ", e sulle spettanze a titolo di fondo unico distinto per le province e le città metropolitane di cui all'articolo 1, comma 783, della legge 30 dicembre 2020, n. 178":
- d) al comma 10, secondo periodo sono soppresse le parole ", e per le province e città metropolitane a titolo di fondo unico di cui all'articolo 1, comma 783 della legge 30 dicembre 2020, n. 178,".

Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

*3-bis. Ferme restando le misure di contenimento della spesa previste dal precedente comma 3, la spesa per consumi intermedi, ad eccezione di quelli inerenti le retribuzioni e la formazione, sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata, in modo da garantire a negli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 una minore spesa annua pari a 50 milioni di euro.*

### **88.19**

[Lombardo, Gelmini](#)

Al comma 8, sostituire le parole "dal 2024 al 2028" con le seguenti: "dal 2025 al 2028".

Ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 100 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge, e quanto a 150 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."

### **88.20**

[Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita](#)



*Al comma 8, dopo le parole "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" inserire le seguenti: ", nonché al netto del concorso alla finanza pubblica e delle spese per funzioni delegate dalle Regioni,"*

### **88.21**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

*Al comma 8, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: ", anche tenuto conto dall'ammontare dell'avanzo disponibile"*

### **88.22**

[Manca](#), [Lorenzin](#), [Misiani](#), [Nicita](#)

#### **Inammissibile C.**

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

*"10-bis. A decorrere dall'anno 2024 è soppresso il concorso alla finanza pubblica a carico delle Province ai sensi dell'articolo 1, comma 150-bis, legge 7 aprile 2014, n. 56."*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 48 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024*

### **88.23**

[Enrico Borghi](#), [Paita](#), [Fregolent](#), [Musolino](#), [Sbrollini](#), [Scalfarotto](#)

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole «100 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro».*

### **88.24**

[Verducci](#), [D'Elia](#), [Manca](#), [Misiani](#), [Crisanti](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Rando](#)

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 86, sostituire le parole "100 milioni" con le seguenti "50 milioni".*

### **88.25**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

#### **Inammissibile C.**

*Sopprimere il comma 15.*

### **88.26**

[Matera](#)

*Al comma 16, dopo le parole: «a decorrere dal» inserire le seguenti: «1° gennaio».*

### **88.27**

[Aurora Florida](#), [Magni](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#)

*Sopprimere il comma 17.*

### **88.28**

[Sironi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Sopprimere il comma 17*

### **88.29**

[Irto](#)

*Sopprimere il comma 17.*

**88.30**[Rando](#)

Sopprimere il comma 17.

**88.31**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Sopprimere il comma 18

**88.32**[Alfieri, Delrio, La Marca](#)

*Sopprimere il comma 18.*

**88.33**[De Rosa, Patuanelli, Castellone, Damante, Castiello](#)**Inammissibile C.**

*Dopo il comma 18, inserire il seguente:*

«18-bis. All'articolo 30 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis. Al fine di raggiungere entro il 2030 lo stanziamento annuale pari allo 0,70 per cento del RNL per il finanziamento degli interventi a sostegno delle politiche di cooperazione allo sviluppo come concordato dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta con apposito Decreto del Presidente del Consiglio, nei successivi tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, il percorso di graduale adeguamento e indica gli stanziamenti che saranno inseriti nelle previsioni del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per ciascuno stato di previsione della spesa dei ministeri interessati, a partire dalla legge di bilancio 2025.».

**88.34**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo il comma 19 è aggiunto il seguente:

"19.bis All'articolo 1, comma 850 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppresse le parole "le province e le città metropolitane" e le parole "e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane".

Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."

**88.0.1**[Magni, Aurora Florida, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

**«Articolo 88-bis**

*(Trasformazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi)*

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021 n. 55, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) delibera, sulla rimodulazione dei Sussidi Ambientalmente Dannosi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, la riduzione per l'anno 2024 nella misura almeno pari al 30% ed al 40% rispettivamente per gli anni 2024 e 2025, del 50% per l'anno 2026 e del 100% per l'anno 2030, delle spese fiscali per l'ambiente indicate nel catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015 n. 221.

2. Le risorse di cui al comma 1 relative agli importi recuperati, sono destinate ad uno specifico Fondo istituito presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, finalizzato all'attuazione dei seguenti programmi di investimenti:

a) la realizzazione della transizione energetica e della riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, al fine di contrastare anche il fenomeno della povertà energetica, incentivando l'utilizzo delle fonti di energia rinnovabili e delle reti elettriche innovative, nonché il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili e dell'azzeramento delle emissioni i gas a effetto serra da raggiungere entro il 2050;

b) la realizzazione di un piano strutturale per la messa in sicurezza del territorio, attraverso politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) la realizzazione di un programma d'investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, unitamente a politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) la definizione di un programma volto a sostenere la transizione ambientale, verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia da tutte le frazioni differenziate ed energia dai soli rifiuti organici;

e) la realizzazione di un piano nazionale di sviluppo della rete del trasporto ferroviario nazionale e regionale, destinato alla conversione della mobilità da diesel a quella elettrica;

f) lo sviluppo della filiera agricola, biologica e delle pratiche agronomiche al fine di tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo;

g) la revisione degli oneri di sistema nella bolletta elettrica che permetta di correggere l'attuale sproporzione dei costi ambientali pagati dal settore elettrico rispetto al settore gas;

h) riduzione della tassazione sul lavoro.

3. Dalla erogazione di finanziamenti da parte del Fondo, di cui al comma 2, del presente articolo sono esclusi tutti gli investimenti per attività che coinvolgano direttamente o indirettamente l'impiego dei combustibili fossili.

## **88.0.2**

[Aurora Florida, Magni, De Cristofaro, Cucchi](#)

Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

### **«Articolo 88-bis**

*(Misure per la transizione energetica)*

1. Ai fini di accelerare la decarbonizzazione dei sistemi di riscaldamento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2024, le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica relative alla sostituzione o acquisto di impianti di acqua calda e di climatizzazione invernale sono riconosciute solo alle pompe di calore, parimenti sono escluse tutte le forme incentivanti per le caldaie alimentate a gas fossile.

## **88.0.3**

[Nicita](#)

### **Inammissibile C.**

Dopo l'articolo inserire il seguente:

### **«Art. 88-bis**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico.

2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente comma con oneri a valere sulla dotazione del Fondo nazionale per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui ai commi 806 e 807 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»

**88.0.3 (testo 2)**

Nicita

*Dopo l'articolo inserire il seguente:***«Art. 88-bis**

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa, per gli affari regionali e le autonomie, nonché i Presidenti delle regioni Sardegna e Sicilia, previo parere della Commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità, avvia le procedure di cui all'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, per determinare i servizi aerei di linea effettuati tra un aeroporto comunitario e un aeroporto delle suddette regioni ovvero le ulteriori tratte, cui applicare entro il 31 dicembre del 2024, gli oneri di servizio pubblico, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.

2. Con apposito decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è definita in 10 milioni di lire, per ciascun anno del triennio 2024, 2025, 2026, l'entità del finanziamento aggiuntivo da destinare all'attuazione del presente articolo.»

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti: 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027»*

**89.0.1**

Manca, Lorenzin, Misiani, Nicita

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:***«Art. 89-bis***(Rifinanziamento del Fondo per realizzazione di tralicci in zone prevalentemente montane)*

1. All'articolo 1, comma 315, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, al secondo periodo, dopo le parole :« per l'anno 2020.», sono aggiunte le seguenti:« e a 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.».

*Conseguentemente, all'articolo 86, comma 2, sostituire le parole: 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 con le seguenti:« 98 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».*

**91.TAB.2.1.5**

Scalfarotto, Paita, Enrico Borghi, Fregolent, Musolino, Sbroliini

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: -50.000.000;

2025: -50.000.000;

2026: -50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, Stato di previsione "Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 14, Programma 14.2 alla voce Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani, apportare le seguenti variazioni:*

2024:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2025:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000;

2026:

CP: +50.000.000;

CS: +50.000.000.



**92.0.1**[Manca, Parrini](#)**Inammissibile M.**

Dopo l'articolo 92 aggiungere il seguente:

**"Art. 92 - bis**

*(Modifiche all'art. 208 del codice della strada)*

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata, con delibera dell'organo esecutivo, alle finalità connesse:

- al miglioramento della sicurezza stradale,
- alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente,
  - all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle strade di proprietà dell'ente
- alla redazione dei piani di cui all'articolo 36,
- a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti,
  - allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale,
- a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-*bis*) ed e) del comma 1 dell'articolo 12,
- alle misure di cui al comma 5-*bis* del presente articolo
- a interventi a favore della mobilità sostenibile e ciclistica,
- alla rimozione dei rifiuti stradali
- alla cura e prevenzione del randagismo,
- all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi e dei servizi di polizia municipale.

La quota di cui al periodo precedente è determinata sul totale delle somme incassate, al netto delle spese sostenute per i procedimenti amministrativi connessi all'accertamento e alla riscossione dei proventi in questione."

b) al comma 5-*bis*, le parole: "alla lettera c) del" sono soppresse."

**92.TAB.3.1.5**[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, missione "Missione: 1 - Competitività e sviluppo delle imprese", programma "1.7 - Riconversione industriale e grandi filiere produttive", apportare le seguenti variazioni:

	2024	2025	2026
CP: -	1.250 milioni	CP: - 1.250 milioni	CP: - 1.250
milioni		CS: - 1.250 milioni	CS: - 1.250 milioni
	CS: - 1.250 milioni		

**92.TAB.3.2.5**[Giacobbe](#)

Alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni

2024: - 1.000.000;  
 2025: - 1.000.000;  
 2026: - 2.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Missione 2 "Regolazione dei mercati", programma 2.1 - "Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori", apportare le seguenti variazioni*

2024:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2025:

CP: + 1.000.000

CS: + 1.000.000

2026:

CP: + 2.000.000

CS: + 2.000.000

### **95.TAB.6.1.5**

[Giacobbe, La Marca](#)

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 1.000.000;

2025: - 1.000.000;

2026: - 1.000.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:*

2024

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2025

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

2026

CP: + 1.000.000;

CS: + 1.000.000.

**[Cap. 3103: Contributi in denaro ai COMITES]**

### **95.TAB.6.2.5**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024: - 500.000;

2025: - 500.000;

2026: - 500.000.

*Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie, apportare le seguenti variazioni:*

2024

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2025

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

2026

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

**[Capitolo 3131: Contributo al Consiglio generale per gli italiani all'estero per le spese di funzionamento]**

**95.TAB.6.3.5**

[Giacobbe, La Marca, Alfieri](#)

Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2024: - 2.500.000

2025: - 2.500.000

2026: - 2.500.000

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma 1.7 Promozione del Sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2025

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

2026

CP: + 2.500.000;

CS: + 2.500.000.

**[Cap. 3153 Contributi in denaro, libri e materiale didattico e relative spese di spedizione ad enti, associazioni e comitati per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva dei lavoratori italiani all'estero e delle loro famiglie]**

**96.0.1**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

**"Art. 96-bis (Incremento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197)**

1.All'articolo 1, comma 856, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "5 milioni di euro", sono sostituite dalle seguenti: "10 milioni di euro";

b) le parole "2024 e 2025", sono sostituite dalle seguenti: "2024, 2025 e 2026".

2.Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 86, comma 2, della presente legge."

**96.TAB.7.1.5**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

TAB. 7

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 13.694.51

2025: - 11.090.104

2026: - 11.090.104

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione missione 1, Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione (4.2.2) (9.1.1) Cap 1270, apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 13.694.51

CS: + 13.694.510

2025:

CP: + 11.090.104

CS: + 11.090.104

2026:

CP: + 11.090.104

CS: + 11.090.104.

### **96.TAB.7.2.5**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 72

2025: - 6.500.000

2026: - 5.000.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione missione 1, Programmazione e coordinamento dell'istruzione (22.1) fondo la buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica» (13.1.3) (9.8.3) Cap. 1285 apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 72

CS: + 72

2025:

CP: + 6.500.000

CS: + 6.500.000

2026:

CP: + 5.000.000

CS: + 11.090.104.

### **96.TAB.7.3.5**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 2.004.820

2025: - 2.005.290

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) Sostegno alle famiglie per il diritto allo studio apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 2.004.820

CS: + 2.004.820

2025:

CP: + 2.005.290

CS: + 2.005.290



**96.TAB.7.4.5**

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -1.985.000  
2025: - 1.985.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica (22.8) fondo unico per il welfare dello studente e per il diritto allo studio (4.2.2) (9.2.2) Cap 1527, apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 1.985.000  
CS: + 1.985.000  
2025:  
CP: + 1.985.000  
CS: + 1.985.000

**96.TAB.7.5.5**

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 12.514.650  
2025: - 12.514.650

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istituzioni scolastiche non statali (22.9) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 12.514.650  
CS: + 12.514.650  
2025:  
CP: + 12.514.650  
CS: + 12.514.650

**96.TAB.7.6.5**

D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -2.330.249  
2025: »>  
2026: - 4.791.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istruzione del primo ciclo (22.17) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
CP: + 2.330.249  
CS: + 2.330.249  
2026:  
CP: + 4.791.000  
CS: + 4.791.000

**96.TAB.7.7.5**

[D'Elia](#), [Crisanti](#), [Rando](#), [Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: -3.423.510  
 2025: »>  
 2026: - 2.109.000

*Conseguentemente, alla tabella 7, stato previsione del Ministero dell'istruzione Istruzione del secondo ciclo (22.18) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:  
 CP: + 3.423.510  
 CS: + 3.423.510  
 2026:  
 CP: + 2.109.000  
 CS: + 2.109.000

**97.TAB.8.1.5**

[Cataldi](#), [Patuanelli](#), [Castellone](#), [Damante](#)

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, missione: 5. "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma: capitolo 2309 - Somma da erogare a enti, istituzioni, associazioni, fondazioni ed altri organismi" apportare le seguenti variazioni:*

2024:  
 CP: +10.000.000  
 CS: +10.000.000  
 2025:  
 CP: +10.000.000  
 CS: +10.000.000

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2024:  
 CP: -10.000.000  
 CS: -10.000.000  
 2025:  
 CP: -10.000.000  
 CS: -10.000.000

**99.TAB.10.1.5**

[Basso](#)

*Al comma 2, sostituire le parole "è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024", con le seguenti: "è incrementato di 88 milioni per l'anno 2024, di 98 milioni di euro per ciascun anno 2025 e 2026 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027"*

*Conseguentemente, all'Allegato alla Tabella n. 10, Parte I - Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, programma 2.3 "Autotrasporto e intermodalità (13.2)", sono abrogate le seguenti riprogrammazioni:*

- L. n. 208 del 2015 art. 1, c. 648 - Contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in connessione con nodi logistici e portuali - Ferrobonus (Cap. 1246): - 1 milione di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026

- L. n. 208 del 2015 art. 1, c. 647 - Marebonus (Cap. 1245): - 1 milione di euro per ciascun anno 204, 2025 e 2026

- "Spese da destinare alla prosecuzione degli interventi volti all'utilizzo di modalità di trasporto alternative al trasporto stradale e all'ottimizzazione della catena logistica" (Cap. 7309): - 10 milioni per il 2024;

### **101.TAB.12.1.5**

[Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Florida](#)

Allo stato di previsione del Ministero della Difesa, missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari", spese per costruzione e acquisizioni di impianti e sistemi (capitolo 7120), apportare le seguenti variazioni:

2024 2025 2026

CP: - 2.500 milioni CP: - 2.500 milioni CP: - 2.500 milioni CS: - 2.500 milioni CS: - 2.500 milioni CS: - 2.500 milioni

### **103.TAB.14.1.5**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 4.011.173

2025: - 3.994.584

2026: - 1.694.801

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della Cultura missione tutela , e valorizzazione dei beni e attività culturali, (21) sostegno , valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 4.011.173

CS: + 4.011.173

2025:

CP: + 3.994.584

CS: + 3.994.584

2026:

CP: + 1.694.801

CS: + 1.694.801

### **103.TAB.14.2.5**

[D'Elia, Crisanti, Rando, Verducci](#)

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2024: - 1.466.340

2025: - 1.916.617

2026: - 2.306.617

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della Cultura missione Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) apportare le seguenti modificazioni:*

2024:

CP: + 1.466.340

CS: + 1.466.340

2025:

CP: + 1.916.617

CS: + 1.916.617

2026:  
CP: + 2.306.617  
CS: + 2.306.617